

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 4 maggio 2017

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017, che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti (17CE0940)..... Pag. 1

Regolamento (UE) 2017/353 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017, che sostituisce gli allegati A e B del regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza (17CE0941)..... Pag. 19

Regolamento (UE) 2017/354 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017, recante modifica del regolamento (UE) 2015/936 che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime dell'Unione specifico in materia di importazioni (17CE0942)..... Pag. 31

Regolamento (UE) 2017/355 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017, relativo a determinate procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo, dall'altra (17CE0943)..... Pag. 59

Pubblicati nel n. L 57 del 3 marzo 2017

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/356 della Commissione, del 15 febbraio 2017, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Rheinisches Zuckerrübenkraut/Rheinischer Zuckerrübensirup/Rheinisches Rübenkraut (IGP)] (17CE0944)..... Pag. 63

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/357 della Commissione, del 28 febbraio 2017, concernente la non approvazione della sostanza attiva cyclaniliprole conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (17CE0945)..... Pag. 65

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/358 della Commissione, del 28 febbraio 2017, che conferma le condizioni di approvazione della sostanza attiva acrinatrina stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (17CE0946)..... Pag. 67



Regolamento di esecuzione (UE) 2017/359 della Commissione, del 28 febbraio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva oxifluorfen (17CE0947)..... Pag. 69

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/360 della Commissione, del 28 febbraio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva buprofezin (17CE0948)..... Pag. 72

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/361 della Commissione, del 28 febbraio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (17CE0949)..... Pag. 75

Decisione del comitato misto UE-Svizzera n. 1/2017, dell'8 febbraio 2017, che modifica la tabella II, la tabella III e la tabella IV, lettera b), del protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto concerne le disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati [2017/362] (17CE0950)..... Pag. 77

Pubblicati nel n. L 54 del 1° marzo 2017

Regolamento (UE) 2017/363 della Commissione, del 1° marzo 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 per quanto riguarda l'approvazione specifica delle operazioni con velivoli monomotore a turbina effettuate di notte o in condizioni meteorologiche di volo strumentale e i requisiti di approvazione per l'addestramento per merci pericolose relativo a operazioni commerciali specializzate, operazioni non commerciali effettuate con aeromobili a motore complessi e operazioni non commerciali specializzate effettuate con aeromobili a motore complessi (17CE0951)..... Pag. 82

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/364 della Commissione, del 1° marzo 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (17CE0952)..... Pag. 91

Decisione (UE) 2017/365 della Commissione, del 4 luglio 2016, relativa all'aiuto di Stato SA.36387 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2013/CP) al quale la Spagna ha dato esecuzione a favore del Valencia Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva, dell'Hércules Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva e dell'Elche Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva [notificata con il numero C(2016) 4060] (17CE0953)..... Pag. 93

Pubblicati nel n. L 55 del 2 marzo 2017

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 della Commissione, del 1° marzo 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio e che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del medesimo regolamento (17CE0954)..... Pag. 119


Regolamento di esecuzione (UE) 2017/367 della Commissione, del 1° marzo 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio e che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del medesimo regolamento (17CE0955)..... Pag. 249

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/368 della Commissione, del 2 marzo 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (17CE0956)..... Pag. 326

Decisione di esecuzione (UE) 2017/369 del Consiglio, del 27 febbraio 2017, che sottopone a misure di controllo il metil-2-[[1-(cicloesilmetil)-1H-indolo-3-carbonil]ammino]-3,3-dimetilbutanoato (MDMB-CHMICA) (17CE0957)..... Pag. 328

Decisione di esecuzione (UE) 2017/370 della Commissione, del 1° marzo 2017, che modifica la decisione di esecuzione 2014/909/UE prorogando il periodo di applicazione di alcune misure di protezione e modificando l'elenco di zone soggette a misure di protezione relative al piccolo coleottero dell'alveare in Italia [notificata con il numero C(2017) 1321] (17CE0958)..... Pag. 331


Pubblicati nel n. L 56 del 3 marzo 2017



RETTIFICHE


Rettifica del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GUL 84 del 31 marzo 2016) (17CE0959)..... Pag. 333
Publicato nel n. L 57 del 3 marzo 2017

Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei televisori (GUL 314 del 30 novembre 2010) (17CE0960)..... Pag. 335
Publicato nel n. L 55 del 2 marzo 2017



AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO (UE) 2017/352 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 febbraio 2017

che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽³⁾,


considerando quanto segue:

- (1) La completa integrazione dei porti in catene di trasporto e logistiche ininterrotte è necessaria per contribuire alla crescita e a un utilizzo e funzionamento più efficienti della rete transeuropea di trasporto e del mercato interno. A tal fine sono necessari servizi portuali moderni che contribuiscano all'uso efficiente dei porti e un clima favorevole agli investimenti per sviluppare i porti in linea con le esigenze attuali e future in materia di logistica e trasporti.
- (2) I porti contribuiscono alla competitività a lungo termine delle industrie europee nei mercati mondiali, fornendo al tempo stesso valore aggiunto e occupazione in tutte le regioni costiere dell'Unione. Per affrontare le sfide che si pongono dinanzi al settore dei trasporti marittimi e migliorare l'efficacia e la sostenibilità delle catene di trasporto e logistiche, è essenziale che le azioni di semplificazione amministrativa delineate nella comunicazione della Commissione del 23 maggio 2013 intitolata «Porti: un motore per la crescita» siano attuate congiuntamente al presente regolamento.
- (3) Nella comunicazione del 3 ottobre 2012 intitolata «Atto per il mercato unico II — Insieme per una nuova crescita» la Commissione ha ribadito che l'attrattiva del trasporto marittimo dipende dalla disponibilità, efficienza e affidabilità dei servizi portuali e dalla necessità di affrontare aspetti relativi alla trasparenza dei finanziamenti pubblici e dei diritti portuali, nonché agli interventi di semplificazione amministrativa nei porti, e della revisione delle restrizioni alla fornitura di servizi portuali.

⁽¹⁾ GU C 327 del 12.11.2013, pag. 111.

⁽²⁾ GU C 114 del 15.4.2014, pag. 57.

⁽³⁾ Posizione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 23 gennaio 2017.



- (4) Facilitando l'accesso al mercato dei servizi portuali e introducendo la trasparenza finanziaria e l'autonomia dei porti marittimi si contribuirà a migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi forniti agli utenti dei porti e a creare un clima più favorevole agli investimenti nei porti, contribuendo di conseguenza a ridurre i costi per gli utenti dei trasporti e a promuovere il trasporto marittimo a corto raggio e una migliore integrazione del trasporto marittimo con quello ferroviario, stradale e per vie navigabili interne.
- (5) La semplificazione delle procedure doganali può apportare consistenti vantaggi economici per i porti marittimi in termini di competitività. Al fine di promuovere eque condizioni di concorrenza e ridurre le formalità doganali, è importante che le autorità competenti degli Stati membri adottino un approccio idoneo ed efficace basato sui rischi. In tale contesto, è necessario che la Commissione esamini la necessità di adottare misure adeguate per ridurre le formalità di dichiarazione nei porti marittimi e contrastare la concorrenza sleale.
- (6) La definizione di un quadro chiaro di disposizioni trasparenti, eque e non discriminatorie relative al finanziamento e alla tariffazione dell'infrastruttura e dei servizi portuali è fondamentale per garantire che la strategia commerciale e i piani di investimento dei porti e, se del caso, le politiche nazionali generali in materia di porti rispettino pienamente le norme in materia di concorrenza. In particolare, la trasparenza delle relazioni finanziarie consente un controllo equo ed efficace degli aiuti di Stato, prevenendo in tal modo le distorsioni del mercato. In questa prospettiva, le conclusioni del Consiglio del 5 giugno 2014 chiedono alla Commissione di esplorare orientamenti in materia di aiuti di Stato relativi ai porti marittimi al fine di garantire una concorrenza leale e un quadro normativo stabile per gli investimenti nel settore portuale.
- (7) La stragrande maggioranza del traffico marittimo dell'Unione transita per i porti marittimi della rete transeuropea di trasporto istituita dal regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾. Al fine di conseguire l'obiettivo del presente regolamento in modo proporzionato senza imporre oneri non necessari agli altri porti, è opportuno che il presente regolamento si applichi ai porti marittimi della rete transeuropea di trasporto, ciascuno dei quali svolge un ruolo significativo nel sistema europeo dei trasporti, o perché gestisce più dello 0,1 % del totale delle merci UE o del traffico passeggeri, o perché migliora l'accessibilità regionale delle zone insulari o periferiche. È tuttavia opportuno che il presente regolamento lasci agli Stati membri la possibilità di decidere se applicarlo o meno ai porti marittimi della rete globale situati nelle regioni ultraperiferiche. Gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la possibilità di introdurre deroghe onde evitare oneri amministrativi sproporzionati per i porti marittimi della rete globale il cui traffico merci annuale non giustifica l'applicazione integrale del presente regolamento.
- (8) I servizi di pilotaggio effettuati in alto mare non hanno un impatto diretto sull'efficienza dei porti, in quanto non sono utilizzati per le manovre di ingresso e uscita dai porti e, pertanto, non è necessario includerli nel presente regolamento.
- (9) Il presente regolamento dovrebbe lasciare del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri applicabile ai porti marittimi e consentire strutture portuali diverse negli Stati membri.
- (10) Il presente regolamento non impone un modello specifico di gestione dei porti marittimi e non incide in alcun modo sulla competenza degli Stati membri a fornire, nel rispetto del diritto dell'Unione, servizi non economici di interesse generale. Sono possibili vari modelli di gestione dei porti, a condizione che il quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e le norme comuni in materia di trasparenza finanziaria di cui al presente regolamento siano rispettati.
- (11) Conformemente ai principi generali enunciati nei trattati, i prestatori di servizi portuali dovrebbero essere liberi di fornire i loro servizi nei porti marittimi contemplati dal presente regolamento. Dovrebbe tuttavia essere possibile imporre determinate condizioni all'esercizio di tale libertà.
- (12) Il presente regolamento non dovrebbe imporre limitazioni all'ente di gestione del porto, o all'autorità competente, nel predisporre il proprio sistema di tariffazione, purché i diritti d'uso dell'infrastruttura portuale pagati dagli operatori di navi o dai proprietari dei carichi siano trasparenti, in particolare, chiaramente identificabili e non discriminatori, e contribuiscano alla manutenzione e allo sviluppo dell'infrastruttura e degli impianti di servizio e alla prestazione dei servizi necessari a compiere o facilitare le operazioni di trasporto all'interno dell'area portuale e nelle vie navigabili che danno accesso ai porti rientranti nella competenza dell'ente di gestione del porto.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).



- (13) Nell'interesse di una gestione dei porti efficiente, sicura e corretta sul piano ambientale, l'ente di gestione del porto o l'autorità competente dovrebbero avere la facoltà di imporre ai prestatori di servizi portuali di essere in grado di dimostrare di essere in possesso dei requisiti minimi necessari per garantire la fornitura dei servizi in modo adeguato. Tali requisiti minimi dovrebbero essere limitati a una serie di condizioni chiaramente definita ed essere trasparenti, obiettivi, non discriminatori, proporzionati e pertinenti ai fini della fornitura di servizi portuali. Conformemente agli obiettivi generali del presente regolamento, i requisiti minimi dovrebbero contribuire a un elevato livello di qualità dei servizi portuali e non dovrebbero introdurre ostacoli al mercato.
- (14) È importante che tutti i prestatori di servizi portuali, su richiesta dell'ente di gestione del porto, siano in grado di dimostrare la propria capacità di erogare servizi a un numero minimo di navi, mettendo a disposizione il personale e le attrezzature necessari. Essi dovrebbero applicare le disposizioni e norme pertinenti, compresi la vigente legislazione sul lavoro, i contratti collettivi applicabili e i requisiti di qualità del porto interessato.
- (15) Nel decidere se un prestatore di servizi portuali soddisfi i requisiti di onorabilità, l'autorità competente, o l'ente di gestione del porto, dovrebbe valutare se sussistono validi motivi di dubitare dell'affidabilità del prestatore di servizi portuali, quali condanne o sanzioni per gravi reati o gravi violazioni del diritto dell'Unione e nazionale applicabile.
- (16) Gli Stati membri dovrebbero poter esigere il rispetto degli obblighi in materia di legislazione sociale e del lavoro per il funzionamento dei servizi portuali nei porti interessati.
- (17) Prima di decidere di imporre un requisito di bandiera alle navi prevalentemente utilizzate per operazioni di rimorchio od ormeggio, gli Stati membri dovrebbero informarne la Commissione. Tale decisione dovrebbe essere non discriminatoria, dovrebbe essere basata su motivi trasparenti e oggettivi e non dovrebbe introdurre ostacoli sproporzionati al mercato.
- (18) Quando è richiesta la conformità a requisiti minimi, la procedura per concedere il diritto di fornire servizi portuali dovrebbe essere trasparente, obiettiva, non discriminatoria e proporzionata e dovrebbe consentire ai prestatori di servizi portuali di iniziare la fornitura di tali servizi nei tempi previsti.
- (19) Poiché i porti si trovano all'interno di aree geografiche limitate, in alcuni casi il numero dei prestatori di servizi portuali potrebbe essere soggetto a limitazioni legate alla scarsità di spazi portuali, alle caratteristiche dell'infrastruttura portuale o alla natura del traffico portuale, o all'esigenza di garantire la sicurezza o la sostenibilità ambientale delle operazioni portuali.
- (20) Qualsiasi limitazione al numero di prestatori di servizi portuali dovrebbe essere giustificata da motivi chiari e oggettivi e non dovrebbe introdurre ostacoli sproporzionati al mercato.
- (21) L'ente di gestione del porto, o l'autorità competente, dovrebbe pubblicare la sua intenzione di condurre una procedura di selezione per la prestazione di un servizio portuale, anche su Internet e, se del caso, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Tale pubblicazione dovrebbe contenere informazioni sulla procedura di selezione, sul termine per la presentazione delle offerte, sui criteri di aggiudicazione pertinenti nonché su come accedere ai documenti necessari per la preparazione della domanda.
- (22) Al fine di garantire trasparenza e parità di trattamento, le modifiche apportate alle disposizioni di un contratto durante il periodo della sua validità dovrebbero essere considerate alla stregua di una nuova aggiudicazione di contratto quando mutano sostanzialmente la natura del contratto rispetto a quello inizialmente concluso e sono, di conseguenza, atte a dimostrare la volontà delle parti di rinegoziare i termini essenziali di tale contratto.
- (23) Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicato il diritto degli Stati membri di imporre obblighi di servizio pubblico in relazione ai servizi portuali.
- (24) L'Unione ha una grande varietà di porti marittimi con diversi modelli di organizzazione dei servizi portuali. Di conseguenza, non sarebbe opportuno imporre un modello unico. L'ente di gestione del porto o l'autorità competente dovrebbero essere in grado di limitare il numero di prestatori di un dato servizio portuale, ove giustificato per uno o più motivi.



- (25) L'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ prevede che gli appalti intesi a consentire taluni tipi di attività non siano soggetti alla direttiva se lo Stato membro o gli enti aggiudicatori possono dimostrare che, nello Stato membro in cui è esercitata l'attività, questa è direttamente esposta alla concorrenza in mercati liberamente accessibili. La procedura per stabilire se questo sia il caso dovrebbe essere quella di cui all'articolo 35 della direttiva 2014/25/UE. Pertanto, se da detta procedura risulta che un settore o sottosettore portuale, insieme ai suoi servizi portuali, è direttamente esposto alla concorrenza, è opportuno che questo non sia soggetto alle norme in materia di restrizioni all'accesso al mercato a norma del presente regolamento.
- (26) A eccezione delle circostanze in cui si applica una deroga di mercato concorrenziale, l'eventuale intenzione di limitare il numero dei prestatori di servizi portuali dovrebbe essere pubblicata in anticipo da parte dell'ente di gestione del porto o dell'autorità competente ed essere pienamente giustificata, al fine di dare alle parti interessate l'opportunità di formulare le loro osservazioni.
- (27) Se l'ente di gestione del porto o l'autorità competente forniscono servizi portuali in proprio o mediante un organismo giuridicamente distinto e controllato direttamente o indirettamente, è opportuno adottare misure per evitare conflitti di interesse e per garantire l'accesso equo e trasparente ai mercati per i servizi portuali se il numero di prestatori di servizi portuali è limitato. Tali misure potrebbero, tra l'altro, assumere la forma di un affidamento dell'adozione della decisione che limita il numero di prestatori di servizi portuali a un'autorità nazionale pertinente che sia indipendente dall'ente di gestione del porto o dall'autorità competente.
- (28) La possibilità di imporre requisiti minimi e di limitare il numero di prestatori di servizi portuali di cui gli Stati membri continuano a usufruire non dovrebbe impedire a questi ultimi di assicurare una libertà incondizionata di prestare servizi nei loro porti.
- (29) La procedura di selezione dei prestatori di servizi portuali e i relativi risultati dovrebbero essere resi pubblici ed essere non discriminatori, trasparenti e aperti a tutte le parti interessate.
- (30) Le sole giustificazioni per il ricorso agli obblighi di servizio pubblico che comportano una limitazione del numero di prestatori di servizi portuali dovrebbero essere ragioni di interesse pubblico al fine di assicurare l'accessibilità dei servizi portuali a tutti gli utenti, la disponibilità di tali servizi per tutto il corso dell'anno, la loro accessibilità economica a una determinata categoria di utenti, la sicurezza o la sostenibilità ambientale delle operazioni portuali e la coesione territoriale.
- (31) Fermo restando che gli obblighi di servizio pubblico sono stabiliti e imposti dalle autorità nazionali, un obbligo generale stabilito dalla legislazione dell'Unione o nazionale per un porto di accettare qualsiasi nave fisicamente in grado di entrare e di ormeggiare senza discriminazione né ostacolo non dovrebbe essere inteso come un obbligo di servizio pubblico ai sensi del presente regolamento.
- (32) Il presente regolamento non dovrebbe precludere alle autorità competenti di garantire una compensazione per le azioni effettuate in esecuzione degli obblighi di servizio pubblico, a condizione che tale compensazione sia compatibile con la normativa applicabile in materia di aiuti di Stato. Quando gli obblighi di servizio pubblico si configurano come servizi di interesse economico generale è necessario assicurarne la conformità con la decisione 2012/21/UE della Commissione ⁽²⁾, con il regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione ⁽³⁾, nonché è necessario assicurare l'osservanza della comunicazione della Commissione dell'11 gennaio 2012 intitolata «Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico».
- (33) Se vi sono più prestatori di servizi portuali, l'ente di gestione del porto o l'autorità competente non dovrebbero operare discriminazioni tra prestatori di servizi portuali e, in particolare, non a favore di un'impresa o organismo nei quali detengono un interesse.

⁽¹⁾ Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

⁽²⁾ Decisione 2012/21/UE della Commissione, del 20 dicembre 2011, riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GU L 7 dell'11.1.2012, pag. 3).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi a imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (GU L 114 del 26.4.2012, pag. 8).



- (34) L'ente di gestione del porto o l'autorità competente dovrebbero poter decidere se assicurare essi stessi i servizi portuali o se affidare la fornitura di tali servizi a un operatore interno. Se esiste una limitazione del numero di prestatori di servizi portuali, la fornitura di servizi portuali da parte di operatori interni dovrebbe essere limitata esclusivamente al porto o ai porti per i quali tali operatori sono stati designati, tranne quando si applica una deroga di mercato concorrenziale.
- (35) Gli Stati membri dovrebbero conservare il potere di garantire un adeguato livello di protezione sociale al personale delle imprese che forniscono servizi portuali. Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicata l'applicazione della legislazione sociale e del lavoro in vigore negli Stati membri. È opportuno chiarire che, nei casi in cui non si applica la direttiva 2001/23/CE del Consiglio ⁽¹⁾, ove la conclusione di un contratto di servizio portuale comporti il cambiamento del prestatore di servizi portuali, l'ente di gestione del porto, o l'autorità competente, dovrebbe comunque poter esigere che i diritti e gli obblighi del prestatore di servizi portuali uscente derivanti da un contratto di lavoro, o da un rapporto di lavoro, esistenti alla data del cambiamento siano trasferiti verso il nuovo prestatore di servizi portuali.
- (36) Ogni qual volta le misure previste dal presente regolamento comportano il trattamento dei dati personali, tale trattamento dovrebbe essere effettuato nel rispetto del diritto dell'Unione applicabile e, in particolare, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (37) In un settore complesso e competitivo come quello dei servizi portuali, la formazione iniziale e periodica del personale è essenziale per garantire la qualità dei servizi e tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori portuali. Gli Stati membri dovrebbero pertanto provvedere affinché i prestatori di servizi portuali offrano una formazione adeguata ai propri dipendenti.
- (38) In molti porti l'accesso al mercato per i prestatori di servizi di movimentazione merci e ai servizi passeggeri è garantito mediante appalti pubblici. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha confermato che le autorità competenti sono vincolate al rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione quando concludono siffatti contratti. Pertanto, sebbene il capo II del presente regolamento non dovrebbe applicarsi alla prestazione di servizi di movimentazione merci e servizi passeggeri, gli Stati membri dovrebbero poter decidere liberamente se applicare le disposizioni del capo II ai due servizi in parola o mantenere la normativa nazionale in vigore in materia di accesso al mercato per quanto riguarda i servizi di movimentazione merci e i servizi passeggeri, nel rispetto dei principi fondamentali di cui alla giurisprudenza della Corte di giustizia.
- (39) A norma della risoluzione A.960 dell'Organizzazione marittima internazionale, ogni settore di pilotaggio richiede esperienze e conoscenze locali altamente specializzate da parte del pilota. Inoltre, il pilotaggio è di norma obbligatorio e spesso organizzato o fornito dagli stessi Stati membri. La direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ affida altresì ai piloti un ruolo di segnalazione alle autorità competenti di anomalie apparenti che possono mettere a repentaglio la sicurezza della navigazione o rappresentare una minaccia o danneggiare l'ambiente marino. Inoltre, se le condizioni di sicurezza lo consentono, è importante che tutti gli Stati membri incoraggino l'uso di certificati di esenzione dal pilotaggio, o meccanismi equivalenti, in modo da migliorare l'efficienza nei porti e, in particolare, stimolare il trasporto marittimo a corto raggio. Al fine di evitare potenziali conflitti di interesse tra funzioni di pubblico interesse e considerazioni d'ordine commerciale, è opportuno che il capo II del presente regolamento non si applichi al pilotaggio. Gli Stati membri dovrebbero nondimeno poter decidere liberamente se applicare il capo II al pilotaggio. Se decidono di farlo, la Commissione dovrebbe esserne opportunamente informata al fine di garantire la diffusione delle informazioni pertinenti.
- (40) Fatte salve le norme dell'Unione in materia di concorrenza, il presente regolamento non dovrebbe interferire con il diritto degli Stati membri, ove applicabile, di regolamentare i diritti al fine di evitare la tariffazione eccessiva dei servizi portuali, nei casi in cui la situazione del mercato dei servizi portuali sia tale da non consentire il conseguimento di una concorrenza effettiva.

⁽¹⁾ Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16).

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 57).




- (41) È opportuno che le relazioni finanziarie tra porti marittimi beneficiari di finanziamenti pubblici e prestatori di servizi portuali, da un lato, e le autorità pubbliche, dall'altro, siano rese trasparenti al fine di assicurare condizioni eque di concorrenza ed evitare distorsioni del mercato. A tale riguardo è opportuno che il presente regolamento estenda ad altre categorie di destinatari i principi di trasparenza delle relazioni finanziarie di cui alla direttiva 2006/111/CE ⁽¹⁾ della Commissione, fatto salvo il campo di applicazione di tale direttiva.
- (42) Le norme sulla trasparenza delle relazioni finanziarie devono essere introdotte nel presente regolamento per impedire la concorrenza sleale tra i porti dell'Unione, in particolare poiché i porti nella rete transeuropea di trasporto sono ammissibili a beneficiare di finanziamenti dell'Unione tramite il meccanismo per collegare l'Europa istituito dal regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (43) Al fine di mantenere condizioni eque di concorrenza, trasparenza nell'attribuzione e nell'uso di fondi pubblici e di evitare distorsioni del mercato, è necessario imporre agli enti di gestione dei porti beneficiari di finanziamenti pubblici, che operano anche in qualità di prestatori di servizi, l'obbligo di mantenere una contabilità relativa alle attività finanziate con fondi pubblici svolte in quanto ente di gestione del porto separata da quella per attività svolte su base concorrenziale. In ogni caso dovrebbe essere garantito il rispetto della normativa sugli aiuti di Stato.
- (44) Al fine di garantire la trasparenza, quando un porto o un altro ente fornisce il dragaggio all'interno di un'area portuale, la contabilità per il dragaggio dovrebbe essere separata da quella per le altre attività.
- (45) Fatti salvi il diritto dell'Unione e le prerogative della Commissione, è importante che la Commissione individui, in maniera tempestiva e in consultazione con tutte le parti interessate, quali investimenti pubblici nelle infrastrutture portuali rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione ⁽³⁾ (regolamento generale di esenzione per categoria) e quale infrastruttura non rientra nell'ambito di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato, tenendo conto della natura non economica di talune infrastrutture, comprese le infrastrutture di accesso e di difesa, purché siano accessibili a tutti i potenziali utenti su base paritaria e non discriminatoria.
- (46) I diritti per i servizi portuali applicati dai prestatori di tali servizi in regime di obblighi di servizio pubblico e i diritti per servizi di pilotaggio non esposti a un'effettiva concorrenza potrebbero presentare un rischio maggiore di tariffe abusive nei casi in cui esista un potere di monopolio. Per tali servizi dovrebbero essere definite modalità per garantire che i diritti siano fissati in modo trasparente, obiettivo e non discriminatorio e siano proporzionali al costo del servizio fornito.
- (47) Per essere efficienti, i diritti d'uso dell'infrastruttura portuale di ciascun porto dovrebbero essere fissati in modo trasparente coerentemente con la strategia commerciale e con i piani di investimento del porto e, ove pertinente, con i requisiti generali stabiliti nell'ambito della politica portuale generale dello Stato membro interessato.
- (48) Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare i diritti, se del caso, dei porti e dei loro utenti di convenire sconti di natura commerciale confidenziale. Il presente regolamento non è inteso a imporre la divulgazione al pubblico o a terzi di tali sconti. Tuttavia, l'ente di gestione del porto o l'autorità competente dovrebbero almeno pubblicare i diritti standard al lordo di eventuali differenziazioni di prezzo.
- (49) È opportuno consentire la variazione dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale al fine di promuovere il trasporto marittimo a corto raggio e per attrarre navi che presentano una efficienza ambientale, un'efficienza energetica o un'efficienza di emissioni di carbonio nelle operazioni di trasporto superiore alla media, in particolare per operazioni di trasporto marittimo off-shore o on-shore. In questo modo dovrebbe essere possibile contribuire al conseguimento degli obiettivi di politica in materia di ambiente e cambiamento climatico e allo sviluppo sostenibile dei porti e delle zone circostanti, in particolare grazie alla riduzione dell'impatto ambientale delle navi che attraccano e stazionano nei porti.


⁽¹⁾ Direttiva 2006/111/CE della Commissione, del 16 novembre 2006, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese (GU L 318 del 17.11.2006, pag. 17).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).



- (50) A seconda della strategia economica del porto, della sua politica di pianificazione territoriale o delle sue pratiche commerciali e, se del caso, della politica portuale generale dello Stato membro interessato, la variazione dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale può comportare tariffe fissate pari a zero per alcune categorie di utenti. Tali categorie di utenti potrebbero comprendere, tra gli altri, navi-ospedale, navi impegnate in missioni scientifiche, culturali o umanitarie, rimorchiatori e strutture galleggianti di servizio del porto.
- (51) La Commissione dovrebbe elaborare, in cooperazione con gli Stati membri, orientamenti su criteri di classificazione comune delle navi a fini di tariffazione ambientale volontaria, tenendo conto delle norme convenute a livello internazionale.
- (52) È necessario garantire che gli utenti dei porti e le altre parti interessate siano consultati in merito ad aspetti essenziali relativi a un sano sviluppo del porto, alla sua politica di tariffazione, alla sua efficienza e alla sua capacità di attrarre e generare attività economiche. Tali aspetti essenziali comprendono il coordinamento dei servizi portuali all'interno del perimetro del porto, l'efficienza dei collegamenti con l'entroterra e l'efficienza delle procedure amministrative nel porto, nonché le questioni ambientali. Tali consultazioni non dovrebbero pregiudicare qualsiasi altra competenza specifica relativa a dette questioni, nonché la possibilità per gli Stati membri di tenere dette consultazioni a livello nazionale. L'ente di gestione del porto dovrebbe in particolare consultare gli utenti del porto e le altre parti interessate per quanto riguarda i piani di sviluppo del porto.
- (53) Al fine di garantire un'adeguata ed effettiva applicazione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché sia in vigore una procedura efficace per gestire i reclami.
- (54) Le autorità degli Stati membri dovrebbero cooperare all'atto della gestione dei reclami in controversie che riguardano parti stabilite in Stati membri differenti e dovrebbero procedere allo scambio di informazioni di carattere generale sulla gestione dei reclami al fine di facilitare un'applicazione uniforme del presente regolamento.
- (55) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire assicurare un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali nonché un quadro adeguato per attrarre gli investimenti necessari in tutti i porti marittimi della rete transeuropea di trasporto, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri a causa della loro dimensione europea o della natura internazionale e transfrontaliera dei porti e delle relative attività economiche marittime, ma, dovendo assicurare condizioni eque di concorrenza in Europa, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (56) Il comitato di dialogo sociale settoriale dell'UE nel settore portuale fornisce alle parti sociali un quadro per sviluppare un approccio comune alle sfide sociali connesse alle relazioni industriali nel settore portuale, fra cui le condizioni di lavoro, le questioni sanitarie e di sicurezza, i requisiti di formazione e le qualifiche professionali. Tale quadro dovrebbe essere sviluppato, in particolare, alla luce degli sviluppi tecnologici e di mercato, e dovrebbe aumentare l'attrattiva del settore per i giovani lavoratori e per le lavoratrici, pur tenendo conto dell'importanza di salvaguardare la competitività dei porti marittimi europei e di promuovere buone condizioni di lavoro. Nel pieno rispetto per l'autonomia delle parti sociali e tenendo conto dei progressi tecnologici e degli sviluppi nella logistica dei trasporti, il comitato di dialogo sociale settoriale dell'UE nel settore portuale è invitato a sviluppare orientamenti per la definizione dei requisiti di formazione al fine di prevenire gli incidenti sul posto di lavoro e garantire il massimo livello di sicurezza e di salute per i lavoratori portuali. Le parti sociali dovrebbero inoltre vagliare i diversi modelli di organizzazione del lavoro portuale marittimo che garantiscano impieghi di qualità e condizioni di lavoro sicure e che affrontino le fluttuazioni della domanda di lavoro portuale. È importante che la Commissione sostenga e faciliti il lavoro del comitato di dialogo sociale settoriale dell'UE nel settore portuale.
- (57) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in modo particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,



HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento istituisce:
 - a) un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali;
 - b) norme comuni in materia di trasparenza finanziaria e diritti per i servizi portuali e l'uso dell'infrastruttura portuale.
2. Il presente regolamento si applica alla fornitura delle seguenti categorie di servizi portuali («servizi portuali»), sia all'interno dell'area portuale, sia sulle vie navigabili di accesso al porto:
 - a) rifornimento di carburante;
 - b) movimentazione merci;
 - c) ormeggio;
 - d) servizi passeggeri;
 - e) raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico;
 - f) pilotaggio; e
 - g) servizi di rimorchio.
3. L'articolo 11, paragrafo 2, si applica anche al dragaggio.
4. Il presente regolamento si applica a tutti i porti marittimi della rete transeuropea di trasporto, elencati nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1315/2013.
5. Gli Stati membri possono decidere di non applicare il presente regolamento ai porti marittimi della rete globale situati nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Qualora gli Stati membri decidano di non applicare il presente regolamento a tali porti marittimi, essi comunicano tale decisione alla Commissione.
6. Gli Stati membri possono inoltre applicare il presente regolamento ad altri porti marittimi. Qualora gli Stati membri decidano di applicare il presente regolamento ad altri porti marittimi, essi comunicano la loro decisione alla Commissione.
7. Il presente regolamento lascia impregiudicate le direttive 2014/23/UE ⁽¹⁾ e 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ e la direttiva 2014/25/UE.

Articolo 2


Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

- 1) «rifornimento di carburante», la fornitura di carburanti solidi, liquidi o gassosi o di qualsiasi altra fonte di energia utilizzata per la propulsione delle navi come pure per la fornitura generale e specifica di energia alle navi quando sono all'ormeggio;
- 2) «movimentazione merci», l'organizzazione e la movimentazione del carico tra la nave che effettua il trasporto e le aree portuali, in caso sia di importazione, sia di esportazione e transito delle merci, compresi il trattamento, il rizzaggio, il derizzaggio, lo stivaggio, il trasporto e il deposito temporaneo delle merci nel pertinente terminal portuale e operazioni direttamente correlate al trasporto delle merci, ma esclusi, salvo che non sia diversamente stabilito dallo Stato membro, il deposito, il disimballaggio, il reimballaggio o qualsiasi altro servizio che conferisca valore aggiunto al carico;


⁽¹⁾ Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).



- 3) «autorità competente», qualsiasi soggetto pubblico o privato che, a livello locale, regionale o nazionale, è competente a svolgere, ai sensi di disposizioni legislative o amministrative nazionali, attività connesse all'organizzazione e amministrazione delle attività portuali, congiuntamente o alternativamente all'ente di gestione del porto;
- 4) «dragaggio», la rimozione di sabbia, sedimenti o altre sostanze dal fondo delle vie navigabili di accesso al porto o all'interno dell'area portuale che rientra nella competenza dell'ente di gestione del porto, compreso lo smaltimento dei materiali rimossi, per consentire alle navi di entrare nel porto; esso comprende sia la rimozione iniziale sia il dragaggio di manutenzione effettuato al fine di mantenere navigabili tali vie di accesso, pur non costituendo un servizio portuale offerto agli utenti;
- 5) «ente di gestione del porto», qualsiasi soggetto pubblico o privato il cui obiettivo è, o al quale è conferito il potere, ai sensi del diritto nazionale o di strumenti nazionali, di provvedere a livello locale, anche insieme allo svolgimento di altre attività, all'amministrazione e alla gestione di infrastrutture portuali e di una o più delle seguenti mansioni in un dato porto, vale a dire il coordinamento del traffico portuale, la gestione del traffico portuale, il coordinamento delle attività degli operatori presenti nel porto in questione e il controllo delle attività degli operatori presenti nel porto;
- 6) «ormeggio», i servizi di ormeggio o disormeggio, compreso lo spostamento lungo banchina, che sono necessari all'operatività in sicurezza di una nave in un porto o in una via navigabile di accesso al porto;
- 7) «servizi passeggeri», l'organizzazione e la gestione dei passeggeri, del loro bagaglio e dei loro veicoli tra la nave che effettua il trasporto e le aree portuali, compreso il trattamento dei dati personali e il trasporto dei passeggeri all'interno del terminal dedicato;
- 8) «pilotaggio», il servizio di assistenza alla nave da parte di un pilota o di una stazione di pilotaggio per consentirne l'entrata e l'uscita in sicurezza nelle vie navigabili di accesso al porto e la navigazione in sicurezza all'interno del porto;
- 9) «diritti d'uso dell'infrastruttura portuale», un diritto riscosso a beneficio diretto o indiretto dell'ente di gestione del porto, o dell'autorità competente, per l'uso di infrastrutture, strutture e servizi, incluso l'accesso per via navigabile al porto interessato, comprese la gestione passeggeri e delle merci, ma esclusi i canoni di locazione dei terreni e i diritti aventi effetti equivalenti;
- 10) «raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico», il ricevimento dei rifiuti prodotti dalla nave e dei residui del carico da parte di qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile in grado di ricevere tali rifiuti o residui, ai sensi della direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;
- 11) «diritti per i servizi portuali», le tariffe corrisposte dagli utenti di un servizio portuale al prestatore del servizio stesso;
- 12) «contratto di servizio portuale», un accordo formale e giuridicamente vincolante o un atto con effetti giuridici equivalenti tra un prestatore di servizi portuali e un ente di gestione del porto, o un'autorità competente, che abbia come oggetto la prestazione di uno o più servizi portuali, a prescindere dal metodo di designazione dei prestatori di servizi portuali;
- 13) «prestatore di servizi portuali», qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisca o desideri fornire, dietro remunerazione, una o più categorie dei servizi portuali;
- 14) «obbligo di servizio pubblico», un onere definito o individuato al fine di garantire la prestazione dei servizi o attività portuali di interesse generale che un operatore, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non si assumerebbe o non si assumerebbe nella stessa misura o alle stesse condizioni;
- 15) «trasporto marittimo a corto raggio», il movimento di merci e passeggeri via mare tra porti situati nell'Europa geografica o tra questi porti e porti situati in paesi non europei con una linea costiera sui mari chiusi alle frontiere dell'Europa;

⁽¹⁾ Direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico (GU L 332 del 28.12.2000, pag. 81).



- 16) «porto marittimo», una zona di terra e di mare dotata di infrastrutture e attrezzature che le consentono, in via principale, di accogliere navi, effettuare operazioni di carico e scarico, di deposito merci, di presa in consegna e riconsegna di tali merci, di imbarco e sbarco di passeggeri, membri di equipaggio e altre persone e qualsiasi altra infrastruttura necessaria per gli operatori dei trasporti all'interno dell'area portuale;
- 17) «servizi di rimorchio», l'assistenza prestata alle navi a mezzo di rimorchiatori per garantire l'ingresso e l'uscita sicuri dal porto o la sicurezza della navigazione all'interno del porto, durante le manovre necessarie a tal fine;
- 18) «via navigabile di accesso», una via navigabile che collega il porto al mare aperto, e comprendente accessi ai porti, tratti navigabili, fiumi, canali marittimi e fiordi, purché tale via navigabile rientri nella competenza dell'ente di gestione del porto.

CAPO II

FORNITURA DI SERVIZI PORTUALI

Articolo 3


Organizzazione dei servizi portuali

1. L'accesso al mercato per la fornitura di servizi portuali nei porti marittimi può essere soggetto, conformemente al presente regolamento, alle seguenti condizioni:
 - a) requisiti minimi per la fornitura di servizi portuali;
 - b) limitazioni al numero di prestatori;
 - c) obblighi di servizio pubblico;
 - d) restrizioni applicabili agli operatori interni.
2. Gli Stati membri possono decidere nell'ambito del diritto nazionale di non assoggettare alle condizioni di cui al paragrafo 1 una o più categorie di servizi portuali.
3. Le condizioni di accesso agli impianti, alle installazioni e alle attrezzature del porto sono eque, ragionevoli e non discriminatorie.

Articolo 4

Requisiti minimi per la fornitura di servizi portuali

1. L'ente di gestione del porto, o l'autorità competente, può esigere che i prestatori di servizi portuali, compresi i subappaltatori, rispettino requisiti minimi per la fornitura dei corrispondenti servizi portuali.
2. I requisiti minimi di cui al paragrafo 1 possono riferirsi esclusivamente ai seguenti aspetti:
 - a) le qualifiche professionali del prestatore di servizi portuali, del suo personale o delle persone fisiche che gestiscono di fatto e in via continuativa le attività del prestatore di servizi portuali;
 - b) la capacità finanziaria del prestatore di servizi portuali;
 - c) le attrezzature necessarie per garantire il pertinente servizio portuale in condizioni normali e di sicurezza e la capacità di mantenere tale attrezzatura nelle condizioni richieste;
 - d) la disponibilità dei pertinenti servizi portuali per tutti gli utenti, a tutti i punti di attracco e senza interruzioni, giorno e notte, per tutto l'anno;
 - e) conformità ai requisiti in materia di sicurezza marittima o di sicurezza del porto e dell'accesso allo stesso, dei suoi impianti, attrezzature, lavoratori e altre persone;
 - f) conformità ai requisiti ambientali locali, nazionali, dell'Unione e internazionali;



- g) rispetto degli obblighi in materia di legislazione sociale e del lavoro che si applicano nello Stato membro di un dato porto, fra cui le clausole previste dai contratti collettivi applicabili, i requisiti relativi all'equipaggio e gli obblighi in materia di orario di lavoro e di riposo per i marittimi, e delle norme vigenti in materia di ispezioni del lavoro;
- h) la buona reputazione del prestatore di servizi portuali, determinata conformemente alla normativa nazionale applicabile in materia di onorabilità, tenuto conto di ogni valido motivo che faccia dubitare dell'affidabilità del prestatore di servizi portuali.
3. Fatto salvo il paragrafo 4, lo Stato membro che reputi necessario, per garantire il pieno rispetto del paragrafo 2, lettera g), imponere un requisito di bandiera alle navi prevalentemente utilizzate per operazioni di rimorchio od ormeggio in porti situati nel suo territorio informa la Commissione della sua decisione prima della pubblicazione del bando di gara, o, in mancanza di bando di gara, prima di imporre un requisito di bandiera.
4. I requisiti minimi:
- a) devono essere trasparenti, obiettivi, non discriminatori, proporzionati e pertinenti alla categoria e natura del servizio portuale interessato;
- b) devono sussistere fino a che il diritto di prestare un servizio portuale giunge a scadenza.
5. Se i requisiti minimi comprendono conoscenze specifiche delle condizioni locali, l'ente di gestione del porto, o l'autorità competente, si assicura che sia garantito un accesso adeguato alle informazioni in condizioni trasparenti e non discriminatorie.
6. Nei casi di cui al paragrafo 1, l'ente di gestione del porto, o l'autorità competente, pubblica i requisiti minimi di cui al paragrafo 2 e la procedura per concedere il diritto di fornire servizi portuali, conformemente a tali requisiti entro il 24 marzo 2019 o, nel caso di requisiti minimi che si devono applicare dopo tale data, almeno tre mesi prima della data a decorrere dalla quale tali requisiti devono applicarsi. L'ente di gestione del porto, o l'autorità competente, informa in anticipo i prestatori di servizi portuali di ogni modifica dei criteri o della procedura.
7. Il presente articolo si applica fatto salvo l'articolo 7.

Articolo 5


Procedura per garantire la conformità ai requisiti minimi

1. L'ente di gestione del porto, o l'autorità competente, assicura il trattamento trasparente, obiettivo, non discriminatorio e proporzionato dei prestatori di servizi portuali.
2. L'ente di gestione del porto, o l'autorità competente, concede o rifiuta il diritto di fornire servizi portuali sulla base dei requisiti minimi istituiti a norma dell'articolo 4 entro un lasso di tempo ragionevole, che in ogni caso non deve superare quattro mesi, dal ricevimento di una richiesta per la concessione di tale diritto e della documentazione necessaria.
3. Qualsiasi rifiuto, emesso dall'ente di gestione del porto, o dall'autorità competente, deve essere adeguatamente motivato sulla base dei requisiti minimi di cui all'articolo 4, paragrafo 2.
4. Qualsiasi limitazione o estinzione da parte dell'ente di gestione del porto, o dell'autorità competente, del diritto di fornire un servizio portuale deve essere adeguatamente motivata e conforme al paragrafo 1.

Articolo 6

Limitazioni al numero di prestatori di servizi portuali

1. L'ente di gestione del porto, o l'autorità competente, può limitare il numero di prestatori di servizi portuali in relazione a un dato servizio portuale per una o più delle seguenti ragioni:
- a) la carenza o la destinazione ad altro scopo di aree o spazi portuali, a condizione che tale limitazione sia conforme alle decisioni o ai piani definiti dall'ente di gestione del porto e, se del caso, da qualsiasi altra autorità pubblica competente conformemente al diritto nazionale;



- b) l'assenza di tale limitazione ostacola l'esecuzione degli obblighi di servizio pubblico di cui all'articolo 7, anche quando tale assenza determina per l'ente di gestione del porto, l'autorità competente o gli utenti del porto costi eccessivamente elevati in relazione all'esecuzione di tali obblighi;
- c) l'assenza di detta limitazione collide con l'esigenza di garantire la sicurezza o la sostenibilità ambientale delle operazioni portuali;
- d) le caratteristiche dell'infrastruttura portuale o la natura del traffico portuale sono tali da non permettere che più prestatori di servizi portuali operino nel porto;
- e) è stato stabilito, a norma dell'articolo 35 della direttiva 2014/25/UE, che un settore o sottosettore portuale, insieme ai suoi servizi portuali, in uno Stato membro svolge un'attività che è direttamente esposta alla concorrenza conformemente all'articolo 34 della suddetta direttiva. In tali casi non si applicano i paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2. Al fine di concedere alle parti interessate l'opportunità di presentare osservazioni entro un lasso di tempo ragionevole, l'ente di gestione del porto, o l'autorità competente, pubblica eventuali proposte di limitazione del numero di prestatori di servizi portuali a norma del paragrafo 1 unitamente alle relative motivazioni almeno tre mesi prima dell'adozione della decisione di limitare il numero di prestatori di servizi portuali.

3. L'ente di gestione del porto, o l'autorità competente, pubblica la decisione di limitare il numero di prestatori di servizi portuali adottata.

4. Qualora l'ente di gestione del porto, o l'autorità competente, decida di limitare il numero di prestatori di servizi portuali, adotta una procedura di selezione che è aperta a tutte le parti interessate, non discriminatoria e trasparente. L'ente di gestione del porto, o l'autorità competente, pubblica le informazioni relative al servizio portuale da affidare e alla procedura di selezione e garantisce che tutte le informazioni essenziali necessarie per la preparazione delle domande siano effettivamente accessibili a tutte le parti interessate. Alle parti interessate è concesso un termine sufficientemente lungo per consentire loro di eseguire una valutazione efficace e di preparare le loro domande. In circostanze normali, tale lasso di tempo minimo è di 30 giorni.

5. Il paragrafo 4 non si applica nei casi di cui al paragrafo 1, lettera e), e al paragrafo 7 del presente articolo e all'articolo 8.

6. Se l'ente di gestione del porto, o l'autorità competente, fornisce servizi portuali in proprio o mediante un organismo da esso giuridicamente distinto e controllato direttamente o indirettamente, gli Stati membri interessati adottano le misure necessarie per evitare conflitti di interesse. In assenza di dette misure, il numero di prestatori non può essere inferiore a due, a meno che una o più ragioni elencate al paragrafo 1 giustifichino una limitazione del numero di prestatori di servizi portuali a un unico prestatore.


7. Gli Stati membri possono decidere che i loro porti della rete globale che non soddisfano i criteri di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1315/2013 possano limitare il numero di prestatori di servizi per un dato servizio portuale. Gli Stati membri informano la Commissione di tale decisione.

Articolo 7

Obblighi di servizio pubblico

1. Gli Stati membri possono decidere di imporre ai prestatori di servizi portuali obblighi di servizio pubblico in relazione ai servizi portuali e possono concedere il diritto di imporre tali obblighi all'ente di gestione del porto, o all'autorità competente, al fine di garantire almeno uno dei seguenti elementi:

- a) la disponibilità dei servizi portuali per tutti gli utenti del porto, a tutti i punti di attracco, senza interruzioni, giorno e notte, per tutto l'anno;
- b) la disponibilità del servizio per tutti gli utenti in maniera non discriminatoria;
- c) l'accessibilità economica del servizio per determinate categorie di utenti;
- d) la sicurezza, la protezione o la sostenibilità ambientale delle operazioni portuali;



- e) la fornitura al pubblico di servizi di trasporto adeguati; e
- f) la coesione territoriale.
2. Gli obblighi di servizio pubblico di cui al paragrafo 1 sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili e garantiscono parità di accesso a tutti i prestatori di servizi portuali stabiliti nell'Unione.
3. Qualora uno Stato membro decida di imporre obblighi di servizio pubblico per lo stesso servizio in tutti i porti marittimi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, notifica tali obblighi alla Commissione.
4. In caso di interruzione dei servizi portuali oggetto di obblighi di servizio pubblico, o qualora esista il rischio immediato di una tale eventualità, l'ente di gestione del porto, o l'autorità competente, può adottare misure di emergenza. Le misure di emergenza possono assumere la forma di un'aggiudicazione diretta per assegnare il servizio a un altro prestatore per un periodo della durata massima di due anni, durante il quale l'ente di gestione del porto, o l'autorità competente, avvia una nuova procedura per la selezione di un prestatore di servizi portuali o applica l'articolo 8. L'azione collettiva sindacale che viene svolta conformemente al diritto nazionale non è considerata un'interruzione di servizi portuali che giustifichi l'adozione di misure di emergenza.

Articolo 8


Operatore interno

1. Fermo restando l'articolo 6, paragrafo 6, l'ente di gestione del porto, o l'autorità competente, può decidere di prestare un servizio portuale in proprio o di farlo attraverso un organismo giuridicamente distinto sul quale esercita un livello di controllo analogo a quello che ha sulla propria struttura interna, purché l'articolo 4 si applichi in egual modo a tutti gli operatori che prestano il servizio portuale in questione. In tal caso il prestatore di servizi portuali è considerato un operatore interno ai fini del presente regolamento.
2. Si considera che l'ente di gestione del porto, o l'autorità competente, esercita su un organismo giuridicamente distinto un livello di controllo analogo a quello che ha effettuato sulla propria struttura interna soltanto se ha un'influenza decisiva sia sugli obiettivi strategici sia sulle decisioni significative dell'organismo interessato.
3. Nei casi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a d), l'operatore interno si limita a fornire il servizio portuale che gli è stato assegnato esclusivamente nel porto o nei porti per i quali gli è stata assegnata la fornitura del servizio portuale.

Articolo 9

Mantenimento dei diritti dei lavoratori

1. Il presente regolamento lascia impregiudicata l'applicazione della legislazione sociale e del lavoro in vigore negli Stati membri.
2. Fatte salve le legislazioni dell'Unione e nazionali, compresi gli accordi collettivi applicabili tra le parti sociali, l'ente di gestione del porto, o l'autorità competente, esige che il prestatore di servizi portuali designato conceda al personale condizioni di lavoro conformi agli obblighi applicabili in materia di legislazione sociale e del lavoro e rispetti gli standard sociali stabiliti dalle legislazioni dell'Unione e nazionali o dagli accordi collettivi.
3. Qualora l'aggiudicazione di un contratto di concessione o di un appalto pubblico determini un cambiamento di prestatore di servizi portuali, l'ente di gestione del porto, o l'autorità competente, può esigere che i diritti e gli obblighi del prestatore di servizi portuali uscente derivanti da un contratto di lavoro, o da un rapporto di lavoro definito dalla legislazione nazionale, ed esistenti alla data del cambiamento siano trasferiti verso il nuovo prestatore di servizi portuali. In tal caso, al personale impiegato dal prestatore di servizi portuali uscente sono concessi gli stessi diritti che tale personale avrebbe potuto rivendicare nel caso di un trasferimento di imprese a norma della direttiva 2001/23/CE.
4. Qualora, nell'ambito della fornitura dei servizi portuali, abbia luogo un trasferimento di personale, i documenti di gara e i contratti di servizio portuale elencano il personale interessato e forniscono informazioni trasparenti sui diritti e le condizioni contrattuali in base ai quali i lavoratori sono considerati legati ai servizi portuali.



*Articolo 10***Esenzioni**

1. Il presente capo e l'articolo 21 non si applicano alla movimentazione merci, ai servizi passeggeri o al pilotaggio.
2. Gli Stati membri possono decidere di applicare il presente capo e l'articolo 21 al pilotaggio. Gli Stati membri informano la Commissione di una siffatta decisione.

CAPO III

TRASPARENZA FINANZIARIA E AUTONOMIA*Articolo 11***Trasparenza delle relazioni finanziarie**

1. Le relazioni finanziarie tra autorità pubbliche ed enti di gestione dei porti, o altri enti che forniscono servizi portuali per conto degli stessi, beneficiari di finanziamenti pubblici sono indicate in modo trasparente nel sistema di contabilità al fine di evidenziare in modo chiaro i seguenti elementi:
 - a) le assegnazioni di fondi pubblici operate dalle autorità pubbliche direttamente agli enti di gestione dei porti interessati;
 - b) le assegnazioni di fondi pubblici da parte di autorità pubbliche per il tramite di imprese pubbliche o istituzioni finanziarie pubbliche; e
 - c) l'utilizzo per il quale tali fondi pubblici sono stati assegnati.
2. Se l'ente di gestione del porto beneficiario di finanziamenti pubblici fornisce in proprio servizi portuali o di dragaggio, o se un altro ente fornisce, per conto dello stesso, detti servizi, mantiene la contabilità per tali servizi portuali o di dragaggio finanziati con fondi pubblici separata da quella per le sue altre attività in modo che:
 - a) tutti i costi e i ricavi siano correttamente imputati o attribuiti sulla base di principi di contabilità dei costi applicati in modo coerente e obiettivamente giustificati; e
 - b) i principi di contabilità dei costi secondo i quali vengono tenuti conti separati siano chiaramente definiti.
3. I fondi pubblici di cui al paragrafo 1 includono il capitale azionario e di fondi assimilabili al capitale sociale, le sovvenzioni non rimborsabili o rimborsabili solo a certe condizioni, i prestiti, compresi scoperti e anticipi su apporti di capitale, le garanzie fornite all'ente di gestione del porto da autorità pubbliche e qualsiasi altra forma di sostegno finanziario pubblico.
4. L'ente di gestione del porto, o altro ente che fornisce servizi portuali per conto dello stesso, conserva le informazioni relative alle relazioni finanziarie di cui ai paragrafi 1 e 2 per cinque anni a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario cui si riferiscono le informazioni.
5. In caso di reclamo formale e su richiesta, l'ente di gestione del porto, o altro ente che fornisce servizi portuali per conto dello stesso, mette a disposizione dell'autorità pertinente nello Stato membro interessato le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 nonché eventuali informazioni supplementari che essa ritenga necessarie al fine di completare una valutazione organica dei dati trasmessi e di verificare la conformità al presente regolamento, conformemente alle norme in materia di concorrenza. Su richiesta, l'autorità pertinente mette a disposizione della Commissione tali informazioni. Le informazioni in parola sono comunicate entro tre mesi dalla data della richiesta.
6. Qualora gli enti di gestione dei porti, o altri enti che forniscono servizi portuali per conto degli stessi, non abbiano ricevuto finanziamenti pubblici in precedenti esercizi finanziari, ma inizino a beneficiare di tali fondi, applicano i paragrafi 1 e 2 a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è avvenuto il trasferimento di fondi pubblici.



7. I fondi pubblici erogati come corrispettivo per gli obblighi di servizio pubblico sono indicati a parte nella contabilità pertinente e non possono essere trasferiti a nessun altro servizio o attività economica.

8. Gli Stati membri possono decidere di non applicare il paragrafo 2 del presente articolo a quelli dei loro porti della rete globale che non soddisfano i criteri di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1315/2013 qualora ciò determini oneri amministrativi sproporzionati, a condizione che eventuali fondi pubblici ricevuti, e il loro uso per fornire servizi portuali, restino interamente trasparenti nel sistema di contabilità. Gli Stati membri informano preventivamente la Commissione di una siffatta decisione.

Articolo 12

Diritti per i servizi portuali

1. I diritti per i servizi forniti da un operatore interno in regime di obbligo di servizio pubblico, i diritti per servizi di pilotaggio non esposti a un'effettiva concorrenza e i diritti riscossi dai prestatori di servizi portuali, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), sono fissati in modo trasparente, obiettivo e non discriminatorio, e sono proporzionali al costo del servizio fornito.

2. Il pagamento dei diritti per i servizi portuali può essere integrato in altri pagamenti, quale il pagamento dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale. In tal caso il prestatore di servizi portuali e, se del caso, l'ente di gestione del porto provvedono affinché l'importo relativo ai diritti per i servizi portuali sia chiaramente identificabile dall'utente di tali servizi.

3. In caso di reclamo formale e su richiesta, il prestatore di servizi portuali mette a disposizione dell'autorità pertinente nello Stato membro interessato tutte le informazioni del caso sugli elementi che utilizza come base per determinare la struttura e il livello dei diritti per i servizi portuali che rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 1.

Articolo 13

Diritti d'uso dell'infrastruttura portuale

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano riscossi i diritti per l'uso dell'infrastruttura portuale. Ciò non impedisce ai prestatori di servizi portuali, che utilizzano l'infrastruttura portuale, di riscuotere diritti per i servizi portuali.

2. Il pagamento dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale può essere integrato in altri pagamenti, quale il pagamento dei diritti per i servizi portuali. In tal caso l'ente di gestione del porto provvede affinché l'importo relativo ai diritti d'uso dell'infrastruttura portuale sia chiaramente identificabile dall'utente dell'infrastruttura portuale.

3. Per contribuire a un sistema efficiente di tariffazione dell'uso dell'infrastruttura, la struttura e il livello dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale sono stabiliti in base alla strategia commerciale e ai piani di investimento del porto e rispettano le norme in materia di concorrenza. Ove pertinente, tali diritti rispettano anche i requisiti generali stabiliti nell'ambito della politica portuale generale dello Stato membro interessato.

4. Fatto salvo il paragrafo 3, i diritti d'uso dell'infrastruttura portuale possono essere differenziati in conformità della strategia economica e della politica di pianificazione territoriale del porto, relative, tra l'altro, a talune categorie di utenti, o al fine di promuovere un uso più efficiente dell'infrastruttura portuale, il trasporto marittimo a corto raggio o una maggiore efficienza ambientale, energetica o di emissioni di carbonio delle operazioni di trasporto. I criteri per operare tale differenziazione devono essere trasparenti, obiettivi e non discriminatori, e devono essere in linea con le norme in materia di concorrenza, comprese le norme sugli aiuti di Stato. I diritti d'uso dell'infrastruttura portuale possono tenere conto dei costi esterni e variare a seconda delle pratiche commerciali.

5. L'ente di gestione del porto, o l'autorità competente, garantisce che gli utenti del porto e i rappresentanti o le associazioni degli utenti del porto siano informati in merito alla natura e al livello dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale. L'ente di gestione del porto, o l'autorità competente, assicura che gli utenti dell'infrastruttura portuale siano informati di eventuali modifiche della natura o del livello dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale, con almeno due mesi di anticipo, della data in cui tali modifiche cominciano a produrre effetti. L'ente di gestione del porto, o l'autorità competente, non è tenuto a rivelare differenziazioni delle tariffe risultanti da singole negoziazioni.



6. In caso di reclamo formale e su richiesta, l'ente di gestione del porto mette a disposizione dell'autorità pertinente dello Stato membro interessato le informazioni di cui ai paragrafi 4 e 5 e tutte le informazioni del caso sugli elementi che utilizza come base per determinare la struttura e il livello dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale. Su richiesta, detta autorità mette a disposizione della Commissione le informazioni.

CAPO IV

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 14

Formazione del personale

I prestatori di servizi portuali provvedono affinché i dipendenti ricevano la formazione necessaria ad acquisire le conoscenze essenziali per lo svolgimento delle loro funzioni, con particolare attenzione per gli aspetti di salute e di sicurezza, e i requisiti di formazione siano regolarmente aggiornati per rispondere alle sfide dell'innovazione tecnologica.

Articolo 15

Consultazione degli utenti del porto e di altre parti interessate

1. A norma del diritto nazionale applicabile, l'ente di gestione del porto consulta gli utenti del porto sulla propria politica di tariffazione, anche nei casi di cui all'articolo 8. La consultazione verte anche su modifiche sostanziali dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale e sui diritti per i servizi portuali nel caso in cui operatori interni forniscano servizi portuali in regime di obblighi di servizio pubblico.

2. A norma del diritto nazionale applicabile, l'ente di gestione del porto consulta gli utenti del porto e le altre parti interessate sulle materie essenziali di sua competenza per quanto riguarda:

- a) il coordinamento dei servizi portuali nell'area del porto;
- b) le misure per migliorare i collegamenti con l'entroterra, fra cui le misure per sviluppare e migliorare l'efficienza del trasporto ferroviario e per vie navigabili interne;
- c) l'efficienza delle procedure amministrative nel porto e le misure necessarie per una loro semplificazione;
- d) le questioni ambientali;
- e) la pianificazione territoriale; e
- f) le misure per garantire la sicurezza nell'area portuale, fra cui, se del caso, la salute e la sicurezza dei lavoratori portuali.

3. I prestatori di servizi portuali mettono a disposizione degli utenti del porto le informazioni adeguate sulla natura e sul livello dei diritti per i servizi portuali.


4. L'ente di gestione del porto e i prestatori di servizi portuali osservano la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili nell'espletamento dei loro obblighi ai sensi del presente articolo.

Articolo 16

Gestione dei reclami

1. Ogni Stato membro provvede affinché sia in vigore una procedura efficace per gestire i reclami derivanti dall'applicazione del presente regolamento per i suoi porti marittimi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

2. La gestione dei reclami è effettuata in modo da evitare i conflitti di interesse ed essere indipendente sul piano funzionale dagli enti di gestione del porto o dai prestatori di servizi portuali. Gli Stati membri garantiscono che sussista un'effettiva separazione funzionale tra la gestione dei reclami, da un lato, e la proprietà e la gestione di porti, la fornitura di servizi portuali e l'utilizzo del porto, dall'altro. La gestione dei reclami è imparziale e trasparente e rispetta debitamente il principio della libertà d'impresa.



3. I reclami sono presentati nello Stato membro in cui si trova il porto dove si presume abbia avuto origine la controversia. Gli Stati membri garantiscono che gli utenti del porto e le altre parti interessate siano informati su dove e come presentare un reclamo e quali autorità siano preposte alla gestione dei reclami.
4. Le autorità preposte alla gestione dei reclami cooperano, se del caso, per l'assistenza reciproca nelle controversie in cui siano coinvolte parti stabilite in Stati membri differenti.
5. A norma del diritto nazionale, le autorità responsabili della gestione dei reclami hanno la facoltà di esigere che gli enti di gestione dei porti, i prestatori di servizi portuali e gli utenti del porto forniscano loro informazioni attinenti a un reclamo.
6. A norma del diritto nazionale, le autorità responsabili della gestione dei reclami hanno la facoltà di adottare decisioni che hanno effetti vincolanti, fatto salvo il controllo giurisdizionale, ove applicabile.
7. Gli Stati membri informano la Commissione della procedura di gestione dei reclami e delle autorità di cui al paragrafo 3 entro il 24 marzo 2019 e, successivamente, ogni eventuale modifica di tali informazioni. La Commissione pubblica e aggiorna regolarmente tali informazioni sul suo sito web.
8. Gli Stati membri si scambiano, se del caso, informazioni generali in merito all'applicazione del presente articolo. La Commissione sostiene tale cooperazione.

Articolo 17

Autorità pertinenti

Gli Stati membri garantiscono che gli utenti del porto e le altre parti interessate siano informati delle autorità pertinenti di cui all'articolo 11, paragrafo 5, all'articolo 12, paragrafo 3, e all'articolo 13, paragrafo 6. Gli Stati membri informano altresì la Commissione in merito a tali autorità entro il 24 marzo 2019 e, successivamente, ogni eventuale modifica di tali informazioni. La Commissione pubblica e aggiorna regolarmente tali informazioni sul suo sito web.

Articolo 18

Ricorsi

1. Ogni soggetto con interessi legittimi ha il diritto di presentare ricorso contro decisioni o singole misure adottate a norma del presente regolamento dall'ente di gestione del porto, dall'autorità competente o qualsiasi altra autorità nazionale pertinente. Gli organi competenti a valutare il ricorso sono indipendenti dalle parti in causa e possono essere un tribunale.
2. Le decisioni degli organi competenti a valutare il ricorso, di cui al paragrafo 1, che non siano organi giurisdizionali, sono motivate per iscritto. Le decisioni di tali organi sono altresì soggette al riesame da parte di un tribunale nazionale.

Articolo 19

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative misure alla Commissione entro il 24 marzo 2019 e provvedono senza ritardo a dare notifica delle modificazioni successive.

Articolo 20

Relazioni

Entro il 24 marzo 2023 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento e sugli effetti del presente regolamento.

La relazione tiene conto dei progressi compiuti nel quadro del comitato di dialogo sociale settoriale dell'UE nel settore portuale.

Articolo 21

Misure transitorie

1. Il presente regolamento non si applica ai contratti di servizio portuale conclusi anteriormente al 15 febbraio 2017 e limitati nel tempo.



2. I contratti di servizio portuale conclusi anteriormente al 15 febbraio 2017 che non sono limitati nel tempo, o hanno effetti equivalenti, devono essere modificati per essere allineati al presente regolamento entro il 1º luglio 2025.

Articolo 22

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 24 marzo 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 15 febbraio 2017

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

I. BORG

17CE0940



REGOLAMENTO (UE) 2017/353 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 15 febbraio 2017****che sostituisce gli allegati A e B del regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Gli allegati A e B del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ elencano le denominazioni date nel diritto nazionale degli Stati membri alle procedure di insolvenza e agli amministratori delle procedure di insolvenza cui si applica tale regolamento. L'allegato A elenca le procedure di insolvenza di cui all'articolo 2, punto 4, del medesimo regolamento e l'allegato B elenca gli amministratori delle procedure di insolvenza di cui al punto 5 del medesimo articolo.
- (2) Il 4 dicembre 2015 la Polonia ha notificato alla Commissione le modifiche da apportare agli elenchi di cui agli allegati A e B del regolamento (UE) 2015/848. Tali modifiche sono conformi ai requisiti previsti dal medesimo regolamento.
- (3) A norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con lettera del 1º settembre 2016 il Regno Unito ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.
- (4) A norma degli articoli 1 e 2 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
- (5) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
- (6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza gli allegati A e B del regolamento (UE) 2015/848,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati A e B del regolamento (UE) 2015/848 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ Posizione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 23 gennaio 2017.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (GÜ L 141 del 5.6.2015, pag. 19).



Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 26 giugno 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il 15 febbraio 2017

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

I. BORG



ALLEGATO

«ALLEGATO A

Procedure di insolvenza di cui all'articolo 2, punto 4

BELGIQUE/BELGIË

- Het faillissement/La faillite,
- De gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord/La réorganisation judiciaire par accord collectif,
- De gerechtelijke reorganisatie door een minnelijk akkoord/La réorganisation judiciaire par accord amiable,
- De gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag/La réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice,
- De collectieve schuldenregeling/Le règlement collectif de dettes,
- De vrijwillige vereffening/La liquidation volontaire,
- De gerechtelijke vereffening/La liquidation judiciaire,
- De voorlopige ontneming van beheer, bepaald in artikel 8 van de faillissementswet/Le dessaisissement provisoire, visé à l'article 8 de la loi sur les faillites,

БЪЛГАРИЯ

- Производство по несъстоятелност,

ČESKÁ REPUBLIKA

- Konkurs,
- Reorganizace,
- Oddlužení,

DEUTSCHLAND

- Das Konkursverfahren,
- Das gerichtliche Vergleichsverfahren,
- Das Gesamtvollstreckungsverfahren,
- Das Insolvenzverfahren,

EESTI

- Pankrotimenetlus,
- Võlgade ümberkujundamise menetlus,



ÉIRE/IRELAND

- Compulsory winding-up by the court,
- Bankruptcy,
- The administration in bankruptcy of the estate of persons dying insolvent,
- Winding-up in bankruptcy of partnerships,
- Creditors' voluntary winding-up (with confirmation of a court),
- Arrangements under the control of the court which involve the vesting of all or part of the property of the debtor in the Official Assignee for realisation and distribution,
- Examinership,
- Debt Relief Notice,
- Debt Settlement Arrangement,
- Personal Insolvency Arrangement,

ΕΛΛΑΔΑ

- Η πτώχευση,
- Η ειδική εκκαθάριση εν λειτουργία,
- Σχέδιο αναδιοργάνωσης,
- Απλοποιημένη διαδικασία επί πτωχέσεων μικρού αντικειμένου,
- Διαδικασία εξυγίανσης,

ESPAÑA

- Concurso,
- Procedimiento de homologación de acuerdos de refinanciación,
- Procedimiento de acuerdos extrajudiciales de pago,
- Procedimiento de negociación pública para la consecución de acuerdos de refinanciación colectivos, acuerdos de refinanciación homologados y propuestas anticipadas de convenio,

FRANCE

- Sauvegarde,
- Sauvegarde accélérée,
- Sauvegarde financière accélérée,
- Redressement judiciaire,
- Liquidation judiciaire,



HRVATSKA

— Stečajni postupak,

ITALIA

— Fallimento,

— Concordato preventivo,

— Liquidazione coatta amministrativa,

— Amministrazione straordinaria,

— Accordi di ristrutturazione,

— Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore (accordo o piano),

— Liquidazione dei beni,

ΚΥΠΡΟΣ

— Υποχρεωτική εκκαθάριση από το Δικαστήριο,

— Εκούσια εκκαθάριση από μέλη,

— Εκούσια εκκαθάριση από πιστωτές

— Εκκαθάριση με την εποπτεία του Δικαστηρίου,

— Διάταγμα παραλαβής και πτώχευσης κατόπιν Δικαστικού Διατάγματος,

— Διαχείριση της περιουσίας προσώπων που απεβίωσαν αφερέγγυα,

LATVIJA

— Tiesiskās aizsardzības process,

— Juridiskās personas maksātnespējas process,

— Fiziskās personas maksātnespējas process,

LIETUVA

— Įmonės restruktūrizavimo byla,

— Įmonės bankroto byla,

— Įmonės bankroto procesas ne teismo tvarka,

— Fizinio asmens bankroto procesas,

LUXEMBOURG

— Faillite,

— Gestion contrôlée,

— Concordat préventif de faillite (par abandon d'actif),



- Régime spécial de liquidation du notariat,
- Procédure de règlement collectif des dettes dans le cadre du surendettement,

MAGYARORSZÁG

- Csődeljárás,
- Felszámolási eljárás,

MALTA

- Xoljiment,
- Amministrazzjoni,
- Stralċ volontarju mill-membri jew mill-kredituri,
- Stralċ mill-Qorti,
- Falliment f'każ ta' kummerċjant,
- Proċedura biex kumpanija tirkupra,

NEDERLAND

- Het faillissement,
- De surséance van betaling,
- De schuldsaneringsregeling natuurlijke personen,

ÖSTERREICH

- Das Konkursverfahren (Insolvenzverfahren),
- Das Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung (Insolvenzverfahren),
- Das Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung (Insolvenzverfahren),
- Das Schuldenregulierungsverfahren,
- Das Abschöpfungsverfahren,
- Das Ausgleichsverfahren,

POLSKA

- Upadłość,
- Postępowanie o zatwierdzenie układu,
- Przyspieszone postępowanie układowe,
- Postępowanie układowe,
- Postępowanie sanacyjne,



PORTUGAL

- Processo de insolvência,
- Processo especial de revitalização,

ROMÂNIA

- Procedura insolvenței,
- Reorganizarea judiciară,
- Procedura falimentului,
- Concordatul preventiv,

SLOVENIJA

- Postopek preventivnega prestrukturiranja,
- Postopek prisilne poravnave,
- Postopek poenostavljene prisilne poravnave,
- Stečajni postopek: stečajni postopek nad pravno osebo, postopek osebnega stečaja in postopek stečaja zapuščine,

SLOVENSKO

- Konkurzné konanie,
- Reštrukturalizačné konanie,
- Oddĺženie,

SUOMI/FINLAND

- Konkurssi/konkurs,
- Yrityssaneeraus/företagssanering,
- Yksityishenkilön velkajärjestely/skuldsanering för privatpersoner,

SVERIGE

- Konkurs,
- Företagsrekonstruktion,
- Skuldsanering,

UNITED KINGDOM

- Winding-up by or subject to the supervision of the court,
- Creditors' voluntary winding-up (with confirmation by the court),
- Administration, including appointments made by filing prescribed documents with the court,
- Voluntary arrangements under insolvency legislation,
- Bankruptcy or sequestration.



ALLEGATO B

Amministratori delle procedure di insolvenza di cui all'articolo 2, punto 5

BELGIQUE/BELGIË

- De curator/Le curateur,
- De gedelegeerd rechter/Le juge-délégué,
- De gerechtsmandataris/Le mandataire de justice,
- De schuldbemiddelaar/Le médiateur de dettes,
- De vereffenaar/Le liquidateur,
- De voorlopige bewindvoerder/L'administrateur provisoire,

БЪЛГАРИЯ

- Назначен предварително временен синдик,
- Временен синдик,
- (Постоянен) синдик,
- Служебен синдик,

ČESKÁ REPUBLIKA

- Insolvenční správce,
- Předběžný insolvenční správce,
- Oddělený insolvenční správce,
- Zvláštní insolvenční správce,
- Zástupce insolvenčního správce,

DEUTSCHLAND

- Konkursverwalter,
- Vergleichsverwalter,
- Sachwalter (nach der Vergleichsordnung),
- Verwalter,
- Insolvenzverwalter,
- Sachwalter (nach der Insolvenzordnung),
- Treuhänder,
- Vorläufiger Insolvenzverwalter,
- Vorläufiger Sachwalter,



EESTI

- Pankrotihaldur,
- Ajutine pankrotihaldur,
- Usaldusisik,

ÉIRE/IRELAND

- Liquidator,
- Official Assignee,
- Trustee in bankruptcy,
- Provisional Liquidator,
- Examiner,
- Personal Insolvency Practitioner,
- Insolvency Service,

ΕΛΛΑΔΑ

- Ο σύνδικος,
- Ο εισηγητής,
- Η επιτροπή των πιστωτών,
- Ο ειδικός εκκαθαριστής,

ESPAÑA


- Administrador concursal,
- Mediador concursal,

FRANCE

- Mandataire judiciaire,
- Liquidateur,
- Administrateur judiciaire,
- Commissaire à l'exécution du plan,

HRVATSKA

- Stečajni upravitelj,
- Privremeni stečajni upravitelj,
- Stečajni povjerenik,
- Povjerenik,



ITALIA

- Curatore,
- Commissario giudiziale,
- Commissario straordinario,
- Commissario liquidatore,
- Liquidatore giudiziale,
- Professionista nominato dal Tribunale,
- Organismo di composizione della crisi nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore,
- Liquidatore,

ΚΥΠΡΟΣ

- Εκκαθαριστής και Προσωρινός Εκκαθαριστής,
- Επίσημος Παραλήπτης,
- Διαχειριστής της Πτώχευσης,

LATVIJA

- Maksātnespējas procesa administrators,

LIETUVA

- Bankroto administratorius,
- Restruktūrizavimo administratorius,

LUXEMBOURG

- Le curateur,
- Le commissaire,
- Le liquidateur,
- Le conseil de gérance de la section d'assainissement du notariat,
- Le liquidateur dans le cadre du surendettement,

MAGYARORSZÁG

- Vagyonfelügyelő,
- Felszámoló,

MALTA

- Amministratur Proviżorju,
- Riċevitur Uffiċjali,
- Stralċjarju,



- Manager Speċjali,
- Kuraturi f'każ ta' proċeduri ta' falliment,
- Kontrollur Speċjali,

NEDERLAND

- De curator in het faillissement,
- De bewindvoerder in de surséance van betaling,
- De bewindvoerder in de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen,

ÖSTERREICH

- Masseverwalter,
- Sanierungsverwalter,
- Ausgleichsverwalter,
- Besonderer Verwalter,
- Einstweiliger Verwalter,
- Sachwalter,
- Treuhänder,
- Insolvenzgericht,
- Konkursgericht,

POLSKA

- Syndyk,
- Nadzorca sądowy,
- Zarządca,
- Nadzorca układu,
- Tymczasowy nadzorca sądowy,
- Tymczasowy zarządca,
- Zarządca przymusowy,

PORTUGAL

- Administrador da insolvência,
- Administrador judicial provisório,



ROMÂNIA

- Practician în insolvență,
- Administrator concordatar,
- Administrator judiciar,
- Lichidator judiciar,

SLOVENIJA

- Upravitelj,

SLOVENSKO

- Predbežný správca,
- Správca,

SUOMI/FINLAND

- Pesähoitaja/boförvaltare,
- Selvittäjä/utredare,

SVERIGE

- Förvaltare,
- Rekonstruktör,

UNITED KINGDOM

- Liquidator,
- Supervisor of a voluntary arrangement,
- Administrator,
- Official Receiver,
- Trustee,
- Provisional Liquidator,
- Interim Receiver,
- Judicial factor.»

17CE0941



REGOLAMENTO (UE) 2017/354 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 15 febbraio 2017****recante modifica del regolamento (UE) 2015/936 che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime dell'Unione specifico in materia di importazioni**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2015/936 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ stabilisce il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime dell'Unione specifico in materia di importazioni.
- (2) Il rilascio di prigionieri politici nella Repubblica di Bielorussia il 22 agosto 2015 è stato un importante passo in avanti che, unitamente a varie iniziative positive intraprese dalla Repubblica di Bielorussia negli ultimi due anni, quali la ripresa del dialogo UE-Bielorussia in materia di diritti umani, ha contribuito al miglioramento delle relazioni tra l'Unione e la Repubblica di Bielorussia.
- (3) Le relazioni tra l'UE e la Bielorussia dovrebbero basarsi su valori comuni, in particolare per quanto riguarda i diritti umani, la democrazia e lo stato di diritto, e dovrebbe essere ricordato che la situazione dei diritti umani nella Repubblica di Bielorussia continua a destare preoccupazioni nell'Unione, soprattutto per quanto riguarda aspetti quali la pena di morte, che dovrebbe essere abolita.
- (4) È opportuno riconoscere tali sviluppi politici positivi tra l'Unione e la Repubblica di Bielorussia e migliorare ulteriormente le relazioni bilaterali. È opportuno pertanto che il presente regolamento abroghi i contingenti autonomi sulle importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento originari della Repubblica di Bielorussia, previsti negli allegati II e III del regolamento (UE) 2015/936, fatta salva la possibilità per l'Unione di ricorrere in futuro a contingenti qualora la situazione dei diritti umani nella Repubblica di Bielorussia si deteriorasse gravemente.
- (5) L'eliminazione di contingenti autonomi sulle importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento originari della Repubblica di Bielorussia implica che i contingenti sul traffico di perfezionamento passivo non sono più necessari. Ne consegue che l'articolo 4, paragrafo 2, il capo V e l'allegato V del regolamento (UE) 2015/936 dovrebbero essere soppressi. Di conseguenza, dovrebbe altresì essere modificato l'articolo 31 di tale regolamento, relativo all'adozione di atti delegati. Dato l'uso limitato di contingenti autonomi e di perfezionamento passivo sulle importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento originari della Repubblica di Bielorussia, l'eliminazione di tali contingenti avrebbe un impatto limitato sugli scambi commerciali dell'Unione.
- (6) Al fine di correggere i codici della nomenclatura combinata errati nelle categorie 12, 13, 18, 68, 78, 83 (Gruppo II B), 67, 70, 94, 96 (Gruppo III B) e 161 (Gruppo V), l'allegato I del regolamento (UE) 2015/936 dovrebbe essere modificato.
- (7) La denominazione ufficiale della Repubblica popolare democratica di Corea dovrebbe essere utilizzata negli allegati II, III e IV del regolamento (UE) 2015/936.
- (8) Per facilitare le procedure amministrative, il periodo di validità delle autorizzazioni d'importazione di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/936 dovrebbe essere prorogato da sei a nove mesi,

⁽¹⁾ Posizione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 7 febbraio 2017.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2015/936 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2015, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime dell'Unione specifico in materia di importazioni (GU L 160 del 25.6.2015, pag. 1).



HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2015/936 è così modificato:

- 1) all'articolo 4, il paragrafo 2 è soppresso;
- 2) all'articolo 21, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il periodo di validità delle autorizzazioni d'importazione rilasciate dalle autorità competenti degli Stati membri è di nove mesi. Tale periodo può essere modificato, se necessario, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 3.»
- 3) il capo V è soppresso;
- 4) all'articolo 31, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 12, paragrafo 3, all'articolo 13 e all'articolo 35 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 20 febbraio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 12, paragrafo 3, all'articolo 13 e all'articolo 35, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.»
- 5) all'articolo 31, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, o dell'articolo 12, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di quattro mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»
- 6) la sezione A dell'allegato I è modificata conformemente all'allegato del presente regolamento e gli allegati II, III, IV sono sostituiti dai testi che figurano nell'allegato del presente regolamento;
- 7) l'allegato V è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 15 febbraio 2017

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

I. BORG



ALLEGATO


Gli allegati I, II, III e IV del regolamento (UE) 2015/936 sono così modificati:

1. La sezione A dell'allegato I è sostituita dalla seguente:


«A. PRODOTTI TESSILI DI CUI ALL'ARTICOLO 1

1. Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata (NC), il testo della designazione delle merci è considerato di valore puramente indicativo; i prodotti che rientrano in ciascuna categoria sono infatti determinati, nell'ambito del presente allegato, dalla portata del codice NC. Laddove un codice NC sia preceduto dal simbolo "ex", i prodotti compresi nelle categorie interessate sono definiti dal codice NC e dalla corrispondente designazione.
2. Gli indumenti che non siano riconoscibili come indumenti per uomo o per ragazzo o come indumenti per donna o per ragazza sono classificati come indumenti per donna o per ragazza.
3. L'espressione "indumenti per bambini piccoli (bebè)" comprende gli indumenti fino alla taglia commerciale 86 compresa.


Categoria	Designazione delle merci Codice NC 2016	Tabella delle equivalenze	
		pezzi/kg	g/pezzo
GRUPPO I A			
1	Filati di cotone non condizionati per la vendita al minuto		
	5204 11 00 5204 19 00 5205 11 00 5205 12 00 5205 13 00 5205 14 00 5205 15 10 5205 15 90 5205 21 00 5205 22 00 5205 23 00 5205 24 00 5205 26 00 5205 27 00 5205 28 00 5205 31 00 5205 32 00 5205 33 00 5205 34 00 5205 35 00 5205 41 00 5205 42 00 5205 43 00 5205 44 00 5205 46 00 5205 47 00 5205 48 00 5206 11 00 5206 12 00 5206 13 00 5206 14 00 5206 15 00 5206 21 00 5206 22 00 5206 23 00 5206 24 00 5206 25 00 5206 31 00 5206 32 00 5206 33 00 5206 34 00 5206 35 00 5206 41 00 5206 42 00 5206 43 00 5206 44 00 5206 45 00 ex 5604 90 90		
2	Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, nastri, galloni e simili, velluti e felpe, tessuti di ciniglia, tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate		
	5208 11 10 5208 11 90 5208 12 16 5208 12 19 5208 12 96 5208 12 99 5208 13 00 5208 19 00 5208 21 10 5208 21 90 5208 22 16 5208 22 19 5208 22 96 5208 22 99 5208 23 00 5208 29 00 5208 31 00 5208 32 16 5208 32 19 5208 32 96 5208 32 99 5208 33 00 5208 39 00 5208 41 00 5208 42 00 5208 43 00 5208 49 00 5208 51 00 5208 52 00 5208 59 10 5208 59 90 5209 11 00 5209 12 00 5209 19 00 5209 21 00 5209 22 00 5209 29 00 5209 31 00 5209 32 00 5209 39 00 5209 41 00 5209 42 00 5209 43 00 5209 49 00 5209 51 00 5209 52 00 5209 59 00 5210 11 00 5210 19 00 5210 21 00 5210 29 00 5210 31 00 5210 32 00 5210 39 00 5210 41 00 5210 49 00 5210 51 00 5210 59 00 5211 11 00 5211 12 00 5211 19 00 5211 20 00 5211 31 00 5211 32 00 5211 39 00 5211 41 00 5211 42 00 5211 43 00 5211 49 10 5211 49 90 5211 51 00 5211 52 00 5211 59 00 5212 11 10 5212 11 90 5212 12 10 5212 12 90 5212 13 10 5212 13 90 5212 14 10 5212 14 90 5212 15 10 5212 15 90 5212 21 10 5212 21 90 5212 22 10 5212 22 90 5212 23 10 5212 23 90 5212 24 10 5212 24 90 5212 25 10 5212 25 90 ex 5811 00 00 ex 6308 00 00		




Categoria	Designazione delle merci Codice NC 2016	Tabella delle equivalenze	
		pezzi/kg	g/pezzo
2 a)	Di cui: non greggi né imbianchiti		
	5208 31 00 5208 32 16 5208 32 19 5208 32 96 5208 32 99 5208 33 00 5208 39 00 5208 41 00 5208 42 00 5208 43 00 5208 49 00 5208 51 00 5208 52 00 5208 59 10 5208 59 90 5209 31 00 5209 32 00 5209 39 00 5209 41 00 5209 42 00 5209 43 00 5209 49 00 5209 51 00 5209 52 00 5209 59 00 5210 31 00 5210 32 00 5210 39 00 5210 41 00 5210 49 00 5210 51 00 5210 59 00 5211 31 00 5211 32 00 5211 39 00 5211 41 00 5211 42 00 5211 43 00 5211 49 10 5211 49 90 5211 51 00 5211 52 00 5211 59 00 5212 13 10 5212 13 90 5212 14 10 5212 14 90 5212 15 10 5212 15 90 5212 23 10 5212 23 90 5212 24 10 5212 24 90 5212 25 10 5212 25 90 ex 5811 00 00 ex 6308 00 00		
3	Tessuti di fibre sintetiche (discontinue o cascami) diversi da nastri, galloni e simili, velluti e felpe (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) e tessuti di ciniglia		
	5512 11 00 5512 19 10 5512 19 90 5512 21 00 5512 29 10 5512 29 90 5512 91 00 5512 99 10 5512 99 90 5513 11 20 5513 11 90 5513 12 00 5513 13 00 5513 19 00 5513 21 00 5513 23 10 5513 23 90 5513 29 00 5513 31 00 5513 39 00 5513 41 00 5513 49 00 5514 11 00 5514 12 00 5514 19 10 5514 19 90 5514 21 00 5514 22 00 5514 23 00 5514 29 00 5514 30 10 5514 30 30 5514 30 50 5514 30 90 5514 41 00 5514 42 00 5514 43 00 5514 49 00 5515 11 10 5515 11 30 5515 11 90 5515 12 10 5515 12 30 5515 12 90 5515 13 11 5515 13 19 5515 13 91 5515 13 99 5515 19 10 5515 19 30 5515 19 90 5515 21 10 5515 21 30 5515 21 90 5515 22 11 5515 22 19 5515 22 91 5515 22 99 5515 29 00 5515 91 10 5515 91 30 5515 91 90 5515 99 20 5515 99 40 5515 99 80 ex 5803 00 90 ex 5905 00 70 ex 6308 00 00		
3 a)	Di cui: non greggi né imbianchiti		
	5512 19 10 5512 19 90 5512 29 10 5512 29 90 5512 99 10 5512 99 90 5513 21 00 5513 23 10 5513 23 90 5513 29 00 5513 31 00 5513 39 00 5513 41 00 5513 49 00 5514 21 00 5514 22 00 5514 23 00 5514 29 00 5514 30 10 5514 30 30 5514 30 50 5514 30 90 5514 41 00 5514 42 00 5514 43 00 5514 49 00 5515 11 30 5515 11 90 5515 12 30 5515 12 90 5515 13 19 5515 13 99 5515 19 30 5515 19 90 5515 21 30 5515 21 90 5515 22 19 5515 22 99 ex 5515 29 00 5515 91 30 5515 91 90 5515 99 40 5515 99 80 ex 5803 00 90 ex 5905 00 70 ex 6308 00 00		
GRUPPO I B			
4	Camicie, camicette, T-shirt, magliette a collo alto (escluse quelle di lana o di peli fini), camiciole e articoli affini, a maglia	6,48	154
	6105 10 00 6105 20 10 6105 20 90 6105 90 10 6109 10 00 6109 90 20 6110 20 10 6110 30 10	—	—




Categoria	Designazione delle merci Codice NC 2016	Tabella delle equivalenze	
		pezzi/kg	g/pezzo
5	Maglioni (golf), pullover (con e senza maniche), gilè, twin-set, cardigan, vestaglette (escluse le giacche), giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia	4,53	221
	ex 6101 90 80 6101 20 90 6101 30 90 6102 10 90 6102 20 90 6102 30 90 6110 11 10 6110 11 30 6110 11 90 6110 12 10 6110 12 90 6110 19 10 6110 19 90 6110 20 91 6110 20 99 6110 30 91 6110 30 99	—	—
6	Pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso, "short" (diverso da quello da bagno) e pantaloni, tessuti, per uomo o ragazzo; pantaloni di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali, per donna o ragazza; parti inferiori di tute sportive con fodera, diverse da quelle delle categorie 16 o 29, di cotone o fibre sintetiche o artificiali	1,76	568
	6203 41 10 6203 41 90 6203 42 31 6203 42 33 6203 42 35 6203 42 90 6203 43 19 6203 43 90 6203 49 19 6203 49 50 6204 61 10 6204 62 31 6204 62 33 6204 62 39 6204 63 18 6204 69 18 6211 32 42 6211 33 42 6211 42 42 6211 43 42	—	—
7	Camicette, bluse e bluse-camicette, sia a maglia che non, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali, per donna o ragazza	5,55	180
	6106 10 00 6106 20 00 6106 90 10 6206 20 00 6206 30 00 6206 40 00	—	—
8	Camicie e camicette, diverse da quelle a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali, per uomo o ragazzo	4,60	217
	ex 6205 90 80 6205 20 00 6205 30 00	—	—
GRUPPO II A			
9	Tessuti ricci del tipo spugna, di cotone; biancheria da toeletta o da cucina, diversa da quella a maglia, di tessuti ricci del tipo spugna, di cotone		
	5802 11 00 5802 19 00 ex 6302 60 00		
20	Biancheria da letto diversa da quella a maglia		
	6302 21 00 6302 22 90 6302 29 90 6302 31 00 6302 32 90 6302 39 90		




Categoria	Designazione delle merci Codice NC 2016	Tabella delle equivalenze	
		pezzi/kg	g/pezzo
22	Filati di fibre sintetiche in fiocco o cascami, non condizionati per la vendita al minuto		
	5508 10 10 5509 11 00 5509 12 00 5509 21 00 5509 22 00 5509 31 00 5509 32 00 5509 41 00 5509 42 00 5509 51 00 5509 52 00 5509 53 00 5509 59 00 5509 61 00 5509 62 00 5509 69 00 5509 91 00 5509 92 00 5509 99 00		
22 a)	Di cui: acrilico		
	ex 5508 10 10 5509 31 00 5509 32 00 5509 61 00 5509 62 00 5509 69 00		
23	Filati di fibre artificiali in fiocco o cascami, non condizionati per la vendita al minuto		
	5508 20 10 5510 11 00 5510 12 00 5510 20 00 5510 30 00 5510 90 00		
32	Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia (diversi dai tessuti ricci del tipo spugna di cotone e da nastri, galloni e simili) e superfici tessili "tufted" di lana o cotone o fibre sintetiche e artificiali		
	5801 10 00 5801 21 00 5801 22 00 5801 23 00 5801 26 00 5801 27 00 5801 31 00 5801 32 00 5801 33 00 5801 36 00 5801 37 00 5802 20 00 5802 30 00		
32 a)	Di cui: velluti e felpe a trama, a coste, di cotone		
	5801 22 00		
39	Biancheria da tavola, da toeletta o da cucina, non a maglia, diversa da quella di tessuti ricci del tipo spugna di cotone		
	6302 51 00 6302 53 90 ex 6302 59 90 6302 91 00 6302 93 90 ex 6302 99 90		
GRUPPO II B			
12	Calzemaglie (collant), calze, sottocalze, calzettoni, calzini e simili, a maglia, diversi da quelli per bambini, comprese le calze per varici, esclusi i prodotti della categoria 70	24,3 paia	41
	ex 6115 10 10 6115 10 90 6115 22 00 6115 29 00 6115 30 11 6115 30 90 6115 94 00 6115 95 00 6115 96 10 6115 96 99 6115 99 00	—	—




Categoria	Designazione delle merci Codice NC 2016	Tabella delle equivalenze	
		pezzi/kg	g/pezzo
13	Slip, mutande, per uomo o ragazzo, nonché per donna o ragazza, a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali	17	59
	6107 11 00 6107 12 00 6107 19 00 6108 21 00 6108 22 00 6108 29 00 ex 6212 10 10 ex 9619 00 50	—	—
14	Cappotti, impermeabili, e altri giacconi, mantelli, per uomo o ragazzo, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21)	0,72	1389
	6201 11 00 ex 6201 12 10 ex 6201 12 90 ex 6201 13 10 ex 6201 13 90 6210 20 00	—	—
15	Cappotti, impermeabili, e altri giacconi, mantelli per donna o ragazza; giacche di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21)	0,84	1190
	6202 11 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6204 31 00 6204 32 90 6204 33 90 6204 39 19 6210 30 00	—	—
16	Vestiti o insiemi, completi per uomo o ragazzo, diversi da quelli a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali, escluse le tute da sci; tute sportive con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per uomo o ragazzo, di cotone o fibre sintetiche o artificiali	0,80	1250
	6203 11 00 6203 12 00 6203 19 10 6203 19 30 6203 22 80 6203 23 80 6203 29 18 6203 29 30 6211 32 31 6211 33 31	—	—
17	Giacche per uomo o ragazzo, diverse da quelle a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali	1,43	700
	6203 31 00 6203 32 90 6203 33 90 6203 39 19	—	—
18	Camiciole, slip, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo, diversi da quelli a maglia		
	6207 11 00 6207 19 00 6207 21 00 6207 22 00 6207 29 00 6207 91 00 6207 99 10 6207 99 90		
	Camiciole e camicie da giorno, sottovesti o sottabiti, sottogonne, slip e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza, diversi da quelli a maglia		
	6208 11 00 6208 19 00 6208 21 00 6208 22 00 6208 29 00 6208 91 00 6208 92 00 6208 99 00 ex 6212 10 10 ex 9619 00 50		



Categoria	Designazione delle merci Codice NC 2016	Tabella delle equivalenze	
		pezzi/kg	g/pezzo
19	Fazzoletti da naso e da taschino, non a maglia	59	17
	6213 20 00 ex 6213 90 00	—	—
21	Eskimo; giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, non a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali; parti superiori di tute sportive con fodera, diverse da quelle delle categorie 16 o 29, di cotone o fibre sintetiche o artificiali	2,3	435
	ex 6201 12 10 ex 6201 12 90 ex 6201 13 10 ex 6201 13 90 6201 91 00 6201 92 00 6201 93 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6202 91 00 6202 92 00 6202 93 00 6211 32 41 6211 33 41 6211 42 41 6211 43 41	—	—
24	Camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo, a maglia	3,9	257
	6107 21 00 6107 22 00 6107 29 00 6107 91 00 ex 6107 99 00	—	—
	Camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza, a maglia	—	—
	6108 31 00 6108 32 00 6108 39 00 6108 91 00 6108 92 00 ex 6108 99 00	—	—
26	Abiti interi per donna o ragazza, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali	3,1	323
	6104 41 00 6104 42 00 6104 43 00 6104 44 00 6204 41 00 6204 42 00 6204 43 00 6204 44 00	—	—
27	Gonne per donna o ragazza incluse le gonne-pantaloni	2,6	385
	6104 51 00 6104 52 00 6104 53 00 6104 59 00 6204 51 00 6204 52 00 6204 53 00 6204 59 10	—	—
28	Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio e "short" (diversi da quelli da bagno), a maglia, di lana o cotone o di fibre sintetiche o artificiali	1,61	620
	6103 41 00 6103 42 00 6103 43 00 ex 6103 49 00 6104 61 00 6104 62 00 6104 63 00 ex 6104 69 00	—	—




Categoria	Designazione delle merci Codice NC 2016	Tabella delle equivalenze	
		pezzi/kg	g/pezzo
29	Abiti a giacca (tailleurs) e completi, non a maglia, per donna o ragazza, di lana o cotone o di fibre sintetiche o artificiali, escluse le tute da sci; tute sportive con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per donna o ragazza, di cotone o fibre sintetiche o artificiali	1,37	730
	6204 11 00 6204 12 00 6204 13 00 6204 19 10 6204 21 00 6204 22 80 6204 23 80 6204 29 18 6211 42 31 6211 43 31	—	—
31	Reggiseni e bustini, di tessuto, a maglia	18,2	55
	ex 6212 10 10 6212 10 90	—	—
68	Indumenti e accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bebè), esclusi i guanti per bambini piccoli delle categorie 10 e 87, nonché le calze, i calzettoni e i calzini per bambini piccoli, diversi da quelli a maglia, della categoria 88		
	6111 90 19 6111 20 90 6111 30 90 ex 6111 90 90 ex 6209 90 10 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 90 ex 9619 00 50		
73	Tute sportive a maglia, di lana o cotone o di fibre sintetiche o artificiali	1,67	600
	6112 11 00 6112 12 00 6112 19 00	—	—
76	Indumenti da lavoro, per uomo o ragazzo, non a maglia		
	6203 22 10 6203 23 10 6203 29 11 6203 32 10 6203 33 10 6203 39 11 6203 42 11 6203 42 51 6203 43 11 6203 43 31 6203 49 11 6203 49 31 6211 32 10 6211 33 10		
	Grembiuli, camiciotti e altri indumenti da lavoro per donna o ragazza, non a maglia		
	6204 22 10 6204 23 10 6204 29 11 6204 32 10 6204 33 10 6204 39 11 6204 62 11 6204 62 51 6204 63 11 6204 63 31 6204 69 11 6204 69 31 6211 42 10 6211 43 10		
77	Tute da sci, non a maglia		
	ex 6211 20 00		



Categoria	Designazione delle merci Codice NC 2016	Tabella delle equivalenze	
		pezzi/kg	g/pezzo
78	Indumenti diversi da quelli a maglia, esclusi gli indumenti delle categorie 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 e 77		
	6203 41 30 6203 42 59 6203 43 39 6203 49 39 6204 61 85 6204 62 59 6204 62 90 6204 63 39 6204 63 90 6204 69 39 6204 69 50 6210 40 00 6210 50 00 6211 32 90 6211 33 90 ex 6211 39 00 6211 42 90 6211 43 90 ex 6211 49 00 ex 9619 00 50		
83	Cappotti, giacche e altri indumenti, comprese le tute da sci, a maglia, esclusi gli indumenti delle categorie 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75		
	ex 6101 90 20 6101 20 10 6101 30 10 6102 10 10 6102 20 10 6102 30 10 6103 31 00 6103 32 00 6103 33 00 ex 6103 39 00 6104 31 00 6104 32 00 6104 33 00 ex 6104 39 00 6112 20 00 6113 00 90 6114 20 00 6114 30 00 ex 6114 90 00 ex 9619 00 50		
GRUPPO III A			
33	Tessuti di filati di filamenti sintetici ottenuti con lamelle e forme simili di polietilene o di polipropilene di larghezza inferiore a 3 m		
	5407 20 11		
	Sacchi e sacchetti da imballaggio, non a maglia, ottenuti con lamelle e forme simili		
	6305 32 19 6305 33 90		
34	Tessuti di filati di filamenti sintetici ottenuti con lamelle e forme simili di polietilene o di polipropilene di larghezza uguale o superiore a 3 m		
	5407 20 19		
35	Tessuti di filamenti sintetici, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114		
	5407 10 00 5407 20 90 5407 30 00 5407 41 00 5407 42 00 5407 43 00 5407 44 00 5407 51 00 5407 52 00 5407 53 00 5407 54 00 5407 61 10 5407 61 30 5407 61 50 5407 61 90 5407 69 10 5407 69 90 5407 71 00 5407 72 00 5407 73 00 5407 74 00 5407 81 00 5407 82 00 5407 83 00 5407 84 00 5407 91 00 5407 92 00 5407 93 00 5407 94 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70		




Categoria	Designazione delle merci Codice NC 2016	Tabella delle equivalenze	
		pezzi/kg	g/pezzo
35 a)	Di cui: non greggi né imbianchiti		
	ex 5407 10 00 ex 5407 20 90 ex 5407 30 00 5407 42 00 5407 43 00 5407 44 00 5407 52 00 5407 53 00 5407 54 00 5407 61 30 5407 61 50 5407 61 90 5407 69 90 5407 72 00 5407 73 00 5407 74 00 5407 82 00 5407 83 00 5407 84 00 5407 92 00 5407 93 00 5407 94 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70		
36	Tessuti di filamenti artificiali, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114		
	5408 10 00 5408 21 00 5408 22 10 5408 22 90 5408 23 00 5408 24 00 5408 31 00 5408 32 00 5408 33 00 5408 34 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70		
36 a)	Di cui: non greggi né imbianchiti		
	ex 5408 10 00 5408 22 10 5408 22 90 5408 23 00 5408 24 00 5408 32 00 5408 33 00 5408 34 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70		
37	Tessuti di fibre artificiali in fiocco		
	5516 11 00 5516 12 00 5516 13 00 5516 14 00 5516 21 00 5516 22 00 5516 23 10 5516 23 90 5516 24 00 5516 31 00 5516 32 00 5516 33 00 5516 34 00 5516 41 00 5516 42 00 5516 43 00 5516 44 00 5516 91 00 5516 92 00 5516 93 00 5516 94 00 ex 5803 00 90 ex 5905 00 70		
37 a)	Di cui: non greggi né imbianchiti		
	5516 12 00 5516 13 00 5516 14 00 5516 22 00 5516 23 10 5516 23 90 5516 24 00 5516 32 00 5516 33 00 5516 34 00 5516 42 00 5516 43 00 5516 44 00 5516 92 00 5516 93 00 5516 94 00 ex 5803 00 90 ex 5905 00 70		
38 A	Tessuto sintetico a maglia per tende e tendine		
	6005 31 10 6005 32 10 6005 33 10 6005 34 10 6006 31 10 6006 32 10 6006 33 10 6006 34 10		
38 B	Tendine, non a maglia		
	ex 6303 91 00 ex 6303 92 90 ex 6303 99 90		



Categoria	Designazione delle merci Codice NC 2016	Tabella delle equivalenze	
		pezzi/kg	g/pezzo
40	Tende in tessuto (inclusi tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letto e altri manufatti per arredamento), non a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali		
	ex 6303 91 00 ex 6303 92 90 ex 6303 99 90 6304 19 10 ex 6304 19 90 6304 92 00 ex 6304 93 00 ex 6304 99 00		
41	Filati di filamenti sintetici (continui), non condizionati per la vendita al minuto, diversi dai filati semplici non testurizzati non torti o con torsione inferiore o uguale a 50 giri per metro		
	5401 10 12 5401 10 14 5401 10 16 5401 10 18 5402 11 00 5402 19 00 5402 20 00 5402 31 00 5402 32 00 5402 33 00 5402 34 00 5402 39 00 5402 44 00 5402 48 00 5402 49 00 5402 51 00 5402 52 00 5402 59 10 5402 59 90 5402 61 00 5402 62 00 5402 69 10 5402 69 90 ex 5604 90 10 ex 5604 90 90		
42	Filati di fibre sintetiche o artificiali continue in fiocco, non condizionati per la vendita al minuto		
	5401 20 10		
	Filati di fibre artificiali; filati di filamenti artificiali, non condizionati per la vendita al minuto, diversi dai filati semplici di rayon viscosa non torti o con torsione inferiore o uguale a 250 giri per metro e dai filati semplici non testurizzati di acetato di cellulosa		
	5403 10 00 5403 32 00 ex 5403 33 00 5403 39 00 5403 41 00 5403 42 00 5403 49 00 ex 5604 90 10		
43	Filati di filamenti sintetici o artificiali, filati di fibre artificiali in fiocco e di cotone, condizionati per la vendita al minuto		
	5204 20 00 5207 10 00 5207 90 00 5401 10 90 5401 20 90 5406 00 00 5508 20 90 5511 30 00		
46	Lana cardata o pettinata di pecora o agnello o di altri animali a peli fini		
	5105 10 00 5105 21 00 5105 29 00 5105 31 00 5105 39 00		
47	Filati di lana di pecora o agnello cardata (filati di lana) o di lana cardata di altri animali a peli fini, non condizionati per la vendita al minuto		
	5106 10 10 5106 10 90 5106 20 10 5106 20 91 5106 20 99 5108 10 10 5108 10 90		



Categoria	Designazione delle merci Codice NC 2016	Tabella delle equivalenze	
		pezzi/kg	g/pezzo
48	Filati di lana di pecora o agnello pettinata (filati pettinati) o di lana pettinata di altri animali a peli fini, non condizionati per la vendita al minuto		
	5107 10 10 5107 10 90 5107 20 10 5107 20 30 5107 20 51 5107 20 59 5107 20 91 5107 20 99 5108 20 10 5108 20 90		
49	Filati di lana di pecora o agnello o di lana pettinata di altri animali a peli fini, condizionati per la vendita al minuto		
	5109 10 10 5109 10 90 5109 90 00		
50	Tessuti di lana di pecora o agnello o di altri animali a peli fini		
	5111 11 00 5111 19 00 5111 20 00 5111 30 10 5111 30 80 5111 90 10 5111 90 91 5111 90 98 5112 11 00 5112 19 00 5112 20 00 5112 30 10 5112 30 80 5112 90 10 5112 90 91 5112 90 98		
51	Cotone, cardato o pettinato		
	5203 00 00		
53	Tessuti di cotone a punto di garza		
	5803 00 10		
54	Fibre artificiali in fiocco, compresi i cascami, le fibre cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura		
	5507 00 00		
55	Fibre sintetiche in fiocco, compresi i cascami, le fibre cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura		
	5506 10 00 5506 20 00 5506 30 00 5506 90 00		
56	Filati di fibre sintetiche in fiocco (compresi i cascami), condizionati per la vendita al minuto		
	5508 10 90 5511 10 00 5511 20 00		
58	Tappeti a punti annodati o arrotolati, anche confezionati		
	5701 10 10 5701 10 90 5701 90 10 5701 90 90		




Categoria	Designazione delle merci Codice NC 2016	Tabella delle equivalenze	
		pezzi/kg	g/pezzo
59	Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili, diversi dai tappeti della categoria 58		
	5702 10 00 5702 31 10 5702 31 80 5702 32 10 5702 32 90 ex 5702 39 00 5702 41 10 5702 41 90 5702 42 10 5702 42 90 ex 5702 49 00 5702 50 10 5702 50 31 5702 50 39 ex 5702 50 90 5702 91 00 5702 92 10 5702 92 90 ex 5702 99 00 5703 10 00 5703 20 12 5703 20 18 5703 20 92 5703 20 98 5703 30 12 5703 30 18 5703 30 82 5703 30 88 5703 90 20 5703 90 80 5704 10 00 5704 90 00 5705 00 30 ex 5705 00 80		
60	Arazzi tessuti a mano del tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili e arazzi fatti all'ago (ad esempio: a piccolo punto e a punto croce) anche confezionati		
	5805 00 00		
61	Nastri, galloni e simili e nastri senza trama (bolducs) di fili o di fibre parallelizzati e incollati, diversi dalle etichette e simili della categoria 62 Tessuti elastici (diversi da quelli a maglia), costituiti da materie tessili miste a fili di gomma		
	ex 5806 10 00 5806 20 00 5806 31 00 5806 32 10 5806 32 90 5806 39 00 5806 40 00		
62	Filati di ciniglia; filati spiralati (vergolinati), diversi dai filati metallici e metallizzati e dai filati di crine rivestiti (spiralati)		
	5606 00 91 5606 00 99		
	Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi a mano e a macchina, in pezza, in strisce o in motivi		
	5804 10 10 5804 10 90 5804 21 10 5804 21 90 5804 29 10 5804 29 90 5804 30 00		
	Etichette, scudetti e manufatti simili di materie tessili, non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati, tessuti		
	5807 10 10 5807 10 90		
	Trecce in pezza e manufatti di passamaneria e simili manufatti ornamentali in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompon) e simili		
	5808 10 00 5808 90 00		



Categoria	Designazione delle merci Codice NC 2016	Tabella delle equivalenze	
		pezzi/kg	g/pezzo
	Ricami in pezza, in strisce o in motivi		
	5810 10 10 5810 10 90 5810 91 10 5810 91 90 5810 92 10 5810 92 90 5810 99 10 5810 99 90		
63	Stoffe a maglia di fibre sintetiche contenenti, in peso, il 5 % o più di filati di elastomeri e stoffe a maglia contenenti, in peso, il 5 % o più di fili di gomma		
	5906 91 00 ex 6002 40 00 6002 90 00 ex 6004 10 00 6004 90 00		
	Pizzi Raschel e stoffe dette a peli lunghi di fibre sintetiche		
	ex 6001 10 00 6003 30 10 6005 31 50 6005 32 50 6005 33 50 6005 34 50		
65	Stoffe a maglia, diverse da quelle delle categorie 38 A e 63, di lana o cotone o di fibre sintetiche o artificiali		
	5606 00 10 ex 6001 10 00 6001 21 00 6001 22 00 ex 6001 29 00 6001 91 00 6001 92 00 ex 6001 99 00 ex 6002 40 00 6003 10 00 6003 20 00 6003 30 90 6003 40 00 ex 6004 10 00 6005 90 10 6005 21 00 6005 22 00 6005 23 00 6005 24 00 6005 31 90 6005 32 90 6005 33 90 6005 34 90 6005 41 00 6005 42 00 6005 43 00 6005 44 00 6006 10 00 6006 21 00 6006 22 00 6006 23 00 6006 24 00 6006 31 90 6006 32 90 6006 33 90 6006 34 90 6006 41 00 6006 42 00 6006 43 00 6006 44 00		
66	Coperte, non a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali		
	6301 10 00 6301 20 90 6301 30 90 ex 6301 40 90 ex 6301 90 90		
GRUPPO III B			
10	Guanti a maglia	17 paia	59
	6111 90 11 6111 20 10 6111 30 10 ex 6111 90 90 6116 10 20 6116 10 80 6116 91 00 6116 92 00 6116 93 00 6116 99 00		
67	Accessori di abbigliamento, a maglia, diversi da quelli per bambini piccoli; biancheria di qualsiasi tipo, a maglia; tende e tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letto e altri manufatti per arredamento, a maglia; coperte a maglia, altri articoli a maglia comprese parti di indumenti o di accessori di abbigliamento		



Categoria	Designazione delle merci Codice NC 2016	Tabella delle equivalenze	
		pezzi/kg	g/pezzo
	5807 90 90 6113 00 10 6117 10 00 6117 80 10 6117 80 80 6117 90 00 6301 20 10 6301 30 10 6301 40 10 6301 90 10 6302 10 00 6302 40 00 ex 6302 60 00 6303 12 00 6303 19 00 6304 11 00 6304 91 00 ex 6305 20 00 6305 32 11 ex 6305 32 90 6305 33 10 ex 6305 39 00 ex 6305 90 00 6307 10 10 6307 90 10 ex 9619 00 40 ex 9619 00 50		
67 a)	Di cui: sacchi e sacchetti da imballaggio, ottenuti da lamelle di polietilene o di polipropilene		
	6305 32 11 6305 33 10		
69	Sottovesti o sottabiti e sottogonne per donna o ragazza, a maglia	7,8	128
	6108 11 00 6108 19 00		
70	Calzemaglie (collant) e calze di fibre sintetiche, con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex (6,7 tex)	30,4 paia	33
	ex 6115 10 10 6115 21 00 6115 30 19		
	Calze da donna di fibre sintetiche		
	ex 6115 10 10 6115 96 91		
72	Costumi, mutandine e slip da bagno, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali	9,7	103
	6112 31 10 6112 31 90 6112 39 10 6112 39 90 6112 41 10 6112 41 90 6112 49 10 6112 49 90 6211 11 00 6211 12 00		
74	Abiti a giacca (tailleurs) e completi, a maglia, per donna o ragazza, di lana o cotone o di fibre sintetiche o artificiali, escluse le tute da sci	1,54	650
	6104 13 00 6104 19 20 ex 6104 19 90 6104 22 00 6104 23 00 6104 29 10 ex 6104 29 90		
75	Vestiti o insiemi, completi per uomo o ragazzo, a maglia, di lana o cotone o di fibre sintetiche o artificiali, escluse le tute da sci	0,80	1 250
	6103 10 10 6103 10 90 6103 22 00 6103 23 00 6103 29 00		
84	Scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e simili, non a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali		
	6214 20 00 6214 30 00 6214 40 00 ex 6214 90 00		



Categoria	Designazione delle merci Codice NC 2016	Tabella delle equivalenze	
		pezzi/kg	g/pezzo
85	Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte, non a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali	17,9	56
	6215 20 00 6215 90 00		
86	Busti, reggicalze, bretelle, giarrettiere e manufatti simili e loro parti, anche a maglia	8,8	114
	6212 20 00 6212 30 00 6212 90 00		
87	Guanti, non a maglia		
	ex 6209 90 10 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 90 6216 00 00		
88	Calze, calzettoni e calzini, non a maglia; altri accessori di abbigliamento, parti di indumenti o di accessori di abbigliamento, diversi da quelli per bambini piccoli, non a maglia		
	ex 6209 90 10 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 90 6217 10 00 6217 90 00		
90	Spago, corde e funi, di fibre sintetiche, anche intrecciati		
	5607 41 00 5607 49 11 5607 49 19 5607 49 90 5607 50 11 5607 50 19 5607 50 30 5607 50 90		
91	Tende		
	6306 22 00 6306 29 00		
93	Sacchi e sacchetti da imballaggio, in tessuto, diversi da quelli ottenuti da lamelle di polietilene o di polipropilene		
	ex 6305 20 00 ex 6305 32 90 ex 6305 39 00		
94	Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di lunghezza inferiore o uguale a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili		
	5601 21 10 5601 21 90 5601 22 10 5601 22 90 5601 29 00 5601 30 00 9619 00 30		
95	Feltri e manufatti di tali feltri, anche impregnati, spalmati o ricoperti, diversi dai rivestimenti del suolo		
	5602 10 19 5602 10 31 ex 5602 10 38 5602 10 90 5602 21 00 ex 5602 29 00 5602 90 00 ex 5807 90 10 ex 5905 00 70 6210 10 10 6307 90 91		



Categoria	Designazione delle merci Codice NC 2016	Tabella delle equivalenze	
		pezzi/kg	g/pezzo
96	Stoffe non tessute e manufatti di tali stoffe, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate		
	5603 11 10 5603 11 90 5603 12 10 5603 12 90 5603 13 10 5603 13 90 5603 14 10 5603 14 90 5603 91 10 5603 91 90 5603 92 10 5603 92 90 5603 93 10 5603 93 90 5603 94 10 5603 94 90 ex 5807 90 10 ex 5905 00 70 6210 10 92 6210 10 98 ex 6301 40 90 ex 6301 90 90 6302 22 10 6302 32 10 6302 53 10 6302 93 10 6303 92 10 6303 99 10 ex 6304 19 90 ex 6304 93 00 ex 6304 99 00 ex 6305 32 90 ex 6305 39 00 6307 10 30 6307 90 92 ex 6307 90 98 ex 9619 00 40 ex 9619 00 50		
97	Reti ottenute con spago, corde o funi e reti confezionate per la pesca ottenute con filati, spago, corde o funi		
	5608 11 20 5608 11 80 5608 19 11 5608 19 19 5608 19 30 5608 19 90 5608 90 00		
98	Altri manufatti di filati, spago, corde o funi, diversi da materie tessili, manufatti ottenuti da tali stoffe e manufatti della categoria 97		
	5609 00 00 5905 00 10		
99	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria		
	5901 10 00 5901 90 00		
	Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati		
	5904 10 00 5904 90 00		
	Tessuti gommati, non a maglia, diversi da quelli per pneumatici		
	5906 10 00 5906 99 10 5906 99 90		
	Altri tessuti impregnati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi, diversi da quelli della categoria 100		
	5907 00 00		



Categoria	Designazione delle merci Codice NC 2016	Tabella delle equivalenze	
		pezzi/kg	g/pezzo
100	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con derivati della cellulosa o di altra materia plastica		
	5903 10 10 5903 10 90 5903 20 10 5903 20 90 5903 90 10 5903 90 91 5903 90 99		
101	Spago, corde e funi, anche intrecciati, diversi da quelli di fibre sintetiche		
	ex 5607 90 90		
109	Copertoni, vele, tende per l'esterno		
	6306 12 00 6306 19 00 6306 30 00		
110	Materassi pneumatici, tessuti		
	6306 40 00		
111	Oggetti per campeggio, tessuti, esclusi i materassi pneumatici e le tende		
	6306 90 00		
112	Altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi quelli delle categorie 113 e 114		
	6307 20 00 ex 6307 90 98		
113	Tele e strofinacci, anche scamosciati, diversi da quelli a maglia		
	6307 10 90		
114	Tessuti e manufatti per usi tecnici		
	5902 10 10 5902 10 90 5902 20 10 5902 20 90 5902 90 10 5902 90 90 5908 00 00 5909 00 10 5909 00 90 5910 00 00 5911 10 00 ex 5911 20 00 5911 31 11 5911 31 19 5911 31 90 5911 32 11 5911 32 19 5911 32 90 5911 40 00 5911 90 10 5911 90 90		
GRUPPO IV			
115	Filati di lino o di ramiè		
	5306 10 10 5306 10 30 5306 10 50 5306 10 90 5306 20 10 5306 20 90 5308 90 12 5308 90 19		



Categoria	Designazione delle merci Codice NC 2016	Tabella delle equivalenze	
		pezzi/kg	g/pezzo
117	Tessuti di lino o di ramiè		
	5309 11 10 5309 11 90 5309 19 00 5309 21 00 5309 29 00 5311 00 10 ex 5803 00 90 5905 00 30		
118	Biancheria da tavola, da toeletta o da cucina di lino o di ramiè, diversa da quella a maglia		
	6302 29 10 6302 39 20 6302 59 10 ex 6302 59 90 6302 99 10 ex 6302 99 90		
120	Tende e tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letto e altri manufatti per arredamento, diversi da quelli a maglia, di lino o di ramiè		
	ex 6303 99 90 6304 19 30 ex 6304 99 00		
121	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di lino o di ramiè		
	ex 5607 90 90		
122	Sacchi e sacchetti da imballaggio, usati, di lino, diversi da quelli a maglia		
	ex 6305 90 00		
123	Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia di lino o di ramiè, diversi da nastri, galloni e simili		
	5801 90 10 ex 5801 90 90		
	Scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e simili, di lino o di ramiè, non a maglia		
	ex 6214 90 00		
GRUPPO V			
124	Fibre sintetiche in fiocco		
	5501 10 00 5501 20 00 5501 30 00 5501 40 00 5501 90 00 5503 11 00 5503 19 00 5503 20 00 5503 30 00 5503 40 00 5503 90 00 5505 10 10 5505 10 30 5505 10 50 5505 10 70 5505 10 90		
125 A	Filati di filamenti sintetici (continui), non condizionati per la vendita al minuto, diversi dai filati della categoria 41		
	5402 45 00 5402 46 00 5402 47 00		



Categoria	Designazione delle merci Codice NC 2016	Tabella delle equivalenze	
		pezzi/kg	g/pezzo
125 B	Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e simili) e imitazioni del catgut di materie sintetiche		
	5404 11 00 5404 12 00 5404 19 00 5404 90 10 5404 90 90 ex 5604 90 10 ex 5604 90 90		
126	Fibre artificiali in fiocco		
	5502 00 10 5502 00 40 5502 00 80 5504 10 00 5504 90 00 5505 20 00		
127 A	Filati di filamenti artificiali (continui), non condizionati per la vendita al minuto, diversi dai filati della categoria 42		
	5403 31 00 ex 5403 32 00 ex 5403 33 00		
127 B	Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e simili) e imitazioni del catgut di materie tessili artificiali		
	5405 00 00 ex 5604 90 90		
128	Peli grossolani, cardati o pettinati		
	5105 40 00		
129	Filati di peli grossolani o di crine		
	5110 00 00		
130 A	Filati di seta, diversi dai filati di cascami di seta		
	5004 00 10 5004 00 90 5006 00 10		
130 B	Filati di seta diversi da quelli della categoria 130 A; pelo di Messina (crine di Firenze)		
	5005 00 10 5005 00 90 5006 00 90 ex 5604 90 90		
131	Filati di altre fibre tessili vegetali		
	5308 90 90		
132	Filati di carta		
	5308 90 50		
133	Filati di canapa		
	5308 20 10 5308 20 90		



Categoria	Designazione delle merci Codice NC 2016	Tabella delle equivalenze	
		pezzi/kg	g/pezzo
134	Filati metallici e filati metallizzati		
	5605 00 00		
135	Tessuti di peli grossolani o di crine		
	5113 00 00		
136	Tessuti di seta o di cascami di seta		
	5007 10 00 5007 20 11 5007 20 19 5007 20 21 5007 20 31 5007 20 39 5007 20 41 5007 20 51 5007 20 59 5007 20 61 5007 20 69 5007 20 71 5007 90 10 5007 90 30 5007 90 50 5007 90 90 5803 00 30 ex 5905 00 90 ex 5911 20 00		
137	Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia e nastri, galloni e simili di seta o di cascami di seta		
	ex 5801 90 90 ex 5806 10 00		
138	Tessuti di filati di carta e di altre fibre tessili, diversi dai tessuti di ramie		
	5311 00 90 ex 5905 00 90		
139	Tessuti di fili di metallo e di filati metallici o di filati tessili metallizzati		
	5809 00 00		
140	Stoffe a maglia di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone o dalle fibre sintetiche o artificiali		
	ex 6001 10 00 ex 6001 29 00 ex 6001 99 00 6003 90 00 6005 90 90 6006 90 00		
141	Coperte di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone o dalle fibre sintetiche o artificiali		
	ex 6301 90 90		
142	Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili di sisal, di altre fibre della famiglia delle agavi o di canapa di Manila		
	ex 5702 39 00 ex 5702 49 00 ex 5702 50 90 ex 5702 99 00 ex 5705 00 80		
144	Feltri di peli grossolani		
	ex 5602 10 38 ex 5602 29 00		



Categoria	Designazione delle merci Codice NC 2016	Tabella delle equivalenze	
		pezzi/kg	g/pezzo
145	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di abaca (canapa di Manila) o di canapa		
	ex 5607 90 20 ex 5607 90 90		
146 A	Spago per legare per macchine agricole, di sisal o di altre fibre della famiglia delle agavi		
	ex 5607 21 00		
146 B	Spago, corde e funi di sisal o di altre fibre della famiglia delle agavi, diversi dai prodotti della categoria 146 A		
	ex 5607 21 00 5607 29 00		
146 C	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303		
	ex 5607 90 20		
147	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura), i cascami di filatura e gli sfilacciati, diversi da quelli non cardati né pettinati		
	ex 5003 00 00		
148 A	Filati di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303		
	5307 10 00 5307 20 00		
148 B	Filati di cocco		
	5308 10 00		
149	Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza superiore a 150 cm		
	5310 10 90 ex 5310 90 00		
150	Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza inferiore o uguale a 150 cm; sacchi e sacchetti da imballaggio, di iuta o di altre fibre tessili liberiane, non usati		
	5310 10 10 ex 5310 90 00 5905 00 50 6305 10 90		
151 A	Rivestimenti del suolo di cocco		
	5702 20 00		



Categoria	Designazione delle merci Codice NC 2016	Tabella delle equivalenze	
		pezzi/kg	g/pezzo
151 B	Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili di iuta o di altre fibre tessili liberiane, non "tufted" né "flocati"		
	ex 5702 39 00 ex 5702 49 00 ex 5702 50 90 ex 5702 99 00		
152	Feltri all'ago di iuta o di altre fibre tessili liberiane non impregnati, né spalmati, diversi dai rivestimenti del suolo		
	5602 10 11		
153	Sacchi e sacchetti da imballaggio usati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303		
	6305 10 10		
154	Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura		
	5001 00 00		
	Seta greggia (non torta)		
	5002 00 00		
	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura), i cascami di filatura e gli sfilacciati, non cardati né pettinati		
	ex 5003 00 00		
	Lane, non cardate né pettinate		
	5101 11 00 5101 19 00 5101 21 00 5101 29 00 5101 30 00		
	Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati		
	5102 11 00 5102 19 10 5102 19 30 5102 19 40 5102 19 90 5102 20 00		
	Cascami di lana o di peli fini o grossolani, compresi i cascami di filati ma esclusi gli sfilacciati		
	5103 10 10 5103 10 90 5103 20 00 5103 30 00		
	Sfilacciati di lana o di peli fini o grossolani		
	5104 00 00		
	Lino greggio o preparato, ma non filato: stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)		
	5301 10 00 5301 21 00 5301 29 00 5301 30 00		



Categoria	Designazione delle merci Codice NC 2016	Tabella delle equivalenze	
		pezzi/kg	g/pezzo
	Ramiè e altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate ma non filate: stoppe e cascami di tali fibre, non di cocco e di abaca		
	5305 00 00		
	Cotone, non cardato né pettinato		
	5201 00 10 5201 00 90		
	Cascami di cotone (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)		
	5202 10 00 5202 91 00 5202 99 00		
	Canapa (<i>Cannabis sativa</i> L.), greggia o preparata, ma non filata: stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)		
	5302 10 00 5302 90 00		
	Abaca (canapa di Manila o <i>Musa textilis</i> Nee), greggia o preparata, ma non filata: stoppe e cascami di abaca (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)		
	5305 00 00		
	Iuta e altre fibre tessili liberiane (esclusi il lino, la canapa e il ramiè), gregge o preparate, ma non filate: stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)		
	5303 10 00 5303 90 00		
	Altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate ma non filate: stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)		
	5305 00 00		
156	Bluse e pullover, a maglia, di seta o di cascami di seta per donna o ragazza		
	6106 90 30 ex 6110 90 90		
157	Indumenti, a maglia, diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e della categoria 156		
	ex 6101 90 20 ex 6101 90 80 6102 90 10 6102 90 90 ex 6103 39 00 ex 6103 49 00 ex 6104 19 90 ex 6104 29 90 ex 6104 39 00 6104 49 00 ex 6104 69 00 6105 90 90 6106 90 50 6106 90 90 ex 6107 99 00 ex 6108 99 00 6109 90 90 6110 90 10 ex 6110 90 90 ex 6111 90 90 ex 6114 90 00		



Categoria	Designazione delle merci Codice NC 2016	Tabella delle equivalenze	
		pezzi/kg	g/pezzo
159	Abiti interi, bluse e bluse-camicette, non a maglia, di seta o di cascami di seta		
	6204 49 10 6206 10 00		
	Scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e simili, non a maglia, di seta o di cascami di seta		
	6214 10 00		
	Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte di seta o di cascami di seta		
	6215 10 00		
160	Fazzoletti da naso e da taschino di seta o di cascami di seta		
	ex 6213 90 00		
161	Indumenti, non a maglia, diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e della categoria 159		
	6201 19 00 6201 99 00 6202 19 00 6202 99 00 6203 19 90 6203 29 90 6203 39 90 6203 49 90 6204 19 90 6204 29 90 6204 39 90 6204 49 90 6204 59 90 6204 69 90 6205 90 10 ex 6205 90 80 6206 90 10 6206 90 90 ex 6211 20 00 ex 6211 39 00 ex 6211 49 00 ex 9619 00 50		
163	Garze e prodotti di garza condizionati per la vendita al minuto presentati in forme o in imballaggi		
	3005 90 31»		

2. L'allegato II è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO II

Elenco dei paesi di cui all'articolo 2

Repubblica popolare democratica di Corea».

3. L'allegato III è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO III

Limiti quantitativi annuali dell'unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1

REPUBBLICA POPOLARE DEMOCRATICA DI COREA

Categoria	Unità	Quantità
1	in tonnellate	128
2	in tonnellate	153
3	in tonnellate	117
4	1 000 pezzi	289
5	1 000 pezzi	189
6	1 000 pezzi	218



Categoria	Unità	Quantità
7	1 000 pezzi	101
8	1 000 pezzi	302
9	in tonnellate	71
12	1 000 paia	1 308
13	1 000 pezzi	1 509
14	1 000 pezzi	154
15	1 000 pezzi	175
16	1 000 pezzi	88
17	1 000 pezzi	61
18	in tonnellate	61
19	1 000 pezzi	411
20	in tonnellate	142
21	1 000 pezzi	3 416
24	1 000 pezzi	263
26	1 000 pezzi	176
27	1 000 pezzi	289
28	1 000 pezzi	286
29	1 000 pezzi	120
31	1 000 pezzi	293
36	in tonnellate	96
37	in tonnellate	394
39	in tonnellate	51
59	in tonnellate	466
61	in tonnellate	40
68	in tonnellate	120
69	1 000 pezzi	184
70	1 000 pezzi	270
73	1 000 pezzi	149
74	1 000 pezzi	133
75	1 000 pezzi	39



Categoria	Unità	Quantità
76	in tonnellate	120
77	in tonnellate	14
78	in tonnellate	184
83	in tonnellate	54
87	in tonnellate	8
109	in tonnellate	11
117	in tonnellate	52
118	in tonnellate	23
142	in tonnellate	10
151 A	in tonnellate	10
151B	in tonnellate	10
161	in tonnellate	152»

4. L'allegato IV è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO IV

Di cui all'articolo 3, paragrafo 3

(Le designazioni dei prodotti delle categorie di cui al presente allegato figurano nell'allegato I, sezione A)

Repubblica popolare democratica di Corea	
Categorie:	10, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 38, 40, 41, 42, 49, 50, 53, 54, 55, 58, 62, 63, 65, 66, 67, 72, 84, 85, 86, 88, 90, 91, 93, 97, 99, 100, 101, 111, 112, 113, 114, 120, 121, 122, 123, 124, 130, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 145, 146 A, 146B, 146C, 149, 150, 153, 156, 157, 159, 160.»

17CE0942



REGOLAMENTO (UE) 2017/355 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 15 febbraio 2017****relativo a determinate procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo *, dall'altra**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il 27 ottobre 2015 è stato firmato l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo *, dall'altra ⁽²⁾ («accordo»). L'accordo è entrato in vigore il 1° aprile 2016.
- (2) È necessario stabilire norme per l'attuazione di talune disposizioni dell'accordo e procedure per l'adozione di norme dettagliate di attuazione.
- (3) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione dell'accordo. È opportuno altresì che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾. Conformemente a detto regolamento, per l'adozione di atti di esecuzione relativi alla politica commerciale comune, è opportuno fare ricorso alla procedura d'esame. Tuttavia, in casi debitamente giustificati, può applicarsi la procedura consultiva. Qualora l'accordo preveda la possibilità, in circostanze eccezionali e critiche, di applicare immediatamente le misure necessarie ad affrontare la situazione, è opportuno che la Commissione adotti tali atti di esecuzione immediatamente. Ove sussistano, in casi debitamente giustificati connessi a misure riguardanti i prodotti dell'agricoltura e della pesca, imperativi motivi di urgenza, è opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili.
- (4) L'accordo prevede che determinati prodotti dell'agricoltura e della pesca originari del Kosovo possano essere importati nell'Unione applicando un'aliquota ridotta del dazio doganale, entro i limiti di contingenti tariffari. È pertanto necessario stabilire le disposizioni che disciplinano la gestione e la revisione di tali contingenti tariffari, al fine di consentirne una valutazione approfondita.
- (5) Qualora si rendessero necessarie misure di difesa commerciale, esse dovrebbero essere adottate conformemente al regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, al regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ o, a seconda del caso, al regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾.

* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

⁽¹⁾ Posizione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 7 febbraio 2017.


⁽²⁾ GU L 71 del 16.3.2016, pag. 3.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55).



- (6) Qualora uno Stato membro informi la Commissione circa un possibile caso di frode o mancata cooperazione amministrativa, è opportuno applicare la pertinente normativa dell'Unione, in particolare il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio ⁽¹⁾.
- (7) Il presente regolamento prevede misure per l'attuazione dell'accordo e dovrebbe pertanto essere applicato a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le modalità e le procedure per l'adozione di norme dettagliate relative all'attuazione di talune disposizioni dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo *, dall'altra («accordo»).

Articolo 2

Concessioni relative al pesce e ai prodotti della pesca

La Commissione adotta le norme dettagliate per l'applicazione dell'articolo 31 dell'accordo, riguardanti i contingenti tariffari per il pesce e i prodotti della pesca, mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 3, del presente regolamento.

Articolo 3

Riduzioni tariffarie

1. Fatto salvo il paragrafo 2, le aliquote del dazio preferenziale sono arrotondate al primo decimale.
2. Le aliquote preferenziali sono assimilate a un'esenzione totale dai dazi se il risultato della loro determinazione a norma del paragrafo 1 è uno dei seguenti:
 - a) pari o inferiore all'1 % nel caso dei dazi *ad valorem*;
 - b) pari o inferiore a 1 EUR per ogni singolo importo nel caso di dazi specifici.

Articolo 4

Adeguamenti tecnici

La Commissione adotta le modifiche e gli adeguamenti tecnici delle disposizioni adottate a norma del presente regolamento, necessari in seguito a modifiche apportate ai codici della nomenclatura combinata e alle suddivisioni della tariffa integrata delle Comunità europee o derivanti dalla conclusione di nuovi accordi, accordi modificati, protocolli, scambi di lettere o altri atti tra l'Unione e il Kosovo, mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 3, del presente regolamento.

Articolo 5

Clausola di salvaguardia generale

Qualora l'Unione debba adottare una misura a norma dell'articolo 43 dell'accordo, la Commissione adotta tale misura mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 3, del presente regolamento, salvo diversamente indicato nell'articolo 43 dell'accordo.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1).

* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.



*Articolo 6***Clausola di penuria**

Qualora l'Unione debba adottare una misura a norma dell'articolo 44 dell'accordo, la Commissione adotta tale misura mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 3, del presente regolamento.

*Articolo 7***Circostanze eccezionali e critiche**

Qualora si verificano circostanze eccezionali e critiche ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 5, lettera b), e dell'articolo 44, paragrafo 4, dell'accordo, la Commissione può adottare le misure immediatamente applicabili di cui agli articoli 43 e 44 dell'accordo, secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 4, del presente regolamento.

*Articolo 8***Clausola di salvaguardia per i prodotti dell'agricoltura e della pesca**

1. Nonostante le procedure di cui agli articoli 5 e 6 del presente regolamento, qualora l'Unione debba adottare una misura di cui all'articolo 34 o all'articolo 43 dell'accordo riguardo ai prodotti dell'agricoltura e della pesca, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide in merito alle misure necessarie previo ricorso, se del caso, alla procedura di rinvio di cui all'articolo 43 dell'accordo. Tali misure sono adottate dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 3, del presente regolamento.

Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, incluso il caso di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 4, del presente regolamento.

2. Qualora riceva la richiesta di cui al paragrafo 1 da uno Stato membro, la Commissione adotta una decisione in merito:

- a) entro tre giorni lavorativi dal ricevimento di tale richiesta, se non si applica la procedura di rinvio di cui all'articolo 43 dell'accordo; o
- b) entro tre giorni lavorativi dal termine del periodo di 30 giorni di cui all'articolo 43, paragrafo 5, lettera a), dell'accordo, se si applica la procedura di rinvio di cui all'articolo 43 dell'accordo.

La Commissione notifica al Consiglio le misure sulle quali si è pronunciata.

*Articolo 9***Dumping e sovvenzioni**


Nel caso di pratiche che possano indurre l'Unione ad adottare le misure di cui all'articolo 42, paragrafo 2, dell'accordo, l'introduzione di misure antidumping o compensative è decisa conformemente alle disposizioni stabilite, rispettivamente, nel regolamento (UE) 2016/1036 e nel regolamento (UE) 2016/1037.

*Articolo 10***Concorrenza**

1. Qualora ritenga che una pratica sia incompatibile con l'articolo 75 dell'accordo, dopo aver esaminato il caso di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, la Commissione decide in merito alle misure adeguate di cui all'articolo 75 dell'accordo.

Le misure di cui all'articolo 75, paragrafo 9, dell'accordo sono adottate, nel caso di aiuti, secondo le procedure di cui al regolamento (UE) 2016/1037.

2. Nel caso di pratiche che possano esporre l'Unione a misure adottate dal Kosovo conformemente all'articolo 75 dell'accordo, la Commissione, dopo aver esaminato il caso, si pronuncia sulla loro compatibilità con i principi enunciati nell'accordo. Ove necessario, la Commissione adotta le opportune decisioni in base ai criteri che risultano dall'applicazione degli articoli 101, 102 e 107 del trattato.



*Articolo 11***Frode o mancata cooperazione amministrativa**

1. Qualora accerti, sulla base delle informazioni fornite da uno Stato membro o di propria iniziativa, che sussistono le condizioni di cui all'articolo 48 dell'accordo, la Commissione provvede senza indugio:
 - a) a informare il Parlamento europeo e il Consiglio; e
 - b) a notificare al Comitato di stabilizzazione e di associazione le sue constatazioni, corredate delle informazioni oggettive su cui si basano, e ad avviare consultazioni in seno a detto comitato.
2. Tutte le pubblicazioni ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 5, dell'accordo sono eseguite dalla Commissione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
3. La Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, di sospendere temporaneamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti di cui all'articolo 48, paragrafo 4, dell'accordo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 3, del presente regolamento.

*Articolo 12***Procedura di comitato**

1. Ai fini degli articoli 2, 4 e 11 del presente regolamento, la Commissione è assistita dal Comitato del codice doganale istituito dall'articolo 285 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Ai fini degli articoli da 5 a 8 del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/478. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con il suo articolo 5.

*Articolo 13***Notifica**

La Commissione è competente, a nome dell'Unione, per le notifiche rispettivamente al Consiglio di stabilizzazione e di associazione e al Comitato di stabilizzazione e di associazione come previsto dall'accordo.

*Articolo 14***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 15 febbraio 2017

Per il Parlamento europeo

Il presidente


A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

I. BORG

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/356 DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 2017

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Rheinisches Zuckerrübenkraut/Rheinischer Zuckerrübensirup/Rheinisches Rübenkraut (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Germania relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Rheinisches Zuckerrübenkraut»/«Rheinischer Zuckerrübensirup»/«Rheinisches Rübenkraut», registrata in virtù del regolamento di esecuzione (UE) n. 628/2012 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.
- (3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa alla denominazione «Rheinisches Zuckerrübenkraut»/«Rheinischer Zuckerrübensirup»/«Rheinisches Rübenkraut» (IGP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 628/2012 della Commissione, del 6 luglio 2012, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Rheinisches Zuckerrübenkraut/Rheinischer Zuckerrübensirup/Rheinisches Rübenkraut (IGP)] (GUL 182 del 13.7.2012, pag. 10).

⁽³⁾ GU C 403 dell'1.11.2016, pag. 9.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione*

17CE0944



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/357 DELLA COMMISSIONE
del 28 febbraio 2017

concernente la non approvazione della sostanza attiva cyclaniliprole conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, la ISK Biosciences Europe N.V. ha presentato all'Austria, il 19 dicembre 2013, una domanda di approvazione della sostanza attiva cyclaniliprole.
- (2) In conformità all'articolo 9, paragrafo 3, del suddetto regolamento, il 17 gennaio 2014 lo Stato membro relatore ha informato il richiedente, gli altri Stati membri, la Commissione e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») dell'ammissibilità della domanda.
- (3) Gli effetti della sostanza attiva in oggetto sulla salute umana e animale e sull'ambiente sono stati valutati, conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del suddetto regolamento, per gli impieghi proposti dal richiedente. Lo Stato membro relatore ha presentato un progetto di rapporto di valutazione il 1º aprile 2015.
- (4) Il progetto di rapporto di valutazione è stato esaminato dagli Stati membri e dall'Autorità. Il 6 aprile 2016 quest'ultima ha presentato alla Commissione le sue conclusioni sulla valutazione del rischio di impiego della sostanza attiva cyclaniliprole ⁽²⁾ come antiparassitario.
- (5) Con lettera del 28 settembre 2016, la ISK Biosciences Europe N.V. ha ritirato la sua domanda di approvazione del cyclaniliprole. Dato quindi il ritiro della domanda, non è opportuno approvare la sostanza attiva cyclaniliprole a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (6) Il presente regolamento non pregiudica la presentazione di un'ulteriore domanda relativa al cyclaniliprole a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

Non approvazione della sostanza attiva

La sostanza attiva cyclaniliprole non è approvata.

⁽¹⁾ GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ EFSA Journal 2016;14(4):4452. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu



*Articolo 2***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

17CE0945



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/358 DELLA COMMISSIONE**del 28 febbraio 2017****che conferma le condizioni di approvazione della sostanza attiva acrinatrina stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, lettera c),

considerando quanto segue:

- (1) La sostanza attiva acrinatrina è stata approvata, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2011 ⁽²⁾ della Commissione ed inserita nell'elenco di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, parte B, della Commissione ⁽³⁾. In conformità all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, parte B, riga 19, «possono essere autorizzati solo gli impieghi come insetticida e acaricida, a dosi non superiori a 22,5 g/ha per applicazione».
- (2) L'8 maggio 2012 la Cheminova A/S, la cui richiesta aveva portato all'approvazione dell'acrinatrina, ha presentato una domanda di modifica delle condizioni di approvazione della sostanza attiva acrinatrina chiedendo che gli impieghi di quest'ultima come insetticida e acaricida fossero autorizzati senza limitazioni di dosaggio. Alla domanda erano accluse informazioni relative all'estensione dell'uso di cui si faceva richiesta. La domanda è stata presentata alla Francia, designata Stato membro relatore dal regolamento (CE) n. 1490/2002 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (3) La Francia ha valutato le informazioni fornite dal richiedente e ha redatto un addendum al progetto di rapporto di valutazione. Il 5 novembre 2012 ha presentato tale addendum alla Commissione mettendone in copia l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel prosieguo «l'Autorità»).
- (4) L'Autorità ha inoltrato l'addendum al richiedente e agli Stati membri e l'ha reso pubblico, accordando un termine di 60 giorni per la presentazione di osservazioni scritte.
- (5) Tenendo conto dell'addendum al progetto di rapporto di valutazione, il 21 novembre 2013 ⁽⁵⁾ l'Autorità è giunta ad una conclusione relativamente alla questione di un impiego senza limitazioni dell'acrinatrina come insetticida e acaricida.
- (6) L'Autorità ha comunicato le proprie conclusioni al richiedente, agli Stati membri e alla Commissione e le ha rese pubbliche. Tenendo conto dell'addendum al progetto di rapporto di valutazione dello Stato membro relatore e delle conclusioni dell'Autorità, la Commissione ha presentato una relazione di esame e un progetto di regolamento al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
- (7) Al richiedente è stata data la possibilità di presentare osservazioni sulla relazione di esame dell'acrinatrina comprensiva dell'addendum. Le osservazioni presentate dal richiedente sono state oggetto di attenta analisi. Tuttavia, nonostante le argomentazioni addotte dal richiedente, non è stato possibile dissipare le perplessità di cui al considerando 8.

⁽¹⁾ GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2011 della Commissione, del 29 settembre 2011, che approva la sostanza attiva acrinatrina, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e la decisione 2008/934/CE della Commissione (GUL 255 dell'1.10.2011, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GUL 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1490/2002 della Commissione, del 14 agosto 2002, che stabilisce le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 451/2000 (GUL 224 del 21.8.2002, pag. 23).

⁽⁵⁾ *Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance acrinathrin* (Conclusione sulla revisione *inter pares* della valutazione del rischio degli antiparassitari relativa alla sostanza attiva acrinatrina). *EFSA Journal* 2013;11(12):3469. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm



- (8) In base alla relazione di esame e ad altri fattori pertinenti per la materia in questione, si deve ritenere che le informazioni ulteriori fornite dal richiedente non consentono di superare le criticità specifiche che hanno determinato la limitazione dell'impiego dell'acrinatrina a dosaggi non superiori a 22,5 g/ha per applicazione. In particolare, l'acrinatrina è molto tossica per i pesci e gli invertebrati acquatici e la sua accettabilità alle condizioni attualmente vigenti già impone notevoli misure di attenuazione dei rischi. I nuovi dati forniti dal richiedente non hanno dimostrato che, in caso di aumento significativo delle dosi e, di conseguenza, dell'esposizione, il rischio per gli organismi acquatici si manterrebbe comunque ad un livello accettabile. Secondo le informazioni di conferma fornite dal notificante, infine, l'EFSA ha concluso che l'impiego della sostanza a dosi superiori comporterebbe un rischio elevato per gli artropodi non bersaglio; ciò conferma che non è possibile aumentare tali dosi.
- (9) Non è stato dunque dimostrato che si possa concludere, per quanto riguarda i prodotti fitosanitari contenenti acrinatrina utilizzati come insetticidi o acaricidi senza limitazioni di dosaggio, che le prescrizioni dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono rispettate.
- (10) Dovrebbero pertanto essere confermate le condizioni di approvazione della sostanza attiva acrinatrina di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, parte B, riga 19.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Conferma delle condizioni di approvazione

Sono confermate le condizioni di approvazione della sostanza attiva acrinatrina di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, parte B, riga 19.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/359 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 2017

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva oxifluorfen

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare la seconda alternativa di cui all'articolo 21, paragrafo 3, e l'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:


- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 798/2011 della Commissione ⁽²⁾ ha approvato l'oxifluorfen come sostanza attiva conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009, a condizione che gli Stati membri interessati provvedano affinché il richiedente a seguito della cui domanda l'oxifluorfen è stato approvato fornisca ulteriori informazioni di conferma su cinque aspetti specifici, uno dei quali riguarda il rischio potenziale della sostanza attiva, dei metaboliti RH-45469, MW 306, MW 347, MW 274 e del metabolita non identificato Deg 27 per gli organismi acquatici.
- (2) Il 29 giugno e il 15 dicembre 2012 il richiedente ha presentato allo Stato membro relatore, la Spagna, informazioni supplementari per rispondere alla richiesta di dati di conferma entro il termine previsto a tale scopo.
- (3) La Spagna ha valutato tali informazioni supplementari fornite dal richiedente e il 14 luglio 2014 ha presentato la propria valutazione, sotto forma di addendum al progetto di rapporto di valutazione, agli altri Stati membri, alla Commissione e all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità»).
- (4) Gli Stati membri, il richiedente e l'Autorità sono stati consultati e invitati a presentare osservazioni in merito alla valutazione dello Stato membro relatore. Il 6 novembre 2014 l'Autorità ha pubblicato una relazione tecnica che sintetizza i risultati di tale consultazione per l'oxifluorfen ⁽³⁾.
- (5) La Commissione ha consultato l'Autorità in merito a determinati aspetti della valutazione e in data 28 luglio 2015 l'Autorità ha presentato le proprie conclusioni sulla valutazione del rischio dell'oxifluorfen ⁽⁴⁾. Il progetto di rapporto di valutazione, l'addendum e le conclusioni dell'Autorità sono stati riesaminati dagli Stati membri e dalla Commissione in seno al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e adottati il 24 gennaio 2017 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione relativo all'oxifluorfen.
- (6) La Commissione ha invitato il richiedente a presentare le sue osservazioni in merito al rapporto di riesame relativo all'oxifluorfen.
- (7) La Commissione ha ritenuto che le informazioni supplementari fornite abbiano dimostrato che la sostanza madre e i metaboliti MW 347 e Deg 27 rappresentano un rischio elevato per gli organismi acquatici.
- (8) La Commissione ha concluso che non sono state fornite tutte le informazioni supplementari di conferma richieste e che non è possibile escludere un rischio elevato per gli organismi acquatici derivante dall'esposizione all'oxifluorfen e ai metaboliti MW 347 e Deg 27, se non attraverso l'imposizione di ulteriori restrizioni.
- (9) Al fine di ridurre al minimo l'esposizione degli organismi acquatici è perciò opportuno limitare ulteriormente le condizioni di impiego di questa sostanza attiva e prevedere misure specifiche di attenuazione dei rischi per la protezione di tali specie.

⁽¹⁾ GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 798/2011 della Commissione, del 9 agosto 2011, che approva la sostanza attiva oxifluorfen, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e la decisione 2008/934/CE della Commissione. (GUL 205 del 10.8.2011, pag. 9).

⁽³⁾ EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2014. *Technical report on the outcome of the consultation with Member States, the applicant and EFSA on the pesticide risk assessment of confirmatory data for oxyfluorfen* (Relazione tecnica sui risultati della consultazione con gli Stati membri, il richiedente e l'EFSA sulla valutazione del rischio sulla base dei dati di conferma forniti per l'oxifluorfen come antiparassitario). Pubblicazione di supporto dell'EFSA 2014:EN-686. 40 pagg.

⁽⁴⁾ *Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment for the active substance oxyfluorfen in light of confirmatory data* (Conclusioni sul riesame *inter pares* della valutazione del rischio della sostanza attiva oxifluorfen come antiparassitario alla luce dei dati di conferma). The EFSA Journal 2015; 13(8): 4205, 45 pagg. doi: 10.2903/j.efsa.2015/4205.



- (10) L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽¹⁾ dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (11) È opportuno concedere agli Stati membri il tempo necessario per modificare o revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti oxifluorfen.
- (12) Laddove gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, nel caso di prodotti fitosanitari contenenti oxifluorfen tale periodo dovrebbe terminare al più tardi il 21 giugno 2018.
- (13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Misure transitorie

In conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 gli Stati membri modificano o revocano all'occorrenza le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva oxifluorfen entro il 21 giugno 2017.

Articolo 3

Periodo di tolleranza

L'eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è il più breve possibile e termina al più tardi il 21 giugno 2018.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).



ALLEGATO

Nella parte B dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, il testo della colonna «Disposizioni specifiche» della riga 11, oxifluorfen, è sostituito dal seguente:

«PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli impieghi come erbicida applicato a scagioni in prossimità del suolo, dall'autunno all'inizio della primavera, nella dose non superiore a 150 g di sostanza attiva per ettaro l'anno.

PARTE B

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'oxifluorfen, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

- alla sicurezza degli operatori, garantendo che le condizioni di impiego prescrivano, se del caso, l'uso di adeguati dispositivi di protezione individuale,
- ai rischi per gli organismi acquatici, per i mammiferi che si nutrono di lombrichi, per i macroorganismi terricoli, per artropodi e piante non bersaglio.

Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone non trattate e ugelli riduttori per limitare la dispersione delle sostanze nebulizzate, e devono stabilire l'etichettatura corrispondente dei prodotti fitosanitari. Tali condizioni devono contemplare, se del caso, ulteriori misure di attenuazione dei rischi.»

17CE0947



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/360 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 2017

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva buprofezin

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE⁽¹⁾, in particolare la seconda alternativa di cui all'articolo 21, paragrafo 3, e l'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2011/6/UE della Commissione⁽²⁾ ha iscritto la sostanza attiva buprofezin nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio⁽³⁾ a condizione che gli Stati membri interessati provvedano affinché il notificante a seguito della cui domanda il buprofezin è stato iscritto in tale allegato fornisca informazioni supplementari di conferma a proposito dei fattori di trasformazione e di conversione per la valutazione del rischio per i consumatori.
- (2) Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione⁽⁴⁾.
- (3) Il 30 gennaio 2013 il richiedente ha presentato allo Stato membro relatore, il Regno Unito, informazioni supplementari relative ai fattori di trasformazione e di conversione entro il termine previsto a tale scopo.
- (4) Il Regno Unito ha valutato tali informazioni supplementari fornite dal richiedente e il 9 settembre 2014 ha presentato la propria valutazione, sotto forma di addendum al progetto di rapporto di valutazione, agli altri Stati membri, alla Commissione e all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità»).
- (5) La Commissione ha consultato l'Autorità, la quale ha espresso le sue conclusioni circa la valutazione del rischio del buprofezin in data 28 luglio 2015⁽⁵⁾. Il progetto di rapporto di valutazione, l'addendum e le conclusioni dell'Autorità sono stati riesaminati dagli Stati membri e dalla Commissione in seno al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e adottati il 24 gennaio 2017 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione relativo al buprofezin.
- (6) La Commissione ha invitato il richiedente a presentare le sue osservazioni in merito al rapporto di riesame relativo al buprofezin.
- (7) La Commissione ha ritenuto che le informazioni supplementari fornite abbiano dimostrato che, se sottoposto a lavorazione ad alte temperature, il buprofezin si degrada in diversi metaboliti, tra cui l'anilina. L'anilina è una sostanza cancerogena per la quale non è possibile escludere un meccanismo genotossico e che non permette quindi di ipotizzare alcuna soglia ammissibile di esposizione.
- (8) La Commissione ha concluso che non sono state fornite tutte le informazioni supplementari di conferma richieste e che non può essere esclusa l'esposizione dei consumatori all'anilina attraverso il consumo di colture trasformate se non attraverso l'imposizione di ulteriori restrizioni. In particolare l'uso del buprofezin dovrebbe essere limitato alle sole colture non commestibili.
- (9) Si conferma che la sostanza attiva buprofezin deve essere considerata approvata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. Al fine di ridurre al minimo l'esposizione dei consumatori all'anilina è tuttavia opportuno modificare le condizioni di impiego di tale sostanza attiva.

⁽¹⁾ GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Direttiva 2011/6/UE della Commissione, del 20 gennaio 2011, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva buprofezin (GUL 18 del 21.1.2011, pag. 38).

⁽³⁾ Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GUL 230 del 19.8.1991, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GUL 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

⁽⁵⁾ Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment for the active substance buprofezin in light of confirmatory data (Conclusioni sul riesame *inter pares* della valutazione del rischio della sostanza attiva buprofezin come antiparassitario alla luce dei dati di conferma). *EFSA Journal* 2015; 13(8): 4207, 24 pagg. doi: 10.2903/j.efsa.2015/4207.



- (10) L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (11) È opportuno concedere agli Stati membri il tempo necessario per modificare o revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti buprofezin.
- (12) Laddove gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, nel caso di prodotti fitosanitari contenenti buprofezin tale periodo dovrebbe terminare al più tardi il 21 giugno 2018.
- (13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Misure transitorie

In conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 gli Stati membri modificano o revocano all'occorrenza le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva buprofezin entro il 21 giugno 2017.

Articolo 3

Periodo di tolleranza

L'eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è il più breve possibile e termina al più tardi il 21 giugno 2018.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, il testo della colonna «Disposizioni specifiche» della riga 320, buprofezin, è sostituito dal seguente:

«PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida e acaricida su colture non commestibili.

PARTE B

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul buprofezin, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

- alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori, garantendo che le condizioni di impiego prevedano, se del caso, l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale,
- all'applicazione di un adeguato periodo di attesa per le colture a rotazione in serra,
- al rischio per gli organismi acquatici, vigilando affinché le condizioni d'impiego prescrivano, se del caso, adeguate misure di attenuazione dei rischi.

Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.»

17CE0948

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/361 DELLA COMMISSIONE**del 28 febbraio 2017****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2017

*Per la Commissione,**a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale**Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	EG	232,7
	IL	243,7
	MA	100,2
	TR	94,5
	ZZ	167,8
0707 00 05	MA	64,9
	TR	204,0
	ZZ	134,5
0709 91 00	EG	113,1
	ZZ	113,1
0709 93 10	MA	54,1
	TR	161,7
	ZZ	107,9
0805 10 22, 0805 10 24, 0805 10 28	EG	54,7
	IL	77,6
	MA	45,7
	TN	49,3
	TR	74,6
	ZZ	60,4
0805 50 10	EG	82,4
	TR	71,7
	ZZ	77,1
0808 30 90	CL	102,0
	CN	100,4
	ZA	114,9
	ZZ	105,8

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».



DECISIONE DEL COMITATO MISTO UE-SVIZZERA N. 1/2017

dell'8 febbraio 2017

che modifica la tabella II, la tabella III e la tabella IV, lettera b), del protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto concerne le disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati [2017/362]

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972 ⁽¹⁾, di seguito denominato «l'accordo», modificato dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo per quanto concerne le disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati ⁽²⁾, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 2004, e il relativo protocollo n. 2, in particolare l'articolo 7 di detto protocollo,

rammentando che il protocollo n. 2 riveduto è stato stipulato con l'obiettivo di migliorare il reciproco accesso al mercato dei prodotti agricoli trasformati,

riferendosi alle preoccupazioni sollevate dall'UE nel corso del 61° incontro del comitato misto del 3 dicembre 2015,

considerando l'utilità di procedere a un adeguamento tecnico per fissare gli importi di base elencati nella tabella IV, lettera b), del protocollo n. 2 tramite un aumento dal 15 al 18,5 % dello sconto applicato alle differenze del prezzo di riferimento al fine di fissare gli importi di base,

considerando che tale adeguamento tecnico offre una soluzione alle preoccupazioni dell'UE concernenti la conservazione dei margini preferenziali relativi delle parti contraenti di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del protocollo n. 2 e che esso è in linea con l'obiettivo ultimo dell'accordo, ovvero sviluppare in maniera armoniosa i commerci tra le parti contraenti,


facendo notare che le parti contraenti intendono continuare a osservare i rispettivi obblighi stabiliti dal protocollo n. 2, in particolare l'attuazione della clausola di riesame di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, almeno una volta l'anno, in linea con gli obiettivi del protocollo,

considerando quanto segue:

- (1) Le tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo riportano l'elenco dei prodotti cui si applica il medesimo protocollo. Tutti i prodotti elencati alla voce relativa al codice SA 2202 rientrano nel campo di applicazione del protocollo n. 2, con l'eccezione dei succhi di frutta o di ortaggi diluiti con acqua o gassati. Interpretazioni divergenti della definizione di succo di frutta o di succo di ortaggi diluito con acqua o gassato hanno portato a pratiche di classificazione non coerenti.
- (2) La denominazione dei prodotti elencati alla voce relativa al codice SA 2202 che sono esclusi dal campo di applicazione del protocollo dovrebbe essere chiarita nella tabella II.
- (3) Ai fini dell'attuazione del protocollo n. 2 dell'accordo sono stati fissati i prezzi interni di riferimento per le parti contraenti.
- (4) Sui mercati interni delle parti contraenti sono cambiati i prezzi effettivi delle materie prime alle quali si applicano le misure di compensazione del prezzo.
- (5) È pertanto necessario aggiornare di conseguenza i prezzi di riferimento e gli importi figuranti nella tabella III e nella tabella IV, lettera b) del protocollo n. 2,

⁽¹⁾ GUL 300 del 31.12.1972, pag. 189.

⁽²⁾ GUL 23 del 26.1.2005, pag. 19.



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo n. 2 dell'accordo è così modificato:

- a) la tabella II è modificata conformemente all'allegato I della presente decisione;
- b) la tabella III è sostituita dal testo riportato nell'allegato II della presente decisione;
- c) nella tabella IV, la lettera b) è sostituita dal testo riportato nell'allegato III della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1° marzo 2017 e si applica a decorrere da tale data.

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* in data 1° marzo 2017.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2017

Per il comitato misto
Il presidente
Petros SOURMELIS



ALLEGATO I

Nella tabella II, la voce relativa al codice SA 2202 è sostituita dalla seguente:

«Codice SA	Denominazione dei prodotti
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzate, e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi o legumi della voce 2009:
.10	— Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzate
.91	— Birra senz'alcool
.99	— Altri:
ex .99	— — Diversi dai succhi di frutta o di ortaggi o legumi delle voci 2002 e 2009 e loro miscele, gassati o diluiti con acqua o con estratti acquosi di tè, erbe, caffè o matè e diversi da quelli contenenti componenti del latte delle voci 0401 e 0402»



ALLEGATO II

«Tabella III

Prezzi interni di riferimento dell'UE e della Svizzera

Materia prima agricola	Prezzo interno di riferimento svizzero CHF per 100 kg netti	Prezzo interno di riferimento dell'UE CHF per 100 kg netti	Articolo 4, paragrafo 1 Applicato in Svizzera Differenza prezzo di riferimento svizzero/ prezzo di riferimento UE CHF per 100 kg netti	Articolo 3, paragrafo 3 Applicato nell'UE Differenza prezzo di riferimento svizzero/ prezzo di riferimento UE EUR per 100 kg netti
Frumento tenero	52,10	18,37	33,75	0,00
Frumento duro	—	—	1,20	0,00
Segala	42,75	16,35	26,40	0,00
Orzo	—	—	—	—
Granturco	—	—	—	—
Farina di frumento tenero	90,40	40,20	50,20	0,00
Latte intero in polvere	585,00	261,37	323,65	0,00
Latte scremato in polvere	396,20	195,08	201,10	0,00
Burro	1 010,90	368,10	642,80	0,00
Zucchero bianco	—	—	—	—
Uova	—	—	38,00	0,00
Patate fresche	43,25	17,66	25,60	0,00
Grasso vegetale	—	—	170,00	0,00»




ALLEGATO III

Tabella IV

«b) Importi di base di materie prime agricole di cui si tiene conto ai fini del calcolo delle componenti agricole:

Materia prima agricola	Importo di base applicato in Svizzera Articolo 3, paragrafo 2	Importo di base applicato nell'UE Articolo 4, paragrafo 2
	CHF per 100 kg netti	EUR per 100 kg netti
Fumento tenero	27,20	0,00
Fumento duro	1,00	0,00
Segala	20,95	0,00
Orzo	—	—
Granturco	—	—
Farina di frumento tenero	40,90	0,00
Latte intero in polvere	262,65	0,00
Latte scremato in polvere	163,90	0,00
Burro	523,90	0,00
Zucchero bianco	—	—
Uova	30,95	0,00
Patate fresche	19,90	0,00
Grasso vegetale	138,55	0,00»

17CE0950



REGOLAMENTO (UE) 2017/363 DELLA COMMISSIONE

del 1º marzo 2017

che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 per quanto riguarda l'approvazione specifica delle operazioni con velivoli monomotore a turbina effettuate di notte o in condizioni meteorologiche di volo strumentale e i requisiti di approvazione per l'addestramento per merci pericolose relativo a operazioni commerciali specializzate, operazioni non commerciali effettuate con aeromobili a motore complessi e operazioni non commerciali specializzate effettuate con aeromobili a motore complessi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 216/2008 è opportuno che la Commissione adotti le norme di attuazione necessarie a stabilire le condizioni per l'impiego in sicurezza dell'aeromobile. Il regolamento (UE) n. 965/2012⁽²⁾ della Commissione stabilisce tali condizioni.
- (2) L'applicazione del regolamento (UE) n. 965/2012 ai voli di trasferimento (*ferry flights*) comporterebbe un onere amministrativo sproporzionato per il settore e per le autorità competenti. Al fine di introdurre un approccio più proporzionato e basato sul rischio per l'applicazione di tale regolamento, i voli «una tantum» che non trasportano passeggeri o merci in cui l'aeromobile viene trasportato per operazioni di ammodernamento, riparazione, controlli di manutenzione, ispezioni, consegna, esportazione o simili finalità dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 965/2012.
- (3) Gli standard e le pratiche raccomandate dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO), di cui alla parte I dell'allegato 6 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944, comprendono disposizioni per l'utilizzo di velivoli monomotore a turbina di notte o in condizioni meteorologiche di volo strumentale. Tali disposizioni contengono, tra l'altro, un requisito per cui, nell'approvare tali operazioni, lo Stato dell'operatore deve garantire che siano rispettate determinate condizioni, comprese quelle relative alle apparecchiature installate, all'affidabilità motori, al controllo dei motori, alle procedure dell'operatore e all'addestramento dell'equipaggio di condotta. Il diritto dell'Unione dovrebbe essere allineato con tali disposizioni, garantendo che le operazioni commerciali di trasporto aereo effettuate con aeromobili monomotore di notte o in condizioni meteorologiche di volo strumentale siano soggette all'approvazione dell'autorità competente.

⁽¹⁾ GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1).



- (4) Tale allineamento rende obsoleta la possibilità di esercizio, mediante deroghe, di velivoli monomotore alle condizioni stabilite nelle deroghe vigenti accordate dagli Stati membri a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio ⁽¹⁾, di cui all'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 965/2012. Tale disposizione dovrebbe pertanto essere soppressa. Tali deroghe per l'utilizzo di velivoli monomotore, comprese le condizioni ivi previste, dovrebbero essere considerate approvazioni da parte dell'autorità competente a norma del quadro giuridico allineato per un periodo di tempo adeguato dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, al fine di garantire una transizione agevole. Dopo tale periodo di transizione non dovrebbe più essere possibile avvalersi di tali deroghe, poiché saranno necessarie dette approvazioni. Eventuali modifiche pertinenti all'utilizzo di tali velivoli durante tale periodo di transizione dovrebbero continuare ad essere notificate.
- (5) Gli operatori che effettuano operazioni commerciali specializzate, nonché gli operatori che effettuano operazioni non commerciali con aeromobili a motore complessi o operazioni non commerciali specializzate con aeromobili a motore complessi che non trasportano merci pericolose dovrebbero continuare a stabilire e mantenere programmi di addestramento per merci pericolose in conformità all'allegato III (parte ORO) del regolamento (UE) n. 965/2012. Al fine di introdurre un approccio più proporzionato e basato sul rischio per l'applicazione di tali norme, l'autorità competente non dovrebbe tuttavia più essere tenuta ad approvare tali programmi di addestramento.
- (6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 965/2012. L'allegato III (parte ORO) di tale regolamento in particolare dovrebbe essere modificato al fine di adottare un approccio più proporzionato e basato sul rischio per i requisiti di approvazione per i programmi di addestramento per merci pericolose e un nuovo capo sulle operazioni con velivolo monomotore a turbina dovrebbe essere aggiunto all'allegato V (parte SpA).
- (7) Le misure di cui al presente regolamento relative ai velivoli monomotore a turbina si basano sul parere ⁽²⁾ espresso dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea in conformità all'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 965/2012 è così modificato:

- 1) all'articolo 6, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. In deroga all'articolo 5 e fatto salvo il regolamento (CE) n. 216/2008 e il regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione ^(*) relativi al permesso di volo, nel caso di voli per l'introduzione o la modifica di tipi di aeromobile condotti dalle organizzazioni di progettazione o di produzione nell'ambito dei loro privilegi, così come di voli che non trasportano passeggeri o merci in cui l'aeromobile viene trasportato per operazioni di ammodernamento, riparazione, controlli di manutenzione, ispezioni, consegna, esportazione o simili, il loro esercizio si svolge alle condizioni previste dalla legislazione degli Stati membri.


^(*) Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1).»

- 2) all'articolo 6, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Fino al 2 settembre 2017, le deroghe concesse prima del 22 marzo 2017, in conformità all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3922/91, di cui all'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 965/2012 come applicabile prima del 22 marzo 2017, sono considerate approvazioni di cui alla lettera a) della norma CAT.POLA.300 dell'allegato IV (parte CAT). Dopo il 2 settembre 2017, tali deroghe non sono valide per l'utilizzo di velivoli monomotore.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile (GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4).

⁽²⁾ Parere n. 06/2015 dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea dell'11 novembre 2015 relativo a un regolamento della Commissione che stabilisce i requisiti tecnici speciali di approvazione per l'utilizzo di aeromobili monomotore a turbina di notte o in condizioni meteorologiche di volo strumentale.



Se tra il 22 marzo 2017 e il 2 settembre 2017 sono previste modifiche all'utilizzo di tali velivoli che incidono sulle condizioni indicate in tali deroghe, esse sono notificate alla Commissione e all'Agenzia prima della loro implementazione. La Commissione e l'Agenzia valutano la modifica prevista a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 216/2008.»

3) gli allegati II, III, IV e V sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º marzo 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Gli allegati II, III, IV e V del regolamento (UE) n. 965/2012 sono così modificati:

1) nell'allegato II (parte ARO), l'appendice II è sostituita dalla seguente:

«Appendice II

SPECIFICHE DELLE OPERAZIONI (soggette alle condizioni approvate nel manuale delle operazioni)				
Recapiti dell'autorità di rilascio Telefono (1): _____; fax _____; E-mail: _____				
COA (2): _____		Nome dell'operatore (3): _____		Data (4): _____
Operante come: denominazione commerciale _____ Firma: _____				
Specifiche delle operazioni #:				
Modello dell'aeromobile (5): _____ Marche d'immatricolazione (6): _____				
Tipi di operazioni: trasporto aereo commerciale <input type="checkbox"/> passeggeri <input type="checkbox"/> merci <input type="checkbox"/> altro (7): _____				
Area delle operazioni (8): _____				
Limitazioni speciali (9):				
Approvazioni specifiche:	Si	No	Specifiche (10)	Note
Merci pericolose	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Operazioni in bassa visibilità Decollo Avvicinamento e atterraggio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CAT (11) ... RVR (12): m DA/H: RVR piedi: m	
RVSM (13) <input type="checkbox"/> N/A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
ETOPS (14) <input type="checkbox"/> N/A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tempo massimo di diversione (15): min.	
Specifiche di navigazione complesse per operazioni PBN (16)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		(17)
Specifiche delle prestazioni minime di navigazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Operazioni con velivoli monomotore a turbina di notte o in condizioni meteorologiche di volo strumentale (SET-IMC)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(18)	
Operazioni con elicotteri con sistema di visione notturna	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Operazioni con elicotteri con verricello	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Operazioni con elicotteri nell'ambito del servizio medico di emergenza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Operazioni fuori costa effettuate da elicotteri	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Addestramento dell'equipaggio di cabina (19)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Rilascio dell'attestato di equipaggio di cabina (CC) (20)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Aeronavigabilità continua	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(21)	
Altro (22)				



- (1) Numeri di telefono e di fax dell'autorità competente, incluso il prefisso del paese. Deve essere fornito l'indirizzo di posta elettronica, se disponibile.
- (2) Inserire il numero del certificato di operatore aereo (COA) associato.
- (3) Inserire il nome di registrazione dell'operatore e la denominazione commerciale dell'operatore, se diversa. Inserire «Operante come» prima della denominazione commerciale.
- (4) Data del rilascio delle specifiche delle operazioni (gg-mm-aaaa) e firma del rappresentante dell'autorità competente.
- (5) Inserire la denominazione ICAO della marca dell'aeromobile, modello e serie, o serie master, se è stata designata una serie (ad esempio, Boeing-737-3K2 o Boeing-777-232).
- (6) Le marche di immatricolazione sono elencate nelle specifiche delle operazioni o nel manuale delle operazioni. Nel secondo caso le specifiche delle operazioni devono fare riferimento alla pagina corrispondente nel manuale delle operazioni. Nel caso in cui non tutte le approvazioni specifiche riguardino il modello dell'aeromobile, le marche di immatricolazione dell'aeromobile possono essere inserite nella colonna destinata alle note dell'approvazione specifica.
- (7) Altro tipo di trasporto da specificare (ad esempio, servizio medico di emergenza).
- (8) Elenco delle aree geografiche dell'operazione autorizzata (mediante coordinate geografiche o rotte specifiche, regione di informazione di volo o confini nazionali o regionali).
- (9) Elenco delle limitazioni speciali applicabili (ad esempio, solo in VFR, solo di giorno ecc.).
- (10) Elencare in questa colonna i criteri più permissivi per ciascuna approvazione o tipo di approvazione (con i criteri appropriati).
- (11) Inserire la categoria di avvicinamento di precisione applicabile: LTS CAT I, CAT II, OTS CAT II, CAT IIIA, CAT IIIB o CAT IIIC. Inserire la visibilità minima di pista (RVR) in metri e l'altezza di decisione (DH) in piedi. Deve essere usata una riga per ciascuna categoria di avvicinamento.
- (12) Inserire la RVR minima di decollo approvata in metri. Deve essere usata una riga per ciascuna approvazione se vengono rilasciate approvazioni differenti.
- (13) La casella non applicabile (N/A) può essere selezionata solo se la base delle nubi (ceiling) massima dell'aeromobile è inferiore a FL290.
- (14) Attualmente le operazioni a lungo raggio (ETOPS) riguardano soltanto gli aeromobili bimotore. La casella non applicabile (N/A) può quindi essere selezionata soltanto se il modello dell'aeromobile ha più o meno di due motori.
- (15) Possono essere indicati anche la distanza limite (in NM) e il tipo di motore.
- (16) Navigazione basata sulle prestazioni (PBN): deve essere usata una riga per ciascuna approvazione PBN specifica (ad esempio RNP AR APCH), con le limitazioni appropriate elencate nelle colonne «Specifiche» e/o «Note». Le approvazioni riferite a procedure specifiche di specifici RNP AR APCH possono essere elencate nelle specifiche delle operazioni o nel manuale delle operazioni. Nel secondo caso le specifiche delle operazioni devono fare riferimento alla pagina corrispondente nel manuale delle operazioni.
- (17) Specificare se l'approvazione specifica è limitata a determinati fine pista e/o aeroporti.
- (18) Inserire la specifica combinazione cellula/motore.
- (19) Approvazione relativa alla conduzione del corso d'addestramento e agli esami che devono essere completati da chi richiede un attestato di equipaggio di cabina, come specificato nell'allegato V (Parte CC) del regolamento (UE) n. 1178/2011.
- (20) Approvazione relativa al rilascio di attestati di equipaggio di cabina, come specificato nell'allegato V (Parte CC) del regolamento (UE) n. 1178/2011.
- (21) Il nome della persona/dell'organizzazione responsabile del mantenimento dell'aeronavigabilità dell'aeromobile e un riferimento al regolamento che prevede tale attività, ad esempio il regolamento (CE) n. 1321/2014 della Commissione, allegato I (Parte M), capitolo G.
- (22) Si possono inserire qui altre approvazioni o dati, utilizzando una riga (o un blocco di più righe) per ciascuna autorizzazione (ad esempio, operazioni di atterraggio corto, procedure d'avvicinamento ripido, operazioni con elicotteri da/verso un sito di interesse pubblico, operazioni con elicotteri su un ambiente ostile situato al di fuori di un'area congestionata, operazioni con elicotteri senza la garanzia di poter effettuare un atterraggio forzato in sicurezza, operazioni con angoli di inclinazione laterale aumentati, distanza massima da un aeroporto adeguato per velivoli bimotore senza un'approvazione ETOPS, aeromobili utilizzati per operazioni non commerciali).

MODELLO 139 AESA Edizione 3*:

2) l'allegato III (Parte ORO) è modificato come segue:

a) al punto ORO.GEN.110, le lettere j) e k) sono sostituite dalle seguenti:

«j) L'operatore stabilisce e mantiene programmi d'addestramento del personale relativi alle merci pericolose, come previsto dalle istruzioni tecniche. Tali programmi d'addestramento devono essere commisurati alle responsabilità del personale. I programmi d'addestramento degli operatori che effettuano operazioni CAT, indipendentemente dal fatto che trasportino merci pericolose, e degli operatori che effettuano operazioni non CAT di cui alle lettere b), c) e d) del punto ORO.GEN.005 che trasportano merci pericolose sono soggetti a esame e approvazione da parte dell'autorità competente.

k) Ferma restando la lettera j), gli operatori che effettuano operazioni commerciali con i seguenti aeromobili garantiscono che l'equipaggio di condotta abbia ricevuto un addestramento o informazioni adeguati a permettergli di riconoscere le merci pericolose non dichiarate introdotte a bordo da passeggeri o come carico:

1) un aliante;

2) un pallone aerostatico;

3) un velivolo monomotore a elica con una massa massima certificata al decollo di 5 700 kg o inferiore e una MOPSC inferiore o uguale a 5, utilizzati in voli che decollano e atterrano nello stesso aerodromo o sito operativo, in VFR di giorno; o

4) elicotteri non complessi, monomotore, con una MOPSC inferiore o uguale a 5, utilizzati in voli che decollano e atterrano nello stesso aerodromo o sito operativo, in VFR di giorno.»



b) al punto ORO.FC.A.250, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) Il titolare di una licenza di pilota commerciale per velivoli [CPL (A)] può essere impiegato come comandante in voli di trasporto aereo commerciale su un velivolo a pilotaggio singolo soltanto se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- 1) per trasporto passeggeri in VFR a più di 50 NM (90 km) dall'aeroporto di partenza, se il pilota ha totalizzato almeno 500 ore totali di volo su velivoli o possiede un'abilitazione IFR in corso di validità;
- 2) su velivoli plurimotore in IFR, se il pilota ha totalizzato almeno 700 ore totali di volo su velivoli, incluse 400 ore come pilota responsabile. Queste ore devono includere 100 ore in IFR e 40 ore in operazioni con plurimotore. Le 400 ore come pilota responsabile possono essere sostituite da ore come copilota in un sistema di equipaggio multiplo prescritto nel manuale delle operazioni, sulla base di due ore di volo come copilota per un'ora di volo come pilota responsabile;
- 3) su velivoli monomotore in IFR, se il pilota ha totalizzato almeno 700 ore di volo su velivoli, incluse 400 ore come pilota responsabile. Tali ore devono includere almeno 100 ore in IFR. Le 400 ore come pilota responsabile possono essere sostituite da ore come copilota in un sistema di equipaggio multiplo prescritto nel manuale delle operazioni, sulla base di due ore di volo come copilota per un'ora di volo come pilota responsabile.»;

3) l'allegato IV (parte CAT) è modificato come segue:

a) il punto CAT.OP.MPA.136 è sostituito dal seguente:

«CAT.OP.MPA.136 Rotte e aree delle operazioni — velivoli monomotore


Salvo approvazione dell'autorità competente in conformità all'allegato V (Parte SpA), capo L — OPERAZIONI CON VELIVOLI MONOMOTORE A TURBINA EFFETTUATE DI NOTTE O IN CONDIZIONI DI VOLO STRUMENTALE (SET-IMC), l'operatore garantisce che le operazioni con velivoli monomotore siano effettuate soltanto lungo rotte o in aree nelle quali siano disponibili superfici che consentano di eseguire un atterraggio forzato in sicurezza.»;

b) al punto CAT.OP.MPA.180, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) Nel caso in cui non fosse possibile utilizzare l'aeroporto di partenza come aeroporto alternato al decollo per ragioni meteorologiche o per motivi legati alle prestazioni, l'operatore sceglie un altro aeroporto alternato al decollo adeguato, che non sia più distante dall'aeroporto di partenza di:

- 1) per velivoli bimotore:
 - i) un'ora di volo alla velocità di crociera con un motore inoperativo, in conformità al manuale di volo del velivolo (AFM), in condizioni di atmosfera standard e vento calmo, alla massa effettiva al decollo; o
 - ii) il tempo di diversione ETOPS approvato in conformità all'allegato V (Parte SpA), Capo F, fatte salve eventuali restrizioni MEL, fino a un massimo di due ore di volo, alla velocità di crociera con un motore inoperativo, conformemente al manuale di volo del velivolo, in condizioni di atmosfera standard, vento calmo, alla massa effettiva al decollo;
- 2) per velivoli con tre o quattro motori, due ore di volo alla velocità di crociera con un motore inoperativo, in conformità al manuale di volo del velivolo, in condizioni di atmosfera standard, vento calmo, alla massa effettiva al decollo;
- 3) per le operazioni approvate in conformità all'allegato V (Parte SpA), capo L — OPERAZIONI CON VELIVOLI MONOMOTORE A TURBINA EFFETTUATE DI NOTTE O IN CONDIZIONI DI VOLO STRUMENTALE (SET-IMC), 30 minuti di volo alla velocità normale di crociera in condizioni di aria calma, basandosi sulla massa reale al decollo.

Nel caso di velivoli plurimotore, se il manuale di volo del velivolo (AFM) non indica la velocità di crociera con un motore inoperativo, la velocità da usare per tale calcolo è quella che si raggiunge regolando il/i rimanente/i motore/i alla potenza massima continua.»;



c) al punto CAT.POL.A.300, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) Salvo approvazione dell'autorità competente in conformità all'allegato V (Parte SpA), Capo L — OPERAZIONI CON VELIVOLI MONOMOTORE A TURBINA EFFETTUATE DI NOTTE O IN CONDIZIONI DI VOLO STRUMENTALE (SET-IMC), l'operatore non utilizza un velivolo monomotore:

1) di notte; o

2) in condizioni meteorologiche di volo strumentale (IMC), salvo in caso di regole speciali di volo a vista (VFR Speciale).»;

d) il punto CAT.POL.A.320 è sostituito dal seguente:

«CAT.POL.A.320 In rotta — Velivoli monomotore

a) Il velivolo, nelle condizioni meteorologiche previste per il volo e in caso di avaria del motore, deve essere in grado di raggiungere un sito dove possa essere compiuto un atterraggio forzato in sicurezza, a meno che l'operatore non sia approvato dall'autorità competente in conformità all'allegato V (Parte SpA), Capo L — OPERAZIONI CON VELIVOLI MONOMOTORE A TURBINA EFFETTUATE DI NOTTE O IN CONDIZIONI DI VOLO STRUMENTALE (SET-IMC) e si avvale di un periodo di rischio.

b) Ai fini della lettera a), si presume che al punto in cui si verifica l'avaria motore:

1) il velivolo non stia volando a un'altitudine superiore a quella in cui la velocità ascensionale è di 300 ft/min con il motore operativo nelle condizioni specificate di potenza massima continua; e

2) la pendenza presunta in rotta deve essere pari alla pendenza lorda di discesa aumentata dello 0,5 %.»;

4) nell'allegato V (Parte SpA), è aggiunto il seguente Capo L:

«CAPO L

OPERAZIONI CON VELIVOLI MONOMOTORE A TURBINA EFFETTUATE DI NOTTE O IN CONDIZIONI DI VOLO STRUMENTALE (SET-IMC)

SpA.SET-IMC.100 SET-IMC Operazioni

Nelle operazioni di trasporto aereo commerciale (CAT), i velivoli monomotore a turbina possono essere utilizzati di notte o in condizioni meteorologiche di volo strumentale, solo se l'autorità competente ha rilasciato all'operatore un'approvazione SET-IMC.

SpA.SET-IMC.105 SET-IMC Approvazione delle operazioni

Per ottenere un'approvazione SET-IMC da parte dell'autorità competente, l'operatore deve dimostrare di rispettare tutte le condizioni seguenti:

a) il raggiungimento da parte della flotta mondiale di un livello accettabile di affidabilità del motore a turbina in servizio per la particolare combinazione di cellula-motore;

b) l'istituzione e l'inclusione nel programma di manutenzione dell'aeromobile dell'operatore di istruzioni e procedure specifiche di manutenzione per garantire i livelli prefissati di affidabilità e di aeronavigabilità continua del velivolo e del sistema di propulsione in conformità all'allegato I (parte M) del regolamento (UE) n. 1321/2014, comprendenti quanto segue:

1) un programma di monitoraggio delle tendenze del motore, ad eccezione dei velivoli con un certificato di navigabilità individuale rilasciato dopo il 31 dicembre 2004 che è dotato di un sistema di monitoraggio automatico delle tendenze;

2) un programma di affidabilità del sistema di propulsione e dei sistemi associati;

c) aver stabilito la composizione dell'equipaggio di condotta e un programma di verifica/addestramento per i membri dell'equipaggio di condotta che partecipano a queste operazioni;




- d) aver stabilito procedure operative che specificano tutti i seguenti punti:
- 1) l'equipaggiamento da trasportare, incluse le sue limitazioni operative e le corrispondenti voci nella lista dell'equipaggiamento minimo (MEL);
 - 2) la pianificazione del volo;
 - 3) le procedure normali;
 - 4) le procedure di emergenza, comprese le procedure a seguito di un'avaria del sistema di propulsione, nonché procedure di atterraggio forzato in tutte le condizioni atmosferiche;
 - 5) il monitoraggio e la segnalazione di inconvenienti.
- e) una valutazione del rischio per la sicurezza, compresa la determinazione di un periodo di rischio accettabile se un operatore intende utilizzarlo.

SpA.SET-IMC.110 Requisiti relativi agli equipaggiamenti per le operazioni SET-IMC

I velivoli utilizzati per operazioni SET-IMC devono essere equipaggiati con tutte le seguenti apparecchiature:

- a) due sistemi distinti di generazione di elettricità, ciascuno in grado di alimentare tutti gli strumenti di volo essenziali, i sistemi di navigazione e i sistemi a bordo del velivolo necessari per il proseguimento del volo verso la destinazione o l'aeroporto alternato;
- b) due indicatori di assetto, alimentati da fonti indipendenti;
- c) per il trasporto di passeggeri, una bretella o una cintura di sicurezza con cintura a bandoliera per ogni posto passeggeri;
- d) apparecchiature meteorologiche di bordo;
- e) in un velivolo pressurizzato, una quantità sufficiente di ossigeno per tutti gli occupanti per consentire la discesa, a seguito di un'avaria motore alla massima altitudine di crociera certificata, alla migliore velocità di planata e nella migliore configurazione di planata, supponendo il tasso di perdita massimo in cabina, fino al raggiungimento di altitudini cabina inferiori a 13 000 piedi;
- f) un sistema di navigazione d'area che può essere programmato con le posizioni dei siti per l'atterraggio e in grado di fornire una guida laterale all'equipaggio di condotta per raggiungere tali siti;
- g) un radioaltimetro;
- h) un faro di atterraggio, in grado di illuminare il punto di contatto sul sentiero di discesa a motore spento a partire da una distanza di 200 piedi;
- i) un sistema di alimentazione elettrica di emergenza di sufficiente capacità e resistenza e in grado di alimentare, a seguito del guasto degli altri sistemi di generazione di elettricità, i carichi aggiuntivi necessari a tutti i seguenti elementi:
 - 1) gli strumenti essenziali di volo e di navigazione d'area durante la discesa dall'altitudine operativa massima dopo l'avaria del motore;
 - 2) i mezzi necessari a un tentativo di far ripartire il motore;
 - 3) se del caso, l'estrazione del carrello d'atterraggio e degli ipersostentatori;
 - 4) l'uso del radioaltimetro nel corso di tutto l'avvicinamento per l'atterraggio;
 - 5) il faro di atterraggio;
 - 6) un sistema di riscaldamento del tubo di Pitot;
 - 7) se installati, i mezzi elettrici che forniscono una protezione sufficiente contro la riduzione della visuale del pilota durante l'atterraggio;



- j) un sistema di accensione che si attiva automaticamente, o può essere azionato manualmente, per il decollo, l'atterraggio e durante il volo, in presenza di umidità visibile;
- k) un mezzo per il monitoraggio continuo del sistema di lubrificazione del gruppo propulsore per rilevare la presenza di detriti connessi a un guasto imminente di un componente del propulsore, compresa un'indicazione di avvertimento nella cabina di pilotaggio;
- l) un dispositivo di controllo di emergenza della potenza del motore che consente il funzionamento continuo del motore a un livello di potenza sufficiente a completare il volo in sicurezza nel caso di un'avaria ragionevolmente prevedibile dell'unità di controllo del carburante.»

17CE0951



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/364 DELLA COMMISSIONE**del 1º marzo 2017****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º marzo 2017

*Per la Commissione,**a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale**Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	EG	232,7
	IL	149,3
	MA	98,0
	TR	92,9
	ZZ	143,2
0707 00 05	MA	80,2
	TR	196,9
	ZZ	138,6
0709 91 00	EG	97,7
	ZZ	97,7
0709 93 10	MA	53,4
	TR	164,4
	ZZ	108,9
0805 10 22, 0805 10 24, 0805 10 28	EG	43,8
	IL	72,5
	MA	45,0
	TN	55,7
	TR	75,0
	ZZ	58,4
0805 50 10	EG	74,7
	TR	71,7
	ZZ	73,2
0808 30 90	CL	157,0
	CN	100,4
	ZA	108,2
	ZZ	121,9

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».



DECISIONE (UE) 2017/365 DELLA COMMISSIONE**del 4 luglio 2016****relativa all'aiuto di Stato SA.36387 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2013/CP) al quale la Spagna ha dato esecuzione a favore del Valencia Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva, dell'Hércules Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva e dell'Elche Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva***[notificata con il numero C(2016) 4060]***(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

vista la decisione con la quale la Commissione ha disposto l'avvio del procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in relazione alla misura di aiuto SA.36387 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2013/CP) ⁽¹⁾,

dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni ai sensi degli articoli suddetti e viste le osservazioni trasmesse,

Considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

- (1) L'attenzione della Commissione è stata richiamata da alcuni articoli pubblicati sulla stampa e dalle informazioni inviate da cittadini privati nel periodo 2012-2013 in merito alle accuse rivolte al governo regionale di Valencia («Generalitat Valenciana») che avrebbe concesso aiuti di Stato sotto forma di garanzie di prestito a tre società calcistiche di Valencia: il *Valencia Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva* («Valencia CF»), l'*Hércules Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva* («Hercules CF») e l'*Elche Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva* («Elche CF»). Secondo dette informazioni, la garanzia a favore del Valencia CF è stata incrementata successivamente almeno due volte, al fine di coprire il capitale del prestito, gli interessi e i costi in sofferenza. L'8 aprile 2013 è stato chiesto alla Spagna di formulare osservazioni su tali articoli. La Spagna ha inviato informazioni alla Commissione il 27 maggio e il 3 giugno 2013.
- (2) Con lettera del 18 dicembre 2013, la Commissione ha informato la Spagna di aver deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) in relazione alla misura di aiuto (in prosieguo la «decisione di avvio del procedimento»). La Spagna ha presentato osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento con lettera del 10 febbraio 2014.
- (3) Con lettera del 1° agosto 2014, la Commissione ha chiesto informazioni alla Spagna, che ha risposto il 30 settembre e il 13 ottobre del 2014. La Commissione ha chiesto alla Spagna informazioni supplementari con lettera del 23 gennaio 2015 e ha ricevuto risposta il 27 aprile del 2015.
- (4) L'*Instituto Valenciano de Finanzas* («IVF»), l'istituzione finanziaria della Generalitat Valenciana, ha formulato osservazioni il 3 novembre e il 15 dicembre 2014, il 20 febbraio, il 25 febbraio, il 31 marzo e il 18 maggio 2015. L'IVF ha fornito ulteriori informazioni con le e-mail del 3, 5, 13, 19, 20, 26 e 30 novembre 2015, dell'1, 11, 14, 15, 16, 17 e 18 dicembre 2015 e del 4 e 13 maggio 2016.

⁽¹⁾ GU C 69 del 7.3.2014, pag. 99.



- (5) La decisione di avvio è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ^(?) il 7 marzo 2014. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni in merito alle misure. La Commissione ha ricevuto osservazioni da tre parti interessate: la *Liga Nacional de Fútbol Profesional* il 7 aprile 2014; il Valencia CF il 7 aprile, il 16 giugno, il 30 ottobre e il 15 dicembre 2014 e il 12 maggio 2015; e la *Fundación Valencia Club de Fútbol* («Fundacion Valencia») il 19 maggio del 2015. Le ha trasmesse alla Spagna, dandole la possibilità di rispondere; le osservazioni della Spagna sono pervenute con lettere del 30 settembre e del 13 ottobre 2014 e del 3 luglio 2015. Il Valencia CF ha presentato ulteriori chiarimenti il 14 dicembre 2015 e il 26 gennaio 2016. Il 29 gennaio 2015 si è tenuta a Bruxelles una riunione in presenza dei servizi della Commissione, delle autorità spagnole, dei rappresentanti dell'IVF e dei rappresentanti del Valencia CF.

2. DESCRIZIONE DELLE MISURE E DEI BENEFICIARI

2.1. Misura 1: la garanzia di Stato del 2009 a favore del Valencia CF

- (6) Il 5 novembre 2009 l'IVF ha fornito una garanzia per un prestito bancario di 75 milioni di EUR concesso da Bancaja (ora Bankia) alla Fundacion Valencia. L'IVF è un istituto finanziario pubblico controllato dalla Generalitat Valenciana, i cui rappresentanti sono anche membri del Consiglio Generale e del Comitato per gli investimenti dell'IVF.
- (7) Lo scopo esplicito del prestito, come dichiarato nella decisione di concedere la garanzia dell'IVF alla Fundacion Valencia, era finanziare l'acquisizione di quote del Valencia CF da parte della Fundacion Valencia, nel contesto della decisione del Valencia CF di realizzare un aumento di capitale di 92,4 milioni di EUR per l'emissione di 1 922 250 nuove azioni (raggiungendo il numero totale di 2 114 475 azioni). Le nuove azioni sono state sottoscritte alla pari di quelle esistenti, per un valore nominale di 48,08 EUR per azione. Grazie a detto prestito, la Fundacion Valencia ha acquisito il 70,6 % del totale delle azioni del Valencia CF al prezzo di 48,08 EUR per azione. Altre partecipazioni allo stesso aumento di capitale hanno raggiunto l'importo di 18,8 milioni di EUR. Successivamente, di queste azioni, 52 212 azioni sono state vendute al prezzo di 56,50 EUR per azione nel corso dell'esercizio 2010-2011, 878 azioni sono state vendute al prezzo di 57,00 EUR per azione durante l'esercizio 2011-2012 e 1 481 368 azioni sono state vendute al prezzo di euro 67,50 EUR per azione nell'esercizio 2013-2014.
- (8) La garanzia dell'IVF ha coperto il 100 % del capitale del prestito, più gli interessi e i costi dell'operazione garantita. È stato fissato un premio di garanzia annuo dello 0,5 % per l'IVF e un commissione d'impegno una tantum dell'1 % ^(?) a carico della Fundacion Valencia. A titolo di controgaranzia, l'IVF ha ricevuto un pegno di secondo grado, dopo Bankia, sulle azioni del Valencia CF di proprietà della Fundacion Valencia. La durata del prestito era di 6 anni, all'interno dei quali vi era un periodo di grazia (per il pagamento del capitale del prestito) di 4 anni. Il tasso d'interesse del prestito era pari a: a) il 6 % fino al 26 agosto 2010 (primo anno del prestito); e b) dal 26 agosto 2010 in poi, Euribor 1 anno + il 3,5 % di margine con un tasso minimo del 6 %. Il piano di rimborso concordato per il capitale del prestito prevedeva rimborsi annuali degli interessi a partire da agosto 2010, mentre per quanto riguarda il capitale del prestito è stato deciso di rimborsare 37,5 milioni di EUR il 26 agosto 2014 e 37,5 milioni di EUR il 26 agosto del 2015. Si prevedeva di finanziare il rimborso del capitale e degli interessi del prestito con i proventi della vendita delle quote del Valencia CF precedentemente acquisite dalla Fundacion Valencia.

2.2. Misura 2: la garanzia di Stato del 2010 a favore dell'Hercules CF

- (9) Il 26 luglio 2010 l'IVF ha fornito una garanzia per un prestito bancario di 18 milioni di EUR concesso da Caja de Ahorros del Mediterráneo alla Fundacion Hercules. Lo scopo esplicito del prestito, come dichiarato nella decisione dell'IVF di concedere la garanzia alla Fundacion Hercules, era finanziare l'acquisizione di azioni dell'Hercules CF da parte della Fundacion Hercules, nel contesto della decisione dell'Hercules CF di realizzare un aumento di capitale mediante un conferimento di capitale. La garanzia copriva il 100 % del capitale del prestito, più gli interessi e i costi dell'operazione garantita. È stato fissato un premio di garanzia annuo dell'1 % per l'IVF a carico della Fundacion Hercules. A titolo di controgaranzia, l'IVF ha ricevuto un pegno sulle azioni dell'Hercules CF di proprietà della Fundacion Hercules; provvisoriamente, fino all'impegno delle azioni, l'IVF ha ricevuto una garanzia dal proprietario dello stadio José Rico Pérez, Aligestión Integral SA, e l'impegno delle azioni dell'Hercules

^(?) Cfr. nota a piè di pagina 1.

⁽ⁱ⁾ Commissione applicata da un prestatore a un mutuatario per una linea di credito inutilizzata o un prestito non concretatosi in versamenti.



CF detenute dalla società Aligestión Integral SA. La durata del prestito era di 5 anni. Il tasso d'interesse del prestito era pari a: a) un tasso fisso del 4 % nei primi 36 mesi; e b) Euribor 1 anno + il 2 % di margine negli ultimi 24 mesi. È stata inoltre fissata una commissione d'impegno dello 0,5 %. Si prevedeva di finanziare il rimborso del prestito garantito (capitale e interessi) mediante la vendita delle quote dell'Hercules CF precedentemente acquistate.

- (10) Dopo la concessione della garanzia di Stato da parte dell'IVF, la Fundacion Hercules non ha rimborsato il prestito. Di conseguenza, il 24 gennaio 2012, l'IVF, che doveva adempiere il suo obbligo giuridico di garante, ha rimborsato l'importo di 18,4 milioni di EUR alla banca mutuante, è subentrata a quest'ultima in qualità di creditore del prestito in questione e successivamente ha avviato un'azione giudiziaria nei confronti della Fundacion Hercules CF al fine di recuperare il suddetto importo.

2.3. Misura 3: la garanzia di Stato del 2011 a favore dell'Elche CF


- (11) Il 17 febbraio 2011 IVF ha fornito due garanzie per due prestiti bancari per un importo complessivo di 14 milioni di EUR, concessi da Caja de Ahorros del Mediterráneo (9 milioni di EUR) e dal Banco de Valencia (5 milioni di EUR) alla Fundacion Elche. Lo scopo esplicito di entrambi i prestiti, come dichiarato nella decisione dell'IVF di concedere le garanzie alla Fundacion Elche, era finanziare l'acquisizione di quote di dell'Elche CF da parte della Fundacion Elche, nel contesto della decisione dell'Elche CF di realizzare un aumento di capitale mediante un conferimento di capitale. La garanzia ha coperto il 100 % del capitale del prestito, più gli interessi e i costi dell'operazione garantita. È stato fissato un premio di garanzia annuo dell'1 % per l'IVF a carico della Fundacion Elche. A titolo di controgaranzia, l'IVF ha ricevuto un pegno sulle azioni dell'Elche CF di proprietà della Fundacion Elche. La durata del prestito era di 5 anni. Il tasso d'interesse del prestito era pari a Euribor 1 anno + il 3,5 % di margine. È stata inoltre fissata una commissione d'impegno dello 0,5 %. Si prevedeva di finanziare il rimborso del prestito garantito (capitale e interessi) mediante la vendita delle quote dell'Elche CF precedentemente acquistate.

2.4. Misura 4: gli aumenti del 2010 e del 2013 della garanzia di Stato del 2009 a favore del Valencia CF

- (12) Il 10 novembre 2010, l'IVF ha incrementato di 6 milioni di EUR la garanzia fornita alla Fundacion Valencia. L'aumento della garanzia mirava a coprire un incremento di 6 milioni di EUR del prestito esistente concesso da Bankia al fine di pagare il capitale, gli interessi e i costi in sofferenza derivanti dal mancato rimborso degli interessi del prestito garantito del 26 agosto 2010. In conseguenza di detto aumento, è stato modificato il calendario iniziale dei pagamenti del capitale del prestito (cfr. il considerando 7) e sono stati stabiliti un rimborso di 40,5 milioni di EUR in scadenza il 26 agosto 2014 e un altro rimborso di 40,5 milioni di EUR in scadenza il 26 agosto 2015. Il tasso d'interesse del prestito è rimasto invariato.
- (13) Secondo le informazioni trasmesse dalle autorità spagnole e dal Valencia CF nel corso del procedimento di indagine formale, nel febbraio 2013 l'IVF ha pagato 4,9 milioni di EUR a copertura della parziale escussione della garanzia di Stato da parte di Bankia per il mancato rimborso della rata degli interessi del 26 agosto 2012. Sulla base delle informazioni disponibili in quel momento, la Commissione ha avviato il procedimento di indagine formale nel dicembre 2013 nella convinzione che l'IVF avesse aumentato la garanzia esistente nel febbraio 2013 in modo analogo a quanto aveva fatto con l'aumento della garanzia del 10 novembre 2010.

2.5. I beneficiari

- (14) Il Valencia CF è una società di calcio professionistica spagnola fondata nel 1919 e con sede a Valencia. Gioca nella serie A spagnola («La Liga») ed è uno dei principali club del calcio sia spagnolo che europeo. Il Valencia CF ha vinto sei titoli della Liga (scudetti) e sette trofei della Copa del Rey. Nella classifica storica della Liga, il Valencia è al terzo posto dopo il Real Madrid CF e il FC Barcelona. Ha inoltre raggiunto otto finali europee importanti, vincendone cinque. Il Valencia CF è stato anche membro del G-14, un'organizzazione dei più importanti club calcistici europei. In Spagna è la terza squadra di calcio con il maggior numero di tifosi. È anche uno dei maggiori club al mondo in termini di numero di soci (sostenitori paganti registrati), con più di 50 000 abbonati e più di 20 000 abbonati in lista d'attesa; gioca in casa allo stadio Mestalla, che ha una capacità di 55 000 spettatori.



- (15) La tabella 1 riporta i dati dei risultati finanziari del Valencia CF nel periodo giugno 2007 — giugno 2012.

Tabella 1

Principali dati finanziari del Valencia CF nel periodo giugno 2007 — giugno 2012

(milioni di EUR)

	7/2006-6/2007	7/2007-6/2008	7/2008-6/2009	7/2009-6/2010	7/2010-6/2011	7/2011-6/2012
Fatturato	107,6	99,4	82,4	101,3	116,8	119,6
EBT (utili ante imposte)	- 26,1	12,4	- 59,2	17,9	0,1	8,3
Margine EBT (tasso)	- 0,24	0,12	- 0,72	0,18	0,00	0,07
Capitale sottoscritto	9,2	9,2	9,2	101,7	101,7	101,7
Capitale netto	- 26,3	5,9	- 33,3	57,3	55,4	57,6
Quoziente d'indebitamento	- 11,1	73,5	- 16,5	8,0	6,9	6,6

(fonte: relazioni annuali e dati aziendali)

- (16) La Fundacion Valencia è una fondazione senza scopo di lucro il cui obiettivo fondante è «preservare, diffondere e promuovere gli aspetti sportivi, culturali e sociali del Valencia Club de Fútbol e il rapporto fra la società e i suoi tifosi». La Fundacion Valencia è stata fondata nel 1996 e da allora è stata azionista del Valencia CF. Le attività della Fundacion Valencia riguardano, tra l'altro, la promozione del calcio, la gestione delle squadre giovanili del Valencia CF e la promozione del calcio femminile e del calcio amatoriale. Dopo il conferimento di capitale in questione (cfr. il considerando 7), la Fundacion Valencia ha acquisito una partecipazione di controllo nel Valencia CF, in particolare il 72 % rispetto all'1,6 % che controllava prima del conferimento di capitale, diventando così la controllante del Valencia CF (*). Inoltre, tutti i membri del Consiglio di amministrazione del Valencia CF erano anche membri del Consiglio di amministrazione della Fundacion Valencia.
- (17) La tabella 2 in basso riporta i dati dei risultati finanziari della Fundacion Valencia nel periodo giugno 2008 — giugno 2011.

Tabella 2

Principali dati finanziari della Fundación Valencia nel periodo giugno 2008 — giugno 2011

(milioni di EUR)

	7/2007-6/2008	7/2008-6/2009	7/2009-6/2010	7/2010-6/2011
Entrate lorde	1,7	1,8	1,2	1,5
EBT (utili ante imposte)	- 0,01	0,00	- 4,4	- 4,8
Totale delle attività	0,6	0,6	74,1	71,8
Capitale netto	0,03	0,03	- 4,4	- 9,9
Debiti	0,5	0,6	76,5	81,6

(fonte: relazioni annuali della Fundacion Valencia)

(*) Secondo la relazione annuale del Valencia CF del giugno 2012, il Valencia CF appartiene a un gruppo di società la cui società madre o società di partecipazione è la Fundacion Valencia.



- (18) L'Hercules CF è una società di calcio professionistica spagnola con sede ad Alicante, nella regione di Valencia. Fondato nel 1922, attualmente gioca nella serie C spagnola («Segunda División B»), e gioca in casa allo stadio José Rico Pérez, che ha una capacità di 30 000 posti. All'epoca della misura in esame (luglio 2010), l'Hercules CF si era appena qualificato per giocare nella Liga chiudendo la stagione 2009-2010 al secondo posto della serie B spagnola («Segunda División»). Secondo le informazioni trasmesse dalle autorità spagnole, il 25 gennaio 2012 l'Hercules CF è giunto a un accordo con la maggior parte dei suoi creditori privati che, a partire dal 5 luglio 2011, avevano avviato una procedura di fallimento («concurso de acreedores») la quale prevedeva una riduzione del 50 % dei loro crediti e un rinvio di 7 anni del pagamento dei crediti ordinari, prorogabile di 2 anni in caso di perdita del suo status di squadra professionistica. La tabella 3 riporta i dati dei risultati finanziari dell'Hercules CF nel periodo giugno 2008 — giugno 2012.

Tabella 3

Principali dati finanziari dell'Hercules CF nel periodo giugno 2008 — giugno 2012

(milioni di EUR)

	7/2007-6/2008	7/2008-6/2009	7/2009-6/2010	7/2010-6/2011	7/2011-6/2012
Fatturato	4,0	4,1	5,4	24,8	6,2
EBT (utili ante imposte)	- 5,7	- 9,8	- 17,6	- 12,9	- 0,4
Margine EBT (tasso)	- 1,4	- 2,4	- 3,3	- 0,5	- 0,1
Capitale sottoscritto	3,8	3,8	3,8	21,2	21,2
Capitale netto	- 22,6	- 29,6	- 29,4	- 39,0	- 36,6
Quoziente d'indebitamento	- 1,1	- 1,0	- 1,6	- 1,3	- 1,4

(fonte: relazioni annuali e dati aziendali)

- (19) La *Fundación Hércules de Alicante* («Fundacion Ercole») è un'organizzazione dedita alla promozione del benessere sociale e delle questioni connesse all'Hercules CF, e non partecipa ad attività economiche. Con il conferimento di capitale in questione (cfr. il considerando 9), la Fundacion Hercules ha acquisito l'81,96 % e quindi una partecipazione di controllo nell'Hercules CF, società nella quale il secondo maggior azionista detiene il 16,99 % (prima del conferimento di capitale, la Fundacion Hercules non deteneva azioni). Inoltre, come previsto dallo statuto e dai regolamenti della Fundacion Hercules, i membri del Consiglio di amministrazione dell'Hercules CF sono legalmente membri dell'organo direttivo della Fundacion Hercules («Patronato»). La tabella 4 in basso riporta i dati dei risultati finanziari della Fundacion Hercules nel periodo giugno 2009 — giugno 2011.

Tabella 4

Principali dati finanziari della Fundación Hercules periodo giugno 2009 — giugno 2011

(milioni di EUR)

	7/2008-6/2009	7/2009-6/2010	7/2010-6/2011
Entrate lorde	0,6	0,4	0,4
EBT (utili ante imposte)	0,0	0,0	0,0
Totale delle attività	0,06	0,12	17,58
Capitale netto	0,03	0,03	- 1,00
Debiti	0,03	0,09	18,58

(fonte: relazioni annuali della Fundacion Hercules)



- (20) L'Elche CF è una società di calcio professionistica spagnola con sede ad Elche, provincia di Alicante, nella regione di Valencia. Fondato nel 1923, attualmente fa parte del girone di serie B spagnolo e gioca in casa nello stadio Manuel Martínez Valero che ha una capacità di 38 750 posti a sedere. All'epoca della concessione delle misure in questione (febbraio 2011), l'Elche giocava in serie B per poi passare in serie A e giocare nella Liga durante le stagioni 2013-14 e 2014-15. La tabella 5 riporta i dati dei risultati finanziari dell'Elche CF nel periodo giugno 2007 — giugno 2011. Secondo le informazioni trasmesse dalle autorità spagnole, l'Elche CF ha avviato una procedura di fallimento il 6 agosto 2015.

Tabella 5

Principali dati finanziari dell'Elche CF nel periodo giugno 2007 — giugno 2011

(milioni di EUR)

	7/2006- 6/2007	7/2007- 6/2008	7/2008- 6/2009	7/2009- 6/2010	7/2010-6/2011
Fatturato	5,9	7,1	4,4	4,4	4,8
EBT (utili ante imposte)	- 6,2	- 3,9	- 3,3	- 1,1	1,4
Margine EBT (tasso)	- 1,1	- 0,5	- 0,8	- 0,3	0,3
Capitale sottoscritto	13,4	13,4	17,4	8,1	22,1
Capitale netto	16,0	12,1	- 10,2	- 10,2	4,3
Quoziente d'indebitamento	1,9	2,7	- 2,7	- 2,7	4,6

(fonte: relazioni annuali dell'Elche CF)

- (21) La *Fundación Elche Club de Fútbol* («Fundacion Elche») è un'organizzazione senza scopo di lucro della regione di Valencia, la cui missione è promuovere e sviluppare attività sportive, e non partecipa ad attività economiche. Con il conferimento di capitale in questione (cfr. il considerando 10), la Fundacion Elche ha acquisito una partecipazione di controllo del 63,45 % come unico azionista dell'Elche CF con più del 10 % (prima del conferimento di capitale non deteneva azioni). Inoltre, la maggior parte dei membri del Consiglio di amministrazione dell'Elche CF erano anche membri del Consiglio di amministrazione della Fundacion Elche.
- (22) La tabella 6 in basso riporta i dati dei risultati finanziari della Fundacion Elche nel periodo 2009- 2011.

Tabella 6

Principali dati finanziari della Fundación Elche nel periodo dicembre 2009 — dicembre 2011

(milioni di EUR)

	2009	2010	2011
Entrate lorde	0,2	0,3	0,3
EBT (utili ante imposte)	0,0	0,0	0,0
Totale delle attività	1,8	1,4	15,4
Capitale netto	1,4	1,4	1,4
Debiti	0,4	0,08	14,1

(fonte: relazioni annuali della Fundacion Elche)



2.6. Il piano di redditività del 2009 del Valencia CF

- (23) Secondo le autorità spagnole, la decisione dell'IVF di concedere la garanzia del 2009 a favore del Valencia CF è stata presa sulla base di un «piano di redditività» datato maggio 2009. Tale piano di redditività prevedeva:
- a) una presentazione dei dati finanziari del Valencia CF nel periodo compreso tra il giugno 2004 e il giugno 2009, con riferimenti alle cause principali della difficile situazione economica del club:
 - attività che generano perdite continue, sia nel funzionamento generale sia nell'acquisto e nella vendita dei diritti dei giocatori,
 - interruzione della costruzione del nuovo stadio per problemi di insufficienza di bilancio dell'ordine di 366 milioni di EUR, dovuta alla mancanza di risorse per il finanziamento a lungo termine dello stadio,
 - diminuzione del valore di quattro appezzamenti di terreno dello stadio Mestalla messi in vendita e mancanza di acquirenti, con la conseguente riduzione del prezzo di vendita previsto da oltre 350 milioni di EUR a 250 milioni di EUR,
 - compensazione parziale del deficit mediante operazioni immobiliari straordinarie,
 - aumento significativo del debito con relativo onere finanziario,
 - compensazione parziale dei fondi propri negativi mediante la vendita di uno degli appezzamenti di terreno di Mestalla e l'attivazione dei crediti d'imposta;
 - b) le misure finanziarie e commerciali con le quali il club potrebbe uscire da questa situazione di difficoltà:
 - aumento di capitale di 92 milioni di EUR,
 - finanziamento del nuovo stadio con strumenti a lungo termine,
 - incremento delle entrate principalmente grazie all'entrata in funzione del nuovo stadio, con conseguente significativo aumento degli abbonati e del settore che genera entrate (parcheggio, negozi, servizi ecc),
 - riduzione delle spese, principalmente nella squadra di calcio, grazie ai cambiamenti nella politica sportiva: composizione della squadra, strutture retributive ecc.,
 - vendita di appezzamenti di terreno (lotti di terreno Mestalla e Ciudad Deportiva de Paterna),
 - vendita dei diritti dei giocatori per i primi due anni del piano;
 - c) gli investimenti sportivi programmati nel periodo compreso fra il giugno 2010 e il giugno 2015 e le vendite, i profitti e gli acquisti previsti nel periodo compreso fra il giugno 2010 e il giugno 2011;
 - d) i disinvestimenti immobiliari previsti e le entrate annuali corrispondenti: i) vendita di proprietà di «terzi» per un valore di 80 milioni di EUR, il cui profitto previsto era di 42 milioni di EUR a giugno 2011; ii) la vendita di appezzamenti di terreno di Mestalla a 250 milioni di EUR, il cui profitto previsto era di 160 milioni di EUR nel dicembre 2011; e iii) vendita di un appezzamento di terreno di Paterna per 35 milioni di EUR, il cui profitto previsto era pari a 33 milioni nel giugno 2012;
 - e) le esigenze di finanziamento del club nel periodo 2010-2015, con grafici che indicano gli importi necessari all'anno, i corrispondenti mesi di finanziamento all'anno e i principali impieghi e le fonti di finanziamento all'anno;
 - f) una previsione secondo cui il Valencia CF avrebbe ottenuto (tra gli altri) i risultati indicati di seguito entro giugno 2015.

Tabella 7

Principali dati finanziari del Valencia CF nel periodo compreso fra il giugno 2010 e il giugno 2015 secondo il «piano di redditività» presentato

(milioni di EUR)

	7/2009- 6/2010	7/2010- 6/2011	7/2011- 6/2012	7/2012- 6/2013	7/2013- 6/2014	7/2014- 6/2015
Fatturato	92,2	93,7	122,4	128,6	134,7	138,7
Risultato di gestione	- 30,0	- 24,7	- 8,9	- 0,2	1,9	5,1




(milioni di EUR)

	7/2009- 6/2010	7/2010- 6/2011	7/2011- 6/2012	7/2012- 6/2013	7/2013- 6/2014	7/2014- 6/2015
Margine operativo (tasso)	- 0,33	- 0,26	- 0,07	0,00	0,01	0,04
EBT (utili ante imposte)	- 9,5	50,5	154,8	- 0,2	1,9	5,1
Margine EBT (tasso)	- 0,1	0,54	1,26	0,00	0,01	0,04
Capitale sottoscritto	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8
Capitale netto	39,9	76,5	202,9	203,4	204,7	208,2
Margine ROE (tasso)	- 0,23	0,66	0,76	0,00	0,01	0,02
Quoziente d'indebitamento	10,17	5,20	0,53	0,39	0,35	0,40

2.7. La vendita del 2014 da parte della Fundacion Valencia delle quote del Valencia CF

- (24) Secondo le osservazioni della Spagna, della Fundacion Valencia e del Valencia CF, dopo aver ricevuto il consenso dell'IVF (tale consenso era una clausola della garanzia dell'IVF), nel gennaio 2014 la Fundacion Valencia ha annunciato pubblicamente l'intenzione di avviare il processo di vendita delle azioni del Valencia CF di sua proprietà. Nel febbraio 2014 è stato istituito un comitato di gestione incaricato di sorvegliare il processo, composto da rappresentanti di Bankia, Generalitat Valenciana (rappresentata dall'IVF), Valencia CF e Fundacion Valencia. Il processo di vendita è stato gestito da KPMG (nominata da Bankia) e PwC. Si sono presentati i seguenti sette offerenti provenienti da Cina, Stati Uniti, Arabia Saudita, Singapore, Russia e Costa Rica:
- a) Dalian Wanda Group, [...] (*);
 - b) Promontoria Holding 93 BV, [...];
 - c) The Up 54 Limited, [...];
 - d) Global Emerging Market, [...];
 - e) Meriton Holdings Limited, una società con sede a Singapore e proprietà di Peter Lim, uomo d'affari e investitore di Singapore, con una fortuna stimata a 2,4 miliardi di USD (secondo la rivista Forbes);
 - f) Zolotaya Zvezda, [...];
 - g) Mario Alvarado Orozco, [...].
- (25) I principali criteri per la valutazione delle offerte sono stati:
- a) il rimborso dei prestiti del Valencia CF (il vincitore ha infatti rimborsato il prestito garantito del club, con conseguente annullamento della garanzia di Stato oggetto di indagine, cfr. il considerando 28);
 - b) il conferimento di capitale e la riduzione del debito del Valencia CF;
 - c) l'impegno a completare il nuovo stadio del Valencia CF (i lavori erano stati interrotti) e la chiusura degli impegni pertinenti da liquidare con il Comune (permuta di terreni ed area sportiva associata);
 - d) conservazione del nuovo stadio come attivo del Valencia CF;

(*) Dati riservati.




- e) il Valencia CF doveva mantenere permanentemente il suo patrimonio. Le entrate derivanti da eventuali alienazioni di beni dovranno servire esclusivamente per la ricapitalizzazione del Valencia CF;
 - f) il vincitore deve garantire l'equilibrio patrimoniale e finanziario del Valencia CF per 5 anni e si impegna a non vendere il club né a perdere il controllo azionario per almeno 5 anni;
 - g) i criteri «dell'area sociale» comprendevano: la presenza di piccoli azionisti, il mantenimento del ruolo della Fundacion Valencia, la promozione del calcio femminile e altre attività sportive, la promozione dell'immagine internazionale del Valencia CF.
- (26) KPMG e PwC hanno inviato le istruzioni agli investitori selezionati per chiedere offerte vincolanti. Dopo la scadenza per la presentazione delle offerte vincolanti, sono state aperte le offerte presentate e il Comitato di gestione le ha esaminate per verificarne la conformità con i requisiti della procedura d'appalto. Sono state eliminate le offerte dei seguenti tre investitori interessati: [...] (ritirata), [...] (ritirata) e [...] (non erano state presentate le informazioni sulla solvibilità). È stato fissato un periodo di tre settimane dal termine di presentazione al fine di selezionare il miglior investitore. In quest'ultima fase, il comitato di gestione e gli organi consultivi PwC e KPMG hanno valutato le quattro offerte rimaste. Il consiglio di amministrazione della Fundacion Valencia ha preso la decisione finale tra la rosa di investitori selezionati.
- (27) L'offerta selezionata è stata quella presentata dalla società *Meriton Holdings Limited*, che prevedeva un prezzo di acquisto di 100 milioni di EUR per il 70,06 % delle azioni del Valencia CF, vale a dire 1 481 368 azioni o 67,5 EUR per azione, un rifinanziamento a lungo termine del debito di 229 milioni di EUR del Valencia CF con Bankia, una linea di credito di azionista di 100 milioni di EUR e un impegno a non ridurre il numero di azioni detenute dagli azionisti di minoranza.
- (28) Dopo aver ricevuto il suddetto prezzo, nell'ottobre 2014 la Fundacion Valencia ha rimborsato a Bankia l'importo totale del prestito del 2009 di 75 milioni di EUR più il suo aumento del 2010 di 6 milioni di EUR, insieme agli interessi e ad altri costi e obblighi in sofferenza. Successivamente, è stata annullata la garanzia di Stato dell'IVF. Dopo il rimborso del prestito di Bankia, alla Fundacion Valencia è rimasta un'eccedenza di 6 milioni di EUR.

3. MOTIVI PER L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE

- (29) Il 18 dicembre 2013, la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di indagine formale. Nella sua decisione di avvio del procedimento di indagine formale, la Commissione è giunta alla conclusione provvisoria che Valencia CF, Hercules CF e Elche CF potevano essere considerate imprese in difficoltà all'epoca in cui sono state fornite le misure individuate. La Commissione ha inoltre espresso dubbi sulla conformità delle misure alla comunicazione della Commissione relativa all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di garanzie ⁽⁹⁾ («Comunicazione sulle garanzie del 2008») e ha concluso, in via preliminare, che le misure concedevano un vantaggio ai beneficiari.
- (30) Inoltre, nella sua decisione di avvio la Commissione era dell'opinione preliminare che lo Stato spagnolo, attraverso la Generalitat Valenciana, esercitasse una chiara e diretta influenza sull'IVF e ha concluso, in via preliminare, che le misure erano imputabili allo Stato.
- (31) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha espresso dubbi per quanto riguarda le quattro misure valutate ed è giunta alla conclusione preliminare che tutte comportavano aiuti di Stato.
- (32) Inoltre, la Commissione ha determinato che le entità che in definitiva avevano usufruito dei prestiti garantiti dallo Stato erano Valencia CF, Hercules CF e Elche CF, dal momento che i prestiti e le garanzie erano stati concessi per acquistare le azioni emesse di recente dai club allo scopo di aumentare il proprio capitale. La Commissione è giunta altresì alla conclusione provvisoria che non si poteva escludere che anche la Fundacion Valencia, la Fundacion Hercules e la Fundacion Elche avessero beneficiato delle misure identificate, piuttosto che essere stati meri intermediari tra lo Stato e i club per la concessione dell'aiuto.
- (33) La Commissione ha inoltre espresso dubbi sulla compatibilità con il mercato interno delle quattro misure valutate, soprattutto in quanto le autorità spagnole non hanno fornito alcun motivo di compatibilità possibile.
- (34) Alla luce della natura delle misure in esame e del fatto che Valencia CF, Hercules CF e Elche CF potevano essere considerate imprese in difficoltà al momento della concessione delle misure, la Commissione ha rilevato che la compatibilità delle misure si poteva valutare solo a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, e in particolare alla luce degli orientamenti comunitari del 2004 sugli aiuti di Stato al salvataggio e alla

⁽⁹⁾ GUC 155 del 20.6.2008, pag. 10.



ristrutturazione di imprese in difficoltà ⁽⁶⁾ («Orientamenti S&R del 2004»). La Commissione ha prima osservato che le condizioni per gli aiuti per il salvataggio, stabilite nella sezione 3.1 degli Orientamenti S&R del 2004, non sembravano essere soddisfatte. Per quanto riguarda gli aiuti alla ristrutturazione, secondo quanto definito nella sezione 3.2 degli Orientamenti S&R del 2004, la Commissione ha evidenziato che le misure individuate erano state concesse in assenza di un piano di ristrutturazione credibile che soddisfacesse le condizioni previste in detti Orientamenti.

- (35) Infine, la Commissione ha rilevato che Valencia CF sembrava avesse beneficiato di misure ripetute a suo favore, mentre era in difficoltà, per cui non sembrava che fosse stato rispettato neanche il principio «dell'aiuto una tantum» di cui alla sezione 3.3 degli Orientamenti S&R del 2004.

4. POSIZIONE DELLO STATO MEMBRO

- (36) Le autorità spagnole e l'IVF (in qualità di strumento della Generalitat Valenciana ed anche di autorità che ha concesso le misure in questione) hanno presentato osservazioni durante il procedimento di indagine formale. Tali osservazioni coincidono in gran parte e saranno quindi presentate insieme nei punti seguenti. Saranno presentate come osservazioni della Spagna poiché l'IVF costituisce un'entità che appartiene alla Generalitat Valenciana ed è da quest'ultima controllata.
- (37) La Spagna ritiene che le misure 1, 2, 3 e 4 non comportino aiuti di Stato a norma dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, perché la concessione delle garanzie in questione, i suoi termini e le sue condizioni erano in linea con i bilanci approvati dalle disposizioni e con i limiti previsti dalla normativa spagnola ⁽⁷⁾.
- (38) La Spagna rileva inoltre che le misure 1, 2, 3 e 4 non comportano un indebito vantaggio per i destinatari delle garanzie in questione a norma dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, perché sono soddisfatte le disposizioni della Comunicazione sulle garanzie del 2008, in particolare:
- a) erano state descritte ed erano misurabili le operazioni sottese;
 - b) l'IVF aveva ricevuto controgaranzie per le garanzie in questione, in particolare i pegni sulle azioni acquisite dalle Fundaciones con i prestiti garantiti;
 - c) i destinatari delle garanzie, cioè le tre Fundaciones, non erano in difficoltà all'epoca della concessione delle garanzie;
 - d) i premi di garanzia e i tassi di interesse dei prestiti garantiti erano a livello di mercato.
- (39) Inoltre, la Spagna sostiene che la decisione del 2009 della Fundacion Valencia di investire nell'azionariato di Valencia CF era conforme al principio dell'investitore in economia di mercato e che quindi non è stato concesso alcun vantaggio indebito a norma dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, per i seguenti motivi:
- a) la decisione dell'IVF di concedere la misura 1 si basava su un piano di redditività di Valencia CF che descriveva le buone prospettive economiche del club, che sarebbero derivate soprattutto dal funzionamento del nuovo stadio del club (cfr. il considerando 20);
 - b) era stato concordato che il prestito ricevuto dalla Fundacion Valencia fosse rimborsato con i proventi della vendita delle azioni del Valencia CF acquistate dalla Fundacion Valencia nel 2009;
 - c) al processo di vendita del 2014 avevano partecipato importanti investitori, il che dimostra l'interesse del mercato;
 - d) il prezzo vincente nel suddetto processo di vendita del 2014 era superiore al prezzo a cui la Fundacion Valencia aveva acquistato azioni del Valencia CF nel 2009 (rispettivamente 67,5 EUR per azione e 48,08 EUR per azione).

⁽⁶⁾ GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.


⁽⁷⁾ In particolare: a) l'ottava disposizione aggiuntiva della legge della Generalitat Valenciana 7/1990, del 28 dicembre 1990, sul bilancio per il 1991, che ha istituito l'IVF; e b) il decreto legislativo del 26 giugno 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana, mediante il quale si modifica la legge della Generalitat Valenciana sulle finanze pubbliche.



- (40) Inoltre, la Spagna sostiene che le misure in esame non soddisfino il criterio di distorsione della concorrenza ed effetto sugli scambi commerciali tra Stati membri a norma dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, perché:
- a) nel 2012, confrontando la situazione del Valencia CF rispetto a quella di altri protagonisti in campionati equivalenti, come ad esempio la Premier League, si può osservare che il Valencia CF ha generato meno entrate con i diritti di trasmissione sportiva persino del Blackpool, la squadra con gli introiti più bassi della Premier League; inoltre, nella stagione 2011-2012, sulla parte anteriore della maglietta dei giocatori del Valencia CF non figurava nessuno sponsor, a dimostrazione dei problemi che il club sta avendo nel competere nel mercato delle sponsorizzazioni. Infine, durante il periodo dell'indagine il club ha dovuto vendere i suoi giocatori di maggior valore, il che ha ridotto le possibilità del club di avere successo nelle competizioni sportive;
 - b) l'Hercules CF era in serie B quando è stato concesso il prestito. Pertanto, il suo ambito geografico è, ed è sempre stato, locale, e la squadra non ha mai preso parte a competizioni europee;
 - c) l'Elche CF non si è mai qualificata per una competizione europea e la sua influenza economica raramente si estende oltre la provincia di Alicante. Inoltre, l'Elche è un'entità che, di per sé, non ha la capacità di attrarre calciatori da altri mercati in condizioni finanziarie che avrebbero alterato la concorrenza.
- (41) La Spagna indica che, secondo il piano per il rimborso del prestito garantito alla Fundacion Valencia, quest'ultima aveva l'obbligo di vendere tutte le azioni del Valencia CF che aveva acquistato entro il 30 giugno 2015, come segue: a) nella fase 1, che si sarebbe conclusa il 31 dicembre 2010, la Fundacion Valencia avrebbe venduto almeno 47 663 azioni al prezzo di 53,5 EUR per azione; e b) nella fase 2, che si sarebbe conclusa il 30 giugno 2015, la Fundacion Valencia avrebbe venduto 852 452 azioni. La Fundacion Valencia aveva l'obbligo di utilizzare i proventi della vendita delle azioni per rimborsare il prestito garantito.
- (42) La Spagna non è in disaccordo con le conclusioni preliminari della Commissione — che anzi riconosce — secondo cui le decisioni dell'IVF di concedere le misure in questione erano imputabili allo Stato e il Valencia CF, l'Hercules CF e l'Elche CF erano in difficoltà all'epoca della concessione delle misure in questione. Inoltre, la Spagna riconosce che le garanzie accordate dall'IVF per i prestiti concessi alla Fundacion Valencia, alla Fundacion Hercules e alla Fundacion Elche coprivano in ciascuno dei casi il 100 % del capitale del prestito, più gli interessi e i costi dell'operazione garantita.
- (43) La Spagna ha inoltre presentato motivi di compatibilità delle misure 1 e 4 (a favore del Valencia CF e della Fundacion Valencia) a norma degli Orientamenti S&R del 2004, nel caso in cui la Commissione avesse concluso che costituivano aiuti di Stato.
- (44) Per quanto riguarda il ripristino della redditività, la Spagna ritiene che il piano di redditività del 2009 garantisca la redditività a lungo termine del Valencia CF. È inoltre del parere che la vendita dei giocatori di maggior valore del Valencia CF sia una misura compensativa adeguata e proporzionata. In più, in relazione all'aiuto limitato al minimo (contributo proprio), la Spagna sostiene che la partecipazione di acquirenti privati all'aumento del capitale del 2009, pari a 18,8 milioni di EUR, dovrebbe essere accettata come contributo proprio. Infine, per quanto riguarda il principio «dell'aiuto una tantum» la Spagna è del parere che sia stato rispettato poiché la misura 4 prevede l'aumento del 10 novembre 2010 di 6 milioni di EUR della garanzia esistente, che non può quindi essere considerata come una nuova garanzia e pertanto come nuovo aiuto di Stato a favore del Valencia CF. Secondo la Spagna, la misura 4 non prevede altre garanzie di Stato, dal momento che nel febbraio 2013 l'IVF ha versato solo 4,9 milioni di EUR a copertura della parziale escussione della garanzia di Stato da parte di Bankia per il mancato rimborso della rata degli interessi del 26 agosto 2012.
- (45) Infine, la Commissione osserva che la Spagna non ha fornito un piano delle prospettive finanziarie dell'Hercules CF e dell'Elche CF all'epoca in cui sono state concesse le garanzie di Stato a loro favore (2010 e 2011), né ha trasmesso osservazioni sulla compatibilità delle misure 2 e 3 con il mercato interno.

5. OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

- (46) Durante il procedimento di indagine formale, la Commissione ha ricevuto osservazioni dal Valencia CF e dalla Fundacion Valencia, che in gran parte coincidono con le osservazioni formulate dalla Spagna e dall'IVF (cfr. i considerando 36-45). Oltre a queste argomentazioni collimanti, tali parti interessate hanno sostenuto quanto segue:
- a) il Valencia CF sostiene che la vendita delle quote acquistate dalla Fundacion Valencia nel 2009 a un valore superiore al prezzo di 48,08 EUR per azione (cfr. il considerando 6 sopra) al quale le aveva acquistate, e il fatto che tali quote siano state pignorate dall'IVF per la sua garanzia, dimostra che quest'ultima ha agito seguendo il principio dell'investitore in un'economia di mercato appunto per il valore di dette azioni, che avrebbe coperto il rischio dell'IVF in qualità di garante;




- b) il Valencia CF sostiene che, poiché la proprietà del Valencia CF è stata trasferita nel contesto di una procedura di gara aperta e concorrenziale, l'elemento di aiuto si è riflesso nel prezzo di mercato ed è stato incluso nel prezzo di acquisto. Di conseguenza, è chi ha venduto le azioni ad aver beneficiato dell'aiuto. Il Valencia CF ha indicato che quanto appena spiegato è conforme alla giurisprudenza⁽⁸⁾. Secondo il Valencia CF, alla luce di quanto sopra, l'importo dell'aiuto della garanzia di Stato dovrebbe essere recuperato presso il venditore, vale a dire la Fundacion Valencia;
- c) il Valencia CF sostiene inoltre che il valore di mercato aggregato dei suoi giocatori⁽⁹⁾ insieme al fatto che nel periodo 2007-2009 il capitale sociale non si sia perso e sia rimasto stabile e il club sia tornato in attivo nel 2011 e nel 2012, potrebbe essere sufficiente a respingere l'accusa che il Valencia CF si trovasse in difficoltà finanziarie a causa del capitale netto negativo registrato durante il periodo 2007-2009. Inoltre, il processo di offerta aperta avviato dalla Fundacion Valencia, l'elevato numero di offerenti e il prezzo di acquisto pagato dalla società Meriton Holdings Limited hanno confermato che il valore economico reale del Valencia CF va oltre il valore netto che si riflette nei conti annuali della società e include il valore di mercato dei suoi giocatori, la marca del club e la sua proiezione internazionale;
- d) il Valencia CF sostiene inoltre che il calcolo di qualsiasi elemento di aiuto dovrebbe tener conto del fatto che all'epoca dell'applicazione della misura in esame il Valencia CF non si trovava in una situazione «sfavorevole/di difficoltà finanziaria», la sua «categoria di classificazione» era «soddisfacente» e il pegno sulle azioni del Valencia CF concesso dalla Fundacion Valencia all'IVF dovrebbe essere considerato come un livello di collaterizzazione «alto» o, quanto meno, «normale»;
- e) il Valencia CF afferma anche che la garanzia del 2009 sarebbe compatibile con il quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica del 2009⁽¹⁰⁾ che è stato adottato per affrontare le carenze derivanti dalla crisi economica e finanziaria iniziata nell'ottobre 2008;
- f) la Fundacion Valencia sostiene che i suoi organi amministrativi abbiano adottato un piano di pagamento presentato alla Generalitat Valenciana e a Bankia affinché quest'ultima concedesse la garanzia e il prestito in questione. In base a tale piano, la Fundacion Valencia aveva l'obbligo di vendere tutte le azioni acquistate del Valencia CF entro il 30 giugno 2015 come segue: a) nella fase 1, che si sarebbe conclusa il 31 dicembre 2010, la Fundacion Valencia avrebbe venduto almeno 47 663 azioni al prezzo di 53,5 EUR per azione; e b) nella fase 2, che si sarebbe conclusa il 30 giugno 2015, la Fundacion Valencia avrebbe venduto 852 452 azioni in un intervallo di prezzo compreso fra 53,5 e 67,5 EUR per azione. La Fundacion Valencia segna il termine del 30 giugno 2015 che coincide esattamente con la data di scadenza del prestito garantito. La Fundacion Valencia aveva l'obbligo di utilizzare tutti i proventi della vendita delle azioni per estinguere il prestito garantito. La Fundacion Valencia indica che il prezzo di vendita delle azioni sarebbe stato pari al loro valore nominale maggiorato degli interessi eventualmente maturati sul prestito garantito durante il periodo in questione. Analogamente, l'importo della vendita sarebbe stato maggiore qualora l'interesse annuale sul contratto di prestito concluso tra la Fundacion Valencia e Bankia per l'acquisto delle azioni fosse aumentato (se avesse cioè superato il 6 % concordato). La Fundacion Valencia aggiunge che il prestito garantito sarebbe stato rimborsato anche utilizzando i contributi monetari di amministratori istituzionali e terzi (enti pubblici e società private) nonché con le entrate correnti ottenute dalle sue attività regolari. In questo contesto, la Fundacion Valencia afferma che non è stato possibile effettuare il primo pagamento degli interessi in scadenza il 27 agosto 2010 a causa del ritardo nella vendita delle azioni della fase 1, che ha provocato un aumento di 6 milioni di EUR del prestito garantito il 10 novembre 2010 (misura 4, cfr. il considerando 11);
- g) la Fundacion Valencia sostiene altresì di aver effettuato, nel febbraio 2013, un pagamento di 5 221 517,39 EUR a favore di Bankia per la precedente escussione parziale della garanzia e il relativo pagamento dello stesso importo da parte dell'IVF (garante);
- h) La Fundacion Valencia informa infine che la garanzia del 2009 è stata annullata il 24 ottobre 2014. Tuttavia, a seguito dei vari procedimenti giudiziari avviati in Spagna, la garanzia non è stata sempre disponibile e in alcuni periodi ha cessato di esistere in quanto i tribunali l'avevano dichiarata nulla *ab initio*, mentre in altri periodi è stata sospesa da una risoluzione giudiziaria che consentiva misure di salvaguardia. In questo contesto, la Fundacion Valencia dichiara che, qualora si determinasse che la garanzia in questione comporta

⁽⁸⁾ Decisione della Commissione del 12 maggio 2004 nel caso C40/00, considerando 120; sentenza del Tribunale del 20 settembre 2001 nella causa C-390/98, considerando 77-78; e sentenza del Tribunale dell'8 maggio 2003 nelle cause C-328/99 e C-399/00, considerando 83.

⁽⁹⁾ Come indicato dal Valencia CF: a) il valore contabile aggregato (costo di acquisto meno ammortamento annuo) dei giocatori del Valencia CF, che si riflette nei suoi conti annuali 2008/09, era di 95,7 milioni di EUR; b) il valore di mercato complessivo stimato dei giocatori del Valencia CF nel giugno 2009 era di circa 235,7 milioni di EUR; e c) nell'esercizio conclusosi nel giugno 2010 sono stati venduti giocatori per 78,7 milioni di EUR (mentre la spesa per i nuovi acquisti è stata pari a 14,5 milioni di EUR).

⁽¹⁰⁾ GU C 16 del 22.1.2009, pag. 1.



qualche elemento di aiuto di Stato, la Commissione dovrebbe tenere conto anche di tali periodi di sospensione o di nullità nella sua valutazione.

- (47) La Commissione ha anche ricevuto le osservazioni della Liga Nacional de Fútbol Profesional (Lega nazionale calcio professionistico «LFP»), cioè l'associazione sportiva costituita da tutte le società per azioni sportive e da tutte le squadre di calcio spagnole di serie A e serie B che partecipano alle competizioni ufficiali professionistiche a livello nazionale.
- (48) Nelle sue osservazioni, la LFP sostiene che una lettura iniziale della decisione di avvio non fa la chiarezza necessaria riguardo ai possibili effetti del potenziale aiuto sulla concorrenza, né fa chiarezza sugli effetti di tale aiuto sugli scambi commerciali fra Stati membri. Inoltre, la LFP sostiene che al settore sportivo in generale e a quello calcistico in particolare, soprattutto grazie alla popolarità di cui gode tra i giovani, si debba riservare un trattamento speciale, come riconosciuto dall'articolo 165, TFUE. Infine, la LFP afferma che le attività sportive svolte da club sportivi professionistici esercitano un'indiscutibile funzione di servizio pubblico. Da ciò deriva che, a norma dell'articolo 106, paragrafo 2, TFUE, l'applicazione delle norme sulla concorrenza a questi club non deve impedire, «di diritto o di fatto», l'adempimento dei compiti specifici loro assegnati. In tale contesto, la LFP sostiene che l'eccezione prevista nell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, che dichiara la compatibilità con il mercato interno «[de]gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o [...], sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse», risponda chiaramente a quest'idea. Inoltre, la LFP sostiene che il fatto che fino ad oggi la Commissione non abbia adottato orientamenti sull'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato previste dal trattato alle attività sportive commerciali rappresenti un ostacolo alla valutazione del caso di specie, al quale si applicano varie norme generiche ed eterogenee esterne al settore in esame, che non sono in grado di fornire una soluzione adeguata in quanto vi è un rischio chiaro ed evidente di effettuare una valutazione non obiettiva e parziale del caso, oltre all'incertezza giuridica che questo comporta. Infine, la LFP sostiene che per valutare il presunto aiuto e la sua legalità secondo il diritto dell'Unione, la Commissione debba tener conto di determinate norme della LFP, riferendosi in particolare all'accettazione dei bilanci dei club, ai limiti di spesa delle squadre, alla capacità economica e finanziaria delle stesse, alla tutela dei creditori, alla ragionevolezza delle finanze delle squadre, alla promozione di una spesa responsabile e alla tutela della redditività e della sostenibilità delle squadre a lungo termine.

6. OSSERVAZIONI DELLA SPAGNA SUI COMMENTI DEI TERZI INTERESSATI

- (49) Nelle sue osservazioni sui commenti presentati dalle parti interessate, la Spagna ha ribadito la propria posizione indicata nella sua lettera del 27 aprile 2015, che conteneva la maggior parte degli argomenti descritti nei considerando da 36 a 45 di cui sopra.

7. VALUTAZIONE DELLE MISURE

7.1. Esistenza di un aiuto di Stato


- (50) In virtù dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
- (51) Al fine di accertare la presenza di aiuti di Stato, la Commissione deve valutare se i criteri cumulativi di cui all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE (trasferimento di risorse statali, vantaggio selettivo, potenziali distorsioni della concorrenza ed effetti sugli scambi commerciali nell'ambito dell'Unione europea) siano soddisfatti per ciascuna delle misure in esame.

7.1.1. Risorse statali e imputabilità allo Stato

- (52) Per essere considerata aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, una misura deve essere concessa direttamente o indirettamente mediante risorse statali e deve essere imputabile allo Stato. Secondo la giurisprudenza, le risorse di un'impresa sono da considerarsi risorse statali se lo Stato è in grado, esercitando la sua influenza dominante su tale impresa, di indirizzare l'uso delle sue risorse ⁽¹⁾.
- (53) Il trasferimento di risorse statali può assumere molte forme, comprese le garanzie di Stato. Queste ultime comportano dei rischi per le risorse statali, poiché in caso di escussione il pagamento è a carico del bilancio dello Stato. Inoltre ogni garanzia per la quale non è previsto un premio corrispondente comporta per lo Stato la perdita di risorse finanziarie. Tra l'altro, la creazione di un rischio concreto di imporre un onere supplementare sullo Stato in futuro, mediante una garanzia, è sufficiente ai fini dell'articolo 107, paragrafo 1 ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Causa C-482/99 Francia/Commissione (Stardust Marine), Racc. 2002, pag. I-4397.

⁽²⁾ Causa C-200/97 *Ecotrade* EU:C:1998:579, punto 41 e cause riunite C-399/10 P e C-401/10 P, *Bouygues e Bouygues Télécom/Commissione e altri* EU:C:2013:175, punti 137-139.



- (54) La Commissione rileva, innanzitutto, che tutte le misure in esame sono state sottoscritte integralmente dall'IVF. Sulla base delle informazioni ufficiali presenti nel sito dell'IVF ⁽¹³⁾, quest'ultimo è stato istituito con la Legge n. 7/1990 (28 dicembre 1990), come ente di diritto pubblico controllato dal governo di Valencia. La legge prevede che esso operi come il principale strumento delle politiche in materia di credito pubblico e che contribuisca all'esercizio dei poteri del governo di Valencia sul sistema finanziario. L'IVF è un istituto finanziario pubblico controllato dalla Generalitat Valenciana, i cui rappresentanti sono anche membri del Consiglio Generale e del Comitato per gli investimenti dell'IVF. Attualmente, l'IVF fa capo al ministero delle Finanze della Generalitat Valenciana ⁽¹⁴⁾.
- (55) Alla luce di quanto precede, la Commissione osserva che le finalità dell'IVF sono strettamente collegate alla pubblica amministrazione e all'attuazione delle decisioni delle pubbliche autorità. Il carattere pubblico delle attività svolte è un elemento essenziale che indica che la condotta di un'impresa è imputabile allo Stato ⁽¹⁵⁾, in particolare nella misura in cui quest'ultimo utilizza l'impresa come strumento di attuazione di strategie politiche ⁽¹⁶⁾ piuttosto che per il perseguimento di finalità puramente commerciali ⁽¹⁷⁾. La Spagna non ha presentato alcun argomento in merito a questo indicatore. Va inoltre osservato che al Consiglio Generale dell'IVF partecipano i rappresentanti della Generalitat Valenciana (cfr. il considerando 6).
- (56) Sulla base delle considerazioni che precedono, la Commissione ritiene che lo Stato esercitasse una chiara e diretta influenza sull'IVF. La Spagna non contesta questa affermazione. Essa ritiene, fra l'altro, che la concessione delle garanzie in questione e le relative condizioni fossero in linea con i bilanci approvati dalle disposizioni e con i limiti previsti dalla normativa spagnola, riferendosi in particolare all'IVF (cfr. il considerando 37), il che dimostra che le misure in questione hanno impiegato risorse statali. Alla luce di quanto sopra, la Commissione è del parere che le misure concesse dall'IVF costituiscano risorse di Stato e siano imputabili alla Spagna.

7.1.2. Vantaggio selettivo

- (57) Le misure di Stato in esame forniscono un vantaggio selettivo in quanto sono a favore di determinate imprese. Nel caso in esame, le misure di Stato in questione hanno permesso il finanziamento dell'acquisto delle azioni da parte delle rispettive Fundaciones delle tre squadre in esame attraverso conferimenti di capitale.
- (58) Per quanto riguarda l'esistenza di un vantaggio, la Spagna sostiene che la decisione di concedere la misura 1 fosse conforme al principio dell'investitore in economia di mercato grazie al piano di redditività del 2009. La Commissione non può accettare questa affermazione per i seguenti motivi:
- a) il piano di redditività del 2009 non include un'analisi di sensibilità sui rischi che potrebbero avere un impatto sui risultati finanziari del Valencia CF. Mancavano aspetti chiave della valutazione, come ad esempio l'effetto delle diverse posizioni che la squadra poteva occupare nella classifica finale di campionato, le variazioni dei prezzi sul mercato immobiliare, sul mercato delle sponsorizzazioni o in quello delle trasmissioni, i potenziali rischi riguardo alla capacità dei tifosi di pagare abbonamenti stagionali o biglietti per un'unica partita, i rischi di infortunio per i giocatori, le variazioni del mercato delle cessioni dei giocatori ecc.;
- b) inoltre, i risultati finanziari previsti dal piano di redditività erano inferiori al livello che si potrebbe considerare adeguato per il ripristino della redditività a lungo termine del Valencia CF. Infatti, come dimostrato nella tabella 4, il piano di redditività del 2009 presentava perdite operative fino all'esercizio che sarebbe terminato nel giugno 2013, vale a dire nei quattro anni successivi alla concessione della misura 1. Inoltre, gli utili d'esercizio previsti per gli esercizi che si sarebbero conclusi nel giugno 2014 e nel giugno 2015 presentavano margini operativi molto bassi, rispettivamente dell'1 % e del 4 %. Infine, per quanto riguarda gli utili al lordo di tasse previsti dal club fino all'esercizio che si sarebbe chiuso nel giugno 2015, trova applicazione la stessa analisi realizzata per i risultati operativi di cui sopra, mentre i risultati particolarmente elevati di 50,5 milioni di EUR nell'esercizio con data di chiusura nel giugno 2011 e di 154,8 milioni di EUR nel giugno 2012 non sono rappresentativi dei risultati finanziari del club, ma costituiscono risultati straordinari derivanti dalla vendita di appezzamenti di terreno.
- (59) Sulla base di quanto sopra, la Commissione ritiene che il piano di sostenibilità del 2009 non dimostrasse alcuna prospettiva di rimborso del prestito garantito del 2009 da parte del Valencia CF, dal momento che non prevedeva elementi di ripresa della società dalle sue perdite annuali o dai livelli di debito significativamente elevati e non presentava delle previsioni finanziarie credibili ed elaborate che qualsiasi piano di fattibilità solido e credibile dovrebbe avere.


⁽¹³⁾ <http://www.ivf.gva.es/>

⁽¹⁴⁾ <http://www.ivf.gva.es/p.aspx?pag=InformacionInstitucional>

⁽¹⁵⁾ Stardust Marine, punto 56; Air France, punto 58.


⁽¹⁶⁾ Steinlike & Weinlig/Germania, 78/76, sentenza del 22 marzo 1977, punti 17-18.

⁽¹⁷⁾ Pearle BV et al/Hoofdbedrijfschap Ambachten, C-345/02, sentenza del 15 luglio 2004, punto 37.



- (60) Inoltre, il Valencia CF sostiene che la procedura di gara aperta avviata dalla Fundacion Valencia, l'elevato numero di offerenti e il prezzo di acquisto pagato dalla *Meriton Holdings Limited* abbiano confermato che il valore economico reale del Valencia CF va oltre il valore netto che si riflette nei conti annuali della società e include il valore di mercato dei suoi giocatori, la marca del club e la sua proiezione internazionale. La Commissione non può accettare questo argomento dal momento che la vendita delle azioni della squadra alla società *Meriton Holdings Limited* è avvenuta nel 2014, vale a dire 5 anni dopo il 2009, anno in cui è stata concessa la misura 1 e più di 3 anni dopo la concessione della misura 4, pertanto non è rilevante per la valutazione della situazione finanziaria del Valencia CF nel 2009.
- (61) Il Valencia CF sostiene inoltre che la vendita delle quote che la Fundacion Valencia aveva acquistato nel 2009 — che sono state vendute a un prezzo superiore al prezzo di acquisto di 48,08 EUR per azione — e il fatto che tali quote siano state pignorate dall'IVF per la sua garanzia, dimostra che quest'ultima ha agito seguendo il principio dell'investitore in un'economia di mercato perché il valore di tali quote avrebbe coperto il rischio dell'IVF in qualità di garante. La Commissione non può accettare tale affermazione perché le vendite delle azioni in questione hanno avuto luogo dopo il loro pignoramento da parte dell'IVF, negli esercizi finanziari 2010-2011, 2011-2012 e 2013-2014. Di conseguenza, i prezzi a cui tali vendite sono state realizzate non possono essere considerati indicativi del valore delle azioni in questione nel 2009.
- (62) Per quanto riguarda la misura 4, e in particolare la parte inerente al presunto aumento della garanzia esistente nel febbraio 2013, su cui la Commissione ha avviato il procedimento di indagine formale, la Commissione osserva che le autorità spagnole hanno chiarito durante il procedimento di indagine formale che si trattava del pagamento effettuato nel febbraio 2013 dall'IVF per un importo di 4,9 milioni di EUR al fine di coprire la parziale escussione della garanzia di Stato da parte di Bankia a causa del mancato pagamento della rata degli interessi del 26 agosto 2012. La Commissione ritiene che tale pagamento fosse un adempimento dell'obbligo dell'IVF in qualità di garante e non una nuova misura a favore del beneficiario. Pertanto, la Commissione ritiene che il pagamento del febbraio 2013 non conferisca un ulteriore vantaggio al beneficiario e non costituisca, perciò, un aiuto di Stato.
- (63) Per quanto riguarda l'identificazione dei beneficiari, la Commissione rileva che, secondo una giurisprudenza costante, quando un'entità possiede partecipazioni di controllo in una società, si ritiene che partecipi all'attività economica di quest'ultima se esercita effettivamente tale controllo partecipando, direttamente o indirettamente, alla gestione della stessa se: a) i membri del suo consiglio di amministrazione (o consigli di amministrazione) sono nominati nel consiglio di amministrazione (o consigli di amministrazione) della società controllata; e b) sono in vigore accordi di finanziamento tra le due entità ⁽¹⁸⁾.
- (64) Nel caso in esame, gli apporti di capitale hanno consentito alle tre Fundaciones di acquistare partecipazioni di controllo nelle loro rispettive società calcistiche. In particolare, la Fundacion Valencia è diventata azionista per il 72 % (rispetto l'1,6 % che controllava prima del conferimento di capitale). Inoltre, nella relazione annuale del Valencia CF (giugno 2012), si dichiara che il Valencia CF appartiene a un gruppo di società la cui società madre o società di partecipazione è la Fundacion Valencia.
- (65) Per quanto riguarda la Fundacion Hercules, quest'ultima ha acquisito l'81,96 % delle azioni della squadra, mentre il secondo maggior azionista detiene il 16,99 % (prima del conferimento di capitale la Fundacion Hercules non era proprietaria di alcuna quota).
- (66) Infine, la Fundacion Elche ha acquisito il 63,45 % delle quote dell'Elche CF ed è diventata l'unico azionista della società con più del 10 % di azioni (prima del conferimento di capitale non era titolare di azioni).
- (67) Per quanto riguarda i membri dei consigli di amministrazione delle Fundaciones e delle società calcistiche, la Commissione rileva che: a) tutti i membri del consiglio di amministrazione del Valencia CF erano anche membri del consiglio di amministrazione della Fundacion Valencia; b) la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione dell'Elche CF faceva anche parte del consiglio di amministrazione della Fundacion Elche; e c) come previsto dallo statuto e dai regolamenti della Fundacion Hercules, i membri del consiglio di amministrazione dell'Hercules CF sono legalmente membri del consiglio di amministrazione della Fundacion Hercules («Patronato»). Infine, per quanto riguarda gli accordi di finanziamento fra le Fundaciones e le loro rispettive società di calcio, la Commissione rileva che le prime partecipavano al rimborso dei prestiti che avevano finanziato le squadre, ad esempio attraverso la vendita delle azioni che avevano così acquisito. Di conseguenza, le Fundaciones hanno svolto un ruolo attivo e continuo nel finanziamento dei club, non solo come finanziatrici degli aumenti di capitale delle squadre, ma anche come amministratrici dei prestiti grazie ai quali i club avevano ottenuto tali capitali. Quanto sopra indica che le tre Fundaciones, in quanto società madri o società di partecipazione, erano coinvolte nella gestione delle loro rispettive società di calcio.
- (68) Al tempo stesso, la Commissione osserva che, come indicato nei contratti di prestito e di garanzia, l'IVF ha concesso le garanzie per i prestiti di 75 milioni di EUR alla Fundacion Valencia, di 18 milioni di EUR alla Fundacion Hercules e di 14 milioni di EUR alla Fundacion Elche esclusivamente affinché le Fundaciones

⁽¹⁸⁾ Cfr. la sentenza della Corte nel caso *Cassa di Risparmio di Firenze*, C-222/04.



acquistassero rispettivamente le azioni del Valencia CF, dell'Hercules CF e dell'Elche CF. La Commissione rileva che questa struttura finanziaria era finalizzata a facilitare il finanziamento degli aumenti di capitale delle società calcistiche utilizzando le Fundaciones come veicoli finanziari, perciò lo scopo delle misure non era di beneficiare le Fundaciones, ma piuttosto i rispettivi club. A questo riguardo, la Commissione osserva altresì che la situazione finanziaria delle Fundaciones all'epoca in cui sono state concesse le misure in questione (cfr. le tabelle 2, 4 e 6) indica che la posizione delle Fundaciones non era migliorata grazie alle garanzie in questione, bensì era rimasta inalterata e continuava ad essere caratterizzata da un livello basso di entrate, da perdite o risultati zero, da un basso valore degli attivi e un debito relativamente aumentato. Inoltre, nonostante il fatto che le Fundaciones fossero le mutuatarie-debitorici dei prestiti e le entità coperte dalle garanzie, il rischio di attivazione delle garanzie era legato al rendimento dei club, dal momento che era previsto che il rimborso dei prestiti garantiti (capitale e interessi) avvenisse attraverso la vendita delle azioni delle squadre di calcio acquistate. Ciò vale anche per la misura 4, poiché quest'ultima è stata causata dal ritardo nell'esecuzione della fase 1 della vendita delle quote del Valencia CF precedentemente acquistate che, secondo le previsioni, avrebbe dovuto finanziare il rimborso del prestito.


- (69) Sulla base di quanto sopra, la Commissione ritiene che i beneficiari delle misure di aiuto in questione sono il Valencia CF per le misure 1 e 4, l'Hercules CF per la misura 2 e l'Elche CF per la misura 3.
- (70) Per quanto riguarda le difficoltà finanziarie dei beneficiari, come già osservato, le misure in esame intendevano facilitare il finanziamento degli aumenti di capitale delle società di calcio e il rischio dell'attivazione delle garanzie era legato al rendimento delle stesse, dal momento che era previsto che il rimborso dei prestiti garantiti avvenisse attraverso la vendita delle azioni precedentemente acquistate delle squadre di calcio. Sulla base di quanto sopra, l'analisi che segue si basa sui dati finanziari del Valencia CF, dell'Hercules CF e dell'Elche CF, prendendo in considerazione le circostanze specifiche di ciascun singolo beneficiario.
- (71) Al fine di stabilire un valore di riferimento per il prezzo conforme alle condizioni di mercato delle misure di aiuto di Stato applicate (e quindi per determinare se le garanzie di Stato costituiscano un vantaggio per i club), la Commissione deve determinare il rating di credito dei beneficiari. La Spagna non ha fornito informazioni circa il rating di credito dei beneficiari applicato all'epoca in cui sono state concesse le misure. Tuttavia, la Commissione osserva che, come esposto in dettaglio nelle tabelle 1, 3 e 5 di cui sopra, il Valencia CF, l'Hercules CF e l'Elche CF erano in difficoltà finanziarie prima che fossero attuate le misure in esame.
- (72) Gli Orientamenti S&R del 2004 forniscono la definizione di imprese in difficoltà applicabile nel periodo in cui sono state concesse le misure. Il punto 10, lettera a), degli Orientamenti S&R del 2004, sancisce che una società è in difficoltà qualora «abbia perso più della metà dei fondi propri [...], e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi». Questa disposizione traduce il presupposto secondo cui una società che registra gravi perdite del capitale sociale sarà incapace di contenere le perdite che la condurranno quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo (come stabilito nel punto 9 degli Orientamenti S&R del 2004).

Valencia CF

- (73) Nel caso del Valencia CF, come emerge dal suo bilancio, nel periodo compreso fra il giugno 2007 e il giugno 2009 la società non ha perso il suo capitale sottoscritto, ma è anzi rimasta stabile. Tuttavia, il bilancio del Valencia CF per i tre esercizi precedenti alla concessione della garanzia di Stato (esercizi terminati nel giugno 2007, giugno 2008 e giugno 2009) mostra che la società aveva registrato un patrimonio netto totale negativo nel giugno 2007 e nel giugno del 2009 a causa delle perdite sostanziali subite nei rispettivi anni. Per questo motivo la Commissione ritiene che sia applicabile il punto 10, lettera a), degli Orientamenti S&R del 2004, perché il capitale è interamente scomparso e più di un quarto era stato perso nell'esercizio conclusosi nel giugno 2009. In casi precedenti ⁽¹⁹⁾, la Commissione ha concluso che, se una società ha un patrimonio netto negativo, vi è un presupposto *a priori* che sono soddisfatti i criteri del punto 10, lettera a). Il Tribunale ha concluso inoltre in una recente sentenza ⁽²⁰⁾ che una società con un patrimonio netto negativo può essere considerata una società in difficoltà nel senso degli Orientamenti S&R del 2004: «l'esistenza di un capitale proprio negativo che, [...] può essere considerato un indice importante di una situazione di difficoltà finanziaria di un'impresa».

⁽¹⁹⁾ Decisione 2008/716/CE della Commissione, del 2 aprile 2008, relativa all'aiuto di Stato C 38/07 (ex NN 45/07) cui la Francia ha dato esecuzione a favore di Arbel Fauvet Rail (GU L 238 del 5.9.2008, pag. 27), decisione 2012/541/UE della Commissione, del 22 febbraio 2012, relativa all'aiuto di Stato SA.26534 (C 27/10 ex NN 6/09) cui la Grecia ha dato esecuzione a favore di United Textiles S.A. (GU L 279 del 12.10.2012, pag. 30), decisione 2014/539/UE della Commissione, del 27 marzo 2014, relativa all'aiuto di Stato SA.34572 (13/C) (ex 13/NN) cui la Grecia ha dato esecuzione a favore di Larco General Mining & Metallurgical Company S.A. (GU L 254 del 28.8.2014, pag. 24).

⁽²⁰⁾ Cause riunite T-102/07 Freistaat Sachsen/Commissione e T-120/07 MB Immobilien e MB System/Commissione, Racc. 2010, pag. II-585.




- (74) La Commissione ritiene che nel periodo compreso fra il giugno 2007 e il giugno 2009 il capitale sociale del Valencia CF sembri essere stabile perché in quel periodo il club non ha adottato misure adeguate volte a far diventare positivo il proprio capitale netto negativo e, al tempo stesso, a incrementarlo fino a raggiungere un livello adeguato. Tali misure adeguate potrebbero consistere nella capitalizzazione delle perdite e/o in un aumento di capitale o in entrambi. A tale riguardo, la Commissione ritiene che una capitalizzazione delle perdite avrebbe comportato la perdita dell'intero capitale sociale del club, dato che le perdite accumulate erano superiori al capitale sottoscritto. Per questo motivo la Commissione ritiene che in questo caso siano soddisfatti i criteri esposti al punto 10, lettera a), degli Orientamenti S&R.
- (75) Inoltre, per quanto riguarda i criteri al punto 11 di tali Orientamenti, la Commissione osserva che il Valencia CF ha subito perdite significative negli esercizi finanziari conclusi nel giugno 2007 e nel giugno 2009, con perdite rispettivamente per 26,1 milioni di EUR e 59,2 milioni di EUR. Fra l'altro, il fatturato del Valencia CF è diminuito di oltre il 20 %, passando da 107,6 milioni di EUR nell'esercizio conclusosi nel giugno 2007 a 99,4 milioni di EUR nel giugno 2008 fino a toccare gli 82,4 milioni di EUR nel giugno 2009. In più, il Valencia CF aveva registrato significativi livelli di debito, come si può evincere dal suo quoziente di indebitamento che era 73,5 nel giugno 2008 e negativo nel 2007 e nel 2009. Sullo stesso argomento, la Commissione rileva che se il quoziente d'indebitamento del Valencia CF si è rivelato positivo a partire dal giugno 2010, mentre negli esercizi precedenti era negativo, tale cambiamento è stato determinato solo dall'apporto di capitale del 2009 grazie alla garanzia di Stato in esame e non a seguito delle operazioni del club. La Commissione osserva inoltre che, malgrado il quoziente d'indebitamento del Valencia CF sia diventato positivo nell'esercizio conclusosi nel giugno 2010, è rimasto alto nel corso dello stesso anno, a dimostrazione dell'elevato livello dei debiti del club.
- (76) Inoltre, nell'esercizio conclusosi nel giugno 2011 (anno in cui è stata concessa la misura 4), il Valencia CF aveva aumentato il fatturato e registrato degli utili. Tuttavia, il livello dei profitti del club è stato quasi nullo, mentre il debito è rimasto a significativamente elevato.
- (77) Gli elementi di cui sopra dimostrano che già dal giugno 2007, e all'epoca in cui sono state concesse le misure 1 e 4, il Valencia CF era in difficoltà nel senso indicato nel punto 11 degli Orientamenti S&R del 2004, nei quali si legge che un'impresa può essere considerata in difficoltà «quando siano presenti i sintomi caratteristici [...], quali il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, l'aumento delle scorte, la sovracapacità, la diminuzione del flusso di cassa, l'aumento dell'indebitamento e degli oneri per interessi, nonché la riduzione o l'azzeramento del valore netto delle attività».

Hercules CF

- (78) Per quanto riguarda l'Hercules CF, secondo i suoi dati finanziari (cfr. la tabella 3), negli esercizi conclusi nel giugno 2008, 2009 e 2010 le perdite erano in aumento (da 5,7 milioni di EUR nell'esercizio terminato nel giugno 2008 a 17,6 milioni di EUR nell'esercizio terminato nel giugno 2010). Tali perdite hanno portato, negli stessi esercizi, a un patrimonio netto negativo rispettivamente di 22,6 milioni di EUR, 29,6 milioni di EUR e 29,4 milioni di EUR. Ciò dimostra che, all'epoca in cui è stata attuata la misura 2, l'Hercules era in difficoltà finanziarie nel senso indicato dal punto 10, lettera a) (analogamente al Valencia CF, cfr. i considerando 74-75 sopra) e dal punto 11 degli Orientamenti S&R del 2004.

Elche CF

- (79) Per quanto riguarda l'Elche CF, come si evince dal suo bilancio (cfr. la tabella 5), il club ha registrato una diminuzione del fatturato (dal 2008 al 2010) nell'esercizio finanziario terminato nel giugno 2009, un EBT negativo negli esercizi terminati nel giugno 2007, 2008, 2009 e nel 2010, e un capitale netto negativo negli esercizi terminati nel giugno 2009 e nel 2010 (- 10,2 milioni di EUR in entrambi gli esercizi). I dati finanziari del club sono migliorati durante l'esercizio conclusosi nel giugno 2011, quando ha registrato profitti per la prima volta dal giugno 2007 e il suo capitale netto è diventato positivo (4,3 milioni di EUR) per la prima volta dal giugno 2009. Tuttavia, tale miglioramento è stato determinato dall'aumento di capitale che ha avuto luogo nel corso dello stesso esercizio grazie alla garanzia dello Stato in questione (misura 3). Questi elementi dimostrano che, all'epoca in cui è stata attuata la misura 3, l'Elche CF era in difficoltà finanziarie nel senso indicato dai punti 10, lettera a) ed 11 degli Orientamenti S&R del 2004.
- (80) Nello stesso tempo, la Commissione osserva che il Valencia CF, l'Hercules CF e l'Elche CF non si trovavano in una situazione di difficoltà estrema nel senso indicato dal punto 2.2 e dal punto 4.1, lettera a), della Comunicazione sulle garanzie del 2008 negli anni precedenti alla concessione delle misure in esame. Non si può ignorare il fatto



che il Valencia CF registrasse profitti per 12,4 milioni di EUR nell'esercizio terminato nel giugno 2008 e disponesse di attività immateriali di significativo valore sotto forma di contratti d'ingaggio dei calciatori. In particolare: a) il valore contabile aggregato (costo di acquisto meno ammortamento annuo) dei giocatori del Valencia CF, che si riflette nei suoi conti annuali 2008/09, era di 95,7 milioni di EUR; b) il valore di mercato complessivo stimato dei contratti d'ingaggio dei giocatori del Valencia CF nel giugno 2009 era di circa 235,7 milioni di EUR; e c) nell'esercizio conclusosi nel giugno 2010 sono stati venduti contratti dei giocatori per un valore di 78,7 milioni di EUR (mentre la spesa per i nuovi acquisti è stata pari a 14,5 milioni di EUR). Per quanto riguarda l'Hercules CF, il club ha registrato un 35 % di aumento del suo fatturato annuale, passando da 4 milioni di EUR nell'esercizio conclusosi nel giugno 2008 a 5,4 milioni di EUR nell'esercizio terminato nel giugno 2010. Infine, l'Elche CF presentava un 82 % di riduzione delle perdite, passate da 6,2 milioni di EUR nell'esercizio conclusosi nel giugno 2007 a 1,1 milioni di EUR nell'esercizio terminato nel giugno 2010.

- (81) Oltre a ciò, la Commissione osserva che la metodologia standard delle agenzie di rating è quella di considerare che i debitori inadempienti si collochino al di sotto del rating CCC (o qualsiasi rating della categoria C). Ad esempio, la definizione di Standard & Poor's ⁽²¹⁾ per il rating C degli emittenti di debito a breve termine riguarda i debitori «vulnerabili» ⁽²²⁾, mentre la sua definizione dei rating immediatamente inferiori di R e SD-D riguarda, rispettivamente, i debitori «sotto vigilanza statale» ⁽²³⁾ o in default selettivo o default ⁽²⁴⁾. Dal momento, quindi, che né il Valencia CF, né l'Hercules CF o l'Elche CF si trovavano in procedure fallimentari o in stato di default nel momento in cui sono state concesse le misure in questione, la Commissione ritiene che il loro rating in quel momento non fosse al di sotto della categoria CCC.
- (82) Infine, la Commissione osserva che il valore contabile relativamente alto dei calciatori del Valencia (attivi) non significa che il club non stesse attraversando difficoltà finanziarie. Sebbene, infatti, il valore contabile dei giocatori del Valencia CF fosse notevole, come illustrato nel bilancio della società, il valore di svendita degli stessi giocatori sarebbe stato relativamente basso perché gli acquirenti avrebbero approfittato delle note difficoltà del venditore (il Valencia CF) al fine di premere per ottenere prezzi più bassi. Inoltre, il valore di mercato dei giocatori dipende in gran parte da eventi casuali quali gli infortuni ecc., il che rende tale valore di mercato sensibilmente volatile. Alla luce di quanto precede, la Commissione sostiene che il Valencia CF fosse in difficoltà quando sono state concesse le misure 1 e 4.
- (83) In conclusione, la Commissione ritiene che, viste le difficoltà finanziarie in cui versavano i tre club prima dell'attuazione delle misure, è possibile ritenere che il loro rating rientri nella categoria CCC ⁽²⁵⁾.
- (84) Il Valencia CF sostiene che il valore di mercato aggregato dei suoi giocatori insieme al fatto che nel periodo 2007-2009 il capitale sociale non si sia perso e sia rimasto stabile e che il club sia tornato in attivo nel 2011 e nel 2012, potrebbe essere sufficiente a respingere l'accusa che il Valencia CF si trovasse in difficoltà finanziarie a causa del capitale netto negativo registrato durante il periodo 2007-2009. La Commissione non può accettare gli argomenti di cui sopra per le ragioni già spiegate ai considerando 70-83.
- (85) Per quanto riguarda l'elemento di aiuto contenuto nelle misure, che comportano tutte delle garanzie di Stato, la Commissione tiene conto della Comunicazione sulle garanzie del 2008, punti 2.2 e 3.2. La Comunicazione sulle garanzie del 2008 stabilisce che per escludere la presenza di aiuti di Stato la Commissione ritiene sufficiente che vengano rispettate alcune condizioni, ad esempio che il mutuatario non si trovi in difficoltà finanziarie e che la garanzia non assista più dell'80 % del prestito in essere o di altra obbligazione finanziaria. Tuttavia, quando il mutuatario non è tenuto a pagare il premio per la garanzia, ottiene un vantaggio. Inoltre, quando il mutuatario è un'impresa in difficoltà finanziaria, senza la garanzia di Stato non troverebbe nessun istituto finanziario disposto a concedergli un prestito, a nessuna condizione.

⁽²¹⁾ https://www.standardandpoors.com/en_US/web/guest/article/-/view/sourceId/504352.

⁽²²⁾ «Un debitore valutato» C «è attualmente vulnerabile a un inadempimento che si tradurrebbe in un rating dell'emittente» SD «o» D», e dipende dalle condizioni commerciali, finanziarie ed economiche favorevoli per onorare i propri impegni finanziari».

⁽²³⁾ «Un debitore valutato» R «è sotto la vigilanza statale a causa della sua condizione finanziaria. Durante questo periodo di vigilanza, i regolatori possono avere il potere di favorire una classe di obbligazioni rispetto ad altre o di pagare alcune obbligazioni e non altre».

⁽²⁴⁾ «Un debitore valutato» SD «(default selettivo) o» D «non ha pagato alla scadenza una delle sue obbligazioni finanziarie (classificate o non classificate), o più di una, esclusi gli strumenti ibridi classificati come patrimonio di vigilanza o in default secondo i termini. Un debitore è considerato inadempiente a meno che Standard & Poor's non creda che pagamenti in questione saranno effettuati entro un periodo di grazia dichiarato. Tuttavia, qualsiasi periodo di grazia dichiarato che sia superiore a cinque giorni lavorativi sarà trattato come se si trattasse di cinque giorni lavorativi. Viene assegnato un rating» D «quando Standard & Poor's ritiene che l'inadempimento sarà generale e che il debitore non pagherà puntualmente nessuna, o quasi nessuna, delle sue obbligazioni. Un rating» SD «viene assegnato quando Standard & Poor's ritiene che il debitore abbia selettivamente inadempito i suoi obblighi in relazione a una specifica emissione o categoria di obbligazioni, escludendo strumenti ibridi classificati come capitale regolamentare, ma continuerà a far fronte puntualmente ai propri obblighi di pagamento su altre emissioni o categorie di obbligazioni. Il rating di un debitore viene abbassato a» D «o» SD «se questi sta conducendo un'offerta di scambio a peers».

⁽²⁵⁾ Questa categoria di rating si riferisce alle aziende con una capacità di pagamento che dipende da condizioni favorevoli sostenute e si compone dei rating CCC+, CCC e CCC-, CC secondo la scala di valutazione di Standard and Poor's.



- (86) A questo proposito, la Commissione non è d'accordo con l'argomentazione della Spagna secondo cui sono soddisfatte le condizioni della Comunicazione sulle garanzie del 2008. Esaminando il caso in oggetto in base a questi criteri, la Commissione constata che:
- a) il Valencia CF, l'Hercules CF e l'Elche CF si trovavano in difficoltà finanziarie (cfr. i considerando 70-82 di cui sopra) quando sono state concesse le misure 1, 2, 3 e 4;
 - b) come dimostrato nei considerando 7-9 di cui sopra, le garanzie assistevano oltre il 100 % dei prestiti sottesi;
 - c) non è possibile ritenere che i premi di garanzia annuale dello 0,5 % -1 % applicati per le garanzie in questione rispecchino il rischio di insolvenza per i prestiti garantiti, date le difficoltà del Valencia CF, dell'Hercules CF e dell'Elche CF e in particolare il loro elevato quoziente d'indebitamento o il fatto che avessero un capitale netto negativo quando sono state concesse le misure in questione.
- (87) Sulla base di quanto sopra esposto, la Commissione conclude che le misure 1, 2, 3 e 4 non rispettano le condizioni stabilite nella Comunicazione sulle garanzie del 2008 e ritiene quindi che i beneficiari non avrebbero ottenuto le misure in esame alle stesse condizioni sul mercato e che, pertanto, tali misure hanno conferito un vantaggio indebito ai beneficiari.
- (88) In considerazione di quanto sopra, quindi, la Commissione ritiene che le misure 1, 2, 3 e 4 fornite dallo Stato nel 2009, 2010 e 2011 abbiano conferito un indebito vantaggio ai beneficiari.

7.1.3. Distorsione della concorrenza ed effetto sugli scambi commerciali fra Stati membri


- (89) Il vantaggio per un club professionistico che gioca nella serie A o nella serie B nazionali potrebbe avere un effetto sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri. Le società professionistiche dei campionati di serie A e B competono per la presenza nelle competizioni europee, in Spagna attraverso la Coppa di Spagna («Copa del Rey»), nella quale competono — meno che non si qualificano per la Coppa dei Campioni — le squadre di serie A (La Liga), di serie B (Segunda A) e serie C (Segunda B) per partecipare all'Europa League, a cui accede la squadra vincitrice. All'epoca delle misure in esame, il Valencia CF partecipava alle competizioni internazionali (in Europa League nelle stagioni 2008-09 e 2009-10), mentre l'Hercules CF era appena salito in serie A (La Liga) come secondo classificato della serie B (Segunda División) e l'Elche CF stava giocando in serie B (Segunda División) (nella stagione 2013-14 ha giocato in serie A — La Liga). L'Hercules CF e l'Elche CF hanno anche partecipato alla Copa del Rey all'epoca della concessione delle misure 2 e 3. Inoltre, le società professionistiche della serie A e B partecipano anche attivamente ai mercati del merchandising e dei diritti televisivi. I diritti televisivi, il merchandising e le sponsorizzazioni sono fonti di reddito per le quali tali club competono con altri club all'interno e all'esterno degli Stati di appartenenza. Tanto maggiori sono le risorse finanziarie di cui i club dispongono per attrarre i migliori giocatori possibili, tanto maggiori saranno le possibilità di successo nelle competizioni sportive, che a loro volta permetteranno di aumentare i redditi provenienti dalle attività citate. Pertanto, la Commissione ritiene che le misure in esame siano suscettibili di falsare o minacciare di falsare la concorrenza e che incidono sugli scambi tra gli Stati membri.

7.1.4. Conclusione per quanto riguarda l'esistenza dell'aiuto

- (90) Per le ragioni sopra esposte, la Commissione conclude che le misure 1, 2, 3 e 4 hanno comportato aiuti di Stato concessi a favore del Valencia CF (misura 1 e 4), dell'Hercules (misura 2) e dell'Elche CF (misura 3).

7.2. Calcolo dell'entità dell'aiuto

- (91) La Commissione ha stabilito i principi generali per calcolare l'elemento di aiuto contenuto nelle garanzie nella Comunicazione sulle garanzie del 2008.
- (92) La Commissione osserva che le misure in esame hanno consentito ai loro beneficiari di continuare ad operare di modo che, a differenza di altri concorrenti con difficoltà finanziarie, tali beneficiari non hanno dovuto affrontare le conseguenze negative normalmente derivanti dai loro risultati finanziari.
- (93) Conformemente al punto 4.2 della Comunicazione sulle garanzie del 2008, la Commissione ritiene che, per ogni garanzia, l'importo dell'aiuto equivale all'elemento di sovvenzione della garanzia, cioè all'importo derivante dalla differenza tra, da una parte, il tasso di interesse del prestito effettivamente applicato grazie alla garanzia di Stato



più il premio di garanzia e, d'altra parte, il tasso di interesse che sarebbe stato applicato a un prestito senza la garanzia di Stato. La Commissione osserva che, a causa del numero limitato di osservazioni di operazioni analoghe sul mercato, tale valore di riferimento non fornirà una comparazione significativa. La Commissione utilizzerà quindi il tasso di riferimento pertinente ⁽²⁶⁾, che è di 1 000 punti base in considerazione delle difficoltà delle tre società di calcio e del valore molto basso dei titoli dei prestiti, più 124-149 punti base come tassi di base della Spagna al momento delle misure di aiuto. Infatti, ogni prestito è stato garantito pignorando le azioni acquistate dei club. Ad ogni modo, questi ultimi erano in difficoltà, cioè stavano realizzando operazioni che generavano perdite, e non esisteva nessun piano di redditività credibile in grado di dimostrare che tali operazioni avrebbero generato profitti per i loro azionisti. Di conseguenza, le perdite dei club erano incluse nel valore delle azioni degli stessi club, per questo il valore delle azioni come garanzia di prestito era praticamente nullo. Secondo i calcoli della Commissione, l'importo dell'aiuto contenuto nelle misure in esame sarebbe pari a 20,381 milioni di EUR nel caso del Valencia CF (19,193 milioni di EUR nell'ambito della misura 1 più 1,188 milioni di EUR nell'ambito della misura 4), 6,143 milioni di EUR nel caso dell'Hercules CF e 3,688 milioni di EUR nel caso dell'Elche CF. I calcoli della Commissione sono i seguenti:

- a) per la misura 1: il tasso di interesse applicato del 6,5 % viene detratto dal tasso di interesse di mercato applicabile dell'11,45 %, vale a dire 1 000 punti base per il Valencia CF più 145 punti base come tasso di base per la Spagna nel novembre 2009 ⁽²⁷⁾. Il risultato viene moltiplicato per l'importo del prestito di 75 milioni di EUR e per la durata effettiva del prestito di 5,17 anni. Il risultato finale è pari a 19,193 milioni di EUR;
 - b) per la misura 2: il tasso di interesse applicato del 4,41 % viene detratto dal tasso di interesse di mercato applicabile dell'11,24 %, vale a dire 1 000 punti base per l'Hercules CF più 124 punti base come tasso di base per la Spagna nel luglio 2010 ⁽²⁸⁾. Il risultato viene moltiplicato per l'importo del prestito di 18 milioni di EUR e per la durata del prestito di 5 anni. Il risultato finale è pari a 6,143 milioni di EUR;
 - c) per la misura 3: il tasso di interesse applicato del 6,22 % viene detratto dal tasso di interesse di mercato applicabile dell'11,49 %, vale a dire 1 000 punti base per l'Elche CF più 149 punti base come tasso di base per la Spagna nel febbraio 2011 ⁽²⁸⁾. Il risultato viene moltiplicato per l'importo del prestito di 14 milioni di EUR e per la durata del prestito di 5 anni. Il risultato finale è pari a 3,688 milioni di EUR;
 - d) per la misura 4: il tasso di interesse applicato del 6,5 % viene detratto dal tasso di interesse di mercato applicabile dell'11,45 %, vale a dire 1 000 punti base per il Valencia CF più 145 punti base come tasso di base per la Spagna nel novembre 2010 ⁽²⁸⁾. Il risultato viene moltiplicato per l'importo del prestito di 6 milioni di EUR e per il resto della durata effettiva del prestito pari a 4 anni. Il risultato finale è pari a 1,188 milioni di EUR;
- (94) In base a quanto sopra esposto, l'elemento di aiuto delle misure 1, 2, 3 e 4 ammonta in totale a 30,212 milioni di EUR.
- (95) La Fundacion Valencia dichiara che, qualora si determinasse che la garanzia in questione comporta qualche elemento di aiuto di Stato, nella sua valutazione la Commissione dovrebbe tenere conto anche dei periodi di sospensione o di nullità della garanzia a seguito dei vari procedimenti giudiziari avviati in Spagna (cfr. il considerando 46, lettera h). La Commissione non può accettare questa dichiarazione dal momento che non vi è stato alcun annullamento irreversibile della garanzia e alcun successivo rimborso del prestito sotteso prima della vendita delle azioni del Valencia CF; di conseguenza, il vantaggio concesso attraverso la garanzia è rimasto in vigore per tutto il periodo intercorso fra la concessione della garanzia e l'annullamento della stessa dopo la vendita delle azioni del Valencia CF.


7.3. Legittimità dell'aiuto

- (96) L'articolo 108, paragrafo 3, TFUE, stabilisce che uno Stato membro non può dare esecuzione a una misura di aiuto in vigore prima che la Commissione abbia adottato una decisione di autorizzazione della misura. La Commissione osserva che le misure identificate sono state concesse in violazione degli obblighi di notifica e del divieto di esecuzione sanciti nell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE. La Commissione ritiene quindi che le misure 1, 2, 3 e 4 si configurano come aiuti di Stato illegali.

⁽²⁶⁾ Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6.

⁽²⁷⁾ Cfr. http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/base_rates_eu27_en.pdf.

⁽²⁸⁾ Cfr. la nota a piè di pagina 27.



7.4. Compatibilità dell'aiuto

- (97) La Commissione deve valutare se le misure di aiuto di cui sopra possano considerarsi compatibili con il mercato interno. Secondo la giurisprudenza dei tribunali dell'Unione, spetta allo Stato membro invocare possibili motivi di compatibilità e dimostrare che sono soddisfatte le condizioni per riconoscere tale compatibilità ⁽²⁹⁾.
- (98) La Commissione rileva che la Spagna (o qualsiasi parte interessata) non ha trasmesso osservazioni sulla compatibilità delle misure 2, 3 e 4 con il mercato interno in base all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, o a qualsiasi altro motivo.
- (99) Il Valencia CF afferma che la misura 1 è compatibile con il Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica del 2009 ⁽³⁰⁾ («Quadro di riferimento temporaneo del 2009»), adottato per affrontare le carenze derivanti dalla crisi economica e finanziaria iniziata nell'ottobre 2008. Tuttavia, la Commissione osserva che le difficoltà del Valencia CF erano iniziate prima della crisi finanziaria, già nell'esercizio terminato nel giugno del 2007 (cfr. la tabella 1), mentre il Quadro di riferimento temporaneo del 2009 mirava ad affrontare i problemi sorti nel contesto della crisi. Infatti, secondo il punto i) della sezione 4.3.2 del Quadro temporaneo «l'aiuto è concesso alle imprese che al 1º luglio 2008 non erano in difficoltà; tuttavia, può essere concesso alle imprese che non erano in difficoltà a quella data, ma che hanno cominciato ad essere in difficoltà successivamente, a causa della crisi finanziaria ed economica mondiale». Poiché il Valencia CF era già in difficoltà dal giugno 2007, la Commissione ritiene che il Quadro di riferimento temporaneo del 2009 non sia applicabile per le misure adottate a favore della società.
- (100) La Commissione valuterà se le misure di aiuto possano essere compatibili a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, che consente «gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività [...] economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse».
- (101) Nella sua valutazione del concetto di «sviluppo di attività economiche» nel settore dello sport, la Commissione tiene debitamente conto dell'articolo 165, paragrafo 1, TFUE, e dell'ultimo trattino dell'articolo 165, paragrafo 2, TFUE, che prevedono che l'Unione contribuisca alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa.
- (102) Nelle osservazioni trasmesse durante il procedimento di indagine formale, la LFP afferma che le attività sportive svolte da club sportivi professionisti esercitano una funzione di servizio pubblico. Da ciò deriva che, a norma dell'articolo 106, paragrafo 2, TFUE, l'applicazione delle norme sulla concorrenza a questi club non deve impedire l'adempimento dei compiti specifici loro assegnati. La Commissione rileva che le misure in questione hanno sostenuto le attività del calcio professionistico piuttosto che lo sport amatoriale. I servizi di calcio professionistico sono forniti dalle forze di mercato, non vi è quindi alcuna necessità che lo Stato attribuisca obblighi di servizio pubblico per la fornitura di tali servizi. Al tempo stesso, la Commissione rileva che non è stato dimostrato che i servizi del Valencia CF gli siano stati attribuiti dalle autorità spagnole in modo compatibile con l'articolo 106, paragrafo 2, TFUE, cioè mediante un atto che definisca chiaramente il servizio pubblico, la sua durata o la compensazione pertinente e il relativo calcolo. Sulla base di quanto sopra, la Commissione non accetta che le misure in questione a favore del Valencia CF possano essere compatibili a norma dell'articolo 106, paragrafo 2, TFUE.
- (103) Per la valutazione delle misure di aiuto a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, la Commissione ha emanato una serie di regolamenti, quadri, orientamenti e comunicazioni riguardanti le forme degli aiuti e le finalità orizzontali o settoriali per le quali si concede l'aiuto.
- (104) Tenendo conto della natura delle misure in esame e del fatto che le squadre di calcio in questione si trovavano in difficoltà finanziarie quando l'aiuto è stato concesso e che l'aiuto è stato concesso con l'obiettivo di affrontare tali difficoltà, la Commissione valuterà se è possibile applicare i criteri stabiliti negli Orientamenti S&R del 2004, poiché questi ultimi erano in vigore all'epoca in cui sono state concesse le misure di aiuto in questione (nel 2009, 2010 e 2011) e le tre società di calcio si configurano come imprese in difficoltà a norma di tali Orientamenti. A questo proposito, la Spagna ritiene che, qualora la Commissione dovesse ravvisare aiuti di Stato nelle misure 1 e 4, questi sarebbero compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, e in particolare si configurerebbero come aiuti alla ristrutturazione a norma degli Orientamenti S&R del 2004.

⁽²⁹⁾ C-364/90, Italia/Commissione, punto 20.

⁽³⁰⁾ GU C 83 del 7.4.2009, pag. 1.



- (105) Come si spiegherà di seguito, la Commissione rileva che le misure di aiuto in esame non possono essere considerate aiuti compatibili a norma degli Orientamenti S&R del 2004 perché non sono soddisfatti i principi e le condizioni in essi stabiliti.

7.4.1. Ripristino della redditività a lungo termine

- (106) Secondo il punto 34 degli Orientamenti S&R del 2004, la concessione di un aiuto alla ristrutturazione deve essere subordinata alla realizzazione di un piano di ristrutturazione, che per tutti gli aiuti individuali è soggetto all'approvazione della Commissione. Il punto 35 spiega che il piano di ristrutturazione, la cui durata deve essere la più breve possibile, deve permettere di ripristinare l'efficienza economico-finanziaria a lungo termine dell'impresa entro un lasso di tempo ragionevole e sulla base di ipotesi realistiche circa le condizioni operative future.
- (107) A norma del punto 36 degli Orientamenti S&R del 2004, il piano deve descrivere le circostanze che hanno portato alle difficoltà della società e deve tenere conto dello stato presente e delle prospettive future del mercato rispetto a uno scenario ottimistico, pessimistico e moderato.
- (108) Il piano di ristrutturazione deve proporre una trasformazione tale da consentire all'impresa, dopo la ristrutturazione, di coprire la totalità dei suoi costi, compresi l'ammortamento e gli oneri finanziari. Il tasso di rendimento previsto del capitale proprio deve essere abbastanza elevato da permettere all'impresa di affrontare la concorrenza sul mercato facendo affidamento soltanto sulle proprie forze (punto 37).
- (109) Durante il procedimento di indagine formale, la Spagna ha indicato che la decisione di concedere la misura 1 alla Fundacion Valencia si basava su un piano di redditività del maggio 2009.
- (110) La Commissione rileva che il piano di redditività non includeva scenari ottimistici, pessimistici e moderati né un'analisi dei rischi che potevano avere un impatto sulla ristrutturazione del Valencia CF, come ad esempio l'effetto delle possibili diverse posizioni della squadra nella classifica finale del campionato, le variazioni dei prezzi sul mercato immobiliare, sul mercato delle sponsorizzazioni o in quello delle trasmissioni, i potenziali rischi riguardo alla capacità dei tifosi di pagare abbonamenti stagionali o biglietti per un'unica partita, i rischi di infortunio per i giocatori, le variazioni del mercato delle cessioni dei giocatori ecc.
- (111) Inoltre, i risultati finanziari previsti dal piano di redditività erano inferiori al livello che si potrebbe considerare adeguato per il ripristino della redditività a lungo termine del Valencia CF. Infatti, come dimostrato nella tabella 6, il piano di redditività del 2009 presentava perdite operative fino all'esercizio che terminava nel giugno 2013, vale a dire nei quattro anni successivi alla concessione della garanzia di Stato del 2009. Oltre a ciò, gli utili d'esercizio previsti per gli esercizi che terminavano nel giugno 2014 e nel giugno 2015 presentavano margini operativi molto bassi, rispettivamente dell'1 % e del 4 %. Infine, per quanto riguarda gli utili al lordo di tasse previsti dal club fino all'esercizio che sarebbe terminato nel giugno 2015, trova applicazione la stessa analisi realizzata per i risultati operativi di cui sopra, mentre i risultati particolarmente elevati di 50,5 milioni di EUR nell'esercizio con data di chiusura nel giugno 2011 e di 154,8 milioni di EUR nel giugno 2012 non sono rappresentativi dei risultati finanziari del club ma costituiscono risultati straordinari derivanti dalla vendita di appezzamenti di terreno.
- (112) Sulla base di quanto sopra, per quanto riguarda la redditività, la Commissione giunge alla conclusione che l'impatto delle diverse misure non è debitamente quantificato e non vi sono previsioni di redditività a livelli adeguati nei diversi scenari. La Commissione ritiene quindi che il piano di redditività, sebbene si considerasse un autentico piano di ristrutturazione a norma degli Orientamenti S&R del 2004, non fosse sufficientemente completo da consentire al Valencia CF di ripristinare la propria redditività a lungo termine entro un lasso di tempo ragionevole.
- (113) Per quanto riguarda l'Hercules CF e l'Elche CF, la Commissione osserva che non è stato presentato alcun piano di redditività per nessuna delle due società, perciò anche nel caso di questi due club non è soddisfatto il punto 34 degli Orientamenti S&R del 2004.

7.4.2. Prevenzione di indebite distorsioni della concorrenza (misure compensative)

- (114) Secondo il punto 38 degli Orientamenti S&R del 2004, al fine di ridurre il più possibile gli effetti negativi sulle condizioni degli scambi, occorre adottare misure compensative. Tali misure possono comprendere la cessione di elementi dell'attivo, la riduzione delle capacità o della presenza sul mercato, la riduzione delle barriere all'entrata sui mercati interessati (punto 39).




- (115) Ai fini della valutazione delle misure compensative, le vendite degli attivi utilizzati in attività deficitarie che fossero comunque necessarie per ripristinare la redditività non saranno considerate come misure per la riduzione delle capacità o della presenza sul mercato (punto 40).
- (116) La Spagna propone come misure compensative per il Valencia CF la vendita dei giocatori di maggior valore del club (cfr. il considerando 41 sopra). Tuttavia, la Commissione rileva che i giocatori venduti erano impiegati nell'attività deficitaria del club, cioè la partecipazione a competizioni calcistiche; non è quindi possibile ritenere che tali vendite comportassero una riduzione della capacità o del rendimento di settori di attività redditizi del Valencia. Inoltre, la Commissione osserva che la vendita dei suddetti giocatori era anzi necessaria come misura di ristrutturazione per la redditività del Valencia CF, come indicato nel piano di redditività del club del 2009. Tali vendite erano infatti necessarie alla ripresa del club, attraverso l'aumento delle entrate e la riduzione dei costi elevati di giocatori costosi. Quand'anche tali vendite potessero, in ultima analisi, favorire un concorrente, il loro scopo primario era consentire la ripresa del Valencia. Non si può quindi ritenere che offrano benefici ai concorrenti del Valencia CF.
- (117) In questo contesto, la Commissione ritiene che le misure compensative proposte dalla Spagna non siano sufficienti a norma degli Orientamenti S&R del 2004 per assicurare che gli effetti negativi sulle condizioni degli scambi derivanti dalla concessione dell'aiuto al Valencia CF siano ridotti il più possibile.
- (118) Per quanto riguarda l'Hercules CF e l'Elche CF, la Commissione osserva che non sono state presentate misure compensative in relazione a nessuno dei due club, perciò anche nel caso di queste due società non è soddisfatto il punto 38 degli Orientamenti S&R del 2004.

7.4.3. Aiuto limitato al minimo (contributo proprio)

- (119) Secondo il punto 43 degli Orientamenti S&R del 2004, al fine di limitare l'importo dell'aiuto ai costi minimi indispensabili per la ristrutturazione, il beneficiario deve contribuire sostanzialmente al piano di ristrutturazione con fondi propri. Ciò può comprendere la vendita di elementi dell'attivo non indispensabili alla sopravvivenza dell'impresa o il ricorso a finanziamenti esterni ottenuti alle condizioni di mercato.
- (120) Il contributo proprio deve essere reale, ossia concreto, escludendo tutti i profitti attesi, quali il flusso di cassa (punto 43 degli Orientamenti S&R del 2004). Il contributo proprio non deve includere alcun ulteriore aiuto di Stato. Per le imprese come il Valencia CF ⁽³¹⁾, la Commissione normalmente considera adeguato un contributo pari ad almeno il 50 % dei costi di ristrutturazione. Tuttavia, in circostanze eccezionali e in casi di particolare difficoltà, la Commissione può accettare un contributo inferiore (punto 44 degli Orientamenti S&R del 2004).
- (121) In considerazione l'importo totale dell'aumento di capitale del 2009 di 92,4 milioni di EUR del Valencia CF, che può essere considerato come il suo costo di ristrutturazione, la Spagna propone di considerare come contributo proprio le partecipazioni private a tale aumento di capitale che hanno raggiunto l'importo di 18,8 milioni di EUR. Tuttavia, la Commissione osserva che tali partecipazioni private corrispondevano al 20 % del totale dei costi di ristrutturazione. Su questa base, la Commissione ritiene che le partecipazioni private all'aumento di capitale del 2009 del Valencia CF non siano sufficienti per essere accettabili come contributo proprio.
- (122) Per quanto riguarda l'Hercules CF e l'Elche CF, la Commissione rileva che le misure 2 e 3 hanno rappresentato il 100 % delle fonti finanziarie dei rispettivi conferimenti di capitale in questi club, perciò non vi era alcuna partecipazione privata in tali misure.
- (123) La Commissione ritiene quindi che le disposizioni del punto 43 degli Orientamenti S&R del 2004 non siano soddisfatte.

⁽³¹⁾ Secondo la Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36), la categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Nel caso di specie, negli ultimi periodi contabili approvati prima delle misure 1 e 2, il Valencia CF aveva registrato un fatturato annuale di 99,4 milioni di EUR nell'esercizio conclusosi nel giugno 2008 e di 82,4 milioni di EUR nell'esercizio terminato nel giugno 2009. Di conseguenza, il Valencia CF ha superato una delle soglie al di sotto delle quali un'impresa è considerata una PMI.



7.4.4. Principio «dell'aiuto una tantum»

- (124) Infine, l'aiuto deve rispettare il punto 72 degli Orientamenti S&R del 2004 che stabilisce che una società a cui sono stati concessi aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione negli ultimi dieci anni non è ammissibile per la concessione di un aiuto per il salvataggio o la ristrutturazione (principio «dell'aiuto una tantum»). Per quanto riguarda il Valencia CF, beneficiario delle misure 1 e 4, la Spagna dichiara che la misura 4 è solo un aumento di 6 milioni di EUR della garanzia esistente e non può quindi essere considerata come una nuova garanzia e, pertanto, come nuovo aiuto di Stato a favore del Valencia CF. La Commissione osserva tuttavia che il suddetto aumento del 2010 della garanzia di Stato esistente del 2009 non era previsto né programmato fin dall'inizio, quando è stata concessa la garanzia di Stato del 2009, ma aveva un carattere *ad hoc* poiché è stato concesso per coprire il pagamento degli interessi inaspettatamente insoluti del prestito garantito in scadenza il 26 agosto 2010 (cfr. il considerando 10 di cui sopra). La Commissione ritiene pertanto che la misura 4 costituisca una nuova garanzia di Stato a favore del Valencia CF e sia separabile dalla misura 1. Poiché il Valencia CF ha ricevuto due volte aiuti alla ristrutturazione in un periodo di 10 anni, vale a dire nel 2009 e nel 2010, quando ha ricevuto la garanzia di Stato del 2009 e l'aumento del 2010 della precedente garanzia (del 2009), la Commissione conclude che non è rispettato il principio «dell'aiuto una tantum» in relazione alla misura 4 concessa a favore del Valencia CF.

7.5. Conclusione

- (125) Alla luce di quanto sopra, la Commissione constata che la garanzia di Stato del 2009 e il suo aumento del 2010 a favore del Valencia CF, la garanzia di Stato del 2011 a favore dell'Hercules CF e la garanzia di Stato del 2011 a favore dell'Elche CF sono stati concessi in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE. La Commissione ritiene inoltre che le misure non soddisfino le condizioni stabilite dagli Orientamenti S&R del 2004 e ritiene quindi che l'aiuto non sia compatibile con il mercato interno.

7.6. Recupero


- (126) Secondo il TFUE e la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, la Commissione è competente a decidere che lo Stato membro interessato deve sopprimere o modificare l'aiuto qualora riscontri che quest'ultimo è incompatibile con il mercato interno ⁽³²⁾. L'obbligo dello Stato membro di revocare un aiuto ritenuto a giudizio della Commissione incompatibile con il mercato interno è finalizzato, secondo la giurisprudenza costante della Corte, a ripristinare la situazione precedente ⁽³³⁾. La Corte ha stabilito al riguardo che tale obiettivo è raggiunto quando il beneficiario ha rimborsato gli importi concessi a titolo di aiuti illegali, perdendo quindi il vantaggio di cui aveva fruito sul mercato rispetto ai suoi concorrenti, e la situazione esistente prima della corresponsione dell'aiuto è ripristinata ⁽³⁴⁾.
- (127) In linea con la giurisprudenza, l'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio ⁽³⁵⁾ ha stabilito che «nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario [...]».
- (128) Di conseguenza, dal momento che le misure in esame non sono state notificate alla Commissione, in violazione dell'articolo 108, TFUE, e sono quindi da considerarsi aiuti illegali e incompatibili, occorre recuperarle al fine di ristabilire la situazione esistente sul mercato prima della loro concessione. Il recupero deve aver luogo dal momento in cui si è verificato il vantaggio per il beneficiario, vale a dire quando gli aiuti sono stati messi a disposizione del beneficiario, fino al recupero effettivo, e le somme da recuperare maturano interessi fino al recupero effettivo.
- (129) La Commissione osserva che il Valencia CF ha indicato che (cfr. il 41 lettera b) di cui sopra), dal momento che la proprietà del Valencia CF è stata trasferita nel contesto di una procedura di gara aperta e concorrenziale, l'elemento di aiuto (ove sia presente) si sarebbe rispecchiato nel prezzo di mercato e sarebbe incluso nel prezzo di acquisto e che, di conseguenza, è il venditore delle azioni ad aver beneficiato dell'aiuto. Secondo il Valencia CF, alla luce di quanto sopra, l'importo dell'aiuto della garanzia di Stato si sarebbe dovuto recuperare presso il venditore, vale a dire la Fundacion Valencia.
- (130) La Commissione ritiene che, come spiegato ai considerando 47-48, dal momento che è stato il club in definitiva il beneficiario delle misure 1 e 4, con la vendita del 2014, l'aiuto sia stato trasferito anche al nuovo proprietario del Valencia CF.

⁽³²⁾ Cfr. la causa C-70/72, Commissione/Germania, Racc. 1973, pag. 813, punto 13.

⁽³³⁾ Cfr. le cause riunite C-278/92, C-279/92 e C-280/92, Spagna/Commissione, Racc. 1994, pag. I-4103, punto 75.

⁽³⁴⁾ Cfr. causa C-75/97 Belgio/Commissione, Racc. 1999, pag. I-030671, punti 64-65.

⁽³⁵⁾ Regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9).



- (131) La Commissione rileva che l'Elche CF e l'Hercules CF sono attualmente oggetto di una procedura concorsuale per insolvenza (cfr. i considerando 18 e 20). In linea con una giurisprudenza consolidata, il fatto che un beneficiario sia insolvente o soggetto ad una procedura concorsuale non ha alcun effetto sul suo obbligo di rimborsare gli aiuti illegali e incompatibili ⁽³⁶⁾.

8. CONCLUSIONE

- (132) La Commissione conclude che la Spagna ha dato illegalmente esecuzione a un aiuto dell'importo di 30,212 milioni di EUR, in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE, concesso sotto forma di:
- a) garanzia di Stato del 2009 concessa dall'IVF per l'acquisto di quote del Valencia CF;
 - b) garanzia di Stato del 2010 concessa dall'IVF per l'acquisto di quote dell'Hercules CF;
 - c) garanzia di Stato del 2011 concessa dall'IVF per l'acquisto di quote dell'Elche CF;
 - d) l'aumento del 2010 della garanzia di Stato del 2009 concessa dall'IVF per coprire un aumento del prestito del 2009 esistente per l'acquisto di quote del Valencia CF.
- (133) La Commissione conclude che la Spagna non ha concesso un nuovo aiuto mediante il pagamento del 2013 per un importo di 4,9 milioni di EUR della garanzia di Stato concessa dall'IVF a favore del Valencia CF.
- (134) L'aiuto non è compatibile con il mercato comune, dato che non può essere autorizzato come aiuto alla ristrutturazione né come altro tipo di aiuto.
- (135) Gli importi da recuperare sono pari a 20,381 milioni di EUR presso il Valencia CF, 6,143 milioni di EUR presso l'Hercules CF e 3,688 milioni di EUR presso l'Elche CF.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le seguenti misure costituiscono aiuti di Stato illegali cui la Spagna ha dato esecuzione in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e sono incompatibili con il mercato interno.

Misura 1

La garanzia di Stato concessa dall'IVF il 5 novembre 2009 per un prestito bancario concesso alla Fundación Valencia per la sottoscrizione di azioni nel Valencia CF, nel contesto dell'aumento di capitale di quest'ultimo, per un importo di 19,193 milioni di EUR.

Misura 2

La garanzia di Stato concessa dall'IVF il 26 luglio 2010 per un prestito bancario concesso alla Fundación Hercules per la sottoscrizione di azioni nell'Hercules CF, nel contesto dell'aumento di capitale di quest'ultimo, per un importo di 6,143 milioni di EUR.

Misura 3

La garanzia di Stato concessa dall'IVF il 17 febbraio 2011 per un prestito bancario concesso alla Fundación Hercules per la sottoscrizione di azioni nell'Elche CF, nel contesto dell'aumento di capitale di quest'ultimo, per un importo di 3,688 milioni di EUR.

Misura 4

L'aumento concesso dall'IVF il 10 novembre 2010 alla Fundación Valencia, per un importo di 1,188 milioni di EUR per il pagamento del capitale, degli interessi e dei costi in sofferenza del prestito garantito dalla misura 1.

⁽³⁶⁾ Causa C-42/93, Spagna/Commissione («Merco»), Racc. 1994, pag. I-4175.



Articolo 2

1. La Spagna recupera l'aiuto incompatibile concesso e, come indicato nell'articolo 1, presso il Valencia CF per le misure 1 e 4, presso l'Hercules CF per la misura 2 e presso l'Elche CF per la misura 3.
2. Le somme da recuperare devono comprendere gli interessi che decorrono dalla data in cui tali somme sono state messe a disposizione dei beneficiari fino a quella del loro effettivo recupero.
3. Gli interessi devono essere calcolati secondo il regime dell'interesse composto, a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione ⁽³⁷⁾ e del regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione ⁽³⁸⁾, che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004.
4. La Spagna annullerà tutti i pagamenti in essere dell'aiuto di cui all'articolo 1 con effetto alla data di adozione della presente decisione.

Articolo 3

1. Il recupero dell'aiuto di cui all'articolo 1 è immediato ed effettivo.
2. La Spagna provvede a dare esecuzione alla presente decisione entro quattro mesi dalla data di notificazione della stessa.

Articolo 4

1. Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, la Spagna trasmette le seguenti informazioni:
 - a) l'importo complessivo (capitale e interessi) da recuperare presso ciascun beneficiario;
 - b) una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione;
 - c) i documenti attestanti che ai beneficiari è stato ordinato di rimborsare l'aiuto.
2. La Spagna informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l'attuazione della presente decisione fino al completo recupero dell'aiuto di cui all'articolo 1. Essa trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo agli importi dell'aiuto e degli interessi già recuperati presso i beneficiari.

Articolo 5

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2016

Per la Commissione
Margrethe VESTAGER
Membro della Commissione

⁽³⁷⁾ Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (G.U.L. 140 del 30.4.2004, pag. 1).

⁽³⁸⁾ Regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione, del 30 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (G.U.L. 82 del 25.3.2008, pag. 1).



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/366 DELLA COMMISSIONE

del 1º marzo 2017

che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio e che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del medesimo regolamento

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA**1.1. Misure in vigore**

- (1) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 ⁽²⁾ del Consiglio («il regolamento iniziale»), il Consiglio ha istituito dazi compensativi definitivi fino all'11,5 % sulle importazioni di moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e di celle del tipo impiegato nei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino provenienti dalla Repubblica popolare cinese (la «RPC» o «Cina»). Tali misure sono denominate in appresso «le misure in vigore» e l'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure mediante il regolamento iniziale è in appresso denominata «l'inchiesta iniziale».
- (2) Con la decisione di esecuzione 2013/707/UE ⁽³⁾ la Commissione ha confermato l'accettazione dell'offerta di impegno sui prezzi («l'impegno») modificato per il periodo di applicazione delle misure definitive. Da allora la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione 2014/657/UE ⁽⁴⁾ che chiarisce le modalità di attuazione dell'impegno e cinque regolamenti di esecuzione che revocano l'accettazione dell'impegno per diversi produttori esportatori ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 55.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 325 del 5.12.2013, pag. 66).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione 2013/707/UE della Commissione, del 4 dicembre 2013, relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive (GU L 325 del 5.12.2013, pag. 214).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione 2014/657/UE della Commissione, del 10 settembre 2014, relativa all'accettazione di una proposta di un gruppo di produttori esportatori, in collaborazione con la Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e prodotti elettronici, per alcuni chiarimenti riguardanti l'attuazione dell'impegno di cui alla decisione di esecuzione 2013/707/UE (GU L 270 dell'11.9.2014, pag. 6).

⁽⁵⁾ Regolamenti di esecuzione della Commissione (UE) 2015/1403 (GU L 218 del 19.8.2015, pag. 1), (UE) 2015/2018 (GU L 295 del 12.11.2015, pag. 23), (UE) 2016/1115 (GU L 23 del 29.1.2016, pag. 47), (UE) 2016/1045 (GU L 170 del 29.6.2016, pag. 5), e (UE) 2016/1998 (GU L 308 del 16.11.2016, pag. 8) che revocano l'accettazione dell'impegno per diversi produttori esportatori.



- (3) Il 5 maggio 2015 la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping e compensative applicabili alle importazioni del prodotto oggetto del riesame ⁽⁶⁾. Il riesame, che si limitava al valore di riferimento utilizzato per il meccanismo di adeguamento dei prezzi definito nel summenzionato impegno, è stato chiuso nel gennaio 2016 in forza del regolamento di esecuzione (UE) 2016/12 della Commissione ⁽⁷⁾.
- (4) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/184 della Commissione ⁽⁸⁾, in seguito a un'inchiesta antielusione il Consiglio ha esteso il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (UE) n. 1239/2013 sulle importazioni nell'Unione di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan.

1.2. Domanda di riesame

- (5) In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza ⁽⁹⁾ delle misure compensative in vigore sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese, la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio ⁽¹⁰⁾ («il regolamento di base»).
- (6) La domanda è stata presentata il 4 settembre 2015 da EU ProSun («il richiedente») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) ed è stata sostenuta dai produttori dell'Unione che realizzano complessivamente oltre il 50 % della produzione totale del prodotto simile attribuibile a quella parte dell'industria dell'Unione che ha espresso sostegno od opposizione alla domanda. La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio del persistere o della reiterazione delle sovvenzioni e del pregiudizio nei confronti dell'industria dell'Unione.

1.3. Apertura di un riesame in previsione della scadenza e di un riesame intermedio

- (7) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 5 dicembre 2015 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* («avviso di apertura») ⁽¹¹⁾, l'avvio di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.
- (8) Lo stesso giorno la Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza ⁽¹²⁾ e un riesame intermedio parziale ⁽¹³⁾ delle misure antidumping applicabili alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese. Si tratta di un procedimento parallelo ma distinto, affrontato sulla base di un regolamento diverso.
- (9) Prima di avviare il riesame in previsione della scadenza e in conformità all'articolo 10, paragrafo 7, e all'articolo 33, lettera a), del regolamento di base, la Commissione ha comunicato al governo della Cina («governo della RPC») di aver ricevuto una domanda di riesame debitamente documentata e l'ha invitato a tenere

⁽⁶⁾ Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping e compensative applicabili alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU C 147 del 5.5.2015, pag. 4).

⁽⁷⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/12 della Commissione, del 6 gennaio 2016, che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping e compensative applicabili alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 4 del 7.1.2016, pag. 1).

⁽⁸⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/184 della Commissione, dell'11 febbraio 2016, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (UE) n. 1239/2013 del Consiglio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan (GU L 37 del 12.2.2016, pag. 56).


⁽⁹⁾ Avviso di imminente scadenza di alcune misure compensative (GU C 137 del 25.4.2015, pag. 28).

⁽¹⁰⁾ Regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93). Tale regolamento è stato abrogato dal regolamento (UE) 2016/1037.

⁽¹¹⁾ GU C 405 del 5.12.2015, pag. 20.

⁽¹²⁾ GU C 405 del 5.12.2015, pag. 8.

⁽¹³⁾ Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping e compensative applicabili alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari della Repubblica popolare cinese o da essa provenienti (GU C 405 del 5.12.2015, pag. 33).



consultazioni intese a chiarire la situazione riguardo al contenuto della domanda di riesame ed a pervenire a una soluzione definita di comune accordo. Il governo della RPC ha accettato la proposta di consultazione e le consultazioni si sono quindi svolte il 2 dicembre 2015. Nel corso delle consultazioni non è stato possibile giungere a una soluzione concordata, però si è tenuto debitamente conto delle osservazioni presentate dalle autorità della RPC.

- (10) Lo stesso giorno la Commissione ha avviato d'ufficio un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento di base, limitato ad accertare se sia o no nell'interesse dell'Unione mantenere le misure attualmente in vigore sulle celle del tipo impiegato nei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino ⁽¹⁴⁾ («l'avviso di apertura di un riesame intermedio parziale»).

1.4. Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame

- (11) L'inchiesta sul rischio del persistere o della reiterazione delle sovvenzioni riguardava il periodo compreso tra il 1° ottobre 2014 e il 30 settembre 2015 («il periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). L'analisi delle tendenze utili per la valutazione del rischio del persistere o della reiterazione del pregiudizio riguardava il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 30 settembre 2015 («il periodo in esame»).

1.5. Parti interessate

- (12) Negli avvisi di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi per partecipare all'inchiesta e ha inoltre informato espressamente in tal senso il richiedente, altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti della Cina e le autorità cinesi, gli importatori, i fornitori e gli utilizzatori noti, gli operatori commerciali nonché le associazioni notoriamente interessate, invitandoli a partecipare.
- (13) Le parti interessate hanno avuto l'opportunità di presentare osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione alla Commissione e/o al consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.


1.6. Campionamento

- (14) Nell'avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento selezionando le parti interessate in conformità all'articolo 27 del regolamento di base.

1.6.1. Produttori dell'Unione

- (15) Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria, in base al massimo volume rappresentativo delle vendite dell'Unione, tenendo conto dei volumi di produzione e dell'ubicazione geografica, un campione di produttori dell'Unione che potessero essere ragionevolmente oggetto di inchiesta nel periodo di tempo disponibile. Il campione si componeva di sei produttori dell'Unione per quanto riguarda i moduli e di tre produttori dell'Unione per quanto riguarda le celle. Il campione rappresentava i produttori sia integrati verticalmente sia non integrati verticalmente. La Commissione ha invitato tutte le parti interessate a esprimere osservazioni sul campione provvisorio. Tutte le società selezionate in via provvisoria hanno accettato di essere incluse nel campione.
- (16) Varie parti interessate hanno presentato osservazioni in merito al campione proposto, criticando il fatto che i nomi e la sede di diversi produttori dell'Unione siano stati mantenuti riservati, cosa che ha impedito loro di presentare osservazioni sulla quota dei produttori selezionati in relazione alla totalità della produzione e dei volumi di vendita dell'industria dell'Unione.
- (17) La Commissione ha ricordato che tutti i produttori dell'Unione inclusi nel campione, fatta eccezione per SolarWorld, WARIS Srl («Waris») e Sillia VL («Sillia»), hanno chiesto nella fase di apertura che i loro nomi non venissero divulgati. La Commissione ha ottemperato a tali richieste ma ha invitato i produttori in questione a confermare il loro desiderio di anonimato durante le inchieste di riesame e di motivare debitamente la loro richiesta. Tutte le aziende interessate, ad eccezione di una, hanno confermato la loro richiesta iniziale e fornito una giustificazione a tale proposito. In particolare le aziende hanno espresso il timore di perdere attività commerciali nella RPC e/o le forniture di materie prime e di componenti forniti dalla RPC. Tali motivazioni si sono rivelate giustificate. La Commissione ha pertanto deciso di accettare le loro richieste di anonimato e di

⁽¹⁴⁾ Cfr nota a piè di pagina 13.



respingere le richieste delle parti interessate di rivelare l'identità e la sede dei produttori dell'Unione inclusi nel campione. Tra le società protette dall'anonimato solo Jabil Assembly Poland sp. zoo. («Jabil») ha acconsentito a che il proprio nominativo venisse rivelato nel campione finale.

- (18) Un produttore esportatore ha sostenuto che la Commissione avrebbe omesso di definire l'industria dell'Unione prima di selezionare il campione provvisorio e che pertanto non si possano formulare osservazioni sulla rappresentatività di tale campione. Alcuni dei produttori dell'Unione selezionati, come SolarWorld, sono inoltre verticalmente integrati in quanto fabbricano celle impiegate principalmente per la produzione dei propri moduli. Esiste quindi il rischio che la produzione dello stesso prodotto finale, vale a dire i moduli, sia stata conteggiata due volte.
- (19) Dall'avviso di apertura risulta che «l'industria dell'Unione» si riferisce a tutti i produttori dell'Unione di moduli e componenti chiave (celle). L'industria dell'Unione era inoltre già chiaramente definita nell'inchiesta iniziale. L'uso vincolato della produzione di celle è stato infine dedotto dall'esame della situazione e della rappresentatività dell'industria dell'Unione. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
- (20) Varie altre parti interessate hanno asserito che la Commissione non avrebbe dovuto inserire nel campione Waris e Sillia; si tratta infatti di piccoli produttori dell'Unione di moduli che, in quanto tali, hanno un modello aziendale altamente specifico che non è rappresentativo. La Commissione avrebbe dovuto piuttosto inserirvi società di grandi o medie dimensioni, come Jabil.
- (21) La Commissione ha respinto tale argomentazione, avendo essa incluso nel campione un numero significativo di società di grandi e medie dimensioni che producono moduli. Le società Waris e Sillia sono state incluse nel campione al fine di garantire una più ampia rappresentatività a livello geografico.
- (22) Dopo l'apertura del procedimento la Commissione ha dovuto escludere dal campione la società Sillia per mancanza di collaborazione. I rimanenti produttori dell'Unione inclusi nel campione rappresentavano pertanto il 38,8 % delle vendite totali dell'UE e il 55 % della produzione totale dell'Unione di moduli. Per quanto riguarda le celle, essi rappresentavano il 76,6 % del volume di vendite totale dell'UE e il 77 % della produzione totale dell'Unione. Il campione modificato è stato quindi ritenuto ancora rappresentativo dell'industria dell'Unione.


1.6.2. Campionamento degli importatori

- (23) Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha chiesto agli importatori indipendenti di fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura.
- (24) Due importatori indipendenti hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. Visto il numero esiguo di importatori, la Commissione ha deciso che il campionamento non era necessario.

1.6.3. Produttori esportatori

- (25) Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della Cina a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alle autorità della Cina di individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta.
- (26) Mentre 86 produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori della Cina hanno fornito le informazioni richieste nell'allegato I dell'avviso di apertura ai fini del campionamento, i tre maggiori produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori [in termini di vendite all'esportazione del prodotto oggetto del riesame all'Unione in conformità alla banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6)] non le hanno fornite. Date le circostanze, la Commissione ha incluso nel campione i tre seguenti produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori con il volume maggiore di vendite all'esportazione nell'Unione, che hanno fornito le informazioni richieste e hanno collaborato all'inchiesta:

- Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd, Changzhou, Cina,
- Jinko Solar Co Ltd, Shangrao, Cina,
- Chint Group, Hangzhou, Cina.



- (27) In conformità all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità della Cina sono stati consultati in merito alla selezione del campione. Non sono state formulate osservazioni al riguardo.

1.7. Risposte ai questionari e visite di verifica

- (28) Il questionario inviato al governo della RPC comprendeva questionari specifici per la China Development Bank, la Export Import Bank of China («EXIM»), la Bank of Beijing, la China Construction Bank («CCB»), l'Industrial and Commercial Bank of China («ICBC»), la China Merchants Bank («MEB»), la China Mingsheng Bank («MiB»), la Ping An Bank, la Suzhou Bank e la China Export & Credit Insurance Corporation («Sinasure»), dato che, in conformità alle informazioni contenute nella domanda, tali banche avevano erogato prestiti e servizi finanziari al settore del fotovoltaico. Il governo della RPC è stato inoltre invitato a trasmettere il questionario per le banche a qualsiasi altro istituto finanziario noto al governo stesso per aver concesso crediti al settore interessato («il settore del fotovoltaico» o «il settore FV»). Tale questionario per il governo della RPC comprendeva anche questionari specifici per quei produttori di polisilicio, di estrusi di alluminio e di vetro che sono parzialmente o interamente di proprietà statale e che hanno fornito dette materie prime al settore FV durante il periodo dell'inchiesta di riesame. I questionari sono stati inviati anche ai tre (gruppi di) produttori esportatori inclusi nel campione, ai produttori dell'Unione inclusi nel campione e a tutti gli importatori e utilizzatori che si erano manifestati.
- (29) La Commissione ha ricevuto risposte ai questionari da EXIM, CCB, ICBC, MEB, MiB e Sinasure (ma non dagli altri istituti finanziari elencati nel considerando che precede), dai tre (gruppi di) produttori esportatori inclusi nel campione, dai produttori dell'Unione inclusi nel campione e da quattro importatori/utilizzatori.
- (30) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del rischio del persistere e della reiterazione delle sovvenzioni, del rischio della reiterazione del pregiudizio e dell'interesse dell'Unione.
- a) Governo della Repubblica popolare cinese:
- ministero del Commercio cinese, Pechino, Cina,
 - China Export & Credit Insurance Corporation, Pechino, Cina,
 - China Merchants Bank, Pechino, Cina,
 - Export-Import Bank of China, Pechino, Cina,
 - Industrial and Commercial Bank of China, Pechino, Cina,
 - China Construction Bank, Pechino, Cina;
- b) gruppo di produttori inclusi nel campione:
- Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd, Changzhou, Cina,
 - Jinko Solar Co Ltd, Shangrao, Cina,
 - Chint Group, Hangzhou, Cina;
- c) produttori dell'Unione inclusi nel campione:
- SolarWorld Group, Bonn, Germania,
 - Jabil, Kwidzyn, Polonia,
 - WARIS S.r.l., Borgo Chiese, Italia,
 - 2 produttori anonimi di moduli e 2 produttori anonimi di celle;
- d) importatori indipendenti dell'Unione:
- IBC Solar AG, Germania,
 - BayWa r.e.; Solar Energy Systems GmbH, Germania;
- e) operatori a monte:
- Wacker Chemie AG, Germania.



- (31) La risposta al questionario della MiB, ricevuta tramite il governo della RPC, non è stata sottoposta a verifica in quanto il 30 giugno 2016 tale società ha comunicato che non avrebbe accettato una verifica in loco. Dalle informazioni fornite dai tre produttori inclusi nel campione risulta che diciotto istituti finanziari, segnatamente l'Agricultural Bank of China, la Bank of China, la Bank of Communication, la China Development Bank, la China Everbright Bank, la China Trust Commercial Bank, l'Hua Xia Bank, l'Industrial Bank of China, la Jiangnan Rural Commercial Bank, la Ping An Bank, la Rural Commercial Bank, la Shanghai Pudong Development Bank e lo Xiantao Finance Bureau, avevano concesso crediti a tali produttori inclusi nel campione oltre che alle banche EXIM, CCB, ICB, MEB e MiB.

1.8. Divulgazione delle conclusioni

- (32) Il 20 dicembre 2016 la Commissione ha informato tutte le parti interessate riguardo ai fatti e alle considerazioni essenziali in base ai quali intende mantenere le misure compensative in vigore, invitando tali parti a presentare le proprie osservazioni. La Commissione ha esaminato le osservazioni trasmesse dalle parti interessate e ne ha tenuto conto, ove opportuno. In seguito alla divulgazione delle conclusioni, la camera di commercio cinese, Wacker, Solar Power Europe («SPE») e Solar Alliance for Europe («SAFE») hanno chiesto e ottenuto un'audizione presso il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.
- (33) Il Comitato di cui al considerando 790 non ha espresso alcun parere, e successivamente la Commissione ha comunicato la sua intenzione di ridurre da 24 a 18 mesi il periodo durante il quale si applicherebbero le misure. Essa ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni in merito a tale aspetto.

2. PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1. Prodotto oggetto del riesame

- (34) Il prodotto oggetto del riesame è lo stesso sottoposto all'inchiesta conclusasi con l'istituzione delle misure in vigore («l'inchiesta iniziale»), vale a dire moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e celle del tipo impiegato nei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino (lo spessore delle celle non è superiore a 400 micrometri), originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese («prodotto oggetto del riesame» o «prodotto in esame») e attualmente classificati ai codici NC ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 ed ex 8541 40 90 (codici TARIC 8501 31 00 81, 8501 31 00 89, 8501 32 00 41, 8501 32 00 49, 8501 33 00 61, 8501 33 00 69, 8501 34 00 41, 8501 34 00 49, 8501 61 20 41, 8501 61 20 49, 8501 61 80 41, 8501 61 80 49, 8501 62 00 61, 8501 62 00 69, 8501 63 00 41, 8501 63 00 49, 8501 64 00 41, 8501 64 00 49, 8541 40 90 21, 8541 40 90 29, 8541 40 90 31 e 8541 40 90 39), a meno che non siano in transito ai sensi dell'articolo V del GATT.

- (35) Dalla definizione del prodotto oggetto del riesame sono esclusi i seguenti tipi di prodotto:

- caricatori solari composti da meno di sei celle, portatili e destinati ad alimentare apparecchi elettrici o a ricaricare batterie,
- prodotti fotovoltaici a film sottile,
- prodotti fotovoltaici in silicio cristallino integrati permanentemente in apparecchi elettrici che non sono destinati a generare energia elettrica e che consumano l'energia elettrica generata dalle celle fotovoltaiche integrate in silicio cristallino,
- moduli o pannelli con una tensione di uscita uguale o inferiore a 50 V DC e una potenza di uscita uguale o inferiore a 50 W, destinati esclusivamente all'utilizzo diretto come cariche batterie in sistemi con le stesse caratteristiche di tensione e di potenza.

2.2. Prodotto simile

- (36) Come nell'inchiesta iniziale, il prodotto oggetto di riesame e il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dai produttori dell'Unione presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e hanno gli stessi impieghi finali. Analogamente, il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno della Cina e quello venduto all'esportazione nell'Unione presentano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e hanno gli stessi impieghi. Di conseguenza, tali prodotti sono considerati simili ai sensi dell'articolo 2, lettera c), del regolamento di base.




3. RISCHIO DEL PERSISTERE DELLE SOVVENZIONI


- (37) In conformità all'articolo 18, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se la scadenza delle misure in vigore potesse implicare il rischio del persistere o della reiterazione delle sovvenzioni.

3.1. Osservazioni preliminari in merito alla parziale omessa collaborazione da parte del governo della RPC

- (38) Su richiesta del governo della RPC, la Commissione ha concesso una proroga di 14 giorni per rispondere al questionario; in tal modo il periodo complessivo previsto per inviarlo è salito a 50 giorni.
- (39) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, il governo della RPC ha osservato che, data la lunghezza del questionario, i 50 giorni accordati per compilarlo non erano sufficienti. Il governo della RPC ha sostenuto che la Commissione non abbia agito con la migliore diligenza «essendosi concessa 11 mesi di tempo per valutare informazioni che il governo della RPC era tenuto a presentare in 50 giorni», ha poi confrontato i termini previsti e/o applicabili indicati nell'inchiesta iniziale e in altre inchieste antisovvenzioni con quelli relativi al presente riesame in previsione della scadenza e ha inoltre affermato che, imponendo tali termini, si intendeva metterlo in una posizione difficile e impedirgli di collaborare al meglio delle proprie capacità. La Commissione osserva che, secondo quanto disposto dal regolamento di base, alle parti interessate devono essere concessi almeno 30 giorni per trasmettere la risposta al questionario e 15 mesi al massimo per concludere un riesame in previsione della scadenza. Tali termini giuridici sono stati rispettati e il governo della RPC disponeva di 20 giorni in più rispetto ai tempi minimi stabiliti. L'argomentazione adottata dal governo della RPC non è pertanto valida.
- (40) Nella lettera del 7 gennaio 2016, con cui è stata concessa una proroga dei termini inizialmente previsti, la Commissione ha ricordato al governo della RPC che la risposta al questionario dovrebbe riguardare i regimi di sovvenzione e i vantaggi per tutti i produttori esportatori del prodotto oggetto del riesame. Con lettera del 21 gennaio 2016 il governo della RPC ha risposto esprimendo le sue preoccupazioni riguardo all'ambito del questionario, comunicando alla Commissione che, nella sua risposta al questionario, come nell'inchiesta iniziale, i dati riguardanti società specifiche si sarebbero riferiti solo ai (al gruppo di) produttori esportatori inclusi nel campione. Con lettera del 22 gennaio 2016 la Commissione ha espresso il proprio disaccordo con la posizione del governo della RPC su tale questione sottolineando che, contrariamente a quanto avvenuto nell'inchiesta iniziale, molti dei principali produttori esportatori, tra cui i tre maggiori in termine di volumi di esportazione nell'Unione del prodotto oggetto del riesame, non hanno collaborato nell'ambito del riesame in previsione della scadenza, determinando così un livello di collaborazione notevolmente inferiore rispetto a quello registrato nel corso dell'inchiesta iniziale. Se la risposta del governo della RPC al questionario si fosse riferita solo al gruppo di produttori esportatori inclusi nel campione, è probabile che sarebbero state omesse informazioni importanti per stabilire le conclusioni sulle sovvenzioni. In uno spirito di leale collaborazione, con la summenzionata lettera la Commissione ha tuttavia accettato in via eccezionale che il governo della RPC, nella sua risposta al questionario, limitasse i dati riguardanti società specifiche ai dieci (gruppi di) maggiori produttori esportatori durante il PIR, il cui nominativo figura nella lettera insieme a quello delle tre società incluse nel campione, ed aveva espresso la propria disponibilità a concedere un'ulteriore proroga fino al 2 febbraio 2016.
- (41) Il governo della RPC ha trasmesso una risposta al questionario incompleta e in tre parti: la prima il 26 gennaio 2016, la seconda il 3 febbraio 2016 e la terza il 5 febbraio 2016. Nella lettera di accompagnamento della parte di documentazione inviata il 26 gennaio 2016 il governo della RPC ha espresso il desiderio di chiarire i motivi per cui la risposta al questionario fosse incompleta, ribadendo più volte in tutto il testo la propria posizione, vale a dire che la risposta riguardava unicamente i tre gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione.
- (42) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, il governo della RPC ha manifestato insoddisfazione riguardo al fatto che la Commissione «deplora che il governo della RPC abbia fornito le informazioni dopo il 26 gennaio 2016». Secondo quanto osservato dalla Commissione, il considerando che precede rappresenta un resoconto fattuale delle modalità di trasmissione della risposta al questionario da parte del governo della RPC. Tale risposta tardiva non ha peraltro dato adito a conseguenze giuridiche.
- (43) La Commissione ha inviato al governo della RPC due lettere di richiesta di maggiori informazioni, il 14 marzo 2016 («prima lettera di richiesta di maggiori informazioni») e il 14 luglio 2016 («seconda lettera di richiesta di maggiori informazioni»), alle quali il governo della RPC ha risposto l'8 aprile 2016 e il 22 luglio 2016. Il 14 luglio 2016 la Commissione ha trasmesso al governo della RPC un programma delle verifiche, chiedendogli di presentare osservazioni e di integrare le informazioni logistiche mancanti.



- (44) In uno spirito di leale collaborazione, il 19 luglio 2016 la Commissione ha inviato una lettera dettagliata in preparazione della verifica. Il 2 agosto 2016 il governo della RPC ha risposto proponendo di strutturare diversamente i tempi della verifica e apportando anche cambiamenti alla durata di alcune delle sezioni da sottoporre a verifica. Come illustrato dalla Commissione nella risposta inviata il giorno stesso, tale proposta non poteva essere accettata dato che il programma modificato non seguiva più una successione logica. La Commissione non poteva inoltre accettare le modifiche apportate ai tempi previsti per la verifica di ciascuna delle sezioni.
- (45) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, il governo della RPC ha affermato che, da quanto sopra esposto, emergevano la propria flessibilità a collaborare e la mancanza di flessibilità della Commissione. Quest'ultima desidera sottolineare che il considerando precedente rappresenta un resoconto fattuale della corrispondenza intercorsa prima della visita di verifica.
- (46) La visita di verifica ha avuto luogo dall'8 agosto 2016 al 12 agosto 2016, in base al programma proposto dalla Commissione.
- (47) Nessuna delle banche indicate al considerando 29 ha fornito le informazioni richieste sul settore FV, sostenendo di essere vincolate da requisiti giuridici e clausole contrattuali riguardo alla riservatezza delle informazioni sui prestiti riguardanti società specifiche. Le banche hanno invitato la Commissione a basarsi sulle informazioni fornite dai (gruppi di) produttori esportatori inclusi nel campione.
- (48) Nella sua seconda lettera di richiesta di maggiori informazioni la Commissione ha invitato il governo della RPC a chiedere ai (gruppi di) dieci maggiori produttori esportatori del prodotto oggetto del riesame di autorizzare le banche a fornire alla Commissione informazioni riguardanti società specifiche nel quadro dell'attuale inchiesta di riesame in previsione della scadenza. Il governo della RPC ha sostenuto di non poter chiedere, forzare né obbligare i produttori esportatori cinesi a collaborare nella presente inchiesta o in qualsiasi altra inchiesta. Tale affermazione non riguarda tuttavia l'invito della Commissione. Il governo della RPC ha inoltre asserito che la Commissione poteva rivolgersi direttamente a tali società per ottenere le informazioni pertinenti. La Commissione ha in effetti fatto ricorso alle informazioni pertinenti fornite dalle tre società incluse nel campione. Dato però che la richiesta di autorizzazione riguardava informazioni in possesso di istituti finanziari, in particolare le valutazioni della solvibilità, le tre società incluse nel campione non hanno potuto mettere a disposizione tutte le informazioni pertinenti. La Commissione ritiene che rientrasse nella sfera di competenza del governo della RPC agevolare i necessari contatti tra le banche e i produttori esportatori, in modo tale che le banche fossero in grado di presentare le informazioni richieste.
- (49) Nel corso della visita di verifica il governo della RPC ha sostenuto di aver chiesto ai produttori esportatori inclusi nel campione di trasmettere agli istituti finanziari da cui avevano ricevuto prestiti, linee di credito e/o assicurazione dei crediti la pertinente appendice del questionario per il governo della RPC, asserendo altresì di aver inoltrato l'appendice agli altri istituti finanziari indicati nella lettera di accompagnamento al questionario. Nel corso della visita di verifica non è stato tuttavia possibile comprovare che quanto sopra sia realmente avvenuto e la richiesta della Commissione in tal senso è rimasta insoddisfatta.
- (50) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, il governo della RPC ha espresso il proprio disappunto in merito a quanto esposto. La Commissione osserva che il considerando 49 illustra un resoconto fattuale degli eventi, così come si sono svolti.
- (51) Nel corso della visita di verifica presso il governo della RPC la Commissione ha tentato di sottoporre a verifica la risposta al questionario, richiedendo i documenti giustificativi cui si era fatto ricorso per redigerla, in linea con il disposto degli articoli 11 e 26 del regolamento di base. Tali documenti giustificativi, anche nei casi in cui erano espressamente richiesti, salvo sporadiche eccezioni non erano disponibili. Una verifica completa in merito alla risposta al questionario non è stata quindi possibile. Ne consegue che la Commissione ha aggiunto all'elenco standard dei documenti giustificativi anche una serie di altri documenti richiesti in loco ma non forniti. Al termine della verifica l'elenco («elenco dei documenti non forniti»), che conteneva 28 voci unitamente alle relative spiegazioni/osservazioni, è stato sottoposto a revisione di concerto con il governo della RPC e firmato dal governo della RPC e dalla Commissione.
- (52) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, il governo della RPC ha affermato che i documenti richiesti, ma non forniti contenuti nell'elenco, potevano rientrare in quattro categorie, segnatamente: «documenti non esistenti» o presunti tali, «documenti in preparazione e non pubblicati ufficialmente», «relazioni sensibili e riservate sulla valutazione dei rischi di credito» e «informazioni fornite in altri documenti inviati». La Commissione rileva che l'elenco dei documenti non forniti comprende la voce «elementi comprovanti la liberalizzazione dei mercati finanziari (People' Bank of China, "PBOC")», che sembra essere contestata dal governo della RPC nelle osservazioni presentate in seguito alla divulgazione delle conclusioni.




- (53) Il governo della RPC ha inoltre asserito che, qualora si eliminino i documenti che rientrano in una delle quattro summenzionate categorie, l'elenco conterrebbe solo pochi documenti richiesti ma non forniti. La Commissione ha espresso disaccordo con tale asserzione. Per quanto attiene ai documenti «non esistenti», la Commissione aveva motivo di richiederli, in quanto erano stati menzionati in altri documenti presentati in precedenza durante l'inchiesta in corso e/o quella iniziale. In merito ai «documenti in preparazione e non pubblicati ufficialmente», alcuni di essi avrebbero potuto essere forniti alla Commissione in seguito alla loro adozione formale, ma così non è stato. Per quanto concerne le «relazioni sensibili e riservate sulla valutazione dei rischi di credito», il regolamento di base offre garanzie procedurali in merito alla protezione di tali informazioni da un'ulteriore divulgazione. Infine, sebbene la Commissione abbia accettato che le informazioni vengano fornite «in altri documenti», tali documenti costituivano solo una piccola parte di quelli figuranti nell'elenco.
- (54) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, il governo della RPC ha altresì sostenuto che la Commissione, data la mancata presentazione di «determinati documenti», abbia utilizzato i dati disponibili senza correlare detti documenti alle informazioni di cui necessitava. Secondo quanto affermato dal governo della RPC, la Commissione si è quindi avvalsa dei dati disponibili senza conoscerne il contenuto, il che non sarebbe coerente con le disposizioni dell'OMC. La Commissione rileva che le motivazioni su cui si fonda la richiesta dei documenti di cui sopra sono state adottate nel questionario, nel corso della visita di verifica, nelle lettere inviate al governo della RPC il 22 gennaio 2016 e il 23 settembre 2016 nonché nella comunicazione delle conclusioni.
- (55) In seguito alla visita di verifica in loco, il 23 settembre 2016 la Commissione ha comunicato al governo della RPC di stare valutando la possibilità di utilizzare i dati disponibili al posto delle informazioni mancanti, avvertendolo in merito alle conseguenze dell'omessa collaborazione, in conformità all'articolo 28, paragrafi 1 e 6, del regolamento di base.
- (56) Con lettera del 13 ottobre 2016 il governo della RPC ha contestato l'intenzione della Commissione di applicare le disposizioni di cui all'articolo 28 del regolamento di base, sostenendo che tale applicazione non fosse giustificata da motivi di diritto e di fatto. Secondo quanto affermato dal governo della RPC, il fatto che le banche non abbiano fornito alla Commissione le informazioni richieste dimostra che esso non esercita su tali banche un controllo significativo. Il governo della RPC ha inoltre ribadito le motivazioni adottate in precedenza per spiegare i motivi della mancata presentazione delle informazioni richieste.
- (57) Dalle affermazioni del governo della RPC emerge che la Commissione ha omesso di illustrare per quale motivo le informazioni fornite dal governo della RPC erano insufficienti ed erano necessarie ulteriori informazioni. La Commissione ha spiegato al governo della RPC perché le informazioni richieste (cfr. il considerando 40) fossero ritenute necessarie.
- (58) Il governo della RPC ha inoltre affermato che l'intenzione di utilizzare i dati disponibili era stata comunicata dalla Commissione, nella sua lettera a tale proposito, in modo decisamente poco chiaro e impreciso e ha ribadito, nelle sue osservazioni seguite alla divulgazione delle conclusioni, che la lettera della Commissione conteneva «informazioni estremamente concise riguardo ai motivi del ricorso ai dati disponibili». La Commissione osserva che le carenze rilevate sono state elencate in base all'oggetto, al regime di sovvenzioni e/o al soggetto (ad esempio soggetti finanziari) e che l'elenco dei documenti non presentati è stato redatto di comune accordo (cfr. il considerando 51).
- (59) Il governo della RPC ha sostenuto che la Commissione non poteva imputargli la responsabilità dell'omessa collaborazione dei produttori esportatori cinesi, dato che tali società sono indipendenti e che il governo della RPC non esercita su di esse alcun controllo, e non ha fornito alcuna informazione sulle società in questione.
- (60) La Commissione non attribuisce al governo della RPC la responsabilità dell'omessa collaborazione; quest'ultimo è tuttavia responsabile della propria risposta al questionario che, per quanto riguarda le informazioni richieste in merito a società specifiche, riguardava esclusivamente i tre produttori esportatori inclusi nel campione. La Commissione ritiene quindi che, non avendo il governo della RPC fornito le informazioni richieste, esso non abbia agito con la massima diligenza.
- (61) Il governo della RPC ha inoltre contestato che la mancata disponibilità delle copie di determinati documenti potesse in qualche modo pregiudicare o screditare le informazioni disponibili oppure ostacolare l'inchiesta. Nella sua lettera, il governo della RPC ha qualificato gli elementi di prova non forniti come aventi uno scarso valore probatorio (senza precisare ulteriormente a quale «elementi di prova non disponibili» si riferisse) e pertanto la mancata disponibilità di tali elementi non dovrebbe mettere in dubbio il quadro giuridico vigente in Cina. La Commissione non concorda con l'affermazione secondo cui le informazioni non fornite dal governo della RPC abbiano uno scarso valore probatorio, in quanto è possibile valutare il valore delle informazioni solo dopo averle ricevute. La procedura di verifica è volta ad accertare che la risposta al questionario sia precisa. A tale proposito, si conferma che le visite di verifica non hanno consentito alla Commissione di accertare pienamente le informazioni disponibili.



- (62) Il governo della RPC ha inoltre affermato che la Commissione aveva erroneamente individuato sei documenti non presentati nel corso della procedura di verifica e che l'applicazione dell'articolo 28 era ingiustificata. A tale proposito è sufficiente ricordare che l'elenco dei documenti non forniti era stato stabilito di comune accordo.
- (63) Il governo della RPC ha fatto riferimento all'allegato II dell'accordo antidumping dell'OMC e all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento di base, secondo il quale tutte le informazioni che siano verificabili e presentate correttamente in modo da poter essere utilizzate nell'inchiesta senza eccessive difficoltà, che siano comunicate in maniera tempestiva e, se del caso, sul supporto o nel linguaggio informatico richiesto dalle autorità, dovrebbero essere prese in considerazione nell'elaborazione delle conclusioni. Il governo della RPC ha rimandato inoltre a varie decisioni del gruppo di esperti (panel) dell'OMC ⁽¹⁵⁾ in cui il termine «verificabile» non significa che l'informazione debba effettivamente essere sottoposta a verifica in loco e ha argomentato che la Commissione non può rifiutare informazioni e utilizzare i dati disponibili, a prescindere dal contesto e dalla natura delle circostanze, nel caso in cui alcune informazioni non siano state reperibili nel corso della verifica.
- (64) La Commissione rileva che l'informazione di cui tenere conto dovrebbe innanzitutto essere verificabile. Nella relazione del panel *US — Steel Plate* il termine «verificare» corrisponde ad accertare o testare la precisione o l'esattezza dei dati o di altri elementi, in particolare mediante analisi o confronto, nonché a controllare o stabilire mediante l'inchiesta. Nel caso di specie, la Commissione ritiene di essersi conformata alle relazioni del panel indicate al considerando che precede.
- (65) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, il governo della RPC ha osservato che la Commissione aveva esteso le proprie motivazioni riguardo all'utilizzo dei dati disponibili, che secondo il governo della RPC non sarebbero in linea con l'accordo OMC relativo alle sovvenzioni e misure compensative («SMC») e con l'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento di base. La Commissione rileva che, in conformità all'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento di base, il governo della RPC è stato informato in merito a tali motivazioni con lettera del 23 settembre 2016 e che gli è stata data la possibilità di presentare le proprie osservazioni in proposito entro il 6 ottobre 2016. Dopo aver chiesto e ottenuto una proroga di tale termine, il governo della RPC si è espresso con lettera del 13 ottobre 2016. L'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento di base dispone anche che «se i chiarimenti non sono considerati soddisfacenti, i motivi che hanno giustificato il rifiuto degli elementi di prova o delle informazioni vengono resi noti e indicati nelle conclusioni pubblicate»; a tale prescrizione ci si è conformati mediante il documento di divulgazione generale del 20 dicembre 2016.
- (66) Il governo della RPC ha anche sostenuto che l'utilizzo dei dati disponibili da parte della Commissione è giuridicamente incoerente, in quanto la Commissione si sarebbe da un lato concentrata sui cambiamenti interscorsi dal periodo dell'inchiesta iniziale mentre, dall'altro, il questionario e le relative appendici erano troppo onerosi in termini di richiesta di informazioni. Il governo della RPC ha inoltre criticato il fatto che la Commissione non abbia indicato nel questionario che si sarebbe concentrata sugli eventuali cambiamenti interscorsi dal periodo dell'inchiesta iniziale e ha altresì affermato che la Commissione aveva chiesto maggiori informazioni rispetto all'inchiesta iniziale. La Commissione respinge tali argomentazioni in quanto, in primo luogo, per analizzare gli eventuali cambiamenti deve anche raccogliere informazioni sullo status quo durante il periodo dell'inchiesta di riesame. In secondo luogo, il questionario non era diverso da qualsiasi altro questionario standard per il governo nell'ambito di un'inchiesta antisovvenzioni, sebbene sia stato ovviamente adattato ai regimi indicati nella domanda. Ciò significa che nel questionario sono state effettivamente chieste le informazioni sulle voci relative alle sovvenzioni non individuate nell'inchiesta iniziale bensì rilevate in seguito.
- (67) Nelle sue osservazioni in merito alla divulgazione delle conclusioni, il governo della RPC ha ribadito che mancavano le informazioni relative a cinque, e non a sette, produttori esportatori. La Commissione ha accettato tale affermazione, con la seguente precisazione: dei dieci maggiori produttori esportatori nell'Unione, tre erano inclusi nel campione. Altri due avevano risposto al modulo per il campionamento, mentre i rimanenti cinque no. Nel questionario per il governo la Commissione aveva invitato il governo della RPC a rispondere alle domande relative al settore FV, in seguito circoscritte ai dieci maggiori produttori esportatori al fine di alleviare l'onere della risposta. Il governo della RPC ha però risposto al questionario per il governo prendendo in considerazione solo le tre società incluse nel campione, senza fornire informazioni in merito agli altri sette produttori esportatori.
- (68) Riguardo al livello di rappresentatività, la Commissione non concorda con l'argomentazione addotta dal governo della RPC, secondo la quale l'insistenza con cui la Commissione ha chiesto al governo della RPC di fornirle

⁽¹⁵⁾ Relazioni del panel: *China — GOES* (punto 7.289); *Guatemala — Cement II* (punto 8.252); *US — Steel plate* (nota a piè pagina 67); *EC — Salmon* (punto 7.360); *US — Countervailing and Anti-dumping Measures* (punto 16.9)/relazioni dell'organo d'appello: *US — Shrimp* (punto 158); *US — Hot rolled steel* (punto 99).




informazioni sui dieci maggiori produttori esportatori implicherebbe che il campione non è rappresentativo ai fini dell'elaborazione delle conclusioni nella presente inchiesta. La Commissione intende chiarire che il campione è rappresentativo, dato che soddisfa le condizioni stabilite dal regolamento di base: riguarda i maggiori produttori in termini di volumi che hanno collaborato. Nella comunicazione inviata in seguito alla divulgazione delle conclusioni, il governo della RPC ha chiesto che differenza avrebbero fatto le informazioni aggiuntive. La Commissione rileva di non aver potuto escludere a priori la necessità di applicare l'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento di base. In tale situazione, le informazioni sui dieci maggiori produttori esportatori avrebbero solo migliorato ulteriormente la qualità delle conclusioni, dato che la base di informazioni sarebbe stata più ampia.

- (69) Contrariamente a quanto commentato dal governo della RPC in seguito alla divulgazione delle conclusioni, la Commissione non ha mai violato i doveri di indagine che le spettano d'ufficio, bensì ha esaminato le informazioni disponibili nonostante fossero incomplete e ha fatto tutto il possibile per colmarne le lacune.
- (70) La Commissione respinge pertanto le argomentazioni del governo della RPC, secondo le quali le informazioni richieste erano prive di rilevanza.
- (71) Nel mettere in rilievo il corpus di informazioni presentate, il governo della RPC ha anche sostenuto che, nel documento di divulgazione generale, la Commissione ha falsato la reale portata delle informazioni mancanti.
- (72) In merito agli istituti finanziari e ai fornitori di fattori produttivi, il governo della RPC ritiene illogico che la Commissione richieda la collaborazione di 3 800 banche e di tutti i fornitori di fattori produttivi. La Commissione rileva che tale osservazione non è corretta, dato che essa ha meramente invitato il governo della RPC a inoltrare i questionari specifici agli istituti finanziari e ai fornitori di fattori produttivi, come indicato al considerando 28.
- (73) Con riferimento alle osservazioni del governo della RPC sulla sua presunta piena collaborazione, la Commissione ha affermato che, fino alla conclusione dell'inchiesta, non sono state affrontate in modo adeguato le seguenti carenze sostanziali. Il governo della RPC non ha fornito alcuna delle informazioni richieste nella lettera inviatagli dalla Commissione il 23 settembre 2016; ha omesso di presentare informazioni sui dieci maggiori produttori esportatori; inoltre non ha agevolato il ricevimento delle risposte al questionario da parte della China Development Bank, della Bank of Beijing, della Ping An Bank e della Suzhou Bank; anche le informazioni sulla quota di mercato relativa a polisilicio, vetro e alluminio nella RPC risultavano mancanti; infine, il governo della RPC ha rifiutato di trasmettere i questionari specifici: i) a qualsiasi altro istituto finanziario noto al governo della RPC per aver concesso prestiti ai dieci maggiori produttori esportatori; e ii) ai fornitori di polisilicio, vetro e alluminio. Per quanto riguarda questi ultimi, il governo della RPC ha sostenuto di non aver visto la necessità di inviare loro l'appendice.
- (74) Alla luce delle conclusioni della presente sezione, la Commissione ritiene che, in linea di massima, siano soddisfatte le condizioni per l'utilizzo dei dati disponibili ai sensi dell'articolo 28 del regolamento di base.
- (75) Per rispondere alle osservazioni sulla divulgazione delle conclusioni, la Commissione ha individuato con precisione, per ciascuno dei regimi di sovvenzione analizzati nelle sezioni che seguono, le informazioni di cui non si è tenuto conto in base ai dati disponibili e le altre informazioni che le hanno sostituite.
- (76) Un produttore esportatore incluso nel campione ha criticato il ricorso all'articolo 28 del regolamento di base, in quanto lo percepiva come diretto nei suoi confronti e ha sottolineato che, nei suoi riguardi, la Commissione non ha seguito la procedura stabilita in quell'articolo. La Commissione non può concordare con tale opinione, non avendo essa trascurato alcuna informazione fornita da tale produttore esportatore, ma al contrario avendo fatto ricorso a tutte le informazioni disponibili, comprese quelle pervenute da tale produttore esportatore.

3.2. Piani, progetti e altri documenti dello Stato

- (77) Tutti i regimi di sovvenzione oggetto di valutazione sono originati dall'attuazione della pianificazione centrale, come nel caso dell'inchiesta iniziale.



- (78) Alla luce della durata ridotta delle misure compensative sulle importazioni del prodotto oggetto di riesame, la Commissione ha incentrato la sua analisi sulle possibili modifiche delle politiche, dei documenti di pianificazione e delle disposizioni giuridiche/pratiche che tali modifiche comporterebbero.
- (79) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, il governo della RPC ha sostenuto che la Commissione non aveva agito con il dovuto livello di diligenza per giungere a una conclusione motivata sul persistere delle sovvenzioni, essendosi basata sostanzialmente sulle sue conclusioni relative alle pratiche di sovvenzione nell'inchiesta iniziale, che il governo della RPC aveva contestato nel corso di tale inchiesta. Esso ha fatto riferimento anche alla relazione *US — AD and CVD* dell'organo di appello dell'OMC (punto 354), secondo la quale un mero riferimento alle conclusioni di un'inchiesta non è sufficiente come spiegazione motivata e adeguata.
- (80) Le osservazioni formulate dal governo della RPC nel corso dell'inchiesta iniziale sono state esaminate e recepite nel regolamento iniziale e le conclusioni tratte in tale inchiesta non sono state impugnate ⁽¹⁶⁾. A tale proposito, la Commissione non vede per quale motivo tali conclusioni non possano costituire parte integrante del corpus di informazioni al quale la Commissione ha attinto per formulare le sue conclusioni nella presente inchiesta, fermo restando che i fatti su cui dette conclusioni si fondano non siano stati ritenuti modificati, poiché ciò implicherebbe una nuova valutazione. La Commissione ribadisce inoltre, contrariamente a quanto imputato, di non essersi basata in modo significativo sulle conclusioni formulate nell'inchiesta iniziale, come attestato dall'analisi delle informazioni che sono state raccolte nel corso dell'inchiesta e che trovano riscontro nel presente regolamento. A tale proposito e alla luce della parziale applicazione dell'articolo 28 del regolamento di base al governo della RPC, la Commissione ha fatto ricorso ai dati disponibili che, in alcuni casi, l'hanno indotta a basarsi sulle conclusioni formulate nel corso dell'inchiesta iniziale.
- (81) Il richiedente ha sostenuto che la RPC continua a sovvenzionare fortemente il proprio settore del fotovoltaico e ha indicato una serie di documenti strategici e programmatici e di normative su cui si basa il sostegno dello Stato in questo campo. La Commissione ha preso in esame ed analizzato i documenti citati nella domanda e i documenti aggiuntivi presentati nel corso dell'inchiesta dal governo della RPC e dai produttori esportatori inclusi nel campione.
- (82) Nell'inchiesta iniziale si è stabilito che il governo della RPC aveva incluso il settore FV tra quelli «strategici» nell'ambito del dodicesimo piano quinquennale ⁽¹⁷⁾. Il governo della RPC aveva anche elaborato un piano specifico per il settore dell'energia solare fotovoltaica (nel quadro del dodicesimo piano quinquennale generale): il dodicesimo piano quinquennale per il settore dell'energia solare fotovoltaica. In tale piano il governo della RPC aveva espresso il proprio sostegno alle «imprese superiori» ⁽¹⁸⁾ e alle «imprese essenziali» ⁽¹⁹⁾, impegnandosi a «promuovere l'attuazione di varie politiche di sostegno al settore del fotovoltaico» ⁽²⁰⁾ e a «formulare l'elaborazione globale di politiche di sostegno in campo industriale, finanziario e fiscale...» ⁽²¹⁾. Tali piani riguardavano gli anni dal 2011 al 2015 e quindi anche il periodo dell'inchiesta di riesame.
- (83) Nel marzo 2016 è stato pubblicato il tredicesimo piano quinquennale, che riguarda il periodo 2016-2020. In risposta alla seconda lettera di richiesta di maggiori informazioni, il governo della RPC ha presentato solo la versione in lingua cinese, accompagnata da una traduzione in inglese dell'indice. Il tredicesimo piano quinquennale include il settore FV in tale piano strategico ⁽²²⁾. Nel tredicesimo piano quinquennale l'accento posto sui progressi tecnologici si estende ai prodotti e servizi del settore dell'energia, comprendendo in modo specifico le celle fotovoltaiche di nuova generazione.
- (84) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, il governo della RPC ha sostenuto di aver esibito il tredicesimo piano quinquennale, dal quale emergeva che il settore dell'energia solare non è incentivato.

⁽¹⁶⁾ Le tre azioni legali in corso, pendenti dinanzi al Tribunale, riguardano altri aspetti e con esse non si impugnano le conclusioni sulle pratiche di sovvenzione.

⁽¹⁷⁾ Capo 10, sezione 1, del dodicesimo piano quinquennale: «*Nel settore delle nuove energie, si pone l'accento sullo sviluppo [...] dell'utilizzo dell'energia solare e della produzione di energia fotovoltaica e fototermica.*»


⁽¹⁸⁾ Sezione III.ii.1 del dodicesimo piano quinquennale per il settore dell'energia solare fotovoltaica.

⁽¹⁹⁾ Sezione III.iii.1 del dodicesimo piano quinquennale per il settore dell'energia solare fotovoltaica.

⁽²⁰⁾ Sezione III.ii.3 del dodicesimo piano quinquennale per il settore dell'energia solare fotovoltaica.

⁽²¹⁾ Sezione VI.i del dodicesimo piano quinquennale per il settore dell'energia solare fotovoltaica.

⁽²²⁾ Capo 23, riquadro 8: «*Strategic actions for the development of emerging industries*» (azioni strategiche per lo sviluppo di settori emergenti), del tredicesimo piano quinquennale: «*Attueremo l'industrializzazione e realizzeremo progressi fondamentali nell'ambito delle celle fotovoltaiche di nuova generazione.*»; capo 30, sezione 1: «*Promoting energy structure optimization and upgrading*» (promuovere l'ottimizzazione e il miglioramento della struttura energetica): «*Promuoveremo lo sviluppo [...] della produzione di energia fotovoltaica. Miglioreremo il sostegno strategico per [...] l'energia [...] solare.*»



- (85) La versione inglese del tredicesimo piano quinquennale è stata chiesta nel corso della visita di verifica e inserita nell'elenco dei documenti non presentati. Durante la visita di verifica il governo della RPC disponeva di un estratto in formato cartaceo della versione inglese e si è impegnato a presentare tale versione alla Commissione non appena possibile. Come risulta dal sito web della NDRC ⁽²³⁾, la versione inglese di tale documento è stata pubblicata il 7 dicembre 2016 e non è mai stata trasmessa alla Commissione. Non disponendo di una versione ufficiale e completa in lingua inglese del piano trasmesso dal governo della RPC, la Commissione ha dovuto basarsi su una traduzione interna di tale documento, che durante la visita di verifica è stata confrontata con gli estratti di cui al considerando 83 in presenza dei rappresentanti del governo della RPC. Pur indicando che tali riferimenti definivano gli orientamenti dell'innovazione tecnologica, il governo della RPC non ne ha negato l'esistenza. Va infine notato che, mancando una versione inglese completa del piano presentato dal governo della RPC, la Commissione si è basata sulla traduzione interna in lingua inglese di cui alla comunicazione delle conclusioni (cfr. la nota a piè di pagina 22).
- (86) Il governo della RPC ha inoltre sostenuto che gli estratti di cui ai considerando 83 e 87 si riferiscono allo sviluppo di moderne reti infrastrutturali interne, compresi l'impiego/la generazione di energia solare ma non la produzione dei materiali atti a generarla. Il governo della RPC ha altresì affermato che il capo 23, in cui si delineano i settori emergenti e strategici, non si riferisce affatto al settore dell'energia solare e ha negato l'esistenza di un riferimento alle celle fotovoltaiche nel riquadro 8 dello stesso capo.
- (87) Il capo 30 del piano recita: *«continueremo a promuovere lo sviluppo dell'energia eolica e fotovoltaica»*. Da una semplice lettura di tale affermazione emerge che il sostegno alla «energia fotovoltaica» implica il sostegno al settore FV cinese. Tale interpretazione trova conferma al capo 23 «Sviluppo di settori strategici emergenti», in cui il riquadro 8, che reca lo stesso titolo, fa chiaramente riferimento ai *«progressi nel settore delle tecnologie fondamentali, come le celle fotovoltaiche di nuova generazione, e alla promozione della loro applicazione a livello industriale»*, vale a dire ai materiali necessari per produrre energia. Un altro riferimento a tale proposito è reperibile alla sezione 1 dello stesso capo, in cui si legge quanto segue: *«Sosterremo lo sviluppo delle tecnologie informatiche di nuova generazione [...] tecnologia verde e a basse emissioni di carbonio.»* Va detto a tale proposito che in Cina la tecnologia verde è di norma associata al settore FV. Inoltre, come indicato ai considerando 378 e 389, il settore FV figura quale settore incentivato nel *repertorio dei settori, dei prodotti e delle tecnologie chiave il cui sviluppo è incentivato dallo Stato*. In base a quanto precede, la Commissione ha confermato che il settore FV rientra in tale piano strategico.
- (88) Nel sua risposta del 22 luglio 2016 il governo della RPC ha comunicato che il tredicesimo piano quinquennale specifico per il settore dell'energia solare fotovoltaica non è ancora stato pubblicato. Nel corso della visita di verifica, vale a dire meno di 20 giorni dopo, il governo della RPC ha invece asserito che non avrebbe emanato un tale documento strategico senza fornire ulteriori elementi di prova al riguardo. Il governo della RPC ha infine asserito che la mancata elaborazione del tredicesimo piano quinquennale per il settore dell'energia solare costituisce un'ulteriore indicazione del fatto che tale settore non è incentivato.
- (89) La decisione n. 40 del Consiglio di Stato, la decisione del Consiglio di Stato del 10 ottobre 2010 e il piano nazionale sugli sviluppi scientifici e tecnologici a medio e lungo termine (2006–2020) a sostegno del settore FV e che promuovono in vari modi il sostegno finanziario e fiscale al settore FV, come evidenziato al considerando 102 del regolamento iniziale, sono però ancora in vigore, così come la legge della RPC sui progressi in campo scientifico e tecnologico, che elenca una serie di misure a sostegno del settore FV. Pertanto, sebbene il tredicesimo piano quinquennale specifico per il settore dell'energia solare non sia stato varato, ciò non significa che il sostegno del governo al settore FV sia terminato, dato che tutti i rimanenti piani, progetti e documenti di altro genere emanati dallo Stato sono sufficienti ad avvalorare la conclusione che detto sostegno è tuttora presente.

⁽²³⁾ <http://en.ndrc.gov.cn/policyrelease/201612/P020161207645766966662.pdf>



- (90) Infine l'inchiesta iniziale ⁽²⁴⁾ era pervenuta alla conclusione che la politica del governo della RPC è quella di concedere prestiti agevolati al settore del fotovoltaico e nel corso della presente inchiesta tale governo non ha fornito elementi di prova attestanti che la situazione è mutata. L'inchiesta non ha portato alla luce alcun elemento che potesse contraddire le constatazioni di cui sopra; al contrario, ha prodotto nuovi elementi che le confermano.
- (91) Le relazioni monetarie cinesi, pubblicate da un organismo statale (il «gruppo di analisi della politica monetaria della People's Bank of China»), hanno inoltre confermato la politica attuata dal governo della RPC a tale proposito; infatti, durante tutto il PIR hanno riferito che «il ruolo del settore finanziario verrà potenziato al fine di erogare servizi migliori e promuovere la riforma e lo sviluppo delle ferrovie, ... e di altri settori chiave» ⁽²⁵⁾, che «vi sarà un maggiore sostegno a favore ... dei settori strategici emergenti e di altri ambiti fondamentali dell'economia nazionale» ⁽²⁶⁾, che «la PBOC seguirà le disposizioni strategiche del Comitato centrale del Partito e del Consiglio di Stato» ⁽²⁷⁾ e che «saranno erogati servizi finanziari migliori a sostegno della strategia per lo sviluppo basato sull'innovazione, saranno concepiti prodotti finanziari specificamente mirati per soddisfare le esigenze delle aziende operanti nel campo dell'innovazione tecnologica e gli istituti finanziari saranno incoraggiati a fornire maggiore sostegno ... ai settori strategici emergenti e ad altri ambiti fondamentali.» ⁽²⁸⁾, o che «gli istituti finanziari saranno incentivati a potenziare il sostegno alla strategia intesa a trasformare la Cina da produttore di grandi volumi a produttore di qualità erogando servizi finanziari efficienti, appositamente mirati all'adeguamento strategico della struttura industriale, alla realizzazione di infrastrutture, di cantieri navali, alla promozione dei settori logistico, energetico, scientifico, tecnologico e culturale e di altri ambiti fondamentali» ⁽²⁹⁾.
- (92) Durante la presente inchiesta quanto sopra esposto è stato confermato anche dalle constatazioni elaborate in relazione ai tre produttori esportatori inclusi nel campione. Ad esempio nella relazione annuale 2014, presentata alla commissione statunitense per i titoli e gli scambi (SEC) da uno dei produttori esportatori inclusi nel campione, si legge che: «La China Development Bank e la China Minsheng Bank ci hanno tradizionalmente concesso prestiti per il finanziamento del nostro progetto relativo all'energia solare. Dato che la concessione di tali prestiti è in parte dovuta a considerazioni strategiche, le condizioni di erogazione e la loro disponibilità possono variare in funzione dei cambiamenti di posizione del governo in merito al settore dell'energia solare. Se in futuro non riusciremo ad ottenere finanziamenti a condizioni commercialmente attraenti da tali banche o da altre banche, rischiamo di incontrare difficoltà a finanziare i nostri progetti. Non possiamo essere certi di riuscire a reperire ulteriori adeguate fonti di finanziamento nei tempi richiesti o in assoluto, oppure a condizioni e costi che riteniamo vantaggiosi o accettabili, il che può rendere difficile o impossibile realizzare i nostri piani di crescita» ⁽³⁰⁾.
- (93) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, il governo della RPC ha sostenuto che il settore FV non rientra nei settori chiave, strategici o emergenti e che pertanto le summenzionate politiche non si riferiscono ad esso.
- (94) A tale proposito si rimanda al considerando 87, in cui si perviene alla conclusione che il settore FV è considerato un settore chiave/strategico.
- (95) Come indicato ai considerando 333 e 400 del regolamento iniziale e confermato dalla presente inchiesta, tra l'altro al considerando 83, il settore del fotovoltaico è considerato un settore chiave/strategico; le conclusioni elaborate nel regolamento iniziale restano valide e sono pertanto confermate.

⁽²⁴⁾ Cfr. il considerando 170 del regolamento iniziale.

⁽²⁵⁾ Relazione monetaria cinese per il terzo trimestre del 2014.


⁽²⁶⁾ Relazione monetaria cinese per il terzo trimestre del 2014.

⁽²⁷⁾ Relazione monetaria cinese per il primo, il secondo e il terzo trimestre del 2015.

⁽²⁸⁾ Relazione monetaria cinese per il primo e il secondo trimestre del 2015.

⁽²⁹⁾ Relazione monetaria cinese per il terzo trimestre del 2015.

⁽³⁰⁾ https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1481513/000114420415023130/v404971_20f.htm.



3.3. Regimi specifici

- (96) La Commissione ha esaminato tutti i regimi di sovvenzione indicati nella domanda di riesame e ha chiesto alle autorità della Cina di fornire informazioni su altri eventuali regimi di sovvenzione ad essi correlati. In base alle informazioni contenute nella domanda di riesame, la Commissione ha cercato di ottenere informazioni sui seguenti regimi, i quali comporterebbero l'erogazione di sovvenzioni da parte della pubblica amministrazione:
- i) Prestiti agevolati, linee di credito, altri finanziamenti, garanzie e assicurazioni
 - Prestiti agevolati
 - Concessione di linee di credito
 - Regimi di sovvenzione dei crediti all'esportazione
 - Garanzie e assicurazioni dei crediti all'esportazione per le tecnologie verdi
 - ii) Regimi di concessione di sovvenzioni
 - Sovvenzioni per la promozione di «marchi famosi» e di «marchi notori in Cina», del «fondo per lo sviluppo dei marchi di esportazione» («Export Brand Development Fund») e programmi simili
 - Programma dimostrativo «Golden Sun»
 - Sovvenzioni diverse
 - iii) Regimi di esenzione e di sgravio delle imposte dirette
 - Regime «due zero/tre metà» per le imprese a partecipazione estera (*foreign-invested enterprises* — FIE)
 - Regime «due zero/tre metà» per le imprese di nuova e alta tecnologia
 - Crediti d'imposta per ricerca e sviluppo
 - Sgravi fiscali per le imprese di nuova e alta tecnologia partecipanti a determinati progetti
 - Sgravio dell'imposta sul reddito per le FIE che acquistano apparecchiature di fabbricazione cinese
 - Esenzione fiscale sul reddito derivante da taluni dividendi, bonus e altri investimenti azionari per le società abilitate residenti
 - Altri regimi fiscali: politiche fiscali preferenziali nelle regioni occidentali, imposte sulla manutenzione urbana e sulla costruzione e sovrattassa sull'istruzione per le imprese a partecipazione estera, agevolazioni fiscali per le società con un profitto esiguo
 - iv) Regimi riguardanti le imposte indirette e i dazi sulle importazioni
 - Esenzioni IVA e sgravi dei dazi doganali in caso di utilizzo di apparecchiature e tecnologie importate
 - Sgravi IVA alle FIE che acquistano apparecchiature di fabbricazione cinese
 - Esenzione dall'IVA per i prodotti venduti dalle FIE
 - v) Fornitura di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione a un prezzo inferiore al valore adeguato
 - Fornitura di polisilicio da parte della pubblica amministrazione a un prezzo inferiore al valore adeguato
 - Fornitura di estrusi di alluminio da parte della pubblica amministrazione a un prezzo inferiore al valore adeguato
 - Fornitura di vetro da parte della pubblica amministrazione a un prezzo inferiore al valore adeguato
 - Fornitura di energia elettrica da parte della pubblica amministrazione a un prezzo inferiore al valore adeguato



- Fornitura di acqua da parte della pubblica amministrazione a un prezzo inferiore al valore adeguato
- Fornitura di terreni e concessione di diritti d'uso di terreni da parte della pubblica amministrazione a un prezzo inferiore al valore adeguato

vi) Sostegno alle operazioni di fusione e di ristrutturazione nel settore FV.

3.4. Sovvenzione delle importazioni durante il PIR

3.4.1. Prestiti agevolati, altri finanziamenti, garanzie e assicurazioni

3.4.1.1. Prestiti agevolati

— Introduzione

(97) Nella domanda si sosteneva che il governo della RPC continuava a sovvenzionare il settore FV nazionale mediante la concessione di prestiti agevolati.

a) Base giuridica

(98) La base giuridica per i prestiti agevolati è identica a quella dell'inchiesta iniziale: *legge della RPC sulle banche commerciali («legge sulle banche»)*, norme generali in materia di prestiti (attuate dalla People's Bank of China), decisione n. 40 del Consiglio di Stato che promulga e attua disposizioni temporanee in vista della promozione dell'adeguamento dell'infrastruttura industriale.

(99) Tali disposizioni giuridiche sono attuate dalle decisioni delle banche statali, che sono enti pubblici ai sensi dell'articolo 2, lettera b), del regolamento di base, in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del medesimo regolamento (cfr. la sezione che segue) o, in alternativa, agiscono su incarico o per ordine dello Stato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), primo trattino, del regolamento di base.

b) Banche statali cinesi in qualità di enti pubblici

(100) Le sovvenzioni, sotto forma di prestiti agevolati, sono state erogate dalle banche statali. È quindi necessario accertare che tali banche siano enti pubblici.

(101) In conformità a quanto statuito dall'organo di appello dell'OMC (decisione 379, punto 318), la prova applicabile per stabilire che un'impresa statale è un ente pubblico è la seguente: «Quello che conta è sapere se un soggetto è investito dell'autorità necessaria per esercitare funzioni pubbliche, anziché conoscere le modalità con cui ciò si realizza. Esistono varie prassi secondo le quali il governo in senso stretto potrebbe conferire un'autorità a determinati soggetti. Ne consegue che, di volta in volta, possano risultare pertinenti diverse tipologie di elementi di prova per attestare che una tale autorità sia stata attribuita a un particolare soggetto. L'attestazione che un soggetto stia di fatto esercitando funzioni pubbliche può fungere da elemento comprovante il possesso o il conferimento di poteri pubblici, in particolare nel caso in cui tale elemento di prova indichi una prassi costante e sistematica. Pertanto, a nostro avviso, la prova che un governo esercita un controllo significativo su un soggetto e sulla sua condotta può, in determinate circostanze, servire a dimostrare che il soggetto in questione è titolare di poteri pubblici e li esercita nello svolgimento di funzioni pubbliche. Teniamo tuttavia a precisare che, a parte un'espressa delega di autorità nell'ambito di uno strumento giuridico, l'esistenza di meri collegamenti formali tra un soggetto e il governo in senso stretto non dovrebbe essere sufficiente a stabilire il necessario possesso di poteri pubblici. Ad esempio, il semplice fatto che un governo sia l'azionista di maggioranza di un determinato soggetto non dimostra che esso eserciti un controllo significativo sulla sua condotta e ancor meno



che il soggetto in questione sia stato investito di poteri pubblici. In alcuni casi, però, se è comprovato che esistono molteplici indizi formali di un controllo del governo e che tale controllo è stato esercitato in modo significativo, allora sulla base di tali elementi è possibile dedurre che il soggetto interessato esercita poteri pubblici.»

- (102) Nel caso di specie, la conclusione secondo la quale le banche statali che hanno concesso prestiti agevolati ai tre produttori inclusi nel campione sono investite dell'autorità necessaria per esercitare funzioni pubbliche si fonda sulle considerazioni che seguono.
- (103) La Commissione ha raccolto informazioni in merito alla proprietà pubblica degli istituti finanziari, in quanto essa rappresenta un indizio formale che, combinato con la prova secondo cui tale controllo formale è stato esercitato in modo significativo, può indurre a ritenere che il soggetto in questione eserciti poteri pubblici. Nella sua risposta al questionario, il governo della RPC ha fornito informazioni sulla partecipazione azionaria di 17 istituti finanziari il cui bilancio complessivo rappresenterebbe l'80 % della totalità del settore bancario. Le informazioni fornite si basavano su varie fonti. In particolare, il governo della RPC ha affermato che quattro banche statali (l'ICBC, l'Agricultural Bank, la Bank of China e la China Construction Bank). Secondo quanto da lui sostenuto, il governo della RPC deteneva partecipazioni azionarie inferiori al 50 % in altre quattro banche (Bank of Communications, China Everbright Bank, Industrial Bank and Shanghai Pudong Development Bank) e nessuna partecipazione nelle rimanenti nove banche.
- (104) Nel corso della verifica è emerso che le informazioni fornite sulla partecipazione azionaria, a differenza di quanto indicato in alcuni documenti pubblicamente disponibili, non erano corrette, in quanto escludevano le partecipazioni di proprietà governativa indiretta. Il governo della RPC è stato invitato a rivedere in tal senso la sua risposta al questionario e di riferire in merito alla proprietà diretta e indiretta. Avendo ricevuto un rifiuto a tale richiesta, la Commissione non è stata pertanto messa in condizione di verificare la precisione e l'esattezza dei dati comunicati per quanto riguarda la partecipazione azionaria dello Stato al capitale delle banche e di altri istituti finanziari.
- (105) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, il governo della RPC ha argomentato che le informazioni fornite sulla partecipazione azionaria erano riferite agli istituti che già rappresentavano l'80 % della totalità del settore bancario, che le informazioni sulla partecipazione azionaria indiretta dello Stato non erano disponibili e che pertanto la richiesta della Commissione era ingiustificata. Il governo della RPC ha inoltre sostenuto che la Commissione avrebbe ritenuto comunque inadeguata la sua collaborazione, a prescindere dalle relative modalità. La Commissione respinge quest'ultima considerazione. Occorre inoltre chiarire che, in assenza di altre informazioni fornite alla Commissione, l'affermazione secondo cui le informazioni sulla partecipazione azionaria rese note dal governo della RPC presumibilmente «rappresentavano l'80 % della totalità del settore bancario» non poteva essere verificata dalla Commissione. Se tuttavia tale affermazione non verificata fosse vera, le informazioni sulla partecipazione azionaria non comproverebbero il parere espresso dal governo della RPC in merito alla qualifica giuridica di tali banche.
- (106) La Commissione è pertanto giunta alle conclusioni che vengono illustrate di seguito. In primo luogo è risultato che l'ICBC, l'Agricultural Bank, la Bank of China e la CCB erano banche pubbliche in conformità alla risposta al questionario da parte del governo della RPC. In secondo luogo, per quanto riguarda la Bank of Communications, la China Everbright Bank, l'Industrial Bank e la Shanghai Pudong Development Bank, la Commissione ha utilizzato i dati disponibili includendovi le partecipazioni azionarie indirette grazie al ricorso alle informazioni note a tale proposito. Delle nove banche rimanenti, che si presume siano in maggioranza di proprietà privata del governo della RPC, solo tre hanno concesso prestiti alle società incluse nel campione. Pertanto le altre sei banche non sono state sottoposte ad ulteriore inchiesta. Una di queste era la MEB, che in seguito a una verifica si è rivelata di proprietà pubblica (cfr. i considerando da 167 a 187), in base alla valutazione di tutti gli elementi disponibili. Le altre due banche, la Hua Xia Bank e la Ping An Bank, non sono state oggetto di ulteriore inchiesta da parte della Commissione, in quanto la percentuale dei prestiti da loro concessi ai produttori inclusi nel campione era irrisoria. Ai fini della presente inchiesta, la Commissione è pertanto giunta alla conclusione che le nove banche (ICBC, Agricultural Bank, Bank of China, CCB, MEB, Bank of Communications, China Everbright Bank, Industrial Bank e Shanghai Pudong Development Bank) erano di proprietà pubblica.
- (107) La Commissione ha chiesto al governo della RPC informazioni sulla quota dei prestiti erogati all'industria nel suo complesso e al settore FV dalle banche di cui il governo della RPC è il principale o l'unico azionista, dalle banche di cui il governo della RPC detiene una partecipazione azionaria senza essere il principale azionista, dalle banche non partecipate dal governo della RPC e dalle banche a partecipazione estera. Il governo della RPC non ha fornito alcuna risposta esauriente a tale questione, neppure quando l'ambito è stato ridotto alle banche che erogano finanziamenti ai (gruppi dei) dieci maggiori produttori esportatori. Il governo della RPC non ha suggerito fonti alternative per ottenere tali informazioni. Lo scopo di tale richiesta era quello di stabilire se il modello di prestito



evidenziasse differenze in base alla proprietà. Se da tali informazioni fosse in effetti emerso che le banche statali sono tenute, in base alla pianificazione centrale, ad agevolare una percentuale maggiore di settori industriali, tale elemento avrebbe rappresentato un indizio del fatto che i poteri pubblici sono esercitati in modo significativo.

- (108) In merito alla richiesta di informazioni, nel corso della visita di verifica il governo della RPC ha sostenuto che le banche della RPC non erogavano prestiti agevolati e/o linee di credito al settore FV. Tale affermazione è in contraddizione con le constatazioni relative ai tre produttori esportatori inclusi nel campione, che hanno tutti ottenuto prestiti agevolati e/o linee di credito dalle quattro banche sottoposte a verifica e dalle altre banche elencate al considerando 29.
- (109) La Commissione ha pertanto basato le sue constatazioni, secondo cui le banche statali sono enti pubblici, sulle risposte al questionario ricevute tramite il governo della RPC per le banche EXIM, CCB, ICBC, MEB e MiB e dai tre produttori esportatori inclusi nel campione, sulle visite di verifica, sulle informazioni rese disponibili da altre fonti, sulla domanda di riesame e sulle conclusioni dell'inchiesta iniziale che sono risultate immutate.
- (110) Lo scopo del questionario specifico per gli istituti finanziari («appendice A») era verificare le asserzioni della denuncia secondo cui le banche statali cinesi sono enti pubblici. La Commissione intendeva raccogliere informazioni per sapere se le banche statali fossero investite dell'autorità di esercitare funzioni pubbliche in relazione al settore del fotovoltaico, segnatamente tramite la composizione del consiglio di amministrazione e del consiglio degli azionisti, come stabilito nello statuto, nei verbali delle assemblee degli azionisti/delle riunioni degli amministratori, dalla nazionalità degli azionisti/amministratori, dalle politiche creditizie e dalla valutazione dei rischi riguardo ai prestiti erogati al settore del fotovoltaico e ai produttori esportatori inclusi nel campione che hanno collaborato.

— Verifiche presso le banche

- (111) Nella sua lettera in preparazione della verifica la Commissione ha previsto di effettuare una verifica presso le quattro banche (EXIM, ICBC, CCB e MEB) che avevano presentato risposte all'appendice A del questionario ed erogato prestiti ai produttori esportatori inclusi nel campione. Alla lettera era accluso un elenco dettagliato ma non esaustivo di questioni che sarebbero state oggetto della visita di verifica. Nella lettera in preparazione della verifica la Commissione aveva affermato che il governo della RPC era «*stato invitato a mettere a disposizione tutti i documenti giustificativi utilizzati per elaborare risposte concrete, tra cui i documenti originari e le domande*».

— EXIM

- (112) Nella sua seconda lettera di richiesta di maggiori informazioni la Commissione ha informato il governo della RPC che la risposta dell'EXIM all'appendice A era incompleta e che l'EXIM aveva omesso di inviare un documento specificamente richiesto, vale a dire le versioni in cinese e in inglese dello statuto. L'EXIM aveva indicato nella sua risposta al questionario che lo statuto costituisce un documento di gestione interna e pertanto non lo ha esibito. Nella risposta alla lettera di richiesta di maggiori informazioni emergeva che era in corso una riforma dell'EXIM e che la revisione dello statuto non era ancora stata completata. Nel corso della verifica in loco l'EXIM ha dichiarato che la riforma era stata avviata nei mesi di marzo/aprile 2015 e che la versione applicabile dello statuto in corso di revisione risaliva al 1994, senza però fornire tale versione del 1994. Alla richiesta di presentare elementi di prova riguardanti la riforma in corso, l'EXIM ha rimandato al proprio sito Internet. Data l'assenza di connessione Internet, è stato tuttavia impossibile verificare in loco tale informazione.
- (113) Nelle sue osservazioni sulla divulgazione delle conclusioni il governo della RPC ha sostenuto che la Commissione, al fine di ottenere elementi di prova attestanti la riforma in corso, avrebbe potuto consultare il sito Internet dell'EXIM a Bruxelles prima di effettuare la visita di verifica in loco, oppure avrebbe dovuto prevedere mezzi propri per connettersi a Internet mentre era sul posto. A tale proposito la Commissione ribadisce che, nonostante le numerose richieste, l'EXIM ha omesso di presentare lo statuto, a prescindere dalla versione originale o riveduta.
- (114) Durante la visita di verifica la Commissione ha chiesto una copia dell'avviso di istituzione dell'EXIM emesso dal Consiglio di Stato e delle misure per la gestione del credito per i venditori all'esportazione di prodotti ad alta tecnologia dell'EXIM. L'EXIM ha rifiutato di esibire tali documenti.



- (115) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, il governo della RPC ha osservato che i dettagli relativi all'istituzione dell'EXIM potevano essere reperiti sul sito Internet dell'EXIM stessa e che il secondo documento menzionato al considerando che precede era stato abrogato. Il governo della RPC ha pertanto ritenuto che i due documenti citati al considerando che precede non costituissero motivi validi per il ricorso ai dati disponibili. La Commissione ribadisce che, nella sua lettera in preparazione della verifica, il governo della RPC e gli enti finanziari erano stati invitati a rendere prontamente disponibili le informazioni richieste in loco. La Commissione ricorda che l'EXIM stessa, nella sua risposta al questionario, aveva fatto riferimento al primo documento. Al fine di verificare la risposta al questionario, la Commissione necessitava pertanto di detto documento. Per quanto concerne il secondo documento, la Commissione prende nota delle osservazioni del governo della RPC in merito alla relativa abrogazione.
- (116) Per quanto riguarda la partecipazione azionaria e come indicato nella sua risposta al questionario, la Commissione ha stabilito che l'EXIM è un'agenzia per il credito all'esportazione al 100 % di proprietà dello Stato. Per quanto attiene al consiglio di amministrazione e alla sua composizione, nel corso della visita di verifica l'EXIM ha fornito informazioni contraddittorie, in quanto ha affermato che il consiglio di amministrazione non era ancora stato costituito a motivo del processo di revisione in corso. Nella sua risposta al questionario, tuttavia, l'EXIM ha più volte fatto riferimento a tale consiglio di amministrazione. Anche la composizione del collegio dei revisori dei conti non è stata comunicata e non ha potuto essere sottoposta a verifica. Ne consegue che la Commissione non è stata in grado di verificare l'esistenza o la composizione del consiglio di amministrazione e la composizione del collegio dei revisori dei conti.
- (117) Il governo della RPC ha spiegato nella risposta al questionario che lo statuto del 1994 disciplina il funzionamento dell'EXIM e ha illustrato tale funzionamento. Il governo della RPC ha tuttavia ommesso di presentare il documento in questione.
- (118) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, il governo della RPC non ha concordato con la valutazione della Commissione di cui al considerando 113, osservando che nella relazione annuale 2015 dell'EXIM era indicato che la costituzione del consiglio di amministrazione era stata accelerata; tale organo non veniva tuttavia citato in altri contesti. La Commissione rileva che il questionario e la seconda lettera di richiesta di maggiori informazioni erano intesi ad ottenere informazioni sulla composizione (non sulla nomina) del consiglio di amministrazione. Fino al momento in cui si è svolta la visita di verifica in loco non è emerso in modo chiaro che l'EXIM probabilmente non aveva, durante il PIR, un consiglio di amministrazione.
- (119) In seguito al ricorso ai fatti disponibili la Commissione giunge alle seguenti conclusioni: lo Stato, in qualità di proprietario al 100 % dell'EXIM, controlla l'EXIM nominando i membri del suo collegio dei revisori dei conti. Tali membri rappresentano gli interessi dello Stato, incluse le considerazioni di natura strategica, durante le riunioni dell'EXIM. In assenza di un consiglio di amministrazione, è il collegio dei revisori dei conti o lo Stato ad occuparsi direttamente della gestione dell'EXIM.
- (120) In base agli articoli 3 e 5 del regolamento provvisorio del collegio dei revisori dei conti di importanti istituti finanziari statali, la Commissione ha stabilito che i membri del collegio dei revisori dei conti sono inviati dal Consiglio di Stato e a tale organo rispondono.
- (121) Va inoltre ricordato che, di norma, gli Stati conferiscono alle agenzie di credito all'esportazione l'autorità di esercitare funzioni pubbliche, segnatamente la promozione delle esportazioni verso i paesi e per le merci in riferimento ai quali le assicurazioni commerciali non forniscono una copertura assicurativa, oppure la forniscono a tassi di premio non accessibili a tutti gli esportatori. Le pubbliche amministrazioni di norma concedono all'agenzia di credito all'esportazione una garanzia statale, al fine di ridurre gli oneri finanziari sui mercati dei capitali. L'esistenza di tale garanzia di Stato giustifica e attesta il conferimento dell'autorità necessaria per esercitare funzioni pubbliche. Nella loro attività tali agenzie perseguono obiettivi di interesse pubblico, vale a dire la promozione dell'esportazione. Più specificamente, il titolo e il contenuto (come sintetizzato nella risposta al questionario) dell'avviso di istituzione dell'EXIM emesso dal Consiglio di Stato indicano che è l'EXIM a condurre la politica di esportazione cinese. Inoltre, come descritto nella sezione 3.4.1, il settore FV sta beneficiando di tale sostegno all'esportazione quale settore strategico/chave.
- (122) In base a tali considerazioni e sulla scorta dei dati disponibili risulta che lo Stato abbia esercitato in modo sostanziale il suo controllo formale, stabilito in virtù della sua titolarità, sulle attività commerciali quotidiane dell'EXIM e che abbia conferito a quest'ultima l'autorità di esercitare funzioni pubbliche.
- (123) Tale conclusione è ulteriormente suffragata dall'analisi della politica di prestiti, come stabilito in base alle relazioni annuali, dalle quali emerge che l'EXIM, nell'adottare decisioni concernenti la concessione di prestiti, si sente vincolata ad attuare la politica statale per le ragioni di seguito esposte.




- (124) Invitata a illustrare la propria politica di prestiti, vale a dire in che modo questa rispecchi i piani e i progetti dello Stato, e a riferire se nella politica di prestiti dell'EXIM rientri il repertorio di prodotti cinesi ad alta tecnologia per l'esportazione (o altri repertori, elenchi o piani), l'EXIM ha affermato di analizzare l'influenza esercitata dai piani sui programmi di prestiti o sui mutuatari e di sostenere le imprese che fabbricano prodotti rientranti in detto repertorio. Dall'analisi della relazione annuale è risultato che la risposta dell'EXIM minimizzava deliberatamente l'impatto dei piani e dei progetti dello Stato sulla propria politica di prestiti. In effetti, nella relazione annuale 2015 si afferma che il mandato essenziale dell'EXIM consiste «nell'agevolare le esportazioni e le importazioni di prodotti meccanici ed elettronici, di apparecchiature complete e di nuovi prodotti cinesi ad alta tecnologia» e, fatto ancora più importante, che «nell'attuare la strategia di sviluppo nazionale cinese la banca ha fatto pienamente ricorso al suo ruolo di finanziatore pubblico».
- (125) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, il governo della RPC ha sostenuto che l'agevolazione delle esportazioni non implica necessariamente la concessione di prestiti agevolati e che la strategia di sviluppo nazionale riguarda tutti gli aspetti dell'economia cinese. Il considerando 124 è tuttavia inteso a dimostrare che i piani e i progetti dello Stato esercitano un'influenza sulla politica di prestiti dell'EXIM e che ciò si riflette nel suo mandato. Le osservazioni presentate dal governo della RPC sono pertanto respinte.
- (126) Per quanto riguarda le statistiche sull'esportazione di differenti categorie di prodotti, già richieste nel questionario, l'EXIM non ha fornito le informazioni chieste invocando l'esistenza di clausole di riservatezza. Nel corso della visita di verifica l'EXIM ha cambiato parere, asserendo che le informazioni non erano disponibili. La Commissione non comprende perché l'EXIM abbia modificato il proprio ragionamento ed inoltre non le è chiaro in che modo la presentazione di dati consolidati non specificamente riferiti ai clienti possa comportare la violazione di clausole di riservatezza. L'EXIM ha comunque presentato valori commerciali generali relativi a tre esercizi ma non ha fornito tali informazioni in riferimento al PIR, né prima né durante la visita di verifica. La Commissione non ha pertanto potuto verificare i valori commerciali generali del credito all'esportazione durante il PIR, né i dati riguardanti la quota di crediti all'esportazione concessi al settore FV.
- (127) Il governo della RPC ha espresso stupore riguardo alle asserzioni di cui al considerando 113, che la Commissione definisce contraddittorie. La Commissione osserva che l'EXIM non ha fornito statistiche sull'esportazione di diverse categorie di prodotti. Quello che è stato prodotto durante la visita di verifica riguardava i valori commerciali globali. Le statistiche avrebbero consentito alla Commissione di isolare le cifre relative al prodotto in esame, cosa che non è stata possibile con i dati forniti alla fine durante la visita di verifica (soltanto cifre complessive). Il governo della RPC sostiene inoltre che la Commissione avrebbe potuto estrapolare i dati per il periodo dell'inchiesta di riesame utilizzando i valori commerciali globali relativi ai tre anni in questione, ma questo modo di procedere sarebbe stato errato poiché tali cifre non sono state trasmesse su base mensile (come spiegato al considerando 11, il periodo dell'inchiesta di riesame è compreso tra il 1° ottobre 2014 e il 30 settembre 2015).
- (128) Nel corso della verifica la Commissione ha cercato di verificare la valutazione della solvibilità dei dieci maggiori produttori esportatori del prodotto oggetto del riesame, compresi i tre produttori inclusi nel campione. L'EXIM ha dichiarato che l'accesso a tali informazioni non poteva essere garantito per motivi di riservatezza. Quando la Commissione ha tentato di verificare il sistema di valutazione della solvibilità dell'EXIM addirittura mediante un modulo di valutazione in bianco, l'EXIM ha rifiutato di concedere l'accesso a tale documento a motivo del presunto contenuto di informazioni commerciali riservate.
- (129) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, il governo della RPC ha fatto riferimento alla risposta al questionario e alla relazione annuale 2015 dell'EXIM, in cui risulterebbe evidente l'importanza di procedere alla valutazione del rischio prima di prendere decisioni in materia di prestiti. Anche volendo accettare che tale nozione faccia parte della politica generale di una banca, l'EXIM non ha fornito esempi del modo in cui tale valutazione è stata eseguita con riguardo almeno alle imprese incluse nel campione. Tale osservazione non ha pertanto modificato le conclusioni della Commissione.
- (130) La Commissione ha altresì richiesto una copia della relazione annuale 2015 dell'EXIM che, in un primo momento, ha dichiarato l'impossibilità di fornire o discutere tale relazione, sebbene fosse chiaro che il documento richiesto era già pubblicamente disponibile sul suo sito. Successivamente la Commissione è riuscita a consultare via Internet il documento richiesto, ma inizialmente non le è stato concesso di prelevarne una copia cartacea né di prendere appunti. Il documento richiesto è stato infine presentato, ma solo dopo che i rappresentanti dell'EXIM avevano lasciato la sede della verifica, rendendo così impossibile qualunque discussione in merito.



- (131) In seguito all'invio della lettera della Commissione, relativa all'intenzione di applicare l'articolo 28, il governo della RPC ha dichiarato che l'applicazione dell'articolo 28 non è giustificata anche se l'accesso a un documento disponibile al pubblico è stato originariamente rifiutato dalla banca EXIM durante la procedura di verifica, per essere infine concesso dal governo della RPC successivamente a detta verifica. Secondo il governo della RPC, è irrilevante chi abbia fornito il documento.
- (132) La Commissione fa notare che il ritardo nel fornire la relazione annuale per il 2015 era solo uno dei motivi che giustificava l'applicazione dell'articolo 28 (cfr. i considerando da 112 a 118). Occorre sottolineare che, negando l'accesso a un documento pubblicamente disponibile e la possibilità di discuterlo nel periodo di tempo assegnato all'istituto finanziario pertinente, la banca EXIM ha ostacolato e ritardato la procedura di verifica. Il fatto che il documento sia stato trasmesso dopo la partenza dei rappresentanti dell'EXIM non ha consentito alla Commissione di discutere e verificare in modo soddisfacente il documento in questione. La Commissione ritiene pertanto che questo istituto finanziario abbia ostacolato in modo significativo la procedura di verifica.
- (133) Per quanto riguarda i documenti relativi alla costituzione e alla gestione delle operazioni della banca EXIM, ossia l'*avviso di istituzione dell'EXIM emesso dal Consiglio di Stato* e lo statuto, il governo della RPC ha sostenuto che i documenti richiesti non avevano nulla a che vedere con il regime di sovvenzioni o con i produttori esportatori, aggiungendo che la richiesta mirava a ottenere informazioni in modo generalizzato e indiscriminato («fishing expedition») e che non sussisteva alcuna motivazione giuridica che giustificasse un'inchiesta relativa ad un regime che non era stato oggetto di misure compensative nel corso dell'inchiesta iniziale.
- (134) A questo proposito la Commissione rileva che i documenti richiesti erano necessari ai fini dell'inchiesta per accertare in particolare se l'EXIM fosse investita dell'autorità di esercitare funzioni pubbliche, e che documenti analoghi erano stati richiesti al governo della RPC e da questo forniti per altri istituti finanziari che hanno collaborato. Si fa inoltre notare che la banca EXIM ha più volte fatto riferimento a tali documenti nella sua risposta al questionario per quanto riguarda la proprietà, la gestione, la vigilanza e le operazioni e che, di conseguenza, i documenti in questione dovevano essere verificati. Alcuni dei produttori esportatori inclusi nel campione hanno altresì indicato di avere operazioni finanziarie con questo istituto, un altro aspetto che la Commissione intendeva verificare e che dimostra che la banca EXIM è stata coinvolta nelle sovvenzioni collegate a quelle oggetto di misure compensative nel corso dell'inchiesta iniziale.
- (135) Il titolo e il contenuto dell'*avviso di istituzione dell'EXIM emesso dal Consiglio di Stato*, per quanto si possa dedurre dalla risposta al questionario, dimostrano infine che la EXIM è uno strumento che il governo della RPC utilizza per perseguire obiettivi di politica pubblica ed è quindi investita dell'autorità di esercitare funzioni pubbliche.
- (136) Per i motivi sopra esposti e avvalendosi dei dati disponibili, la Commissione conclude che l'EXIM è un ente pubblico.


— ICBC

- (137) La Commissione ha stabilito, in base alla risposta dell'ICBC al questionario confermata dalla relazione annuale 2015, che lo Stato detiene oltre il 50 % del suo capitale sociale. L'ICBC è pertanto ufficialmente controllata dallo Stato.
- (138) La Commissione ha anche potuto determinare, in base allo statuto e più specificamente ai capitoli da 8 a 10 di quest'ultimo e alla risposta dell'ICBC al questionario, che il governo della RPC, attraverso la sua partecipazione azionaria e tramite il comitato centrale del partito comunista cinese, ha il potere di nominare i massimi dirigenti della banca, quali il presidente e il vicepresidente del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo, il presidente del collegio dei revisori dei conti, il presidente e il vicepresidente. Inoltre, conformemente allo statuto dell'ICBC il consiglio di amministrazione convoca tra l'altro le assemblee degli azionisti, decide in merito alla strategia aziendale e al bilancio della banca, prende le decisioni in materia di investimenti (e di fusioni), decide il licenziamento degli alti dirigenti, stabilisce il sistema di gestione del rischio, decide della creazione di uffici e filiali ecc. Questo elenco non esaustivo di responsabilità illustra il controllo significativo esercitato dallo Stato sulle attività quotidiane dell'ICBC.




- (139) L'articolo 34 della legge sulle banche, che si applica a tutte le banche che operano in Cina, dispone che «le banche commerciali conducono le loro attività di credito nel rispetto delle esigenze di sviluppo economico e sociale nazionale e conformemente all'orientamento delle politiche industriali dello Stato». Le esigenze di sviluppo economico e sociale nazionale e l'orientamento delle politiche industriali dello Stato vengono stabiliti mediante una pianificazione centrale, come indicato nella sezione 3.2, di cui la promozione del settore FV è parte integrante.
- (140) Gli organi giurisdizionali dell'Unione ritengono che il perseguimento di obiettivi di politica economica rientri nell'esercizio dell'autorità pubblica ⁽³¹⁾.
- (141) L'articolo 34 della legge sulle banche conferisce pertanto a tutte le banche l'autorità di esercitare funzioni pubbliche. Nel caso dell'ICBC il controllo ufficiale esercitato dalla partecipazione azionaria e i poteri conferiti al governo della RPC, conformemente allo statuto, tramite tale partecipazione hanno consentito al governo della RPC di esercitare le suddette funzioni pubbliche.
- (142) Infine la Commissione ha cercato di stabilire l'esercizio significativo di tale controllo esaminando la politica di erogazione dei prestiti attuata di fatto dall'ICBC.
- (143) La Commissione ha chiesto informazioni pertinenti al governo della RPC al fine di esaminare in che modo le banche valutano in tale paese il rischio di credito delle imprese del settore FV prima di decidere se concedere loro prestiti (e/o linee di credito) e, in caso affermativo, di definirne le condizioni di erogazione. Nell'appendice A del questionario, la Commissione ha chiesto informazioni sul modo in cui le banche prendono in considerazione i rischi e valutano la solvibilità del mutuatario, quali premi per il rischio impongono alle varie imprese/settori nella RPC e quali fattori consideravano nel valutare le richieste di prestito o di una linea di credito. La Commissione ha altresì chiesto una descrizione della domanda di credito e del relativo processo di approvazione. Sebbene l'ICBC abbia trasmesso una risposta sotto forma di un resoconto alle domande di cui sopra, né il governo della RPC né l'ICBC hanno fornito alcuna elemento di riscontro soddisfacente a tale riguardo. Durante la visita di verifica, la Commissione ha chiesto elementi di prova a sostegno di tale resoconto. Il governo della RPC ha fornito però solo risposte generiche, non suffragate da elementi che provassero la presenza di una qualsiasi forma di valutazione del rischio di credito.
- (144) La Commissione ha anche chiesto informazioni analoghe ai produttori esportatori inclusi nel campione e ha cercato di ottenere riscontri a dette informazioni nel corso delle visite di verifica in loco presso tali produttori esportatori. La maggior parte dei produttori esportatori ha risposto che le banche chiedono alcuni documenti (ad esempio i bilanci) ed effettuano una qualche analisi del rischio di credito prima di concedere un prestito. Essi non sono stati tuttavia in grado di corroborare le proprie affermazioni e non hanno addotto alcun elemento di prova a sostegno, ad esempio, dei documenti che avevano esibito. Durante la visita di verifica in loco, la Commissione ha chiesto che le fossero forniti riscontri (ad esempio la corrispondenza) del fatto che le banche avessero effettivamente chiesto tali documenti o che le imprese li avessero forniti alle banche e che le fosse mostrato un qualsiasi documento di fonte bancaria attestante che tale analisi del rischio di credito fosse stata realmente effettuata. I gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione non sono però stati in grado di fornire tali riscontri, né di fornire altre prove a sostegno delle loro asserzioni.
- (145) Il primo ostacolo a tale riguardo era costituito dal rifiuto del governo della RPC di fornire le informazioni di cui alla sezione 3.1. Il secondo ostacolo consisteva nel fatto che il governo della RPC aveva rifiutato qualunque accesso alla valutazione della solvibilità effettuata dall'ICBC.
- (146) Nella sua lettera di richiesta di maggiori informazioni del 14 marzo 2016, la Commissione ha informato il governo della RPC che la risposta dell'ICBC all'appendice A era incompleta in quanto non conteneva le seguenti informazioni richieste: i prestiti erogati ai dieci maggiori produttori esportatori del prodotto oggetto del riesame; una risposta completa in merito alla valutazione della solvibilità; il sostegno della banca all'attuazione di piani e progetti dello Stato.
- (147) Per quanto concerne i prestiti e/o le linee di credito concessi ai dieci maggiori produttori esportatori del prodotto oggetto del riesame, l'ICBC non ha fornito alcuna informazione e ha indicato che obblighi giuridici e contrattuali in materia di riservatezza non le consentono di fornire informazioni sui prestiti relative a società specifiche senza il consenso di queste ultime. La Commissione è però riuscita, in ultima analisi, a stabilire il vantaggio per i tre produttori che hanno collaborato inclusi nel campione basandosi sulle osservazioni verificate contenute nelle risposte al questionario.

⁽³¹⁾ Causa 234/84, Belgio/Commissione, Racc. 1986, pag. 2263, punto 14; causa 40/85, Belgio/Commissione, Racc. 1986, pag. 2321, punto 13; cause riunite C-278/92, C-279/92 e C-280/92, Spagna/Commissione, Racc. 1994, pag. I-4103, punto 22; e causa C-334/99, Germania/Commissione, Racc. 2003, pag. I-1139, punto 134.




- (148) Nel corso della verifica la Commissione ha tentato di accertare la valutazione della solvibilità per quanto riguarda i produttori esportatori inclusi nel campione, i dieci maggiori produttori esportatori e il settore del fotovoltaico nel suo insieme. L'ICBC non ha fornito alcuna informazione al riguardo e ha rimandato alle questioni di riservatezza, indicando altresì di non conservare in sede le relazioni relative ai produttori del settore FV. Sebbene l'ICBC abbia permesso alla Commissione di visionare rapidamente una relazione di valutazione appositamente selezionata, si fa notare che tale documento non riguardava nessuna delle società che hanno collaborato e neppure il settore FV. Considerando inoltre il momento in cui esso è stato esibito (in cinese), la Commissione non è stata in grado di comprenderne il contenuto nel lasso di tempo disponibile durante la visita di verifica. Alla Commissione non è stato neanche consentito di tenere una copia del documento. Nelle sue risposte al questionario e alla lettera di richiesta di maggiori informazioni, l'ICBC aveva sostenuto di «non prendere in considerazione la politica, i piani o i progetti industriali dello Stato o altre leggi nel procedere alla valutazione di un prestito o di una linea di credito». La relazione annuale della banca sembrava invece dimostrare il contrario, poiché vi si affermava che l'ICBC «ha adeguato e migliorato la politica creditizia industriale per fornire sostegno finanziario all'economia reale conformemente alla politica macroeconomica, alle tendenze prevalenti nella politica industriale e alle caratteristiche dell'attività industriale, nonché in funzione delle iniziative strategiche importanti del paese». Si leggeva anche che l'ICBC «ha appoggiato le aziende impegnate nel risparmio energetico e nella tutela ambientale e incoraggiato l'impulso alla globalizzazione dei principali impianti di produzione».
- (149) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, il governo della RPC ha osservato che la Commissione aveva erroneamente interpretato le citazioni di cui al considerando 148, e in particolare il concetto di «sostegno» ivi espresso. Il governo della RPC ha inoltre fornito una serie di citazioni da relazioni annuali di due banche belghe (segnatamente KBC e Belfius) e di una banca tedesca (la Deutsche Bank) in cui è stato utilizzato il termine «sostegno». Ora, se è vero che il termine «sostegno» può avere in effetti molti significati in contesti diversi, la frase citata nella relazione annuale dell'ICBC si riferisce al «sostegno finanziario». A questo elemento vanno aggiunte le altre citazioni di cui al considerando 139 e le altre conclusioni, quali il fatto che l'ICBC abbia concesso prestiti agevolati e linee di credito ad alcuni dei produttori esportatori inclusi nel campione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Si è giunti così alla conclusione che l'ICBC prende in considerazione la politica, i piani o i progetti industriali dello Stato o altre leggi nel procedere alla valutazione di un prestito o di una linea di credito. La Commissione mantiene pertanto le conclusioni di cui ai considerando da 139 a 148.
- (150) Dopo aver valutato tutti i dati disponibili, la Commissione giunge alla conclusione che l'ICBC ha erogato prestiti ai tre produttori inclusi nel campione e rappresentativi del settore FV senza effettuare una valutazione della solvibilità, dal momento che la banca non è stata in grado di dimostrare l'esistenza di una siffatta valutazione. Se ne può dedurre che all'ICBC siano stati conferiti poteri pubblici e che la banca li abbia esercitati mediante l'erogazione di prestiti conformemente alle esigenze della pianificazione centrale, assolvendo in tal modo funzioni pubbliche. Tale conclusione è ulteriormente confermata dagli estratti delle relazioni annuali.
- (151) In conclusione la Commissione ha constatato che l'ICBC è un ente pubblico.
- CCB
- (152) La Commissione ha stabilito, in base alle relazioni annuali 2015 della CCB, che lo Stato detiene oltre il 50 % del suo capitale sociale. La CCB è pertanto ufficialmente controllata dallo Stato.
- (153) Come confermato dalla CCB durante il procedimento amministrativo e menzionato nei capitoli 11 e 12 dello statuto, il governo della RPC, in veste di azionista principale, ha il potere di nominare la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione, che costituisce l'organo esecutivo dell'assemblea generale degli azionisti incaricata della gestione della CCB, di cui è responsabile nei confronti del governo della RPC. Lo stesso vale per il collegio dei revisori dei conti, ossia l'organo di vigilanza della banca previsto dal capitolo 16 dello statuto. Inoltre, a norma dello statuto della CCB e secondo il verbale di una riunione del consiglio di amministrazione, quest'ultimo prende decisioni in merito, tra l'altro, al bilancio della banca, agli investimenti, al licenziamento del revisore dei conti principale e del segretario del consiglio di amministrazione. Dei quindici membri che compongono in totale il consiglio di amministrazione, i dieci membri non esecutivi si occupano della gestione della CCB. Questo elenco non esaustivo di responsabilità illustra il controllo significativo esercitato dallo Stato sulle attività quotidiane della CCB.
- (154) Nel corso della verifica la Commissione ha tentato di accertare la valutazione della solvibilità per quanto riguarda i produttori esportatori inclusi nel campione e il settore del fotovoltaico nel suo insieme. La CCB non ha fornito alcuna informazione al riguardo e ha rimandato alle questioni di riservatezza. In seguito alle ripetute richieste della Commissione, è stato possibile visionare rapidamente i documenti relativi alla solvibilità. A tale riguardo è



opportuno notare che, tenuto conto delle circostanze specifiche, cioè del fatto che i documenti fossero redatti in cinese e abbiano potuto essere visionati solo brevemente, mentre non è stato possibile prelevarli come prove, la Commissione non è stata in grado di verificare in modo soddisfacente le informazioni contenute nella risposta al questionario. È stato inoltre osservato che i documenti non si riferivano né al settore in questione né al PIR. La Commissione ha suggerito di mettere a disposizione una versione resa anonima dei documenti richiesti per poterli prelevare come prove, ma il soggetto finanziario in questione ha rifiutato. Non si può quindi affermare, come sostenuto dal governo della RPC, che tale soggetto finanziario abbia agito con la migliore diligenza.

- (155) Il governo della RPC ha affermato, nella risposta alla lettera con cui la Commissione esprime l'intenzione di applicare l'articolo 28, che la Commissione non può aspettarsi che i funzionari di una banca le consentano di prelevare copie di qualsiasi tipo di documento e di avere libero accesso a tali informazioni, dal momento che essi sono vincolati da norme di riservatezza. Il governo della RPC ha inoltre sostenuto che la Commissione ha imposto un onere della prova irragionevole a carico del paese esportatore e delle presunte banche indipendenti.
- (156) La Commissione non ha richiesto «qualsiasi tipo di documento» né di avere «libero accesso» ad essi. Le osservazioni secondo cui la Commissione avrebbe imposto un onere della prova irragionevole a carico del governo della RPC o degli istituti finanziari devono essere pertanto respinte.
- (157) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, il governo della RPC ha presentato un'osservazione generale in merito alle quattro banche visitate in loco dalla Commissione, affermando che l'analisi di quest'ultima è palesemente distorta in quanto le relazioni annuali delle banche interessate conterrebbero elementi di prova del fatto che tali banche non erogano prestiti agevolati ai settori incentivati.
- (158) Il governo della RPC ha completato tale osservazione aggiungendo che, nel documento di divulgazione generale, la Commissione ha fatto riferimento alla decisione n. 40 che elenca i settori incentivati, come stabilito al considerando 191 del regolamento iniziale. Il governo della RPC ha riscontrato una contraddizione con tale conclusione nelle relazioni annuali di due delle quattro banche sottoposte a verifica, che citano norme di ammissione più severe o la riduzione dei prestiti concessi ai settori elencati tra quelli incentivati nella decisione n. 40.
- (159) La Commissione desidera sottolineare che l'inchiesta ha accertato che le quattro banche sottoposte a verifica dalla Commissione hanno in realtà erogato prestiti agevolati e/o linee di credito ai tre produttori esportatori inclusi nel campione. Tali conclusioni, che sono in contraddizione con le osservazioni del governo della RPC espresse nei due considerando precedenti, si basano sulle informazioni comunicate dai produttori esportatori inclusi nel campione. Nessuna delle banche ha fornito dati sui prestiti e/o sulle linee di credito concesse alle tre società incluse nel campione o in generale al settore FV durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Vi era quindi una discrepanza tra le informazioni verificate fornite dalle società incluse nel campione e le relazioni annuali delle due banche citate. La Commissione ha dato la preferenza alle informazioni ottenute in loco dalle società incluse nel campione e ha pertanto respinto l'osservazione del governo della RPC. Nelle sue risposte al questionario e alla lettera di richiesta di maggiori informazioni, la CCB ha indicato che la politica industriale di Stato può essere tenuta in considerazione dalla banca come punto di riferimento, ma che non vincola la banca nelle decisioni riguardanti la politica di erogazione dei prestiti. La relazione annuale della banca ha tuttavia confermato che la CCB dà attuazione ai piani dello Stato, come illustrato dai seguenti estratti: «Il gruppo ha risposto in modo proattivo alle riforme strutturali dello Stato relative al versante dell'offerta e ha opportunamente reagito alle strategie di sviluppo [...]. Abbiamo fornito sostegno ai [...] settori strategici emergenti»; «Nel 2015, in linea con le politiche nazionali di settore e i cambiamenti nel funzionamento dell'ambiente operativo esterno, il gruppo ha debitamente ottimizzato le politiche creditizie [...]».
- (160) Nelle sue osservazioni riguardanti la divulgazione delle conclusioni, il governo della RPC ha osservato che la seguente citazione «Nel 2015, in linea con le politiche nazionali di settore e i cambiamenti nel funzionamento dell'ambiente operativo esterno, il gruppo ha debitamente ottimizzato le politiche creditizie [...]» non significa che la banca abbia concesso prestiti agevolati a determinati settori. La Commissione respinge questa osservazione in quanto la frase citata deve essere letta unitamente alle altre citazioni di cui al considerando precedente. Ad ogni modo l'osservazione del governo della RPC non è chiara poiché si riferisce alla MEB, mentre la frase citata è stata ripresa dalla relazione annuale della CCB. La Commissione ipotizza, a meri fini argomentativi, che «MEB» sia stato un refuso.
- (161) Il governo della RPC ha altresì contestato la citazione «Il gruppo ha risposto in modo proattivo alle riforme strutturali dello Stato relative al versante dell'offerta e ha opportunamente reagito alle strategie di sviluppo [...]», dichiarando che tale frase è stata citata in maniera avulsa dal contesto, che non riguarda in alcun modo le industrie o i settori incentivati, strategici o emergenti e che, in ogni caso, la Commissione ha interpretato erroneamente l'uso del termine «emergenti» nella relazione annuale della CCB. La Commissione osserva che la




citazione completa, compresa la frase immediatamente successiva, recita come segue (corsivo aggiunto): «Abbiamo energicamente stimolato lo sviluppo dell'economia reale. Il gruppo ha risposto in modo proattivo alle riforme strutturali dello Stato relative al versante dell'offerta e ha opportunamente reagito alle strategie di sviluppo, ivi compresi l'iniziativa «One Belt — One Road» (*Una cintura, una via*), le zone di libero scambio e lo sviluppo coordinato della regione Pechino-Tianjin-Hebei e della cintura economica del fiume Yangtze. Abbiamo sostenuto i progetti fondamentali nazionali di costruzione, un nuovo modello di urbanizzazione, un nuovo assetto territoriale e i *settori strategici emergenti*». Di conseguenza, poiché tali citazioni devono anch'esse essere lette in maniera combinata, la Commissione non ha ritenuto giustificata una modifica delle conclusioni esposte al considerando 159.

- (162) Il governo della RPC ha inoltre osservato che l'analisi e il sistema di gestione del rischio di credito operati dalla banca sono illustrati dettagliatamente nella relazione annuale della CCB. Il governo della RPC non ha però presentato alcun elemento nuovo al riguardo. In ogni caso gli elementi della relazione annuale sono astratti e non consentono di valutare singoli casi né costituiscono la prova che tale valutazione abbia effettivamente luogo. La Commissione non ha ritenuto giustificata una modifica delle conclusioni esposte ai considerando da 152 a 159.
- (163) Il governo della RPC ha dichiarato, nella risposta alla lettera con cui la Commissione esprime l'intenzione di applicare l'articolo 28, che i documenti richiesti non erano comunque pertinenti nell'ambito della verifica e che la Commissione avrebbe dovuto basarsi sulle informazioni raccolte o già contenute nella risposta al questionario. Esso ha inoltre sostenuto che la mancata presentazione dei documenti da parte della CCB (o del governo stesso) non costituiva un motivo tale da giustificare l'applicazione dell'articolo 28.
- (164) Va osservato in proposito che i documenti richiesti erano necessari per verificare le affermazioni contenute nella risposta al questionario e che la Commissione non poteva accontentarsi della documentazione fornita in quanto essa non si riferiva alle dichiarazioni presentate o poteva suffragarle solo in parte. In assenza di documenti verificati da cui risulti che la banca ha effettuato una corretta valutazione dei rischi, la Commissione ha mantenuto la conclusione secondo cui la CCB non effettuava valutazioni della solvibilità. La sua attività di erogazione di prestiti era anzi improntata all'obiettivo di attuare la politica dello Stato mediante la concessione di prestiti agevolati alle società incluse nel campione.
- (165) Dopo aver valutato tutti i dati disponibili, la Commissione giunge alla conclusione che la CCB ha erogato prestiti a due produttori inclusi nel campione e rappresentativi del settore FV senza effettuare una valutazione della solvibilità, dal momento che la banca non è stata in grado di dimostrare l'esistenza di una siffatta valutazione. Se ne può dedurre che alla CCB siano stati conferiti poteri pubblici e che la banca li abbia esercitati mediante l'erogazione di prestiti conformemente alle esigenze della pianificazione centrale, assolvendo in tal modo funzioni pubbliche. Tale conclusione è ulteriormente confermata dagli estratti delle relazioni annuali.
- (166) La Commissione ha pertanto concluso che la CCB è un ente pubblico.

— MEB

- (167) La Commissione ha stabilito che la MEB fa parte di China Merchants Group, una conglomerata statale soggetta alla supervisione diretta della commissione che sorveglia e amministra i beni pubblici del Consiglio di Stato ⁽²⁾. In base alle relazioni annuali 2014 e 2015 della MEB, la Commissione ha inoltre stabilito che il conglomerato appartiene indirettamente allo Stato. La MEB è pertanto ufficialmente controllata dallo Stato.
- (168) Come disposto nei capitoli 10 e 13 dello statuto lo Stato, nella sua veste di azionista di maggioranza, ha il potere di nominare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti. Conformemente allo statuto della MEB il consiglio di amministrazione convoca tra l'altro le assemblee degli azionisti, stabilisce la strategia aziendale e i piani di investimento, definisce la strategia di gestione del capitale e il piano di bilancio, decide in merito alla distribuzione degli utili e approva la nomina o il licenziamento degli alti dirigenti. Questo elenco non esaustivo di responsabilità illustra il controllo significativo esercitato dallo Stato sulle attività quotidiane della MEB.

⁽²⁾ http://www.cmhk.com/main/a/2016/a26/a30448_30530.shtml.




- (169) Nel corso della verifica la Commissione ha tentato di accertare la valutazione della solvibilità per quanto riguarda i produttori esportatori inclusi nel campione e il settore del fotovoltaico nel suo insieme. La MEB non ha fornito alcuna informazione al riguardo e ha rimandato alle questioni di riservatezza. In seguito alle ripetute richieste della Commissione, è stato possibile visionare rapidamente i documenti relativi alla solvibilità. Sebbene tali documenti riguardassero il settore interessato, essi non si riferivano al RIP. Più specificamente la MEB non ha fornito i documenti relativi alla sua politica creditizia per gli anni 2014 e 2015 quando la Commissione ne ha fatto richiesta e ha unicamente consentito a quest'ultima di visionare rapidamente il documento relativo alla politica creditizia per il 2016 (anno non compreso nel RIP). Alla Commissione non è stato neppure consentito di prelevare il documento come prova. Benché la MEB abbia permesso alla Commissione di consultare un documento (redatto in cinese) relativo alla valutazione della solvibilità di una società, si fa notare che la Commissione non è stata autorizzata a prendere appunti riguardo a tale documento né a prelevarne una copia. Ciò ha reso impossibile un'adeguata comprensione del suo contenuto nel breve tempo disponibile durante la visita di verifica.
- (170) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, il governo della RPC ha affermato che, in considerazione del fatto che la Commissione si è basata sull'esistenza di una relazione creditizia, essa ha riconosciuto che le banche effettuano valutazioni del rischio di credito.
- (171) A tale riguardo e come indicato nelle sezioni 3.1 e 3.4.1, si ricorda che né il governo della RPC né le singole banche hanno fornito sufficienti elementi di prova riguardanti la presunta valutazione del credito da esse effettuata e più specificamente il modo in cui le banche prendono in considerazione i rischi e valutano la solvibilità del mutuatario, quali sono i premi per il rischio che esse impongono alle varie imprese/settori nella RPC e quali fattori prendono in considerazione nel valutare la richiesta di prestito o di una linea di credito. La mera esistenza di una relazione sull'erogazione del credito in lingua cinese, che la Commissione ha potuto brevemente visionare durante la visita di verifica presso una delle banche, non può essere considerata una prova sufficiente a dimostrare che le banche (e non soltanto la banca che ha presentato la relazione sull'approvazione del credito di cui sopra) procedano a valutazioni del credito. In ogni caso tale relazione faceva esplicito riferimento al sostegno dello Stato come uno dei motivi per la concessione del prestito e quindi conferma che la valutazione del credito non è basata sul mercato.
- (172) Il governo della RPC ha altresì osservato che il confronto tra il livello dei tassi di interesse per il prestito erogato ai produttori che hanno collaborato inclusi nel campione e quello della PBOC era in contraddizione con la conclusione sull'assenza di valutazione del rischio di credito.
- (173) In proposito è opportuno rilevare che il suddetto confronto non è pertinente in quanto non vi è alcun nesso tra il livello di riferimento della PBOC e il fatto che le banche non effettuino valutazioni del rischio di credito. La Commissione non contesta che vi sia un'integrazione rispetto al livello di riferimento della PBOC, ma ritiene che tale integrazione non sia conforme alle condizioni di mercato, bensì rispecchi l'obiettivo delle banche di attuare la politica di Stato intesa a promuovere il settore FV.
- (174) Nelle sue risposte al questionario e alla lettera di richiesta di maggiori informazioni, la MEB ha affermato di non aver tenuto conto della politica di Stato al momento di prendere decisioni in merito alla sua politica di erogazione dei prestiti. La relazione annuale della banca conferma tuttavia che la MEB dà attuazione ai piani dello Stato, come illustrato dai seguenti estratti: «La MEB segue gli orientamenti delle politiche industriali nazionali»; «Il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti e i comitati speciali hanno diligentemente attuato le politiche nazionali».
- (175) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, il governo della RPC ha rinviato alla lettera della Commissione del 23 settembre 2016, contenente una citazione dalla relazione annuale 2015 della MEB analoga alla prima citazione di cui al considerando 174. Il governo della RPC ha osservato che la citazione «segue gli orientamenti delle politiche industriali nazionali» non fa riferimento alla MEB, bensì alla CMB Financial Leasing. La Commissione rileva che la CMB Financial Leasing è interamente di proprietà della MEB.
- (176) Il governo della RPC ha inoltre osservato che le procedure di valutazione del rischio di credito sono illustrate dettagliatamente nella relazione annuale della MEB e che il settore FV non è tra i primi dieci settori mutuatari della banca. Di conseguenza il governo della RPC non vede alcuna contraddizione tra le dichiarazioni rese dalla MEB nelle sue risposte al questionario e alla lettera di richiesta di maggiori informazioni e il contenuto della relazione annuale. Oltre a sottolineare che una delle citazioni si riferisce a un'entità detenuta al 100 % dalla MEB, il governo della RPC non ha addotto alcun elemento nuovo. In assenza di documenti verificati da cui risulti che la banca ha effettuato una corretta valutazione dei rischi anziché attuare una politica industriale a sostegno del



settore FV, la Commissione ha mantenuto la conclusione secondo cui la MEB non effettuava valutazioni della solvibilità. La sua attività di erogazione di prestiti era anzi improntata all'obiettivo di attuare la politica dello Stato mediante la concessione di prestiti agevolati alle società incluse nel campione.

- (177) Per quanto riguarda le decisioni in materia di prestiti e la tesi secondo cui gli istituti finanziari prenderebbero in considerazione la politica e i piani industriali dello Stato, il governo della RPC ha dichiarato che la risposta al questionario delle diverse banche fornisce i fatti e gli elementi di prova più diretti ed essenziali sui quali la Commissione dovrebbe fondare la sua analisi.
- (178) Come risulta dalle descrizioni contenute nei considerando da 137 a 185, le risposte al questionario divergevano ma nel complesso tendevano a negare o quanto meno a minimizzare l'esistenza dell'esercizio di poteri pubblici.
- (179) Tuttavia nelle relazioni annuali di ciascuna delle banche sono stati espressi chiari riferimenti a tali politiche e piani governativi o ai settori strategici emergenti come orientamento per i servizi finanziari delle banche stesse. Il governo della RPC non considera incoerenti tali dichiarazioni poiché le risposte al questionario non corrispondono al contenuto delle relazioni annuali delle banche. La Commissione ritiene invece che le affermazioni contenute nelle relazioni annuali delle banche, cui si è fatto riferimento in precedenza, siano in evidente contraddizione con le dichiarazioni espresse dalle stesse banche nelle loro risposte al questionario, compromettendone la veridicità.
- (180) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, il governo della RPC ha espresso il proprio disaccordo con la dichiarazione secondo cui la Commissione non è stata in grado di verificare la valutazione del credito e il processo decisionale. In proposito il governo della RPC ha rimandato ai documenti forniti alla Commissione dalla CCB, dalla MEB e dall'ICBC durante la verifica in loco. La Commissione ricorda che i suddetti documenti presentavano le carenze già descritte ai considerando 148 e 169.
- (181) Il governo della RPC ha inoltre fatto riferimento alle relazioni annuali degli istituti finanziari e alle relative risposte al questionario che, a suo modo di vedere, erano sufficienti per verificare la valutazione del credito e i processi decisionali. La Commissione respinge tale osservazione poiché anche il contenuto delle relazioni annuali e le risposte al questionario dovevano essere verificate in loco mediante elementi di prova pertinenti (riguardanti cioè il periodo dell'inchiesta di riesame e il settore FV). Come altresì spiegato dalla Commissione al governo della RPC e alle banche che ha tentato di sottoporre a verifica durante la visita in loco, la Commissione doveva anche essere in grado di verificare gli elementi di prova a sostegno della dichiarazione secondo cui la valutazione del rischio di credito e i processi decisionali descritti nelle risposte al questionario e nelle relazioni annuali erano stati messi in atto anche durante le effettive attività commerciali.
- (182) Il governo della RPC ha inoltre sollevato la questione dell'impossibilità di fornire una serie di documenti in considerazione della loro natura riservata, della legge sul segreto bancario e delle clausole contrattuali pertinenti. Il governo della RPC ha affermato che la Commissione dovrebbe riconoscere che le banche hanno agito con la massima diligenza alla luce dei contesti giuridici e contrattuali esistenti. Il governo della RPC ha altresì osservato che l'articolo 28 del regolamento di base consente unicamente alla Commissione di non tenere conto di informazioni false o fuorvianti e implica pertanto che le informazioni presentate da una parte interessata che abbia agito con la massima diligenza non vadano disattese e siano giustificate.
- (183) Tale argomentazione è già stata respinta al considerando 48. La Commissione osserva inoltre che l'articolo 29 del regolamento di base (che rispecchia l'articolo 12.4 dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative dell'OMC) stabilisce che «le informazioni di natura riservata [...] oppure che sono comunicate a titolo riservato dalle parti interessate dall'inchiesta, per motivi debitamente giustificati, devono essere trattate come tali dalle autorità». In questo contesto la Commissione ritiene che il quadro giuridico della presente inchiesta preveda ampie garanzie per quanto riguarda il trattamento delle informazioni riservate. Sulla base di quanto precede la Commissione considera che le autorità del paese interessato non abbiano agito con la massima diligenza al fine di garantire l'accesso alle informazioni che avrebbero potuto suffragare le dichiarazioni formulate nella loro risposta al questionario.
- (184) La valutazione di tutti i dati disponibili consente alla Commissione di concludere che la MEB ha erogato un prestito a uno dei produttori inclusi nel campione, rappresentativo del settore FV, nel perseguimento di obiettivi di politica pubblica. Se ne può dedurre che alla MEB siano stati conferiti poteri pubblici e che la banca li abbia esercitati mediante l'erogazione di prestiti conformemente alle esigenze della pianificazione centrale, assolvendo in tal modo funzioni pubbliche. Tale conclusione è ulteriormente confermata dagli estratti delle relazioni annuali.



(185) La Commissione ha pertanto concluso che la MEB è un ente pubblico.

— Le altre banche statali cinesi sono enti pubblici

(186) Oltre a queste quattro banche sottoposte a verifica, la Commissione ha stabilito che la maggior parte delle altre banche che hanno erogato prestiti ai produttori inclusi nel campione erano anch'esse di proprietà pubblica (cfr. il considerando 106). Nella fase finale la Commissione è stata informata da almeno una delle società incluse nel campione di aver ricevuto prestiti ingenti da parte della China Development Bank, circostanza di cui il governo della RPC non aveva fatto alcuna menzione. Avvalendosi delle informazioni disponibili al pubblico in merito a tale banca, la Commissione ha concluso che essa è altresì di proprietà dello Stato per oltre il 50 % attraverso la partecipazione azionaria diretta e indiretta. Ai fini della presente inchiesta la Commissione ha quindi concluso che le dieci banche ICBC, Agricultural Bank, Bank of China, CCB, MeB, China Development Bank, Bank of Communications, China Everbright Bank, Industrial Bank e Shanghai Pudong Development Bank erano di proprietà pubblica. L'ICBC, l'Agricultural Bank, la Bank of China e la CCB rappresentavano il [40-50 %] dei prestiti erogati ai produttori inclusi nel campione durante il PIR. La Bank of Communications, la China Everbright Bank, l'Industrial Bank e la Shanghai Pudong Development Bank rappresentavano il [10-20 %] dei prestiti erogati ai produttori inclusi nel campione durante il PIR, mentre per la MeB e la China Development Bank tali percentuali erano rispettivamente dello [0-10 %] e del [10-20 %]. Le informazioni disponibili non hanno consentito di stabilire l'assetto proprietario delle sei banche rimanenti, per le quali il governo della RPC non ha fornito alcuna informazione.

(187) A causa della mancata collaborazione del governo della RPC in merito alle sei banche diverse dalle quattro banche sottoposte a verifica, la Commissione ha dovuto utilizzare i dati disponibili al fine di valutare se le sei banche in questione sono enti pubblici.

(188) In primo luogo la Commissione ha stabilito che tali banche sono di proprietà pubblica (cfr. il considerando precedente e il considerando 106).

(189) In secondo luogo la Commissione ha rilevato che le quattro banche incluse nel campione rappresentavano una parte sostanziale [15-25 %] dei prestiti che le tre società incluse nel campione avevano ottenuto durante il PIR. Le conclusioni che le riguardano potrebbero pertanto essere considerate rappresentative.

(190) In terzo luogo la Commissione ha osservato che la maggior parte dei contratti di prestito emessi dalla totalità delle dieci banche, che la Commissione aveva ottenuto dai tre produttori che hanno collaborato inclusi nel campione, avevano caratteristiche identiche o analoghe e che il tasso di prestito concordato da quasi tutte le banche si basava sul tasso di riferimento della PBOC, cui era stata applicata una maggiorazione inferiore al tasso di mercato.

(191) La Commissione ha pertanto ritenuto che le conclusioni riguardanti le quattro banche per le quali erano state effettuate verifiche costituissero i migliori dati disponibili per valutare le altre banche di proprietà pubblica, alla luce delle suddette similitudini e della rappresentatività delle quattro banche oggetto di verifica.


(192) Su tale base la Commissione conclude che le sei banche diverse dalle quattro sottoposte a verifica sono anch'esse enti pubblici.

(193) La Commissione ha conseguentemente calcolato i vantaggi per le dieci banche di proprietà pubblica in questione.

— Modifiche della legislazione applicabile alle banche statali che operano in Cina

(194) Il governo della RPC ha affermato che la conclusione formulata dalla Commissione nell'inchiesta iniziale, secondo cui le banche statali cinesi sono enti pubblici, non era più valida in quanto la People's Bank of China («PBOC») non definisce più le soglie minime per i tassi applicati ai prestiti, cosicché il governo della RPC non interviene più sul mercato finanziario. Il governo della RPC ha affermato che il 20 luglio 2013 la PBOC ha eliminato il controllo sui tassi di interesse per i prestiti praticati dagli istituti finanziari sopprimendo le soglie minime per i tassi applicati ai prestiti. In un avviso pubblicato il 27 ottobre 2015 la PBOC aveva inoltre comunicato la sua decisione di eliminare il massimale variabile per i tassi di interesse sui depositi.

(195) La Commissione ritiene che tale argomentazione sia inconferente in quanto le conclusioni riportate nella sezione precedente, prese singolarmente, sono sufficienti a dimostrare che le banche cinesi di proprietà pubblica sono enti pubblici.



- (196) In ogni caso va anzitutto osservato che la conclusione della Commissione (formulata nell'inchiesta iniziale) secondo cui le banche statali cinesi sono enti pubblici non è stata basata esclusivamente sul fatto che la PBOC fissava i tassi di prestito e il massimale variabile per i tassi di interesse sui depositi, bensì scaturiva dall'analisi di una serie di elementi descritti ai considerando da 158 a 168 del regolamento iniziale. Per comodità di riferimento, tali elementi riguardavano: i) l'intervento pubblico legato alla partecipazione statale nelle principali banche; ii) il fatto che le banche statali nella RPC detengono una quota di mercato molto elevata, lasciando ben poco spazio alle banche private, e sono gli operatori predominanti sul mercato finanziario cinese; iii) il controllo statale mediante la partecipazione azionaria e il controllo amministrativo dell'operato commerciale delle banche o addirittura i documenti statutari; iv) il ruolo della PBOC nel fissare limiti riguardo alla determinazione e alla fluttuazione dei tassi di interesse; e v) le norme giuridiche che impongono alle banche di rispecchiare le politiche nazionali o le preferenze settoriali nelle loro politiche creditizie. Nel presente riesame in previsione della scadenza, l'unica modifica cui fa riferimento il governo della RPC riguarda il punto iv). I punti da i) a iii) e il punto v) sono stati confermati nel corso della valutazione riportata nei considerando immediatamente precedenti.
- (197) In secondo luogo le decisioni di cui al considerando 194 avrebbero presumibilmente eliminato il massimale e la soglia minima applicati ai tassi di interesse. Tuttavia le pertinenti decisioni pubblicate dalla PBOC, così come sono state formulate, si limitavano ad incoraggiare gli istituti finanziari ad applicare una tariffazione a condizioni di mercato nel fissare i tassi di interesse dei prestiti, senza imporre alcun obbligo in tal senso. In altre parole le banche statali cinesi sono tuttora autorizzate ad erogare prestiti a tassi preferenziali e sono anzi tenute a farlo in forza dell'articolo 34 della legge sulle banche, che prevale sul semplice incoraggiamento formulato in una decisione della PBOC.
- (198) In terzo luogo, sebbene la PBOC avesse pubblicato una decisione sull'eliminazione del tasso minimo, si rileva comunque che l'articolo 38 della legge sulle banche stabilisce tuttora che «le banche commerciali determinano i tassi di interesse sui prestiti in conformità ai limiti superiori e inferiori applicati ai tassi di interesse sui prestiti prescritti dalla People's Bank of China». La legge sulle banche è stata successivamente modificata soltanto in altri aspetti. Ciò dimostra l'assenza di qualsiasi modifica del quadro legislativo che le banche sono tenute a rispettare, dal momento che le decisioni della PBOC sono solo atti normativi di esecuzione. La PBOC mantiene inoltre la base giuridica così da poter reintrodurre in qualsiasi momento limiti superiori e inferiori.
- (199) In quarto luogo, delle quattro banche soggette a verifica in loco diverse hanno indicato, nel corso della visita di verifica, l'esistenza di un nuovo tasso di prestito introdotto nel mese di ottobre 2013 e basato sulle quotazioni delle banche pubblicate nel mercato interbancario di Shanghai. Tali informazioni non erano state però condivise dal governo della RPC nella sua risposta al questionario a sostegno dell'affermazione secondo cui il mercato cinese era stato liberalizzato. In base alle informazioni disponibili al pubblico, sembra che il cosiddetto tasso primario (*loan prime rate* — «LPR») sia un tasso di prestito ad 1 anno basato sul miglior tasso di prestito citato da nove banche commerciali con sostegno pubblico come tasso di riferimento per il mercato dei prestiti. Benché la PBOC abbia affermato che l'introduzione dell'LPR intendesse «promuovere la liberalizzazione dei tassi di interesse e migliorare il sistema dei tassi di riferimento nei mercati finanziari», al momento della sua introduzione analisti indipendenti sono giunti alla conclusione che il ruolo del «mercato interbancario di Shanghai non è sufficientemente efficace da incidere sui tassi tra le banche e i loro clienti» ⁽³³⁾. Dopo un'accurata analisi emerge in effetti che, mentre l'LPR viene pubblicato ogni giorno lavorativo calcolando una media di tutte le quotazioni delle nove banche (ad esclusione della quotazione massima e di quella minima), il suo livello è cambiato in sole sei occasioni durante il PIR. In confronto il tasso interbancario giornaliero EURIBOR con scadenza annuale ha subito oltre 185 variazioni nel corso dello stesso periodo. È stato inoltre osservato che l'LPR sembra essere ancorato al parametro di riferimento pubblicato dalla PBOC («parametro di riferimento della PBOC») ⁽³⁴⁾ dal momento che, nel 2015, ogni singola variazione del parametro di riferimento della PBOC è stata seguita da una variazione dell'LPR il successivo giorno lavorativo. Si rileva altresì che le variazioni di livello del parametro di riferimento della PBOC e dell'LPR erano identiche nel 2015.
- (200) Inoltre, sebbene le banche soggette a verifica avessero asserito che la quota di prestiti a breve termine il cui tasso di interesse si basava sull'LPR aveva registrato un aumento significativo, rappresentando una quota considerevole del loro portafoglio di prestiti a breve termine, non è stato possibile suffragare tali dichiarazioni con gli elementi di prova forniti dalle banche né si è potuto confermarle durante le visite di verifica presso le sedi dei produttori esportatori. Ciò non va a sostegno dell'affermazione secondo cui le banche summenzionate avrebbero stabilito autonomamente i propri tassi di interesse o avrebbero seguito un tasso di mercato e che il tasso di interesse di mercato sarebbe stato liberalizzato.

⁽³³⁾ <http://www.bloomberg.com/news/articles/2013-10-25/china-starts-loan-prime-rate-as-new-benchmark-in-market-push>; http://www.shibor.org/shibor/web/html/index_e.html

⁽³⁴⁾ <http://www.global-rates.com/interest-rates/central-banks/central-bank-china/pbc-interest-rate.aspx>



- (201) Si è pertanto concluso che, nonostante la presunta eliminazione della soglia minima per i tassi applicati ai prestiti e del massimale dei tassi di deposito, la liberalizzazione del tasso di interesse di mercato dichiarata dal governo della RPC non è ancora stata messa in pratica. Le conclusioni tratte nel corso dell'inchiesta iniziale, ossia che le banche statali cinesi sono enti pubblici in quanto possiedono ed esercitano poteri pubblici o ne sono state dotate, restano valide durante il PIR e sono pertanto confermate.
- (202) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, il governo della RPC ha sostenuto che la Commissione ha erroneamente posto l'onere della prova a carico del governo della RPC allorché afferma che: i) il mercato finanziario era stato liberalizzato; ii) la politica del governo della RPC relativa al settore dell'energia solare era conclusa; e iii) le presunte distorsioni del mercato finanziario cinese erano scomparse. Il governo della RPC ha altresì sostenuto che la Commissione non poteva basarsi su una valutazione a livello nazionale di «ente pubblico» e che tale conclusione avrebbe dovuto essere accertata per ciascun soggetto finanziario interessato.
- (203) Come dimostrato ai considerando da 195 a 201, la Commissione ha effettuato un'analisi approfondita degli elementi di prova a sua disposizione, esaminando anche se la situazione accertata nel corso dell'inchiesta iniziale fosse mutata a tal punto da invalidarne le conclusioni. Tali presunti cambiamenti comprendevano quelli dichiarati dal governo della RPC e sono stati tutti analizzati e risolti nella parte che precede. La Commissione osserva inoltre che i nuovi elementi di prova presentati nel presente procedimento relativamente agli istituti finanziari erano alquanto limitati. Si rileva inoltre che il governo della RPC ha confermato durante la visita di verifica che, a parte le modifiche di cui sopra, non era intervenuto nessun altro cambiamento.
- (204) Per quanto riguarda l'onere della prova e in conformità all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di base, si ricorda che gli elementi di prova presentati in merito al rischio del persistere o della reiterazione delle sovvenzioni in caso di scadenza delle misure devono essere debitamente documentati. La Commissione ha analizzato a fondo tutti gli elementi e le prove pertinenti presentati dal governo della RPC in proposito e ha concluso che essi non erano sufficienti per dimostrare che la situazione fosse sostanzialmente cambiata rispetto all'inchiesta iniziale. In tale contesto e alla luce dei presunti cambiamenti cui ha fatto riferimento il governo della RPC, si ritiene che spettasse a quest'ultimo dimostrare che tali cambiamenti si erano effettivamente verificati e che la Commissione non abbia indebitamente posto tale onere a carico del governo della RPC.
- (205) Per quanto riguarda la valutazione a livello nazionale, la Commissione precisa di aver effettuato un'analisi specifica dell'ente pubblico per ciascuno degli istituti finanziari per i quali il governo della RPC ha presentato le pertinenti informazioni necessarie. Il governo della RPC ha purtroppo omesso di fornire informazioni per tutti gli altri istituti finanziari che erogavano prestiti ai produttori esportatori che hanno collaborato inclusi nel campione, come spiegato nella sezione 3.1. La Commissione si è vista pertanto nell'impossibilità di procedere a un'analisi dell'ente pubblico per tutti gli altri istituti finanziari: l'argomentazione del governo della RPC è pertanto irrilevante. Di conseguenza la Commissione ha dovuto fare ricorso ai dati disponibili e ha svolto un'analisi approfondita dell'ente pubblico per il settore finanziario nella RPC. Tra gli elementi pertinenti la Commissione ha tenuto debitamente conto di tutti i nuovi elementi di prova presentati dal governo della RPC nell'ambito del presente procedimento, unitamente alle conclusioni accertate nel corso dell'inchiesta iniziale.
- (206) Il governo della RPC ha altresì sostenuto che la Commissione si era basata, nel determinare la natura di «enti pubblici», sulla mancata abolizione di fatto delle soglie minime per i tassi applicati ai prestiti. Esso ha inoltre affermato che la Commissione aveva erroneamente interpretato la presunta abolizione di tali soglie, in quanto tale abolizione implicava che le banche avrebbero potuto concedere prestiti a tassi inferiori al 30 % del tasso di riferimento. Negando l'abolizione di tali soglie minime il governo della RPC ha affermato inoltre che le banche non sarebbero quindi state in grado di concedere prestiti agevolati. Il governo della RPC ha altresì dichiarato che imporre alle banche di adeguarsi a una tariffazione dei tassi d'interesse sui prestiti a condizioni di mercato equivaleva a controllare le banche stesse e agire in contrasto con lo spirito della liberalizzazione. Il governo della RPC ha inoltre sostenuto che l'articolo 38 della legge sulle banche è permissivo e che, sebbene l'abolizione dei massimali sia avvenuta diversi anni prima rispetto alle soglie minime, la suddetta legge sulle banche non è stata modificata. Il governo della RPC ha inoltre sostenuto che la teoria della correlazione tra i tassi della PBOC e l'LRP era errata e ha fatto nuovamente riferimento alle statistiche sui tassi di interesse per i produttori esportatori che hanno collaborato inclusi nel campione. Il governo della RPC ha poi affermato che non sono mai esistiti parametri o limiti per i prestiti denominati in USD o in EUR.
- (207) Per quanto riguarda la determinazione degli enti pubblici, si ricorda innanzi tutto che il governo della RPC ha sollevato la questione dell'abolizione delle soglie minime sui prestiti al fine di sostenere la sua affermazione



secondo cui il governo cinese non interviene più nel mercato finanziario e che le banche statali cinesi non possono essere considerate enti pubblici. La Commissione ha esaminato l'asserzione relativa all'abolizione dei tassi minimi e l'ha respinta per i motivi di cui ai considerando da 194 a 201. In assenza di altre modifiche sostanziali comunicate dal governo della RPC, al fine di trarre conclusioni in proposito la Commissione si è basata sulle conclusioni tratte nel corso dell'inchiesta iniziale, confermate da nuovi elementi di prova riguardanti il PIR, e su elementi più recenti quali l'esistenza di un nuovo tasso sui prestiti (LPR).

- (208) Per quanto riguarda la presunta interpretazione erronea dell'abolizione, la Commissione non vede come il fatto che una soglia minima per i tassi applicati ai prestiti sia stata soppressa possa impedire alle banche di erogare prestiti preferenziali, se tale soglia minima era in ogni caso inferiore al 30 % del tasso di riferimento.
- (209) Per quanto concerne l'assenza dell'obbligo per le banche di offrire tassi di interesse sui prestiti a condizioni di mercato, la Commissione non vede come l'obbligo per le banche di operare secondo i principi del libero mercato possa essere considerato un'imposizione di politiche specifiche per le banche. Tali pratiche non derivano da una politica specifica quanto piuttosto dalla creazione di un quadro finanziario in cui si applicano i principi del mercato.
- (210) Per quanto riguarda l'articolo 38 della legge sulle banche e come indicato dal governo della RPC nella sua risposta al questionario, la Commissione ne deduce che tutti i soggetti finanziari nella RPC devono rispettare scrupolosamente la legge sulle banche e non vede come qualsiasi presunta permissività possa essere compatibile con tale principio giuridico. In ogni caso, l'abolizione della soglia minima applicata ai prestiti non è incompatibile con il fatto che le società del settore FV beneficino di prestiti agevolati.
- (211) Per quanto concerne la teoria della correlazione tra i tassi della PBOC e l'LPR, la Commissione nota che le statistiche fornite non erano suffragate da calcoli sottostanti e che pertanto non possono essere prese in considerazione. Quand'anche tali statistiche fossero accurate, la Commissione non vede come siano pertinenti per dimostrare la presunta inesattezza dell'analisi della correlazione tra i tassi della PBOC e l'LPR. Quanto ai prestiti denominati in USD o in EUR, la Commissione ritiene che la presunta assenza di un valore di riferimento o di limiti non implica che tali prestiti non possano essere concessi a tassi preferenziali.
- (212) Il governo della RPC ha altresì sostenuto che l'analisi effettuata dalla Commissione e la conclusione secondo cui le banche statali cinesi sono enti pubblici mancavano delle più basilari norme giuridiche; il governo della RPC ha anche fatto riferimento alle norme giuridiche e ai requisiti probatori pertinenti, quali stabiliti nella decisione dell'organo di appello nella causa *US — Carbon Steel India*, affermando che la determinazione della partecipazione azionaria dello Stato e del controllo significativo esercitato dallo Stato su un soggetto non sono elementi sufficienti; in altre parole, la determinazione dovrebbe includere un'analisi delle «*principali caratteristiche e funzioni del soggetto interessato, le sue relazioni con il governo nonché il contesto giuridico ed economico prevalente nel paese in cui opera il soggetto sottoposto all'inchiesta*». Il governo della RPC ha inoltre contestato le conclusioni in merito all'ingerenza del governo nelle pratiche della PBOC volte ad intervenire sui tassi e sulle politiche in materia di prestiti e all'applicazione dell'articolo 38 della legge sulle banche. Ha infine citato l'inesattezza e l'inadeguatezza della determinazione della Commissione nell'inchiesta iniziale, come indicato ai considerando da 163 a 167 del regolamento iniziale.
- (213) A questo proposito la Commissione ha precisato la propria analisi della questione. Ai considerando da 100 a 106 la Commissione illustra con maggiore dovizia di particolari i fatti in base ai quali è giunta alla conclusione della partecipazione statale nella maggior parte delle banche che hanno erogato prestiti alle società incluse nel campione.
- (214) Per quanto riguarda il contesto giuridico ed economico, la Commissione fa riferimento alle conclusioni esposte al considerando 139, in base all'articolo 34 della legge sulle banche.
- (215) Il fatto che le banche esercitino poteri pubblici è confermato anche dal modo in cui sono applicati gli articoli 7 e 15 delle *norme generali in materia di prestiti* (attuate dalla PBOC), che disciplinano i prestiti *self-made* (ossia erogati grazie a fondi raccolti in modo indipendente), i prestiti su commissione e i prestiti a specifica destinazione (articolo 7) e le sovvenzioni degli interessi sui prestiti (articolo 15), nonché la decisione n. 40. Esistono inoltre numerosi riscontri, suffragati da studi e relazioni indipendenti, sulla presenza tuttora di un forte intervento pubblico nel sistema finanziario cinese, come già spiegato nei considerando 172 e 178 del regolamento iniziale.




- (216) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, il governo della RPC ha dichiarato che i prestiti a specifica destinazione di cui all'articolo 7 delle *norme generali in materia di prestiti* di cui sopra sono stati eliminati nel 1999 in base ad una circolare sul miglioramento dell'amministrazione dei prestiti a specifica destinazione [YINFA (1999) n. 228] e che l'articolo 15 è diventato irrilevante, poiché la PBOC non fissa più i limiti superiori e inferiori applicati ai prestiti. Il governo della RPC ha inoltre ipotizzato che la Commissione abbia erroneamente interpretato l'articolo 34 della legge sulle banche, il quale non avrebbe alcun nesso con il fatto che le politiche nazionali privilegino determinati settori e industrie nell'ambito dei settori incentivati, strategici ed emergenti. Esso ha anche rimandato agli articoli 4, 5, 7 e 35 della legge sulle banche, che riguarderebbero l'autonomia delle banche, l'assenza di ingerenza da parte di soggetti pubblici, di privati e dello Stato nonché l'esame della credibilità dei mutuatari. Il governo della RPC ha inoltre rilevato che l'articolo 34 non dovrebbe essere letto isolatamente. Infine il governo della RPC ha altresì indicato che la Commissione non ha spiegato in che modo la decisione n. 40 dimostri che le banche esercitano poteri pubblici e ha citato il preambolo e l'articolo 17 di tale decisione. Esso ha inoltre aggiunto che la suddetta decisione riguarda sostanzialmente l'intera economia cinese e si riferisce all'undicesimo piano quinquennale.
- (217) La Commissione riconosce che i prestiti a specifica destinazione sono stati aboliti nel 1999 ma ciò, anche alla luce di altri dati disponibili, non modifica le conclusioni raggiunte.
- (218) Per quanto riguarda l'articolo 15 delle norme generali in materia di prestiti, la Commissione non condivide il parere del governo della RPC. Detto articolo recita: «Conformemente alla politica dello Stato, i dipartimenti pertinenti possono sovvenzionare gli interessi sui prestiti al fine di promuovere la crescita di determinate industrie e lo sviluppo economico in alcune zone». Esso continua ad avere rilevanza anche dopo l'abolizione dei tassi minimi e massimi. In ogni caso l'articolo 38 della legge sulle banche fa ancora riferimento ai limiti e può essere ripristinato in qualsiasi momento, come spiegato al considerando 199.
- (219) Per quanto riguarda la legge sulle banche, è opportuno rilevare innanzi tutto che gli articoli 4, 5 e 7 fanno parte del «Capitolo I — Disposizioni generali», mentre gli articoli 34 e 35 fanno parte del «Capitolo IV — Norme di base in materia di prestiti e altre attività commerciali». Per quanto concerne l'articolo 4, la Commissione non ritiene che una disposizione secondo cui le banche svolgono «attività senza alcuna interferenza da parte di soggetti pubblici o privati» sia incompatibile con il fatto che le banche statali siano enti pubblici o, in alternativa, che siano investite dell'autorità di esercitare poteri pubblici. La Commissione ha in effetti verificato le attività commerciali e i processi decisionali in materia di servizi finanziari presso quattro banche statali. Poiché non è stato possibile ottenere informazioni pertinenti per altre banche, le conclusioni relative alle suddette banche devono essere estese, in base ai dati disponibili, a tutte le altre banche statali. Inoltre, dal momento che le quattro banche in questione non hanno fornito le informazioni essenziali richieste dalla Commissione, in particolare i dettagli sulla valutazione del rischio di credito, la Commissione ha dovuto utilizzare i dati disponibili anche nel formulare conclusioni basate sulle risposte al questionario e sulle visite di verifica presso le quattro banche in questione.
- (220) Il governo della RPC ha inoltre fatto riferimento all'articolo 4 della legge sulle banche, in base al quale «le attività economiche delle banche commerciali sono disciplinate dai principi di sicurezza, liquidità ed efficienza. Le banche commerciali decidono autonomamente in merito alle attività economiche, assumono la responsabilità per i propri rischi, detengono la responsabilità esclusiva dei propri profitti e perdite e applicano il principio dell'auto-limitazione. A norma di legge le banche commerciali svolgono attività commerciali senza subire interferenze da parte di soggetti o singoli. Le banche commerciali assumono in piena autonomia la responsabilità civile con l'intera proprietà della persona giuridica».
- (221) Nel caso di specie, durante la verifica in loco la Commissione non è stata in grado, non solo dal punto di vista giuridico ma anche di fatto, di confermare l'esattezza dell'affermazione secondo cui le banche non prendono in considerazione la politica e i piani dello Stato nel prendere decisioni in merito ai prestiti. In effetti alla Commissione non è pervenuta neppure una valutazione della solvibilità per il settore FV durante il PIR. La Commissione non ritiene che l'articolo 4 della legge sulle banche impedisca alle banche commerciali di tener conto della politica e dei piani industriali dello Stato, poiché tale articolo si riferisce ai principi che disciplinano le attività commerciali. Tale interpretazione trova conferma anche nell'articolo 34 della legge sulle banche. Contrariamente a quanto asserito dal governo della RPC, secondo cui la Commissione «ha fatto piazza pulita del quadro giuridico entro il quale operano le banche», la Commissione ne ha invece effettuato un'attenta analisi e ha potuto anche stabilire un nesso evidente tra tale quadro giuridico e le attività degli istituti finanziari in questione, presentate nelle relazioni annuali.



- (222) Il governo della RPC ha fatto inoltre riferimento all'articolo 5 della legge sulle banche e ne ha dedotto che non vi sarebbe stata «alcuna interferenza da parte degli enti locali o della pubblica amministrazione a qualsiasi livello, di enti pubblici o di privati nell'esercizio delle attività bancarie». Tuttavia il testo dell'articolo 5 della legge sulle banche recita in realtà: «*Le banche commerciali rispettano i principi di uguaglianza, volontarietà, equità e buona fede nei rapporti commerciali con i loro clienti*». Per la Commissione tale formulazione non libera le banche dall'obbligo di applicare le considerazioni politiche sancite dall'articolo 34.
- (223) Gli articoli 7 e 35 della legge sulle banche si riferiscono all'esame della solvibilità, alla finalità del prestito e al processo di approvazione del credito. Per quanto riguarda tali questioni e come indicato ai considerando 128, 143, 155 e 171, le banche che hanno collaborato non hanno fornito documenti a sostegno delle loro affermazioni relative in particolare alla solvibilità o al processo di approvazione. In base ai dati disponibili, tali articoli non possono pertanto essere considerati in contrasto con l'interpretazione dell'articolo 34 adottata dalla Commissione.
- (224) Per quanto concerne la decisione n. 40 e come indicato al considerando 102 dell'inchiesta iniziale, si osserva innanzi tutto che la suddetta decisione lascia supporre che il governo della RPC sosterrà attivamente lo sviluppo del settore delle nuove energie e accelererà lo sviluppo dell'energia solare, incaricherà tutti gli istituti finanziari di fornire un sostegno creditizio solo ai progetti incentivati (la categoria in cui rientrano i progetti nel settore FV) e prometterà l'attuazione di «altre politiche di agevolazione a favore dei progetti incentivati». Sulla base di quanto precede e in particolare del fatto che le banche sono incaricate di fornire un sostegno creditizio al settore FV, si ritiene che la decisione n. 40 dimostri che le banche esercitano poteri pubblici. Per quanto riguarda l'articolo 17 di tale decisione e il fatto che i principi di erogazione del credito dovrebbero essere rispettati, la Commissione non considera tale condizione incompatibile con l'esercizio dei poteri pubblici da parte delle banche. Per quanto concerne l'affermazione secondo cui la decisione n. 40 riguarda l'intera economia cinese, la Commissione rileva che tale decisione fa riferimento al catalogo-guida della ristrutturazione industriale, che opera una distinzione tra tre tipi di settori: i progetti incentivati, i progetti limitati e i progetti respinti. Nella decisione in questione viene inoltre definito il «tenore degli incentivi». Per quanto riguarda il riferimento all'«undicesimo piano quinquennale», si rileva che tale piano è stato sostituito dal dodicesimo e, più di recente, dal tredicesimo piano quinquennale. Va inoltre osservato che la decisione n. 40 non è stata abrogata ed è pertanto tuttora valida. Nella legge cinese non vi è alcuna indicazione secondo cui sarebbe improprio interpretare il riferimento all'undicesimo piano quinquennale come un riferimento dinamico.
- (225) È inoltre possibile formulare le seguenti osservazioni. L'inchiesta iniziale⁽³⁵⁾ aveva concluso che il mercato finanziario cinese era falsato da diversi fattori, quali ad esempio la partecipazione azionaria dello Stato combinata con le distorsioni del mercato finanziario cinese e con la politica del governo della RPC di mettere a disposizione di determinati settori credito a basso costo (provocando così una disparità di trattamento nel commercio internazionale e attribuendo un indebito vantaggio ai produttori cinesi), i vincoli per quanto riguarda la fissazione dei tassi di interesse, l'accesso al capitale a basso costo, la politica di erogazione dei prestiti in funzione delle esigenze dell'economia nazionale, l'accesso preferenziale al credito per i progetti incentivati e/o i settori di nuova e alta tecnologia, l'accesso a basso costo alle riserve in valuta estera e infine gli strumenti privilegiati di finanziamento a vantaggio della China Development Bank (CDB).
- (226) Fatta eccezione per la presunta riforma dei tassi d'interesse di cui ai considerando da 197 a 201, nel corso della presente inchiesta il governo della RPC non ha fornito prove del fatto che la situazione sia cambiata, né sono emersi elementi tali da contraddire le constatazioni di cui sopra. Le conclusioni tratte nel corso dell'inchiesta iniziale rimangono valide anche durante il PIR e sono pertanto confermate.
- (227) Tali conclusioni indicano chiaramente che il settore finanziario è incoraggiato a contribuire alle strategie elaborate dalla pubblica amministrazione. Per quanto riguarda l'ingerenza del governo della RPC volta ad influenzare i tassi, la questione è già stata trattata ai considerando 197, 198, 206 e 207. Per quanto concerne le conclusioni emerse nel corso dell'inchiesta iniziale, si rileva che le osservazioni presentate dal governo della RPC nel corso della suddetta inchiesta sono state analizzate e trattate nel regolamento iniziale e che le conclusioni tratte a tale riguardo nel corso dell'inchiesta iniziale non sono state impugnate in tribunale. Inoltre il governo della RPC non ha presentato elementi di prova che potessero smentire le conclusioni raggiunte nell'inchiesta iniziale, né l'inchiesta ha portato alla luce elementi di tale natura. In questo contesto la Commissione non vede per quali motivi tali risultati non possano costituire la base su cui si fondano le conclusioni della Commissione nell'ambito della presente inchiesta.

⁽³⁵⁾ Cfr. i considerando da 181 a 185 del regolamento iniziale.



(228) Inoltre, e come riscontrato nell'inchiesta iniziale ⁽³⁶⁾, anche se le banche statali non fossero considerate enti pubblici, dovrebbe essere riconosciuto che il governo della RPC le incarica o dà loro ordine di svolgere funzioni che di norma spettano alla pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base.

c) Banche private

(229) Dal momento che la quota dei prestiti erogati da banche private nella RPC ai tre produttori esportatori inclusi nel campione era trascurabile e che nessuna delle banche private nella RPC ha risposto al questionario, non sono state riscontrate ulteriori risultanze al riguardo. La Commissione ha pertanto deciso di eliminare i vantaggi marginali derivanti da tali prestiti dal calcolo della sovvenzione e non ha quindi dovuto presentare osservazioni in proposito al governo della RPC.

d) Specificità

(230) Nell'ambito della presente inchiesta nessuno degli elementi disponibili consente di modificare le conclusioni tratte dalla Commissione nel corso dell'inchiesta iniziale ⁽³⁷⁾, in cui si è affermato che il governo della RPC indirizza i prestiti preferenziali verso un numero limitato di settori, considerati settori chiave, di cui fa parte il settore FV. L'inchiesta ha invece determinato ulteriori elementi a conferma della conclusione iniziale. Un produttore esportatore incluso nel campione ha affermato che «In passato la China Development Bank ci ha concesso prestiti per il finanziamento del nostro progetto di energia solare. Dato che la concessione di tali prestiti è in parte dovuta a considerazioni strategiche, le condizioni di erogazione e la loro disponibilità possono variare nella misura in cui il governo muta la propria posizione in materia di energia solare». Il suddetto produttore esportatore ha aggiunto che «Il governo della RPC esercita anche un controllo significativo sulla crescita economica della Cina tramite l'assegnazione di risorse, il controllo del pagamento degli obblighi denominati in valuta estera, la definizione della politica monetaria e la concessione di un trattamento preferenziale a determinati settori o società» ⁽³⁸⁾. Inoltre una relazione sull'approvazione del credito ha anche valutato positivamente il fatto che il settore fotovoltaico goda del sostegno dello Stato e sia promosso dalla politica nazionale. Tenuto conto di quanto precede, si è concluso che le autorità consentono agli istituti finanziari di erogare prestiti agevolati solo a un numero limitato di settori/imprese in ottemperanza agli orientamenti delle pertinenti politiche del governo della RPC. Nessuna delle parti interessate ha inoltre potuto fornire elementi di prova a sostegno del fatto che le banche procedessero alla valutazione della solvibilità del settore FV in modo adeguato.

(231) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, il governo della RPC ha fatto riferimento al fatto che il settore FV non sembra essere elencato nel tredicesimo piano quinquennale di cui al considerando 83 e che la Commissione avrebbe erroneamente interpretato la decisione n. 40. Esso ha inoltre indicato che l'esistenza di un fascicolo presso la SEC in merito a un produttore cinese non basta a dimostrare l'ingerenza della politica di Stato.

(232) In primo luogo si osserva che le argomentazioni riguardanti il tredicesimo piano quinquennale e la decisione n. 40 sono state trattate ai considerando 87 e 89. Per quanto riguarda il fascicolo presso la SEC, esso aggiunge elementi di prova a quelli già raccolti e conferma l'esistenza di una specifica politica di Stato a sostegno del settore FV.

(233) Il governo della RPC ha inoltre citato le osservazioni sollevate riguardo al considerando 172 del regolamento iniziale, già trattate in tale occasione. Essa ha poi indicato che, in base alla relazione dell'organo di appello nella causa *US-Aircraft* (seconda denuncia), l'analisi sulla specificità non dovrebbe concentrarsi solo sui «beneficiari particolari individuati nella denuncia, ma [...] anche su tutte le imprese o industrie ammesse a beneficiare della medesima sovvenzione» ⁽³⁹⁾ e che, secondo la relazione del panel nella suddetta causa ⁽⁴⁰⁾, per essere specifica, la sovvenzione deve essere concessa a un «gruppo» sufficientemente limitato di imprese o industrie: ciò richiede più della semplice dimostrazione che meno della totalità delle imprese o industrie erano ammesse a beneficiare della sovvenzione.


⁽³⁶⁾ Cfr. il considerando 180 del regolamento iniziale.

⁽³⁷⁾ Cfr. il considerando 192 del regolamento iniziale.


⁽³⁸⁾ Fonte: relazione annuale di JinkoSolar Holding Co., Ltd. a norma della sezione 13 o della sezione 15 (d) del *Securities Exchange Act* del 1934, per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2015, pagg. 10 e 38.

⁽³⁹⁾ Relazione dell'organo di appello, causa *US-Aircraft* (seconda denuncia), punto 753.

⁽⁴⁰⁾ Relazione del panel, causa *US-Aircraft*, punto 7.1235.



- (234) A tale riguardo si rileva che le osservazioni presentate dal governo della RPC durante l'inchiesta iniziale sono state analizzate e trattate nel regolamento iniziale e che le conclusioni tratte a tale riguardo durante l'inchiesta iniziale non sono state impugnate dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione. Per quanto riguarda i riferimenti alle relazioni dell'organo di appello e del panel, si rimanda ai documenti elencati al considerando 172 del regolamento iniziale e ai documenti di cui sopra. In proposito la Commissione ritiene che i riferimenti al settore FV siano sufficientemente chiari dal momento che l'azienda è identificata dal suo nome o da un chiaro riferimento al prodotto che fabbrica o al gruppo industriale cui appartiene.
- (235) In base ai riscontri raccolti si conclude che le sovvenzioni sotto forma di prestiti agevolati non sono erogate indistintamente e sono perciò specifiche ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base. Nessuna delle parti interessate ha inoltre fornito elementi tali da comprovare che le sovvenzioni fossero basate su criteri o condizioni oggettivi a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base.
- e) Conclusioni sui risultati dell'inchiesta
- (236) Si è concluso che la stragrande maggioranza dei prestiti erogati ai gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione è concessa da banche statali riconosciute come enti pubblici nel considerando 201 perché sono loro conferiti poteri pubblici e perché esercitano funzioni pubbliche. Esistono ulteriori elementi di prova del fatto che tali banche esercitano effettivamente poteri pubblici perché, come spiegato ai considerando da 197 a 201, il modo in cui le banche commerciali prendono decisioni sui tassi di interesse nel caso dei prestiti concessi alle imprese cinesi rende evidente un intervento dello Stato (ovvero della PBOC). In tali circostanze le attività di concessione di prestiti di questi enti sono direttamente riconducibili al governo.
- (237) Infine il governo della RPC ha omesso/rifiutato di fornire le informazioni che avrebbero consentito una maggiore comprensione delle relazioni tra banche statali e governo, come spiegato nei considerando 51, 103 e 104. Di conseguenza, per i prestiti erogati da banche commerciali di Stato nella RPC la Commissione conclude che si configura ancora un contributo finanziario ai produttori del settore FV sotto forma di un trasferimento diretto di fondi dalla pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base.
- (238) Alla luce delle informazioni sul prestito e sulla linea di credito pervenute dai produttori esportatori inclusi nel campione e delle scarse informazioni comunicate dalle quattro banche in questione, la Commissione ha rilevato, in base ai dati disponibili, che in realtà e nella prassi le banche statali esercitano poteri pubblici e conducono le loro attività di credito nel rispetto delle esigenze di sviluppo economico e sociale nazionale e conformemente all'orientamento delle politiche industriali dello Stato, come stabilito dall'articolo 34 della legge sulle banche.
- (239) Si configura un vantaggio, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 6, lettera b), del regolamento di base, nella misura in cui i mutui concessi da una pubblica amministrazione o da enti privati su incarico o per ordine della pubblica amministrazione sono erogati a condizioni più favorevoli di quelle che il beneficiario avrebbe potuto ottenere sul mercato. I prestiti non statali nella RPC non costituiscono un riferimento di mercato adeguato dal momento che è stata stabilita la distorsione del mercato finanziario cinese (cfr. i considerando 225 e 226). I parametri di riferimento devono pertanto essere determinati utilizzando il metodo descritto nei considerando da 246 a 248. Tali parametri dimostrano che i prestiti sono concessi al settore FV a condizioni migliori rispetto a quelle di mercato.
- (240) Come stabilito al considerando 191 del regolamento iniziale, il settore del fotovoltaico rientra nella categoria dei settori incentivati conformemente alla decisione n. 40. La decisione n. 40 non è stata più modificata e sancisce norme vincolanti per tutte le istituzioni economiche sotto forma di direttive sulla promozione e sul sostegno dei settori incentivati, tra i quali rientra il settore FV.
- (241) Come spiegato al considerando 172 del regolamento iniziale, il governo della RPC indirizza i prestiti agevolati verso un numero limitato di settori e il settore del fotovoltaico è uno di questi. Tenuto conto di quanto precede è possibile trarre la medesima conclusione, ossia che le autorità consentono agli istituti finanziari di erogare prestiti agevolati solo a un numero limitato di imprese/settori che rispettano gli orientamenti delle pertinenti politiche del governo della RPC. In base ai riscontri raccolti e in mancanza di collaborazione da parte del governo della RPC in questo campo, si conclude che le sovvenzioni sotto forma di prestiti agevolati non sono erogate indistintamente e sono perciò specifiche ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base. Nessuna delle parti interessate ha inoltre fornito elementi tali da comprovare che le sovvenzioni fossero basate su criteri o condizioni oggettivi a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base.



f) Conclusioni

- (242) Dall'inchiesta è emerso che tutti i produttori esportatori inclusi nel campione hanno beneficiato dei prestiti agevolati durante il PIR.
- (243) Di conseguenza il finanziamento del settore del fotovoltaico dovrebbe essere considerato una sovvenzione.
- (244) Preso atto dell'esistenza di un contributo finanziario, di un vantaggio per i produttori esportatori e della specificità, tale sovvenzione dovrebbe essere considerata compensabile.

g) Calcolo dell'importo della sovvenzione

- (245) Secondo la metodologia applicata nell'inchiesta iniziale, l'importo della sovvenzione compensabile è calcolato in base al vantaggio, riscontrato durante il PI, conferito ai beneficiari. A norma dell'articolo 6, lettera b), del regolamento di base, il vantaggio conferito ai beneficiari è considerato pari alla differenza tra l'importo degli interessi pagato per il finanziamento pubblico dall'impresa beneficiaria e l'importo che la stessa avrebbe pagato per un analogo mutuo commerciale da essa ottenibile sul mercato.
- (246) Come spiegato ai considerando da 236 a 241, poiché i prestiti erogati dalle banche cinesi rispecchiano il pesante intervento pubblico nel settore bancario e non tengono conto dei tassi che verrebbero applicati in un mercato correttamente funzionante, è stato determinato un adeguato riferimento di mercato con il metodo indicato di seguito. A causa della mancata collaborazione del governo della RPC la Commissione, per fissare un adeguato tasso di interesse di riferimento, ha utilizzato anche i dati disponibili.
- (247) Come avvenuto per l'inchiesta iniziale, nella definizione di un adeguato riferimento per i prestiti denominati in CNY, si è considerato ragionevole applicare i tassi di interesse cinesi, rettificati in modo da riflettere il normale rischio di mercato. In effetti, in un contesto in cui l'attuale situazione finanziaria degli esportatori è stata stabilita in un mercato distorto e mancano informazioni attendibili da parte delle banche cinesi sulla misurazione del rischio e sulla determinazione di rating di credito, si ritiene necessario non dare per scontata la solvibilità degli esportatori cinesi, ma applicare una maggiorazione che tenga conto delle potenziali ripercussioni della distorsione del mercato cinese sulla loro situazione finanziaria. I parametri ⁽⁴¹⁾ utilizzati sono i seguenti:


Periodo	Parametro di riferimento in CNY (%)
fino a un anno	6,88
da 1 a 5 anni	7,28
oltre 5 anni	7,43

- (248) Una situazione analoga a quella dei prestiti denominati in valuta estera si verifica in merito alle distorsioni di mercato e all'assenza di rating di credito validi, poiché tali prestiti vengono erogati anche dalle banche cinesi. Di conseguenza, come nell'inchiesta iniziale sono state utilizzate, per determinare i parametri di seguito elencati, le obbligazioni emesse durante il PIR da società con rating BB, con denominazioni pertinenti ⁽⁴²⁾:

Valuta	Parametro di riferimento (%)
USD	5,214
EUR	3,306

⁽⁴¹⁾ Fonte: Servizi professionali Bloomberg

⁽⁴²⁾ Cfr. nota a piè di pagina 41.



- (249) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, il governo della RPC ha contestato l'aggiunta di una maggiorazione al fine di determinare il parametro di riferimento per i prestiti denominati in CNY in quanto non vi era alcun elemento concreto che consentisse alla Commissione di ritenere che le società incluse nel campione dovessero ricevere un rating «BB» in considerazione delle loro prestazioni e dei dati sulla redditività; il governo della RPC ha aggiunto che tale situazione riguardava l'intero settore. Esso ha inoltre contestato la metodologia utilizzata per la determinazione del parametro di riferimento per i prestiti denominati in EUR e USD per il fatto che la PBOC non ha fissato soglie minime per i prestiti in tali valute e che le banche sono libere di erogarli applicando il tasso che preferiscono. Il governo della RPC ha anche citato il caso di un produttore che ha collaborato, per il quale il parametro di riferimento calcolato era inferiore al tasso applicato a tutti i prestiti erogati.
- (250) Per quanto riguarda la maggiorazione e il rating di credito impiegati, la Commissione non ha ricevuto indicazioni dalle banche cui fa riferimento per valutare il rating delle società. Inoltre i pochi documenti prodotti dalle società stesse non erano attendibili al fine di valutare la loro solvibilità. In particolare una società ha presentato un rating di credito collegato a una delle sue numerose imprese non attive nel settore FV. Un'altra società ha prodotto un documento che non era stato emesso da una banca ma da un'agenzia di rating dietro compenso. Un terzo documento era già stato rifiutato nel corso dell'inchiesta iniziale in assenza di ulteriori elementi aggiunti al fascicolo.
- (251) Per quanto riguarda i prestiti denominati in EUR e USD, si rimanda al considerando 237, in cui sono elencate le distorsioni del mercato. Tali distorsioni giustificano il ricorso a un riferimento esterno anche per i prestiti di questo tipo. Per quanto concerne il produttore che ha collaborato citato dal governo della RPC, tale affermazione non è stata suffragata dalle informazioni disponibili.
- (252) Un produttore esportatore ha osservato che il tasso della PBOC è il parametro di riferimento adeguato per verificare se i prestiti siano concessi a condizioni preferenziali. Tuttavia il tasso della PBOC si riferisce, tra l'altro, ai prestiti interbancari e non costituisce un parametro adeguato per i prestiti alle imprese del settore FV nelle circostanze relative alla presente inchiesta, in particolare tenendo conto del fatto che, come spiegato in precedenza, il parametro di riferimento dovrebbe riguardare le società con un rating BB, mentre le banche hanno solitamente rating di gran lunga migliori se vogliono accedere ai prestiti interbancari.
- (253) La parte in questione ha inoltre osservato che la Commissione non aveva effettuato una detrazione dei vantaggi per l'esiguo numero di prestiti erogati in eccesso rispetto al parametro di riferimento calcolato. Tuttavia, come nell'inchiesta iniziale, si è ritenuto che tali prestiti non avrebbero dovuto avere alcuna incidenza sul calcolo.
- (254) Il produttore esportatore ha infine affermato che avrebbe dovuto ricevere un trattamento diverso rispetto alle altre società incluse nel campione in quanto non riteneva più che alla sua situazione finanziaria si applicasse un rating BB. Considerando però che la Commissione ha applicato un rating BB a tutte le società (come è avvenuto nell'inchiesta iniziale e come risulta al considerando 256, tale affermazione è stata respinta.
- (255) Un produttore esportatore incluso nel campione ha indicato che alcuni dei suoi prestiti riguardavano unicamente attività di esportazione, circostanza presa in considerazione nel calcolo del vantaggio associato a tali prestiti.
- (256) Con riferimento a quanto sopra, come illustrato nei considerando 47, 107 e 110, è stato chiesto al governo della RPC e ai produttori esportatori inclusi nel campione di fornire informazioni sulle politiche creditizie delle banche cinesi e sulla maniera in cui i prestiti sono stati accordati ai produttori esportatori. Nonostante le reiterate richieste, dette informazioni non sono state fornite. In assenza di collaborazione e sulla base dei dati complessivamente disponibili, in conformità all'articolo 28, paragrafo 6, del regolamento di base si ritiene appropriato, come nell'inchiesta iniziale, considerare che a tutti i produttori cinesi di FV sarebbe concesso solo il grado più elevato delle obbligazioni aventi un basso rating creditizio (corrispondente al cosiddetto «*Non-investment grade*» o BB secondo Bloomberg) e aggiungere l'appropriato premio previsto per i titoli obbligazionari emessi da società con tale rating al tasso di prestito standard della People's Bank of China.
- (257) È stato affermato che il rating creditizio del settore cinese del fotovoltaico dovesse essere ridotto da BB a C o a un rating inferiore alla luce delle «effettive inadempienze e dei bilanci estremamente fragili riscontrati persino tra i maggiori produttori cinesi».
- (258) Occorre respingere tale affermazione, in quanto le informazioni disponibili non lasciano intendere che il settore del fotovoltaico versi in una situazione peggiore o migliore rispetto all'inchiesta iniziale. Si è quindi ritenuto appropriato mantenere la metodologia applicata nell'inchiesta iniziale.



- (259) Di conseguenza il vantaggio conferito ai produttori esportatori inclusi nel campione è stato calcolato a partire dal differenziale dei tassi di interesse, espresso in percentuale, moltiplicato per l'importo in essere del prestito, vale a dire l'interesse non corrisposto durante il PIR. Detto importo è stato poi ripartito in base al fatturato totale dei produttori esportatori interessati o, se del caso, del fatturato totale delle esportazioni.
- (260) L'aliquota di sovvenzione determinata per i produttori esportatori inclusi nel campione riguardo a tale regime durante il PIR ammonta a:

Prestiti agevolati	
Società/gruppo	Aliquota di sovvenzione (%)
Gruppo Chint	1,17
Jinko Solar Co. Ltd e società collegate	0,28
Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd e società collegate	0,52

3.4.1.2. Concessione di linee di credito

a) Introduzione

- (261) Nella domanda si sosteneva che le banche cinesi avevano concesso linee di credito sproporzionate agli esportatori cinesi del prodotto oggetto del riesame. L'inchiesta ha confermato che tutte le imprese oggetto dell'inchiesta avevano effettivamente beneficiato della concessione di ingenti linee di credito da parte delle banche cinesi, erogate nella maggior parte dei casi a costo zero.

b) Risultati dell'inchiesta

Le linee di credito rappresentano un potenziale trasferimento di fondi

- (262) La relazione del panel nella causa *EC-Aircraft* ha confermato che tali linee di credito, al di là degli effetti dei singoli prestiti, possono costituire potenziali trasferimenti diretti di fondi in conformità alla norma dell'OMC corrispondente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base e quindi contributi finanziari. Il panel ha concluso che il vantaggio di un potenziale trasferimento di fondi deriva dalla *mera esistenza* di un obbligo di effettuare un trasferimento diretto di fondi. Il panel ha concluso inoltre che una linea di credito potrebbe, *di per sé*, conferire un vantaggio all'impresa beneficiaria e costituisce pertanto un potenziale trasferimento di fondi distinto da qualsiasi trasferimento diretto di fondi sotto forma di prestiti individuali ⁽⁴³⁾.

Le banche che concedono linee di credito sono enti pubblici o agiscono su incarico del governo

- (263) Le linee di credito sono state concesse ai produttori esportatori inclusi nel campione dalle stesse banche che hanno erogato i prestiti agevolati di cui alla sezione 3.4.1.1. Queste banche sono enti pubblici (cfr. i considerando 136, 151, 166, 185 e 186) ed esercitano la funzione pubblica di promozione del settore FV conformemente alla pianificazione centrale di cui alla sezione 3.2.
- (264) In base alle risposte al questionario dei tre produttori esportatori inclusi nel campione, le linee di credito sono state loro concesse gratuitamente. In una normale situazione di mercato tali linee di credito sono però soggette a notevoli vincoli e comportano costi amministrativi che consentono alle banche di coprire i costi e di compensare i rischi.
- (265) L'importo del vantaggio è rappresentato dalle commissioni normalmente applicabili alle linee di credito commerciali concesse alle imprese da cui i produttori esportatori inclusi nel campione sono stati nella maggior parte dei casi esentati. La Commissione ha utilizzato le commissioni pagate per una linea di credito concessa a uno dei produttori esportatori inclusi nel campione da una banca commerciale straniera nel corso dell'inchiesta iniziale ⁽⁴⁴⁾. Durante la presente inchiesta nessuna linea di credito di questo tipo è stata concessa alle tre società incluse nel campione. Poiché le commissioni sono calcolate come semplice percentuale del valore dell'operazione, non vi era alcuna necessità di aggiornare il parametro di riferimento utilizzato nell'inchiesta iniziale. Nell'ambito della presente inchiesta non è stato inoltre proposto nessun altro parametro.

⁽⁴³⁾ Relazione del panel, Comunità europee e determinati Stati membri — Misure nell'ambito del commercio di aeromobili civili di grandi dimensioni, WT/DS316/R (30 giugno 2010), punti 7.735-7.738.

⁽⁴⁴⁾ Cfr. il considerando 253 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013.



(266) Per gli stessi motivi di cui ai considerando da 230 a 235, le sovvenzioni sotto forma di linee di credito sproporzionate non sono erogate indistintamente e sono perciò specifiche ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base. Nessuna delle parti interessate ha inoltre fornito elementi tali da comprovare che le sovvenzioni fossero basate su criteri o condizioni oggettivi a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base.

(267) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, un produttore esportatore ha contestato il fatto che la Commissione abbia inserito, nel suo elenco delle linee di credito, un accordo di cooperazione tra una banca e una società. La Commissione ritiene che l'inserimento di tale accordo sia giustificato in quanto esso presenta le stesse caratteristiche degli accordi di cui ai considerando da 434 a 438 del regolamento iniziale. In mancanza di tale accordo, gli esportatori sarebbero inequivocabilmente ritenuti meno solidi dai mercati. Pertanto l'accordo si configura come un potenziale trasferimento di fondi o come una prestazione di servizi finanziari. Una siffatta importante «garanzia» avrebbe un suo valore sul mercato e metterebbe i beneficiari in una condizione migliore di quella che avrebbero senza l'accordo. Come nell'inchiesta iniziale, quando un accordo con la stessa banca e per lo stesso importo è stato oggetto di compensazione, la Commissione sostiene che tale accordo è compensabile.

c) Conclusioni

(268) Dall'inchiesta è emerso che tutti i (gruppi di) produttori esportatori inclusi nel campione hanno beneficiato di linee di credito concesse gratuitamente o a costi inferiori a quelli di mercato durante il PIR.

(269) Di conseguenza la concessione di tali linee di credito al settore del fotovoltaico dovrebbe essere considerata una sovvenzione.


(270) Preso atto dell'esistenza di un contributo finanziario, di un vantaggio per i produttori esportatori e della specificità, tale sovvenzione dovrebbe essere considerata compensabile.

d) Calcolo dell'importo della sovvenzione

(271) La concessione di linee di credito a titolo gratuito o a costi inferiori a quelli di mercato è considerata una prestazione di servizi finanziari [articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iii) del regolamento di base] contro un corrispettivo inferiore al valore che sarebbe adeguato. L'importo della sovvenzione compensabile è calcolato in base al vantaggio, riscontrato durante il PIR, conferito ai beneficiari. A causa delle distorsioni del mercato descritte nei considerando 225 e 226, l'adeguatezza del corrispettivo dei servizi finanziari (in questo caso la concessione di linee di credito) non ha potuto essere determinata sulla base delle condizioni di mercato vigenti nella RPC. A norma dell'articolo 6, lettera d), punto ii), del regolamento di base, il vantaggio conferito ai beneficiari è pertanto considerato pari alla differenza tra l'importo pagato dall'impresa beneficiaria per ottenere la concessione delle linee di credito dalle banche cinesi e l'importo che la stessa avrebbe pagato per un'analoga linea di credito da essa ottenibile sul mercato. Le linee di credito potrebbero anche essere considerate un potenziale trasferimento di fondi a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base.

(272) Durante l'inchiesta iniziale uno dei produttori esportatori inclusi nel campione ha ottenuto la concessione di una linea di credito da una banca la cui sede era stabilita in una giurisdizione finanziaria diversa dalla RPC e questa linea di credito è stata subordinata a vincoli e al pagamento di commissioni, com'è consuetudine sui mercati finanziari mondiali. Sebbene sia stata concessa dalla controllata cinese della banca in questione, tale linea di credito è stata considerata un utile parametro di riferimento. Anche ai fini del calcolo dell'importo della sovvenzione per questo regime nel presente riesame in previsione della scadenza, si è ritenuto opportuno utilizzare le commissioni pagate nel caso di tale linea di credito quale termine di paragone, conformemente all'articolo 6, lettera d), punto ii), del regolamento di base. Come illustrato al considerando 267, non è stato possibile individuare un parametro di riferimento migliore.

(273) L'entità delle commissioni utilizzata come valore di riferimento è stata applicata in proporzione all'importo di ciascuna linea di credito in questione per ottenere l'importo della sovvenzione (meno le eventuali commissioni effettivamente pagate). Nei casi di durata superiore a un anno della linea di credito, l'importo totale della sovvenzione è stato distribuito sull'intera durata della linea di credito, attribuendo un importo adeguato al PIR.



- (274) L'aliquota di sovvenzione determinata per i produttori esportatori inclusi nel campione riguardo a tale regime durante il PIR ammonta a:

Concessione di linee di credito	
Società/gruppo	Aliquota di sovvenzione (%)
Gruppo Chint	0,52
Jinko Solar Co. Ltd e società collegate	1,20
Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd e società collegate	0,62

3.4.1.3. Regimi di sovvenzionamento dei crediti all'esportazione

- (275) L'inchiesta ha confermato che durante il PIR le società incluse nel campione non hanno beneficiato di nessun vantaggio nel quadro di tale regime. In ogni caso non vi è alcuna indicazione del fatto che i regimi iniziali di sovvenzionamento all'esportazione siano stati revocati.

3.4.1.4. Garanzie e assicurazioni dei crediti all'esportazione per le tecnologie verdi

a) Introduzione


- (276) Nella domanda si sosteneva che Sinosure avesse continuato a offrire una copertura assicurativa dei crediti all'esportazione a condizioni agevolate ai produttori del prodotto oggetto del riesame. Secondo la denuncia, l'assicurazione dei crediti all'esportazione di Sinosure non era appropriata per coprire le operazioni a lungo termine e detta società opera in una situazione di perdite a lungo termine.

b) Omessa collaborazione e utilizzo dei dati disponibili

- (277) Come indicato ai considerando da 279 a 283, la Commissione ha chiesto al governo della RPC e a Sinosure informazioni nel questionario, nelle lettere di richiesta di maggiori informazioni e durante la visita di verifica in loco, poiché un numero significativo di elementi non erano stati forniti dal governo della RPC e/o Sinosure. Per questo motivo la Commissione non è stata in grado di verificare tutti gli elementi e le informazioni essenziali aventi un evidente nesso obiettivo con il regime, quali ad esempio i documenti e i dati indicati nel seguito.

- (278) Per quanto riguarda la partecipazione azionaria e il processo decisionale interno, non è stato fornito il testo nuovo/riveduto dello statuto. In seguito alla divulgazione delle conclusioni, il governo della RPC ha sottolineato che la Commissione non ha precisato quale specifico elemento informativo dello statuto non fosse disponibile e in che modo avesse inciso sull'analisi della Commissione, che si è fondata sulla versione obsoleta dello statuto. La Commissione osserva in proposito di aver basato le proprie conclusioni sulla versione disponibile e indiscussa dello statuto.

- (279) Per quanto riguarda le norme interne che disciplinano le operazioni e la procedura di valutazione del rischio, Sinosure non ha presentato le «norme di base per la gestione globale del rischio di China Export & Credit Insurance Corporation» e il «regime per l'autorizzazione specifica dei programmi strategici di assicurazione dei crediti all'esportazione di China Export & Credit Insurance Corporation», di cui era stata fatta richiesta, citati nel verbale del consiglio di amministrazione fornito con la risposta al questionario. In seguito alla divulgazione delle conclusioni, il governo della RPC ha affermato che la dichiarazione in base alla quale il secondo documento non era stato fornito è illogica in quanto, come osservato dalla Commissione nel proprio elenco di documenti stilato durante la verifica, secondo Sinosure tale documento non esiste. La Commissione si è tuttavia dichiarata sorpresa



del fatto che il verbale del consiglio di amministrazione facesse riferimento a un documento inesistente. In realtà il documento non è stato fornito e per questo figurava nell'elenco che il governo della RPC ha approvato e firmato alla fine della visita di verifica. Le ragioni adottate per non aver fornito i documenti erano quelle indicate dal governo della RPC e sono state messe agli atti.

- (280) Benché Sinosure abbia concesso alla Commissione di prendere brevemente visione della cifra relativa ai profitti realizzati/alle perdite subite soltanto per le assicurazioni dei crediti a breve termine nell'ambito del programma di assicurazione dei crediti all'esportazione, va evidenziato che alla Commissione non è stato consentito di esaminare il documento o di prelevarne una copia e che non vi sono elementi di prova che permettano di convalidare la redditività calcolata.
- (281) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, il governo della RPC ritiene che la Commissione ammetta la revisione delle cifre relative ai profitti e alle perdite di cui al considerando 280. Il governo della RPC dovrebbe tuttavia prendere in considerazione anche il resto del considerando in questione, che porta a concludere che la Commissione non fosse soddisfatta delle informazioni fornite. Il governo della RPC ha inoltre affermato che Sinosure abbia in realtà fornito informazioni dettagliate nella sua risposta al questionario in merito all'assicurazione dei crediti all'esportazione a breve termine concessa alle esportazioni dei prodotti fotovoltaici nell'Unione. A tale proposito la Commissione osserva che non è stato possibile, in base alle cifre presentate nel corso della visita di verifica, accertare questi dati in loco.
- (282) Non sono state neppure prodotte le informazioni sull'assicurazione dei crediti all'esportazione suddivise per settore, per i dieci maggiori produttori esportatori o per i tre produttori esportatori inclusi nel campione. Le dichiarazioni successive alla divulgazione delle conclusioni e concernenti i dieci maggiori produttori esportatori sono trattate al considerando 67. Quanto all'asserzione del governo della RPC secondo cui le informazioni relative ai tre produttori esportatori inclusi nel campione fossero in ogni caso a disposizione della Commissione tramite i produttori esportatori stessi, la Commissione rileva che le informazioni richieste a Sinosure avrebbero dovuto essere fornite dall'azienda stessa. Sinosure non poteva presupporre che le informazioni sull'assicurazione dei crediti all'esportazione sarebbero state prodotte dai tre produttori esportatori inclusi nel campione e, anche in tal caso, non poteva semplicemente dare per assodato che tali informazioni fossero complete o corrette. Il reperimento delle informazioni provenienti da varie fonti rientra nell'ambito delle responsabilità dell'autorità incaricata dell'inchiesta, ma questo compito è stato ostacolato dalla mancata collaborazione.
- (283) Sinosure ha inoltre affermato che nessuno dei tre produttori esportatori inclusi nel campione aveva sottoscritto un'assicurazione con Sinosure durante il PIR. Tale asserzione è risultata essere falsa e in contraddizione con le informazioni fornite dai tre produttori esportatori inclusi nel campione.

c) Sinosure è un ente pubblico

- (284) L'inchiesta iniziale ⁽⁴⁵⁾ aveva concluso che Sinosure è un ente pubblico. Nel corso della presente inchiesta, né il governo della RPC né Sinosure hanno fornito prove del fatto che tale situazione sia cambiata. L'inchiesta non ha neppure portato alla luce elementi che contraddicessero tale constatazione, anzi la relazione annuale 2014 di Sinosure ha confermato la conclusione dell'inchiesta iniziale, affermando che «Sinosure non si è risparmiata nel sostenere le politiche nazionali cinesi e ha cercato di raggiungere tale obiettivo esplorando idee e concetti nuovi, ottimizzando i metodi di lavoro, perfezionando i prodotti e i servizi e migliorando l'efficienza nello svolgimento delle sue funzioni politiche» o sostenendo che Sinosure fungeva da «organo di sostegno politico». Le conclusioni tratte nel corso dell'inchiesta iniziale rimangono pertanto valide durante il PIR e sono confermate.

d) Base giuridica

- (285) Le basi giuridiche sono identiche a quelle dell'inchiesta iniziale, ossia: la *comunicazione sull'attuazione della strategia di promozione del commercio tramite la scienza e la tecnologia utilizzando l'assicurazione dei crediti all'esportazione* [Shang Ji Fa (2004) n. 368], elaborata congiuntamente dal MCOM e da Sinosure; il *repertorio per l'esportazione dei prodotti cinesi di nuova e alta tecnologia (2006)*; il cosiddetto piano 840 incluso nella comunicazione del Consiglio di Stato del 27 maggio 2009; il cosiddetto piano 421 incluso nella comunicazione sugli aspetti dell'attuazione di disposizioni speciali per il finanziamento dell'assicurazione dell'esportazione di grandi attrezzature complete redatta dal ministero del Commercio di concerto con il ministero delle Finanze il 22 giugno 2009; la *comunicazione in merito alla decisione del Consiglio di Stato sull'accelerazione della promozione e dello sviluppo dei settori strategici emergenti* [Guo Fa (2010) n. 32 del 18 ottobre 2010], elaborata dal Consiglio di Stato e i relativi orientamenti di attuazione [Guo Fa (2011) n. 310 del 21 ottobre 2011].

⁽⁴⁵⁾ Cfr. i considerando da 225 a 235 del regolamento iniziale.



e) Risultati dell'inchiesta

- (286) Poiché Sinosure è un ente pubblico cui sono conferiti poteri pubblici e attua leggi e piani governativi, la prestazione dell'assicurazione dei crediti all'esportazione a favore dei fabbricanti del prodotto oggetto del riesame si configura come contributo finanziario sotto forma di potenziale trasferimento diretto di fondi dalla pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base.
- (287) Alcune autorità locali hanno abbuonato una parte del premio corrisposto dai produttori esportatori a Sinosure. Questo abbuono di una parte del premio si configura anch'esso come un trasferimento diretto di fondi sotto forma di sovvenzione a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base.
- (288) Si configura un vantaggio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 6, lettera c), del regolamento di base nella misura in cui Sinosure garantisce una copertura assicurativa dei crediti all'esportazione a condizioni più favorevoli di quelle che il beneficiario potrebbe ottenere normalmente sul mercato o una copertura assicurativa che altrimenti non sarebbe affatto disponibile sul mercato. Un vantaggio supplementare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, di cui usufruisce il produttore esportatore, è costituito dall'abbuono in contanti di parte del premio di assicurazione corrisposto a Sinosure, riconosciuto da alcune amministrazioni locali nelle aree in cui sono stabiliti taluni produttori esportatori.
- (289) Per quanto riguarda l'esistenza di un vantaggio, la Commissione ha valutato in quale misura i premi riconosciuti a Sinosure coprano i costi dell'assicurazione dei crediti all'esportazione a breve termine. Come spiegato al considerando 280, Sinosure ha fornito un'analisi della redditività relativa al periodo 2011-2015, che illustra come Sinosure fosse presumibilmente in attivo su base cumulata, ma abbia registrato perdite nel 2015. La Commissione rileva innanzi tutto che è stato possibile soltanto visionare brevemente tale documento, proveniente presumibilmente dall'ufficio finanziario, ma non copiarlo o stamparlo e neppure prelevarlo come prova. In secondo luogo le informazioni contenute in tale relazione hanno potuto essere verificate solo in misura molto parziale, in quanto gli elementi di prova presentati non consentivano una corretta riconciliazione delle informazioni con la relazione annuale 2014 di Sinosure. La Commissione non è pertanto soddisfatta delle informazioni fornite.
- (290) Inoltre Sinosure ha fatto riferimento all'allegato 1, lettera j), dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative dell'OMC, che include tra le sovvenzioni all'esportazione «vietate» a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), di tale accordo l'istituzione di programmi di assicurazione dei crediti all'esportazione ad aliquote di premio insufficienti a coprire, sul lungo periodo, le perdite e i costi operativi di detti programmi. Nella sua risposta al questionario Sinosure si è limitata a indicare gli utili non distribuiti negli ultimi cinque anni e ha concluso che, avendo nel complesso registrato un utile nel corso di tale periodo, la prestazione di assicurazione dei crediti all'esportazione a favore dei produttori esportatori non costituiva una sovvenzione conformemente all'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative dell'OMC. A questo proposito si rileva che, in base alle informazioni trasmesse, ossia il dato cumulativo relativo alla redditività su un periodo di 5 anni, la Commissione non è stata in grado di trarre conclusioni significative.
- (291) In assenza di informazioni attendibili e verificabili in base alle quali procedere a un'analisi del «programma» a norma dell'allegato 1, lettera j), dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative dell'OMC, la Commissione ha dovuto fondare le proprie conclusioni sui riscontri disponibili. A questo proposito la Commissione si è basata sui dati della relazione annuale 2014 raccolti durante la visita di verifica. Dall'esame di tale documento è emerso che l'attività complessiva di assicurazione dei crediti all'esportazione di Sinosure sarebbe stata in perdita nel 2013 e nel 2014, se non fossero stati registrati determinati redditi non operativi che, non riguardando la normale attività di Sinosure, dovrebbero essere esclusi dall'analisi della redditività di questo istituto. Tale situazione rimane simile a quella riscontrata nel corso dell'inchiesta iniziale.
- (292) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, il governo della RPC ha contestato la valutazione della Commissione, secondo cui l'attività globale di assicurazione dei crediti all'esportazione di Sinosure sarebbe in perdita, e il metodo di calcolo utilizzato dalla Commissione. A tal fine il governo della RPC ha rimandato alle proprie osservazioni del 27 settembre 2013. Queste ultime erano già state analizzate e respinte nella sezione 3.5.3 del regolamento iniziale.
- (293) A seguito delle spiegazioni illustrate nei considerando 280, 289 e 290, e come accertato dall'inchiesta iniziale, l'articolo 11 della presunta versione obsoleta dello statuto, fornita con la risposta al questionario, prevede che la società debba operare in pareggio. In altri termini, secondo le disposizioni dello statuto Sinosure non mira a massimizzare i suoi utili, ma semplicemente al pareggio di bilancio conformemente alla sua funzione di unico assicuratore ufficiale dei crediti all'esportazione nella RPC. Come spiegato in precedenza, i riscontri disponibili hanno dimostrato che il quadro giuridico e politico in cui opera Sinosure le impone di attuare le politiche e



i piani governativi nel rispetto del suo mandato pubblico. Tra i settori selezionati e le imprese che hanno specificamente beneficiato del sostegno statale, i produttori esportatori hanno avuto pieno accesso all'assicurazione dei crediti all'esportazione prestata da Sinosure a tassi agevolati. Pertanto Sinosure garantisce la disponibilità illimitata di copertura assicurativa per il settore del fotovoltaico e i modesti premi assicurativi da essa proposti non riflettono i rischi effettivamente incorsi per assicurare le esportazioni in questo settore. Sulla base di tutti questi elementi si può già concludere che le aliquote dei premi imposti da Sinosure sono ancora insufficienti a coprire le sue attività a lungo termine.

- (294) Si rammenta altresì che determinate conclusioni orientate nella stessa direzione erano già state formulate durante l'inchiesta iniziale ⁽⁴⁶⁾. Nel corso della presente inchiesta il governo della RPC non ha fornito prove del fatto che la situazione sia cambiata, né sono emersi elementi tali da contraddire la constatazione di cui sopra.
- (295) Sulla base di quanto precede, dato che Sinosure continua a registrare perdite a causa del suo programma di assicurazione dei crediti all'esportazione, l'esistenza di un vantaggio è determinata confrontando i premi corrisposti dai produttori esportatori con quelli disponibili sul mercato.
- (296) Sinosure ha sostenuto che altre quattro società forniscono tali servizi sul mercato cinese, ma al riguardo non è stato possibile reperire alcuna informazione in merito alle loro quote di mercato. In ogni caso Sinosure è l'unico assicuratore ufficiale dei crediti all'esportazione e gode di una posizione dominante sul mercato cinese. Non esiste pertanto alcun valore di riferimento commerciale nella RPC per tali strumenti e, dato che il mercato finanziario nella RPC continua ad essere falsato dall'intervento pubblico, è ragionevole utilizzare un valore di riferimento al di fuori della RPC.
- (297) Le sovvenzioni sono condizionate all'andamento delle esportazioni, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base, poiché non possono essere ottenute senza esportazioni. Inoltre esse sono anche specifiche a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base perché l'accesso ad esse è limitato a determinate imprese. In assenza di cambiamenti a questo proposito, si fa riferimento ai considerando 246 e 247 del regolamento iniziale, in cui si è concluso che i vantaggi concessi da Sinosure e/o dalle autorità locali ai fabbricanti del prodotto oggetto del riesame sono specifiche ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base. Inoltre, poiché non esistono prove del fatto che le sovvenzioni siano basate su criteri o condizioni oggettivi a norma dell'articolo , paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base, il vantaggio è specifico anche sotto questo aspetto.
- (298) Contrariamente a quanto asserito dal governo della RPC e da un produttore esportatore in seguito alla divulgazione delle conclusioni, le informazioni presentate dalle società sui premi versati non sono state respinte. In ultima analisi non sono però state utilizzate nel calcolo di cui ai considerando 302 e 303, poiché la Commissione ha fatto ricorso ai dati disponibili.


f) Conclusioni

- (299) Dall'inchiesta è emerso che i tre gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione hanno beneficiato dell'assicurazione dei crediti all'esportazione prestata da Sinosure durante il PIR.
- (300) La prestazione dell'assicurazione dei crediti all'esportazione da parte di Sinosure a favore del settore del fotovoltaico è da considerarsi una sovvenzione, nella misura in cui l'importo dei premi è inferiore ai valori di mercato.
- (301) Preso atto dell'esistenza di un contributo finanziario, di un vantaggio per i produttori esportatori e della sua specificità, tale sovvenzione dovrebbe essere considerata compensabile.

g) Calcolo dell'importo della sovvenzione

- (302) L'importo della sovvenzione compensabile è calcolato in termini di vantaggio conferito ai beneficiari, riscontrato durante il PIR. Il calcolo del vantaggio è analogo alla situazione riscontrata per le garanzie sui prestiti. A norma dell'articolo 6, lettera c), del regolamento di base, il vantaggio conferito ai beneficiari è considerato pari alla differenza tra l'importo del premio pagato dall'impresa beneficiaria per l'assicurazione a breve termine prestata da Sinosure e l'importo che la stessa impresa avrebbe pagato per un'analogha assicurazione dei crediti all'esportazione da essa ottenibile sul mercato.
- (303) Come indicato ai considerando da 277 a 283, la Commissione non è stata in grado di verificare una serie di elementi riguardanti la fornitura di una copertura assicurativa dei crediti all'esportazione da parte di Sinosure ai produttori esportatori inclusi nel campione, ai maggiori produttori esportatori o al settore interessato. Data la mancata collaborazione del governo della RPC e di Sinosure, la Commissione ha fatto ricorso ai dati disponibili per calcolare il vantaggio conferito ai beneficiari. A questo proposito si è ritenuto ragionevole fare affidamento sui livelli dei vantaggi constatati nell'inchiesta iniziale. Alle società incluse nel campione del presente riesame, che

⁽⁴⁶⁾ Cfr. i considerando da 245 a 247 del regolamento iniziale.



facevano parte del campione dell'inchiesta iniziale, viene attribuito il livello di vantaggio accertato nel corso dell'inchiesta iniziale. Per quanto riguarda il gruppo che non era stato inserito nel campione dell'inchiesta iniziale, il tasso corrisponde alla media ponderata delle società che hanno collaborato all'inchiesta iniziale.

- (304) Le aliquote di sovvenzione determinate per i produttori esportatori inclusi nel campione riguardo a tale regime durante il PIR ammontano a:

Garanzie e assicurazioni dei crediti all'esportazione	
Società/gruppo	Aliquota di sovvenzione (%)
Gruppo Chint	0,59
Jinko Solar Co. Ltd e società collegate	0,00
Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd e società collegate	0,71

3.4.2. Regimi di concessione di sovvenzioni

3.4.2.1. Sovvenzioni per la promozione di «marchi famosi» e di «marchi notori in Cina», del «fondo per lo sviluppo dei marchi di esportazione» («Export Brand Development Fund») e programmi simili, sia a livello centrale che decentrato

- (305) L'inchiesta ha confermato che durante il PIR le società incluse nel campione non hanno beneficiato di nessun vantaggio nel quadro di tali regimi. In ogni caso non vi è alcuna indicazione del fatto che i regimi iniziali di sovvenzionamento siano stati revocati.

3.4.2.2. Programma dimostrativo «Golden Sun»


a) Introduzione

- (306) L'inchiesta iniziale ha accertato che i produttori del settore del fotovoltaico hanno beneficiato di sovvenzioni nell'ambito del programma dimostrativo Golden Sun («Golden Sun»).

b) Omessa collaborazione

- (307) La Commissione aveva richiesto al governo della RPC di produrre una serie di documenti, gran parte dei quali relativi agli obiettivi di bilancio previsti dal programma «Golden Sun». Nella sua risposta al questionario, il governo della RPC ha sostenuto di non poter individuare i documenti richiesti per mancanza di informazioni nella domanda, così come formulata dalla Commissione. Durante la visita di verifica, tuttavia, alla stessa domanda rivoltagli dalla Commissione (riguardante il medesimo livello di informazioni del questionario, ossia i nomi dei documenti richiesti), il governo della RPC ha opposto la natura riservata di tali documenti e ha dichiarato di dover verificare se essi potessero essere presentati alla Commissione. A questo proposito la Commissione non comprende per quale motivo i documenti mancanti dovessero essere considerati riservati e non potessero essere esibiti nell'ambito di un'inchiesta antisovvenzioni in cui l'autorità inquirente è vincolata da rigorose norme di riservatezza. In ogni caso, come nell'inchiesta iniziale, il governo della RPC non è tornato sulla questione, nonostante i numerosi solleciti durante la visita in loco, e i documenti in oggetto non sono mai stati messi a disposizione della Commissione.

- (308) Il governo della RPC aveva inoltre dichiarato nella sua risposta al questionario che nessuno dei produttori esportatori inclusi nel campione aveva beneficiato di tale programma durante il PIR, non essendo il programma destinato ai fabbricanti del prodotto oggetto del riesame. Tale dichiarazione era però in contraddizione con le informazioni ricevute dai produttori esportatori inclusi dal campione. Nel corso della visita di verifica, il governo della RPC ha relativizzato quanto affermato nella sua risposta al questionario e ha riconosciuto la possibilità che siano avvenuti pagamenti benché il programma fosse stato apparentemente soppresso e trasformato in un regime di tariffe di riacquisto. A sostegno di quest'ultima affermazione, il governo della RPC ha addotto il parere del Consiglio di Stato, emesso nel 2013. La Commissione osserva che il governo della RPC, nella sua risposta al questionario, ha omesso di indicare che tale programma fosse stato modificato, né ha fornito alcuna prova al riguardo. La Commissione rileva altresì che il documento fornito durante la verifica non si riferisce a tale programma o alla sua presunta sostituzione con un altro regime.



- (309) Data la mancanza di collaborazione da parte del governo della RPC, la Commissione non è stata in grado di controllare tutti gli aspetti del programma «Golden Sun» e degli effettivi vantaggi conferiti ai fabbricanti del prodotto oggetto del riesame e del settore FV nel suo insieme. A questa situazione ha contribuito anche la mancata presentazione da parte del governo della RPC di tutti i pertinenti documenti richiesti, e in particolare dei documenti finanziari sugli stanziamenti del programma «Golden Sun» elaborati dal ministero delle Finanze.
- (310) Per quanto riguarda i vantaggi, la Commissione osserva inoltre di aver richiesto al governo della RPC di fornire informazioni sui vantaggi ricevuti dai produttori ma, sebbene le informazioni fossero a disposizione del governo della RPC, questo si è limitato a rispondere che non erano stati ricevuti vantaggi di alcun tipo.

c) Base giuridica


- (311) Come accertato nel corso dell'inchiesta iniziale, la principale base giuridica è costituita dalla *comunicazione relativa all'attuazione del programma dimostrativo «Golden Sun»* del 16 luglio 2009 e *allegate misure provvisorie per la gestione del Fondo di assistenza finanziaria per il programma dimostrativo «Golden Sun»*, doc. Caijian n. 397 (2009) elaborate dal ministero delle Finanze, dal ministero della Scienza e dal consiglio nazionale dell'energia; dalla *circolare concernente la positiva attuazione dei compiti del programma dimostrativo «Golden Sun»*, doc. n. 718 (2009); dalla *circolare concernente la positiva attuazione del programma dimostrativo «Golden Sun»* 2010, doc. n. 622 (2010); dalla *circolare su istruzioni sugli indici di bilancio per le sovvenzioni per i costi di costruzione per i programmi dimostrativi «Golden Sun»* 2010, doc. n. 965 (2010), del 2 dicembre 2010, elaborata dal ministero delle Finanze; dalla *circolare relativa alla distribuzione dell'obiettivo di bilancio per la sovvenzione fiscale stanziata per i programmi «Golden Sun»* 2011, doc. JCJ n. 336 del 1° settembre 2011, elaborata dal dipartimento delle Finanze di Hebei, e dalla *circolare relativa alla distribuzione dell'obiettivo di bilancio per la sovvenzione fiscale stanziata per i programmi «Golden Sun»* 2011, doc. HCJ n. 135 dell'8 novembre 2011, elaborata dall'ufficio comunale delle finanze di Hengshui.

d) Risultati dell'inchiesta

- (312) Come nell'inchiesta iniziale, il governo della RPC ha ribadito che beneficiari di questo regime di sovvenzionamento non sono i fabbricanti del prodotto oggetto del riesame, bensì i progetti di produzione di energia fotovoltaica. Il governo della RPC ha sostenuto inoltre che il richiedente non aveva fornito elementi di prova atti a dimostrare l'esistenza di un qualunque beneficio distribuito ai produttori dei prodotti in esame durante il PIR.
- (313) Nell'ambito della presente inchiesta nessuno degli elementi disponibili consente di modificare le conclusioni tratte dalla Commissione nel corso dell'inchiesta iniziale di cui ai considerando da 271 a 282, in base alle quali le sovvenzioni nell'ambito di questo programma sono direttamente connesse al prodotto oggetto del riesame perché i «sistemi fotovoltaici distribuiti» che ne possono beneficiare includono specificamente la fornitura di moduli e celle quale parte significativa dei progetti e pertanto il nesso tra il vantaggio conferito dalla pubblica amministrazione e il prodotto oggetto del riesame è diretto e indissolubile.
- (314) Come accertato nel corso dell'inchiesta iniziale, il programma «Golden Sun» concede una sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, sotto forma di un trasferimento di fondi dal governo della RPC ai fabbricanti del prodotto oggetto del riesame.
- (315) La Commissione ha altresì determinato che tale regime di sovvenzione è specifico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base.

e) Conclusioni

- (316) Il programma «Golden Sun» rimane un regime di sovvenzioni specifiche sotto forma di sussidio. L'inchiesta ha stabilito che alcuni degli esportatori inclusi nel campione hanno beneficiato di tale sovvenzione.



f) Calcolo dell'importo della sovvenzione

- (317) L'aliquota di sovvenzione determinata per i produttori esportatori inclusi nel campione riguardo a tale regime durante il PIR ammonta a:

Programma dimostrativo «Golden Sun»	
Società/gruppo	Aliquota di sovvenzione (%)
Gruppo Chint	0,20
Jinko Solar Co. Ltd e società collegate	0,16
Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd e società collegate	0,01

- (318) Nella sua risposta alla divulgazione delle conclusioni, il governo della RPC ha formulato osservazioni sul programma dimostrativo «Golden Sun», ribadendo alcuni aspetti che aveva già sollevato. Poiché tali aspetti sono già stati trattati in precedenza, non è necessario alcun commento ulteriore. Il governo della RPC ha inoltre affermato che la Commissione non ha determinato la specificità in relazione a tale regime.
- (319) Dal fatto che le sovvenzioni nell'ambito del programma «Golden Sun» fossero concesse soltanto ai produttori cinesi nel settore delle energie rinnovabili risulta tuttavia che la loro specificità è chiaramente stabilita conformemente alle norme dell'OMC.
- (320) Il governo della RPC ha altresì sostenuto di aver fornito elementi di prova che attestano la cessazione di tale regime. Poiché però tali sovvenzioni sono state registrate alla voce «risconti passivi» dei produttori esportatori inclusi nel campione, essi conferiranno vantaggi per molti anni a venire. Ciò significa che, in termini di sovvenzionamento, è fuorviante sostenere che il regime è stato concluso. In realtà non sono più ammessi nuovi beneficiari nel programma ma, considerando la durata di vita degli impianti che sono stati inclusi, i vantaggi continuano a maturare. Anche tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

3.4.2.3. Altre sovvenzioni

a) Introduzione

- (321) Nella sua domanda il richiedente ha fornito elementi di prova da cui è emerso che i settori incentivati nella RPC possono beneficiare di diverse sovvenzioni una tantum o ricorrenti concesse dalle amministrazioni pubbliche a più livelli, vale a dire nazionale, regionale e locale.
- (322) La presente inchiesta ha effettivamente rivelato che le tre società incluse nel campione hanno anche ricevuto importanti sovvenzioni una tantum o ricorrenti da diversi livelli della pubblica amministrazione, il che ha comportato l'ottenimento di vantaggi durante il PIR. Alcune di queste sovvenzioni erano già state dichiarate dalle società incluse nel campione nelle rispettive risposte al questionario, mentre molte altre sono emerse durante la verifica in loco. Nessuna di esse è stata comunicata nella risposta del governo della RPC al questionario, com'era stato invece richiesto.

b) Base giuridica

- (323) Tali sovvenzioni sono state versate alle società da autorità a livello nazionale, provinciale, comunale, regionale o distrettuale e sono risultate tutte specifiche per le società incluse nel campione o specifiche in termini di ubicazione o di tipo di settore. I dettagli giuridici relativi alla legge specifica che ha permesso la concessione di tali sovvenzioni, quando esisteva una base giuridica, non sono stati comunicati, anche se la Commissione ha ricevuto in alcuni casi una copia del documento, rilasciato dall'autorità pubblica, che accompagnava la concessione dei fondi («la comunicazione»).

c) Risultati dell'inchiesta

- (324) In considerazione dell'elevato numero di sovvenzioni contenute nella richiesta e/o riscontrate nei libri contabili delle società incluse nel campione, il presente regolamento si limita a presentare una sintesi delle principali risultanze. Elementi di prova dell'esistenza di numerose sovvenzioni e del fatto che queste erano state concesse dal governo della RPC a più livelli sono stati inizialmente forniti dalle tre società incluse nel campione. Diverse altre sovvenzioni non comunicate dalle società incluse nel campione sono state tuttavia individuate nel corso delle verifiche in loco.



- (325) Durante il PIR una delle società incluse nel campione ha beneficiato di oltre 130 di queste sovvenzioni, molte delle quali sono state concesse dalle autorità pubbliche a livello comunale, distrettuale o provinciale. La sovvenzione più ingente ammontava a oltre 7 milioni di CNY ed è stata concessa nell'ambito del regime «Trinity», un fondo municipale destinato a promuovere la trasformazione e l'ammodernamento degli impianti industriali. Tra le altre sovvenzioni figuravano, ad esempio, fondi per i brevetti, fondi e premi per attività scientifiche e tecnologiche, fondi per lo sviluppo delle aziende, fondi per l'ammodernamento e la trasformazione degli impianti industriali, sovvenzioni per la realizzazione di infrastrutture di base, fondi di sostegno concessi a livello distrettuale, fondi per lo sviluppo di fonti energetiche nuove e pulite e sgravi sull'imposta fondiaria. La società in questione ha inoltre ricevuto sovvenzioni per l'assicurazione dei crediti all'esportazione, concessa dalle autorità distrettuali.
- (326) Durante il PIR un'altra società inclusa nel campione ha anch'essa ricevuto ingenti sovvenzioni dallo Stato, alcune delle quali connesse alla zona di sviluppo in cui era ubicata la società (oltre 13 milioni di CNY). Altre sovvenzioni riguardavano le spese per attività scientifiche e tecnologiche, per le energie rinnovabili e/o per lo sviluppo industriale e dell'informazione (ad esempio le sovvenzioni «3 Famous»). Durante le verifiche in loco è stata altresì accertata la concessione di sgravi legati all'acquisizione dei diritti d'uso di terreni.
- (327) Una delle società incluse nel campione ha ricevuto, come gruppo, diverse sovvenzioni per un importo complessivo di oltre 29 milioni di CNY. Tali sovvenzioni comprendevano, tra l'altro, fondi per lo sviluppo di nuove soluzioni energetiche, progetti di riforme tecnologiche fondamentali o fondi connessi alla zona di sviluppo in cui era ubicato il beneficiario.

d) Conclusioni

- (328) In base alle prove raccolte sull'ottenimento di tali sovvenzioni da parte delle società incluse nel campione e in assenza di altre informazioni, la Commissione ha ritenuto che tali importi costituissero sovvenzioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), nonché dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, in quanto sono avvenuti trasferimenti di fondi dal governo della RPC sotto forma di sovvenzioni ai produttori del prodotto in esame ed è stato in tal modo conferito un vantaggio.
- (329) Tali sovvenzioni sono inoltre specifiche ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), e dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di base in quanto risultano limitate a determinate società o a progetti specifici in regioni specifiche e/o al settore del fotovoltaico. Tali sovvenzioni non rispettano le condizioni per la non specificità di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base, in quanto i criteri e le condizioni che disciplinano la spettanza non sono trasparenti né oggettivi e non si applicano automaticamente. Non esiste inoltre alcuna prova che le sovvenzioni rientrino in un programma di natura più generale.
- (330) Per tutti i casi le società hanno fornito informazioni in merito all'importo delle sovvenzioni e all'ente che le ha erogate. La maggior parte delle società interessate aveva inoltre iscritto a bilancio tale provento come «provento da sovvenzione» e aveva fatto verificare la propria contabilità da revisori indipendenti. Ciò è stato interpretato come una prova evidente di una sovvenzione che ha conferito un vantaggio compensabile.

e) Calcolo dell'importo della sovvenzione

- (331) La tabella seguente indica il calcolo del vantaggio costituito dalle sovvenzioni di cui sopra, ipotizzando come vantaggio l'importo ricevuto durante il PIR o imputato al PIR se è stato ammortizzato in tal modo dalla società interessata.

Altre sovvenzioni	
Società/gruppo	Aliquota di sovvenzione (%)
Gruppo Chint	0,54
Jinko Solar Co. Ltd e società collegate	0,86
Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd e società collegate	0,26



- (332) Nella sua risposta alla divulgazione delle conclusioni il governo della RPC e un produttore esportatore hanno formulato osservazioni sulle «altre sovvenzioni», asserendo che la Commissione non aveva fornito dettagli sufficienti da giustificare l'esistenza di regimi compensabili.
- (333) È tuttavia opportuno sottolineare che le risposte al questionario hanno fornito alla Commissione pochissime precisazioni in merito a tali regimi. Inoltre i produttori esportatori inclusi nel campione non contestano gli importi calcolati dalla Commissione e comunicati alla parte interessata, né il fatto di aver ricevuto tali sovvenzioni dal governo della RPC.
- (334) Di fronte alla mancanza di collaborazione del governo della RPC, la Commissione ha deciso che fosse ragionevole cercare di individuare l'esistenza di tali sovvenzioni durante la verifica in loco. Gli esiti delle verifiche si sono rivelati radicalmente diversi rispetto al numero e al valore totale delle sovvenzioni segnalati nelle risposte del governo della RPC al questionario. È stato deciso che gli accertamenti in loco rappresentavano un indicatore ragionevole del livello delle pratiche di sovvenzione al riguardo. La Commissione rifiuta l'argomentazione secondo cui questo approccio dimostrerebbe l'impossibilità di giustificare l'esistenza di regimi compensabili. Poiché tali sovvenzioni presentano caratteristiche comuni, sono concesse da un ente pubblico e non rientrano in un regime di sovvenzioni, ma sono erogate individualmente, la Commissione può valutarle congiuntamente, come descritto ai considerando da 324 a 327. L'argomentazione secondo cui la Commissione non ha giustificato l'esistenza di regimi compensabili né fornito elementi di prova certi riguardo a tali regimi è pertanto respinta.

3.4.3. Regimi di esenzione e di sgravio delle imposte dirette

3.4.3.1. Regime «due zero/tre metà» per le imprese a partecipazione estera (foreign-invested enterprises — FIE)

- (335) L'inchiesta ha stabilito che durante il PIR le società incluse nel campione non hanno beneficiato di nessun vantaggio nel quadro di tale regime.

3.4.3.2. Regime «due zero/tre metà» per le imprese di nuova e alta tecnologia

- (336) L'inchiesta ha stabilito che durante il PIR le società incluse nel campione non hanno beneficiato di nessun vantaggio nel quadro di tale regime.

3.4.3.3. Crediti d'imposta per la ricerca e lo sviluppo

a) Introduzione

- (337) L'inchiesta iniziale ha accertato che il credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo da parte delle FIE ha consentito a queste ultime di beneficiare di regimi fiscali agevolati per le loro attività di R&S mediante un credito d'imposta del 150 % delle loro spese, nel rispetto di talune soglie di spesa per R&S. È emerso altresì che questo regime agevolato di credito d'imposta per le spese di R&S destinato alle FIE è stato sostituito nel 2008 da un regime specifico, denominato *Crediti d'imposta per la ricerca e lo sviluppo («delle FIE»* è stato omesso).
- (338) Il governo della RPC ha contestato il fatto che il credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo da parte delle FIE sia stato sostituito nel 2008, in quanto i due programmi avrebbero criteri di ammissibilità diversi. Il governo della RPC ha altresì sostenuto che il regime dei *crediti d'imposta per la ricerca e lo sviluppo* non è specifico e non è quindi compensabile.

b) Base giuridica

- (339) Alla luce dell'inchiesta iniziale è stato stabilito in un primo momento che la base giuridica per il regime sostitutivo (*Crediti d'imposta per la ricerca e lo sviluppo*) fosse costituita dall'articolo 30, paragrafo 1, della legge sull'imposta sul reddito delle imprese («legge EIT»), dagli articoli 93 e 95 delle disposizioni di esecuzione della legge della RPC sull'imposta sul reddito delle imprese («disposizioni di esecuzione della legge EIT»), dalle disposizioni amministrative per la determinazione delle imprese di nuova e alta tecnologia [Guo Ke Fa Huo (2008) n. 172], unitamente alla



comunicazione dell'amministrazione tributaria dello Stato sulle questioni relative al versamento dell'imposta sul reddito delle imprese di nuova e alta tecnologia [Guo Shui Han (2008) n. 985]. In seguito alla divulgazione delle conclusioni, il governo della RPC ha affermato che tali basi giuridiche erano irrilevanti, fatta eccezione per l'articolo 30, paragrafo 1, della legge EIT e per l'articolo 95 delle disposizioni di esecuzione della legge EIT.

- (340) Nel corso della presente inchiesta sono individuati come facenti parte della base giuridica anche i seguenti documenti aggiuntivi: le disposizioni amministrative sugli sgravi fiscali alle imprese per spese di R&S [Guo Shui Fa (2008) n. 116] e la circolare congiunta del ministero delle Finanze e dell'amministrazione tributaria dello Stato sulle politiche pertinenti relative alla superdeduzione per le spese di R&S (2013/70). In seguito alla divulgazione delle conclusioni, il governo della RPC ha dichiarato che le disposizioni amministrative sugli sgravi fiscali alle imprese per spese di R&S [Guo Shui Fa (2008) n. 116] sarebbero scadute il 1° gennaio 2016, vale a dire dopo il PIR.
- (341) L'articolo 95 prevede che un'ulteriore detrazione del 50 % delle spese per R&S di cui al punto 1 dell'articolo 30 sia concessa per tali spese ai prodotti dei settori di nuova e alta tecnologia in modo che esse siano oggetto di un ammortamento basato sul 150 % dei costi delle attività immateriali.

c) Risultati dell'inchiesta

- (342) È stato accertato che, secondo quanto indicato dalle disposizioni giuridiche pertinenti, questo regime assicura un vantaggio limitato alle società dall'articolo 4 delle disposizioni amministrative sugli sgravi fiscali alle imprese per spese di R&S [Guo Shui Fa (2008) n. 116], che dispone che le imprese potenzialmente beneficiarie sono quelle impegnate nelle attività di ricerca e sviluppo elencate nel documento di orientamento sugli «ambiti fondamentali per lo sviluppo prioritario dell'industrializzazione ad alta tecnologia» (2007) n. 6, elaborato dalla commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme (NDRC), dal ministero della Scienza e della Tecnologia, dal ministero del Commercio e dall'Ufficio nazionale per la proprietà intellettuale. Uno degli ambiti fondamentali elencati in tale documento di orientamento è l'energia solare ⁽⁴⁷⁾.
- (343) Queste imprese devono sostenere spese per R&S in vista dello sviluppo di nuove tecnologie, nuovi prodotti e nuove competenze. Le imprese cui si applica il regime possono compensare un ulteriore 50 % delle loro spese per R&S a fronte del loro debito di imposta sul reddito. Anche le spese per attività immateriali di R&S danno il diritto alle imprese cui si applica il regime di usufruire di una detrazione del 150 % dei costi effettivi da esse sostenuti.
- (344) Le imprese che beneficiano di questo regime devono presentare la dichiarazione dei redditi e i relativi allegati. L'importo effettivo del vantaggio è incluso nella dichiarazione dei redditi.
- (345) I tre produttori esportatori inclusi nel campione (Chint, Jinko e Trina) hanno beneficiato di questo regime.
- (346) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, il governo della RPC e un produttore esportatore hanno contestato la specificità a motivo del fatto che tutte le società nella RPC sono ammesse a beneficiare dell'ulteriore detrazione del 150 %. Il governo della RPC ha aggiunto che le autorità canadesi non hanno rilevato la specificità di questo regime per i moduli murali unitari provenienti dalla RPC e cita quindi la decisione del panel nella causa *US-Aircraft*. Il governo della RPC sottolinea che, nella causa in questione, il panel ha ritenuto che limitare i finanziamenti nella R&S alle «tecnologie emergenti e abilitanti ad alto rischio e ad alte prestazioni» non permetteva di costituire un gruppo di imprese o di industrie sufficientemente limitato ai sensi dell'articolo 2 dell'Accordo relativo alle sovvenzioni e misure compensative. Il governo della RPC ha affermato che la dichiarazione della Commissione, secondo cui uno dei criteri di ammissibilità al regime in questione sia che una società debba essere un'impresa di nuova e alta tecnologia, è errata. Il governo della RPC ha aggiunto che, in ogni caso, nella causa *T-586/14 Xinyi PV Products/Commissione* il Tribunale ha dichiarato che, se una società è considerata un'impresa di nuova e alta tecnologia, soddisfa una condizione oggettiva per la concessione dell'agevolazione fiscale.
- (347) Le argomentazioni di cui sopra sono respinte. Il fatto che altre imprese possano ricevere sovvenzioni analoghe fondate su altre basi giuridiche non significa che tale regime non sia specifico de iure soltanto per un gruppo limitato di imprese. Anche ammettendo in teoria che tutte le società potessero essere ammesse a beneficiare della detrazione supplementare del 150 %, nel caso di specie le società incluse nel campione hanno beneficiato della detrazione nella misura in cui potevano spuntare una casella specifica nella dichiarazione dei redditi, collegata alla

⁽⁴⁷⁾ http://www.most.gov.cn/ztzl/gjzctx/ptzccqt/200802/t20080222_59213.htm



certificazione come impresa di nuova e alta tecnologia: una procedura molto meno gravosa di quella alternativa. Quanto alla sentenza nella causa T-586/14 Xinyi PV Products contro Commissione, essa riguarda il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato e non la specificità di una sovvenzione. Per quanto concerne l'affermazione secondo la quale le autorità canadesi non hanno rilevato alcuna specificità per questo regime, nessuna parte ha presentato una copia di tali conclusioni.

d) Conclusioni

- (348) Il regime si configura come sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, sotto forma di entrate cui la pubblica amministrazione rinuncia, conferendo un vantaggio alle imprese beneficiarie.
- (349) La sovvenzione è specifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, perché la legislazione stessa limita l'applicazione di tale regime alle imprese che sostengono determinate spese per R&S.
- (350) Di conseguenza e come stabilito nel corso dell'inchiesta iniziale, tale sovvenzione dovrebbe essere considerata compensabile.

e) Calcolo dell'importo della sovvenzione

- (351) L'importo della sovvenzione compensabile è calcolato in termini di vantaggio conferito ai beneficiari, riscontrato durante il PIR. Il vantaggio conferito ai beneficiari è considerato equivalente all'importo totale dell'imposta dovuta in base all'aliquota di imposta normale, previa detrazione dell'importo corrisposto, con un'ulteriore detrazione pari al 50 % delle spese effettive imputabili alla R&S sui progetti approvati. Gli importi oggetto di compensazione sono basati sui dati contenuti nella dichiarazione dei redditi delle imprese per il 2015. Secondo quanto asserito da un produttore esportatore, si sarebbero dovuti utilizzare invece i dati fiscali del PIR. Questa argomentazione è stata respinta. Alla luce del considerando 459 del regolamento iniziale, la Commissione ribadisce l'importanza del fatto che il calcolo del vantaggio sia basato sulle dichiarazioni dei redditi definitive e certificate per un determinato esercizio fiscale. La Commissione aggiunge che la liquidazione definitiva della dichiarazione dei redditi del 2015 durante il PIR rende definitivo qualsiasi vantaggio richiesto nella dichiarazione, dimostrando ulteriormente la correttezza del suo approccio. La Commissione non può basare i suoi calcoli sulle dichiarazioni dei redditi trimestrali perché tali documenti riportano la situazione provvisoria esistente al momento della compilazione e, per definizione, non possono tener conto della situazione definitiva consolidata dell'esercizio fiscale annuale. L'obiettivo di tali documenti è garantire una liquidità alla pubblica amministrazione nel caso in cui sia provvisoriamente dovuto il pagamento di un'imposta, ma essi riflettono soltanto la situazione parziale al momento della compilazione. Le dichiarazioni dei redditi del 2015 interessano inoltre tre trimestri del PIR e costituiscono di conseguenza la dichiarazione dei redditi annuale più pertinente disponibile.
- (352) Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, l'importo della sovvenzione (numeratore) è stato ripartito sulla base del fatturato totale delle vendite effettuate durante il PIR dai produttori esportatori inclusi nel campione, in quanto la sovvenzione non dipende dall'andamento delle esportazioni e non è stata accordata con riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.
- (353) L'aliquota di sovvenzione determinata per i produttori esportatori inclusi nel campione riguardo a tale regime durante il PIR ammonta a:

Crediti d'imposta per ricerca e sviluppo	
Società/gruppo	Aliquota di sovvenzione (%)
Gruppo Chint	0,47
Jinko Solar Co. Ltd e società collegate	0,74
Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd e società collegate	0,15

3.4.3.4. Sgravi fiscali per le imprese di nuova e alta tecnologia partecipanti a determinati progetti

a) Introduzione

- (354) L'inchiesta iniziale ha stabilito che questo regime consente a un'impresa riconosciuta come appartenente a un settore di nuova e alta tecnologia di beneficiare di un'aliquota ridotta per l'imposta sul reddito rispetto all'aliquota normale (15 % anziché 25 %). Non sono stati individuati cambiamenti nel corso della presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza.



b) Base giuridica

- (355) La base giuridica di questo regime è costituita dall'articolo 28, paragrafo 2, della legge EIT unitamente alle disposizioni amministrative per la determinazione delle imprese di nuova e alta tecnologia [Guo Ke Fa Huo (2008) n. 172]; e dall'articolo 93 delle disposizioni di esecuzione della legge EIT, unitamente alla comunicazione dell'amministrazione tributaria statale sulle questioni relative al versamento dell'imposta sul reddito delle imprese di nuova e alta tecnologia [Guo Shui Han (2008) n. 985], alla comunicazione del ministero della Scienza e della tecnologia, del ministero delle Finanze, dell'amministrazione generale delle dogane e dell'amministrazione tributaria dello Stato sull'elaborazione delle linee guida relative alla gestione del riconoscimento delle imprese dei settori ad alta tecnologia [Guo Ke Fa Huo (2008) n. 362], alla comunicazione dell'amministrazione tributaria statale sul pagamento anticipato dell'imposta sul reddito delle imprese dei settori ad alta tecnologia durante il periodo di riesame delle qualifiche del [(2011) n. 4] e alla comunicazione del ministero delle Finanze e dell'amministrazione tributaria dello Stato sull'aliquota dell'imposta e il credito d'imposta applicabili agli introiti registrati dalle imprese dei settori ad alta tecnologia [(2011) n. 47].

c) Risultati dell'inchiesta

- (356) Nel corso dell'inchiesta iniziale è stato accertato che questo regime si applica alle imprese riconosciute come appartenenti ai settori di nuova e alta tecnologia che necessitano di sostegno da parte dello Stato. Tali imprese dovrebbero detenere diritti di proprietà intellettuale indipendenti e devono soddisfare una serie di requisiti: i) i loro produttori rientrano nel campo dei prodotti dei settori ad alta tecnologia sostenuti dallo Stato; ii) il totale delle spese per R&S deve rappresentare una determinata percentuale del fatturato totale delle vendite; iii) gli introiti dei prodotti di nuova e alta tecnologia devono rappresentare una determinata percentuale del fatturato totale delle vendite; iv) il personale impegnato nella R&S deve rappresentare una determinata percentuale del totale del personale; e v) devono essere soddisfatti gli altri requisiti stabiliti nelle disposizioni amministrative per la determinazione delle imprese di nuova e alta tecnologia del 2008.
- (357) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, il governo della RPC ha contestato la specificità adducendo i seguenti motivi: 1) i criteri di cui al precedente considerando sono obiettivi alla luce di quanto dichiarato dal Tribunale nella causa T-586/14 Xinyi PV Products/Commissione; 2) qualunque società che rispetti i criteri stabiliti è automaticamente soggetta all'aliquota del 15 %; e 3) le conclusioni della Commissione sono in contraddizione con gli elementi della decisione nella causa US — Aircraft di cui al considerando 346. Queste argomentazioni sono respinte in quanto il regime è specifico de iure, nella misura in cui solo un gruppo limitato di imprese può usufruire del vantaggio in questione, come indicato nel considerando 355. La sentenza nella causa T-586/14 Xinyi PV Products contro Commissione riguarda inoltre il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato e non la specificità di una sovvenzione.
- (358) Le imprese che beneficiano di questo regime devono presentare la dichiarazione dei redditi e i relativi allegati. L'importo effettivo del vantaggio è incluso nella dichiarazione dei redditi.
- (359) Nel corso della presente inchiesta non sono state individuate modifiche delle conclusioni riassunte ai considerando 356 e 357.
- (360) I tre produttori esportatori inclusi nel campione (Chint, Jinko e Trina) hanno beneficiato di questo regime.

d) Conclusioni

- (361) Il regime dovrebbe configurarsi come sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, perché si ha un contributo finanziario sotto forma di entrate cui la pubblica amministrazione rinuncia, conferendo un vantaggio alle imprese beneficiarie. Il vantaggio per il beneficiario è pari al risparmio fiscale di cui beneficia grazie al regime a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base.



- (362) Tale sovvenzione è specifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, in quanto è limitata alle imprese qualificate come appartenenti ai settori di nuova e alta tecnologia che soddisfano i requisiti delle disposizioni amministrative del 2008. Non esistono inoltre criteri oggettivi stabiliti dalla legislazione o dall'autorità concedente sull'ammissibilità al regime, la quale non è automatica a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base.
- (363) Di conseguenza e come stabilito nel corso dell'inchiesta iniziale, tale sovvenzione dovrebbe essere considerata compensabile.
- e) Calcolo dell'importo della sovvenzione
- (364) L'importo della sovvenzione compensabile è calcolato in termini di vantaggio conferito ai beneficiari, riscontrato durante il PIR. Il vantaggio conferito ai beneficiari è considerato equivalente all'importo totale dell'imposta dovuta in base all'aliquota di imposta normale, previa detrazione dell'importo corrisposto in base alla minore aliquota di imposta agevolata. Gli importi oggetto di compensazione sono basati sui dati contenuti nella dichiarazione dei redditi delle imprese per il 2015.
- (365) L'argomentazione di Jinko secondo cui, nel calcolare il vantaggio conferito nell'ambito di regimi d'imposta sul reddito delle imprese, la Commissione avrebbe dovuto detrarre i presunti vantaggi ottenuti nell'ambito di altri regimi di sovvenzione per evitare di conteggiare due volte alcuni vantaggi, è respinta. Non spetta all'autorità incaricata dell'inchiesta procedere a tale artificioso esercizio.
- (366) L'aliquota di sovvenzione determinata per i produttori esportatori inclusi nel campione riguardo a tale regime durante il PIR ammonta a:

Sgravi fiscali per le imprese di nuova e alta tecnologia partecipanti a determinati progetti	
Società/gruppo	Aliquota di sovvenzione (%)
Gruppo Chint	0,02
Jinko Solar Co. Ltd e società collegate	0,75
Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd e società collegate	0,71

3.4.3.5. Sgravi dell'imposta sul reddito per le FIE che acquistano apparecchiature di fabbricazione cinese

- (367) L'inchiesta ha confermato che durante il PIR le società incluse nel campione non hanno beneficiato di nessun vantaggio nel quadro di tale regime.

3.4.3.6. Esenzione fiscale sul reddito derivante da taluni dividendi, bonus e altri investimenti azionari per le società abilitate residenti

- (368) L'inchiesta ha confermato che durante il PIR le società incluse nel campione non hanno beneficiato di nessun vantaggio nel quadro di tale regime.

3.4.3.7. Regime agevolato per le imposte sul reddito delle imprese aventi sede nelle regioni occidentali

- (369) L'inchiesta ha confermato che durante il PIR le società incluse nel campione non hanno beneficiato di nessun vantaggio nel quadro di tale regime.



3.4.3.8. Imposte sulla manutenzione urbana e sulla costruzione e sovrattasse sull'istruzione per le FIE

- (370) L'inchiesta ha confermato che durante il PIR le società incluse nel campione non hanno beneficiato di nessun vantaggio nel quadro di tale regime.

3.4.3.9. Agevolazioni fiscali per le società con un profitto esiguo

- (371) L'inchiesta ha confermato che durante il PIR le società incluse nel campione non hanno beneficiato di nessun vantaggio nel quadro di tale regime.

3.4.4. Regimi riguardanti le imposte indirette e i dazi sulle importazioni

3.4.4.1. Esenzione dall'IVA e sgravi dei dazi doganali per l'utilizzo di apparecchiature importate e di tecnologia

a) Introduzione

- (372) L'inchiesta iniziale ha stabilito che questo regime prevede l'esenzione dall'IVA e dai dazi all'importazione a favore di imprese a partecipazione estera («FIE») o di imprese cinesi che importano beni strumentali utilizzati nella loro produzione. Per beneficiare dell'esenzione i beni strumentali non devono rientrare in un elenco di attrezzature non ammissibili e l'impresa richiedente deve avere ottenuto il certificato per i progetti incentivati dallo Stato, rilasciato dalle autorità cinesi o dalla commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme (NDRC) conformemente alla pertinente normativa doganale, fiscale e sugli investimenti. Non sono stati individuati cambiamenti nel corso della presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza.

b) Base giuridica

- (373) Le basi giuridiche di tale regime sono costituite dalla *circolare del Consiglio di Stato che adegua le politiche fiscali per le apparecchiature importate* (Guo Fa n. 37/1997); dalla *comunicazione del ministero delle Finanze, dell'amministrazione generale delle dogane e dell'amministrazione tributaria dello Stato che adegua determinati regimi agevolati di dazi all'importazione*; dalla *comunicazione del ministero delle Finanze, dell'amministrazione generale delle dogane e dell'amministrazione tributaria dello Stato* (2008) n. 43; dalla *comunicazione della NDRC sulle questioni riguardanti la gestione della lettera di conferma per i progetti che ricevono finanziamenti nazionali o esteri incentivati dallo Stato* (2006) n. 316, e dal *repertorio degli articoli la cui importazione da parte di FIE o di aziende cinesi non è consentita in esenzione doganale* (2008).

c) Risultati dell'inchiesta

- (374) Come stabilito nel corso dell'inchiesta iniziale e confermato dal presente riesame in previsione della scadenza, le apparecchiature importate al fine di sviluppare progetti di investimento nazionali o esteri, in linea con la politica tesa ad incoraggiare progetti di investimento esteri o nazionali, possono essere esentate dal pagamento dell'IVA e/ o dei dazi all'importazione, a meno che dette apparecchiature non appartengano ad una categoria elencata nel repertorio degli articoli la cui importazione non è consentita in esenzione dai dazi doganali. Per beneficiare di questo regime, la società deve ottenere dall'autorità locale responsabile del progetto una lettera di conferma da presentare successivamente alle autorità doganali locali.
- (375) Il governo della RPC ha sostenuto che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'esenzione fiscale si applica solo ai dazi all'importazione, mentre viene riscossa l'IVA sulle importazioni di apparecchiature per uso personale.
- (376) Contrariamente a quanto sostenuto dal governo della RPC, sono state tuttavia individuate esenzioni dall'IVA e dai dazi all'importazione durante il PIR per i tre produttori esportatori inclusi nel campione. Queste esenzioni comprendevano le apparecchiature, per le quali il vantaggio ottenuto è stato ammortizzato sulla loro durata di vita ed è stato in parte attribuito al PIR. Sebbene la Commissione non abbia rilevato alcun elemento di prova a dimostrazione del funzionamento di tale regime durante il PIR, essa ha stabilito, in base ai riscontri raccolti, che i produttori inclusi nel campione usufruivano ancora dei vantaggi da esso concessi.




d) Conclusioni

- (377) Si ritiene che questo regime assicuri un contributo finanziario sotto forma di entrate cui il governo della RPC rinuncia ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), perché le FIE e le altre imprese nazionali cui si applica il regime sono esonerate dal pagamento dell'IVA e/o di dazi altrimenti dovuti. Esso conferisce quindi un vantaggio alle imprese beneficiarie ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (378) Il regime è specifico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base perché la legislazione secondo la quale opera l'autorità concedente ne limita l'accesso alle sole imprese che investono in determinate categorie commerciali esaustivamente definite dalla legge e appartenenti alla categoria dei progetti incentivati o alla categoria B del *repertorio dei settori per gli investimenti esteri e il trasferimento di tecnologia* o compresi nel *repertorio dei settori, dei prodotti e delle tecnologie chiave il cui sviluppo è incentivato dallo Stato*. A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base non esistono inoltre criteri oggettivi che limitino l'ammissibilità al regime in questione né elementi di prova risolutivi per concludere che l'ammissibilità sia automatica.
- (379) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, il governo della RPC ha chiesto alla Commissione di registrare le industrie e i settori che rientrano nelle categorie di cui sopra, sostenendo che queste ultime hanno una portata così vasta da permettere a società che operano in tutti i settori dell'economia di beneficiare del regime. La Commissione osserva tuttavia che il governo della RPC non ha mai presentato elementi pertinenti che dimostrino che le industrie e i settori compresi in queste categorie non appartengono alla categoria dei progetti incentivati o soggetti a restrizioni. Nella fattispecie la Commissione ritiene che le imprese ammissibili costituiscano un gruppo sufficientemente limitato. Dalle visite di verifica effettuate presso le società incluse nel campione non è stato possibile desumere che potessero beneficiare del regime imprese operanti in tutti i settori dell'economia.
- (380) Un produttore esportatore ha sostenuto che, per ottenere tale vantaggio, i prodotti fabbricati utilizzando i macchinari importati dovevano essere elencati nel Repertorio dei settori a partecipazione estera di cui al considerando 386.
- (381) Inizialmente il governo della RPC ha dichiarato che Trina è stata l'unica impresa a beneficiare di questo regime mentre, in base alle informazioni ricevute dai produttori esportatori inclusi nel campione, è emerso che ne hanno beneficiato tutte e tre le imprese. Il governo della RPC, secondo le spiegazioni fornite, aveva capito che l'obbligo di comunicazione sussistesse solo per i macchinari importati durante il PIR. La Commissione ha osservato che il vantaggio è successivo all'ammortamento delle apparecchiature importate, in parte imputato al PIR.

e) Calcolo dell'importo della sovvenzione

- (382) L'importo della sovvenzione compensabile è calcolato in termini di vantaggio conferito ai beneficiari, riscontrato durante il PIR. Il vantaggio conferito ai beneficiari è considerato pari all'importo dell'IVA e dei dazi non applicati sulle apparecchiature importate. Per garantire che l'importo compensabile riguardasse unicamente il PIR, il vantaggio ottenuto è stato ammortizzato sull'arco della vita dell'apparecchiatura conformemente alle normali procedure contabili aziendali.
- (383) L'aliquota di sovvenzione determinata per i produttori esportatori inclusi nel campione riguardo a tale regime durante il PIR ammonta a:

Esenzione dell'IVA e sgravi dei dazi doganali per l'utilizzo di apparecchiature importate	
Società/gruppo	Aliquota di sovvenzione (%)
Gruppo Chint	0,11
Jinko Solar Co. Ltd e società collegate	0,02
Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd e società collegate	0,18



3.4.4.2. Sgravi IVA alle FIE che acquistano apparecchiature di fabbricazione cinese

a) Introduzione

- (384) L'inchiesta iniziale ha stabilito che questo regime prevede un'esenzione dall'IVA in caso di acquisto di apparecchiature di fabbricazione nazionale da parte delle FIE. Per beneficiare dell'esenzione le apparecchiature non devono rientrare in un elenco di apparecchiature escluse dal regime e il loro valore non deve superare una determinata soglia. Non sono stati individuati cambiamenti nel corso della presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza.

b) Base giuridica


- (385) Come accertato nel corso dell'inchiesta iniziale, le basi giuridiche sono costituite dalle misure provvisorie per la gestione dei rimborsi di imposta in caso di acquisto da parte delle FIE di apparecchiature di fabbricazione nazionale, adottate dall'amministrazione tributaria dello Stato; dalle misure sperimentali per la gestione degli sgravi di imposta accordati all'acquisto di apparecchiature di fabbricazione cinese per progetti a partecipazione estera, e dalla comunicazione del ministero delle Finanze e dell'amministrazione tributaria dello Stato sull'abolizione del regime di sgravi fiscali per le apparecchiature di fabbricazione nazionale acquistate da imprese a partecipazione estera.

c) Risultati dell'inchiesta

- (386) Il regime di rimborso dell'IVA si applica alle apparecchiature di fabbricazione nazionale acquistate per progetti che ricevono finanziamenti esteri, a condizione che detti progetti rientrino nell'ambito dei progetti incentivati elencati nel repertorio dei settori a partecipazione estera o nel repertorio dei settori a partecipazione estera vantaggiosi nelle regioni centrali e occidentali della Cina.
- (387) Come nell'inchiesta iniziale, il governo della RPC ha affermato nella sua risposta al questionario che il regime in questione è stato interrotto a decorrere dal 1° gennaio 2009. Tale affermazione era già stata respinta nel corso dell'inchiesta iniziale. Nel corso della presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza, due degli esportatori inclusi nel campione hanno trasmesso informazioni dettagliate in merito a questo regime, fornendo anche dati sull'importo dei vantaggi ricevuti durante il PIR. Tenuto conto di questa circostanza, si è concluso che il governo della RPC ha omesso informazioni pertinenti, quali l'elenco dei beneficiari interessati e l'importo delle sovvenzioni ricevute da questi ultimi.

d) Conclusioni

- (388) Si ritiene che questo regime assicuri un contributo finanziario sotto forma di entrate cui il governo della RPC rinuncia, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base in quanto le FIE sono esentate dal pagamento dell'IVA che sarebbe altrimenti dovuta. Esso conferisce quindi un vantaggio alle imprese beneficiarie ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (389) Il regime è specifico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, dato che la legislazione secondo la quale opera l'autorità concedente ne limita l'accesso alle sole imprese a partecipazione estera che acquistano apparecchiature di fabbricazione nazionale e rientrano nella categoria dei progetti incentivati o nella categoria B del repertorio dei settori a partecipazione estera e delle apparecchiature acquistate sul mercato interno elencate nel repertorio delle industrie, dei prodotti e delle tecnologie chiave il cui sviluppo è incentivato dallo Stato. Inoltre le misure sperimentali per la gestione degli sgravi di imposta accordati all'acquisto di apparecchiature di fabbricazione cinese per progetti a partecipazione estera e la comunicazione del ministero delle Finanze limitano il vantaggio alle sole FIE che appartengono alla categoria incentivata di cui al repertorio dei settori a partecipazione estera o al repertorio dei settori a partecipazione estera vantaggiosi nelle regioni centrali e occidentali della Cina. A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base non esistono inoltre criteri oggettivi che limitino l'ammissibilità al regime in questione né elementi di prova risolutivi per concludere che l'ammissibilità sia automatica. Il regime è anche specifico a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), del regolamento di base, in quanto è condizionato all'uso di prodotti nazionali anziché esteri.



(390) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, il governo della RPC ha contestato la specificità per motivi analoghi a quelli esposti al considerando 379, ove tale argomentazione viene respinta.

e) Calcolo dell'importo della sovvenzione

(391) L'importo della sovvenzione compensabile è calcolato in termini di vantaggio conferito ai beneficiari, riscontrato durante il PIR. Il vantaggio conferito ai beneficiari è considerato pari all'importo dell'IVA non applicata sulle apparecchiature di fabbricazione nazionale. Per garantire che l'importo compensabile riguardasse unicamente il PIR, il vantaggio ottenuto è stato ammortizzato sull'arco della vita dell'apparecchiatura conformemente alle normali procedure contabili del settore.

(392) L'aliquota di sovvenzione determinata per i produttori esportatori inclusi nel campione riguardo a tale regime durante il PIR ammonta a:

Sgravi IVA alle FIE che acquistano apparecchiature di fabbricazione cinese	
Società/gruppo	Aliquota di sovvenzione (%)
Gruppo Chint	0,02
Jinko Solar Co. Ltd e società collegate	0,03
Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd e società collegate	0,00

3.4.4.3. Esenzione dall'IVA per i prodotti venduti dalle FIE

(393) L'inchiesta ha confermato che durante il PIR le società incluse nel campione non hanno beneficiato di nessun vantaggio nel quadro di tale regime. In ogni caso non vi è alcuna indicazione del fatto che i regimi di sovvenzione originari siano stati revocati.

3.4.5. *Fornitura di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione a un prezzo inferiore al valore adeguato*

3.4.5.1. Omessa collaborazione e utilizzo dei dati disponibili

(394) In aggiunta alla descrizione generale di cui alla sezione 3.1 la Commissione osserva che, sino alla visita di verifica, il governo della RPC non ha fornito le cifre relative al consumo o alle quote di mercato per il polisilicio, l'alluminio o il vetro nonostante le numerose richieste in tal senso, a cominciare dal questionario.


(395) Al termine della visita di verifica, sebbene le cifre relative al consumo o alla quota di mercato per i tre prodotti summenzionati siano state richieste all'inizio della verifica, sono state fornite stime basate sulla produzione interna e sui volumi delle importazioni e delle esportazioni per i tre prodotti. La Commissione non è riuscita a verificare tali stime a causa della ristrettezza di tempo. Non sono state fornite cifre in merito alle quote di mercato.

(396) Il governo della RPC ha sostenuto che la domanda conteneva prove insufficienti dell'esistenza di sovvenzioni concesse ai produttori di polisilicio, alluminio e vetro e ha aggiunto che la Commissione non aveva bisogno, per trarre una conclusione, delle informazioni richieste nei questionari specifici inviati ai produttori di polisilicio, vetro e alluminio, in considerazione delle scarse prove relative al contributo finanziario del governo o di un ente pubblico. Il governo della RPC ha altresì sottolineato l'impossibilità di fornire tali informazioni, dato che il governo stesso non esercita alcun controllo sui produttori e non ha accesso alle informazioni specifiche alle operazioni, di cui la Commissione ha fatto richiesta. Di conseguenza il governo della RPC non ha chiesto ai produttori di polisilicio, alluminio o vetro di compilare il questionario specifico.

(397) Il governo della RPC ha inoltre richiesto alla Commissione di trovare una soluzione concreta per il reperimento delle informazioni richieste, nella misura necessaria a consentirle di elaborare una conclusione.



- (398) Innanzi tutto le informazioni richieste sono state ritenute necessarie all'elaborazione di una conclusione per disporre di un quadro generale delle operazioni (e possibilmente delle sovvenzioni) dei fabbricanti dei prodotti summenzionati, e avere al tempo stesso la possibilità di verificare tali operazioni. In secondo luogo non spettava alla Commissione individuare una soluzione concreta affinché il governo della RPC ottenesse le informazioni richieste. Sarebbe in ogni caso bastato che quest'ultimo inoltrasse i questionari specifici ai produttori nazionali noti di polisilicio, alluminio e vetro che rispettavano i requisiti di cui al considerando 28, e che si occupasse della gestione delle (eventuali) risposte.
- (399) Per quanto riguarda la fornitura di terreni e la concessione di diritti d'uso di terreni, il governo della RPC non ha rivelato i prezzi base, i prezzi soglia e il numero di partecipanti alle gare d'appalto e alle aste relative all'uso dei terreni, comunicati dai produttori esportatori inclusi nel campione. Il governo della RPC si è limitato a dichiarare che tali informazioni sarebbero state disponibili presso le amministrazioni (pubbliche) locali di livello inferiore. Occorre rilevare che, nel contesto di un'inchiesta antisovvenzioni, il governo della RPC rappresenta tutti i livelli della pubblica amministrazione.
- (400) Non sono stati forniti neppure gli avvisi delle gare d'appalto e delle aste pertinenti, benché siano stati richiesti in diverse occasioni (ad esempio, nel questionario indirizzato al governo della RPC e anche durante la verifica in loco). Il governo della RPC ha suggerito alla Commissione di provvedere da sé al reperimento di tali avvisi dal sito del sistema di monitoraggio dinamico del mercato fondiario (in cinese), nonostante la possibilità che gli avvisi relativi alle transazioni precedenti al 2007 non siano pubblicati sul sito, come del resto confermato dal governo della RPC.
- (401) La Commissione non è stata pertanto in grado di verificare le informazioni concernenti le negoziazioni dei diritti d'uso di terreni dei produttori esportatori inclusi nel campione.
- (402) La Commissione ha informato il governo della RPC della sua intenzione di applicare l'articolo 28 del regolamento di base per quanto riguarda tale regime di sovvenzioni. Poiché il governo della RPC, nella sua risposta alla Commissione, non ha fornito una spiegazione soddisfacente né nuovi riscontri al riguardo, la Commissione ha dovuto basare le sue conclusioni sui dati disponibili, in questo caso le informazioni comunicate dai produttori esportatori inclusi nel campione e altre informazioni pubblicamente disponibili.
- (403) Nella sua risposta alla divulgazione delle conclusioni, il governo della RPC ha sostenuto che la Commissione non aveva rispettato l'articolo 28 del regolamento antisovvenzioni di base nell'applicare le disposizioni relative ai «dati disponibili» per quanto riguarda la fornitura di beni a un prezzo inferiore al valore adeguato. Il governo della RPC ha in particolare affermato che la Commissione avrebbe dovuto accettare i dati sul consumo o sulla quota di mercato al termine della verifica. Sarebbe stato inoltre irragionevole da parte della Commissione concludere che il governo della RPC non aveva inviato e coordinato le risposte di cui all'appendice B da parte dei vari settori di fornitori. Infine la Commissione non avrebbe applicato correttamente le disposizioni dell'articolo 28 per quanto riguarda i diritti d'uso di terreni.
- (404) Per quanto concerne sia i dati sul consumo/la quota di mercato che le risposte dell'appendice B, è opportuno ricordare che le inchieste antisovvenzioni sono soggette a scadenze rigorose ed è quindi importante che siano portate avanti in maniera soddisfacente. È essenziale capire che le verifiche in loco sono organizzate (di norma una tantum) per verificare i dati precedentemente comunicati. Riguardo alla presente inchiesta, i dati relativi a tale aspetto dell'inchiesta erano stati richiesti nel questionario iniziale e nella lettera di richiesta di maggiori informazioni. Nella sua risposta, il governo della RPC ha affermato di non fornire di regola tali dati (consumo/quote di mercato, appendice B e diritti d'uso dei terreni) e di non capire quale fosse la loro pertinenza ai fini dell'inchiesta.
- (405) Alla luce di tale risposta la Commissione conferma di non essere stata in grado di verificare i dati a motivo della loro mancata presentazione o perché sono stati forniti in una fase talmente avanzata della verifica da non poter essere accertati. Per quanto riguarda specificamente i dati sul consumo/la quota di mercato presentati alla Commissione quasi alla fine della visita di verifica, il governo della RPC non è riuscito a fornire le cifre unitamente alla loro reale fonte. È stato inoltre chiarito dal governo della RPC che le cifre fornite erano stime che la Commissione avrebbe potuto accettare se fosse stata in grado di effettuare un controllo incrociato, verificando tali cifre con la fonte in base alla quale sono state stimate. Per quanto concerne il riferimento del governo della RPC alla relazione del panel nella causa *EC-Salmon* (WT/DS337/R), occorre sottolineare che anche il panel ha ritenuto che, per valutare se le informazioni siano state fornite «tempestivamente», è opportuno considerare anche in che momento tali informazioni sono state inizialmente richieste. Per la precisazione, la richiesta delle cifre sul consumo e dei dati sulla quota di mercato per il vetro, l'alluminio e il polisilicio è stata avanzata per la prima



volta con il questionario inviato al governo della RPC in data 7 dicembre 2015. La visita di verifica presso il governo della RPC è stata effettuata tra l'8 agosto 2016 e il 12 agosto 2016 e le stime sono state prodotte l'ultimo giorno della visita di verifica, vale a dire il 12 agosto 2016. La Commissione ritiene pertanto che non sussistano motivi a sostegno del riferimento, nel caso di specie, alla relazione del panel *EC-Salmon*.

(406) Se i dati fossero stati comunicati in tempo utile, sarebbe stato inoltre possibile analizzarli in modo tale da consentire ulteriori chiarimenti o richieste di dati supplementari. In considerazione del fatto che la Commissione non è stata in grado di svolgere un'analisi esaustiva dei sistemi di cui alla sezione «Fornitura di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione a un prezzo inferiore al valore adeguato», la Commissione conferma che le argomentazioni del governo della RPC al riguardo sono respinte.

(407) Va infine rilevato che la Commissione ha tentato in ogni modo di analizzare i dati prodotti in tempo utile dal governo della RPC e dalle società incluse nel campione e ha fatto ricorso in misura molto limitata alle disposizioni relative ai «dati disponibili» di cui all'articolo 28. Per quanto riguarda l'alluminio, il polisilicio, l'energia elettrica, il vetro solare e l'acqua la Commissione ha effettivamente concluso che non sia necessario effettuare alcun calcolo della sovvenzione. Riguardo agli altri sistemi di questo tipo, benché siano stati individuati sistemi compensabili la valutazione finale è stata moderata e fondata sui dati disponibili. L'argomentazione secondo cui la Commissione non avrebbe tentato in ogni modo di condurre l'inchiesta in maniera ragionevole e responsabile, basandosi sui dati ricevuti in tempo utile, è pertanto respinta.

3.4.5.2. Fornitura di silicio policristallino da parte della pubblica amministrazione a un prezzo inferiore al valore adeguato

(408) Sulla scorta dei dati disponibili, l'inchiesta non ha stabilito che le società incluse nel campione abbiano beneficiato di vantaggi nel quadro di tale regime durante il PIR.

3.4.5.3. Fornitura di estrusi di alluminio da parte della pubblica amministrazione a un prezzo inferiore al valore adeguato

(409) Sulla scorta dei dati disponibili, l'inchiesta non ha stabilito che le società incluse nel campione abbiano beneficiato di vantaggi nel quadro di tale regime durante il PIR.

3.4.5.4. Fornitura di vetro da parte della pubblica amministrazione a un prezzo inferiore al valore adeguato

(410) Il 14 maggio 2014 la Commissione ha istituito dazi compensativi definitivi sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese ⁽⁴⁸⁾. Nel settore del vetro solare sono stati riscontrati diversi regimi di sovvenzione, alcuni dei quali identici ai regimi oggetto del presente procedimento sui moduli e le celle solari (ad esempio prestiti agevolati, aliquota preferenziale per l'imposta sul reddito delle imprese di nuova e alta tecnologia, crediti d'imposta per le spese di R&S e fornitura di terreni a un prezzo inferiore al valore adeguato).


(411) Esisteva una chiara sovrapposizione tra le conclusioni nella causa relativa al vetro solare e i regimi di sovvenzione oggetto dell'inchiesta ai fini del presente procedimento.

(412) Mediante la richiesta di informazioni pertinenti al governo della RPC la Commissione ha cercato di accertare se la sovvenzione concessa a monte al settore del vetro solare fosse stata trasferita in parte o integralmente al settore dei pannelli solari.

(413) La Commissione non è stata purtroppo in grado di portare a termine l'inchiesta data la mancata collaborazione del governo della RPC e l'assenza di risposte da parte dei produttori di vetro solare, come indicato ai considerando 43, 73, 394, 396 e 398.

(414) Poiché le conclusioni su questo regime di sovvenzione non hanno avuto un'incidenza sostanziale sulla conclusione generale dell'esistenza di pratiche di sovvenzione, la Commissione ha tuttavia rinunciato ad approfondire la sua analisi su tale regime, come chiarito al considerando 73.

⁽⁴⁸⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 471/2014 della Commissione, del 13 maggio 2014, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese (GU L 142 del 14.5.2014, pag. 23).



3.4.5.5. Fornitura di energia elettrica da parte della pubblica amministrazione a un prezzo inferiore al valore adeguato

- (415) L'inchiesta non ha stabilito che le società incluse nel campione abbiano beneficiato di vantaggi nel quadro di tale regime durante il PIR. In ogni caso non vi è alcuna indicazione del fatto che i regimi di sovvenzione originari siano stati revocati.

3.4.5.6. Fornitura di acqua da parte della pubblica amministrazione a un prezzo inferiore al valore adeguato

- (416) L'inchiesta non ha stabilito che le società incluse nel campione abbiano beneficiato di vantaggi nel quadro di tale regime durante il PIR.

3.4.5.7. Fornitura di terreni e concessione di diritti d'uso di terreni da parte della pubblica amministrazione a un prezzo inferiore al valore adeguato

a) Introduzione

- (417) Come stabilito nel corso dell'inchiesta iniziale, il suolo è di proprietà statale poiché appartiene collettivamente al popolo cinese. Non può essere venduto, ma è possibile assegnare diritti d'uso di terreni ai sensi di legge. Il governo della RPC ha dichiarato che i diritti d'uso di terreni in Cina vengono assegnati mediante gare d'appalto, aste e offerte e che ciò è anche contemplato all'articolo 137 della legge della RPC sui diritti reali.

b) Base giuridica

- (418) Come stabilito nel corso dell'inchiesta iniziale, le disposizioni sui diritti d'uso di terreni in Cina rientrano nella legge fondiaria della Repubblica popolare cinese.

- (419) Sono individuati come facenti parte della base giuridica anche i seguenti documenti: legge della Repubblica popolare cinese sulla gestione del patrimonio immobiliare urbano; regolamenti provvisori della Repubblica popolare cinese sull'assegnazione e il trasferimento dei diritti d'uso dei terreni di proprietà dello Stato nelle aree urbane; regolamento di esecuzione della legge fondiaria della Repubblica popolare cinese; disposizioni sull'assegnazione dei diritti d'uso dei terreni edificabili di proprietà dello Stato mediante gara d'appalto, asta e offerta.

c) Risultati dell'inchiesta

- (420) I produttori esportatori inclusi nel campione hanno fornito informazioni sul terreno da essi detenuto nonché su gran parte dei contratti/certificati relativi ai diritti d'uso di terreni, sebbene non tutti gli avvisi siano stati forniti dai produttori esportatori inclusi nel campione. Il governo della RPC ha inoltre fornito informazioni solo molto limitate sui prezzi chiesti per i diritti d'uso dei terreni.

- (421) Il governo della RPC non ha fornito informazioni né sulle condizioni di ottenimento dei diritti d'uso di terreni, né in merito ai dieci maggiori produttori esportatori (in termini di esportazioni del prodotto oggetto del riesame verso l'Unione durante il PIR). Non è stato fornito nessuno degli avvisi e/o dei prezzi base richiesti, necessari ai fini delle negoziazioni dei diritti d'uso dei terreni, come riferito dai tre produttori esportatori inclusi nel campione. Il governo della RPC ha rimandato la Commissione al sito del sistema di monitoraggio dinamico del mercato fondiario, aggiungendo tuttavia che i dati relativi alle transazioni precedenti al 2007 potrebbero non essere pubblicati sul sito in questione. Inoltre il governo della RPC non ha fornito informazioni neppure in merito al numero di offerenti per le transazioni comunicate riguardanti i diritti d'uso dei terreni.


- (422) Per quanto concerne i prezzi base, il governo della RPC ha fatto riferimento alle amministrazioni (pubbliche) di livello inferiore, le quali stabiliscono i prezzi base e i prezzi soglia e dispongono delle informazioni sul numero di partecipanti a ciascuna gara d'appalto e asta. La Commissione non ha potuto accettare questo ragionamento in quanto, nell'ambito di un procedimento antisovvenzioni, il governo della RPC rappresenta la pubblica amministrazione della Repubblica popolare cinese a tutti i livelli.



- (423) In considerazione di quanto sopra esposto, è stato necessario ricorrere ai dati a disposizione per formulare alcune delle conclusioni relative alla fornitura di terreni e alla concessione di diritti d'uso di terreni.
- (424) Come stabilito nel corso dell'inchiesta iniziale, le autorità fissano i prezzi dei terreni in base al sistema di valutazione dei terreni urbani. Nella presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza, il governo della RPC ha rimandato al sistema di monitoraggio dinamico dei prezzi dei terreni urbani, realizzato dal ministero del Territorio e delle risorse, che pubblica con frequenza trimestrale i prezzi dei terreni di 105 città cinesi.
- (425) È emerso che tali prezzi sono superiori ai prezzi minimi di riferimento fissati dal sistema di valutazione dei terreni urbani e utilizzati dalle amministrazioni locali, in quanto i prezzi di riferimento stabiliti dal suddetto sistema vengono aggiornati soltanto ogni tre anni, mentre i prezzi del sistema di monitoraggio dinamico sono aggiornati trimestralmente. Non è stata tuttavia fornita alcuna indicazione del fatto che i prezzi dei terreni si basassero sui prezzi stabiliti mediante il sistema di monitoraggio dinamico. Durante la visita in loco il governo della RPC ha di fatto confermato che il sistema di monitoraggio dinamico dei prezzi dei terreni urbani permette di monitorare le fluttuazioni dei livelli di prezzo dei terreni in determinate zone (ossia le 105 città di cui sopra) della RPC ed è concepito per valutare l'evoluzione dei prezzi dei terreni. I prezzi base delle gare d'appalto e delle aste si basano invece sui parametri di riferimento stabiliti dal sistema di valutazione dei terreni.
- (426) In occasione della visita di verifica, il governo della RPC ha altresì confermato che è pratica invalsa selezionare solo alcuni offerenti o partecipanti (nel caso delle aste), anziché far partecipare tutte le parti che si sono iscritte.
- (427) L'inchiesta iniziale ha stabilito che i prezzi corrisposti per i diritti d'uso dei terreni nella RPC non sono rappresentativi dei prezzi di mercato determinati dal libero gioco della domanda e dell'offerta. È altresì emerso che i trasferimenti dei diritti d'uso dei terreni sono stati influenzati da restrizioni nell'avviso di trasferimento mediante gara d'appalto, asta e offerta. Nel corso della presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza, non sono stati individuati cambiamenti nelle conclusioni formulate in proposito.
- (428) Nel contesto della presente inchiesta, la Commissione ha altresì constatato che alcuni produttori esportatori inclusi nel campione hanno beneficiato di rimborsi da parte delle amministrazioni locali per compensare i (già bassi) prezzi da loro pagati per ottenere l'assegnazione di diritti d'uso di terreni, ad esempio per lavori svolti dalla società stessa allo scopo di realizzare infrastrutture di base sui terreni.
- (429) Gli avvisi presentati da uno dei produttori esportatori inclusi nel campione indicavano chiaramente che la totalità dei terreni industriali acquistati da questa società era destinata specificamente al settore del fotovoltaico. I prezzi d'acquisto effettivamente pagati erano pressoché identici ai prezzi base indicati negli avvisi. Per lo stesso produttore esportatore incluso nel campione, gli elementi di prova raccolti hanno rivelato che i prezzi dei diritti d'uso dei terreni da esso ottenuti non erano basati sui «prezzi di mercato», bensì sono stati negoziati con l'amministrazione fondiaria.
- (430) I suddetti riscontri contraddicono le asserzioni del governo della RPC, secondo cui i prezzi pagati per i diritti d'uso di terreni nella RPC sono rappresentativi di un prezzo di mercato determinato dal libero gioco della domanda e dell'offerta. La Commissione ha altresì appurato che i trasferimenti di diritti d'uso di terreni sono in realtà soggetti a restrizioni in merito alle procedure di aggiudicazione di appalti, aste e offerte, che influiscono sulla leale concorrenza, e ha constatato che alcuni produttori esportatori inclusi nel campione hanno beneficiato di rimborsi da parte delle amministrazioni locali per compensare i (già bassi) prezzi da loro pagati per ottenere l'assegnazione di diritti d'uso di terreni.

d) Conclusioni

- (431) I risultati dell'inchiesta confermano che la situazione riguardo alla concessione e all'acquisizione di terreni nella RPC è poco chiara e non trasparente e che spesso le amministrazioni fissano arbitrariamente i prezzi in base al sistema di valutazione dei terreni urbani, che viene aggiornato solo ogni tre anni.
- (432) Di conseguenza la concessione dei diritti d'uso di terreni da parte del governo della RPC dovrebbe essere considerata una sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, sotto forma di una fornitura di beni che conferisce un vantaggio alle imprese beneficiarie. Come precisato nei considerando da 427 a 430, non esiste un vero mercato fondiario nella RPC e l'uso di un valore di riferimento esterno (cfr. i considerando da 435 a 437) dimostra che l'importo pagato per i diritti d'uso di terreni dai produttori esportatori inclusi nel campione è decisamente inferiore al normale valore di mercato.



- (433) Inoltre i rimborsi da parte delle amministrazioni locali si configurano come trasferimenti diretti di fondi che conferiscono un vantaggio perché sono sovvenzioni a fondo perduto non disponibili sul mercato. La sovvenzione è specifica a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e c), del regolamento di base perché l'accesso agevolato a terreni industriali è limitato esclusivamente alle imprese di determinati settori (in questo caso il settore del fotovoltaico), solo alcuni trasferimenti sono oggetto di gara d'appalto, i prezzi sono spesso fissati dalle amministrazioni e le pratiche della pubblica amministrazione in questo campo sono poco chiare e non trasparenti.
- (434) Di conseguenza la sovvenzione è considerata compensabile.
- e) Calcolo dell'importo della sovvenzione
- (435) Come nell'inchiesta iniziale e in conformità all'articolo 6, lettera d), punto ii), del regolamento di base, sono stati usati come valore di riferimento esterno i prezzi dei terreni relativi al Territorio doganale separato di Taiwan.
- (436) L'importo della sovvenzione compensabile è calcolato in termini di vantaggio conferito ai beneficiari, riscontrato durante il PIR. Tale vantaggio è calcolato sottraendo l'importo effettivamente pagato da ciascun produttore esportatore incluso nel campione (al netto dell'importo dei rimborsi/delle sovvenzioni delle amministrazioni locali, se del caso) per i diritti d'uso di terreni all'importo che avrebbe dovuto di norma essere pagato in base al valore di riferimento taiwanese.
- (437) Secondo la metodologia applicata nell'inchiesta iniziale, la Commissione ha utilizzato il prezzo fondiario medio al metro quadro fissato a Taiwan, rettificato per tenere conto della svalutazione monetaria e dell'andamento del PIL a partire dalla data dei rispettivi contratti dei diritti d'uso di terreni. Le informazioni relative ai prezzi dei terreni industriali sono state ricavate dal sito Internet dell'ufficio industriale del ministero degli Affari economici di Taiwan. La svalutazione monetaria e l'andamento del PIL di Taiwan sono stati calcolati sulla base dei tassi d'inflazione e dell'evoluzione del PIL pro capite ai prezzi correnti in USD per Taiwan, pubblicati dall'FMI per il 2015. In conformità all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di base, l'importo della sovvenzione (numeratore) è stato attribuito al PIR tenendo conto della normale durata dei diritti d'uso di terreni industriali, vale a dire 50 anni. Tale importo è quindi stato ripartito sulla base del fatturato totale delle vendite durante il PIR dei produttori esportatori inclusi nel campione, in quanto la sovvenzione non dipende dall'andamento delle esportazioni e non è stata accordata con riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.
- (438) L'aliquota di sovvenzione determinata per i produttori esportatori inclusi nel campione riguardo a tale regime durante il PIR ammonta a:

Fornitura di terreni e dei relativi diritti d'uso a un costo inferiore al valore adeguato	
Società/gruppo	Aliquota di sovvenzione (%)
Gruppo Chint	0,23
Jinko Solar Co. Ltd e società collegate	0,74
Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd e società collegate	0,60

- (439) Nella sua risposta alla divulgazione delle conclusioni, il governo della RPC ha presentato diverse argomentazioni secondo cui la Commissione non avrebbe rispettato le norme giuridiche e i requisiti probatori sostanziali per quanto riguarda la determinazione di un contributo finanziario e di un vantaggio in relazione al regime dei diritti d'uso di terreni in questione.
- (440) Il governo della RPC ha ribadito la sua convinzione che il sistema dei diritti d'uso di terreni nella RPC comporta la concessione di diritti d'uso di terreni rappresentativi dei prezzi di mercato che sono determinati dal libero gioco della domanda e dell'offerta. Come tuttavia dimostrato nell'inchiesta iniziale, ai considerando da 357 a 359, e confermato nella presente inchiesta il governo della RPC non ha fornito le informazioni essenziali al fine di consentire una corretta analisi da parte della Commissione. In secondo luogo, in base alle informazioni disponibili nella presente inchiesta non è ancora chiaro se l'esistenza del «sistema di monitoraggio dinamico dei terreni» e del «sistema di valutazione dei terreni urbani» abbia assicurato la determinazione dei prezzi di mercato secondo i principi della domanda e dell'offerta. A causa della mancanza di dati forniti dal governo della RPC, non è stato possibile individuare la vera natura del sistema in atto.



- (441) Conformemente all'articolo 28, i dati di cui disponeva la Commissione indicavano infatti chiaramente la necessità di disporre di un valore riferimento per i motivi sopra indicati. In base alle informazioni disponibili era inoltre evidente che, indipendentemente dal fatto che i diritti d'uso dei terreni fossero stati concessi prima dell'inchiesta iniziale o successivamente ad essa, per le società incluse nel campione non sussistevano prove del corretto funzionamento del sistema di aste (o di altro tipo) secondo i principi di mercato. Gli elementi di prova di cui sopra hanno anzi rivelato un sistema in base al quale il settore del FV usufruiva di tassi preferenziali che venivano loro concessi in modo non trasparente. Come indicato dalla Commissione nel documento di divulgazione generale, i pochi avvisi relativi a terreni ottenuti durante l'inchiesta mostrano chiaramente che i terreni erano offerti soltanto ai settori mirati, grazie ad un apposito sistema di «orientamento». Inoltre i prezzi erano stati fissati prima dell'asta e sono rimasti invariati, dal momento che si è manifestato un solo offerente già noto in precedenza.
- (442) Dall'esame delle transazioni effettuate dai produttori inclusi nel campione è inoltre emersa l'esistenza di rimborsi e altre detrazioni riguardanti i diritti d'uso dei terreni e sono apparse prove del fatto che alcuni tassi erano stati negoziati con l'amministrazione fondiaria. Nella sua risposta alle conclusioni, il governo della RPC ha dichiarato che tali questioni non indicavano il mancato funzionamento del sistema dei diritti d'uso dei terreni in base ai principi di mercato. Tuttavia il margine di sovvenzione individuale calcolato per ogni società inclusa nel campione (comprese, se del caso, le detrazioni ecc.) era stato comunicato alla parte interessata. Non sono pervenute osservazioni in merito all'imprecisione dei calcoli a tale riguardo. Le osservazioni formulate dal governo della RPC non potevano pertanto essere accolte.
- (443) Il governo della RPC ha inoltre sostenuto che, secondo la Commissione, tutti i diritti d'uso di terreni acquisiti al di sotto del valore di riferimento ricevevano un vantaggio e che ciò non era sufficiente a soddisfare i requisiti di specificità. È tuttavia opportuno sottolineare che, in materia di specificità, la Commissione è del parere che l'esistenza stessa di un sistema di diritti d'uso dei terreni distorto e non trasparente, unitamente alle prove evidenti di transazioni preferenziali concesse al settore FV, dimostra la specificità della presente inchiesta. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (444) Un produttore esportatore ha sollevato la questione secondo cui i diritti d'uso di terreni acquisiti da enti che, secondo quanto egli sostiene, sono privati non avrebbero dovuto essere inclusi nel calcolo dei vantaggi. In primo luogo è opportuno rilevare che la maggior parte dei terreni ottenuti dai produttori inclusi nel campione erano stati acquistati direttamente da un'amministrazione fondiaria statale cinese. In secondo luogo, anche considerando il numero limitato di casi in cui i diritti d'uso dei terreni sono stati ottenuti da parti presumibilmente private la questione non ha fondamento poiché, in un sistema che non opera secondo i principi di mercato e favorisce taluni settori, come è stato chiaramente accertato, il produttore esportatore interessato ha acquisito i pertinenti diritti d'uso di terreni a tassi di gran lunga inferiori al valore di riferimento stabilito. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

3.4.6. Sostegno alle operazioni di fusione e di ristrutturazione nel settore del fotovoltaico

- (445) Successivamente all'inchiesta iniziale, la stampa e i siti web dei produttori esportatori del settore del fotovoltaico hanno riportato numerosi importanti interventi di salvataggio che hanno interessato produttori di pannelli solari. La maggior parte delle società che hanno beneficiato di tali interventi hanno scelto di non collaborare alla presente inchiesta e la Commissione ha dovuto quindi fare ricorso ai dati disponibili.
- (446) Le tre società incluse nel campione non hanno fornito elementi di prova a conferma del fatto che avevano beneficiato di questo tipo di regime durante il PIR. Sembra però che almeno quattro importanti società esportatrici cinesi (tre delle quali non hanno collaborato all'inchiesta) abbiano ricevuto vantaggi considerevoli negli ultimi anni, tali da rientrare nel regime in questione o in una combinazione tra questo regime e un regime di prestiti agevolati. Si riportano di seguito alcuni esempi illustrativi riscontrati nella stampa:
- nel 2014 Shanghai Chaori Solar non ha rispettato un pagamento di interessi su obbligazioni del valore di 1 miliardo di CNY. È stata concessa una garanzia di 880 milioni di CNY in un'operazione di salvataggio condotta da una società a partecipazione statale (*fonte: www.reuters.com*),
 - nel 2013 Suntech Power Holdings è stata salvata dalla propria amministrazione locale (Wuxi City) a seguito di un prestito in sofferenza. L'importo dell'intervento di salvataggio ammontava a circa 150 milioni di USD, pari a circa 930 milioni di CNY (*fonte: www.reuters.com*),
 - nel 2015 una società del gruppo Yingli Green Energy non ha fatto fronte a pagamenti obbligazionari e ha ricevuto prestiti per 3,3 miliardi di CNY dalla China Development Bank e dalla città di Baoding nell'ambito di un piano di ristrutturazione (*fonte: www.forbes.com*).



- (447) Il totale degli importi in questione è considerevole, anche dovendo prendere in considerazione una qualche forma di ammortamento.
- (448) Dal momento che i tre produttori che hanno collaborato inclusi nel campione non hanno beneficiato di tale sovvenzione, i suoi effetti sono stati presi in considerazione soltanto ai fini dell'analisi globale del rischio di persistenza di cui alla sezione 3.5.

3.4.7. Importo della sovvenzione durante il PIR

- (449) In ottemperanza alle disposizioni del regolamento di base, gli importi relativi alle sovvenzioni compensabili riscontrate durante il PIR, espressi ad valorem, per le imprese incluse nel campione sono elencati nella tabella che segue:

Produttore esportatore	Margine di sovvenzione definitivo (%)
Gruppo Chint	3,8
Jinko Solar Co. Ltd e società collegate	4,7
Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd e società collegate	3,7


- (450) Sulla base di quanto precede si è concluso che la pratica di sovvenzione è proseguita durante il PIR.
- (451) In considerazione della mancata collaborazione di tre dei dieci maggiori produttori esportatori (in termini di vendite all'esportazione verso l'Unione) e degli elementi di prova disponibili, da cui risultano importanti sovvenzioni concesse ad alcuni di essi (cfr. il considerando 446), i tassi di cui sopra dovrebbero essere considerati prudenti.

3.5. Rischio del persistere delle sovvenzioni in caso di scadenza delle misure

- (452) La Commissione ha chiesto al governo della RPC di indicare eventuali modifiche (previste) ai piani e alle politiche statali, che potrebbero ripercuotersi sulle conclusioni della Commissione riguardanti le sovvenzioni. Il governo della RPC ha citato il recente tredicesimo piano quinquennale, entrato in vigore nel marzo 2016 (ossia dopo il PIR) e la cui durata è prevista fino al 2020. Questo piano strategico sostituisce il dodicesimo piano quinquennale, in cui venivano presentate in primo piano le politiche di sostegno al settore del fotovoltaico.
- (453) La Commissione ha esaminato il tredicesimo piano quinquennale e ha riscontrato come anch'esso metta in evidenza il sostegno dello Stato ai progressi tecnologici riguardanti i prodotti e i servizi del settore dell'energia, ivi comprese le celle fotovoltaiche di nuova generazione. Mentre il governo della RPC aveva istituito, insieme al dodicesimo piano quinquennale, un piano specificamente destinato all'industria solare fotovoltaica, non è stato individuato nessun piano specifico analogo per il settore FV parallelamente al tredicesimo piano quinquennale. Il governo della RPC ha affermato di non avere intenzione di istituire un piano specifico per l'industria solare fotovoltaica. Ciò nonostante, l'importanza esplicitamente attribuita alle celle fotovoltaiche di nuova generazione è un evidente indicatore del fatto che il sostegno al settore FV andrà avanti anche negli anni a venire.
- (454) Inoltre la base giuridica su cui poggia il sostegno politico al settore del fotovoltaico, ad esempio la *legge della RPC sui progressi in campo scientifico e tecnologico* (cfr. il considerando 89), che elenca una serie di misure a sostegno del settore FV, è ancora in vigore. In nessun momento dell'inchiesta il governo della RPC ha indicato che tali leggi saranno abrogate.

3.5.1. Sostegno alle operazioni di fusione e ristrutturazione

- (455) Come spiegato ai considerando da 445 a 447, negli anni successivi alle misure iniziali sono state effettuate importanti operazioni di salvataggio di produttori del settore FV. I fabbricanti cinesi del prodotto oggetto del riesame, che hanno beneficiato di tali interventi, avrebbero probabilmente abbandonato il settore del fotovoltaico se non avessero ricevuto il sostegno dello Stato sotto forma di operazioni di salvataggio.
- (456) Le misure di salvataggio indicano chiaramente l'intenzione del governo della RPC di sostenere il settore FV e di mantenerlo in attività, nonché la motivazione e la determinazione di portare avanti le proprie politiche di sostegno.



- (457) Il governo della RPC si è rifiutato di fornire informazioni in merito alle suddette misure, nonostante le reiterate richieste in tal senso. I produttori che hanno beneficiato di tali interventi non hanno collaborato all'inchiesta, pur figurando tra i maggiori produttori/esportatori verso l'Unione. Alla luce di quanto precede, in base ai dati disponibili si può soltanto concludere che, con ogni probabilità, questo tipo di sostegno statale continuerà anche in futuro.

3.5.2. Finanziamenti agevolati

- (458) Le distorsioni del mercato finanziario, la partecipazione azionaria (prevalente) dello Stato nella maggior parte degli istituti finanziari della RPC e il controllo e l'influenza esercitati dal governo della RPC sulle operazioni e le decisioni economiche degli istituti finanziari (cfr. i punti 3.4.1.1 e 3.4.1.2) sono caratteristiche strutturali e durature del settore finanziario cinese.
- (459) Per quanto il governo della RPC abbia sottolineato gli sforzi in corso per riformare il mercato finanziario, a cominciare dalla liberalizzazione dei tassi d'interesse, non ha fornito prove convincenti quanto alla sua intenzione di ridurre di fatto i finanziamenti agevolati ai settori beneficiari. Più specificamente una siffatta riforma non produrrebbe, in un futuro prossimo, effetti sull'assetto proprietario degli istituti finanziari o sul controllo esercitato dallo Stato sulle loro decisioni in materia di prestiti e sull'aderenza di queste ultime alle politiche statali.

3.5.3. Sovvenzioni

- (460) Le sovvenzioni concesse nell'ambito del programma «Golden Sun» hanno interessato il periodo dal 2009 al 2012 e sono soggette ad ammortamento su 20 anni, prolungando così il vantaggio a favore del settore FV fino al 2029-2032.
- (461) Altre sovvenzioni accertate sono anch'esse soggette a piani d'ammortamento in funzione delle loro caratteristiche specifiche e il vantaggio che conferiscono potrebbe anch'esso estendersi oltre il PIR.
- (462) Nel corso della presente inchiesta sono state inoltre riscontrate due sovvenzioni che non sono state oggetto di misure compensative durante l'inchiesta iniziale. I dettagli relativi a tali sovvenzioni, vale a dire il fondo per lo sviluppo del commercio estero e i programmi 863 e 973, sono descritti ai considerando da 464 a 488. Tali sovvenzioni dimostrano la prosecuzione delle pratiche basate su sovvenzioni al settore FV e illustrano chiaramente il rischio del persistere di questo tipo di sovvenzioni in caso di scadenza delle misure (e persino qualora non dovessero scadere). Poiché queste due sovvenzioni non sono state oggetto di misure compensative nel corso dell'inchiesta iniziale, l'aliquota di sovvenzione non è stata quantificata.
- (463) La Commissione ritiene infine altamente probabile la concessione di future sovvenzioni al settore del fotovoltaico per due motivi. Innanzi tutto il settore FV figura ancora nel tredicesimo piano quinquennale. In secondo luogo il governo della RPC non ha segnalato come abrogati o in procinto di esserlo i programmi di ricerca e sviluppo disciplinati dal tredicesimo piano quinquennale.

3.5.3.1. Fondi per lo sviluppo del commercio estero


a) Introduzione

- (464) La sovvenzione in questione stabilisce un importo forfettario allo scopo di sostenere le attività di esportazione. Il regime è gestito dal ministero delle Finanze e, per poter beneficiare di questa sovvenzione, una società deve essere approvata e registrata. Tale regime è stato inoltre oggetto di misure compensative da parte delle autorità canadesi nel 2015 ⁽⁴⁹⁾.

b) Omessa collaborazione e utilizzo dei dati disponibili

- (465) Il governo della RPC non ha fornito alcuna informazione su questo regime. La Commissione non è stata pertanto in grado di controllare tutti gli aspetti del regime e in particolare gli effettivi vantaggi conferiti ai produttori esportatori del prodotto oggetto del riesame e al settore del fotovoltaico nel suo insieme. A norma dell'articolo 28 del regolamento di base, è stato quindi necessario fondare alcune delle conclusioni dell'inchiesta sui dati disponibili.

⁽⁴⁹⁾ Canada CVD Modules and Laminates originating in the PRC, decisione di giugno 2015.



c) Base giuridica

- (466) La principale base giuridica è costituita dalla *disposizione amministrativa dei fondi per lo sviluppo del commercio estero* [Caiqi (2010) n. 114], emessa dal ministero delle Finanze. Per un produttore esportatore incluso nel campione, questo regime è stato attuato mediante la *circolare del dipartimento finanziario di Jiangxi sull'istituzione di fondi per lo sviluppo e il sostegno del dipartimento per l'economia e il commercio estero di Jiangxi (terza circolare) dell'anno 2013*, GanCaiQiZhi (2014) n. 31, e la *circolare del dipartimento finanziario di Jiangxi sull'istituzione di fondi per lo sviluppo e il sostegno del dipartimento per l'economia e il commercio estero di Jiangxi (terza circolare) dell'anno 2014*, GanCaiQiZhi (2015) n. 25.

d) Risultati dell'inchiesta

- (467) Jinko ha presentato il riferimento alla base giuridica principale e copie delle due circolari di cui al considerando precedente, dichiarando di aver ricevuto sovvenzioni nell'ambito di questo regime anche nel 2012.
- (468) Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd e società collegate («Trina») hanno riferito di aver ricevuto sovvenzioni nell'ambito di questo regime durante il PIR.
- (469) In base alle informazioni disponibili, tali regimi non sembrano essere comunemente accessibili a tutte le imprese in Cina.

e) Conclusioni

- (470) I fondi per lo sviluppo del commercio estero concedono sovvenzioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, sotto forma di un trasferimento di fondi dal governo della RPC ai fabbricanti del prodotto oggetto del riesame.
- (471) La Commissione ha altresì determinato che tale regime di sovvenzione è specifico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base.
- (472) I fondi per lo sviluppo del commercio estero costituiscono sovvenzioni specifiche sotto forma di sussidio. L'inchiesta ha stabilito che uno degli esportatori inclusi nel campione ha beneficiato di tale sovvenzione.

3.5.3.2. Programma nazionale di ricerca e sviluppo di alta tecnologia e programma nazionale fondamentale per la ricerca di base e applicata (programmi 863 e 973)

a) Introduzione

- (473) Il programma 863 è un programma nazionale di ricerca e sviluppo di alta tecnologia incentrato sulle tecnologie fondamentali per la fabbricazione industriale di celle solari ad alta efficienza, quali celle solari a film sottile di silicio di classe MW o celle in silicio cristallino ad eterogiunzione, nonché celle solari di nanofili di silicio. Le sovvenzioni concesse nell'ambito di questo programma sono erogate dal ministero della Scienza e della tecnologia.
- (474) Le società presentano domanda di sovvenzione online ⁽⁵⁰⁾, ma per poter beneficiare delle sovvenzioni devono soddisfare determinate condizioni: ad esempio essere imprese a tecnologia energetica avanzata o disporre di notevoli capacità di R&S.
- (475) Il programma 973 è un programma nazionale fondamentale di ricerca di base e applicata e comprende, ad esempio, la ricerca di base sulle celle solari a bassa e alta efficienza. Analogamente al programma 863, le società devono presentare domanda di sovvenzione online ⁽⁵¹⁾ e le sovvenzioni sono erogate dal ministero della Scienza e

⁽⁵⁰⁾ <http://program.most.gov.cn>

⁽⁵¹⁾ <http://program.most.gov.cn>



della tecnologia. Fra le condizioni che le società devono soddisfare in termini di caratteristiche del progetto figurano, ad esempio, la presenza di idee innovative, obiettivi chiari di ricerca avanzata imperniati su esigenze nazionali essenziali, attività di ricerca multidisciplinare che rispettino le specificità cinesi e siano di rilevanza internazionale.

- (476) Gli orientamenti relativi alle tecnologie fondamentali, che possono beneficiare delle sovvenzioni previste dai programmi 863 e 973, sono pubblicati con cadenza annuale.

b) Omessa collaborazione e utilizzo dei dati disponibili

- (477) Nella sua lettera di richiesta di maggiori informazioni, la Commissione ha chiesto al governo della RPC di fornire determinati piani dello Stato relativi ai due programmi. Il governo della RPC ha rinviato a tutti gli altri documenti già presentati alla Commissione (gran parte dei quali non riguardavano neppure i due programmi in questione) e ha chiesto alla Commissione di chiarire *per quale motivo* avesse bisogno di tali informazioni, sostenendo comunque che tali piani non esistevano. D'altro canto è stata fornita una serie di disposizioni provvisorie e amministrative riguardanti la gestione dei suddetti piani (di cui il governo della RPC contestava l'esistenza).

- (478) Quando la Commissione ha fatto richiesta, durante la verifica in loco, dei documenti che costituiscono la base giuridica dei due programmi (dal momento che il governo della RPC aveva ignorato questa domanda nella sua risposta al questionario), il governo della RPC ha presentato le disposizioni amministrative, redatte in cinese, concernenti tre piani statali di sostegno, rispettivamente, alla ricerca e allo sviluppo di alta tecnologia, alla ricerca di base e applicata e alla scienza e tecnologia. Tuttavia, in considerazione del momento in cui sono state esibite queste informazioni e del fatto che i documenti non erano accompagnati da una traduzione in inglese, la Commissione non ha avuto la possibilità di verificarli in loco.

- (479) La Commissione ha altresì richiesto al governo della RPC di fornire le statistiche relative ai finanziamenti erogati nell'ambito di questi due progetti, statistiche che il governo della RPC si è rifiutato di presentare poiché, a suo modo di vedere, il finanziamento non è legato alla fabbricazione di prodotti fotovoltaici.

- (480) Il governo della RPC ha inoltre sostenuto che nessuno dei produttori esportatori inclusi nel campione ha beneficiato di uno qualsiasi dei due programmi (né, a questo proposito, di nessuno dei programmi elencati nella sezione «Sovvenzioni diverse»), contraddicendo così le informazioni fornite da uno dei produttori esportatori inclusi nel campione.

- (481) La Commissione non è stata pertanto in grado di controllare tutti gli aspetti dei programmi 863 e 973 e in particolare gli effettivi vantaggi conferiti ai produttori del prodotto oggetto del riesame e al settore del fotovoltaico nel suo insieme. A norma dell'articolo 28 del regolamento di base, è stato quindi necessario fondare alcune delle conclusioni dell'inchiesta sui dati disponibili.

c) Base giuridica

- (482) La base giuridica dei due programmi è costituita dalle *disposizioni amministrative per il programma nazionale di ricerca e sviluppo di alta tecnologia* (programma 863), nella versione riveduta del 2011, dalle *disposizioni amministrative per il piano nazionale di sostegno alla scienza e alla tecnologia*, nella versione riveduta del 2011, e dalle *misure amministrative per il programma nazionale fondamentale di ricerca di base e applicata* (programma 973), nella versione riveduta del 2011.

d) Risultati dell'inchiesta

- (483) Il governo della RPC ha dichiarato che le sovvenzioni erogate nell'ambito dei programmi 863 e 973 si riferiscono solo ad attività di ricerca e sviluppo e non alla fabbricazione del prodotto in esame. Il governo della RPC ritiene inoltre che i due programmi non siano compensabili in quanto non sono specifici.

- (484) Tali argomentazioni sono state respinte. Il fatto che siano state concesse sovvenzioni per la ricerca e lo sviluppo del prodotto oggetto del riesame implica un trasferimento diretto di fondi dal governo della RPC, con una conseguente riduzione significativa dei costi di ricerca e sviluppo che il beneficiario avrebbe altrimenti sostenuto.



(485) Le sovvenzioni sono considerate specifiche in quanto sono ammesse a beneficiarne unicamente le società operanti nel settore delle tecnologie fondamentali elencate negli orientamenti pubblicati su base annuale, che stabiliscono quali tecnologie fondamentali possono beneficiare dei due programmi. Su richiesta della Commissione, il governo della RPC ha fornito gli orientamenti relativi agli anni 2011, 2013 e 2014. Gli orientamenti del 2014 sulle tecnologie fondamentali fanno esplicito riferimento alla ricerca sulle celle solari. I documenti di orientamento per gli anni precedenti al 2014 citano anch'essi esplicitamente le celle solari e/o l'energia solare.

e) Conclusioni

(486) I programmi 863 e 973 concedono sovvenzioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, sotto forma di un trasferimento di fondi dal governo della RPC ai fabbricanti del prodotto oggetto del riesame.

(487) La Commissione ha altresì determinato che tale regime di sovvenzione è specifico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base.

(488) I programmi 863 e 973 sono sovvenzioni specifiche sotto forma di sussidio. L'inchiesta ha stabilito che uno degli esportatori inclusi nel campione ha beneficiato di tale sovvenzione.

3.5.4. *Incentivi fiscali*

(489) Le società che operano nel settore del fotovoltaico possono beneficiare di diversi regimi di agevolazione fiscale che fanno parte integrante del diritto fiscale vigente. Durante la consultazione e la visita di verifica, il governo della RPC non ha espresso l'intenzione di modificare la propria legislazione fiscale.

(490) Per quanto riguarda le esenzioni dalle imposte e dai dazi sulle apparecchiature, accertate presso alcuni produttori del settore FV, le apparecchiature a cui si applicavano tali esenzioni sono soggette ad ammortamento; il vantaggio sotto forma di esenzioni dalle imposte e/o dai dazi è di conseguenza ammortizzato negli anni a venire (ossia al di là del PIR).

3.5.5. *Conclusioni*

(491) Sulla base di quanto precede la Commissione ritiene che la scadenza delle misure potrebbe implicare il rischio del persistere delle sovvenzioni.

3.6. Impatto delle sovvenzioni sulle esportazioni nell'Unione


(492) La Commissione ha altresì verificato la possibilità di un aumento delle esportazioni dalla RPC nell'Unione qualora le misure fossero lasciate scadere. A questo proposito la Commissione si è basata sulle informazioni messe a disposizione da Bloomberg New Energy Finance e sulle risposte al questionario fornite dalle società che hanno collaborato incluse nel campione.

(493) Come illustrato in dettaglio nella sezione 5.1, la capacità di produzione cinese esistente sarebbe in grado di soddisfare più di venti volte il fabbisogno dell'Unione indicato al considerando 516 e almeno due volte il fabbisogno mondiale.

(494) Una tale sovraccapacità è stata anche confermata dai dati forniti dai produttori che hanno collaborato inclusi nel campione, i quali hanno tutti dimostrato l'esistenza di capacità inutilizzate nei loro siti di produzione esistenti; nel contempo la realizzazione di nuovi siti di produzione rischia di aumentare ulteriormente la capacità produttiva complessiva.

(495) Inoltre, come illustrato nella sezione 5.2, il mercato dell'Unione è considerato particolarmente attrattivo per i produttori esportatori cinesi. Da ultimo, ma non meno importante, il livello dei prezzi nell'Unione, più elevato rispetto a quello di altri mercati terzi, spingerebbe i produttori cinesi ad esportare nell'Unione anziché in quei mercati.

(496) Pertanto la Commissione conclude che, in considerazione del rischio del persistere delle sovvenzioni, insieme alla notevole capacità inutilizzata dell'industria cinese del fotovoltaico e all'attrattiva del mercato dell'Unione, è probabile che i produttori cinesi aumentino le proprie esportazioni del prodotto oggetto del riesame a prezzi sovvenzionati nel mercato dell'Unione, qualora le misure venissero lasciate scadere.



3.7. Conclusioni

- (497) Alla luce di quanto precede, a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di base la Commissione conclude che le sovvenzioni siano proseguite durante il PIR e che sussista un forte rischio del persistere delle sovvenzioni al settore del fotovoltaico qualora le misure in vigore venissero lasciate scadere.

4. PREGIUDIZIO

4.1. Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

- (498) Il prodotto simile è stato fabbricato da oltre 100 produttori dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Essi costituiscono «l'industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.
- (499) Per determinare la produzione totale dell'Unione durante il PIR sono state utilizzate tutte le informazioni disponibili sull'industria dell'Unione, dal momento che non erano disponibili informazioni pubbliche esaustive sulla produzione. Tra le informazioni disponibili vi erano: i dati macroeconomici forniti dal richiedente e raccolti per suo conto da Europressdienst, una società di consulenza indipendente; le risposte all'accertamento della situazione presentate dalle parti interessate nella fase di preapertura e le risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.
- (500) Su tale base, la produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame è stata stimata a circa 3 409 MW per i moduli e 1 270 MW per le celle.

4.2. Determinazione del mercato pertinente dell'Unione


- (501) Una parte dell'industria dell'Unione è integrata verticalmente e, per quanto riguarda la produzione di celle, una parte sostanziale della produzione dell'industria dell'Unione era destinata all'uso vincolato (96 %). Il mercato libero è quindi molto marginale per le celle. In seguito alla divulgazione delle conclusioni, una parte interessata ha contestato l'ultima affermazione sostenendo che il mercato libero costituiva una parte rilevante dell'intero mercato delle celle (stimato a 3 409 MW, cfr. tabella 1b). La Commissione ha accettato questa correzione in quanto il mercato vincolato nell'Unione rappresentava in effetti solo il 31,8 % del consumo totale di celle. Ciò non modifica però la conclusione secondo cui una parte sostanziale della produzione di celle dell'industria dell'Unione era destinata all'uso vincolato e non ha alcuna incidenza sull'analisi del pregiudizio e dell'interesse dell'Unione. Il mercato libero delle celle è in effetti approvvigionato soprattutto dalle importazioni, anziché dalle vendite dei produttori di celle dell'Unione, per il fatto che la maggior parte dei produttori di celle è uscita dal mercato nel corso degli ultimi anni.
- (502) Per stabilire se l'industria dell'Unione abbia continuato a subire un pregiudizio e per determinare il consumo e i vari indicatori economici relativi alla situazione dell'industria dell'Unione, la Commissione ha esaminato se e in quale misura l'utilizzo successivo della produzione dell'industria dell'Unione del prodotto simile («uso vincolato») dovesse essere preso in considerazione nell'analisi.
- (503) La Commissione ha analizzato i seguenti indicatori economici con riferimento all'attività complessiva (compreso l'uso vincolato dell'industria): consumo, volume delle vendite, produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, crescita, investimenti, scorte, occupazione, produttività, flusso di cassa, utile sul capitale investito, capacità di ottenere capitale ed entità del margine di dumping.
- (504) Per tali indicatori la Commissione ha constatato, in linea con l'inchiesta iniziale, che la produzione destinata all'uso vincolato ha risentito anch'essa della concorrenza delle importazioni dal paese interessato. Le celle destinate all'uso vincolato sono state utilizzate come componente principale per la fabbricazione di moduli. Di conseguenza la concorrenza diretta delle importazioni di moduli dal paese interessato, a cui sono sottoposti i produttori di moduli dell'Unione, ha anche esercitato una pressione indiretta sul prezzo delle vendite vincolate e/o sui costi di produzione delle celle utilizzate in tali moduli. Le importazioni di celle dalla RPC hanno altresì aumentato la pressione sui produttori di moduli che utilizzano la produzione vincolata di celle. Essi dovevano subire la concorrenza non solo dei moduli assemblati in paesi terzi a partire da celle cinesi, ma anche dei moduli assemblati nell'Unione a partire da celle cinesi importate.



- (505) Di conseguenza, a differenza di altri casi ⁽⁵²⁾, in cui una distinzione tra mercato vincolato e mercato libero era pertinente per l'analisi del pregiudizio in quanto i prodotti destinati all'uso vincolato non erano risultati esposti alla concorrenza diretta delle importazioni, la Commissione ha stabilito che, nel caso in esame, per la maggior parte degli indicatori economici non era giustificata alcuna distinzione tra mercato vincolato e mercato libero.
- (506) Per quanto riguarda la redditività, la Commissione ha tuttavia esaminato unicamente le vendite sul mercato libero. I prezzi sul mercato vincolato sono stati stabiliti in funzione delle diverse politiche dei prezzi (prezzi di trasferimento a prezzo virtuale di mercato, trasferimento in base ai costi effettivi ecc.) e quindi non sempre riflettevano i prezzi di libera concorrenza e non potevano essere presi in considerazione nella fase di valutazione di tale indicatore.
- (507) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, diverse parti hanno affermato che la situazione dell'industria delle celle dell'Unione avrebbe dovuto essere valutata separatamente per il mercato vincolato e per il mercato libero. Esse hanno innanzi tutto sostenuto che la Commissione non è riuscita a fornire un'adeguata motivazione del modo in cui il mercato vincolato ha risentito anch'esso della concorrenza delle importazioni dalla RPC. In secondo luogo una parte interessata ha affermato che, dal momento che la Commissione ha ritenuto che i prezzi sul mercato vincolato non fossero attendibili per valutare la redditività, è del pari inesatto trarre la conclusione che essi sono stati sottoposti a pressioni a causa delle importazioni di moduli. In terzo luogo un'analisi comune dei due mercati è in contraddizione con il fatto che il consumo di celle è diminuito in misura inferiore rispetto al consumo di moduli durante il periodo in esame. Ciò significa verosimilmente che non sussisterebbe alcun nesso diretto tra l'importazione di moduli e l'importazione di celle e tra il calo delle importazioni di celle e i prezzi delle celle esposti alle regole del mercato libero.
- (508) Innanzi tutto, contrariamente alle dichiarazioni delle parti, la Commissione ha fornito ai considerando 503 e 504 una motivazione dettagliata del modo in cui il mercato vincolato ha risentito anch'esso della concorrenza delle importazioni dalla RPC. Poiché la cella è la componente principale per la produzione di un modulo, le importazioni di moduli dalla RPC esercitano una pressione indiretta sul prezzo delle vendite vincolate di celle quando il prezzo di trasferimento è basato su un prezzo virtuale di mercato. In alternativa, nel caso in cui il trasferimento è basato sui costi effettivi, le celle importate esercitano una pressione sulle società, che si vedono costrette a migliorare l'efficienza della loro produzione. In secondo luogo, anche se i prezzi sul mercato vincolato non sono attendibili per valutare la redditività, la Commissione ha ritenuto l'evoluzione di tali prezzi un fattore pertinente per valutare se il mercato vincolato abbia subito la concorrenza delle importazioni provenienti dalla RPC. In terzo luogo la Commissione non ha affermato che vi sia un nesso diretto tra le importazioni di moduli e l'importazione di celle. Essa ha bensì osservato che l'uso vincolato di celle è soggetto anche alla concorrenza diretta delle importazioni di celle e alla concorrenza indiretta delle importazioni di moduli, in quanto le celle vincolate sono utilizzate per la produzione di moduli. Infine la parte interessata non è riuscita a dimostrare l'inesistenza di un nesso tra i prezzi delle celle sul mercato libero e il calo delle importazioni di celle. In effetti, come risulta evidente dalla tabella 8b, i prezzi delle vendite dell'industria UE delle celle sono aumentati allorché le importazioni di celle dalla Cina sono diminuite sia in termini di volume che di quota di mercato tra il 2014, quando le misure hanno iniziato ad essere pienamente efficaci, e il PIR. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.
- (509) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, il governo della RPC ha sostenuto che un'analisi comune del mercato vincolato e del mercato libero delle celle in realtà elimina un'analisi del mercato libero, che rappresenta solo il 4 % della produzione totale di celle dell'Unione. La Commissione avrebbe dunque omesso di esaminare la situazione dell'industria nazionale nel suo insieme e pertanto non ottempera agli obblighi di «obiettiv[ità]» di cui all'articolo 3, paragrafo 1, dell'accordo antidumping.
- (510) La Commissione non è riuscita a capire in che modo l'analisi comune del mercato vincolato e del mercato libero delle celle abbia annullato un'analisi del mercato libero. La Commissione ha in effetti analizzato una serie di indicatori di pregiudizio quali la redditività, i prezzi delle vendite e l'utile sul capitale investito, unicamente per il mercato libero. In aggiunta essa ha analizzato cumulativamente un certo numero di indicatori anche nei casi in cui è stata effettuata un'analisi separata del mercato vincolato e di quello non vincolato ⁽⁵³⁾. Tali indicatori sono spesso: la produzione, la capacità, l'utilizzo degli impianti, gli investimenti, l'utile sul capitale investito, l'occupazione, la produttività, le scorte e il costo del lavoro. Da ultimo ma non da meno, gli indicatori di pregiudizio dei produttori di celle dell'Unione che vendevano esclusivamente sul mercato libero hanno fatto registrare lo

⁽⁵²⁾ Cfr. tra l'altro il regolamento (UE) 2016/113 della Commissione, del 28 gennaio 2016, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di barre per cemento armato in acciaio ad alta resistenza originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 23 del 29.1.2016, pag. 16), considerando da 52 a 56.

⁽⁵³⁾ Cfr. ad esempio il regolamento di esecuzione (UE) 2016/113, citato alla nota che precede.



stesso andamento: di conseguenza le conclusioni raggiunte per l'intera industria delle celle dell'Unione si applicano anche a questi ultimi. Il governo della RPC ha insistito sul fatto che, conformemente alla giurisprudenza dell'OMC, in caso di mercato vincolato per una parte del prodotto oggetto dell'inchiesta occorre effettuare un'analisi comparativa. La Commissione ha ritenuto che questa prescrizione, se applicabile al caso di specie, estremamente specifico, era in ogni caso rispettata. Per la parte della produzione di celle dell'Unione venduta sul mercato vincolato, il pregiudizio è stato stabilito in base alla pressione indiretta sui prezzi al livello dei moduli fabbricati a partire da tali celle. Per la parte della produzione di celle dell'Unione venduta sul mercato libero, gli indicatori di pregiudizio sono stati valutati anch'essi separatamente e indicano le stesse tendenze evidenziate per la parte vincolata del mercato (per il fatto che questa rappresenta il 96 % della produzione dell'Unione, i risultati sono pressoché identici a quelli della valutazione cumulativa). Tale argomentazione è stata pertanto respinta.


- (511) Il governo della RPC ha sostenuto inoltre che l'affermazione secondo cui i fabbricanti di moduli dell'Unione sono in concorrenza con i moduli assemblati in paesi terzi a partire da celle cinesi estende illegittimamente il campo di applicazione dell'inchiesta. Tali moduli sono stati però inclusi nel campo di applicazione dell'inchiesta sin dall'inizio poiché le celle conferiscono l'origine ai moduli ⁽⁵⁴⁾. Quest'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (512) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, un'altra parte ha affermato che l'analisi della redditività sulla base del 4 % della produzione di celle dell'Unione non è rappresentativa per una valutazione accurata della necessità di mantenere i dazi. La Commissione ha osservato che solo la redditività è stata valutata esclusivamente sulla base delle vendite di celle ad acquirenti indipendenti per le ragioni di cui al considerando 506. Ai fini della valutazione della situazione dell'industria dell'Unione, tutti gli altri indicatori sono stati invece analizzati tenendo conto sia del mercato vincolato che del mercato libero di celle. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
- (513) Durante il PIR la società Jabil ha assemblato moduli per conto di altre aziende in qualità di fabbricante a contratto. Per questo servizio di assemblaggio le altre società hanno versato un corrispettivo. Esse hanno inoltre assunto la piena responsabilità contrattuale delle vendite dei moduli assemblati da Jabil. Le entrate comunicate da Jabil non derivavano quindi dalla vendita di moduli, bensì dai corrispettivi di servizio. La Commissione ha pertanto deciso di distinguere i dati relativi agli utili di Jabil dai dati relativi agli utili del resto dell'industria di moduli dell'Unione (cfr. i considerando 563 e 565). Per i rimanenti indicatori di pregiudizio, le attività di assemblaggio effettuate da Jabil per i produttori di moduli che non hanno collaborato non hanno potuto essere verificate e quindi non sono state prese in considerazione.
- (514) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, una parte interessata ha chiesto ulteriori chiarimenti su quali dati di Jabil fossero stati presi in considerazione o esclusi e perché. Per tutti gli indicatori di pregiudizio ad eccezione della redditività, la Commissione ha tenuto in considerazione tutti i dati forniti da Jabil relativi ai produttori di moduli dell'Unione che hanno collaborato. Sono stati presi in considerazione solo questi dati in quanto potevano essere verificati, mentre il resto è stato ignorato in considerazione del particolare modello aziendale di Jabil e del fatto che i prezzi di vendita finali non hanno potuto essere verificati.

4.3. Consumo dell'Unione

- (515) La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione sulla base del volume totale delle importazioni del prodotto in esame e del volume totale delle vendite del prodotto simile nell'Unione, comprese quelle destinate all'uso vincolato. Il totale delle vendite dell'industria dell'Unione si è basato sulle informazioni fornite da Europresse-dienst, corrette, se del caso, con i dati provenienti dalle risposte all'accertamento della situazione presentate dalle parti interessate nella fase di preapertura e con le risposte verificate al questionario delle società incluse nel campione. Come indicato al considerando 519, i dati sulle importazioni erano basati sul Comext e sui dati trasmessi alla Commissione dagli Stati membri in conformità all'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base («banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6»). I dati relativi al consumo sono stati sottoposti a un controllo incrociato con altre fonti ⁽⁵⁵⁾.

⁽⁵⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1357/2013 della Commissione, del 17 dicembre 2013, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GUL 341 del 18.12.2013, pag. 47).

⁽⁵⁵⁾ Bloomberg New Energy Finance, Global PV Demand, 18 febbraio 2016, *Global Market Outlook Solar Power Europe*, luglio 2016; IHS, The Price of Solar, Benchmarking PV Module Manufacturing COST, giugno 2016; PV Status Report 2016, ottobre 2016, uno studio del Centro comune di ricerca disponibile al seguente indirizzo: <https://setis.ec.europa.eu/sites/default/files/reports/Perspectives%20on%20future%20large-scale%20of%20PV%20in%20Europe.pdf>, data di accesso: 12.12.2016.



(516) Il consumo dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 1°

Consumo di moduli dell'Unione (in MW)

	2012	2013	2014	PIR
Mercato complessivo	16 324	10 580	7 292	7 191
Indice (2012 = 100)	100	65	45	44

Fonte: Europressdienst, risposte all'accertamento della situazione, risposte verificate al questionario, Comext e banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

Tabella 1b

Consumo di celle dell'Unione (in MW)

	2012	2013	2014	PIR
Mercato complessivo	4 604	4 449	3 262	3 409
Indice (2012 = 100)	100	97	71	74

Fonte: Europressdienst, risposte all'accertamento della situazione, risposte verificate al questionario, Comext e banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

(517) Nel complesso il consumo dell'Unione è diminuito notevolmente tra il 2012 e il PIR. Per quanto riguarda i moduli, il consumo dell'Unione è diminuito del 56 %. Dopo il forte calo del 35 % tra il 2012 e il 2013, il consumo è però rimasto piuttosto stabile nel 2014 e durante il PIR.


(518) Per quanto riguarda le celle, il consumo è diminuito in misura leggermente inferiore, ossia del 26 % durante il periodo in esame. Il calo del consumo si è verificato principalmente fra il 2013 e il 2014, quando si è registrato un crollo del 26 %. Il consumo ha però ripreso terreno durante il PIR, quando è aumentato del 4,5 % rispetto al 2014.

4.4. Importazioni dal paese interessato

(519) I volumi e i valori delle importazioni sono stati basati su diverse fonti. Per il 2012 e parte del 2013 sono stati ricavati sulla base dei dati forniti dal richiedente e raccolti per suo conto da Europressdienst: all'epoca i moduli e le celle erano importati nell'Unione nell'ambito di voci doganali relative ad altri prodotti non oggetto della presente inchiesta, e i dati di Eurostat non potevano quindi essere utilizzati. È stato possibile utilizzarli a partire da quando è stata introdotta la registrazione delle importazioni di moduli e celle il 6 marzo 2013 ⁽⁵⁶⁾. Di conseguenza, per il resto del 2013, per il 2014 e per il PIR la Commissione ha basato le sue conclusioni sulla banca dati Comext ⁽⁵⁷⁾ e sulla banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

⁽⁵⁶⁾ Regolamento (UE) n. 182/2013 della Commissione, del 1° marzo 2013, che dispone la registrazione delle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti chiave (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GUL 61 del 5.3.2013, pag. 2).

⁽⁵⁷⁾ Comext è la banca dati delle statistiche del commercio estero gestita da Eurostat.



4.4.1. Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato

(520) Le importazioni nell'Unione dal paese interessato hanno avuto il seguente andamento:

Tabella 2ª

Importazioni di moduli dalla RPC (in MW) e quota di mercato ⁽⁵⁸⁾

	2012	2013	2014	PIR
Volumi delle importazioni dalla RPC	10 786	5 198	2 845	2 917
Indice	100	48	26	27
Quota di mercato (%)	66	49	39	41
Indice (2012 = 100)	100	74	59	61

Fonte: Comext e banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

Tabella 2b

Importazioni di celle dalla RPC (in MW) e quota di mercato

	2012	2013	2014	PIR
Volumi delle importazioni dalla RPC	333	386	613	548
Indice	100	116	184	165
Quota di mercato (%)	7	9	19	16
Indice (2012 = 100)	100	120	260	223

Fonte: Comext e banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

(521) Durante il periodo in esame i volumi delle importazioni di moduli dalla RPC sono diminuiti del 73 %, con una corrispondente diminuzione del 39 % della quota di mercato, che è passata dal 66 % nel 2012 al 41 % durante il PIR. Dopo che le misure in vigore sono state istituite nel 2013, le importazioni di moduli sono tuttavia scese del 45 % tra il 2013 e il 2014, mentre il consumo è diminuito del 31 %.

(522) Per quanto riguarda le celle, i volumi delle importazioni sono aumentati del 65 % nel periodo in esame, il che ha determinato un aumento molto più marcato della quota di mercato, pari al 123 % (dal 7 % nel 2012 al 16 % durante il PIR), nel contesto di un mercato in contrazione. Al contempo, tra il 2013 e il 2014 le importazioni di celle sono aumentate del 59 %, provocando un aumento della quota di mercato di 10 punti percentuali. Anche se l'aumento non si è protratto durante il PIR, il livello delle importazioni è rimasto molto più elevato durante il PIR che nel 2012 e nel 2013.

4.4.2. Prezzi delle importazioni dal paese interessato

(523) La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni in base al Comext e alla banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

⁽⁵⁸⁾ Tutte le tabelle da 1 a 11 contengono cifre arrotondate. Gli indici e le percentuali sono basati sui dati effettivi e possono differire se espressi sulla base di cifre arrotondate.



(524) Il prezzo medio delle importazioni nell'Unione dal paese interessato ha registrato il seguente andamento:

Tabella 3°

Prezzi all'importazione dei moduli (in EUR/kW)

	2012	2013	2014	PIR
Prezzi all'importazione dalla RPC	700	520	553	544
Indice (2012 = 100)	100	74	79	78

Fonte: Comext e banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

Tabella 3b

Prezzi all'importazione delle celle (in EUR/kW)

	2012	2013	2014	PIR
Prezzi all'importazione dalla RPC	500	350	282	286
Indice (2012 = 100)	100	70	56	57

Fonte: Comext e banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

(525) Durante il periodo in esame il prezzo medio all'importazione dalla RPC è sceso del 22 % per i moduli e del 43 % per le celle. Per i moduli, il prezzo all'importazione è diminuito nel 2012 e nel 2013 e poi, quando le misure sono entrate in vigore, è aumentato del 6,3 % tra il 2013 e il 2014. Tra il 2014 e il PIR ha registrato un ulteriore leggero calo, dell'1,6 %. Per le celle, il prezzo all'importazione ha continuato a diminuire tra il 2013 e il 2014, quando ha registrato un ulteriore calo del 19,4 %; però è aumentato leggermente, tra il 2014 e il PIR, dell'1,4 %.

(526) Quasi tutti i produttori esportatori che vendevano i moduli e le celle durante il PIR erano tuttavia soggetti ad impegni sui prezzi e i loro prezzi all'esportazione nell'UE erano determinati da tali impegni che fissavano un prezzo minimo all'importazione. Solo l'1,6 % del volume dei moduli e lo 0,6 % delle celle sono stati importati a un prezzo diverso dal prezzo minimo all'importazione⁽⁵⁹⁾. Non è stato quindi possibile considerare questi prezzi all'esportazione come un indicatore pertinente per stabilire quale sarebbe la politica dei prezzi dei produttori esportatori in assenza di misure.

(527) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, diverse parti interessate hanno sostenuto che per stabilire la sottoquotazione si sarebbe dovuto utilizzare il prezzo all'esportazione verso l'UE; su questa base tali parti hanno calcolato che non vi è stata sottoquotazione. È vero che sulla base dei prezzi all'esportazione verso l'UE non c'è sottoquotazione per i moduli e che la sottoquotazione per le celle è molto marginale. La Commissione ha tuttavia ritenuto che l'assenza di una sottoquotazione, dovuta al rispetto del prezzo minimo all'importazione, non fosse l'indicatore determinante per l'analisi dell'attuale situazione dell'industria dell'Unione. Come indicato al considerando 573 la Commissione ha stabilito che l'industria dell'Unione ha continuato a subire il pregiudizio provocato dall'entità delle sovvenzioni accertate nell'inchiesta precedente, nonché delle pratiche di elusione di cui al considerando 4 e non ha avuto tempo sufficiente per riprendersi.

⁽⁵⁹⁾ Quest'ultimo non si basava sul margine di sovvenzione.



4.4.3. Prezzi delle importazioni da altri paesi

- (528) Anche il prezzo medio delle importazioni nell'Unione dai paesi terzi è stato basato sul Comext e sui dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, e ha registrato il seguente andamento:

Tabella 4°

Moduli — Importazioni da paesi terzi

	2012	2013	2014	PIR
Volume (in MW)	1 395	1 382	2 049	1 808
Indice (2012 = 100)	100	99	147	130
Quota di mercato (%)	9	13	28	25
Indice (2012 = 100)	100	153	329	290
Prezzo medio (in EUR/kW)	700	520	547	550
Indice (2012 = 100)	100	74	78	79

Fonte: Comext e banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

Tabella 4b

Celle — Importazioni da paesi terzi

	2012	2013	2014	PIR
Volume (in MW)	3 227	3 334	1 580	1 725
Indice (2012 = 100)	100	103	49	53
Quota di mercato (%)	70	75	48	51
Indice (2012 = 100)	100	107	69	72
Prezzo medio (in EUR/kW)	500	350	289	275
Indice (2012 = 100)	100	70	58	55

Fonte: Comext e banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

- (529) Durante il periodo in esame le importazioni da paesi terzi verso l'Unione sono aumentate del 30 % per i moduli. L'aumento maggiore si è registrato tra il 2013 e il 2014, quando i volumi sono aumentati del 48 %. La loro quota di mercato è aumentata notevolmente, passando dal 9 % nel 2012 al 25 % durante il PIR. Anche in questo caso, la variazione più importante si è verificata tra il 2013 e il 2014, quando la quota di mercato è aumentata dal 13 % al 28 %. Taiwan, Malaysia e Singapore sono stati i maggiori esportatori dopo la RPC. Va osservato che le importazioni da Taiwan e dalla Malaysia possono essere state oggetto di elusione (cfr. il considerando 4).
- (530) Per quanto riguarda le celle, le importazioni da paesi terzi sono diminuite del 47 % nel periodo in esame. Il calo maggiore (-52 %) si è verificato tra il 2013 e il 2014; si è poi registrato un aumento del 9 % tra il 2014 e il PIR. Ne è risultata una contrazione della quota di mercato, che è passata dal 70 % del 2012 al 51 % del PIR. Tra il 2013 e il 2014 la quota si è ridotta dal 75 % al 48 % ed è poi leggermente aumentata di tre punti percentuali durante il PIR. Per quanto riguarda le celle, Taiwan e la Malaysia sono stati maggiori paesi esportatori, seguiti dalla RPC e dagli USA. Va osservato che le importazioni da Taiwan e dalla Malaysia possono essere state oggetto di elusione (cfr. il considerando 4).



- (531) I prezzi medi all'esportazione da paesi terzi sono diminuiti in maniera significativa durante il periodo in esame, sia per i moduli sia per le celle, in linea con i prezzi cinesi e dell'Unione. Durante il periodo in esame essi sono diminuiti del 21 % per i moduli e del 45 % per le celle. Anche in questo caso i prezzi possono essere stati influenzati da pratiche di elusione (cfr. il considerando 4).

4.5. Situazione economica dell'industria dell'Unione

4.5.1. Osservazioni generali

- (532) In conformità all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato tutti i fattori e indicatori economici in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione durante il periodo in esame.
- (533) Ai fini dell'analisi del pregiudizio la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati pervenuti dal richiedente, sottoposti a controlli incrociati con le risposte all'accertamento della situazione inviate da un certo numero di produttori dell'Unione nella fase di preapertura e con le risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione.
- (534) Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di sovvenzione e capacità di ripresa dagli effetti di precedenti sovvenzioni.
- (535) Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.

4.5.2. Indicatori macroeconomici

4.5.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

- (536) Nel periodo in esame la produzione totale, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 5°

Moduli — Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

	2012	2013	2014	PIR
Volume di produzione (in MW)	4 604	4 449	3 262	3 409
<i>Indice</i>	100	97	71	74
Capacità produttiva (in MW)	8 624	7 907	7 391	6 467
<i>Indice</i>	100	92	86	75
Utilizzo degli impianti (%)	53	56	44	53
<i>Indice</i>	100	105	83	99

Fonte: Europressdienst, risposte all'accertamento della situazione, risposte verificate al questionario.



Tabella 5b

Celle — Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

	2012	2013	2014	PIR
Volume di produzione (in MW)	1 066	7 34	1 096	1 270
<i>Indice</i>	100	69	103	119
Capacità produttiva (in MW)	2 384	1 844	1 778	1 811
<i>Indice</i>	100	77	75	76
Utilizzo degli impianti (%)	45	40	62	70
<i>Indice</i>	100	89	138	157

Fonte: Europressdienst, risposte all'accertamento della situazione, risposte verificate al questionario.

- (537) La produzione complessiva di moduli dell'Unione è diminuita del 26 % durante il periodo in esame, ma ha registrato un aumento del 4,5 % tra il 2014 e il PIR. A fronte del calo del consumo, la capacità produttiva ha seguito l'andamento decrescente della produzione e si è a sua volta ridotta del 25 % nel periodo in esame. Il tasso di utilizzo degli impianti è quindi rimasto stabile tra l'inizio e la fine del periodo in esame, raggiungendo il 53 % durante il PIR. Si è registrato tuttavia un importante aumento di 9 punti percentuali di tale fattore tra il 2014 e il PIR (vale a dire un aumento del 19 %). Va osservato che i produttori di moduli dell'Unione inclusi nel campione avevano un tasso di utilizzo degli impianti molto più elevato durante il periodo in esame, che ha raggiunto l'85 % durante il PIR, registrando un aumento del 39 % rispetto al 2012 (61 %).
- (538) La produzione di celle dell'Unione è aumentata del 19 % durante il periodo in esame. Benché la produzione sia calata del 31 % tra il 2012 e il 2013, essa è aumentata del 49 % tra il 2013 e il 2014 e di un ulteriore 15 % tra il 2014 e il PIR. Ciò ha coinciso con l'istituzione delle misure compensative nel dicembre 2013, mentre il consumo è diminuito costantemente nel periodo compreso tra il 2012 e il 2014, per poi aumentare tra il 2014 e il PIR. Al tempo stesso, la capacità produttiva è diminuita del 24 % durante il periodo in esame, il che ha portato a un significativo aumento dell'utilizzo degli impianti, dal 45 % nel 2012 al 70 % durante il PIR. Analogamente ai produttori di moduli, anche i produttori di celle inclusi nel campione avevano un tasso di utilizzo degli impianti molto più elevato di quello dell'industria dell'Unione nel suo complesso (86 %), rimasto stabile durante il periodo in esame.
- (539) In conclusione, l'industria dell'Unione ha diminuito la sua capacità in risposta a un calo dei consumi. Al tempo stesso si è registrato un aumento della sua produzione durante il PIR rispetto al 2014, che ha ulteriormente migliorato il tasso di utilizzo degli impianti.

4.5.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato

- (540) Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 6°

Moduli — Volume delle vendite e quota di mercato

	2012	2013	2014	PIR
Volume totale delle vendite (mercato vincolato e mercato libero) nell'Unione (in MW)	4 143	4 000	2 398	2 465
<i>Indice</i>	100	97	58	60
Quota di mercato (%)	25	38	32	35
<i>Indice</i>	100	149	128	140

Fonte: Europressdienst, risposte all'accertamento della situazione, risposte verificate al questionario.



Tabella 6b

Celle — Volume delle vendite e quota di mercato

	2012	2013	2014	PIR
Volume totale delle vendite (mercato vincolato e mercato libero) nell'Unione (in MW)	1 045	729	1 069	1 136
<i>Indice</i>	100	70	102	109
Quota di mercato (%)	23	16	33	33
<i>Indice</i>	100	72	144	147

Fonte: Europressdienst, risposte all'accertamento della situazione, risposte verificate al questionario.

- (541) Nel periodo in esame, i volumi delle vendite di moduli sono scesi del 40 %. Tuttavia, nel contesto di un calo del consumo del 56 %, durante il periodo in esame ciò si è tradotto in un aumento significativo, pari al 40 %, della quota di mercato, che ha raggiunto il 35 % durante il PIR.
- (542) Per quanto riguarda le celle, i volumi delle vendite dell'industria dell'Unione sono aumentati del 9 % durante il periodo in esame. Ciò ha comportato un aumento della quota di mercato dal 23 % nel 2012 al 33 % durante il PIR, mentre il consumo è diminuito in misura molto inferiore rispetto ai moduli, ossia del 26 %.
- (543) Nel contesto di un consumo in calo e dell'entrata in vigore delle misure compensative, l'industria dell'Unione è riuscita ad aumentare la sua quota di mercato sia per i moduli che per le celle.

4.5.2.3. Occupazione e produttività

- (544) Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 7°

Moduli — Occupazione e produttività

	2012	2013	2014	PIR
Numero di dipendenti	17 321	13 918	6 506	6 303
<i>Indice</i>	100	80	38	36
Produttività (in kW/dipendente)	266	320	501	541
<i>Indice</i>	100	120	189	203

Fonte: Europressdienst, risposte all'accertamento della situazione, risposte verificate al questionario.

Tabella 7b

Celle — Occupazione e produttività

	2012	2013	2014	PIR
Numero di dipendenti	2 876	1 511	1 846	1 770
<i>Indice</i>	100	53	64	62



	2012	2013	2014	PIR
Produttività (in kW/dipendente)	371	486	594	717
Indice	100	131	160	194

Fonte: Europressdienst, risposte all'accertamento della situazione, risposte verificate al questionario.

- (545) Tra il 2012 e il PIR l'occupazione è diminuita rispettivamente del 64 % per i moduli e del 38 % per le celle. Il calo più significativo (- 53 %) del numero di dipendenti per i moduli si è verificato tra il 2013 e il 2014, in misura molto maggiore rispetto al calo della produzione durante lo stesso periodo (- 27 %). Per le celle, il numero dei dipendenti è aumentato del 22 % tra il 2013 e il 2014, un aumento di molto inferiore a quello della produzione (+ 49 %) nello stesso periodo. Ciò ha portato a un significativo aumento della produttività sia per i moduli che per le celle, rispettivamente del 103 % e del 94 % durante il periodo in esame. Tra il 2013 e il 2014 l'aumento della produttività è stato del 57 % per i moduli e del 22 % per le celle.
- (546) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, una parte interessata ha contestato le conclusioni della Commissione relative al numero di dipendenti occupati nell'industria dell'Unione e ha affermato che vi era stato un doppio conteggio degli addetti alla fabbricazione di moduli e di celle della società più grande, SolarWorld. I dati relativi ai dipendenti di SolarWorld e di tutte le altre società incluse nel campione sono stati debitamente verificati e si è fatto in modo che i dipendenti non fossero conteggiati due volte nel caso delle imprese verticalmente integrate. Questa argomentazione è stata pertanto respinta.

4.5.2.4. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti sovvenzioni

- (547) Come spiegato nella sezione 3, la Commissione ha constatato che, durante il periodo dell'inchiesta di riesame, le sovvenzioni sono continuate e che, qualora le misure in vigore venissero lasciate scadere, sussiste un forte rischio di reiterazione delle sovvenzioni a favore del settore FV.
- (548) L'analisi degli indicatori di pregiudizio mostra tuttavia che le misure in vigore hanno avuto un impatto positivo sull'industria dell'Unione che, secondo le stime, si trova in fase di ripresa dagli effetti di precedenti importazioni oggetto di sovvenzioni.

4.5.3. Indicatori microeconomici

- (549) Solo tre produttori di celle sono stati inclusi nel campione, due dei quali sono membri di EU ProSun. Essi hanno collaborato all'introduzione della domanda, che conteneva dati di entrambi i produttori. Di conseguenza tutti i valori relativi agli indicatori microeconomici per le celle che possono essere direttamente attribuiti al terzo produttore, non membro di EU ProSun, sono forniti sotto forma di intervalli allo scopo di tutelare la riservatezza di questo produttore dell'Unione che ha collaborato all'inchiesta.

4.5.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

- (550) Nel periodo in esame la media dei prezzi unitari di vendita dei produttori dell'Unione inclusi nel campione, praticati ad acquirenti indipendenti dell'Unione, ha registrato il seguente andamento

Tabella 8°

Moduli — Prezzi di vendita nell'Unione

	2012	2013	2014	PIR
Prezzo di vendita medio nell'Unione sul mercato libero (in EUR/kW)	790	651	618	593
Indice	100	82	78	75



	2012	2013	2014	PIR
Costo unitario di produzione (in EUR/kW)	1 112	813	648	627
Indice	100	73	58	56

Fonte: risposte verificate al questionari.

Tabella 8b

Celle — Prezzi di vendita nell'Unione

	2012	2013	2014	PIR
Prezzo di vendita medio nell'Unione sul mercato libero (in EUR/kW)	378-418	307-339	239-264	258-284
Indice	100	81	63	68
Costo unitario di produzione (in EUR/kW)	587-648	402-444	347-384	338-373
Indice	100	69	59	58

Fonte: risposte verificate al questionario.

- (551) La tabella che precede mostra l'evoluzione del prezzo di vendita unitario nel mercato libero dell'Unione rispetto al costo di produzione corrispondente. Durante il periodo in esame i prezzi di vendita sono diminuiti in modo significativo, vale a dire del 25 % per i moduli e del 32 % per le celle. Mentre per i moduli i prezzi di vendita hanno registrato un calo costante nell'intero periodo in esame, per le celle essi sono aumentati di 5 punti percentuali tra il 2014 e il PIR. Le vendite di celle sul mercato libero hanno totalizzato meno del 5 % della produzione complessiva dei produttori inclusi nel campione, e un produttore ha venduto grandi quantitativi a prezzi molto bassi in previsione della chiusura della sua attività nell'UE. Da questo indicatore non potevano quindi essere tratte conclusioni significative. Le celle destinate a un consumo vincolato sono state trasferite tra alcuni produttori inclusi nel campione o consegnate per la produzione di moduli con una metodologia diversa (prezzi di trasferimento al prezzo virtuale di mercato, trasferimento sulla base dei costi effettivi ecc.). Per questo motivo non è stato possibile trarre conclusioni significative neppure dall'evoluzione dei prezzi dell'uso vincolato.
- (552) Durante il periodo in esame il costo unitario di produzione è bruscamente diminuito, del 46 % per i moduli e del 42 % per le celle.
- (553) I prezzi di vendita dei moduli sono stati, in media, più bassi del costo unitario di produzione, ma la differenza è andata riducendosi durante tutto il periodo in esame, in particolare dopo l'istituzione delle misure nel 2013. Mentre nel 2012 il prezzo di vendita arrivava solo al 71 % del costo unitario di produzione dei moduli, esso ha raggiunto l'80 % nel 2013, il 94 % nel 2014 e il 94,5 % nel PIR. La differenza fra il prezzo di vendita e il costo di produzione è quindi diminuita considerevolmente, di 14 punti percentuali tra il 2013 e il PIR.
- (554) Per le celle il prezzo di vendita è stato pari al 60 %-67 % del costo unitario di produzione nel 2012, al 72 %-80 % nel 2013, al 65 %-72 % nel 2014 e al 72-79 % nel PIR. Tuttavia, come già detto, per il 2014 e per il PIR la tendenza è stata fortemente influenzata dai prezzi eccezionalmente bassi di un produttore dell'Unione. Per le altre due società incluse nel campione, la tendenza è stata del 75-80 % nel 2014 e dell'81-86 % nel PIR, ampiamente in linea con quella rilevata per i moduli.
- (555) Nel complesso, l'industria ha iniziato a riprendersi dalle precedenti pratiche di sovvenzione, ma ha anche compiuto maggiori sforzi per recuperare la competitività, in particolare aumentando la produttività della manodopera dell'industria dell'Unione, come indicato al considerando 544, con conseguenti aumenti di produttività e un migliore utilizzo degli impianti.



4.5.3.2. Costo del lavoro

- (556) Nel periodo in esame, il costo medio del lavoro dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 9ª

Moduli — Costo medio del lavoro per dipendente

	2012	2013	2014	PIR
Costo medio del lavoro per dipendente (in EUR)	32 918	38 245	36 577	38 343
<i>Indice</i>	100	116	111	116

Fonte: risposte verificate al questionario.

Tabella 9b

Celle — Costo medio del lavoro per dipendente

	2012	2013	2014	PIR
Costo medio del lavoro per dipendente (in EUR)	41 289 — 45 590	45 002— 49 689	45 188 — 49 895	47 825— 52 807
<i>Indice</i>	100	109	109	116

Fonte: risposte verificate al questionario.

- (557) Tra il 2012 e il PIR i costi medi del lavoro per dipendente sono aumentati del 16 % sia per i moduli che per le celle. Tali aumenti sono stati causati principalmente dalle indennità di licenziamento connesse ad una razionalizzazione del numero dipendenti e all'inflazione salariale.

4.5.3.3. Scorte

- (558) Nel periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha avuto il seguente andamento:

Tabella 10ª

Moduli — Scorte

	2012	2013	2014	PIR
Scorte finali (in kW)	186 533	114 792	196 944	191 207
<i>Indice</i>	100	62	106	103
Scorte finali in percentuale della produzione (%)	33	13	13	11
<i>Indice</i>	100	40	38	34

Fonte: risposte verificate al questionario.



Tabella 10b

Celle — Scorte

	2012	2013	2014	PIR
Scorte finali (in MW)	53 029 — 58 553	90 079 — 99 462sd	99 999 — 110 415	135 492 — 149 606
<i>Indice</i>	100	170	189	256
Scorte finali in percentuale della produzione (%)	18	23	12	14
<i>Indice</i>	100	125	68	80

Fonte: risposte verificate al questionario.

- (559) Durante il periodo in esame le scorte sono aumentate leggermente per i moduli (3 %) e in misura significativa per le celle (156 %). Tuttavia, sia per i moduli che per le celle le scorte sono diminuite in percentuale della produzione totale, rispettivamente del 66 % e del 20 %.
- (560) Le scorte non possono essere considerate un indicatore di pregiudizio pertinente nel settore in questione, dato che la produzione e le vendite si basano principalmente sugli ordinativi e i produttori tendono quindi ad avere scorte limitate.


4.5.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

- (561) Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 11a

Moduli — Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

	2012	2013	2014	PIR
Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti compresa Jabil (in % del fatturato delle vendite) (1)	- 24,4/- 29,5	- 24,4/- 29,5	- 6,8/- 8,2	- 7,7/- 9,3
<i>Indice</i>	100	100	361/298	319/264
Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti esclusa Jabil (in % del fatturato delle vendite)	- 32,7	- 27,2	- 8,7	- 9,5
<i>Indice</i>	100	120	376	344
Flusso di cassa (in EUR)	- 129 864 423	- 69 402 391	- 18 231 488	- 145 258 620
<i>Indice</i>	100	187	712	89
Investimenti (in EUR)	24 134 924	12 407 723	17 333 494	24 565 553
<i>Indice</i>	100	51	72	102



	2012	2013	2014	PIR
Utile sul capitale investito (%)	- 6	- 10	- 3	- 2
<i>Indice</i>	100	55	193	258

Fonte: risposte verificate al questionario

(1) I dati effettivi hanno dovuto essere presentati sotto forma di intervalli di valori per evitare che altre società incluse nel campione possano dedurre l'utile realizzato da Jabil.

Tabella 11b

Celle — Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito


	2012	2013	2014	PIR
Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)	- 37,7 - - 41,6	- 7,2 - - 7,9	- 26,6 - - 29,3	- 36,8 - - 40,7
<i>Indice</i>	100	527	142	102
Flusso di cassa (in EUR)	- 41 934 911 - - 46 303 131	- 17 537 454 - - 19 364 273	- 12 414 052 - - 13 707 182	- 29 027 946 - - 32 051 690
<i>Indice</i>	100	239	338	144
Investimenti (in EUR)	29 435 820 - 32 502 051	26 074 619 - 28 790 726	7 001 485 - 7 730 807	11 429 509 - 12 620 083
<i>Indice</i>	100	89	24	39
Utile sul capitale investito (%)	- 6,0 - - 6,7	- 2,5 - - 2,7	- 24,6 - - 27,2	- 31,8 - - 35,1
<i>Indice</i>	100	246	25	19

Fonte: risposte verificate al questionario

- (562) La Commissione ha determinato la redditività dei produttori dell'Unione inclusi nel campione esprimendo il profitto netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione, in percentuale del fatturato di tali vendite.
- (563) Come indicato al considerando 507, una delle società incluse nel campione, Jabil, è un operatore di assemblaggio e non è coinvolta nell'attività di vendita di moduli. Ha avuto un andamento diverso in termini di redditività. È stata remunerativa durante tutto il periodo in esame e ha aumentato la sua redditività durante il PIR, raggiungendo il 5-15 %. Jabil ha tuttavia realizzato i profitti sulla base del corrispettivo riscosso presso i clienti per il servizio di assemblaggio e non sulla base delle vendite di moduli. Inoltre non ha dovuto sostenere le spese correlate alla vendita dei moduli, come le spese di commercializzazione (ha sostenuto solo i costi per il reperimento di nuovi fabbricanti a contratto). È anche caratterizzata da una struttura dei costi diversa da quella presentata da un tipico produttore di moduli, pienamente responsabile della produzione e delle vendite del proprio prodotto. A titolo di esempio, Jabil presentava un capitale di esercizio, costi di magazzino, conti attivi e passivi e costi di ricerca e sviluppo più bassi.
- (564) La Commissione ha osservato che il dato sulla redditività riportato nella prima colonna della tabella 11a riuniva dati provenienti da due diversi gruppi. Da un lato comprendeva i produttori di moduli, che fabbricano il prodotto e lo vendono. Dall'altro comprendeva anche la società Jabil inclusa nel campione, che si limitava ad assemblare i moduli. Al fine di avere una visione realistica della situazione di tale industria, la Commissione ha deciso di differenziare i due gruppi nella sua ulteriore analisi. Ha quindi aggiunto una seconda colonna alla tabella 11a, così da rendere più attendibile la valutazione della redditività dell'industria di moduli dell'Unione.



- (565) I produttori inclusi nel campione, esclusa Jabil, erano in perdita durante il periodo in esame. Tuttavia le perdite sono diminuite del 244 % nel periodo in esame, scendendo di 5,5 punti percentuali nel 2013 rispetto al 2012. Ciò ha coinciso con l'entrata in vigore delle misure (le misure provvisorie sono entrate in vigore il 6 giugno 2013). Le perdite sono diminuite in misura più significativa, ossia di 18,5 punti percentuali, fra il 2013 e il 2014, quando gli effetti delle misure hanno interessato l'intero anno. Durante il PIR le perdite sono leggermente aumentate di 0,8 punti percentuali. Questa situazione è stata tuttavia influenzata principalmente dalle perdite subite da un produttore dell'Unione che ha successivamente deciso di cessare la produzione. Al tempo stesso, tutti gli altri produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno continuato a registrare una diminuzione delle perdite durante il PIR rispetto al 2014.
- (566) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, alcune parti hanno contestato l'esclusione di Jabil dai dati relativi agli utili del resto dell'industria di moduli dell'Unione. Esse hanno sostenuto che Jabil costituiva un raro esempio di produttore redditizio e che l'esclusione è incoerente con la decisione di accettare, nell'ambito dell'inchiesta antidumping parallela, un produttore del paese di riferimento che utilizza un contratto in conto lavorazione per fare assemblare a un'altra società i moduli che vende. La Commissione, contrariamente a quanto sostengono tali parti, non ha escluso Jabil dall'analisi della redditività. Essa ha bensì fornito due serie separate di dati per poter disporre di un'analisi di sensibilità più significativa. Tali serie di dati dimostrano che, anche includendo Jabil, l'industria dell'Unione è, in media e complessivamente, in perdita. Esse rivelano inoltre profonde disparità tra i diversi produttori dell'Unione in funzione del modello aziendale, come esposto ai considerando 513 e 563. Tale argomentazione deve quindi essere respinta. La Commissione osserva inoltre che, in ogni caso, non esiste alcuna incoerenza di impostazione per quanto riguarda il produttore del paese di riferimento e l'industria dell'Unione. Il produttore del paese di riferimento presenta caratteristiche più simili a quelle degli acquirenti di Jabil che non al modello aziendale di Jabil. Infatti, mentre il produttore del paese di riferimento si assume la piena responsabilità delle vendite dei moduli assemblati da un'altra società, Jabil è un operatore di assemblaggio che percepisce dai suoi acquirenti un corrispettivo per la prestazione in conto lavorazione in relazione al servizio di assemblaggio fornito. È per questo motivo che la Commissione si è concentrata, per l'analisi del pregiudizio, sulle operazioni tra Jabil e altri produttori dell'Unione che si trovano nella stessa situazione del produttore del paese di riferimento (cfr. il considerando 52 del regolamento antidumping definitivo parallelo).
- (567) Per i produttori di celle, le perdite sono diminuite del 2 % nel periodo in esame. Esse sono diminuite di 31,9 punti percentuali tra il 2012 e il 2013, ma poi aumentate di 20,3 punti percentuali tra il 2013 e il 2014 e di 10,7 punti percentuali tra il 2014 e il PIR. Per le celle tuttavia la redditività è stata influenzata da due eventi straordinari. Da un lato, uno dei produttori inclusi nel campione è entrato nel mercato durante il periodo in esame, ma ha modificato le modalità di rendicontazione di alcuni dei suoi costi di produzione durante gli ultimi anni del periodo in esame, con la conseguenza di perdite ingenti. Dall'altro, i prezzi di vendita erano straordinariamente bassi e un altro produttore del campione ha registrato forti perdite durante il PIR, mentre stava cessando la produzione. Per contro, nel periodo in esame il terzo produttore del campione ha costantemente ridotto le perdite.
- (568) Il flusso di cassa netto è la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. Analogamente alla redditività, anch'esso ha registrato una tendenza negativa tra il 2012 e il PIR. Per i moduli, il flusso di cassa netto è diminuito dell'11 % durante il periodo in esame, mentre per le celle è diminuito del 44 % nello stesso periodo. Le fluttuazioni del flusso di cassa verificatesi nel 2014 sia per i moduli che per le celle sono state influenzate da eventi straordinari che hanno riguardato un grande produttore dell'Unione. Da un lato, questo produttore ha rilevato uno stabilimento esistente a un prezzo di acquisto basso e, dall'altro, ha ristrutturato il proprio debito. Nel 2015 ha continuato a effettuare notevoli rimborsi dei propri prestiti, che hanno determinato un flusso di cassa negativo derivante dall'attività di finanziamento. Va osservato che questo produttore ha comunicato un flusso di cassa positivo derivante dalle attività operative e un significativo miglioramento del risultato operativo rispetto al 2014. Due altri produttori di moduli dell'Unione hanno registrato un flusso di cassa positivo e in miglioramento nel PIR, mentre gli altri due produttori di celle hanno evidenziato un flusso di cassa negativo ma in miglioramento.
- (569) Per quanto riguarda gli investimenti, le tabelle che precedono indicano che l'industria dell'Unione ha aumentato gli investimenti del 2 % per i moduli tra il 2012 e il PIR. Gli investimenti sono aumentati del 40 % tra il 2013 e il 2014 e del 98 % tra il 2013 e il PIR.
- (570) Gli investimenti complessivi per le celle sono diminuiti del 61 % tra il 2012 e il PIR. La tendenza generale negli investimenti per le celle è stata ancora una volta influenzata dalla decisione di un produttore dell'Unione incluso nel campione di interrompere la produzione. Allo stesso tempo gli investimenti degli altri due produttori del campione sono quadruplicati tra il 2014 e il PIR.




- (571) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, diverse parti interessate hanno sottolineato che gli investimenti in celle sono diminuiti durante il periodo in esame e non sono stati influenzati positivamente dall'istituzione delle misure. In primo luogo, benché ciò valga effettivamente per tutto il campione, come indicato al considerando precedente, questa tendenza è stata influenzata dalla decisione di un produttore dell'Unione incluso nel campione di cessare la produzione. Tale produttore aveva investimenti significativi all'inizio del periodo, ma quasi nessuno al termine di tale periodo. In secondo luogo, un altro produttore incluso nel campione ha effettuato investimenti in capitale di avviamento nel 2013, iniziativa in linea con l'aumento globale degli investimenti nel corso di tale anno. In terzo luogo, dopo che l'entrata in vigore delle misure ha iniziato a incidere sulla redditività delle società, gli investimenti di tutto il campione sono aumentati tra il 2014 e il PIR, come avvenuto per i due produttori inclusi nel campione che sono rimasti sul mercato, i quali hanno quadruplicato i loro investimenti nel corso di tale periodo. Di conseguenza l'argomentazione secondo cui gli investimenti non sono stati positivamente influenzati dall'istituzione delle misure è stata respinta.
- (572) L'utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Questo fattore è rimasto negativo nel corso di tutto il periodo in esame a causa delle perdite nette subite dall'industria dell'Unione. Per i moduli l'utile sul capitale investito è migliorato di 4 punti percentuali nel periodo in esame, ma è salito in modo significativo nel 2014 e nel PIR rispetto al 2013, rispettivamente di 7 e 8 punti percentuali. Per le celle si è deteriorato di 25,8-28,4 punti percentuali nel periodo in esame.

4.6. Conclusioni relative al pregiudizio

- (573) In termini generali, l'industria dell'Unione ha continuato a subire il pregiudizio nel periodo in esame, dati il breve periodo intercorso dall'istituzione delle misure iniziali, l'entità delle sovvenzioni e il livello di pregiudizio constatati nel corso dell'inchiesta precedente. Anche le pratiche di elusione emerse, come indicato al considerando 4, hanno contribuito al persistere del pregiudizio. L'industria dell'Unione ha tuttavia iniziato gradualmente a riprendersi a partire dalla metà del 2013 (le misure provvisorie sono entrate in vigore il 6 giugno 2013) e in particolare durante il 2014 (il primo anno completo con le misure compensative in vigore) e nel PIR.
- (574) Una serie di indicatori di pregiudizio ha effettivamente registrato un andamento positivo. Per quanto riguarda i moduli, l'industria dell'Unione ha aumentato del 2,8 % le vendite di moduli dell'Unione; di conseguenza la sua quota di mercato è cresciuta del 9,4 % tra il 2014 e il PIR. Nello stesso periodo l'industria dell'Unione ha aumentato il proprio uso vincolato e le vendite di celle nell'Unione del 6,3 %, mantenendo una quota di mercato del 33 %. Oltre a ciò, nello stesso periodo l'industria dell'Unione ha migliorato il tasso di utilizzo degli impianti di 9 punti percentuali per i moduli e di 8 punti percentuali per le celle mediante l'aumento della produzione e la riduzione della capacità esistente. Essa ha inoltre conseguito notevoli aumenti di produttività, che hanno permesso di ridurre il divario tra i prezzi di vendita e i costi di produzione medi. Inoltre la precedente sottoquotazione dei prezzi dovuta alle esportazioni cinesi era cessata poiché era necessario che si conformassero al prezzo minimo all'importazione (assenza di sottoquotazione per i moduli e sottoquotazione solo marginale per le celle durante il PIR). Di conseguenza, sebbene l'industria dell'Unione sia stata comunque in perdita durante il PIR, le perdite si sono considerevolmente ridotte per i moduli rispetto al 2012 e al 2013. Per quanto riguarda le celle, invece, le perdite non sono diminuite per l'industria dell'Unione poiché, come spiegato al considerando 568, sono state influenzate da eventi straordinari verificatisi per due dei produttori inclusi nel campione. Dal canto suo, il terzo produttore del campione ha però ridotto le perdite durante il PIR e ha quindi seguito lo stesso andamento osservato per i moduli.
- (575) L'industria dell'Unione ha anche incrementato gli investimenti sia per i moduli che per le celle, rispettivamente del 41 % e del 63 %, tra il 2014 e il PIR.
- (576) Nonostante gli sforzi compiuti e tutte le tendenze positive che ne sono conseguite, l'industria dell'Unione non è riuscita a riprendersi dagli effetti delle precedenti importazioni oggetto di sovvenzioni degli esportatori cinesi. Come già indicato, i fabbricanti sia di moduli che di celle erano in perdita durante il PIR e registravano flussi di cassa e un utile sul capitale investito negativi. Inoltre, nonostante il fatto che i volumi di importazione delle esportazioni cinesi fossero diminuiti per i moduli, la loro quota di mercato era ancora superiore a quella dei produttori dell'Unione. Per quanto riguarda le celle, durante il PIR le importazioni sono aumentate in misura significativa in termini di volume (+ 65 %) rispetto al 2012, con un incremento della quota di mercato. Le importazioni di celle dalla Cina hanno esercitato una pressione indiretta anche sul mercato dei moduli dei produttori vincolati, che quindi non ha potuto espandersi ulteriormente. Le importazioni dalla Cina hanno quindi continuato ad entrare nel mercato dell'Unione in volumi significativi e a prezzi inferiori ai costi di produzione dell'industria dell'Unione.
- (577) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, diverse parti hanno sostenuto che la Commissione ha omesso di valutare gli effetti sull'industria dell'Unione delle importazioni di moduli da paesi terzi effettuate in grandi volumi e a prezzi inferiori a quelli delle esportazioni cinesi.



- (578) La Commissione ha riconosciuto che l'impatto delle importazioni di moduli da paesi terzi costituisce un fattore importante per valutare la situazione dell'industria dell'Unione. Tuttavia tali importazioni erano molto meno importanti di quelle cinesi: la quota di mercato delle prime era del 25 % (compresi i moduli che in realtà erano cinesi, ma che rientravano nell'ambito di pratiche di elusione), mentre quella delle seconde era del 41 % durante il PIR (e, considerata l'elusione, in realtà più elevata). Inoltre la quota di mercato delle importazioni da paesi terzi è scesa del 10 % tra il 2014 e il PIR, mentre la quota delle importazioni cinesi è aumentata del 4,9 % nel corso dello stesso periodo. Questi due elementi dimostrano l'incidenza molto più rilevante delle importazioni dalla Cina sull'industria dell'Unione rispetto a quello delle importazioni da paesi terzi. A ciò si aggiunge il fatto che i prezzi dei moduli provenienti da paesi terzi non erano inferiori a quelli delle esportazioni cinesi. Come evidenziato nella tabella 4a, il prezzo medio ponderato di tutte le importazioni provenienti da paesi terzi è stato di 550 EUR/kW nel PIR, valore che superava il prezzo medio all'esportazione dalla RPC (544 EUR/kW). Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.
- (579) Per quanto riguarda le celle, varie parti hanno sostenuto che il pregiudizio è stato causato da importazioni da paesi terzi perché la redditività è diminuita durante il PIR rispetto al 2014 e ciò a causa della diminuzione delle importazioni dalla RPC e del contemporaneo aumento delle importazioni da paesi terzi.
- (580) In primo luogo, come indicato al considerando 567, l'aumento delle perdite durante il PIR per i produttori inclusi nel campione è stato influenzato da eventi straordinari verificatisi per due dei produttori di celle dell'Unione, mentre il terzo (e principale) produttore aveva registrato un aumento della redditività durante il PIR rispetto al 2014. In secondo luogo, anche se le importazioni dalla Cina sono diminuite di 3 punti percentuali tra il 2014 e il PIR, esse sono aumentate di 7 punti percentuali tra il 2013 e il PIR, nonostante l'entrata in vigore delle misure. Le importazioni dalla Cina hanno quindi continuato ad avere un impatto importante sull'industria dell'Unione. In terzo luogo, per quanto riguarda le importazioni da paesi terzi, esse sono sì aumentate di 2 punti percentuali tra il 2014 e il PIR, ma sono diminuite di 24 punti percentuali tra il 2013 e il PIR. Il loro impatto sull'industria dell'Unione è pertanto in realtà diminuito nel periodo successivo all'istituzione delle misure. Di conseguenza l'argomentazione secondo cui il pregiudizio è stato causato da importazioni da paesi terzi è stata respinta.
- (581) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, il governo della RPC ha sostenuto che alcuni indicatori di pregiudizio sono migliorati solo durante il PIR e non immediatamente dopo l'istituzione delle misure. Non vi sarebbe di conseguenza un nesso chiaro tra l'istituzione delle misure e le varie tendenze positive.
- (582) La Commissione ha riconosciuto che alcuni indicatori di pregiudizio, ad esempio la quota di mercato, la produzione e l'utilizzo degli impianti per il settore dei moduli, sono migliorati solo durante il PIR, e non nel 2014. Data però l'entità delle sovvenzioni e del pregiudizio accertati nell'inchiesta precedente, è stato necessario un certo periodo di tempo per invertire le tendenze negative evidenti nell'intero settore. Ciò può essere spiegato dal fatto che, al momento dell'istituzione delle misure iniziali, l'industria dell'Unione era in una fase di consolidamento in cui molti produttori erano già in stato di fallimento o quasi fallimento ma si sono ritirati dal mercato solo nel corso del 2014. Ciò ha avuto un impatto importante su tutti i macroindicatori, che riguardavano anche tali società. Va inoltre osservato che una serie di indicatori, quali la quota di mercato, la produzione, l'utilizzo degli impianti e la capacità di produzione, che presentavano una tendenza negativa al livello dell'intera industria dell'Unione, hanno mostrato un andamento positivo già nel 2014 per i produttori dell'Unione sia di moduli che di celle inclusi nel campione. Questa argomentazione è stata pertanto respinta.
- (583) Varie parti interessate hanno sostenuto che l'industria dell'Unione è in buone condizioni e si è pienamente ripresa dal pregiudizio precedente. In seguito alla divulgazione delle conclusioni, le parti hanno reiterato queste argomentazioni. In particolare, i dati dei bilanci di SolarWorld e Jabil, di gran lunga i maggiori produttori di moduli dell'Unione, dimostrerebbero che le loro attività nell'Unione erano cresciute negli ultimi anni e che esse avevano incrementato il volume di produzione, la capacità, l'utilizzo degli impianti, le vendite all'esportazione e la produttività, mentre il costo di produzione e le scorte erano diminuiti.
- (584) I produttori dell'Unione inclusi nel campione (compresi Jabil e SolarWorld) hanno aumentato i loro volumi di produzione, la capacità, l'utilizzo degli impianti, le vendite all'esportazione e la produttività e diminuito i costi di produzione e le scorte nel 2014 e durante il PIR. L'affermazione secondo cui l'industria si è pienamente ripresa dal pregiudizio precedente contraddice però i risultati dell'inchiesta, che si fondano su dati reali e verificati dai produttori dell'Unione inclusi nel campione. In particolare, molti indicatori microeconomici si basano unicamente sulle vendite ad acquirenti indipendenti nell'Unione (ad esempio la redditività, il flusso di cassa e l'utile sul capitale investito). Alcune delle società incluse nel campione, inoltre, hanno una produzione importante al di fuori dell'Unione, parametro non incluso negli indicatori microeconomici. I documenti finanziari disponibili



al pubblico riguardano tutte le attività delle società interessate e spesso forniscono informazioni sui conti consolidati di interi gruppi. Le conclusioni sulla situazione economica dell'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di base non sono state quindi fondate su documenti finanziari disponibili al pubblico, bensì sulle informazioni più dettagliate e verificate fornite nell'ambito dell'inchiesta riguardanti unicamente la situazione nell'Unione. Le conclusioni sulla situazione dell'industria dell'Unione sono state inoltre basate su dati provenienti da tutti i produttori dell'Unione inclusi nel campione e non solo da SolarWorld e Jabil. Per quanto riguarda Jabil, infine, come già spiegato tale società si limitava ad assemblare i moduli, ma non si assumeva la piena responsabilità contrattuale della loro vendita. Pertanto i suoi utili non sono stati utilizzati per analizzare la situazione dell'industria dell'Unione. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

- (585) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, una parte interessata ha affermato che la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione gli effetti degli investimenti su larga scala effettuati da SolarWorld. Questi avrebbero avuto ripercussioni negative sulla società e sul settore nel suo insieme, data l'importante quota di SolarWorld nella produzione dell'industria dell'Unione.
- (586) In primo luogo, gli investimenti cui fa riferimento la parte sono stati effettuati nel 2015 e hanno riguardato non solo le celle e i moduli ma anche altre produzioni nell'UE, come i wafer ⁽⁶⁰⁾. Pertanto tali investimenti avevano solo ripercussioni parziali sulla valutazione della redditività dell'attività della società relativa ai moduli e alle celle. In secondo luogo, come sottolineato da altre parti, il gruppo SolarWorld ha ottenuto risultati positivi nel 2016 ⁽⁶¹⁾ nelle attività sia europee che non europee. Ciò non sembra far supporre, in questa fase, che gli investimenti già effettuati abbiano inciso negativamente sulla società. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
- (587) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che l'industria dell'Unione ha continuato a subire un grave pregiudizio ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di base.

5. RISCHIO DEL PERSISTERE DEL PREGIUDIZIO

- (588) Per valutare il rischio del persistere del pregiudizio, qualora le misure nei confronti della RPC venissero lasciate scadere, la potenziale incidenza delle importazioni cinesi sul mercato dell'Unione e sull'industria dell'Unione è stata analizzata a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (589) Come dimostrato nella sezione 4.5, l'industria dell'Unione ha continuato a subire il pregiudizio durante il PIR. Come indicato nella sezione 3.8, qualora le misure fossero lasciate scadere si configurano il persistere e il rischio di reiterazione delle sovvenzioni. È stato inoltre accertato che, in caso di scadenza delle misure, il volume delle esportazioni oggetto di sovvenzioni dalla RPC verso l'Unione sarebbe significativo e i prezzi sarebbero ancora più bassi.

5.1. Capacità inutilizzata, flussi commerciali e attrattiva del mercato dell'Unione; politica dei prezzi dei produttori esportatori nella RPC

- (590) La capacità inutilizzata di tutti i produttori esportatori nella RPC che hanno collaborato alla presente inchiesta è di circa il 33 %, in base alle loro risposte al questionario di campionamento. Da sole, queste società disponevano durante il PIR di una capacità inutilizzata (pari a circa 10 GW) in grado di soddisfare l'intero mercato dell'Unione. Va osservato che la capacità inutilizzata, in termini di volume, dei maggiori produttori esportatori che hanno collaborato è molto più bassa, poiché il loro utilizzo degli impianti è compreso tra l'86 % e il 97,8 %.
- (591) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, una parte interessata ha contestato i dati, sostenendo che i quattro principali produttori cinesi (Trina, JA Solar, Jinko e Canadian Solar) operavano a piena capacità. Secondo tale parte interessata, questi quattro produttori rappresentano oltre il 40 % delle esportazioni cinesi totali (pari a circa 11,2 GW). Per arrivare al 43 % di capacità inutilizzata nel 2016 indicato dalla Commissione, tutti i piccoli produttori dovrebbero quindi operare con un utilizzo degli impianti limitato al 20 %. La parte interessata ha chiesto alla Commissione di fornire i dettagli del calcolo della media del 43 %.

⁽⁶⁰⁾ Cfr. relazione annuale del gruppo SolarWorld per il 2015, consultabile all'indirizzo: http://www.solarworld.de/fileadmin/sites/sw/ir/pdf/finanzberichte/annual_report_2015_web.pdf, pag. 58.

⁽⁶¹⁾ Annuncio consolidato trimestrale Q3 2016, SolarWorld <http://www.solarworld.de/fileadmin/sites/sw/ir/pdf/finanzberichte/2016/solarworld-q3-2016-web-en.pdf>, pagg. 8-9.



- (592) In primo luogo, la Commissione ha osservato che la capacità inutilizzata di tutti i produttori esportatori nella RPC che hanno collaborato alla presente inchiesta è stimata al 33 % circa, e non al 43 %. Inoltre i calcoli della parte sopra indicati si basano sul presupposto che JA Solar e Canadian Solar abbiano collaborato all'inchiesta, cosa che invece non è avvenuta. Pertanto la loro capacità e l'utilizzo degli impianti non sono noti alla Commissione e non sono stati presi in considerazione nel calcolo di cui sopra.
- (593) L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (594) La capacità produttiva cinese di moduli è stimata a 96,3 GW/anno per il 2015 e le proiezioni indicano un aumento a 108 GW/anno nel 2016 ⁽⁶²⁾. Al tempo stesso, la domanda mondiale è stata stimata a 50,6 GW nel 2015 e si prevede che salirà a 61,7 GW ⁽⁶³⁾ nel 2016 (68,7 GW secondo un'altra fonte ⁽⁶⁴⁾). La Commissione ha pertanto concluso che la capacità inutilizzata totale dei produttori cinesi ha quindi ampiamente superato (del 47,5 %) la domanda mondiale nel 2015 e la supererà anche nel 2016, del 42,9 % o del 36 % a seconda della fonte. Un'altra fonte ancora ha determinato che la domanda mondiale totale era di 58 GW nel 2015 ⁽⁶⁵⁾: l'eccesso di capacità dei produttori cinesi per il 2015 sarebbe in questo caso del 39,8 %.
- (595) Anche se non fosse installata nuova capacità in Cina in futuro, la capacità esistente supererebbe ancora notevolmente la domanda globale annua prevista di impianti solari. Nell'ipotesi più probabile (il cosiddetto «scenario intermedio») la domanda dovrebbe arrivare a 97 GW ⁽⁶⁶⁾ o 95 GW ⁽⁶⁷⁾ nel 2020, e sarebbe completamente soddisfatta dalla capacità cinese esistente. Inoltre, la capacità cinese è cresciuta costantemente nel corso degli ultimi 10 anni. È più che raddoppiata ad esempio tra il 2012 e il 2015 (da 43,8 GW ⁽⁶⁸⁾ nel 2012 a 96,3 GW nel 2015). Secondo Bloomberg New Energy Finance («BNEF»), nel solo 2016 è annunciata o in fase di realizzazione una capacità aggiuntiva di 2 GW in Cina. Nessun elemento porta inoltre a supporre che la capacità cinese cesserà di espandersi nel prossimo futuro, visto che si è incessantemente ampliata almeno negli ultimi cinque anni. Anche nell'ipotesi meno probabile (il cosiddetto «scenario alto») di un aumento della domanda globale annua a 120 GW ⁽⁶⁹⁾ nel 2020, i produttori cinesi da soli sarebbero probabilmente comunque in grado di soddisfare la domanda nella sua totalità, poiché basterebbe che espandessero le loro capacità a un ritmo molto inferiore rispetto a quello registrato in passato (per esempio solo dell'11,3 % in 4 anni).
- (596) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, diverse parti interessate hanno messo in dubbio i dati relativi alla capacità della RPC e al consumo globale utilizzati dalla Commissione. Esse hanno affermato che Solar Power Europe non era una fonte sufficientemente attendibile poiché prende in considerazione solo i moduli già collegati alla rete, mentre IHS e BNEF forniscono una prospettiva più precisa in quanto indicano i moduli acquistati per gli impianti.
- (597) La Commissione ha tuttavia già analizzato nei precedenti i dati e le proiezioni provenienti da IHS, e i dati di BNEF non sono sostanzialmente diversi da quelli di IHS. Di fatto le stime di BNEF e di IHS corrispondono in tutto e per tutto per il 2016 (68,7 GW per lo scenario prudente e 70,7 GW per lo scenario ottimistico) e per il 2017 (rispettivamente 72,9 e 77,5 GW), mentre differiscono in misura trascurabile per il 2018 (BNEF: 83 GW; IHS: 82 GW) ⁽⁷⁰⁾, l'ultimo anno per il quale BNEF dispone di una stima. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
- (598) Le stesse parti hanno inoltre contestato il valore totale della capacità inutilizzata stabilito dalla Commissione. In particolare una parte interessata ha affermato che tale capacità era di 70 GW nel 2016. Tale parte non ha però

⁽⁶²⁾ Bloomberg New Energy Finance («BNEF»), *Solar manufacturer capacity league table*; data di accesso: 28.10.2016.

⁽⁶³⁾ Global Market Outlook For Solar Power, 2016 — 2020, Solar Power Europe, luglio 2016, pag. 18.

⁽⁶⁴⁾ BNEF, Q4 2016 PV Market Outlook, 30 novembre 2016.

⁽⁶⁵⁾ IHS, *The Price of Solar, Benchmarking PV Module Manufacturing COST*, giugno 2016, pag. 23. La differenza sembra dovuta al fatto che IHS include tutti i moduli stoccati nei depositi, consegnati o installati. Global Market Outlook tiene invece conto solo dei moduli installati che già producono energia elettrica.


⁽⁶⁶⁾ Global Market Outlook For Solar Power, 2016 — 2020, Solar Power Europe, luglio 2016, pag. 18.

⁽⁶⁷⁾ IHS, *The Price of Solar, Benchmarking PV Module Manufacturing COST*, giugno 2016, pag. 23.

⁽⁶⁸⁾ Bloomberg New Energy Finance («BNEF»), *Solar manufacturer capacity league table*; data di accesso: 28.10.2016.

⁽⁶⁹⁾ Global Market Outlook For Solar Power, 2016 — 2020, Solar Power Europe, luglio 2016, pag. 18.

⁽⁷⁰⁾ BNEF, Q4 2016 PV Market Outlook, 30 novembre 2016 e IHS, *PV Demand Tracker Q4 2016*, 9 dicembre 2016.



fornito una fonte di informazione o indicato la metodologia sulla base della quale ha calcolato tale cifra. Anche se tale dato fosse corretto, la capacità inutilizzata stimata sarebbe comunque sufficiente per soddisfare l'intera domanda globale anche nel caso della stima più ottimistica per il 2016 (70,7 GW) ⁽⁷¹⁾. Nessuna delle altre parti ha fornito una stima o fatto riferimento a uno studio o a una relazione che suggerisca che la capacità inutilizzata stabilita dalla Commissione debba essere ridotta. Tale argomentazione non modifica pertanto le conclusioni di cui sopra.

- (599) Diverse parti interessate hanno commentato, prima e dopo la comunicazione delle conclusioni, che le società di primo livello ⁽⁷²⁾ hanno un eccesso di capacità più ridotto rispetto alle altre società di secondo e di terzo livello. Secondo BNEF, nella RPC le società di primo livello hanno una capacità produttiva stimata di moduli di 46 GW nel 2016, che è effettivamente inferiore alla capacità totale delle società di secondo e di terzo livello nel loro insieme, stimata a 62 GW ⁽⁷³⁾. Sono però attive sul mercato mondiale società di tutti i livelli. Per quanto riguarda l'Unione, dopo l'istituzione delle misure attualmente in vigore non esportavano solo le società di primo livello, ma anche quelle di secondo e di terzo livello, anche se in quantitativi minori (e con una quota del totale delle importazioni cinesi stimata al 13,6 % nel 2014). La Commissione ha pertanto ritenuto che per stabilire la capacità inutilizzata di cui dispone la Cina dovrebbe essere presa in considerazione la capacità di tutti i tipi di produttori esportatori cinesi.
- (600) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, una parte interessata ha contestato la conclusione secondo cui l'eccesso di capacità di tutti i tipi di produttori esportatori dovrebbe essere preso in considerazione per determinare la capacità inutilizzata di cui dispone la Cina.
- (601) La Commissione ha precisato che la capacità disponibile per le società di primo livello rappresentava già il 90 % del consumo mondiale complessivo per il 2015 (stimato a 50,6 GW). Inoltre, il fatto che le società di secondo e di terzo livello abbiano esportato nell'UE, anche se a volumi ridotti, dimostra che esse sono attive sul mercato dell'Unione e non limitano le loro vendite al solo mercato cinese o ad altri mercati. Infine le importazioni delle società di secondo e di terzo livello potrebbero aumentare significativamente a seguito delle recenti revoche di impegni di società prevalentemente di primo livello. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (602) Diverse parti hanno argomentato, sia prima che dopo la divulgazione delle conclusioni, che le capacità in eccesso della Cina sono state ampiamente sovrastimate, poiché la domanda di impianti solari era costantemente aumentata a livello mondiale. La domanda globale annuale era effettivamente aumentata del 25 % tra il 2014 e il 2015 (da 40,3 GW a 50,6 GW) ⁽⁷⁴⁾. Come già detto, tuttavia, la sovraccapacità stimata dei produttori cinesi supera del 47,5 % la domanda attuale. Pertanto, anche nello scenario di aumento della domanda mondiale più ottimistico, i produttori cinesi molto probabilmente disporrebbero comunque di una capacità inutilizzata sufficiente per soddisfare tale domanda. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
- (603) Per quanto riguarda le celle, la capacità esistente dei produttori esportatori cinesi è stimata a 76,6 GW nel 2016, un aumento del 12 % rispetto al 2015 (68 GW) ⁽⁷⁵⁾. Dal momento che la domanda mondiale di celle corrisponde all'incirca alla domanda mondiale di moduli, i produttori esportatori cinesi hanno avuto un eccesso di capacità di celle del 25,6 % nel 2015 e del 19,5 % nel 2016. Inoltre, nel 2016 la Cina disponeva del 72,8 % della capacità globale esistente di celle e superava quindi notevolmente tutti gli altri paesi terzi. La Cina distanzia notevolmente i quattro altri maggiori paesi terzi con capacità disponibili (Taiwan: 11 GW; Malaysia: 4 GW; Corea: 2,7 GW; Giappone: 1,9 GW). Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che la Cina ha una notevole sovraccapacità di produzione anche per quanto riguarda le celle.

5.2. Attrattiva del mercato dell'Unione

- (604) Diverse parti hanno affermato che il mercato dell'Unione non esercita più alcuna attrattiva per i produttori cinesi. Tali parti hanno affermato che la produzione cinese di celle e di moduli si rivolgerebbe piuttosto ai mercati

⁽⁷¹⁾ BNEF, Q4 2016 PV Market Outlook, 30 novembre 2016.

⁽⁷²⁾ Secondo BNEF le società «di primo livello» sono i fornitori «principali» o «bancabili» di moduli solari. La «bancabilità», ossia la probabilità che i progetti che contemplano prodotti fotovoltaici ricevano un finanziamento del debito senza rivalsa da parte delle banche, è il criterio di base della classificazione in livelli. Le banche e i loro fornitori di perizie tecniche sono estremamente restii a rivelare le loro «liste bianche» di prodotti accettabili. Bloomberg New Energy Finance basa pertanto i suoi criteri sulle operazioni commerciali concluse in passato e registrate nella banca dati interna. Per ulteriori dettagli cfr. BNEF PV Module Maker Tiering System, 4 novembre 2016, disponibile all'indirizzo https://data.bloomberglp.com/bnef/sites/4/2012/12/bnef_2012-12-03_PVModuleTiering.pdf (data di accesso: 7.11.2016).

⁽⁷³⁾ Bloomberg New Energy Finance Solar manufacturer capacity league table; data di accesso: 28.10.2016.

⁽⁷⁴⁾ Global Market Outlook For Solar Power, 2016 — 2020, Solar Power Europe, luglio 2016.

⁽⁷⁵⁾ Bloomberg New Energy Finance («BNEF»), Solar manufacturer capacity league table, consultato il 28.10.2016.



asiatici in rapida espansione quali Giappone e India. La domanda interna cinese è inoltre aumentata negli ultimi anni e ha raggiunto il 50 % della produzione di moduli solari cinesi nel primo trimestre del 2016. Si ipotizza che entro il 2020 la Cina abbia impianti per circa 20 GW per ogni anno. Nel contesto di un crescente numero di impianti solari in Cina, in India e in altri mercati del Sud Est asiatico, la produzione di moduli solari cinesi sarebbe quindi principalmente destinata a soddisfare la crescente domanda in questi mercati.

- (605) È vero che il mercato dell'Unione non è più così importante come in passato, quando rappresentava fino al 60 % della capacità installata globale annua (nel 2012). Non è altresì prevedibile inoltre che l'Unione figuri tra i mercati in rapida espansione. Le previsioni di crescita del mercato dell'Unione sono alquanto modeste rispetto al resto del mondo. Secondo lo scenario intermedio di Solar Power Europe, il consumo europeo annuo di energia solare dovrebbe crescere da 8,2 GW a quasi 15 GW nel 2020 ⁽⁷⁶⁾. Le stime di Solar Power Europe includono però anche paesi non appartenenti all'UE (Turchia, Svizzera ecc.); la previsione di crescita per i 28 Stati membri dell'Unione è ancora meno ottimistica (circa 11,6 GW ⁽⁷⁷⁾ per il 2020).
- (606) L'Unione continua comunque ad essere un mercato importante, che rappresenta il 14 % del totale del mercato mondiale, e si prevede che la sua quota di mercato a livello globale continuerà ad essere importante in futuro. Tre Stati membri (Regno Unito, Germania e Francia) erano tra i primi dieci mercati di moduli solari nel 2015. Come già ricordato, inoltre, l'eccesso di capacità dei produttori esportatori cinesi potrebbe soddisfare l'intera domanda mondiale in futuro, compresi tutti i mercati in rapida crescita come la Cina stessa, l'India, il Giappone e l'America del Sud, considerati nel loro insieme. Da ultimo, ma non meno importante, l'istituzione e il rafforzamento delle misure di difesa commerciale, tra l'altro, in Canada e negli Stati Uniti ha ridotto l'attrattiva di tali mercati, rendendo invece più interessante il mercato dell'Unione in caso di scadenza delle misure.
- (607) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, una parte interessata ha affermato che, nonostante le misure di difesa commerciale contro le importazioni dalla RPC, gli USA sono un mercato interessante per via degli incentivi e di un livello di irraggiamento solare naturale molto elevato. Secondo la stessa parte inoltre, contrariamente a quanto riportato sopra, l'India non è dotata di misure di difesa commerciale nei confronti delle importazioni dalla RPC. L'India prevede inoltre di aumentare in misura significativa la propria capacità installata.
- (608) Per quanto riguarda gli USA, la Commissione ha osservato che la parte non fornisce alcuna prova del fatto che gli incentivi compensino del tutto lo svantaggio costituito dai dazi per i produttori della RPC. La Commissione infatti non ha affermato che il mercato statunitense manca di attrattiva, ma che la sua attrattiva è ridotta dalla presenza dei dazi. Per quanto riguarda l'India, il dazio che era stato proposto non è stato applicato ed è stato lasciato scadere nel giugno 2014. Anche se l'India non è soggetta a dazi, i dazi presenti in Canada e negli USA rendono più interessante il mercato dell'Unione in caso di scadenza delle misure. Il mercato dell'Unione non perde di conseguenza la sua attrattiva, visto che tutte le altre considerazioni di cui alla presente sezione rimangono valide.
- (609) Nonostante l'istituzione delle misure compensative nel 2013, i produttori esportatori cinesi sono ancora molto interessati al mercato dell'Unione, interesse dimostrato dal fatto che vi hanno mantenuto una posizione forte. Come indicato nella sezione 4.4, le importazioni di moduli e celle dalla Cina detenevano una quota di mercato rispettivamente del 41 % e del 16 % durante il PIR e sono riuscite a mantenere (e addirittura incrementare nel caso delle celle) la posizione di mercato rispetto alle importazioni da paesi terzi. Il volume e la quota di mercato delle importazioni di moduli dalla Cina sono molto più importanti di quelli delle importazioni dai paesi terzi, che cumulativamente rappresentavano solo il 25 %. Per quanto riguarda le celle, nel PIR la quota di mercato dei paesi terzi era del 51 %: essa ha subito pertanto una diminuzione significativa (- 32 %) rispetto al 2013, quando era del 75 %. Inoltre, nonostante il fatto che le misure siano entrate in vigore nel 2013, le importazioni cinesi di celle sono aumentate del 77,8 % tra il 2013 e il PIR. Come dimostrato dall'inchiesta antielusione del 2015, inoltre, alcuni produttori cinesi tentavano di evitare le misure eludendole per il tramite di Taiwan e la Malaysia, i principali paesi terzi per importazioni.
- (610) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, diverse parti interessate hanno contestato la conclusione secondo cui il mercato dell'Unione rimane un mercato attrattivo per i produttori esportatori cinesi. Una delle parti ha osservato che le previsioni di crescita del mercato dell'Unione nel suo insieme dovrebbero essere ridotte sulla base di un calo del 18 % dei nuovi impianti nell'Unione nei primi 9 mesi del 2016 rispetto all'anno precedente, e

⁽⁷⁶⁾ Global Market Outlook For Solar Power, 2016 — 2020, Solar Power Europe, luglio 2016, pag. 30.

⁽⁷⁷⁾ Global Market Outlook For Solar Power, 2016 — 2020, luglio 2016.




questo determina una stima piuttosto pessimistica di 7,1 GW della domanda dell'Unione nel 2016. Ne risultano inoltre previsioni pessimistiche della domanda dell'Unione fino al 2020. Tale parte ha inoltre affermato che i tre principali mercati dell'Unione (Regno Unito, Germania e Francia) perderebbero ulteriormente la loro attrattiva in futuro.

- (611) Una stima della domanda totale dell'Unione di 7,1 GW, come indicato dalla parte interessata, è di fatto un risultato piuttosto positivo per il 2016, poiché è sostanzialmente in linea con la stima iniziale di Solar Power Europe per lo scenario intermedio del 2016 (7,3 GW) ⁽⁷⁸⁾. La stima, fornita dalla parte, secondo cui la domanda dell'Unione continuerà ad allinearsi allo scenario minimo da qui al 2020 non è sostenuta dai dati da essa forniti. In ogni caso, anche se la domanda seguisse il peggior scenario possibile e la quota del mercato dell'Unione nel mercato mondiale scendesse, il mercato dell'Unione non sarebbe necessariamente poco interessante per le esportazioni cinesi, dato che resterebbero valide tutte le altre considerazioni di cui sopra. Sebbene la quota relativa della domanda mondiale possa ridursi, il mercato dell'Unione rimane interessante per le esportazioni cinesi. Non si verificherebbero altrimenti le pratiche di elusione rilevate ancora oggi in recenti indagini relative alla Malaysia e a Taiwan.
- (612) Per quanto riguarda l'affermazione secondo cui la Cina potrebbe installare impianti solari per una capacità di 20 GW all'anno fino al 2020, l'indagine della Commissione ha accertato che la RPC non sarebbe in grado di mantenere questo obiettivo elevato. Gli analisti di mercato affermano che questo obiettivo cinese sarà ridimensionato a causa della mancanza di infrastrutture di rete, di un mercato sostanzialmente eccedentario e di un disavanzo del fondo di sovvenzione per le energie rinnovabili ⁽⁷⁹⁾. I cicli di espansione e contrazione del mercato cinese dell'energia solare sono ulteriormente illustrati al considerando 767.
- (613) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, una parte ha citato un comunicato stampa dell'amministrazione nazionale cinese dell'energia in cui si annuncia che, in base al piano di sviluppo dell'energia solare per i prossimi cinque anni, entro il 2020 è previsto l'impianto di almeno 105 GW di capacità fotovoltaica. La parte ha affermato che ciò comporterebbe un ulteriore aumento della domanda in Cina.
- (614) L'obiettivo di 105 GW di capacità installata cumulativa è piuttosto basso e secondo BNEF ⁽⁸⁰⁾ sarà raggiunto già nel 2017. Questo obiettivo basso è pertanto irrilevante, in quanto fa supporre che non sia prevista una crescita dopo il 2017, contrariamente a quanto evidenziato dalle previsioni secondo cui il mercato cinese dovrebbe invece crescere. La Commissione ha già analizzato al considerando 612 uno scenario di crescita del mercato cinese, anche se inferiore ai 20 GW annui fino al 2020. Questa argomentazione è stata pertanto respinta.
- (615) La Commissione ha anche valutato se le importazioni cinesi possano entrare nell'Unione a prezzi inferiori a quelli attuali dell'Unione qualora le misure venissero lasciate scadere.
- (616) Quasi tutti i produttori esportatori che vendevano i moduli e le celle dalla Cina all'Unione durante il PIR erano soggetti ad impegni sui prezzi, e i loro prezzi all'esportazione nell'UE erano determinati da impegni che fissavano un prezzo minimo all'importazione. Non è stato quindi possibile considerare questi prezzi all'esportazione come un indicatore pertinente per stabilire quale sarebbe la politica dei prezzi dei produttori esportatori in assenza di misure.
- (617) Di conseguenza sono stati invece utilizzati i prezzi praticati verso paesi terzi dai produttori esportatori inclusi nel campione. È emerso che durante il PIR le esportazioni verso paesi terzi dei produttori esportatori inclusi nel campione sono state effettuate a prezzi inferiori a quelli dei produttori dell'Unione inclusi nel campione, in media del 2,2 % per le celle e del 5,6 %-9,2 % per i moduli. I dati indicano la sottoquotazione media per ciascun produttore esportatore (il margine più basso tra le società e il margine più elevato tra le società). Per le celle è disponibile un solo margine di sottoquotazione, ossia il margine di sottoquotazione medio dell'unico produttore esportatore incluso nel campione che esporta celle nell'Unione.
- (618) Una delle parti ha chiesto una ripartizione della media ponderata del prezzo per i quattro paesi esportatori in esame (Cile, India, Giappone e Singapore) per poter formulare osservazioni sulle conclusioni relative alla sottoquotazione. Ai fini del calcolo della sottoquotazione non si è tenuto conto della media ponderata del prezzo per ciascun paese terzo, ma della media ponderata del prezzo all'esportazione di tutti e quattro i paesi nel loro complesso, affinché fossero rispecchiati correttamente i quantitativi e i prezzi ai quali sono state effettuate tali esportazioni. La richiesta è stata pertanto respinta.

⁽⁷⁸⁾ Global Market Outlook For Solar Power, 2016 — 2020, Solar Power Europe, luglio 2016.

⁽⁷⁹⁾ Q3 2016 PV Market Outlook, *Solar power — not everyone needs it right now*, 1° settembre 2016, pag. 17.

⁽⁸⁰⁾ Q4 2016 PV Market Outlook, *Solar Power*, 30 novembre 2016, pag. 19.



- (619) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, una parte interessata ha sostenuto che i produttori esportatori non sarebbero incentivati ad aumentare le loro vendite verso l'Unione qualora le misure venissero lasciate scadere. La Commissione non ha trovato convincente tale ipotesi. Come dimostrato dai margini di sottoquotazione accertati, i produttori esportatori potrebbero aumentare i volumi di vendita verso l'Unione qualora le misure venissero lasciate scadere. In effetti, dal momento che i loro prezzi nell'Unione sarebbero inferiori ai prezzi dei produttori dell'Unione, è ragionevole attendersi che le esportazioni cinesi cercherebbero di ottenere una maggiore quota di mercato nell'Unione. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (620) La Commissione ha pertanto concluso che le importazioni cinesi entrerebbero nell'Unione a prezzi inferiori agli attuali prezzi dell'industria dell'Unione e aumenterebbero verosimilmente i volumi di vendita e la quota di mercato se le misure fossero lasciate scadere.


5.3. Conclusioni sul rischio del persistere del pregiudizio

- (621) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che vi è una notevole capacità inutilizzata nella RPC per quanto riguarda sia i moduli che le celle. Il mercato dell'Unione rimane interessante in termini di dimensioni e di prezzo di vendita, soprattutto in confronto al livello dei prezzi delle esportazioni della RPC verso paesi terzi, come dimostrato anche dalle precedenti pratiche di elusione. La Commissione ha di conseguenza stabilito che, avendo constatato il persistere e il rischio di reiterazione delle sovvenzioni, è molto probabile che l'abrogazione delle misure compensative comporti un afflusso massiccio di importazioni oggetto di sovvenzione. Ciò avrebbe come conseguenza il persistere del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

5.4. Causalità

- (622) Diverse parti interessate hanno inoltre sostenuto, sia prima che dopo la divulgazione delle conclusioni, che se la Commissione dovesse constatare che l'industria dell'Unione versa ancora in una situazione di pregiudizio, quest'ultimo è causato da vari altri fattori che cumulativamente determinano la totalità del pregiudizio:
- i) l'abolizione dei regimi di incentivi da parte di numerosi Stati membri;
 - ii) il fatto che l'industria dell'Unione non ha ancora raggiunto le economie di scala che otterrebbe dotandosi di una capacità di parecchi GW, in modo da guadagnare in sostenibilità economica e avere un impatto sul mercato globale;
 - iii) le importazioni provenienti da altri paesi, dato che i loro prezzi erano più bassi del 25 % rispetto ai prezzi delle importazioni cinesi;
 - iv) i prezzi dei moduli dei produttori dell'Unione, costantemente più bassi rispetto ai prezzi all'importazione dei produttori cinesi.
- (623) Per quanto riguarda la prima argomentazione, la Commissione ha riconosciuto, come indicato nella sezione 6.3.2, che le modifiche e, in alcuni Stati membri, la sospensione o la cessazione dei regimi di sostegno hanno condotto a un declino del consumo dell'Unione nel periodo 2012-2014, dopo il picco verificatosi nel 2011. Questo calo considerevole del consumo rende più difficile la crescita per l'industria dell'Unione. La Commissione ha tuttavia riscontrato nella precedente inchiesta che l'industria dell'Unione è stata costretta a diminuire i prezzi soprattutto a causa della pressione esercitata dalle importazioni oggetto di sovvenzione e non a causa di cambiamenti nei regimi di sostegno⁽⁸¹⁾. L'afflusso di prodotti cinesi oggetto di sovvenzioni è stata pertanto la causa principale del pregiudizio subito nel corso dell'inchiesta precedente. Inoltre, nonostante il calo del consumo del 56 % tra il 2012 e il PIR, l'industria dell'Unione ha aumentato la sua quota di mercato per i moduli e le celle rispettivamente del 40 % e del 47 %. L'industria dell'Unione ha inoltre cominciato ad aumentare i propri volumi di vendita tra il 2014 e il PIR, allorché si è concretizzato l'effetto protettivo delle misure, come indicato al considerando 574. L'industria ha anche ridotto in maniera significativa i suoi costi (cfr. tabelle 8a e 8b) e migliorato l'utilizzo degli impianti. Nonostante il calo del consumo e date le misure in vigore, l'industria dell'Unione ha quindi iniziato a riprendersi dal pregiudizio subito in passato. L'argomentazione è stata quindi respinta.
- (624) Per quanto riguarda la seconda argomentazione, la capacità dell'industria dell'Unione non è senz'altro paragonabile a quella raggiunta dai produttori esportatori cinesi in anni recenti. In primo luogo, le società cinesi hanno raggiunto un livello massiccio di produzione e una capacità di produzione (in eccesso) in un periodo in cui hanno conquistato un certo numero di mercati in tutto il mondo, in parte grazie ai prezzi sovvenzionati, come accertato non solo dalla Commissione europea, ma anche dalle autorità statunitensi e canadesi. Per

⁽⁸¹⁾ Regolamento (UE) n. 513/2013 della Commissione (GU L 152 del 5.6.2013, pag. 5), considerando 180, e regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio (GU L 325 del 5.12.2013, pag. 1), considerando da 245 a 247.



contrasto, l'afflusso di ingenti volumi di importazioni oggetto di sovvenzioni ha avuto esattamente l'effetto contrario sui produttori esposti a tali pratiche sleali. La Commissione ha stabilito nella precedente inchiesta ⁽⁸²⁾ che nel 2010 l'industria dell'Unione ha ricavato un profitto del 10 % nel contesto di una capacità esistente analoga (6 983 MW nel 2010 e 6 467 MW nel PIR). Le massicce importazioni di prodotti cinesi sovvenzionati hanno causato il calo drastico della redditività dell'industria dell'Unione, che le ha impedito di fatto di realizzare nuovi investimenti per ottenere economie di scala. L'effetto protettivo delle misure ha consentito all'industria dell'Unione di consolidare e di ridurre significativamente i suoi costi nel 2014 e durante il PIR e ha permesso all'industria dell'Unione di avviarsi sulla buona strada per beneficiare dei vantaggi derivanti dalle economie di scala. In seguito alla divulgazione delle conclusioni, una parte interessata ha contestato questa affermazione. Tale parte ha sostenuto che gli investimenti sono diminuiti dopo l'istituzione delle misure e non hanno permesso di realizzare economie di scala. Contrariamente a quest'affermazione, gli investimenti sono di fatto aumentati durante il PIR sia per i moduli che per le celle rispetto agli anni precedenti. Anche tale argomentazione è stata pertanto respinta.

- (625) Per quanto riguarda la terza affermazione, la Commissione ha stabilito (cfr. tabelle 4a e 4b) che i prezzi medi all'importazione dalla Cina erano lievemente più elevati per le celle e lievemente inferiori per i moduli rispetto alla corrispondente media dei prezzi all'importazione da paesi terzi. Per le celle i prezzi delle importazioni cinesi superavano del 4 % i prezzi all'importazione da paesi terzi, mentre per i moduli essi erano inferiori dell'1 %. Tale argomentazione era quindi oggettivamente errata ed è stata pertanto respinta. L'affermazione secondo cui le importazioni da paesi terzi rendono inefficaci le misure è esaminata ai considerando 735 e 736.
- (626) Per quanto riguarda la quarta argomentazione, dall'inchiesta è emerso che per i moduli i prezzi medi all'importazione dalla Cina sono rimasti costantemente inferiori ai prezzi medi delle vendite nell'UE dei produttori dell'Unione. Ad esempio, durante il PIR il prezzo medio all'importazione dalla Cina era di 544 EUR/kW ⁽⁸³⁾, mentre la media dell'Unione era di 593 EUR/kW. Anche questa argomentazione era quindi oggettivamente errata ed è stata pertanto respinta. Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che l'industria dell'Unione ha continuato a subire un grave pregiudizio ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di base.
- (627) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, una parte interessata ha affermato che il pregiudizio è causato dalle misure, che determinano un aumento dei costi delle celle per i produttori di moduli non integrati verticalmente. Tuttavia, come indicato nella sezione 7.4.1, i fabbricanti di moduli hanno accesso a celle a basso prezzo provenienti da paesi terzi e non hanno risentito di una mancanza di tali celle. Questa argomentazione è stata pertanto respinta.

6. INTERESSE DELL'UNIONE

6.1. Interesse dell'industria dell'Unione

- (628) La presente sezione si concentra sull'interesse dei fabbricanti di moduli dell'Unione. L'interesse dei fabbricanti di celle dell'Unione è analizzato nella sezione 7 — riesame intermedio parziale.
- (629) I produttori noti di moduli sono più di 100. L'industria dell'Unione è rappresentata dall'associazione EU ProSun, il richiedente. EU ProSun rappresenta 31 produttori di wafer, celle e moduli dell'Unione.
- (630) Grazie al mantenimento delle misure l'industria dell'Unione riuscirà a conservare l'aumento della sua quota di mercato nell'Unione e a riprendersi dal grave pregiudizio. Come indicato al considerando 540, la quota di mercato dell'industria dell'Unione è aumentata dal 25 % nel 2012 al 35 % nel PIR. Come stabilito nella sezione 4.6, tenuto conto dei prezzi di vendita dei moduli cinesi verso paesi terzi e delle elevate capacità inutilizzate nella RPC, i moduli cinesi entreranno nell'Unione a prezzi inferiori al prezzo minimo all'importazione e in volumi più importanti in caso di scadenza delle misure. La proroga delle misure proteggerebbe pertanto l'industria dell'Unione da una pressione intensa e sleale sui prezzi che sarebbe altrimenti esercitata dalle importazioni cinesi.

⁽⁸²⁾ Cfr. tabelle 4a e 10a del regolamento (UE) n. 513/2013.

⁽⁸³⁾ Un prezzo molto simile è stato stabilito sulla base della media ponderata del prezzo all'esportazione verso l'UE dai produttori esportatori inclusi nel campione.



- (631) Se le misure non vengono prorogate, i cospicui investimenti in ricerca e sviluppo e in capitale che sono stati effettuati dai fabbricanti di moduli dell'Unione potrebbero essere vanificati poiché non possono essere facilmente trasferiti ad un uso produttivo in altri settori. In caso di fallimento dei produttori di moduli dell'Unione, la maggior parte delle 6 300 persone coinvolte nella produzione di moduli perderà il posto di lavoro. Tale personale è in larga misura composto da lavoratori altamente qualificati. Il mantenimento delle misure consentirà invece all'industria dell'Unione di disporre di più tempo per riprendersi completamente dagli effetti delle precedenti pratiche di sovvenzione.
- (632) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, una parte ha invitato la Commissione a individuare i fabbricanti di celle e di moduli che non sostengono le misure. La Commissione ha chiarito che nessuna delle parti che si è presentata come parte dell'industria dell'Unione si è manifestata o dichiarata contraria alle misure. La stessa parte ha chiesto alla Commissione di depennare i fabbricanti di wafer dell'Unione dall'elenco delle 31 imprese rappresentate da EU ProSun. La Commissione ha chiarito che EU ProSun rappresentava 29 fabbricanti di celle e di moduli dell'Unione.
- (633) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, diverse parti hanno contestato la tesi che le misure fossero nell'interesse dell'industria dell'Unione. Queste parti non concordavano neppure sul fatto che i prodotti cinesi oggetto di sovvenzioni abbiano esercitato una pressione sleale sui prezzi dell'industria dell'Unione. Le parti hanno inoltre sostenuto che la Commissione era mossa dall'obiettivo di preservare la quota di mercato dell'industria dell'Unione e che la Commissione proteggeva una piccola parte dell'industria solare a spese dell'intera catena di valore dell'energia solare.
- (634) La Commissione ha ricordato che, a norma del regolamento di base, le misure commerciali hanno lo scopo di difendere l'industria dell'Unione da un pregiudizio grave causato dalle sovvenzioni, a condizione che ciò sia nell'interesse dell'Unione. Nel presente riesame in previsione della scadenza, essa ha riscontrato un rischio di sovvenzioni e del persistere del pregiudizio in caso di scadenza delle misure. La Commissione ha inoltre constatato che il mercato di moduli solari dell'Unione si è contratto per diverse ragioni non collegate all'istituzione delle misure, come concluso al considerando 681. Pertanto l'aumento della quota di mercato dell'industria dell'Unione è l'indicatore chiave da cui risulta che le misure sono state efficaci.
- (635) La Commissione ha pertanto concluso che il mantenimento delle misure sui moduli è chiaramente nell'interesse dell'industria dell'Unione.


6.2. Interesse degli importatori indipendenti e dell'industria a valle e a monte

6.2.1. Osservazioni preliminari

- (636) Un numero significativo di società a monte e a valle dell'Unione, individualmente o tramite le rispettive associazioni, ha chiesto la revoca delle misure per motivi di interesse dell'Unione. Tali società sostengono che le misure producono conseguenze negative impreviste per la stragrande maggioranza dei posti di lavoro del settore europeo dell'energia solare. Esse hanno affermato che le misure causano l'aumento del prezzo degli impianti solari, con un effetto frenante sulla domanda e con tutte le conseguenze negative sull'occupazione a valle e a monte. A loro avviso sarebbero colpiti negativamente anche i più ampi obiettivi delle politiche in materia di cambiamento climatico e di promozione delle energie rinnovabili. Tali società hanno inoltre fatto riferimento a un cambiamento di circostanze rispetto all'epoca in cui le misure definitive sono state adottate nel dicembre 2013, soprattutto l'abbandono dei regimi di sostegno a prezzi fissi (ad esempio le tariffe o i premi di riacquisto) a favore delle gare d'appalto, la realizzazione della parità di rete per l'energia prodotta dagli impianti solari in alcune regioni dell'Unione o per determinati gruppi di clienti e la ratifica da parte dell'UE dell'accordo di Parigi dell'UNFCCC sulla lotta ai cambiamenti climatici nell'ottobre 2016. Alcune parti hanno infine sostenuto che la fabbricazione di moduli nell'Unione non è sufficiente per soddisfare la domanda dell'Unione, che le misure hanno perso la loro efficacia a causa dell'aumento delle esportazioni da paesi terzi e che le misure sono andate prevalentemente a vantaggio degli esportatori dei paesi terzi.

6.2.2. Importatori indipendenti

- (637) Due importatori indipendenti di moduli si sono manifestati e hanno fornito risposte al questionario che sono state in seguito verificate, come indicato al considerando 30. Questi importatori indipendenti hanno anche trasmesso diverse osservazioni aggiuntive in cui illustrano le loro opinioni sul motivo per cui le misure dovrebbero essere abrogate. Gli importatori di pannelli solari risentono di una scarsa redditività. Essi hanno inoltre fornito un elenco di altri importatori e grossisti che hanno dichiarato fallimento o ridotto in modo significativo il numero dei propri dipendenti da quando è stata disposta la registrazione dei moduli solari cinesi nel marzo 2013. Alcune di queste società hanno individuato nell'istituzione delle misure sui moduli solari cinesi la principale causa del loro stato di insolvenza, ad esempio Gehrlicher. Gli importatori indipendenti affermano che le misure comportano un aumento del prezzo dell'energia solare e deprimono la domanda.



- (638) Gli importatori indipendenti hanno anche sostenuto che l'impegno sui prezzi legato al prezzo minimo all'importazione crea detrimento a loro e ad altre imprese a valle attive sui mercati internazionali, come le società di progettazione, appalto e costruzione, in quanto limita la possibilità di acquistare moduli dai produttori cinesi leader di primo livello. L'impegno non consente vendite parallele del prodotto oggetto dell'inchiesta nell'Unione e al di fuori dell'Unione. Gli esportatori cinesi non possono pertanto fornire moduli a importatori indipendenti che sono attivi anche sui mercati al di fuori dell'Unione (ad esempio in Svizzera o negli Stati Uniti) se fanno parte del portafoglio all'ingrosso degli importatori indipendenti nell'Unione. A quanto si afferma, questo sarebbe un notevole svantaggio per la partecipazione di queste società in qualità di grossisti e responsabili di progetto a un mercato fotovoltaico in crescita a livello mondiale.
- (639) Gli importatori indipendenti hanno inoltre sostenuto che le misure, nella loro forma attuale, comportano un aggravio notevole del rischio d'impresa e degli oneri amministrativi. A loro parere le procedure amministrative aggiuntive, come il rilascio di un certificato da parte della Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e di prodotti elettronici («CCCME») e i controlli approfonditi delle autorità doganali dell'Unione allungano i tempi complessivi che intercorrono tra l'ordine e la consegna di 7-11 settimane.
- (640) La Commissione ha accertato che anche dopo l'istituzione delle misure la quota di mercato di moduli cinesi sul mercato dell'Unione è rimasta relativamente elevata. Anche se la quota di mercato dei moduli cinesi nell'Unione è scesa dal 66 % registrato nel 2012, essa è comunque rimasta al livello elevato del 41 % durante il PIR. La Cina è rimasta quindi il principale venditore di moduli nell'Unione, al di sopra dell'industria dell'Unione, che deteneva una quota di mercato del 35 % durante il PIR. Inoltre, gli importatori indipendenti erano liberi di rifornirsi di moduli solari da paesi terzi. Gli importatori che hanno collaborato hanno sostituito almeno in parte i moduli cinesi con quelli di paesi terzi. Operando in qualità di grossisti e integratori di sistemi ⁽⁸⁴⁾, gli importatori che hanno collaborato hanno venduto anche i moduli dell'industria dell'Unione, e hanno perciò beneficiato sia dell'aumento della quota di mercato delle importazioni dal resto del mondo che dell'aumento della quota di mercato dell'industria dell'Unione. Di conseguenza, i risultati più deboli degli importatori che hanno collaborato devono essere attribuiti parzialmente al calo della domanda dell'Unione, che è seguito al ciclo di espansione e contrazione attraversato dall'industria dell'energia solare dell'Unione, come illustrato più in dettaglio nella sezione 6.3.2.
- (641) Il divieto di vendite parallele è stato introdotto per evitare accordi compensativi che potrebbero compromettere l'impegno. Le procedure amministrative supplementari per le importazioni cinesi sono state introdotte per migliorare il monitoraggio delle misure ed evitare qualsiasi forma di elusione che potrebbe compromettere l'impegno.
- (642) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, diverse parti hanno sostenuto che la Commissione ha ignorato l'interesse degli importatori. Secondo tali parti le misure hanno fatto crescere i prezzi a cui i prodotti solari potevano essere acquistati. Gli importatori sono stati quindi colpiti da una diminuzione della domanda.
- (643) La Commissione ha osservato che l'obiettivo principale delle misure era ripristinare il prezzo non pregiudizievole del prodotto che è stato riscontrato oggetto di sovvenzioni. Ciò comporta logicamente un aumento del prezzo del prodotto oggetto di sovvenzioni. I prodotti cinesi sovvenzionati detenevano una quota di mercato molto elevata nell'Unione prima dell'istituzione delle misure. La loro quota di mercato è diminuita dopo che sono state istituite le misure. Tuttavia, come dettagliatamente illustrato nella sezione 6.3, la Commissione ha accertato che tale aumento dei prezzi, derivante dal fatto che è stato ripristinato il livello non pregiudizievole del prezzo, ha avuto un impatto soltanto limitato sulla domanda globale dell'Unione. La Commissione ha pertanto concluso che gli importatori indipendenti sono stati colpiti solo marginalmente dal calo della domanda causato dalle misure.

6.2.3. Industria a valle

- (644) Più di 140 società a valle si sono registrate come parti interessate. Le società a valle sono installatori di pannelli solari, società di progettazione, appalto e costruzione, società di funzionamento e manutenzione e società attive nel finanziamento di progetti. Benché le società si siano in gran parte limitate a registrarsi come parti interessate senza dare seguito alla procedura, circa 30 società hanno fornito argomentazioni più circostanziate in opposizione alle misure. Tre società di progettazione, appalto e costruzione hanno trasmesso una risposta al questionario. Più di 400 imprese a valle di tutti gli Stati membri hanno inoltre sottoscritto una lettera aperta in cui veniva chiesta l'abrogazione delle misure.

⁽⁸⁴⁾ Gli integratori di sistemi sono società che mettono insieme i componenti di un impianto solare come i moduli e gli invertitori, si occupano del montaggio e del magazzino e vendono il tutto come struttura unica agli utenti finali.



- (645) Più di 30 associazioni paneuropee e nazionali che rappresentano società del settore dell'energia solare hanno inviato lettere di opposizione alle misure. Tra loro figura la European Association of Electrical Contractors (AIE), che dichiara di rappresentare gli interessi degli installatori dell'Unione a livello europeo. Le associazioni più attive sono state SPE e SAFE. SAFE è un'associazione specifica di 50 società tedesche, mentre SPE dichiara di essere l'associazione più rappresentativa dell'industria dell'energia solare in Europa con oltre 100 membri europei, di cui più di 80 a favore della sua posizione per l'abrogazione delle misure sia sui moduli che sulle celle.
- (646) EU ProSun ha precisato che diverse grandi associazioni nazionali per l'energia solare mantenevano una posizione neutra nei confronti delle misure, anche se alcune di loro sono membri della SPE. È il caso della tedesca Bundesverband Solarwirtschaft (BSW), la principale associazione europea del settore, della British Photovoltaic Association (BPVA), del Syndicat des Energies Renouvelables (SER) francese e dell'italiana ANIE Rinnovabili (comparto dell'energia rinnovabile di Confindustria). EU ProSun dichiara inoltre di avere il sostegno di 150 installatori europei. Nessun installatore si è tuttavia manifestato apertamente a sostegno delle misure. La Confederazione europea dei sindacati e il sindacato europeo IndustriALL hanno inviato una lettera congiunta a sostegno delle misure. Un'associazione tedesca di consumatori di energia (Bund der Energieverbraucher) ha inviato una lettera a favore delle misure, nella misura in cui queste consentono un risparmio sui costi derivante dagli sviluppi tecnologici.
- (647) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, EU ProSun ha contestato l'affermazione secondo cui non si era manifestato apertamente alcun installatore a sostegno delle misure. EU ProSun ha fatto riferimento a una lettera inviata da 150 installatori che sostenevano le misure e a una lettera firmata da due membri del Fachpartnerbeirat der Solar World AG, entrambe inviate nel mese di ottobre 2016. La Commissione ha osservato che, avendo i 150 installatori chiesto l'anonimato, essa non ha potuto ritenere che si fossero manifestati apertamente a sostegno delle misure. La Commissione ha anche osservato che il Fachpartnerbeirat der Solar World AG dichiarava di rappresentare oltre 800 installatori, i cui nomi non sono stati però forniti. La Commissione ha tuttavia accertato che i due installatori firmatari di una lettera aperta a nome del Fachpartnerbeirat der Solar World AG si sono manifestati apertamente a favore delle misure.
- (648) Le parti che si opponevano alle misure per motivi di interesse dell'Unione hanno affermato che le società a valle rappresentano oltre l'80 % dei posti di lavoro e del valore aggiunto europeo nella catena del valore dell'energia solare. Esse hanno sottolineato il numero molto superiore di posti di lavoro che creano rispetto ai fabbricanti di celle e di moduli nell'Unione. SPE ha presentato una relazione redatta da Ernst & Young in cui si legge che il settore a valle occupa più di 110 000 persone. Nella relazione non è però illustrato il metodo di calcolo da cui deriva questo alto numero di dipendenti. Un'altra parte ha indicato che il settore a valle impiega circa 65 000 persone, ipotizzando circa 7 ETP/MW/anno. Neppure tale parte ha però circosanziato la sua ipotesi.
- (649) Sulla base dell'analisi di alcuni progetti rappresentativi dei settori a terra, commerciale e residenziale, la Commissione ha rilevato che il numero di posti di lavoro coinvolti nel settore a valle non supera le 50 000 unità. Questo dato si basa sull'ipotesi che l'installazione completa (ossia comprendente lo sviluppo del progetto e del sito, la distribuzione, la logistica, l'installazione effettiva e le spese generali per tutte queste attività) richieda in media 5,2 ETP/MW/anno⁽⁸⁵⁾, mentre il funzionamento e la manutenzione richiedono circa 0,08 ETP/MW/anno. Ciò nonostante, dato che la fabbricazione di celle e di moduli annovera circa 8 000 posti di lavoro, l'affermazione secondo cui il settore a valle genera numero molto superiore di posti di lavoro rispetto alla produzione di celle e di moduli è corretta.
- (650) Dall'indagine della Commissione è inoltre emerso che i posti di lavoro dell'industria a valle del fotovoltaico sono in maggioranza concentrati nell'installazione dei moduli da tetto residenziali e commerciali e nel montaggio a terra. Generalmente per queste attività non è necessario un investimento notevole di capitale specifico per gli impianti solari: molti strumenti, ad esempio gru, escavatori, perforatori ecc., possono essere utilizzati anche per altre opere edili. Benché alcuni installatori si dedichino esclusivamente al settore del solare e siano in grado di svolgere mansioni ad altissimo valore aggiunto, molti altri svolgono anche attività diverse nel settore dell'edilizia o dell'energia o possono facilmente riorientarsi su questi settori senza grandi ripercussioni sulle entrate. Una parte

⁽⁸⁵⁾ Un ETP annuo corrisponde a 1 680 ore di lavoro. Una media ETP/MW annua dipende dal numero di progetti portati a termine ogni anno in ciascuno dei tre segmenti principali (da tetto commerciali, da tetto residenziali e montati a terra). Per l'installazione completa (ossia comprendente lo sviluppo del progetto e del sito, la distribuzione, la logistica, l'installazione effettiva e le spese generali relative a tutte queste attività), la Commissione parte da un valore di 8,6 ETP/MW per i progetti residenziali, 3,7 ETP/MW per quelli commerciali e 4 ETP/MW per quelli montati a terra.




interessata ha affermato che molti installatori sono recentemente passati al settore edilizio a causa dei margini ridotti degli impianti solari e dei margini in aumento nella costruzione di edifici in Germania. La sopravvivenza o il benessere economico di molti installatori non dipende quindi dal solo settore del solare.

- (651) In parte questo vale anche per la maggioranza delle società di progettazione, appalto e costruzione che si sono manifestate nel corso dell'inchiesta. Queste sono in maggioranza coinvolte anche nello sviluppo di altre fonti rinnovabili di energia o sono grandi società di costruzione che gestiscono grandi progetti nel settore dell'edilizia generale. L'incidenza delle misure sulle entrate e sui posti di lavoro delle società a valle dipende dall'impatto delle misure sulla domanda, che è trattato nella sezione 6.3.
- (652) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, diverse parti hanno contestato la considerazione della Commissione secondo cui nella relazione di E&Y non era spiegato il metodo utilizzato per il calcolo dei dipendenti nel settore solare a valle. Solar Power Europe ha fornito alcune informazioni aggiuntive su tale metodo. Anche dopo la ricezione delle informazioni aggiuntive la Commissione ha continuato a ritenere che il metodo fosse poco chiaro; in particolare, né la relazione né le informazioni aggiuntive indicavano quante persone fossero occupate nell'installazione di un progetto solare rappresentativo in ciascun segmento chiave.
- (653) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, alcune parti hanno sostenuto che la Commissione ha sottovalutato il numero di posti di lavoro coinvolti nel settore a valle dell'Unione. Tali parti hanno trasmesso altre relazioni in cui il numero di posti di lavoro è stimato a 120 250 ⁽⁸⁶⁾ nell'Unione europea nel 2014 («Euroserver») e 31 600 in Germania nel 2015 (GWS/DIW/DLR) ⁽⁸⁷⁾.
- (654) La Commissione ha osservato che la relazione GWS/DIW/DLR riguardava il totale dei dipendenti dell'intera catena di valore dell'energia solare. I 31 600 posti di lavoro indicati in tale relazione comprendono pertanto anche il settore a monte e quello della fabbricazione delle celle e dei moduli. Si ritiene che il settore a monte tedesco impieghi diverse migliaia di persone — la sola Wacker ha dichiarato di disporre di circa 3 000 posti di lavoro. Anche i produttori di attrezzature per la fabbricazione nel settore solare e i produttori di altre attrezzature per impianti hanno dichiarato di impiegare alcune migliaia di persone. Questi posti di lavoro subiscono solo in parte le ripercussioni delle vendite nell'Unione, in quanto le società a monte esportano la maggior parte della produzione al di fuori dell'Unione.
- (655) Circa 10 000 persone sarebbero inoltre occupate in attività di funzionamento e manutenzione. Nella relazione queste attività non sono definite. La Commissione presume che si tratti di tutte le attività necessarie per garantire un buon esercizio degli impianti solari esistenti, quali i servizi di pulizia dei pannelli, le riparazioni, la gestione dei centri di spedizione ecc. Tali posti di lavoro sono calcolati sulla base della capacità di energia solare esistente cumulativa, che in Germania è di quasi 40 GW ⁽⁸⁸⁾. Di conseguenza i 10 000 posti di lavoro già esistenti nel settore delle attività di funzionamento e manutenzione possono essere colpiti dalle misure in procinto di essere istituite solo nella misura in cui queste impediscano la sostituzione degli impianti obsoleti. Considerando però il ciclo medio di vita di vent'anni e la data di installazione relativamente recente degli impianti, la maggior parte di tali posti di lavoro sarebbe colpita solo se le misure restassero in vigore per un periodo superiore a quello proposto nel presente regolamento. Il numero delle persone impiegate nel settore a valle in Germania che potrebbero essere interessate dalle misure è quindi notevolmente inferiore a 31 600 persone.
- (656) La relazione Euroserver non opera alcuna distinzione tra posti di lavoro a monte, a valle e nel settore della fabbricazione. Inoltre, il dato relativo all'occupazione nel settore del solare in Germania indicato in tale relazione è lo stesso di quello riportato nello studio GWS/DIW/DLR per il 2014. La Commissione ha pertanto ritenuto che il numero delle persone impiegate nel settore a valle dell'Unione che potrebbero essere eventualmente interessate dalle misure sia quindi molto inferiore a 120 250.
- (657) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, diverse parti hanno contestato la conclusione della Commissione secondo cui è più facile il trasferimento di posti di lavoro dall'installazione di moduli al settore dell'edilizia generale che il trasferimento dalla fabbricazione di moduli ad altri settori. Nessuna delle parti ha tuttavia fornito alcun dato preciso sulla percentuale di posti di lavoro del settore delle installazioni di pannelli effettuate da imprese dell'edilizia generale (opere sotterranee e interventi paesaggistici per gli impianti montati a terra e rafforzamento della struttura portante per gli impianti da tetto).

⁽⁸⁶⁾ Euroserver: *The state of renewable energy in Europe 2015*, pag. 128.

⁽⁸⁷⁾ GWS, DIW, DLR et al: *Bruttobeschäftigung durch erneuerbare Energien in Deutschland und verringerte fossile Brennstoffimporte durch erneuerbare Energien und Energieeffizienz*, pag. 8.

⁽⁸⁸⁾ Global Market Outlook For Solar Power, 2016 — 2020, Solar Power Europe, pag. 16.



- (658) La Commissione ha già convenuto che il settore a valle occupa un numero significativamente maggiore di persone rispetto a quello della fabbricazione di moduli. Essa ha inoltre osservato che molti posti di lavoro del settore a valle richiedono competenze specifiche che rendono difficile il trasferimento ad altri settori. Ha anche però concluso che l'impatto delle misure sulla domanda è il principale fattore che incide sui posti di lavoro nell'industria a valle. Il numero di dipendenti in termini assoluti e il problema della difficoltà del trasferimento ad altri settori sono questioni prive di rilevanza in questo senso. Come ampiamente discusso nella sezione 6.3, la Commissione ha constatato che le misure hanno avuto un impatto solo limitato sulla domanda di moduli solari e, di conseguenza, un impatto limitato anche sull'occupazione a valle.

6.2.4. Industria a monte

- (659) Gli operatori a monte producono materie prime come il polisilicio e i wafer, le attrezzature per la fabbricazione di celle e di moduli e i componenti per il bilanciamento del sistema, come gli invertitori, lo stoccaggio, il montaggio ecc. Da un lato Solar World, che è anche il principale produttore di wafer dell'Unione, appoggia le misure. Anche un altro produttore di wafer dell'Unione si è manifestato a favore delle misure. Dall'altro, altre otto società a monte dell'Unione che si sono manifestate si sono dichiarate contrarie alle misure. Questi operatori a monte si sono però manifestati per la maggior parte in una fase avanzata o non hanno fornito una risposta al questionario. Solo il produttore di polisilicio, Wacker Chemie AG («Wacker»), ha risposto al questionario ed è stato sottoposto a verifica come indicato al considerando 30.
- (660) Gli operatori a monte che hanno chiesto l'abrogazione delle misure hanno ribadito l'argomentazione secondo cui le misure deprimono la domanda mediante un aumento dei prezzi, il che incide negativamente sull'intera catena del valore dell'energia solare. Numerose società hanno sostenuto che a causa del calo della domanda subiscono una riduzione del fatturato e dei profitti e perdono posti di lavoro, e non hanno risorse adeguate per investire nella R&S. Dal momento però che tali società hanno inviato le osservazioni in ritardo e non hanno risposto ai questionari, la loro situazione non ha potuto essere verificata. La Commissione ha stimato che l'industria a monte può impiegare diverse migliaia di persone.
- (661) Il produttore di polisilicio sottoposto a verifica conta oltre 2 000 posti di lavoro diretti e 1 000 indiretti nell'Unione. Esso dispone inoltre di un ampio bilancio diretto per la ricerca e lo sviluppo, superiore a 17 milioni di EUR, relativo alla produzione di materie prime per l'energia solare. Sebbene il fatturato e il tasso di occupazione di Wacker siano rimasti stabili nel periodo in esame, Wacker si è opposta con vigore alle misure, sostenendo che queste hanno un impatto negativo sulle relazioni commerciali con la RPC. La RPC è di gran lunga il maggior produttore di wafer e celle solari: il fatturato e migliaia di posti di lavoro del produttore di polisilicio dipendono quindi da un accesso illimitato al mercato cinese, che si sta riducendo. Wacker e varie altre parti hanno sostenuto che nel tutelare un settore inefficiente, ossia quello della fabbricazione di moduli e celle solari, le misure causano gravi danni ai settori in cui l'Europa ha ancora un vantaggio competitivo.
- (662) La federazione tedesca di aziende costruttrici di macchine e impianti (VDMA) ha inviato una lettera in cui chiede di riesaminare il livello del prezzo minimo all'importazione, sottolineando che i costi di produzione nel settore del solare calano continuamente. La VDMA ha affermato che i produttori di celle e di moduli solari avevano seguito una curva di apprendimento solare storica del 21 %, sostenendo inoltre che i produttori tedeschi di apparecchiature fotovoltaiche sono stati determinanti per una tale riduzione dei costi. Secondo le stime i fabbricanti di apparecchiature impiegano diverse migliaia di persone e contribuiscono in modo fondamentale alla ricerca e allo sviluppo nel settore del solare.
- (663) Varie parti hanno affermato che la Commissione non ha debitamente valutato l'interesse degli operatori a monte a fronte dell'interesse dell'industria dell'Unione. La Commissione ha ribadito che un solo operatore a monte, Wacker, ha inviato una risposta completa al questionario ed ha potuto essere verificato. Gli interessi di questa società sono stati presi in considerazione per l'analisi di cui al considerando 661. Diversi altri operatori a monte si sono manifestati soltanto in una fase molto avanzata con osservazioni brevi. La Commissione non ha potuto verificare adeguatamente l'impatto delle misure sugli altri operatori a monte. In ogni caso, la Commissione ha constatato che le misure hanno avuto un impatto solo limitato sulla domanda di moduli solari e, di conseguenza, sulle vendite e sulla redditività di altri operatori a monte.




6.2.5. Conclusione sull'interesse degli importatori indipendenti e dell'industria a valle e a monte

- (664) La Commissione ha accolto l'argomentazione di base degli importatori indipendenti e dell'industria a valle e a monte secondo cui l'abrogazione delle misure può essere vantaggiosa per il fatturato e per il numero di posti di lavoro in queste industrie. Si può pertanto concludere che la proroga delle misure non è nel loro interesse. Allo stesso tempo, tuttavia, la Commissione ha accertato che l'impatto delle misure e la probabile incidenza di una loro abrogazione su questi operatori economici e sui nuovi impianti nell'Unione erano stati ampiamente sopravvalutati nella maggior parte delle osservazioni presentate dalle società che si opponevano alle misure, come discusso più in dettaglio nella sezione 6.3. Per quanto riguarda i presunti oneri amministrativi derivanti dall'impegno, potrebbe essere aperto un riesame intermedio sulla forma delle misure per tutelare meglio gli interessi degli importatori indipendenti e degli operatori a valle.
- (665) Varie parti hanno commentato che la Commissione non ha preso in considerazione l'interesse dei consumatori. La Commissione ha ritenuto che il loro interesse ad avere prezzi più bassi coincidesse con gli interessi degli utilizzatori a valle esaminati nella sezione 6.2.3 e pertanto non ha effettuato un'analisi distinta per i consumatori.
- (666) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, SAFE ha trasmesso una presentazione più dettagliata in cui è analizzato l'impatto delle misure sui consumatori di energia elettrica tedeschi. Nello studio SAFE si conclude che l'abrogazione delle misure potrebbe far risparmiare ai consumatori di energia elettrica tedeschi circa 570 milioni di EUR l'anno nell'ipotesi che i moduli possano essere acquistati a 0,40-0,45 EUR/W e che si raggiunga un obiettivo annuale di 2 500 MW. Anche Wacker ha sostenuto che l'abrogazione delle misure potrebbe far risparmiare ai consumatori 1 miliardo di EUR all'anno. Questa cifra è stata calcolata confrontando due differenze: quella tra il prezzo minimo all'importazione e il prezzo dei moduli solari considerato in passato (0,42 EUR/W), e quella tra il prezzo minimo all'importazione e il prezzo previsto nel 2017 (0,32 EUR/W).
- (667) La Commissione ha rilevato che i calcoli di cui sopra si basano su ipotesi troppo semplicistiche. In primo luogo, il prezzo minimo all'importazione era dotato di un meccanismo di adeguamento. Per la maggior parte del periodo in esame, quindi, il divario tra il prezzo minimo all'importazione e un prezzo medio globale di acquisto di un modulo non è stato così ampio. Un divario maggiore tra i due prezzi si è rilevato solo nel 2016. Tale divario è stato colmato almeno in parte con l'ultimo adeguamento del prezzo minimo all'importazione, entrato in vigore all'inizio del 2017. Per evitare in futuro un'eccessiva differenza tra il prezzo minimo all'importazione e il prezzo medio globale di acquisto di un modulo e ridurre ulteriormente l'impatto delle misure sui consumatori, la Commissione intende avviare un riesame intermedio relativo alla forma e al livello del prezzo minimo all'importazione. Va osservato che non è possibile, nel quadro del presente riesame in previsione della scadenza, modificare il livello delle misure, in quanto per tale modifica è necessario un riesame intermedio.
- (668) In secondo luogo, i prezzi utilizzati dalle parti nei loro calcoli si riferiscono ai moduli in silicio policristallino della gamma di qualità inferiore. Gran parte dei moduli venduti nell'Unione sono invece ad alto rendimento e in silicio mono e policristallino. I loro prezzi sono notevolmente più elevati e quindi il divario tra il prezzo minimo all'importazione, che si applica senza distinzione a tutti i moduli, e il prezzo di acquisto effettivo era ancora più ridotto.
- (669) La Commissione ha pertanto ritenuto che le misure abbiano avuto solo un impatto molto limitato sulle finanze dei consumatori e sulla diffusione dell'energia solare.
- (670) Varie parti hanno anche sostenuto che il prezzo minimo all'importazione, che ha determinato un aumento del prezzo dei moduli, è la causa del mancato raggiungimento degli obiettivi annuali di diffusione dell'energia solare in Germania. La Commissione non ha trovato convincente questo nesso monocausale. Il divario tra il prezzo minimo all'importazione e un prezzo medio di vendita era inferiore a quanto ipotizzato dalle parti e le misure non hanno influenzato in modo significativo la domanda. La Commissione ha pertanto anche concluso che il prezzo minimo all'importazione non ha avuto un impatto significativo sul mancato conseguimento degli obiettivi di diffusione dell'energia solare.

6.3. Impatto delle misure sulla domanda di impianti solari

6.3.1. Osservazioni preliminari

- (671) Quasi tutte le parti che si sono manifestate contro le misure hanno affermato che queste causano l'aumento del prezzo degli impianti solari nuovi e deprimono la domanda di moduli solari, facendo crescere il costo dell'energia



solare per il consumatore. Benché alcune parti abbiano ammesso che il declino degli impianti solari nell'Unione è legato anche alle modifiche e, in alcuni Stati membri, alla sospensione o alla cessazione dei regimi di sostegno, secondo loro le misure gonfiano artificialmente i prezzi e rallentano ancora di più la diffusione dell'energia solare. Esse hanno affermato che i recenti cambiamenti nelle politiche del settore, come l'introduzione di gare d'appalto per i nuovi impianti solari, aggravano il danno causato dall'aumento dei prezzi dei moduli dovuto alle misure in vigore. A loro parere, l'abrogazione delle misure consentirebbe una riduzione dei costi dell'energia solare nell'Unione a beneficio dei consumatori finali, stimolando la domanda di pannelli solari e riducendo in generale i costi dell'erogazione dell'energia pulita.

(672) La Commissione ha individuato tre segmenti all'interno del mercato dell'energia solare dell'Unione:

- grandi sistemi (o parchi) solari su scala industriale, generalmente montati a terra, hanno una capacità installata superiore a 1 MW e di norma collegati a una rete di trasmissione ad alta tensione a cui inviano l'energia elettrica che generano,
- sistemi (o impianti) solari commerciali, generalmente montati sul tetto di un edificio dell'utente. L'utilizzatore è un soggetto commerciale (ad esempio un supermercato o un magazzino) e il sistema è collegato ad una rete di distribuzione a bassa tensione. Gli impianti commerciali possono essere utilizzati per l'autoconsumo o per inviare energia elettrica alla rete,
- sistemi (o impianti) solari residenziali, generalmente montati sul tetto delle abitazioni private e di norma dotati di una capacità non superiore a 10 kW. Gli impianti residenziali sono generalmente collegati a una rete di distribuzione a bassa tensione e possono essere utilizzati per l'autoconsumo o per inviare energia elettrica alla rete.

(673) La Commissione ha ritenuto che durante il PIR e negli anni precedenti la domanda in tutti e tre i segmenti sia stata trainata dai regimi di sostegno, come indicato nella sezione 6.3.2. La Commissione ha inoltre ritenuto che alla fine del PIR e nell'anno 2016 abbiano avuto luogo importanti cambiamenti e che la domanda nei tre segmenti sia stata sostenuta in misura crescente da forze distinte. La domanda di grandi parchi solari su scala industriale è sempre più trainata dalle gare d'appalto, come indicato nella sezione 6.3.3, e a quanto sembra in misura molto ridotta dalla parità di rete. La domanda di impianti residenziali e commerciali è sempre più determinata dal raggiungimento della parità di rete al dettaglio al lordo e al netto delle tasse, come illustrato nella sezione 6.3.4.

6.3.2. *Impatto delle modifiche e, in alcuni Stati membri, della sospensione o della cessazione dei regimi di sostegno*


(674) Gli oppositori delle misure sostenevano che il prezzo minimo all'importazione aveva impedito ai prodotti fotovoltaici di seguire la curva di apprendimento dei costi, e il livello degli aiuti di Stato era tarato su tale curva. Questo squilibrio tra la riduzione degli aiuti di Stato e la stagnazione dei prezzi ha comportato, a loro avviso, il calo della domanda di pannelli solari nell'Unione. A loro avviso le aspettative della Commissione espresse nel regolamento originario, in base alle quali nel tempo i regimi di sostegno sarebbero stati adeguati in linea con l'andamento dei prezzi per i progetti ⁽⁸⁹⁾ non si sono concretizzate. Di conseguenza, tutte le società a monte e a valle sono gravemente colpite dalla contrazione del mercato dell'Unione. Secondo loro questa constatazione è suffragata tra l'altro da uno studio del ministero tedesco dell'Economia e dell'Energia («BMW i») ⁽⁹⁰⁾.

(675) Le parti in questione hanno affermato che, benché il prezzo minimo all'importazione sia rimasto pressoché stabile dal 2013, l'industria dell'energia solare ha continuato a raggiungere la curva di apprendimento del 21 % ⁽⁹¹⁾. Ciò significa che ad ogni raddoppio della capacità di energia solare cumulativa installata il costo di produzione scende del 21 %. La capacità solare cumulativa globale nel 2013 era di circa 130 GW e si prevede che raggiungerà 290 GW alla fine del 2016. Essa è quindi a questo punto raddoppiata e il costo di produzione previsto è sceso del 21 %. Le parti hanno affermato che a un determinato momento nel corso del 2016 il prezzo minimo all'importazione era del 30 % superiore al prezzo di contrattuale di vendita a livello mondiale, come riferito da PV Insights e da altre fonti. Secondo loro il consumatore europeo è stato quindi di fatto escluso dai vantaggi del calo mondiale del costo di produzione.

⁽⁸⁹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013, considerando 394.

⁽⁹⁰⁾ *Marktanalyse Photovoltaik-Dachanlagen*, Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, 2014, pag. 7.

⁽⁹¹⁾ La curva di apprendimento del 21 % per il 2015 è stata confermata nel numero di marzo 2016 di *International Technology Roadmap for Photovoltaic* (ITRPV): Results 2015.



- (676) Alla luce di queste argomentazioni, la Commissione ha ammesso che l'industria dell'energia solare evidenzia una curva di apprendimento ripida e che il costo di produzione dell'energia solare è sceso. Per questo motivo l'impegno legato al prezzo minimo all'importazione è stato dotato di un meccanismo di adeguamento basato sui prezzi indicati da una delle agenzie di analisi di mercato, Bloomberg. In un mercato competitivo i prezzi dovrebbero rispecchiare il calo dei costi di produzione. L'indice dei prezzi utilizzato dalla Commissione ha invece registrato solo variazioni marginali. Ciò solleva la questione, che non è stata analizzata dalla Commissione nella presente inchiesta, se l'indice Bloomberg rifletta ancora adeguatamente l'evoluzione dei prezzi sul mercato mondiale. Poiché la presente inchiesta è un riesame in previsione della scadenza, che non può modificare il livello o la forma delle misure, non è stato necessario esaminare ulteriormente la questione.
- (677) Se le parti interessate ritengono che vi sia un modo migliore per far corrispondere il livello delle misure alla curva di apprendimento dell'industria dell'energia solare e alla conseguente evoluzione dei prezzi sul mercato mondiale, esse possono chiedere che sia aperto un riesame intermedio. Analizzando lo studio del citato ministero tedesco, la Commissione ha desunto che il principale motivo che ha impedito di raggiungere l'obiettivo di 2 500 MW di nuovi impianti in Germania nel 2014 è stato il costante calo dei tassi di remunerazione, associato alla stagnazione dei prezzi degli impianti. Dallo studio è inoltre emerso che i prezzi sul mercato dell'energia solare non riflettevano necessariamente i relativi costi di produzione, ma erano determinati da notevoli eccessi di capacità globali. La Commissione ha accertato che i prezzi all'ingrosso dell'energia solare erano in fase di stagnazione non solo nell'Unione, ma in tutto il mondo. I prezzi mondiali dei moduli solari denominati in euro sono in effetti addirittura aumentati nella seconda metà del 2014, come riferito da molte agenzie di analisi di mercato come *PV Insights* ⁽⁹²⁾ e *BNEF* ⁽⁹³⁾.
- (678) La Commissione ha inoltre accertato che i regimi di sostegno erano di livello elevato in alcuni Stati membri negli anni precedenti le misure, essendo stati adeguati al livello dei prezzi dell'Unione e dei prezzi delle importazioni da altri paesi terzi, come il Giappone, Taiwan o gli Stati Uniti. Alcuni dei sistemi di sostegno non erano concepiti per far fronte al massiccio afflusso di moduli cinesi a prezzi sovvenzionati, e un tale afflusso ha causato un picco di installazioni negli anni precedenti le misure. Gli impianti solari hanno raggiunto un livello massimo nel 2011, e all'epoca gli obiettivi di diffusione del fotovoltaico sono stati largamente superati in alcuni Stati membri. Dalla relazione sui progressi nelle energie rinnovabili della Commissione di giugno 2015 si evince che, a livello tecnologico, il settore del fotovoltaico (ovvero l'energia solare) ha già raggiunto i livelli di dispiegamento inizialmente previsti per il 2020 già nel 2013 ⁽⁹⁴⁾. In alcuni Stati membri, ciò ha causato una pressione economica imprevista sui regimi di sostegno. La risposta politica è stata una diminuzione del livello di sostegno, o in alcuni casi una sospensione e/o una modifica del regime di sostegno. Tali cambiamenti sono stati necessari anche per gli impianti già installati, per i quali il sostegno avrebbe altrimenti comportato un'eccessiva compensazione degli investitori ⁽⁹⁵⁾.
- (679) L'evoluzione del mercato del solare nel Regno Unito nel periodo 2014-2016 è un'ulteriore dimostrazione del fatto che il livello dei regimi di sostegno è stato il principale motore della domanda nell'Unione. Fintantoché sono state disponibili tariffe di riacquisto elevate il mercato è stato in espansione, anche se erano in vigore le misure di difesa commerciale. Dopo che le tariffe di riacquisto sono state eliminate all'inizio del 2016, il volume delle nuove installazioni è crollato. Ciò è riconosciuto anche nel Global Outlook di SPE: «*In ritardo rispetto all'Europa, anche il recente boom del fotovoltaico nel Regno Unito è stato principalmente trainato dagli incentivi concessi agli impianti su scala industriale, abrogati nel marzo 2016* ⁽⁹⁶⁾».
- (680) Le relazioni delle agenzie di analisi di mercato citano per lo più la riduzione dei regimi di sostegno e l'incertezza normativa come ragioni principali della stagnazione della domanda di energia solare nell'Unione, ma raramente fanno riferimento alle misure. I Global Market Outlook di Solar Power Europe indicano come causa principale del calo dei mercati europei del fotovoltaico anche la riduzione degli incentivi, le incertezze sull'evoluzione del mercato e i tagli nei regimi di sostegno per gli impianti esistenti, finalizzati a evitare un'eccessiva compensazione. Ad esempio, in merito alla situazione della Germania il Global Outlook 2015 di SPE afferma: «*Seconda nel 2014, la Germania ha installato meno di 2 GW (1,9 GW), volume al di sotto dell'obiettivo ufficiale di 2,5 GW. Il leader mondiale del fotovoltaico [ossia la Germania] era sotto pressione per ridurre i costi del regime di sostegno, con nuove regolamentazioni che hanno portato a una riduzione del mercato del 75 % nell'arco di due anni (da 7,6 GW a 1,9 GW)* ⁽⁹⁷⁾».

⁽⁹²⁾ <http://pvinsights.com/>

⁽⁹³⁾ Bloomberg New Energy Finance, *Solar Spot Price Index*.

⁽⁹⁴⁾ Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Relazione sui progressi compiuti nel campo delle energie rinnovabili, COM(2015) 293 final, pag. 13.

⁽⁹⁵⁾ Cfr., per la Repubblica ceca, la decisione della Commissione SA.40171 del 28 novembre 2016.

⁽⁹⁶⁾ Global Market Outlook For Solar Power, 2016 — 2020, Solar Power Europe, pag. 28 e pag. 5.

⁽⁹⁷⁾ Global Market Outlook For Solar Power, 2015 — 2019, Solar Power Europe, pag. 18.



(681) La Commissione ha osservato che vi era stato un picco della domanda di impianti solari negli anni dal 2010 al 2013, determinato in alcuni Stati membri da uno squilibrio tra le tariffe di riacquisto, fissate al livello di un prezzo equo dei moduli, e il livello generale dei prezzi, definito dai moduli cinesi oggetto di dumping sleale. Il calo della domanda nel 2013 e negli anni successivi è stato una conseguenza inevitabile di un picco delle installazioni negli anni precedenti. Il calo significativo del consumo e dell'installazione di moduli solari era già iniziato nel 2012, anno che ha coinciso con una riduzione significativa delle tariffe di riacquisto in alcuni Stati membri. Negli anni compresi tra il 2014 e il PIR, la domanda dell'Unione era in aumento solo nel Regno Unito, lo Stato membro che in quel periodo aveva i regimi di sostegno più interessanti. La Commissione ha pertanto accertato che i regimi di sostegno sono stati il principale motore della domanda durante il PIR e negli anni precedenti. È dunque possibile concludere che gli importatori indipendenti e l'industria a monte e a valle sono stati colpiti in misura significativa dal crollo del consumo dell'Unione, che non è collegato all'istituzione delle misure.

6.3.3. *Impatto delle misure sui grandi impianti solari su scala industriale*

(682) In base alle nuove norme dell'Unione sugli aiuti di Stato ⁽⁹⁸⁾, entro l'inizio del 2017 i regimi di sostegno devono essere «basati sul mercato» per tutti i grandi impianti di oltre 1 MW ⁽⁹⁹⁾, tranne nei casi in cui i regimi di sostegno siano stati autorizzati prima dell'entrata in vigore delle nuove norme. In tal caso, essi possono rimanere immutati fino alla fine del periodo di autorizzazione ⁽¹⁰⁰⁾. I meccanismi basati sul mercato sono i certificati verdi e le gare d'appalto.

(683) Uno dei meccanismi basati sul mercato imposti dalle nuove norme in materia di aiuti di Stato sono le gare d'appalto. Nell'ambito di questo meccanismo i governi indicano un'asta per un determinato quantitativo di capacità da installare. In base alle norme dell'Unione sugli aiuti di Stato le gare d'appalto sono in linea di principio tecnologicamente neutre ma possono anche essere specifiche, ad esempio quando ciò sia indispensabile per garantire la necessaria diversificazione delle fonti energetiche.

(684) I realizzatori di parchi solari presentano offerte con il prezzo minimo che accettano di ricevere per l'energia elettrica che intendono immettere nella rete per la durata del ciclo di vita del parco solare.

(685) Gli oppositori delle misure sostengono che con il nuovo sistema di gare d'appalto sensibile al prezzo, il prezzo minimo all'importazione avrà un impatto sempre più negativo sulla diffusione dell'energia solare, poiché fa aumentare il prezzo dei moduli, che sono l'elemento principale dell'impianto solare. Secondo queste parti, le gare d'appalto sulla base della capacità abbinata all'abrogazione delle misure potrebbero portare a considerevoli risparmi. Più gli impianti solari diventeranno economici, più forte potrà essere l'interesse dei governi a installarli, in quanto i risparmi in termini di costi si rifletteranno direttamente sul prezzo finale dell'energia elettrica. Grazie alla riduzione del prezzo degli impianti solari sarà inoltre più facile per gli Stati membri realizzare gli obiettivi di diffusione delle energie rinnovabili.

(686) Tali parti hanno citato come esempio la Germania. Esse affermano che sono già state indette alcune aste pilota che sono riuscite ad abbassare il prezzo medio a 7,25 centesimi di EUR/kWh nell'agosto 2016. SPE e SAFE hanno presentato un'analisi da cui emerge che la soppressione del prezzo minimo all'importazione potrebbe portare, tramite le gare d'appalto, a un potenziale calo del prezzo del sistema del 10 % per gli impianti fotovoltaici su scala industriale nell'Unione. L'impatto negativo delle misure sull'esito delle gare d'appalto è riconosciuto anche nel più recente Global Market Outlook di SPE ⁽¹⁰¹⁾. Un'altra parte ha sostenuto che, vista l'attuale tendenza al ribasso sui mercati mondiali, in caso di abrogazione delle misure il prezzo dell'energia solare può scendere in Germania a 5 centesimi di EUR/kWh; la parte non ha però presentato prove a sostegno di questa asserzione.


(687) Le parti che si oppongono alle misure hanno sostenuto che in alcune giurisdizioni, in particolare nel Regno Unito, il solare era costretto a competere con altre fonti di energia rinnovabile, come ad esempio l'energia eolica terrestre. Poiché all'energia eolica non si applicano misure commerciali, il solare non è stato in grado di competere con l'eolico, e pochissimi progetti fotovoltaici sono riusciti a farsi strada con queste aste. Alcune parti

⁽⁹⁸⁾ Comunicazione della Commissione: Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 (GU C 200 del 28.6.2014, pag. 1), sezioni 3.3.2.1 e 3.3.2.4.

⁽⁹⁹⁾ Gli Stati membri possono optare per una soglia inferiore o per l'eliminazione della soglia.

⁽¹⁰⁰⁾ Comunicazione della Commissione: Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 (GU C 200 del 28.6.2014, pag. 1), punto 250. Tali norme non si applicano inoltre ai regimi di sostegno che non costituiscono aiuti di Stato. La Commissione non è però a conoscenza di casi di regimi di sostegno ideati dagli Stati membri in modo tale da non costituire aiuto di Stato.

⁽¹⁰¹⁾ Global Market Outlook For Solar Power, 2016 — 2020, Solar Power Europe, pag. 8 e pag. 37.




hanno sostenuto che anche la Germania sta valutando l'introduzione di gare d'appalto tecnologicamente neutre; questo tipo di gare acuisce ancora di più lo svantaggio del rincaro dei prezzi causato dalle misure, dato che determina l'insuccesso del solare nelle gare d'appalto nei confronti di altre rinnovabili, in particolare l'eolico.

- (688) Le parti favorevoli alle misure hanno commentato che le gare d'appalto e gli obiettivi generali in materia di impianti sono stati introdotti proprio per consentire ai governi di controllare il livello di diffusione dell'energia solare e per evitare i cicli di espansione e contrazione delle installazioni verificatisi in passato.
- (689) La Commissione ha limitato la sua analisi dei regimi di sostegno per i grandi impianti solari su scala industriale a Germania, Francia e Regno Unito. Questa scelta è giustificata dal fatto che durante il PIR questi paesi rappresentavano circa l'80 % dei nuovi impianti solari installati annualmente nell'Unione. Risultava pertanto opportuno osservare gli sviluppi in questi tre Stati membri per avere un'indicazione della situazione nell'Unione nel suo complesso.
- (690) L'analisi è basata sulle informazioni presentate da tutte le parti interessate, su quelle raccolte dalla Commissione nel corso dell'inchiesta e su quelle presentate dagli Stati membri alla Commissione nell'ambito del controllo degli aiuti di Stato.
- (691) Germania e Francia hanno già fissato gli obiettivi per il prossimo triennio. Per il periodo 2017-2019 la Francia prevede due cicli annuali di gare da 500 MW ciascuna nel settore dell'energia solare. Ciò corrisponde a un volume complessivo di nuovi impianti pari a 1 000 MW. La Germania intende organizzare gare per un volume annuo di energia solare di 600 MW a partire dal 2017 almeno al fine del 2020.
- (692) Il Regno Unito, dal canto suo, non organizza gare d'appalto tecnologicamente specifiche per l'energia solare. Nel febbraio 2015 si è svolta una gara multitecnologica in cui i moduli solari erano in concorrenza con altre tecnologie per l'aggiudicazione di contratti differenziali («CfD»). Per il momento non sono previste nuove gare d'appalto nel Regno Unito, in quanto il governo è del parere che l'energia eolica terrestre e l'energia solare su scala industriale siano in grado di competere con altre fonti di energia elettrica senza regimi di sostegno.
- (693) Per la Germania e la Francia le misure non possono avere un impatto sulla domanda di moduli solari su scala industriale perché per l'energia solare sono previste gare d'appalto «riservate» e la capacità è fissa. L'unica differenza è un leggero aumento dei prezzi per i consumatori finali che devono coprire i costi della gara tramite le tasse o le tariffe.
- (694) Per il Regno Unito, dato che i bandi di gara sono tecnologicamente neutri e che non sono comunque previste nuove gare d'appalto, l'analisi è diversa. In questo caso l'energia solare è in concorrenza sul mercato con tutte le altre forme di energia. Le misure non hanno tuttavia ridotto la competitività dell'energia solare. Nell'asta del febbraio 2015 è stato comunque aggiudicato all'energia solare il 18,5 % di una capacità complessiva di 2,1 GW. Questa gara dimostra che, nonostante le misure in vigore, l'energia solare è in grado di competere con successo in una gara non tecnologicamente specifica⁽¹⁰²⁾. Tutt'al più esse possono aver leggermente diminuito il peso dell'energia solare nei risultati delle gare, nel senso che l'energia solare avrebbe potuto aggiudicarsi una quota maggiore nelle gare d'appalto tecnologicamente neutre se non fossero state in vigore le misure. Infine la Commissione ha ritenuto che se le misure fossero abrogate e i moduli solari acquistati a prezzi sovvenzionati, le gare d'appalto multitecnologiche conferirebbero un vantaggio indebito ai moduli solari rispetto ad altre fonti rinnovabili di energia. Le misure non collocano pertanto l'energia solare in una situazione di svantaggio competitivo, ma si limitano a ristabilire condizioni di parità tra tutte le tecnologie.
- (695) La Commissione ha concluso che non esisteva alcun legame fra il calo dei prezzi per kWh e l'aumento della domanda di energia solare. Nello specifico la Germania, la Francia e il Regno Unito non hanno innalzato gli obiettivi di diffusione dell'energia solare perché i responsabili dei progetti presentavano offerte più basse nelle aste di capacità. Piuttosto, le gare sono state principalmente indette dagli Stati membri per controllare il livello di diffusione dell'energia solare. Ciò è stato anche riconosciuto da SPE nel suo Global Outlook 2015: «Analogamente, le gare d'appalto mono o multitecnologiche sono di nuovo in aumento in Francia, nel Regno Unito e in Germania, con l'idea di controllare meglio l'evoluzione del mercato fotovoltaico nei settori connessi»⁽¹⁰³⁾.

⁽¹⁰²⁾ Tale risultato è stato confermato anche nei Paesi Bassi nell'ambito del programma SDE+, dove nel periodo 2013-2015 il 55 % circa di tutte le offerte basate sull'energia solare ha beneficiato di un sostegno.

⁽¹⁰³⁾ Global Market Outlook For Solar Power, 2015 — 2019, Solar Power Europe, pag. 22.



- (696) SPE ha sostenuto che la Commissione ha dato una visione incompleta e addirittura inesatta della posizione che aveva espresso in merito all'impatto delle misure sulle gare d'appalto. La Commissione ha confermato che SPE ha sostenuto, nel Global Market Outlook 2016 e in diverse altre comunicazioni, che il prezzo minimo all'importazione aveva avuto ripercussioni negative sull'esito delle gare. La Commissione non concorda con tale tesi, come indicato sopra. Allo stesso tempo, la Commissione ha rilevato che nel Global Market Outlook 2016-2020 Solar Power Europe continuava a ritenere che le gare d'appalto potessero essere utilizzate dai governi per controllare o addirittura limitare la diffusione dell'energia solare: «I responsabili politici spesso preferiscono vedere gli impianti fotovoltaici sui tetti, dove l'energia solare non è in concorrenza con altre tecnologie per le energie rinnovabili e, diversamente dalle centrali fotovoltaiche montate a terra, non è in concorrenza con altri utilizzi. Ciò avviene in particolare nei paesi europei, dove in alcuni casi gli impianti fotovoltaici montati a terra sono stati limitati in dimensione (in Germania, per esempio, fino a 10 MW) e anche in volume mediante l'indizione di gare d'appalto»⁽¹⁰⁴⁾.

6.3.4. Impatto delle misure sul conseguimento della parità di rete per l'energia solare

- (697) Il termine «parità di rete» denota il momento in cui una tecnologia che si sta sviluppando produce energia elettrica allo stesso costo delle tecnologie convenzionali. La parità di rete può essere di due tipi. La parità di rete all'ingrosso si verifica quando un sistema a energia solare (generalmente un impianto di grandi dimensioni su scala industriale collegato alla rete di trasmissione o di distribuzione) riesce a produrre energia ad un costo normalizzato della produzione di energia (LCOE)⁽¹⁰⁵⁾ inferiore al prezzo del potere d'acquisto dal mercato all'ingrosso, dove tutti i maggiori produttori (generalmente convenzionali) sono in concorrenza tra loro. A livello di ingrosso l'energia è venduta a clienti industriali molto grandi e a fornitori di servizi pubblici che la distribuiscono alle abitazioni e ad altri utenti finali minori. La parità di rete al dettaglio si verifica quando un sistema a energia solare (generalmente montato sul tetto di un utente) riesce a produrre energia a un LCOE inferiore al costo dei prezzi al dettaglio dell'energia elettrica (comprensivamente di tutte le tariffe di trasmissione e di distribuzione, della maggiorazione per il servizio e delle tasse).
- (698) La Commissione ha analizzato dapprima la situazione della parità di rete all'ingrosso e successivamente quella della parità di rete al dettaglio.
- (699) *Parità di rete all'ingrosso.* Gli oppositori delle misure hanno commentato che qualora le misure fossero rimosse i grandi impianti solari potrebbero raggiungere la parità di rete all'ingrosso nelle regioni dell'Unione con un maggiore irraggiamento solare come la Spagna. In base a un piano aziendale presentato da uno dei membri di SAFE, tali impianti potrebbero raggiungere il LCOE di 3,8 centesimi di EUR/kWh nella regione spagnola di Cadice se i moduli fossero acquistati a 0,35 EUR/W. Questa parte riteneva che in assenza dei dazi sarebbe riuscita a ottenere il prezzo al modulo di 0,35 EUR/W dai produttori cinesi di primo livello tramite un'operazione a volumi elevati, per il progetto realizzato all'inizio del 2017. Essa sosteneva che con un LCOE così basso l'energia solare non solo realizza la parità di rete rispetto ad altre fonti di energia convenzionali, ma sarebbe imbattibile nel prossimo futuro rispetto ad altri metodi di produzione di energia elettrica. Questo vantaggio in termini di costi, unito ad altri fattori favorevoli dei paesi dell'Europa meridionale (buone connessioni alla rete, ambiente politico ed economico stabile e valuta forte e liquida) dà loro un'ottima opportunità di diventare i nuovi leader europei nella produzione di energia. Secondo queste parti, tutto ciò è ostacolato dalle misure.
- (700) La Commissione ha osservato che la regione spagnola di Cadice gode di uno dei migliori irraggiamenti solari dell'Unione (prevalenza di ore di sole all'anno), circostanza che permette di massimizzare la produzione di energia per modulo. Dato che l'irraggiamento solare è di gran lunga inferiore nella maggior parte dell'Unione, è da vedersi quand'è che la parità di rete all'ingrosso potrà essere riprodotta in altri mercati, anche se il governo britannico sembra presumere che ciò possa avvenire in tempi brevi. La Commissione ha anche rilevato che sussistono notevoli differenze di prezzo all'ingrosso nei vari Stati membri: la parità di rete all'ingrosso è dunque raggiunta a prezzi diversi nei diversi Stati membri.
- (701) La Commissione è dell'opinione che nel prossimo futuro la parità di rete all'ingrosso non sarà raggiunta in maniera diffusa nell'Unione, anche in assenza delle misure.

⁽¹⁰⁴⁾ Global Market Outlook For Solar Power, 2015 — 2019, Solar Power Europe, pag. 23.

⁽¹⁰⁵⁾ L'LCOE è il parametro principale del costo dell'energia elettrica prodotta da un cespite per la generazione di energia. Si calcola sommando tutti i costi previsti dell'intero ciclo di vita di un impianto (compresi i costi di costruzione e finanziamento, i combustibili, la manutenzione, le tasse, le assicurazioni e gli incentivi) e dividendo il totale per l'energia prodotta prevista dell'intero ciclo di vita del sistema (in kWh). Tutte le stime dei costi e dei benefici sono adeguate rispetto all'inflazione e attualizzate.



- (702) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, diverse parti interessate hanno contestato la conclusione della Commissione secondo cui nel prossimo futuro la parità di rete all'ingrosso non sarà raggiunta in maniera diffusa nell'Unione anche in caso di scadenza delle misure commerciali. Tali parti hanno fatto riferimento a una relazione di sei pagine del Becquerel Institute in cui si esamina la parità di rete all'ingrosso potenziale in undici Stati membri. La relazione è stata finanziata dalle tre parti dell'inchiesta che si oppongono alle misure.
- (703) La Commissione ha rilevato che altre fonti sono meno ottimistiche del Becquerel Institute relativamente al LCOE e, di conseguenza, ai tempi di conseguimento della parità di rete da parte dell'energia solare in Europa. La relazione dettagliata di BNEF ⁽¹⁰⁶⁾, ad esempio, prevede intervalli di LCOE molto più elevati per i mercati più importanti come la Francia, la Germania, l'Italia e il Regno Unito. Le differenze sono indicate nella tabella seguente:

Stato membro	Intervallo EUR/MWh LCOE BNEF ⁽¹⁾		Intervallo EUR/MWh LCOE Becquerel	
	Basso	Alto	Basso	Alto
Francia	58	105	34	53
Germania	66	107	46	54
Italia	65	99	36	58
Regno Unito	77	117	49	60

⁽¹⁾ Conversione da USD al tasso di 0,94462.

- (704) Becquerel presupponeva spese in conto capitale («CAPEX») di 0,726 EUR/W senza differenziazioni tra gli Stati membri. BNEF presupponeva spese CAPEX molto più elevate e differenziate per gli Stati membri: Francia 0,99 EUR/W, Germania 0,9-0,94 EUR/W, Italia 0,76-0,99 EUR/W e Regno Unito 0,9-0,94 EUR/W. La differenza poteva essere giustificata in parte dal fatto che Becquerel partiva dai prezzi dei moduli in assenza delle misure. Sembra improbabile che le spese CAPEX possano essere così basse, soprattutto dato che, secondo BNEF, tali spese sono comunque più basse nell'Unione che in altri paesi in cui non si applicano misure di difesa commerciale, ad esempio 1,04 EUR/W per la Turchia e 1,14 EUR/W per gli Emirati Arabi Uniti.
- (705) Becquerel e BNEF propongono pertanto previsioni divergenti. Discordano quanto al momento in cui la costruzione di centrali solari su scala industriale sarà definitivamente meno costosa dell'esercizio di una centrale esistente alimentata da fonti fossili. Per la Francia Becquerel ipotizza che ciò sia già avvenuto; per il Regno Unito e la Germania Becquerel presuppone che ciò avverrà rispettivamente nel 2018 e nel 2020. BNEF presuppone invece che l'energia solare su scala industriale diventerà definitivamente meno costosa di centrali elettriche a combustibili fossili solo tra il 2025 e il 2030 per tutti e tre i suddetti Stati membri ⁽¹⁰⁷⁾. Secondo BNEF quindi le centrali solari su scala industriale saranno costruite su scala più ampia solo dopo il 2025 nella maggior parte dell'Unione ⁽¹⁰⁸⁾.
- (706) Infine la relazione Becquerel conclude: «L'energia elettrica da fotovoltaico potrebbe diventare concorrenziale in molti dei principali mercati europei entro il 2019 e nella maggior parte dei paesi europei [...] entro i prossimi cinque anni». Ciò significa che la maggior parte degli Stati membri, tra cui la Germania, potrebbe raggiungere la parità di rete solo alla scadenza prevista delle misure nel 2019, anche nel caso discutibile in cui le ipotesi formulate e le conclusioni della relazione Becquerel si dimostrino nel frattempo corrette.
- (707) SPE ha presentato due relazioni di Deutsche Bank ⁽¹⁰⁹⁾ che a suo avviso contrastavano con la posizione della Commissione secondo cui la parità di rete all'ingrosso non sarebbe raggiunta nel prossimo futuro. La Commissione ha osservato che le due relazioni si riferivano però alla parità di rete al dettaglio e non all'ingrosso, come confermato non solo dal testo ma anche dagli elevati costi LCOE raffrontati con i costi LCOE dell'energia solare. Come spiegato nei prossimi considerando, la Commissione non ha negato che la parità di rete al dettaglio sia già stata raggiunta in alcune regioni dell'Unione.

⁽¹⁰⁶⁾ H2 2016 EMEA LCOE Outlook, ottobre 2016, pag. 2.

⁽¹⁰⁷⁾ BNEF, New Energy Outlook 2016, pag. 28.

⁽¹⁰⁸⁾ Idem pag. 23 e 2017 Germany Power Market Outlook, 10 gennaio 2017, pag. 9.

⁽¹⁰⁹⁾ Deutsche Bank 2015 Solar Outlook: *accelerating investment and cost competitiveness*, 13 gennaio 2015 e Deutsche Bank, *Markets research, Industry Solar*, 27 febbraio 2015.




- (708) *Parità di rete al dettaglio.* Le parti che si opponevano alle misure hanno altresì dichiarato che gli impianti solari da tetto hanno già raggiunto la parità di rete al dettaglio (ossia sono diventati economicamente sostenibili) anche senza sovvenzioni, negli Stati membri in cui i prezzi al dettaglio dell'energia elettrica sono elevati come la Germania. Per illustrare questo punto una delle parti ha citato l'esempio di un centro commerciale. Il centro ha un'ampia zona sul tetto dove possono essere installati i pannelli e ha bisogno di energia durante il giorno per lo svolgimento della sua attività principale. Il fabbisogno energetico coincide quindi con il picco della produzione dell'energia solare. In Germania il prezzo che dev'essere pagato per ciascun kWh è attualmente di circa 20 centesimi di EUR/kWh, mentre l'LCOE di un impianto solare da tetto è di circa 10 centesimi di EUR/kWh. L'installazione di pannelli può pertanto portare a considerevoli risparmi sulle spese di elettricità, soprattutto per i clienti che consumano grossi quantitativi di energia durante il giorno. Così non è stato durante l'inchiesta iniziale, quando l'energia elettrica prodotta dal fotovoltaico aveva sempre bisogno di sovvenzioni per essere economicamente sostenibile. In una situazione in cui le sovvenzioni non sono più pertinenti, è il prezzo finale dei moduli a influenzare la decisione del cliente di installare un impianto solare, e attualmente questo prezzo è reso più elevato dalle misure.
- (709) La Commissione ha esaminato più approfonditamente il mercato della parità di rete al dettaglio in Germania perché le parti hanno ampiamente commentato in merito nel corso dell'indagine.
- (710) È necessario distinguere tra gli impianti per l'autoconsumo e gli impianti che inviano energia elettrica alla rete.
- (711) La Commissione concorda sul fatto che il conseguimento della parità di rete per l'energia solare è una circostanza particolarmente auspicabile, in quanto aiuta a contrastare il cambiamento climatico e a ridurre la bolletta elettrica dei consumatori. Essa ha rilevato che l'eliminazione delle misure ridurrebbe il prezzo dei pannelli solari, determinando di conseguenza un aumento del numero di luoghi in cui può essere raggiunta la parità di rete.
- (712) Allo stesso tempo la Commissione ha constatato che durante il PIR gli investimenti in impianti da tetto commerciali e residenziali per l'autoconsumo, che non beneficiano di regimi di sostegno, sono stati frenati dall'incertezza normativa sulla possibile inclusione di tali impianti nella tassa per il finanziamento del regime di sostegno tedesco (sovrattassa EEG). A seguito di una modifica normativa proposta dalla Germania per conformarsi alla legislazione dell'Unione sugli aiuti di Stato, in Germania chiunque utilizzi per l'autoconsumo l'energia delle proprie fonti rinnovabili (i cosiddetti «prosumatori») è tenuto a versare una tassa di oltre 2 centesimi di EUR/kWh. Se un progetto ha un LCOE di 10 centesimi di EUR/kWh, la tassa da sola provoca quindi un rincaro del 20 % dell'energia elettrica generata ⁽¹¹⁰⁾.
- (713) La Commissione punta a diminuire l'incertezza normativa per il futuro. Nel quadro della proposta relativa all'assetto del mercato dell'energia elettrica e della direttiva sulle energie rinnovabili, i consumatori di energia rinnovabile autoprodotta sono autorizzati a ricorrere all'autoconsumo senza essere soggetti a procedure sproporzionate e a oneri non commisurati ai costi ⁽¹¹¹⁾. Alcune relazioni di analisti di mercato sottolineano inoltre il fatto che le modifiche alla regolamentazione hanno un impatto sulla domanda. In una delle più recenti relazioni BNEF si legge che *il settore del solare commerciale e residenziale tedesco su piccola scala è in declino da quando sono state introdotte le degressioni mensili [della tariffa di riacquisto] e la sovrattassa sull'autoconsumo* ⁽¹¹²⁾. Alla luce di tutti gli elementi, l'esempio di realizzazione della parità dei prezzi al dettaglio di cui sopra dimostra che i moduli solari sono già in grado di produrre energia elettrica a un livello molto inferiore rispetto al prezzo di fornitura al dettaglio in Germania. Si può prevedere che, quando la legislazione dell'Unione avrà raggiunto la necessaria certezza normativa, la domanda non basata sui regimi di sostegno potrà riprendersi. È probabile che questa domanda sia più sensibile al livello dei prezzi dei pannelli solari e possa pertanto essere più sensibile anche alle misure.
- (714) Per gli impianti che alimentano la rete, la domanda è determinata principalmente dai regimi di sostegno, che possono continuare a essere utilizzati senza gare d'appalto per impianti fino a 1 MW. A un dato livello di sostegno la domanda è leggermente più elevata in caso di eliminazione delle misure. Al tempo stesso, per motivi di bilancio la maggior parte degli Stati membri ha ridotto notevolmente il sostegno, e questa domanda si sta di conseguenza riducendo a prescindere dalle misure.

⁽¹¹⁰⁾ Anche la Spagna applica una sovrattassa sull'energia generata dai pannelli solari. Sebbene la sovrattassa spagnola abbia caratteristiche molto diverse da quella tedesca, entrambe hanno un effetto deterrente sulla domanda di energia solare.

⁽¹¹¹⁾ Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione), COM (2016)767 final, articolo 21, paragrafo 1, lettera a).

⁽¹¹²⁾ Q3 2016 European Policy Outlook, BNEF, 4 agosto 2016, pag. 8.



- (715) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, SPE ha affermato che la Commissione ha erroneamente tratto le conclusioni relative all'impatto sull'incertezza normativa e sulla sovrattassa EEG basandosi solo sulla situazione tedesca. La Commissione ha ribadito che condizioni negative simili esistevano in molti Stati membri. La stessa osservazione è formulata da SpA nell'ultimo Global Market Outlook 2016-2020 per la Spagna: «[...] il governo spagnolo [...] ha ostacolato il mercato emergente dell'autoconsumo con una tassa sull'energia solare e con sanzioni elevate per i prosumatori non dichiarati»⁽¹¹³⁾ e «Il destino dell'energia solare in Spagna è simile a quello di diversi altri mercati che impongono tariffe di riacquisto elevate: Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca e Grecia. I mercati dell'energia solare in Slovacchia e Slovenia si sono quasi completamente arenati»⁽¹¹⁴⁾; e inoltre: «Persino alcuni dei mercati più sviluppati di impianti fotovoltaici da tetto si trovano in difficoltà nel passaggio da mercati a tariffa di riacquisto o a misurazione del consumo netto a sistemi di autoconsumo, benché l'energia solare sia in molti casi meno costosa dell'energia elettrica al dettaglio. L'imposizione di ostacoli agli impianti fotovoltaici da tetto in alcuni paesi europei (tasse sull'autoconsumo di energia solare, ostacoli alla vendita dell'energia in eccesso o obbligo di vendere a prezzi all'ingrosso) e i continui dibattiti sull'introduzione di ulteriori limitazioni hanno dissuaso molti potenziali acquirenti dall'investire in un proprio impianto solare»⁽¹¹⁵⁾. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.

6.3.5. Conclusioni sull'impatto delle misure sulla domanda

- (716) Per quanto riguarda l'impatto delle misure sulla domanda, in seguito a un'analisi approfondita la Commissione ha rilevato che è importante distinguere tra i diversi settori e i diversi tipi di domanda.
- (717) *Domanda correlata ai regimi di sostegno.* Nel caso dei regimi di sostegno tecnologicamente specifici le misure non hanno un impatto sulla domanda. Nel caso dei regimi di sostegno tecnologicamente neutri le misure riducono le possibilità di vittoria dell'energia solare. Anche nel caso di queste gare d'appalto, tuttavia, la Commissione osserva che l'energia solare si è aggiudicata una notevole quota di mercato, il che dimostra che anche con le misure in vigore essa è in grado di competere per progetti su scala industriale.
- (718) *Parità di rete all'ingrosso.* Nella fase attuale e nel prossimo futuro la parità di rete all'ingrosso potrà essere eventualmente raggiunta solo nei luoghi che presentano condizioni ideali, anche se i prezzi dei pannelli solari fossero ridotti in seguito alla revoca delle misure. Va ribadito che la crescita della domanda prevedibile in assenza delle misure è bassa e dipende tra l'altro dal livello del prezzo all'ingrosso nei diversi Stati membri.
- (719) *Parità di rete al dettaglio.* La parità di rete al dettaglio è attualmente raggiunta dagli impianti commerciali negli Stati membri che hanno prezzi al dettaglio elevati come la Germania, anche se l'irraggiamento solare non è abbondante. I principali fattori trainanti sono le tasse, i canoni della rete e le sovrattasse per i regimi di sostegno. Le nuove norme dell'assetto del mercato dell'energia presentate dalla Commissione il 1° dicembre 2016⁽¹¹⁶⁾ e le nuove norme per una transizione verso l'energia pulita che ponga al centro i consumatori, proposte dalla Commissione il 30 novembre 2016⁽¹¹⁷⁾, costituiscono un passo importante verso il conseguimento di un ambiente stabile e favorevole alla crescita. Dopo che i colegislatori avranno approvato la proposta della Commissione, la domanda di impianti commerciali per l'autoconsumo dovrebbe recuperare terreno. In questo caso, per gli impianti commerciali l'abrogazione delle misure potrebbe avere un'incidenza più importante, dal momento che non vi è un limite alla domanda nella forma di un quantitativo limitato di produzione che i regimi di sostegno devono finanziare e che non vi è concorrenza da parte di altre fonti di energia, contrariamente a quanto accade per la parità di rete all'ingrosso. Per quanto riguarda gli impianti residenziali, per il conseguimento della parità di rete al dettaglio saranno necessari tempi più lunghi, poiché tali impianti dovranno essere muniti di costosi dispositivi di stoccaggio per essere idonei all'autoconsumo per la maggior parte degli utilizzatori⁽¹¹⁸⁾.
- (720) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, diverse parti interessate hanno contestato la constatazione secondo cui le misure hanno avuto solo un impatto limitato sulla domanda di moduli. Tali parti hanno affermato che gli investimenti sono trainati dal tasso di rendimento atteso e quindi minore è il prezzo dei moduli solari, maggiori sono l'utile sul capitale investito e le probabilità di realizzazione.

⁽¹¹³⁾ Solar Power Europe, Global Market Outlook 2016-2020, pag. 25.


⁽¹¹⁴⁾ Idem, pag. 26.

⁽¹¹⁵⁾ Idem, pag. 23.

⁽¹¹⁶⁾ <https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-publishes-new-market-design-rules-proposal>.

⁽¹¹⁷⁾ <https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centred-clean-energy-transition>.

⁽¹¹⁸⁾ Un utente residenziale medio trascorre molte ore della giornata fuori casa e non può consumare la maggior parte dell'energia elettrica generata dall'impianto da tetto se non stoccandola.




- (721) La Commissione ribadisce di essere sempre stata d'accordo sul fatto che il prezzo influisce sulla domanda. A suo parere tuttavia altri fattori esercitano attualmente un impatto molto più forte sulla domanda che non un aumento relativamente modesto del prezzo dei moduli causato dal prezzo minimo all'importazione. Questi fattori sono da un lato l'incertezza normativa, ma dall'altro le azioni intenzionali intraprese dai governi per tenere sotto controllo il livello di diffusione dell'energia solare. Tra queste azioni vi sono la fissazione di obiettivi annuali complessivi di impianto, l'introduzione di gare d'appalto sulla base della capacità e l'imposizione di tasse sull'autoconsumo.
- (722) La Commissione ha anche ammesso che in alcuni casi, come ad esempio nelle gare d'appalto tecnologicamente neutre, il prezzo minimo all'importazione può avere un impatto più significativo sulla domanda di energia solare. La Commissione ha al tempo stesso osservato che se il prezzo minimo all'importazione non eliminasse gli effetti del dumping, l'energia solare avrebbe un vantaggio competitivo iniquo rispetto ad altre fonti di energia rinnovabili. La Commissione ha inoltre osservato che l'energia solare ha avuto un discreto successo nelle gare d'appalto tecnologicamente neutre anche in presenza di un prezzo minimo all'importazione, che si limita a ripristinare le condizioni di concorrenza paritarie.
- (723) Infine la Commissione ha individuato ulteriori elementi di prova del fatto che, nel prossimo futuro, i governi potranno adottare ulteriori azioni volte a controllare la diffusione dell'energia solare, come ad esempio l'introduzione di tariffe per l'uso della rete maggiormente commisurate ai costi degli impianti solari. BNEF parte dal seguente presupposto: *Molte autorità di regolamentazione europee risponderanno al calo dei costi dell'energia solare a partire dal 2018 imponendo agli utilizzatori di pannelli solari il pagamento di costi fissi per il collegamento alla rete, in modo che acquistando un impianto fotovoltaico possano risparmiare solo sulla parte variabile del prezzo dell'energia elettrica. La nostra ipotesi si basa sulle stime della struttura dei costi della rete di ciascun paese. Questo riduce il margine di risparmio sulla bolletta elettrica del 30 % circa del prezzo dell'energia elettrica nella maggior parte dei paesi dell'UE. Se così non fosse, le installazioni potrebbero essere di più ma i costi di rete non sono coperti* ⁽¹¹⁹⁾.
- (724) Tali argomentazioni sono state pertanto respinte e la Commissione ha continuato a ritenere che le misure abbiano solo un impatto molto limitato sulla domanda di energia solare in Europa.

6.4. Altre argomentazioni


- (725) Gran parte delle parti interessate che si oppongono alle misure hanno affermato che queste esercitano un impatto negativo sul raggiungimento degli obiettivi legati ai cambiamenti climatici. L'argomentazione è stata sostenuta anche da cinque ONG ambientali. Tali parti interessate hanno ribadito che l'Unione e gli Stati membri si sono impegnati a ridurre le emissioni di gas serra e a prevenire i cambiamenti climatici attraverso una serie di decisioni e accordi, più recentemente l'accordo di Parigi. L'Unione ha fissato l'obiettivo giuridicamente vincolante di aumentare la quota di energie rinnovabili nel consumo di energia finale al 20 % ⁽¹²⁰⁾. La Commissione ha altresì definito il quadro politico per l'obiettivo del 27 % entro il 2030. Questo nuovo e ambizioso obiettivo è stato adottato nel 2014, dopo l'istituzione delle misure definitive. L'accordo di Parigi sulla lotta ai cambiamenti climatici nell'ambito della convenzione UNFCCC, il primo accordo universale giuridicamente vincolante sul clima, è stato ratificato dall'Unione europea nell'ottobre 2016 dopo l'approvazione ad ampia maggioranza del Parlamento europeo. Il passaggio a forme di approvvigionamento energetico a bassa incidenza di carbonio costituisce l'elemento principale di questo strumento e l'energia solare resta una delle fonti energetiche più promettenti per il raggiungimento degli obiettivi ambientali.
- (726) Le parti che si oppongono alle misure hanno sostenuto che queste rendono più difficile il raggiungimento degli obiettivi climatici in quanto rallentano la diffusione dell'energia solare. Esse hanno sostenuto che il ripristino dei prezzi di mercato globali per il fotovoltaico consentirà all'Unione di decarbonizzare più rapidamente la produzione di energia. Le parti hanno sottolineato inoltre l'incoerenza tra la politica climatica e la politica commerciale dell'Unione. Mentre la prima promuove e sovvenziona le fonti energetiche rinnovabili, la seconda ne aumenta il prezzo condizionandone la disponibilità.
- (727) La Commissione concorda che la ratifica dell'accordo di Parigi dell'UNFCCC sulla lotta ai cambiamenti climatici rappresenta un caposaldo molto importante nella promozione della cooperazione mondiale per la riduzione dei cambiamenti climatici. L'energia solare è una delle principali fonti di energia per conseguire gli obiettivi in materia di clima. Allo stesso tempo, la Commissione ha accertato che la domanda dell'Unione di impianti solari nei prossimi due o tre anni sarà influenzata solo in misura limitata dalle misure (cfr. sezione 6.3). La situazione cambierà solo nel momento in cui la parità di rete al dettaglio diventerà un'importante fonte della domanda. L'eliminazione delle misure nella fase attuale non contribuirà quindi di molto al raggiungimento degli obiettivi ambientali.

⁽¹¹⁹⁾ BNEF, New Energy Outlook 2016, pag. 17.

⁽¹²⁰⁾ Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).



- (728) EU ProSun ha avanzato numerose altre osservazioni in una lettera aperta di risposta alla posizione delle ONG che richiedono l'abrogazione delle misure per motivi ambientali. EU ProSun ha sostenuto che considerando la filiera dell'energia solare nel suo complesso, i pannelli fabbricati nell'Unione possono portare a un'impronta di carbonio più bassa. I moduli prodotti nell'Unione non devono essere trasportati su lunghe distanze. Grazie agli standard di produzione e ai requisiti ambientali dell'Unione da un lato, e ai maggiori costi dell'energia dall'altro, l'industria del solare dell'Unione ha ridotto in modo sistematico il suo consumo di energia rispetto ai produttori cinesi. Ciò è particolarmente importante se si considera che la produzione di moduli solari e le loro materie prime sono attività ad alta intensità energetica. EU ProSun ha sottolineato altresì che vi è un certo grado di contraddizione tra il fatto che alcune ONG sottoscrivano una lettera di richiesta di abrogazione delle misure per motivi di interesse dell'Unione, ossia anche nel caso in cui si accertino pratiche commerciali sleali, e la recente dichiarazione di uno dei loro dirigenti che invita a fare di più per garantire scambi commerciali più equi e rispettosi dell'ambiente.
- (729) La Commissione ha concluso che le misure esercitano solo un impatto limitato sul raggiungimento degli obiettivi climatici a breve termine dell'Unione.
- (730) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, diverse parti hanno contestato l'affermazione secondo cui i prodotti fotovoltaici importati hanno un'impronta di carbonio più elevata di quelli fabbricati nell'Unione. Le parti in questione hanno affermato che la produzione di silicio policristallino e di wafer ha rappresentato la quota maggiore della domanda di energia primaria, pertanto l'origine del silicio policristallino e dei wafer è fondamentale. Tali parti hanno inoltre rilevato che la produzione di energia elettrica ha un'impronta di carbonio diversa nei vari Stati membri. Poiché la produzione di moduli e le relative materie prime sono caratterizzati da un alto consumo di energia, è importante sapere in quale Stato membro sono stati fabbricati i moduli e i relativi componenti.
- (731) La Commissione non ha potuto analizzare queste affermazioni in maniera approfondita nel breve lasso di tempo successivo alla divulgazione delle conclusioni. Essa ha precisato di aver solo fornito dati di EU ProSun e non ha mai sostenuto che l'energia solare importata sia caratterizzata da una maggiore impronta di carbonio. A prescindere dall'impronta di carbonio dei moduli dell'Unione e di quelli cinesi, la Commissione ha invece ribadito la principale conclusione secondo cui le misure avevano avuto solo un impatto molto limitato sulla domanda di energia solare fino ad allora. Di conseguenza, la Commissione ha concluso che le misure non avevano un impatto significativo sul conseguimento degli obiettivi ambientali.
- (732) Alcune delle parti che invocano l'abrogazione delle misure hanno affermato che non vi erano sufficienti capacità produttive nell'Unione per soddisfare la sua domanda di moduli e che le misure non si sono dimostrate utili per aumentare significativamente le capacità manifatturiere dei produttori di celle e moduli dell'Unione. Secondo le stime di tali parti interessate, la domanda dell'Unione è stata inferiore a 8 GW e la produzione di moduli dell'Unione inferiore a 4 GW. Ciò significa, presumibilmente, che almeno metà dei moduli deve comunque essere importata. Queste parti interessate hanno sostenuto che l'aspettativa della Commissione europea, espressa nel regolamento originario, secondo la quale «*nel medio termine è ragionevole supporre che l'industria dell'Unione accrescerà le proprie capacità di produzione per coprire la domanda, consentendo di ottenere migliori economie di scala che a loro volta permetterebbero di abbassare ulteriormente i prezzi, non si è, di fatto, materializzata*».
- (733) La Commissione ha riscontrato che, benché la produzione di moduli dell'Unione sia inferiore alla sua domanda, i moduli nell'Unione non sono mai scarseggiati. L'impegno sui prezzi legato al prezzo minimo all'importazione ha permesso di importare moduli dalla Cina a prezzi equi. Sebbene si sia registrato un lieve aumento delle importazioni dal resto del mondo, l'industria dell'Unione è riuscita ad aumentare la propria quota di mercato nell'UE dal 25 % al 35 % tra il 2012 e il PIR. Pertanto, le misure hanno permesso all'industria dell'Unione di accrescere la produzione e le vendite in linea con le dimensioni del mercato dell'Unione e di far fronte a una parte più grande della domanda. Come evidenziato alla sezione 6.3.2, il consumo dell'Unione è drasticamente diminuito a causa della riduzione dei regimi di sostegno, che ha reso più ardua la crescita dell'industria dell'Unione. Ciononostante, l'industria dell'Unione è riuscita a consolidarsi ulteriormente e a conseguire notevoli riduzioni dei costi. Inoltre, l'Unione presenta una significativa capacità di produzione di moduli inutilizzata che potrebbe essere nuovamente resa operativa in caso di aumento della domanda. La Commissione ha ritenuto pertanto che le misure non causino un'insufficienza dell'offerta di moduli nel mercato dell'Unione e che siano state efficaci nell'ampliare la produzione dell'Unione in linea con le dimensioni del suo mercato.
- (734) Le parti che si oppongono alle misure hanno sostenuto che le capacità di produzione dei moduli al di fuori della Cina stanno crescendo rapidamente. Esse hanno fatto riferimento a diverse relazioni di analisti di mercato,



secondo le quali la capacità di produzione complessiva in altri paesi asiatici è in rapido aumento: ha raggiunto 7 GW nel 2015 e si prevede salirà a 10 GW nel 2016. Ciò si prevede superi la domanda dell'Unione, stimata dalle parti a circa 8 GW. Un volume significativo di queste nuove capacità è stato installato da società cinesi. Inoltre, numerose grandi società cinesi hanno volontariamente deciso di non ottemperare all'impegno per poter rifornire il mercato dall'Unione dal di fuori della RPC. Le parti hanno asserito che di conseguenza un volume crescente di moduli a basso costo potrebbe essere esportato verso l'Unione da paesi terzi, anche se le misure restassero in vigore. Le parti interessate che si oppongono alle misure hanno pertanto sostenuto che l'aspettativa espressa dalla Commissione nel regolamento originario che altri paesi terzi non dirigerebbero in maniera considerevole le loro esportazioni verso il mercato dell'Unione ⁽¹²¹⁾ non si è materializzata.

- (735) Dall'inchiesta della Commissione è emerso che la quota di mercato delle importazioni dalla RPC verso l'Unione è scesa dal 66 % nel 2012 al 41 % nel PIR, mentre la quota di mercato delle importazioni dal resto del mondo, esclusa la RPC (principalmente da Taiwan, Malaysia, Corea e Singapore) è aumentata dal 9 % al 25 %. La quota di mercato dei produttori dell'Unione nell'Unione è aumentata dal 25 % nel 2012 al 35 % nel PIR. Le importazioni dai paesi terzi non hanno dunque impedito all'industria dell'Unione di recuperare una significativa quota di mercato nell'Unione.
- (736) La Commissione ha anche riscontrato che, sebbene le capacità di produzione di moduli nel Sud Est asiatico stiano crescendo rapidamente, esse rappresentano ancora una minima parte delle capacità cinesi ⁽¹²²⁾. Gli stabilimenti del Sud Est asiatico vendono volumi elevati anche al mercato statunitense ed ad altri paesi che hanno istituito misure commerciali sui moduli cinesi come l'India e il Canada. Anche le installazioni di impianti solari del Sud Est asiatico dovrebbero crescere, di conseguenza si prevede che parte dei volumi sia venduta nella regione. La Commissione ha pertanto concluso che le capacità di produzione di moduli nel Sud Est asiatico sono insufficienti a soddisfare una percentuale significativa della domanda dell'Unione e a rendere le misure inefficaci. Le misure mirano in ogni caso a garantire che le importazioni di moduli e celle solari dalla RPC avvengano a prezzi equi e non a prezzi sovvenzionati, e il fatto che l'industria dell'Unione potrebbe essere esposta alla concorrenza di altri paesi non rende le misure inefficaci.
- (737) Una parte interessata ha sostenuto che l'evoluzione delle quote di mercato dimostra che le misure sono andate prevalentemente a vantaggio degli importatori da paesi terzi. La parte ha affermato che la situazione è simile al caso relativo al *salmone d'allevamento dell'Atlantico* ⁽¹²³⁾, nell'ambito del quale la Commissione ha posto fine alle misure poiché queste avrebbero comportato un considerevole trasferimento netto di ricchezza al di fuori dell'Unione e il trasferimento di ricchezza verso fornitori di paesi terzi sarebbe stato di gran lunga superiore a qualsiasi vantaggio derivante per l'industria dell'Unione dall'istituzione delle misure.
- (738) Come già detto, l'industria dell'Unione è riuscita ad aumentare la propria quota di mercato nell'UE dal 25 % al 35 % tra il 2012 e il PIR. Ciò significa che i paesi terzi non hanno acquisito la maggioranza della quota di mercato precedentemente detenuta dai produttori cinesi. Oltre a ciò, la Commissione ritiene che la situazione dell'industria dell'Unione nel caso relativo al *salmone d'allevamento dell'Atlantico* era molto diversa: in quel caso la quota di mercato dell'industria dell'Unione era di gran lunga inferiore ed è aumentata solo dal 2,7 % nel 1998 al 4,3 % nel 2001. In quel caso, la quota di mercato molto bassa dell'industria dell'Unione era uno dei motivi fondamentali per cui imporre le misure avrebbe comportato un considerevole trasferimento netto di ricchezza al di fuori dell'Unione nel momento in cui il mercato decidesse di adeguare i prezzi al rialzo ⁽¹²⁴⁾. Nel presente caso, la Commissione ha ritenuto che le misure abbiano conferito un vantaggio significativo all'industria dell'Unione. Pertanto, il caso relativo al salmone d'allevamento dell'Atlantico non può fungere da precedente.
- (739) Le parti che si oppongono alle misure sostengono che i produttori dell'Unione non hanno comunicato alcun piano credibile di ampliamento della propria capacità. Solar World, il più grande produttore dell'Unione, al contrario, ha recentemente licenziato numerose centinaia di lavoratori a tempo determinato dei suoi stabilimenti europei e ha sottoscritto accordi OEM per la fabbricazione di pannelli solari in Thailandia. Le parti che si oppongono alle misure hanno sostenuto che si tratta di un'altra prova a dimostrazione del fatto che una produzione di moduli solari di successo può avvenire solo in grandi stabilimenti di produzione, quali quelli asiatici.

⁽¹²¹⁾ Regolamento originario definitivo, considerando 749.

⁽¹²²⁾ Bloomberg New Energy Finance («BNEF»), *Solar manufacturer capacity league table*; data di accesso: 28.10.2016.

⁽¹²³⁾ Regolamento (CE) n. 930/2003 del Consiglio (GU L 133 del 29.5.2003, pag. 1), considerando 224.

⁽¹²⁴⁾ *Ibidem*.



- (740) Solar World ha risposto di aver sottoscritto accordi OEM a tempo determinato per coprire picchi nella domanda globale alla fine del 2015 e nella prima metà del 2016. Solar World ha sostenuto che le incertezze relative all'esito dell'inchiesta in corso hanno causato un aumento dei tassi di interesse sui suoi investimenti di capitale da parte degli investitori finanziari. Per questo motivo è stato assennato dal punto di vista economico decidere di posticipare la decisione relativa all'ampliamento, ad alta intensità di capitale, delle sue capacità produttive alla conclusione della presente inchiesta e di utilizzare invece le capacità di subappaltatori disponibili per un periodo di tempo determinato. Solar World ha altresì indicato che tutti i moduli realizzati dal partner OEM al di fuori dell'Unione sono stati spediti al di fuori dell'Unione.
- (741) Gli analisti di mercato hanno confermato che la prima metà del 2016 è stato un periodo di espansione e la seconda metà del 2016 un periodo di bassa domanda, con un conseguente crollo dei prezzi a causa di un'eccedenza di moduli ⁽¹²⁵⁾. In questo contesto la decisione di Solar World di licenziare personale impiegato a tempo determinato può essere considerata una decisione difficile, che è stata tuttavia giustificata dalle circostanze di mercato. Solar World ha altresì ridotto i volumi realizzati da subappaltatori nella misura in cui ciò è stato contrattualmente possibile.
- (742) In considerazione delle incertezze e di un recente ciclo di espansione e contrazione, la Commissione ha ritenuto pertanto che fosse pienamente giustificata la decisione di un fabbricante dell'Unione di posticipare l'ampliamento della propria capacità e fare affidamento, invece, sulle capacità di produzione disponibili dei subappaltatori, e che tale decisione non dimostrasse che la produzione nell'Unione era divenuta insostenibile.


6.5. Conclusioni sull'interesse dell'Unione

- (743) Nel ponderare e bilanciare interessi contrastanti, la Commissione ha analizzato se gli effetti negativi sugli importatori indipendenti e sulle industrie a monte e a valle, nonché altri effetti analizzati sopra, fossero sproporzionati se paragonati all'effetto positivo che il prodotto oggetto del riesame genera sui produttori dell'Unione. Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, terza frase del regolamento di base, è stata presa in particolare considerazione l'esigenza di eliminare gli effetti delle sovvenzioni arrecanti pregiudizio in termini di distorsioni degli scambi e di ripristinare una concorrenza effettiva.
- (744) La considerazione fondamentale è stata valutare il probabile impatto della continuazione delle misure sul futuro della domanda dell'Unione di moduli solari. Se le misure riducessero notevolmente la domanda, si potrebbe sostenere che la protezione di un'industria dell'Unione relativamente ridotta potrebbe ripercuotersi in modo sproporzionato sulle industrie a monte e a valle notevolmente più grandi. Tuttavia, come concluso al considerando 724, le misure hanno avuto solo un impatto limitato sulla domanda dell'Unione di moduli solari. Questa situazione non cambierà probabilmente prima dell'adozione e dell'attuazione da parte degli Stati membri della nuova direttiva sulle energie rinnovabili. Rispetto a questa conclusione, l'argomentazione sull'impatto dell'occupazione è stata posta in prospettiva. L'abrogazione delle misure potrebbe forse contribuire a creare qualche nuovo posto di lavoro, ma potrebbe anche mettere immediatamente a rischio i posti di lavoro attualmente esistenti nell'industria delle celle e dei moduli solari dell'Unione (circa 8 000). Un mero confronto numerico tra i posti di lavoro attuali nell'industria dell'Unione e i posti di lavoro esistenti nell'industria a valle (circa 50 000) o a monte (circa 5 000 — 10 000) non era quindi appropriato.
- (745) Poiché le politiche di sostegno alle energie rinnovabili dovevano essere riformate a seguito dell'entrata in vigore della nuova normativa dell'Unione in materia di aiuti di Stato, e visto che tali politiche dovranno probabilmente subire ulteriori modifiche dopo che la proposta della Commissione per una direttiva sulle energie rinnovabili sarà approvata dai colegislatori, non è possibile prendere posizione in merito all'interesse dell'Unione per un periodo superiore a 18 mesi. Alcuni risultati suggeriscono che le misure potrebbero avere un maggiore impatto sulla domanda in futuro, dopo che la modifica delle politiche di sostegno alle rinnovabili sarà completata, la posizione fiscale dell'autoconsumo chiarita e la parità di rete realizzata in una parte più ampia dell'Europa e per determinati gruppi di consumatori. Come indicato ai considerando 709 e 719, le nuove norme dell'assetto del mercato dell'energia proposte dalla Commissione il 1° dicembre 2016 ⁽¹²⁶⁾ e le nuove norme per una transizione verso l'energia pulita che ponga al centro i consumatori, proposte dalla Commissione il 30 novembre 2016 ⁽¹²⁷⁾, costituiscono un passo importante verso il conseguimento di un ambiente stabile e favorevole alla crescita. La Commissione ha pertanto deciso di limitare la proroga delle misure a 18 mesi supplementari.

⁽¹²⁵⁾ Q4 2016 Global Market Outlook, *Preparing for a tough year ahead*, BNEF, 30 novembre 2016 e Q3 2016 PV Market Outlook, *Solar power — not everyone needs it right now*, BNEF, 1° settembre 2016.

⁽¹²⁶⁾ <https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-publishes-new-market-design-rules-proposal>.

⁽¹²⁷⁾ <https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centred-clean-energy-transition>.



- (746) In seguito alla divulgazione delle conclusioni aggiuntive di cui al considerando 33, la Commissione ha ricevuto tre diverse serie di osservazioni. In generale, i produttori dell'UE hanno chiesto alla Commissione di mantenere la durata iniziale di 24 mesi sostenendo che la proposta contenuta in tali divulgazioni di ridurre la durata normale da 5 a 2 anni aveva già assicurato un giusto equilibrio degli interessi. Alcune delle parti interessate che rappresentano l'industria a valle e a monte hanno accolto con favore la riduzione a 18 mesi, mentre altre si sono espresse a favore della cessazione completa delle misure. Il governo cinese si è rammaricato del fatto che la Commissione intendesse mantenere le misure, anche solo per 18 mesi. Così come alcune parti interessate dell'industria a monte e a valle, anche il governo ha criticato il fatto che l'immediata cessazione delle misure non sia più stata menzionata in seguito, nel testo del progetto di atto di esecuzione.

La Commissione ha osservato che le misure potrebbero avere un maggior impatto sulla domanda in futuro, dopo che la modifica delle politiche di sostegno alle energie rinnovabili sarà completata, la posizione fiscale dell'auto-consumo chiarita e la parità di rete realizzata in una parte più ampia dell'Europa. Ne consegue che le misure dovrebbero essere eccezionalmente prorogate per 18 mesi, dopodiché sarebbero lasciate scadere in conformità alle norme applicabili del regolamento di base. La Commissione ha ritenuto, in base agli elementi di prova a disposizione in questa fase, che nel valutare i probabili effetti negativi sull'industria a monte e a valle e sui consumatori a fronte dei benefici che l'industria dell'Unione trarrebbe dalle misure, 18 mesi costituiscono un adeguato compromesso tra gli interessi in gioco.


- (747) Inoltre, nel riesame degli interessi degli importatori indipendenti, la Commissione ha ricevuto reclami relativi agli oneri amministrativi a loro carico, mentre i produttori dell'Unione hanno denunciato il persistere di pratiche di elusione. Tali questioni possono essere affrontate nell'ambito di un riesame intermedio sulla forma delle misure. Infine, la Commissione ha appreso che il meccanismo di adeguamento del prezzo minimo all'importazione non aveva seguito la ripida curva di apprendimento del settore⁽¹²⁸⁾. L'attuale sistema di adeguamento può aver pertanto precluso ai consumatori europei la possibilità di beneficiare dei miglioramenti globali in termini di efficienza, e tale circostanza potrebbe indurre a rivedere la questione. Ciò può avvenire nell'ambito di un riesame intermedio che valuti un meccanismo di adeguamento che possa essere associato ad un'altra forma della misura.
- (748) Nel complesso la Commissione ha concluso che non esistono ragioni valide per l'abrogazione delle misure per motivi di interesse dell'Unione. Essa è tuttavia giunta anche alla conclusione che sia appropriato condurre un riesame *ex officio* sulle questioni individuate al considerando 747.

7. RIESAME INTERMEDIO PARZIALE VOLTO A VERIFICARE SE IL MANTENIMENTO DELLE MISURE ATTUALMENTE IN VIGORE SULLE CELLE SIA NELL'INTERESSE DELL'UNIONE.

7.1. Osservazioni preliminari


- (749) Come indicato al considerando 8, la Commissione ha aperto di propria iniziativa un'inchiesta di riesame intermedio parziale (il «riesame intermedio»), volto a verificare se il mantenimento delle misure attualmente in vigore sulle celle sia nell'interesse dell'Unione.
- (750) Il riesame è stato aperto in quanto vi erano elementi di prova prima facie attestanti che erano cambiate le circostanze in base alle quali le misure iniziali sono state istituite. In particolare, in seguito a un processo di ristrutturazione e consolidamento dell'industria dell'Unione, un numero significativo di produttori di celle aveva cessato la produzione. Il grosso delle capacità residue di produzione di celle nell'Unione sembra essere in gran parte destinato all'uso vincolato per la produzione di moduli. Di conseguenza, le vendite di celle dell'industria dell'Unione a utilizzatori indipendenti sono state alquanto limitate in termini di quantità, mentre i produttori di moduli non verticalmente integrati dipendevano dalle celle provenienti da fornitori al di fuori dell'Unione. Pertanto, la Commissione ha ritenuto prudente esaminare se il mantenimento delle misure sulle celle fosse ancora nell'interesse dell'Unione.

⁽¹²⁸⁾ In base a varie fonti l'industria dell'energia solare raggiunge la curva di apprendimento del 21 %. Ciò significa che ad ogni raddoppio della capacità di produzione di energia solare il costo di produzione dei moduli scende del 21 %. La capacità solare cumulativa globale nel 2013 era di circa 130 GW e si prevede che raggiungerà 290 GW alla fine del 2016; essa è quindi a questo punto raddoppiata e il costo di produzione è sceso del 21 %.



7.2. Interesse dei produttori di celle

- (751) Vi sono 12 produttori di celle nell'Unione noti alla Commissione. L'industria dell'Unione è stata rappresentata dall'associazione EU ProSun, richiedente nell'inchiesta di riesame in previsione della scadenza relativa alle misure compensative esistenti. EU ProSun ha rappresentato quattro produttori dell'Unione. Altri due produttori di celle hanno espressamente sostenuto la posizione di EU ProSun. EU ProSun ha altresì rappresentato Solar World in qualità di produttore a monte di wafer e un altro produttore di wafer dell'UE.
- (752) Durante l'inchiesta iniziale la Commissione ha accertato che un afflusso massiccio di celle e moduli solari cinesi oggetto di sovvenzioni ed esportati verso l'Unione aveva contribuito al fallimento di numerosi produttori di celle dell'Unione. L'istituzione delle misure ha permesso ai produttori dell'Unione restanti di riprendere, consolidare e stabilizzare la produzione di celle. In particolare, i mezzi di produzione e i dipendenti di uno dei maggiori fabbricanti di celle dell'Unione, Bosch Solar Energy, sono rimasti operativi fino all'acquisizione da parte di Solar World nel 2014.
- (753) Se le misure sulle celle venissero abrogate, si verificherebbero nuovamente le esportazioni di celle cinesi a prezzi sovvenzionati in grandi quantità, che causerebbero un grave pregiudizio all'industria dell'Unione e avrebbero conseguenze estremamente negative per l'industria di celle dell'Unione. Ingenti investimenti di capitale in attrezzature sofisticate per la produzione sarebbero vanificati. Vi è il rischio che almeno 1 700 lavoratori altamente qualificati perdano il proprio posto di lavoro. La Commissione è stata altresì informata dell'intenzione di alcune società dell'Unione di ripristinare circa 300 MW di capacità, qualora le misure venissero mantenute.
- (754) Il declino dell'industria della produzione di celle dell'Unione avrebbe inoltre ripercussioni negative sulle attività di ricerca e sviluppo dell'Unione. La cella è la componente principale di un modulo e gran parte delle attività di ricerca e sviluppo condotte lungo la catena del valore del solare è incentrata sulle celle. Se venissero rimosse le misure relative alle celle, gli investimenti europei in ricerca e sviluppo rallenterebbero e il know-how finora maturato andrebbe perso o dovrebbe essere trasferito a paesi terzi. Vi è pertanto il rischio che l'esclusione delle celle consolidi la dipendenza dei produttori di moduli dell'Unione dalle importazioni di celle.
- (755) L'abrogazione delle misure relative alle celle potrebbe altresì compromettere le misure sui moduli. Essa darebbe ai produttori cinesi la possibilità di esportare celle a prezzi sleali e integrarle in moduli tramite le loro filiali o fabbricanti a contratto situati nell'Unione. Le catene di montaggio dei moduli possono essere predisposte in tempi relativamente brevi, come dimostrato dalla rapida realizzazione di capacità di produzione di moduli nel Sud Est asiatico (cfr. il considerando 734). EU ProSun ha sostenuto che un tale scenario si era già verificato negli USA tra il 2012 e il 2014, quando le misure sui moduli non sono state efficaci. La situazione è cambiata solo quando è stata estesa alle celle la definizione iniziale del prodotto.
- (756) Il mantenimento delle misure sulle celle è pertanto chiaramente nell'interesse dei produttori di celle dell'Unione e può altresì conferire alcuni vantaggi ai produttori di moduli dell'Unione.
- (757) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, Jabil ha contestato la conclusione della Commissione secondo cui la revoca delle misure relative alle celle permetterebbe ai produttori cinesi di esportare le celle a prezzi sleali e di assemblarle in moduli tramite le loro filiali o tramite fabbricanti a contratto situati nell'Unione. In risposta all'argomentazione di Jabil, la Commissione ha ribadito di aver accertato il rischio del persistere del dumping e del pregiudizio in caso di abrogazione delle misure. La Commissione ha anche spiegato che i fabbricanti a contratto come Jabil presentano un modello aziendale e una struttura dei costi molto diversi rispetto al resto dell'industria dell'Unione. In particolare tali fabbricanti operano con risorse generali molto più ridotte, poiché non hanno le stesse responsabilità per la vendita e la commercializzazione dei loro prodotti nonché per la ricerca e lo sviluppo, come indicato ai considerando 513 e 563. Pertanto, se la Commissione abrogasse le misure relative alle celle nell'interesse dei produttori di moduli dell'Unione, niente impedirebbe a un fabbricante a contratto di assemblare moduli a partire da celle cinesi oggetto di dumping. In effetti un fabbricante a contratto non è neppure tenuto a conoscere il prezzo reale di una cella, in quanto generalmente il suo modello aziendale consiste nel far pagare un corrispettivo per la prestazione in conto lavorazione a un'altra società che fornisce i fattori produttivi e assume la piena responsabilità della vendita del prodotto. La Commissione continua pertanto a ritenere che la cessazione delle misure relative alle celle rischia di portare a prezzi sleali per i moduli, che potrebbero essere assemblati nell'Unione a partire da celle cinesi oggetto di dumping tramite imprese collegate o fabbricanti a contratto.



- (758) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, SPE ha affermato che non vi è alcun nesso causale tra le importazioni di celle dalla RPC e le vendite di celle fabbricate nell'Unione; a suo parere l'industria dell'Unione doveva far fronte alla concorrenza dei paesi terzi. La stessa parte interessata ha sostenuto che le misure non hanno protetto gli investimenti nell'industria delle celle e che il personale operante in tale industria non rischia di perdere il lavoro in caso di scadenza delle misure. Tale parte ha inoltre affermato che il mercato vincolato delle celle non era stato colpito dalle importazioni di celle cinesi.
- (759) La Commissione ha effettuato un'ulteriore analisi dell'impatto delle vendite di celle da paesi terzi, come illustrato al considerando 579, e ha ribadito che le vendite da paesi terzi non hanno causato pregiudizio. Essa ha inoltre analizzato ulteriormente l'impatto delle misure sugli investimenti nell'industria di celle dell'Unione, come indicato al considerando 571, e riaffermato che le misure hanno un impatto positivo sugli investimenti. Essa ha inoltre riscontrato un'incidenza delle importazioni cinesi sul mercato vincolato delle celle dell'Unione, come indicato al considerando 508. Data la scarsa redditività attuale dell'industria di celle dell'Unione, la Commissione ha continuato a ritenere che il personale operante nell'industria di celle dell'Unione rischierebbe di perdere il lavoro se le misure venissero lasciate scadere.

7.3. Interesse degli importatori indipendenti di celle

- (760) Durante il PIR non si è manifestato alcun importatore indipendente di celle. Le celle vengono importate tramite produttori di moduli dell'Unione o importatori collegati dei produttori cinesi.

7.4. Interesse dell'industria a valle — Produttori di moduli

- (761) Sette produttori europei di moduli si sono manifestati richiedendo l'esclusione delle celle dalla misura. Alcune di queste società sostengono la posizione di EU ProSun relativamente al mantenimento delle misure sui moduli. Alcune società a monte e a valle hanno trasmesso osservazioni contrarie alle misure specificamente sulle celle; gran parte delle società a monte e a valle si è però concentrata sulle ragioni e sugli effetti dell'abrogazione delle misure relative ai moduli.
- (762) Le parti a favore dell'abrogazione delle misure sulle celle hanno richiamato l'attenzione sul fatto che pressoché tutte le celle prodotte nell'Unione vengono utilizzate internamente da società integrate verticalmente. Per questo motivo, i produttori di moduli non verticalmente integrati, che rappresentano oltre il 65 % della produzione di moduli dell'Unione, dipendono dalle importazioni di celle. Queste parti hanno affermato che pressoché tutte le importazioni di celle verso l'Unione sono soggette alle misure o a controlli doganali approfonditi imposti dalle misure antielusione applicate alle celle provenienti dalla Malaysia o da Taiwan. Ciò comporta un onere amministrativo e finanziario aggiuntivo a carico dei fabbricanti di moduli non verticalmente integrati. Le parti interessate che si oppongono alle misure sulle celle hanno inoltre sostenuto che le misure sulle celle sono state inefficaci, in quanto non sono state in grado di portare nuove capacità nell'Unione. Le parti interessate ritengono che le misure aumentano altresì il prezzo del prodotto finale, ossia i moduli, esercitando un impatto negativo sulla domanda, sui clienti e sugli obiettivi di politica ambientale più ampi dell'Unione europea.

7.4.1. Scarsità di approvvigionamento di celle nell'Unione

- (763) Le parti interessate che richiedono l'abrogazione delle misure sulle celle hanno affermato che non vi è disponibilità di celle prodotte nell'UE sul mercato dell'Unione. Vi sono solamente alcuni produttori di celle nell'Unione e pressoché tutti fra loro usano le celle internamente, vendendone solo pochissimi pezzi a terzi. I piccoli volumi venduti sono di solito di qualità inferiore. In base alla sua inchiesta, la Commissione ha concordato sul fatto che le celle vendute dall'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione soddisfano meno del 5 % della domanda dei produttori di moduli non verticalmente integrati dell'Unione.
- (764) Le parti sostengono altresì che anche se sul mercato libero fossero vendute più celle dell'Unione, la capacità e la produzione di celle dell'Unione sarebbero di gran lunga insufficienti per soddisfare la domanda totale dell'Unione e ancor meno adeguate per soddisfare la domanda totale di moduli. La Commissione ha accertato che durante il PIR la produzione di celle registrata nell'Unione è stata pari a 1 270 MW, ossia poteva soddisfare il 37 % della domanda totale di celle dell'Unione, stimata a 3 409 MW. La capacità di produzione di celle dell'Unione poteva soddisfare all'incirca il 18 % della domanda totale di moduli dell'Unione (all'incirca 7 200 MW durante il PIR).



- (765) Numerose parti hanno sostenuto che le misure sulle celle vanno a vantaggio di un'unica società, Solar World, creando una situazione di svantaggio concorrenziale per la maggior parte dei produttori di moduli non verticalmente integrati rispetto a detta società. Solar World ha rappresentato oltre il 70 % dell'intera produzione di celle dell'Unione durante il PIR. Solar World non vende celle sul mercato libero, se non quelle che ritiene non soddisfino i suoi standard elevati. Queste parti interessate hanno sostenuto che le importazioni da paesi terzi costituiscono l'unico modo a loro disposizione per rifornirsi di celle. Se le misure sulle celle non venissero abrogate, tali società si troverebbero in una situazione di svantaggio competitivo rispetto al produttore di celle in posizione dominante nell'Unione.
- (766) Come evidenziato in precedenza, la Commissione ha riscontrato che la produzione di celle dell'Unione ha rappresentato il 35 % della domanda di celle nell'UE e che questa percentuale è aumentata dal 23 % registrato nel 2012. Ciò significa che una percentuale consistente del fabbisogno di celle dell'UE può essere soddisfatta da celle fabbricate nell'Unione, indipendentemente se siano vendute per un uso vincolato o meno. La Commissione ha altresì ricordato che il costo medio di produzione delle celle nell'Unione è stato al di sopra del prezzo contrattuale di vendita medio cinese e taiwanese (come riferito da PV Insights). Ciò significa che i produttori di moduli non verticalmente integrati dell'Unione potevano acquistare le celle da fornitori esterni all'UE a prezzi simili o addirittura inferiori. Tale conclusione è valida anche tenendo conto del fatto che le celle prodotte nell'Unione da produttori verticalmente integrati sono celle di elevata efficienza e alta qualità, e dunque più costose. Le misure non conferiscono, pertanto, un vantaggio competitivo ai produttori di celle e di moduli verticalmente integrati rispetto ai fabbricanti non verticalmente integrati.
- (767) La Commissione ha osservato altresì che l'unico periodo in cui i fabbricanti di moduli non verticalmente integrati dell'Unione hanno avuto difficoltà con l'approvvigionamento delle celle, è coinciso con un'impennata eccezionale della domanda alla fine del 2015 e all'inizio del 2016 nella RPC. In tale periodo la domanda cinese di energia solare ha raggiunto un picco di 22 GW ⁽¹²⁹⁾. L'obiettivo cinese relativo agli impianti solari è stato supportato da generosi regimi di remunerazione che hanno provocato un temporaneo picco delle installazioni. Persino le consistenti sovraccapacità produttive di celle cinesi sono state temporaneamente insufficienti a soddisfare questa insolita impennata della domanda. Alcuni fabbricanti di moduli cinesi hanno in via eccezionale dovuto ricorrere alle importazioni di celle dall'estero, il che ha causato una carenza temporanea di celle a livello globale e un aumento dei prezzi delle celle. I prezzi contrattuali di vendita delle celle indicati da PV Insights si sono attestati al di sopra del prezzo minimo all'importazione nel periodo caratterizzato dalla scarsità delle celle, ossia tra novembre 2015 e marzo 2016. Pertanto, anche se le misure non erano in vigore i produttori di moduli dell'UE avrebbero dovuto avere difficoltà simili con l'approvvigionamento di celle, in quanto per un periodo di tempo relativamente breve la RPC è stata caratterizzata da questa singolare scarsità di celle.
- (768) Questo periodo di domanda particolarmente alta di celle è altresì coinciso, in parte, con l'inchiesta antielusione della Commissione, relativa alle celle e ai moduli provenienti dalla Malaysia e da Taiwan. La registrazione di celle e moduli, di applicazione dalla data di apertura dell'inchiesta antielusione, ovvero maggio 2015, ha causato alcune difficoltà di approvvigionamento aggiuntive ai produttori di moduli dell'Unione. I produttori di moduli hanno attraversato un periodo di incertezza, poiché non sapevano se i loro fornitori di Taiwan o della Malaysia fossero produttori autentici e potessero ottenere un'esenzione dai dazi. A febbraio 2016, infine, oltre 20 produttori di celle malesi e taiwanesi che hanno collaborato all'inchiesta sono stati accertati come produttori autentici. L'incertezza temporanea sull'approvvigionamento è dunque venuta meno.
- (769) La Commissione ha altresì accertato l'infondatezza dell'argomentazione secondo cui le misure sulle celle proteggevano una sola società, Solar World. Come indicato al considerando 751, altri cinque produttori di celle si sono espressi chiaramente a favore del mantenimento delle misure sulle celle. La Commissione è a conoscenza del fatto che nell'Unione vi sono oltre 10 produttori di celle. La motivazione principale per la quale un unico produttore attualmente rappresenta oltre il 70 % di tutte le celle prodotte nell'Unione sta nel fatto che molti altri produttori di celle sono usciti dal mercato, in quanto non più in grado di contrastare la concorrenza sleale dei prodotti cinesi oggetto di sovvenzioni. Mentre gran parte di questi produttori è uscita dal mercato, nel 2014 Solar World ha rilevato una delle maggiori società di produzione di celle dell'Unione. Il produttore in questione stava uscendo dal mercato e se non fosse avvenuta l'acquisizione, oltre 500 lavoratori altamente qualificati avrebbero perso il posto di lavoro. Solar World ha affermato che in assenza delle misure non solo non sarebbe riuscita ad acquisire l'altra società e salvare i posti di lavoro, ma le sue stesse strutture per la produzione di celle avrebbero già dichiarato fallimento.
- (770) Pertanto, gli assemblatori di moduli non verticalmente integrati dell'Unione non devono affrontare una scarsità di approvvigionamenti, né si trovano in una situazione di svantaggio concorrenziale rispetto ai fornitori verticalmente integrati. Di conseguenza, i consumatori di moduli dell'Unione non subiscono ripercussioni negative per il fatto che la produzione di celle dell'Unione riesce a soddisfare solo una percentuale relativamente ridotta del consumo di moduli.

⁽¹²⁹⁾ Q3 2016 PV Market Outlook, *Solar power — not everyone needs it right now*, BNEF, 1° settembre 2016, pag. 1.



7.4.2. *Oneri amministrativi causati dalle misure*


- (771) Le parti interessate che hanno chiesto l'abrogazione delle misure relative alle celle hanno sostenuto che tali misure comportano un notevole aggravio di rischi, capitale circolante e oneri amministrativi a carico dei produttori di moduli importatori non verticalmente integrati. Questo è il risultato dell'ottemperanza alle complesse procedure dell'impegno. Alcuni produttori di moduli hanno sostenuto che la situazione si è esacerbata dopo l'apertura dell'inchiesta antielusione nei confronti di Taiwan e della Malaysia. I produttori non verticalmente integrati sono soggetti a rigidi controlli dei documenti in fase di sdoganamento delle merci, anche se importano da società che hanno diritto all'esenzione. Essi hanno denunciato il fatto che, in alcuni casi, vi sono state numerose settimane di ritardo a causa di semplici lacune procedurali nella documentazione, quali la mancanza di un timbro o di una firma al posto giusto. Le celle cinesi importate nell'ambito dell'impegno sono soggette ad analoghi rigidi controlli e a procedure amministrative onerose. Secondo questi produttori, dunque, quasi il 100 % delle importazioni di celle verso l'Unione è soggetto a controlli rigorosi da parte delle autorità doganali, che spesso comportano ritardi nella spedizione, ulteriore lavoro amministrativo e un maggiore fabbisogno di capitale circolante. Ciò li pone in una situazione di ulteriore svantaggio concorrenziale non solo rispetto ai produttori del resto del mondo, ma anche rispetto al maggiore fabbricante europeo di moduli verticalmente integrato.
- (772) La Commissione ha ricordato che sono occorsi provvedimenti aggiuntivi per migliorare il monitoraggio delle misure ed evitare ogni possibile forma di elusione e compensazione incrociata che potrebbe compromettere l'impegno. Altre soluzioni in grado di proteggere in modo efficace l'industria dell'Unione ed evitare l'elusione dei moduli cinesi possono essere l'oggetto di un riesame intermedio. Sono necessari maggiori controlli da parte delle autorità doganali degli Stati membri per proteggere in modo efficace l'industria dell'Unione dall'afflusso di prodotti a prezzi sleali.

7.4.3. *Impatto delle misure relative alle celle sui prezzi dei moduli e sulla domanda*

- (773) Numerose parti che richiedono l'abrogazione delle misure sulle celle hanno affermato che queste aumentano il costo della componente fondamentale dei moduli solari e, di conseguenza, il prezzo dei nuovi impianti solari, con un effetto freno sulla domanda di moduli solari. Alcune parti hanno sostenuto che dopo il PIR, nella seconda metà del 2016, i prezzi contrattuali di vendita medi globali sono diminuiti in modo significativo al di sotto del prezzo minimo all'importazione, gravando ancora di più sui fabbricanti di moduli non verticalmente integrati dell'Unione.
- (774) La Commissione ha riscontrato che un prezzo contrattuale di vendita medio globale delle celle, come riferito da *PV Insights*, si è attestato a un valore vicino al prezzo minimo all'importazione per gran parte del periodo di validità delle misure. Se si assume pertanto il prezzo contrattuale di vendita quale parametro di riferimento, le misure non hanno aumentato in modo significativo il prezzo della componente fondamentale dei moduli.
- (775) La Commissione ha riscontrato che i prezzi contrattuali di vendita globali sono diminuiti notevolmente nella seconda metà del 2016, in quanto il settore solare ha attraversato un ciclo di espansione e contrazione, come illustrato al considerando 767. Durante il quarto trimestre del 2016 i prezzi delle celle si sono stabilizzati e hanno persino iniziato a salire di nuovo, un andamento prevedibile quando si attraversa un ciclo di espansione e contrazione. Ciononostante, se tiene conto dell'effetto della curva di apprendimento del settore solare, il nuovo prezzo a più lungo termine delle celle solari sarà probabilmente fissato al di sotto del livello che era prevalentemente registrato prima del ciclo di espansione e contrazione. Come evidenziato al considerando 676, l'indice dei prezzi, che la Commissione ha utilizzato per adeguare il prezzo minimo all'importazione, non ha riflesso appieno tali diminuzioni del costo della produzione di celle e moduli solari per la maggior parte del 2016. Nell'ambito di un riesame intermedio si potrà valutare un modo migliore per far corrispondere il livello delle misure alla curva di apprendimento dell'industria del solare.
- (776) L'impatto delle misure sulla domanda di energia solare nell'Unione è stato analizzato approfonditamente alla sezione 6.3. La Commissione ha accertato la presenza di numerosi altri fattori che influenzano la domanda di moduli molto di più di quanto non la influenzino le misure. Tali considerazioni si applicano anche alle celle, essendo queste la componente fondamentale dei moduli.
- (777) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, SPE ha sostenuto che, per la maggior parte del tempo in cui le misure erano in vigore, il prezzo medio globale di acquisto per le celle non si era avvicinato al prezzo minimo all'importazione. Tale parte ha suffragato questa dichiarazione con un articolo tratto dal numero di novembre 2016 di *PV-Magazine* ⁽¹³⁰⁾ e con dati provenienti da *Energy Trend PV* ⁽¹³¹⁾.

⁽¹³⁰⁾ *PvXchange module price index November 2016: Red light, green light.*

⁽¹³¹⁾ *Energy Trend PV, Cell prices*, aggiornato al 4 gennaio 2017.




- (778) Il prezzo minimo all'importazione ha seguito da vicino i prezzi globali delle celle denominati in euro a partire da dicembre 2013, quando sono state istituite le misure, fino a settembre 2015, quando si è concluso il PIR, come riferito da PV Insights. La Commissione ha osservato inoltre che nel 2016, al di fuori del periodo in esame, il prezzo minimo all'importazione si è temporaneamente sganciato dai prezzi globali di acquisto. Sia l'articolo menzionato che i dati forniti si riferivano all'andamento dei prezzi al di fuori del periodo in esame. La Commissione ha pertanto ribadito che le misure relative alle celle hanno avuto un impatto solo molto limitato sui produttori non integrati di moduli.

7.5. Conclusioni sull'esame intermedio

- (779) La Commissione ha concluso che non esistono ragioni valide per l'abrogazione delle misure relative alle celle per motivi di interesse dell'Unione. In particolare, essa ha accertato che le misure erano efficaci nel mantenere, e in qualche misura, ripristinare la produzione di celle nell'Unione. Le celle fabbricate nell'Unione coprono una percentuale significativa della domanda di celle dell'Unione. Vi è la probabilità che l'abrogazione delle misure sulle celle causi il crollo dell'industria della produzione di celle dell'Unione, nonché la perdita di posti di lavoro altamente qualificati e il vanificarsi delle attività di ricerca e sviluppo correlate. La Commissione ha altresì considerato che le misure sulle celle non attribuiscono un vantaggio competitivo ai produttori di moduli dell'Unione verticalmente integrati nei confronti dei fabbricanti non verticalmente integrati. I produttori di moduli non verticalmente integrati possono accedere a rifornimenti sufficienti di celle al di fuori della Cina a prezzi non superiori di quelli che verrebbero applicati internamente dai fabbricanti integrati verticalmente.
- (780) Inoltre, nel riesame degli interessi dei produttori di moduli non verticalmente integrati, la Commissione ha ricevuto numerosi reclami relativi agli oneri amministrativi a loro carico, mentre i produttori dell'Unione hanno denunciato il persistere di pratiche di elusione. Tali questioni possono essere affrontate nell'ambito di un riesame intermedio sulla forma delle misure.
- (781) Infine, la Commissione ha osservato che per la maggior parte del 2016 il meccanismo di adeguamento del prezzo minimo all'importazione non ha seguito la ripida curva di apprendimento del settore per le celle. L'attuale sistema di adeguamento preclude pertanto ai fabbricanti di moduli europei la possibilità di beneficiare dei miglioramenti globali in termini di efficienza, e tale circostanza potrebbe indurre a rivedere la questione. Ciò può avvenire nell'ambito di un riesame intermedio che valuti un meccanismo di adeguamento che possa essere associato ad un'altra forma della misura.
- (782) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, diverse parti hanno anche sostenuto che il riesame intermedio proposto avrebbe richiesto troppo tempo per tutelare gli interessi dei produttori non integrati di moduli. La Commissione ha osservato che dopo la divulgazione delle conclusioni, vale a dire all'inizio del 2017, il prezzo minimo all'importazione è notevolmente sceso, determinando una notevole riduzione del divario tra il prezzo minimo all'importazione e il prezzo medio globale di vendita. Inoltre, la Commissione intende completare il riesame intermedio entro il 2017.

8. MISURE COMPENSATIVE DEFINITIVE

- (783) Dalle conclusioni tratte in merito al persistere e al rischio di reiterazione delle pratiche di sovvenzione e al persistere del pregiudizio, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base, ne consegue che dovrebbero essere mantenute le misure compensative applicabili alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei loro componenti chiave (celle), originari o provenienti dalla RPC, istituite con il regolamento (UE) n. 1239/2013.
- (784) Come illustrato in dettaglio alla sezione 6.3, dall'inchiesta è emerso che le misure potrebbero avere un maggior impatto sulla domanda in futuro, dopo che la modifica delle politiche di sostegno alle rinnovabili sarà completata, la posizione fiscale dell'autoconsumo chiarita e la parità di rete realizzata in una parte più ampia dell'Europa. Ne consegue che le misure dovrebbero essere eccezionalmente prorogate per 18 mesi, dopodiché sarebbero lasciate scadere in conformità alle norme applicabili del regolamento di base. La Commissione ha ritenuto, in base agli elementi di prova a disposizione in questa fase, che nel valutare i probabili effetti negativi sull'industria a monte e a valle e sui consumatori a fronte dei benefici che l'industria dell'Unione trarrebbe dalla misure, 18 mesi costituiscono un adeguato compromesso tra gli interessi in gioco.
- (785) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, EU ProSun ha contestato questo ragionamento, sostenendo che le misure dovrebbero essere prorogate per un periodo di cinque anni. Essa ha considerato che l'incertezza normativa che deprime la domanda di energia solare non sarà probabilmente eliminata nel prossimo futuro. Solo



una proroga di cinque anni consentirebbe di creare la stabilità necessaria per promuovere il protrarsi della ripresa dell'industria dell'Unione mediante la creazione di un migliore contesto per gli investimenti. La Commissione ha ribadito che il settore dell'energia solare dell'Unione stava attraversando una profonda fase di transizione, con il graduale abbandono di uno strumento di sostegno tradizionale (tariffa di riacquisto) a favore di gare d'appalto per i grandi impianti su scala industriale e dell'autoconsumo per gli impianti commerciali e, in misura minore, residenziali. A suo parere, questa transizione potrebbe manifestare effetti quantificabili in diversi Stati membri già entro 18 mesi. La Commissione prevede in particolare che saranno indette in questo periodo numerose gare d'appalto sulla base della capacità e che aumenterà la diffusione dell'energia solare trainata dalla parità di rete al dettaglio. La Commissione continua a ritenere opportuno prorogare le misure per soli 18 mesi.

- (786) I produttori esportatori della Malaysia e di Taiwan esentati dall'applicazione delle misure, prorogate dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/184, saranno esentati anche dall'applicazione delle misure istituite dal presente regolamento.
- (787) In considerazione delle conclusioni secondo le quali non sussistono ragioni valide per abrogare le misure sulle celle per motivi di interesse dell'Unione, il riesame intermedio parziale aperto a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento di base dovrebbe essere chiuso.

9. FORMA DELLE MISURE

- (788) L'impegno accettato dalla Commissione con la decisione di esecuzione 2013/707/UE, modificata da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1998 della Commissione ⁽¹³²⁾, continua a trovare applicazione per tutta la durata delle misure definitive istituite dal presente regolamento. Gli esportatori a cui si applica l'impegno sono riportati in elenco nell'allegato di detta decisione.
- (789) Tuttavia, come evidenziato ai considerando 747 e 748, nonché ai considerando 780 e 781, è altresì opportuno condurre un riesame intermedio *ex officio* sulla forma della misura e i meccanismi di adeguamento correlati.
- (790) Il comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹³³⁾ non ha espresso alcun parere. La Commissione ha successivamente presentato al comitato una versione modificata del progetto di regolamento di esecuzione che prevede la riduzione della durata della misura da 24 a 18 mesi. Il comitato non ha espresso alcun parere.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e di celle del tipo utilizzato nei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino (lo spessore delle celle non è superiore a 400 micrometri), attualmente classificati ai codici NC ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 ed ex 8541 40 90 (codici TARIC 8501 31 00 81, 8501 31 00 89, 8501 32 00 41, 8501 32 00 49, 8501 33 00 61, 8501 33 00 69, 8501 34 00 41, 8501 34 00 49, 8501 61 20 41, 8501 61 20 49, 8501 61 80 41, 8501 61 80 49, 8501 62 00 61, 8501 62 00 69, 8501 63 00 41, 8501 63 00 49, 8501 64 00 41, 8501 64 00 49, 8541 40 90 21, 8541 40 90 29, 8541 40 90 31 e 8541 40 90 39) e originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese, a meno che non siano in transito ai sensi dell'articolo V del GATT.

Dalla definizione del prodotto in esame sono esclusi i seguenti tipi di prodotto:

- caricatori solari, composti da meno di sei celle, portatili e destinati ad alimentare apparecchi elettrici o a ricaricare batterie,
- prodotti fotovoltaici a film sottile,

⁽¹³²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1998 della Commissione, del 15 novembre 2016, che revoca l'accettazione dell'impegno per cinque produttori esportatori stabilita dalla decisione di esecuzione 2013/707/UE, relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive (GUL 308 del 16.11.2016, pag. 8).

⁽¹³³⁾ Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21).



- prodotti fotovoltaici in silicio cristallino integrati permanentemente in apparecchi elettrici che non sono destinati a generare energia elettrica e che consumano l'energia elettrica generata dalle celle fotovoltaiche integrate in silicio cristallino,
- moduli o pannelli con una tensione di uscita uguale o inferiore a 50 V DC e una potenza di uscita uguale o inferiore a 50 W, destinati esclusivamente all'utilizzo diretto come caricabatterie in sistemi con le stesse caratteristiche di tensione e di potenza.

2. L'aliquota del dazio compensativo definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti descritti nel paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate è la seguente:

Società	Aliquota del dazio (%)	Codice aggiuntivo TARIC
Wuxi Suntech Power Co. Ltd Suntech Power Co. Ltd Wuxi Sunshine Power Co. Ltd Luoyang Suntech Power Co. Ltd Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd	4,9	B796
Yingli Energy (China) Co. Ltd Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd	6,3	B797
Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd Trina Solar (Changzhou) Science & Technology Co. Ltd Changzhou Youze Technology Co. Ltd Trina Solar Energy (Shanghai) Co. Ltd Yancheng Trina Solar Energy Technology Co. Ltd	3,5	B791
JingAo Solar Co. Ltd Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd Hefei JA Solar Technology Co. Ltd Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd	5,0	B794
Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd	11,5	B793
LDK Solar Hi-Tech (Hefei) Co. Ltd	11,5	B927
Delsolar (Wujiang) Ltd	0	B792



Società	Aliquota del dazio (%)	Codice aggiuntivo TARIC
Renesola Jiangsu Ltd Renesola Zhejiang Ltd	4,6	B921
JingAo Solar Co. Ltd Jinko Solar Import and Export Co. Ltd ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD	6,5	B845
Società elencate nell'allegato	6,4	
Tutte le altre società (*)	11,5	B999

(*) Per le società elencate nell'allegato II del regolamento di esecuzione antidumping parallelo (UE) 2017/367, del 1º marzo 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, e che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del medesimo regolamento (cfr. pagina 131 della presente Gazzetta ufficiale) il codice aggiuntivo TARIC è indicato in tale allegato.

3. Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1. Le importazioni dichiarate per l'immissione in libera pratica dei prodotti attualmente classificati al codice NC ex 8541 40 90 (codici TARIC 8541 40 90 21, 8541 40 90 29, 8541 40 90 31 e 8541 40 90 39), fatturate dalle società i cui impegni sono stati accettati dalla Commissione e i cui nominativi figurano nell'elenco di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2013/707/UE, e successive modifiche, sono esenti dal dazio compensativo istituito dall'articolo 1, a condizione che:


- una società il cui nome figura nell'elenco di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2013/707/UE, e successive modifiche, abbia prodotto, spedito e fatturato i prodotti di cui sopra, direttamente o attraverso la sua società collegata, anch'essa iscritta nell'elenco di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2013/707/UE, alle società nell'Unione a esse collegate operanti come importatori che procedano all'immissione delle merci in libera pratica nell'Unione oppure al primo acquirente indipendente operante come importatore che proceda all'immissione delle merci in libera pratica nell'Unione e
- tali importazioni siano corredate di una fattura corrispondente all'impegno, ossia di una fattura commerciale contenente almeno gli elementi e la dichiarazione di cui all'allegato 2 del presente regolamento e
- tali importazioni siano corredate di un certificato d'impegno per l'esportazione a norma dell'allegato 3 del presente regolamento e
- le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione della fattura corrispondente all'impegno.

2. All'atto dell'accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica sorge un'obbligazione doganale:

- ogniquale volta sia accertata, relativamente alle importazioni di cui al paragrafo 1, l'inosservanza di una o più delle condizioni elencate in tale paragrafo o
- laddove la Commissione revoca l'accettazione dell'impegno, a norma dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 2016/1037, con un regolamento o una decisione che si riferisca a operazioni particolari e dichiarate invalide le pertinenti fatture corrispondenti all'impegno.

Articolo 3

Le società i cui impegni sono stati accettati dalla Commissione e i cui nominativi figurano nell'elenco di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2013/707/UE, e successive modifiche, e che sono soggette a determinate condizioni ivi specificate, emetteranno inoltre una fattura per le operazioni che non beneficiano di un'esenzione dai dazi compensativi. Tale fattura è una fattura commerciale contenente almeno gli elementi di cui all'allegato 4 del presente regolamento.



Articolo 4

1. Il dazio compensativo definitivo applicabile a «tutte le altre società», istituito dall'articolo 1, paragrafo 2, è esteso alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan, attualmente classificati ai codici NC ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 ed ex 8541 40 90 (codici TARIC 8501 31 00 82, 8501 31 00 83, 8501 32 00 42, 8501 32 00 43, 8501 33 00 62, 8501 33 00 63, 8501 34 00 42, 8501 34 00 43, 8501 61 20 42, 8501 61 20 43, 8501 61 80 42, 8501 61 80 43, 8501 62 00 62, 8501 62 00 63, 8501 63 00 42, 8501 63 00 43, 8501 64 00 42, 8501 64 00 43, 8541 40 90 22, 8541 40 90 23, 8541 40 90 32, 8541 40 90 33) ad eccezione di quelli fabbricati dalle società sottoelencate:

Paese	Società	Codice aggiuntivo TARIC
Malaysia	AUO — SunPower Sdn. Bhd.	C073
	Flextronics Shah Alam Sdn. Bhd.	C074
	Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.	C075
	Panasonic Energy Malaysia Sdn. Bhd.	C076
	TS Solartech Sdn. Bhd.	C077
Taiwan	ANJI Technology Co., Ltd.	C058
	AU Optronics Corporation	C059
	Big Sun Energy Technology Inc.	C078
	EEPV Corp.	C079
	E-TON Solar Tech. Co., Ltd.	C080
	Gintech Energy Corporation	C081
	Gintung Energy Corporation	C082
	Inventec Energy Corporation	C083
	Inventec Solar Energy Corporation	C084
	LOF Solar Corp.	C085
	Ming Hwei Energy Co., Ltd.	C086
	Motech Industries, Inc.	C087
	Neo Solar Power Corporation	C088
	Perfect Source Technology Corp.	C089
	Ritek Corporation	C090
	Sino-American Silicon Products Inc.	C091
	Solartech Energy Corp.	C092
	Sunengine Corporation Ltd.	C093
Topcell Solar International Co., Ltd.	C094	
TSEC Corporation	C095	
Win Win Precision Technology Co., Ltd.	C096	



2. L'applicazione delle esenzioni concesse alle società specificamente menzionate al paragrafo 1 del presente articolo o autorizzate dalla Commissione in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, è soggetta alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida emessa dal produttore o dallo speditore, recante una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che l'ha emessa, identificato dal suo nome e dalla sua funzione. Nel caso delle celle fotovoltaiche in silicio cristallino, tale dichiarazione deve essere redatta come segue: «Il sottoscritto certifica che le celle fotovoltaiche in silicio cristallino (volume) vendute per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura sono state fabbricate da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.» Nel caso dei moduli fotovoltaici in silicio cristallino, tale dichiarazione deve essere redatta come segue: «Il sottoscritto certifica che i moduli fotovoltaici in silicio cristallino (volume) venduti per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura sono stati fabbricati

i) da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato); OPPURE

ii) da una parte terza in subappalto per (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato)

(barrare, a seconda del caso, una delle due opzioni precedenti)

con le celle fotovoltaiche in silicio cristallino fabbricate da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC [da aggiungere se il paese interessato è soggetto alle misure iniziali o alle misure antielusione in vigore]) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.» Qualora tale fattura non sia presentata e/o nella summenzionata dichiarazione non vengano forniti uno o entrambi i codici addizionali TARIC, si applica l'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società» e nella dichiarazione doganale si richiede la dichiarazione del codice addizionale TARIC B999.

3. Salvo diversamente specificato, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 5

Il riesame intermedio parziale aperto a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1037, delle misure compensative applicabili alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari della Repubblica popolare cinese o da essa provenienti ⁽¹³⁴⁾ è chiuso.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Esso resta in vigore per un periodo di 18 mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

⁽¹³⁴⁾ Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping e compensative applicabili alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari della Repubblica popolare cinese o da essa provenienti (GU C 405 del 5.12.2015, pag. 33).



ALLEGATO 1

Nome della società	Codice aggiuntivo TARIC
Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd	B801
Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd	B802
Canadian Solar Manufacturing (Changshu) Inc. Canadian Solar Manufacturing (Luoyang) Inc. CSI Cells Co. Ltd CSI Solar Power (China) Inc.	B805
Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd	B807
CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD	B808
CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd	B809
Chint Solar (Zhejiang) Co. Ltd	B810
ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd	B811
ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD. CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD. HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD.	B812
CNPV Dongying Solar Power Co. Ltd	B813
CSG PVtech Co. Ltd	B814
DCWATT POWER Co. Ltd	B815
Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd	B816
EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD	B817
Era Solar Co. Ltd	B818
ET Energy Co. Ltd ET Solar Industry Limited	B819
GD Solar Co. Ltd	B820
Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd	B822



Nome della società	Codice aggiuntivo TARIC
Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd	B824
Hangzhou Zhejiang University Sunny Energy Science and Technology Co. Ltd Zhejiang Jinbest Energy Science and Technology Co. Ltd	B825
Hanwha SolarOne Co. Ltd	B929
Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd	B826
Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd	B827
HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD.	B828
Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd	B829
Jetion Solar (China) Co. Ltd Junfeng Solar (Jiangsu) Co. Ltd Jetion Solar (Jiangyin) Co. Ltd	B830
Jiangsu Green Power PV Co. Ltd	B831
Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd	B832
Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd	B833
Jiangsu Runda PV Co. Ltd	B834
Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd	B835
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd	B836
Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd	B837
Jiangsu Sinski PV Co. Ltd	B838
Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd	B839
Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd	B840
Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd	B841
Jiangyin Hareon Power Co. Ltd Taicang Hareon Solar Co. Ltd Hareon Solar Technology Co. Ltd Hefei Hareon Solar Technology Co. Ltd Jiangyin Xinhui Solar Energy Co. Ltd Altusvia Energy (Taicang) Co, Ltd	B842
Jinggong P-D Shaoxing Solar Energy Tech Co. Ltd	B844



Nome della società	Codice aggiuntivo TARIC
Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd	B795
Juli New Energy Co. Ltd	B846
Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd	B847
Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan)	B849
GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd GCL Solar System (Suzhou) Limited GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd Konca Solar Cell Co. Ltd Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd	B850
Lightway Green New Energy Co. Ltd Lightway Green New Energy (Zhuozhou) Co. Ltd	B851
Motech (Suzhou) Renewable Energy Co. Ltd	B852
Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd	B853
LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD NICE SUN PV CO. LTD	B854
Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd	B857
Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd	B858
Ningbo Osda Solar Co. Ltd	B859
Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd	B860
Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd	B861
Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd	B862
Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd	B863
Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd	B864
Perlight Solar Co. Ltd	B865



Nome della società	Codice aggiuntivo TARIC
Phono Solar Technology Co. Ltd Sumec Hardware & Tools Co. Ltd	B866
RISEN ENERGY CO. LTD	B868
SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD	B869
SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY Science & TECHNOLOGY CO. LTD	B870
BYD(Shangluo)Industrial Co.Ltd Shanghai BYD Co. Ltd	B871
Shanghai Chaori International Trading Co. Ltd Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd	B872
Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd	B873
Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD	B875
Jiangsu ST-Solar Co. Ltd Shanghai ST-Solar Co. Ltd	B876
Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd	B877
Shenzhen Sacred Industry Co. Ltd	B878
Leshan Topray Cell Co. Ltd Shanxi Topray Solar Co. Ltd Shenzhen Topray Solar Co. Ltd	B880
Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd Sopray Energy Co. Ltd	B881
Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD. SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD.	B882
TDG Holding Co. Ltd	B884
Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd	B885
Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd	B886
Winsun New Energy Co. Ltd	B887
Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd	B889
Wuxi Saijing Solar Co. Ltd	B890



Nome della società	Codice aggiuntivo TARIC
Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd	B892
Wuxi Machinery & Equipment Import & Export Co. Ltd Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd	B893
Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation Xian Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd	B896
Wuxi LONGi Silicon Materials Co. Ltd Xian LONGi Silicon Materials Corp.	B897
Years Solar Co. Ltd	B898
Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd	B899
Yuhuan Sinosola Science & Technology Co. Ltd	B900
Yunnan Tianda Photovoltaic Co. Ltd	B901
Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd	B902
Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd	B904
Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd	B905
Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd	B906
Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd	B907
Zhejiang Koly Energy Co. Ltd	B908
Zhejiang Longbai Photovoltaic Tech Co. Ltd	B909
Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd	B910
Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd	B911
Zhejiang Shinew Photoelectric Technology Co. Ltd	B912
Zhejiang SOCO Technology Co. Ltd	B913
Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd	B914
Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd	B916
Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd	B917



Nome della società	Codice aggiuntivo TARIC
Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd WANXIANG IMPORT & EXPORT CO LTD	B918
Zhejiang Xiongtai Photovoltaic Technology Co. Ltd ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD	B919
Zhejiang Xiongtai Photovoltaic Technology Co. Ltd ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD	B920
Zhongli Talesun Solar Co. Ltd ZNSHINE PV-TECH CO. LTD	B922
Zhongli Talesun Solar Co. Ltd ZNSHINE PV-TECH CO. LTD	B923
Zytech Engineering Technology Co. Ltd	B924




ALLEGATO 2

Nella fattura commerciale relativa alle vendite nell'Unione europea di merci assoggettate all'impegno vanno indicate le seguenti informazioni:

1. L'intestazione «FATTURA COMMERCIALE CHE ACCOMPAGNA MERCI ASSOGGETTATE A UN IMPEGNO».
2. La ragione sociale della società che emette la fattura commerciale.
3. Il numero della fattura commerciale.
4. La data di emissione della fattura commerciale.
5. Il codice addizionale TARIC con il quale le merci figuranti sulla fattura devono essere sdoganate alla frontiera dell'Unione europea.
6. Una descrizione precisa e semplice delle merci e:
 - il numero di codice del prodotto (NCP),
 - le specifiche tecniche dell'NCP,
 - il numero di codice del prodotto della società (CPS),
 - il codice NC,
 - il quantitativo (indicato in unità espresse in watt).
7. La descrizione delle condizioni di vendita, comprendente:
 - il prezzo unitario (in watt),
 - le condizioni di pagamento applicabili,
 - i termini di consegna applicabili,
 - sconti e riduzioni complessivi.
8. La ragione sociale della società operante come importatore alla quale la società ha rilasciato direttamente la fattura.
9. Il nome del responsabile della società che ha emesso la fattura commerciale, seguito dalla seguente dichiarazione firmata:

«Il sottoscritto certifica che la vendita per l'esportazione diretta nell'Unione europea delle merci di cui alla presente fattura è effettuata nell'ambito e alle condizioni dell'impegno offerto da [SOCIETÀ] e accettato dalla Commissione europea con la decisione di esecuzione 2013/707/UE. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»



ALLEGATO 3

Certificato d'impegno per l'esportazione

Nel certificato d'impegno per l'esportazione emesso dalla CCCME per ciascuna fattura commerciale relativa alle vendite nell'Unione europea di merci assoggettate all'impegno vanno indicate le seguenti informazioni:

1. Il nome, l'indirizzo, i numeri di fax e di telefono della Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e prodotti elettronici (CCCME).
2. La ragione sociale della società di cui all'allegato della decisione 2013/707/UE che rilascia la fattura commerciale.
3. Il numero della fattura commerciale.
4. La data di emissione della fattura commerciale.
5. Il codice addizionale TARIC con il quale le merci che figurano sulla fattura devono essere sdoganate alla frontiera dell'Unione europea.
6. La descrizione esatta delle merci, comprendente:
 - il numero di codice del prodotto (NCP),
 - le specifiche tecniche delle merci, il numero di codice del prodotto della società (CPS) (ove opportuno),
 - il codice NC.
7. L'esatta quantità in unità esportate, espressa in watt.
8. Il numero e la data di scadenza (tre mesi a decorrere dalla data del rilascio) del certificato.
9. Il nome del funzionario responsabile della CCCME che ha emesso il certificato, seguito dalla seguente dichiarazione firmata:

«Il sottoscritto certifica che il presente certificato viene rilasciato per l'esportazione diretta nell'Unione europea delle merci di cui alla fattura commerciale che accompagna le vendite assoggettate all'impegno e che il suo rilascio avviene nell'ambito e alle condizioni dell'impegno offerto dalla [società] e accettato dalla Commissione europea con la decisione di esecuzione 2013/707/UE della Commissione. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nel presente certificato sono esatte e che le quantità di cui al certificato stesso non superano il massimale concordato per l'impegno.»

10. Data.

11. Firma e sigillo della CCCME.



ALLEGATO 4

Nella fattura commerciale relativa alle vendite nell'Unione europea di merci assoggettate ai dazi compensativi vanno indicate le seguenti informazioni:

1. L'intestazione «FATTURA COMMERCIALE CHE ACCOMPAGNA MERCI SOGGETTE A DAZI ANTIDUMPING E COMPENSATIVI».
2. La ragione sociale della società che emette la fattura commerciale.
3. Il numero della fattura commerciale.
4. La data di emissione della fattura commerciale.
5. Il codice addizionale TARIC con il quale le merci figuranti sulla fattura devono essere sdoganate alla frontiera dell'Unione europea.
6. Una descrizione precisa e semplice delle merci e:
 - il numero di codice del prodotto (NCP),
 - le specifiche tecniche dell'NCP,
 - il numero di codice del prodotto della società (CPS),
 - il codice NC,
 - il quantitativo (indicato in unità espresse in watt).
7. La descrizione delle condizioni di vendita, comprendente:
 - il prezzo unitario (in watt),
 - le condizioni di pagamento applicabili,
 - i termini di consegna applicabili,
 - sconti e riduzioni complessivi.
8. Il nome e la firma del responsabile della società che ha emesso la fattura commerciale.

17CE0954



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/367 DELLA COMMISSIONE

del 1º marzo 2017

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio e che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del medesimo regolamento

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

1.1. Misure in vigore

- (1) In seguito a un'inchiesta antidumping («l'inchiesta iniziale»), il Consiglio ha istituito, nel dicembre 2013, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 ⁽²⁾ («il regolamento originario») un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) attualmente classificati ai codici NC ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 ed ex 8541 40 90 (codici TARIC 8501 31 00 81, 8501 31 00 89, 8501 32 00 41, 8501 32 00 49, 8501 33 00 61, 8501 33 00 69, 8501 34 00 41, 8501 34 00 49, 8501 61 20 41, 8501 61 20 49, 8501 61 80 41, 8501 61 80 49, 8501 62 00 61, 8501 62 00 69, 8501 63 00 41, 8501 63 00 49, 8501 64 00 41, 8501 64 00 49, 8541 40 90 21, 8541 40 90 29, 8541 40 90 31 e 8541 40 90 39) e originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese («RPC»), («le misure iniziali»). Le misure hanno assunto la forma di un dazio ad valorem compreso tra il 27,3 % e il 64,9 %.
- (2) Nell'inchiesta iniziale, la Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e di prodotti elettronici («CCCME») ha presentato, a nome di un gruppo di produttori esportatori, un impegno sui prezzi alla Commissione. Con la decisione 2013/423/UE ⁽³⁾ la Commissione ha accettato il suddetto impegno sui prezzi in relazione al dazio antidumping provvisorio. In seguito alla notifica di una versione modificata dell'impegno sui prezzi da parte di un gruppo di produttori esportatori in collaborazione con la CCCME, la Commissione ha confermato, con la decisione di esecuzione 2013/707/UE ⁽⁴⁾, l'accettazione dell'impegno sui prezzi modificato («l'impegno») per il periodo di applicazione delle misure definitive. Da allora la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione 2014/657/UE ⁽⁵⁾ che chiarisce le modalità di attuazione dell'impegno e cinque regolamenti che revocano l'accettazione dell'impegno per diversi produttori esportatori ⁽⁶⁾.

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 325 del 5.12.2013, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione 2013/423/UE della Commissione, del 2 agosto 2013, che accetta un impegno offerto in relazione al procedimento antidumping relativo alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 209 del 3.8.2013, pag. 26).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione 2013/707/UE della Commissione, del 4 dicembre 2013, relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive (GU L 325 del 5.12.2013, pag. 214).

⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione 2014/657/UE della Commissione, del 10 settembre 2014, relativa all'accettazione di una proposta di un gruppo di produttori esportatori, in collaborazione con la Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e prodotti elettronici, per alcuni chiarimenti riguardanti l'attuazione dell'impegno di cui alla decisione di esecuzione 2013/707/UE (GU L 270 dell'11.9.2014, pag. 6).

⁽⁶⁾ Regolamenti di esecuzione della Commissione (UE) 2015/1403 (GU L 218 del 19.8.2015, pag. 1), (UE) 2015/2018 (GU L 295 del 12.11.2015, pag. 23), (UE) 2016/1115 (GU L 23 del 29.1.2016, pag. 47) (UE) 2016/1045 (GU L 170 del 29.6.2016, pag. 5) e (UE) 2016/1998 (GU L 308 del 16.11.2016, pag. 8) che revocano l'accettazione dell'impegno per diversi produttori esportatori.



- (3) Il 5 maggio 2015 la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping e compensative applicabili alle importazioni del prodotto oggetto del riesame ⁽⁷⁾. Il riesame si limitava al valore di riferimento utilizzato per il meccanismo di adeguamento dei prezzi definito nel summenzionato impegno, ed è stato chiuso nel gennaio 2016 in forza del regolamento di esecuzione (UE) 2016/12 della Commissione ⁽⁸⁾.
- (4) Il 28 maggio 2015 la Commissione ha aperto una serie di inchieste antielusione relative alla possibile elusione delle misure antidumping e compensative applicabili alle importazioni del prodotto oggetto del riesame mediante importazioni di tale prodotto provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che fosse dichiarato o no originario della Malaysia o di Taiwan ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾. In conseguenza di ciò, le misure sono state estese alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, tranne che per alcuni produttori autentici di cui è stata accertata l'estraneità alle pratiche di elusione ⁽¹¹⁾.

1.2. Domanda di riesame in previsione della scadenza

- (5) In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza ⁽¹²⁾ delle misure iniziali, il 4 settembre 2015 la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La domanda è stata presentata da EU ProSun per conto di produttori dell'Unione che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) ed è stata sostenuta dai produttori dell'Unione che complessivamente realizzano oltre il 50 % della produzione totale del prodotto simile attribuibile a quella parte dell'industria dell'Unione che ha espresso sostegno od opposizione alla domanda.

1.3. Apertura di un riesame in previsione della scadenza e di un riesame intermedio

- (6) Il 5 dicembre 2015 la Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni nell'Unione di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese («il paese interessato») e ha pubblicato un avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽¹³⁾ («l'avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza»).
- (7) Nella stessa data la Commissione ha aperto d'ufficio un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, limitato ad accertare se sia o meno nell'interesse dell'Unione mantenere le misure attualmente in vigore sulle celle del tipo utilizzato nei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino ⁽¹⁴⁾ («l'avviso di apertura di un riesame intermedio parziale»).

⁽⁷⁾ Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping e compensative applicabili alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU C 147 del 5.5.2015, pag. 4).

⁽⁸⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/12 della Commissione, del 6 gennaio 2016, che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping e compensative applicabili alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 4 del 7.1.2016, pag. 1).

⁽⁹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/833 della Commissione, del 28 maggio 2015, che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese mediante importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia o di Taiwan, e che dispone la registrazione di tali importazioni (GU L 132 del 29.5.2015, pag. 60).

⁽¹⁰⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/832 della Commissione, del 28 maggio 2015, che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure compensative istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese mediante importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia o di Taiwan, e che dispone la registrazione di tali importazioni (GU L 132 del 29.5.2015, pag. 53).

⁽¹¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/185 della Commissione, dell'11 febbraio 2016, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (UE) n. 1238/2013 del Consiglio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan (GU L 37 del 12.2.2016, pag. 76).

⁽¹²⁾ Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (GU C 137 del 25.4.2015, pag. 29).

⁽¹³⁾ Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU C 405 del 5.12.2015, pag. 8).

⁽¹⁴⁾ Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping e compensative applicabili alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari della Repubblica popolare cinese o da essa provenienti (GU C 405 del 5.12.2015, pag. 33).



1.4. Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame

- (8) L'inchiesta sulla persistenza o sulla reiterazione del dumping riguardava il periodo compreso tra il 1° ottobre 2014 e il 30 settembre 2015 («il periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). L'analisi delle tendenze utili per la valutazione del rischio del persistere o della reiterazione del pregiudizio riguardava il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («il periodo in esame»). Gli stessi periodi sono stati analizzati nel riesame intermedio parziale.

1.5. Parti interessate

- (9) Negli avvisi di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi per partecipare all'inchiesta. Essa ha inoltre informato dell'apertura delle inchieste i richiedenti, altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti della RPC e le autorità della RPC, gli importatori, i fornitori e gli utilizzatori noti, gli operatori commerciali nonché le associazioni notoriamente interessate, invitandoli a partecipare.
- (10) Le parti interessate hanno avuto l'opportunità di presentare osservazioni sulle aperture delle inchieste e di chiedere un'audizione alla Commissione e/o al consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.
- (11) Nell'avviso di apertura del riesame in previsione della scadenza, la Commissione ha informato le parti interessate che intendeva utilizzare gli Stati Uniti d'America («USA») e l'India, nonché il Giappone, la Malaysia, la Corea del Sud e Taiwan, come paesi terzi a economia di mercato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. La Commissione ha informato delle aperture i produttori noti in tali paesi e li ha invitati a partecipare.

1.6. Campionamento

- (12) Negli avvisi di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento dei produttori esportatori cinesi (per il riesame in previsione della scadenza), dei produttori dell'Unione e degli importatori indipendenti dell'Unione (per il riesame in previsione della scadenza e per il riesame intermedio), in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

1.6.1. Campionamento dei produttori dell'Unione

- (13) Negli avvisi di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. La Commissione ha selezionato il campione in base al massimo volume rappresentativo delle vendite dell'Unione, tenendo conto dei volumi di produzione e dell'ubicazione geografica che potessero essere ragionevolmente oggetto di inchiesta nel periodo di tempo disponibile. Il campione si componeva di sei produttori dell'Unione per quanto riguarda i moduli e di tre produttori dell'Unione per quanto riguarda le celle. Il campione provvisorio rappresentava i produttori sia integrati verticalmente sia non integrati verticalmente. La Commissione ha invitato tutte le parti interessate a esprimere osservazioni su tale campione. Tutte le società selezionate in via provvisoria hanno accettato di essere incluse nel campione provvisorio.
- (14) Varie parti interessate hanno presentato osservazioni in merito al campione proposto. Esse hanno criticato il fatto che i nomi e la sede di diversi produttori dell'Unione siano stati mantenuti riservati, cosa che ha impedito loro di presentare osservazioni sulla quota dei produttori selezionati in relazione alla totalità della produzione e dei volumi di vendita dell'industria dell'Unione.
- (15) La Commissione ha ricordato che tutti i produttori dell'Unione inclusi nel campione, fatta eccezione per SolarWorld, WARIS Srl («Waris») e Sillia VL («Sillia»), hanno chiesto nella fase di apertura che i loro nomi non venissero divulgati. La Commissione ha ottemperato a tali richieste, invitandoli tuttavia a confermare il loro desiderio di anonimato durante le inchieste di riesame e a motivare debitamente la loro richiesta. Tutte le società interessate, ad eccezione di una, hanno confermato la loro richiesta iniziale, fornendo una giustificazione a tale proposito. In particolare, le società hanno espresso il timore di perdere attività commerciali nella RPC e/o le forniture di materie prime e di componenti provenienti dalla RPC. Tali motivazioni si sono rivelate giustificate. La Commissione ha pertanto deciso di accettare le loro richieste di anonimato e di respingere le richieste delle parti interessate di rivelare l'identità e la sede dei produttori dell'Unione inclusi nel campione. Tra le società protette dall'anonimato solo Jabil Assembly Poland sp. zoo. («Jabil») ha acconsentito a che il proprio nominativo venisse rivelato nel campione finale.




- (16) Un produttore esportatore ha sostenuto che la Commissione avrebbe omesso di definire l'industria dell'Unione prima di selezionare il campione provvisorio. Egli pertanto non poteva formulare osservazioni sulla rappresentatività di tale campione. Alcuni dei produttori dell'Unione selezionati, come SolarWorld, sono inoltre verticalmente integrati in quanto fabbricano celle impiegate principalmente per la produzione dei propri moduli. Esiste quindi il rischio che la produzione dello stesso prodotto finale, vale a dire i moduli, sia stata conteggiata due volte.
- (17) Dagli avvisi di apertura risulta che «l'industria dell'Unione» si riferisce a tutti i produttori dell'Unione di moduli e componenti essenziali (celle). L'industria dell'Unione era inoltre già chiaramente definita nell'inchiesta iniziale. L'uso vincolato della produzione di celle è stato infine dedotto dall'esame della situazione e della rappresentatività dell'industria dell'Unione. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
- (18) Varie altre parti interessate hanno asserito che la Commissione non avrebbe dovuto inserire nel campione Waris e Sillia; si tratta infatti di piccoli produttori dell'Unione di moduli che, in quanto tali, hanno un modello aziendale altamente specifico che non è rappresentativo. La Commissione avrebbe dovuto piuttosto inserirvi società di grandi o medie dimensioni, come Jabil.
- (19) La Commissione ha respinto tale argomentazione, avendo essa inserito nel campione un numero significativo di società di grandi e medie dimensioni che producono moduli. Le società Waris e Sillia sono state incluse nel campione al fine di garantire una più ampia rappresentatività a livello geografico.
- (20) Dopo l'apertura del procedimento la Commissione ha dovuto escludere dal campione la società Sillia per mancanza di collaborazione. I rimanenti produttori dell'Unione inclusi nel campione rappresentavano pertanto il 38,8 % delle vendite totali dell'UE e il 55 % della produzione totale dell'Unione di moduli. Per quanto riguarda le celle, essi rappresentavano il 76,6 % del volume di vendite totale dell'UE e il 77 % della produzione totale dell'Unione. Il campione modificato è stato quindi ritenuto ancora rappresentativo dell'industria dell'Unione.

1.6.2. Campionamento degli importatori

- (21) Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha chiesto agli importatori indipendenti di fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura.
- (22) Due importatori indipendenti hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. Visto il numero esiguo di importatori, la Commissione ha deciso che il campionamento non era necessario.

1.6.3. Campionamento dei produttori esportatori

- (23) Dato il numero apparentemente elevato di produttori esportatori, l'avviso di apertura del riesame in previsione della scadenza contemplava la possibilità di ricorrere al campionamento per determinare il dumping, in conformità all'articolo 17 del regolamento di base. Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori noti della RPC a fornire le informazioni indicate nell'avviso di apertura del riesame in previsione della scadenza. Sono state anche consultate le autorità del paese interessato.
- (24) Ottantuno produttori esportatori del paese interessato (in molti casi gruppi di diverse società) hanno fornito le informazioni richieste e accettato di essere inseriti nel campione. In conformità all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di tre gruppi sulla base del massimo volume rappresentativo delle esportazioni nell'Unione che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Tutti e tre esportavano moduli nell'UE, uno esportava anche celle. In conformità all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità del paese interessato sono stati consultati in merito alla selezione del campione. Non sono state formulate osservazioni.
- (25) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, una parte interessata ha sostenuto che il campione di produttori esportatori è inadeguato, in quanto notevolmente diverso dal campione di produttori dell'Unione in termini di produzione e di capacità produttiva delle società inserite nel campione.



- (26) Come spiegato al considerando 24, la Commissione ha selezionato un campione sulla base del massimo volume rappresentativo delle esportazioni nell'Unione che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. A norma dell'articolo 17 del regolamento di base, il campione deve essere statisticamente valido, sulla base delle informazioni disponibili al momento della selezione, oppure comprendere il massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che possa essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Il campione di produttori esportatori deve quindi essere rappresentativo dei produttori esportatori e non dei loro omologhi dell'Unione. Come confermato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, non è necessario che il campione di produttori esportatori rifletta quello dei produttori dell'Unione ⁽¹⁵⁾. Questa argomentazione è stata perciò respinta.

1.7. Risposte ai questionari e visite di verifica

- (27) La Commissione ha inviato questionari ai tre produttori esportatori della RPC inseriti nel campione, a nove produttori dell'Unione e a oltre 100 altre parti interessate, come gli importatori indipendenti e le società a monte e a valle che si erano manifestati entro i termini stabiliti negli avvisi di apertura.
- (28) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per la determinazione del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica in conformità all'articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle parti interessate sotto indicate.

Produttori dell'Unione

- SolarWorld Group, Bonn, Germania;
- Jabil, Kwidzyn, Polonia;
- WARIS S.r.l., Borgo Chiese, Italia;
- 2 produttori anonimi di moduli e 2 produttori anonimi di celle.

Importatori

- IBC Solar AG, Germania;
- BayWa r.e.; Solar Energy Systems GmbH, Germania.

Operatori a monte

- Wacker Chemie AG, Germania.

Produttori esportatori della RPC:

- Chint Solar, Hangzhou;
- Jinko Solar, Shanghai e Shangrao;
- Trina Solar, Changzhou.


Produttori del paese di riferimento

- Sunengine Corporation, Hukou, Taiwan.

1.8. Divulgazione delle conclusioni

- (29) Il 20 dicembre 2016 la Commissione ha informato tutte le parti interessate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali intende mantenere le misure antidumping in vigore, invitando tali parti a presentare le proprie osservazioni. La Commissione ha esaminato le osservazioni trasmesse dalle parti interessate e ne ha tenuto conto,

⁽¹⁵⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 10 settembre 2015, *Fliesen-Zentrum/Hauptzollamt* (pronuncia pregiudiziale), C-687/13, punti da 87 a 90.



ove opportuno. In seguito alla divulgazione delle conclusioni, la camera di commercio cinese, Wacker, Solar Power Europe («SPE») e Solar Alliance for Europe («SAFE») hanno chiesto e ottenuto un'audizione presso il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.

- (30) Il Comitato di cui al considerando 379 non ha espresso alcun parere, e successivamente la Commissione ha comunicato la sua intenzione di ridurre da 24 a 18 mesi il periodo durante il quale si applicherebbero le misure. Essa ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni in merito a tale aspetto.

2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1. Prodotto in esame

- (31) Il prodotto in esame è costituito da moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e da celle del tipo utilizzato nei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino (lo spessore delle celle non è superiore a 400 micrometri) (il «prodotto oggetto del riesame» o «prodotto in esame»), attualmente classificati ai codici NC ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 ed ex 8541 40 90 (codici TARIC 8501 31 00 81, 8501 31 00 89, 8501 32 00 41, 8501 32 00 49, 8501 33 00 61, 8501 33 00 69, 8501 34 00 41, 8501 34 00 49, 8501 61 20 41, 8501 61 20 49, 8501 61 80 41, 8501 61 80 49, 8501 62 00 61, 8501 62 00 69, 8501 63 00 41, 8501 63 00 49, 8501 64 00 41, 8501 64 00 49, 8541 40 90 21, 8541 40 90 29, 8541 40 90 31 e 8541 40 90 39) e originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese, a meno che non siano in transito ai sensi dell'articolo V del GATT.
- (32) I seguenti tipi di prodotto sono esclusi dalla definizione del prodotto oggetto del riesame:
- caricatori solari, composti da meno di sei celle, portatili e destinati ad alimentare apparecchi elettrici o a ricaricare batterie;
 - prodotti fotovoltaici a film sottile;
 - prodotti fotovoltaici in silicio cristallino che vengono integrati in modo permanente in apparecchi elettrici non destinati a produrre elettricità i quali consumano l'elettricità generata dalle suddette celle fotovoltaiche in silicio cristallino in essi integrate;
 - moduli o pannelli con una tensione di uscita uguale o inferiore a 50 V CC e potenza di uscita uguale o inferiore a 50 W esclusivamente per impiego diretto come caricabatterie nei sistemi con le stesse caratteristiche di tensione e di potenza.
- (33) I moduli e le celle fotovoltaici trasformano la luce solare in energia elettrica. La conversione avviene grazie alle celle che assorbono la luce e la trasformano in energia elettrica attraverso il silicio cristallino.

2.2. Prodotto simile

- (34) Dall'inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e sono destinati agli stessi impieghi di base:
- il prodotto in esame;
 - il prodotto fabbricato nella RPC e venduto nell'Unione;
 - il prodotto fabbricato nella RPC e venduto in altri mercati;
 - il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno di Taiwan, paese di riferimento e
 - il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.
- (35) La Commissione ha deciso che tali prodotti sono quindi prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.



3. DUMPING


3.1. Osservazioni preliminari

- (36) A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se fossero in atto pratiche di dumping e se sussistesse il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping a seguito dell'eventuale scadenza delle misure in vigore sulle importazioni dalla RPC.

3.2. Pratiche di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame

3.2.1. Paese di riferimento


- (37) Poiché la RPC è considerata un paese non retto da un'economia di mercato, il valore normale è stato determinato in base al prezzo praticato in un paese terzo ad economia di mercato, conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. A tal fine è stato necessario selezionare un paese di riferimento.
- (38) Nell'inchiesta iniziale era stata selezionata come paese di riferimento l'India. Nell'avviso di apertura la Commissione ha informato le parti interessate che prevedeva di selezionare gli USA e l'India (su domanda del richiedente), nonché il Giappone, la Malaysia, la Corea del Sud e Taiwan come potenziali paesi di riferimento.
- (39) La Commissione ha ricevuto osservazioni in merito alla scelta del paese di riferimento da sei parti interessate. Tutte appoggiavano la scelta di Taiwan. Una appoggiava la Corea del Sud come alternativa. Al tempo stesso, tutte si opponevano agli Stati Uniti a causa dell'esistenza di misure di difesa commerciale e delle distorsioni della concorrenza provocate dalla concessione di sovvenzioni nazionali. Tre parti erano inoltre contrarie all'India a causa di inefficienze a livello nazionale.
- (40) Dopo aver preso contatto con tutti i produttori noti del prodotto simile in tutti i potenziali paesi di riferimento, la Commissione ha ottenuto la collaborazione di un produttore di Taiwan e di uno degli USA. Il produttore di Taiwan che ha collaborato produceva principalmente celle ma vendeva sia moduli che celle. I moduli venduti da questo produttore erano per lo più fabbricati da terzi in virtù di un contratto in conto lavorazione, tramite il quale il terzo riceveva le celle e un corrispettivo per la prestazione in conto lavorazione e forniva i moduli. Alcuni moduli erano semplicemente acquistati da terzi a cui il produttore che ha collaborato vendeva le celle. Tutti questi moduli erano poi venduti con il marchio del produttore che ha collaborato. Il produttore statunitense che ha collaborato è collegato al principale produttore dell'Unione, SolarWorld, e produceva sia celle che moduli, pur vendendo sul mercato interno solo moduli.
- (41) Sia il mercato taiwanese che quello statunitense sembrano essere competitivi, con numerosi produttori nazionali e notevoli importazioni dall'estero. Il mercato statunitense dei pannelli solari è però protetto da dazi antidumping e compensativi sulle importazioni dalla Cina e da dazi antidumping sulle importazioni da Taiwan. A Taiwan non si applicano misure di questo tipo.
- (42) Dato che il produttore statunitense che ha collaborato non ha venduto celle sul mercato interno durante il PIR e che il mercato di Taiwan non è protetto da misure di difesa commerciale, a differenza di quello degli Stati Uniti, la Commissione ha considerato Taiwan il paese terzo ad economia di mercato più adeguato.
- (43) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, due parti interessate hanno sostenuto che la Commissione ha selezionato un produttore del paese di riferimento inadeguato, poiché esso fabbrica meno celle dei produttori esportatori e fa produrre i moduli da terzi nel quadro di un contratto in conto lavorazione.
- (44) A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione non seleziona produttori del paese di riferimento, ma seleziona paesi terzi ad economia di mercato. Nonostante i notevoli sforzi compiuti dalla Commissione per ottenere un'ampia collaborazione in tutti i potenziali paesi di riferimento, l'unico a collaborare è stato un produttore di Taiwan. Tale produttore era peraltro anche l'unico, tra quanti hanno collaborato all'intera inchiesta, a vendere sia moduli che celle. Infine, il produttore di Taiwan che ha collaborato opera in un paese terzo a economia di mercato, accettato come paese di riferimento per la presente inchiesta da tutte le parti che hanno formulato osservazioni sul tema, tra cui una delle due parti che hanno sollevato la presente obiezione. Questa argomentazione è stata pertanto respinta, dal momento che non vi erano alternative, e la scelta è stata adeguata viste le circostanze del caso di specie.



3.2.2. *Valore normale*

- (45) Le informazioni fornite dal produttore che ha collaborato nel paese di riferimento sono servite da base per la determinazione del valore normale, conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.
- (46) La Commissione ha in primo luogo verificato se il volume totale delle vendite effettuate dal produttore del paese di riferimento sul suo mercato interno fosse rappresentativo in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. In base a tale disposizione, le vendite effettuate sul mercato interno sono rappresentative se il volume totale delle vendite interne di questo produttore e del prodotto simile sul mercato interno ad acquirenti indipendenti ha rappresentato almeno il 5 % del volume totale delle vendite all'esportazione di ciascun produttore esportatore del prodotto in esame verso l'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Nel caso delle vendite rappresentative del prodotto simile sul mercato interno, sono stati utilizzati come valore normale i prezzi remunerativi sul mercato interno. Nel caso delle vendite non rappresentative del prodotto simile sul mercato interno, il valore normale è stato costruito in conformità all'articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base. Nel caso in cui il prodotto simile non era venduto in quantità rappresentative, la Commissione ha inoltre deciso di non applicare l'ultima frase dell'articolo 2, paragrafo 2, in quanto le vendite rappresentative per ciascuna società erano inferiori all'1 %, valore troppo basso per essere considerato rappresentativo ai sensi di tale disposizione.
- (47) Il valore normale è stato costruito sommando i seguenti elementi al costo medio di produzione del prodotto simile del produttore del paese di riferimento che ha collaborato durante il periodo dell'inchiesta di riesame:
- la media ponderata delle spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») sostenute dal produttore del paese di riferimento che ha collaborato in relazione alle vendite del prodotto simile sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali durante il periodo dell'inchiesta di riesame e
 - la media ponderata del profitto realizzato dal produttore del paese di riferimento che ha collaborato in relazione alle vendite del prodotto simile sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali durante il periodo dell'inchiesta di riesame.
- (48) Per i tipi di prodotto venduti sul mercato interno, è stata aggiunta la media delle SGAV e del profitto delle transazioni effettuate nel corso di normali operazioni commerciali sul mercato interno relative a tali tipi. Per i tipi di prodotto non venduti sul mercato interno, è stata aggiunta la media ponderata delle SGAV (tra il 2 % e il 5 %) e del profitto (tra l'1,5 % e il 6 %) di tutte le transazioni effettuate nel corso di normali operazioni commerciali sul mercato interno.
- (49) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, una parte interessata ha sostenuto che la Commissione, nel costruire il valore normale, non ha preso in considerazione i vantaggi strutturali di cui godono le cosiddette società cinesi «di primo livello»⁽¹⁶⁾ per quanto riguarda i costi. Secondo tale parte, da tale importo si sarebbe dovuto detrarre il 22 % dei costi di produzione. La stessa parte ha inoltre contestato il fatto che la Commissione abbia costruito il valore normale aggiungendo le SGAV e il profitto al costo di produzione. Secondo tale parte si tratta di un doppio conteggio, dato che il corrispettivo per la prestazione in conto lavorazione include già una parte delle SGAV e del profitto.
- (50) Un'altra parte interessata ha sostenuto che la Commissione ha omesso di fornire una ripartizione del volume e della rappresentatività della produzione e delle vendite delle celle prodotte dal produttore del paese di riferimento e dei moduli prodotti nel quadro del contratto in conto lavorazione. Secondo tale parte la Commissione non ha spiegato come sia stato calcolato il costo di produzione dei moduli fabbricati nel quadro del contratto in conto lavorazione. La stessa società ha chiesto alla Commissione di fornire ulteriori informazioni sul calcolo del valore normale costruito sia delle celle che dei moduli. La Commissione avrebbe inoltre dovuto indicare in dettaglio la struttura dei costi e le dimensioni del partner del contratto in conto lavorazione per determinare se esso potesse sfruttare sufficientemente le economie di scala e se il corrispettivo per la prestazione in conto lavorazione a tale produttore indipendente fosse rappresentativo. La Commissione avrebbe altresì dovuto valutare la rappresentatività del corrispettivo per la prestazione in conto lavorazione pagato dal produttore del paese di riferimento confrontandolo con il corrispettivo per la prestazione in conto lavorazione che Jabil ha ricevuto per lo stesso servizio nell'Unione.


⁽¹⁶⁾ Secondo la definizione di Bloomberg New Energy Finance («BNEF»), le società «di primo livello» sono i fornitori «principali» o «bancabili» di moduli solari. La «bancabilità», ossia la probabilità che i progetti che contengono prodotti fotovoltaici ricevano un finanziamento del debito senza rivalsa da parte delle banche, è il criterio di base della classificazione in livelli. Le banche e i loro fornitori di perizie tecniche sono estremamente restii a rivelare le loro «liste bianche» di prodotti accettabili. Bloomberg New Energy Finance basa pertanto i suoi criteri sulle operazioni commerciali concluse in passato e registrate nella banca dati interna. Per ulteriori dettagli cfr. BNEF PV Module Maker Tiering System, 4 novembre 2016, disponibile all'indirizzo https://data.bloomberglp.com/bnef/sites/4/2012/12/bnef_2012-12-03_PVModuleTiering.pdf (data di accesso: 7.11.2016).



- (51) Come indicato in precedenza, quando è stato necessario costruire il valore normale si è proceduto in conformità all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base (ossia usando il costo di produzione nel paese d'origine, maggiorato delle SGAV e del profitto). I presunti vantaggi sul piano dei costi delle società cinesi di primo livello non sono da prendere in considerazione in questo esercizio, in quanto non vi è una disposizione in tal senso nel regolamento di base. Inoltre, nella pertinente comunicazione non è stato chiarito come sia stata quantificata dalla parte interessata la percentuale del 22 %. La Commissione non condivide la tesi che l'aggiunta delle SGAV e del profitto dia luogo a un doppio conteggio. Il prezzo di una materia prima venduta o di un servizio prestato in un'economia di mercato comprenderà parte delle SGAV e del profitto del fornitore. Questa argomentazione è pertanto in contrasto con le modalità secondo cui andrebbe costruito il valore normale conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base.
- (52) Come indicato in precedenza, la Commissione ha valutato la rappresentatività delle vendite effettuate sul mercato interno dal produttore del paese di riferimento. I risultati dettagliati di tale valutazione e i volumi della produzione e delle vendite non possono però essere divulgati, in quanto informazioni commerciali riservate di tale produttore. I costi di produzione dei moduli fabbricati nel quadro del contratto in conto lavorazione erano composti dai costi di produzione delle celle utilizzate nei moduli e dal corrispettivo per la prestazione in conto lavorazione. Per quanto riguarda le ulteriori informazioni sul calcolo del valore normale costruito delle celle e dei moduli, la Commissione ha osservato che si tratta di informazioni commerciali riservate. Alcune di tali informazioni, inoltre, come la struttura dei costi del partner del contratto in conto lavorazione, non solo sono riservate ma anche inaccessibili alla Commissione e al produttore del paese di riferimento. Per quanto riguarda questa richiesta, va sottolineato che la parte interessata non mette assolutamente in dubbio che Taiwan sia un paese terzo ad economia di mercato adeguato. Nella sua precedente comunicazione, la parte interessata ha infatti elogiato tale scelta, scartando gli USA e l'India in quanto paesi di riferimento inadeguati. Non vi è alcuna indicazione, né argomentazione avanzata da una delle parti interessate, secondo cui i prestatori di un servizio ad un produttore del paese di riferimento in un paese terzo ad economia di mercato adeguato non agiscano secondo le forze di mercato.
- (53) Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

3.2.3. Prezzo all'esportazione


- (54) La Commissione ha innanzi tutto stabilito il prezzo all'esportazione in base ai prezzi all'esportazione realmente pagati o pagabili da acquirenti indipendenti nell'Unione o in base ai prezzi di rivendita quando il prodotto in esame è stato venduto tramite importatori collegati nell'Unione.
- (55) Al fine di determinare se i prezzi all'esportazione verso l'Unione fossero attendibili e tenuto conto dell'esistenza di impegni, tali prezzi sono stati analizzati in rapporto al prezzo minimo all'importazione stabilito nell'impegno. Era infatti necessario accertare se il prezzo all'esportazione verso l'Unione fosse fissato ad un determinato livello essenzialmente a causa del prezzo minimo all'importazione stabilito nell'impegno e, pertanto, se fosse attendibile. A tale riguardo la Commissione ha esaminato se, sulla base di una media ponderata a livello di ciascun produttore esportatore inserito nel campione, il prezzo all'esportazione verso l'Unione fosse sostanzialmente superiore al prezzo minimo all'importazione. La Commissione ha inoltre analizzato la relazione tra tale prezzo e i prezzi all'esportazione verso paesi terzi.
- (56) Per tutti i produttori esportatori inseriti nel campione il prezzo all'esportazione verso l'Unione corrispondeva in media al livello del prezzo minimo all'importazione. Inoltre il loro prezzo all'esportazione verso l'Unione era notevolmente superiore ai prezzi all'esportazione verso paesi terzi. Di conseguenza il prezzo all'esportazione verso l'Unione è stato notevolmente influenzato dall'impegno e non è pertanto attendibile.
- (57) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, una parte interessata ha sostenuto che questa constatazione conferma che il prezzo minimo all'importazione funge da prezzo di riferimento generale per il mercato dell'Unione e determina, di conseguenza, il livello dei prezzi di tutti i moduli venduti nell'Unione, indipendentemente da dove siano stati prodotti.
- (58) La Commissione non ha osservato tale nesso. Il fatto che i produttori esportatori inseriti nel campione non abbiano potuto vendere al di sotto del prezzo minimo all'importazione, perché soggetti alle condizioni dell'impegno, non impedisce che altri produttori esportatori cinesi e di altri paesi terzi possano farlo, se tale pratica è sostenibile dal punto di vista economico. Inoltre il prezzo minimo all'importazione non può fungere da parametro di riferimento anche perché è un'informazione commerciale riservata. Questa argomentazione è stata perciò respinta.
- (59) In mancanza di un prezzo all'esportazione attendibile per questi produttori esportatori cinesi, per via degli impegni presenti nel caso in esame, la Commissione ha applicato un'altra metodologia per determinare il prezzo all'esportazione. Dato che i produttori esportatori inseriti nel campione vendevano pannelli solari sul mercato



mondiale, la Commissione ha utilizzato i prezzi unitari delle esportazioni di pannelli solari venduti nei principali mercati di esportazione non UE dei produttori esportatori inseriti nel campione (Cile, India, Giappone e Singapore, a seconda del produttore esportatore), se i prezzi di vendita non comprendevano dazi di difesa commerciale. Sembrava che in India vigessero misure di difesa commerciale, ma la Commissione ha potuto utilizzare i dati dei produttori esportatori che non pagavano tali dazi per la ragione esposta al considerando 60. Successivamente, dopo la divulgazione delle conclusioni, è emerso che tali dazi non erano più in vigore durante il PIR [cfr. considerando 86].

- (60) Nei casi in cui i produttori esportatori hanno esportato il prodotto in esame direttamente nel paese terzo, il prezzo unitario all'esportazione è stato il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l'esportazione nel pertinente mercato del paese terzo, in conformità all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.
- (61) Nei casi in cui i produttori esportatori hanno esportato il prodotto in esame nel paese terzo tramite una società collegata operante come importatore, il prezzo unitario all'esportazione è stato stabilito in base al prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad acquirenti indipendenti nel pertinente mercato del paese terzo, in conformità all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Nel caso di specie, sulla base dei dati forniti dai produttori esportatori inseriti nel campione e verificati dalla Commissione europea, sono stati applicati adeguamenti al prezzo per tener conto di tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita, comprese le SGAV (i cui valori oscillavano tra lo 0,05 % e il 9 % a seconda dei dati forniti dalla società in questione e verificati), e dei profitti realizzati (compresi tra l'1 % e il 3 %, a seconda dei dati forniti dalla società in questione e verificati). In questo caso le operazioni di vendita che comprendevano dazi antidumping o compensativi non sono state prese in considerazione perché non costituiscono un indicatore attendibile di un prezzo in assenza di misure. Di conseguenza sono state escluse le operazioni assoggettate a dazi negli Stati Uniti, in quanto effettuate per la maggior parte tramite importatori collegati.
- (62) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, una parte interessata ha sostenuto che, nel costruire il prezzo all'esportazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, la Commissione ha erroneamente applicato un adeguamento per le spese SG&A e per il profitto di operatori commerciali collegati nella RPC e a Hong Kong.
- (63) La stessa parte interessata ha osservato che alcuni abbuoni possono essere stati conteggiati due volte nel momento in cui sono state aggiunte le spese di vendita dirette (visto che erano già comprese nelle SGAV). La parte ha inoltre fatto notare che il suo livello di dumping, se confrontato al suo livello di sottoquotazione, poteva far supporre che vi fossero errori nei calcoli.
- (64) La Commissione ha accolto queste argomentazioni. Il pertinente adeguamento per tenere conto degli operatori nella RPC e a Hong Kong è stato applicato a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), anziché a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. La Commissione ha inoltre adeguato i suoi calcoli per evitare un doppio conteggio di alcuni abbuoni. A seguito del commento relativo al dumping e alla sottoquotazione la Commissione ha individuato inoltre un errore materiale nei suoi calcoli e l'ha rettificato. Le modifiche nei calcoli non hanno alcuna rilevanza per la conclusione e per la proposta. La parte interessata è stata comunque informata delle modifiche apportate a seguito delle osservazioni che aveva trasmesso sulle conclusioni definitive e le è stato consentito di presentare eventuali nuove osservazioni.
- (65) Per determinare il prezzo all'esportazione, il prezzo unitario all'esportazione, stabilito come descritto sopra, è stato poi moltiplicato per i quantitativi venduti nell'Unione durante il PIR.
- (66) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, una parte interessata ha contestato l'uso dei prezzi all'esportazione verso paesi terzi. Secondo tale parte, il Cile e Singapore hanno impianti solari limitati e rappresentano una quota modesta del totale delle esportazioni di celle e di moduli dalla RPC. La stessa parte ha chiesto alla Commissione di fornire una ripartizione delle vendite all'esportazione verso ciascun paese nel prezzo all'esportazione calcolato e la media ponderata dei prezzi all'esportazione in ciascuno dei quattro paesi in esame, ossia Cile, India, Giappone e Singapore.
- (67) Un'altra parte interessata ha sostenuto che il cambiamento di metodo di calcolo e l'utilizzo di prezzi verso paesi terzi per il calcolo del prezzo all'esportazione contrastano con l'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, come interpretato dal Tribunale ⁽¹⁷⁾.
- (68) Come spiegato in precedenza, per ciascun produttore esportatore inserito nel campione la Commissione ha utilizzato i maggiori mercati di esportazione. Il Cile e Singapore non rappresentano quote modeste del o dei produttori esportatori inseriti nel campione in questione. Per quanto riguarda la richiesta di fornire una

⁽¹⁷⁾ Sentenza del tribunale MTZ Polyfilms/Consiglio, T-143/06, EU:T:2009:441, punti da 38 a 52.



distribuzione delle vendite all'esportazione verso ciascun paese nel prezzo all'esportazione calcolato e di indicare la media ponderata dei prezzi all'esportazione in ciascuno dei quattro paesi esportatori in esame, la Commissione osserva che tali informazioni contengono informazioni commerciali riservate. Tali informazioni sono state inoltre ottenute dai produttori esportatori inseriti nel campione, a cui sono state nuovamente inviate con la divulgazione specifica per poter verificare se fossero state utilizzate correttamente nei pertinenti calcoli. Nessuno dei produttori esportatori inseriti nel campione ha fatto pervenire osservazioni sulla questione. A titolo esemplificativo, per questo punto possono essere forniti i seguenti intervalli di valori: Cile: 12 %-18 % delle esportazioni del o dei produttori esportatori pertinenti; India: 9 %-15 % delle esportazioni del o dei produttori esportatori pertinenti; Giappone: 12 %-22 % delle esportazioni del o dei produttori esportatori pertinenti; Singapore: 40 %-60 % delle esportazioni del o dei produttori esportatori pertinenti.

- (69) Per quanto riguarda il cambiamento di metodo è vero che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, come regola generale per calcolare il margine di dumping in un'inchiesta di riesame deve essere applicato lo stesso metodo impiegato nell'inchiesta iniziale conclusa con l'istituzione delle misure antidumping. La disposizione prevede però un'eccezione che consente di applicare un metodo diverso nel caso in cui le circostanze siano cambiate. Come spiegato in precedenza, è stato esaminato l'effetto dell'impegno sui prezzi all'esportazione verso l'Unione ed è emerso che l'esistenza di un prezzo minimo all'importazione rendeva tali prezzi inattendibili. Conformemente all'articolo 11, paragrafo 9, tenendo conto del fatto che le circostanze sono cambiate, la Commissione era legittimata ad utilizzare un metodo diverso da quello applicato nell'inchiesta iniziale. Nella sentenza invocata dalla parte interessata tale possibilità è prevista esplicitamente, ma il Consiglio ha deciso di non farla valere. Infine, la metodologia seguita dalla Commissione è stata confermata dalla Corte di giustizia ⁽¹⁸⁾.
- (70) Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

3.2.4. Confronto

- (71) La Commissione ha confrontato il valore normale con i prezzi all'esportazione dei pannelli solari sui principali mercati di esportazione non UE dei produttori esportatori inseriti nel campione (Cile, India, Giappone e Singapore, a seconda del produttore esportatore inserito nel campione).
- (72) Ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all'esportazione per tener conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, in conformità all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati effettuati adeguamenti per i costi di trasporto e di assicurazione (tra lo 0,02 % e il 7 % a seconda dei dati forniti dalla società in questione e verificati), la movimentazione, il carico e i costi accessori (tra lo 0 % e l'1 % a seconda dei dati forniti dalla società in questione e verificati), i costi del credito (tra lo 0,05 % e lo 0,5 % a seconda dei dati forniti dalla società in questione e verificati) e le spese bancarie (tra lo 0 % e lo 0,03 % a seconda dei dati forniti dalla società in questione e verificati).

3.2.5. Margine di dumping

- (73) Per i produttori esportatori inseriti nel campione, la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile nel paese di riferimento con la media ponderata del prezzo all'esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame, a norma dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.
- (74) I margini di dumping così calcolati oscillano tra il 23,5 % e il 31,5 %.
- (75) Come indicato al considerando 48, il prezzo all'esportazione verso l'Unione è stato notevolmente influenzato dall'impegno e non è pertanto attendibile. Per completezza tuttavia la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile nel paese di riferimento con la media ponderata del prezzo all'esportazione nell'Unione del corrispondente tipo di prodotto in esame. Su tale base sono stati rilevati durante il PIR margini di dumping, espressi in percentuale del prezzo cif frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, compresi tra l'8,9 % e il 14,8 %.
- (76) Tale calcolo ha permesso di rilevare l'esistenza di un dumping per i produttori esportatori che durante il PIR erano soggetti a impegni. Va ricordato che il prezzo minimo all'importazione negli impegni non era basato sul margine di dumping. Gli impegni non hanno quindi eliminato del tutto il dumping accertato nell'inchiesta iniziale.

⁽¹⁸⁾ Sentenza della Corte di giustizia, Valimar v Nachalnik na Mitnitsa Varna, C-374/12, EU:C:2014:2231, punti da 40 a 49.



- (77) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, una parte interessata, che non era un produttore esportatore inserito nel campione, ha contestato il fatto che non fosse stato fornito il dettaglio dei calcoli dei margini di dumping.
- (78) La Commissione ha osservato che il dettaglio dei calcoli è stato ricevuto e verificato dai produttori esportatori inseriti nel campione che hanno fornito i dati. Una comunicazione a terzi che vada al di là della sintesi fornita nel documento di divulgazione generale e nel presente regolamento violerebbe le disposizioni applicabili in relazione alla necessità di conciliare la riservatezza delle informazioni di carattere commerciale e i diritti procedurali.

3.3. Rischio di persistenza del dumping

- (79) Come illustrato ai considerando da 55 a 59, per tutti i produttori esportatori inseriti nel campione il prezzo all'esportazione verso l'Unione si attestava in media al livello del prezzo minimo all'importazione. Inoltre il loro prezzo all'esportazione verso l'Unione era notevolmente superiore ai prezzi all'esportazione verso paesi terzi. Di conseguenza è molto probabile che, in mancanza dell'impegno, il prezzo all'esportazione verso l'Unione si abbassi al livello dei prezzi all'esportazione verso paesi terzi. Il probabile margine di dumping in assenza di misure sarebbe pertanto compreso tra il 23,5 % e il 31,5 %, come stabilito al considerando 74. Tali margini di dumping sono notevolmente più elevati rispetto a quelli che sono stati determinati sulla base del prezzo all'esportazione verso l'Unione durante il PIR (che erano compresi tra 400 EUR/kW e 700 EUR/kW per i moduli e tra 100 EUR/kW e 400 EUR/kW per le celle). Come stabilito al considerando 75, i margini di dumping sono compresi tra l'8,9 % e il 14,8 %.
- (80) Nel verificare l'esistenza di un rischio di persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure, la Commissione ha altresì analizzato i seguenti elementi: attrattiva del mercato dell'Unione e capacità produttiva e consumo nel paese interessato.

3.3.1. Attrattiva del mercato dell'Unione

- (81) Nel 2012 il mercato dell'Unione rappresentava fino al 60 % della nuova capacità installata globale annua. Da allora il suo peso è sceso al 14 % nel 2015, come indicato al considerando 197. La sua quota dovrebbe rimanere importante in futuro. Le previsioni di crescita del mercato dell'Unione per quanto riguarda la nuova capacità installata globale annua sono tuttavia modeste rispetto al resto del mondo.
- (82) Ciononostante, l'Unione resta un mercato importante con circa 7,2 GW di nuova capacità installata annua durante il PIR; tre dei suoi Stati membri (Germania, Francia e Regno Unito) si attestano tra i dieci principali mercati di moduli solari nel 2015 ⁽¹⁹⁾. Inoltre, l'istituzione e il rafforzamento di misure di difesa commerciale nei confronti delle importazioni dalla RPC in Canada, in India e negli Stati Uniti hanno ridotto l'attrattiva di questi mercati per i produttori esportatori della RPC, rendendo invece più interessante il mercato dell'Unione in caso di scadenza delle misure.
- (83) I produttori cinesi sono ancora molto interessati al mercato dell'Unione. Nonostante l'introduzione delle misure antidumping e compensative nel 2013, essi hanno mantenuto una posizione forte su questo mercato. La loro quota nel mercato dei moduli è scesa dal 66 % nel 2012 al 41 % nel PIR, mentre la loro quota nel mercato delle celle è cresciuta dal 7 % nel 2012 al 16 % durante il PIR. Ciò riflette la tendenza da parte di un numero crescente di produttori dell'Unione a limitare l'attività al segmento della produzione dei moduli e acquistare le celle in paesi terzi: essi sono considerati come facenti parte della produzione di moduli dell'Unione. Ciò riflette inoltre la tendenza da parte dei produttori esportatori che hanno impianti di produzione anche in paesi terzi diversi dalla RPC a recedere dall'impegno e a vendere nell'Unione a partire da tali paesi terzi.
- (84) Come dimostrato dall'inchiesta antielusione nel 2015, inoltre, alcuni produttori cinesi hanno tentato di eludere le misure passando attraverso Taiwan e la Malaysia, i principali paesi terzi per importazioni nell'Unione. Dopo l'istituzione delle misure numerosi impegni sono stati revocati. Le revoche sono state volontarie o sono dovute a violazioni o motivi di impraticabilità (per riferimenti dettagliati, cfr. nota 6).

⁽¹⁹⁾ Classifica dei primi dieci paesi in termini di capacità aggiunta nel 2015: 1° Cina (15 GW); 2° Giappone (11 GW); 3° USA (7,3 GW); 4° Regno Unito (3,7 GW); 5° India (2 GW); 6° Germania (1,5 GW); 7° Corea (1 GW); 8° Australia (900 MW); 9° Francia (879 MW); 10° Canada (600 MW); Fonte: Global Market Outlook For Solar Power, 2016 — 2020, Solar Power Europe, pagg. 13-14.



- (85) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, una parte interessata ha affermato che, nonostante le misure di difesa commerciale contro le importazioni dalla RPC, gli USA sono un mercato interessante per via degli incentivi e di un livello di irraggiamento solare naturale molto elevato. Secondo la stessa parte inoltre, contrariamente a quanto riportato sopra, l'India non è dotata di misure di difesa commerciale nei confronti delle importazioni dalla RPC. L'India prevede inoltre di aumentare in misura significativa la propria capacità installata.
- (86) Per quanto riguarda gli USA, la Commissione ha osservato che la parte non fornisce alcuna prova del fatto che gli incentivi compensino del tutto lo svantaggio costituito dai dazi per i produttori della RPC. La Commissione infatti non ha affermato che il mercato statunitense manca di attrattiva, ma che la sua attrattiva è ridotta dalla presenza dei dazi. Per quanto riguarda l'India, il dazio che era stato proposto non è stato applicato ed è stato lasciato scadere nel giugno 2014. Anche se l'India non è soggetta a dazi, i dazi presenti in Canada e negli USA rendono più interessante il mercato dell'Unione in caso di scadenza delle misure. Il mercato dell'Unione non perde di conseguenza la sua attrattiva, visto che tutte le altre considerazioni di cui sopra rimangono valide.

3.3.2. Capacità produttiva e consumo nel paese interessato

- (87) La capacità inutilizzata di tutti i produttori esportatori nella RPC che hanno collaborato alla presente inchiesta è di circa il 33 %, in base alle loro risposte al questionario di campionamento. Da sole, queste società disponevano durante il PIR di una capacità inutilizzata (pari a circa 10 GW) in grado di soddisfare l'intero mercato dell'Unione. Va osservato che la capacità inutilizzata, in termini di volume, dei maggiori produttori esportatori che hanno collaborato è molto più bassa, poiché il loro utilizzo degli impianti è compreso tra l'86 % e il 97,8 %.
- (88) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, una parte interessata ha contestato i dati, sostenendo che i quattro principali produttori cinesi (Trina, JA Solar, Jinko e Canadian Solar) operavano a piena capacità. Secondo tale parte interessata, questi quattro produttori rappresentano oltre il 40 % delle esportazioni cinesi totali (pari a circa 11,2 GW). Per arrivare al 43 % di capacità inutilizzata nel 2016 indicato dalla Commissione, tutti i piccoli produttori dovrebbero quindi operare con un utilizzo degli impianti limitato al 20 %. La parte interessata ha chiesto alla Commissione di fornire i dettagli del calcolo della media del 43 %.
- (89) In primo luogo, la Commissione ha osservato che la capacità inutilizzata di tutti i produttori esportatori nella RPC che hanno collaborato alla presente inchiesta è stimata al 33 % circa, e non al 43 %. Inoltre i calcoli della parte sopra indicati si basano sul presupposto che JA Solar e Canadian Solar abbiano collaborato all'inchiesta, cosa che invece non è avvenuta. Pertanto la loro capacità e l'utilizzo degli impianti non sono noti alla Commissione e non sono stati presi in considerazione nel calcolo di cui sopra.
- (90) L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (91) La capacità produttiva cinese complessiva di moduli è stimata a 96,3 GW/anno per il 2015 e le proiezioni indicano un aumento a 108 GW/anno nel 2016 ⁽²⁰⁾. Al tempo stesso, la domanda mondiale è stata stimata a 50,6 GW nel 2015 e si prevede che salirà a 61,7 GW nel 2016 ⁽²¹⁾. Pertanto nel 2015 la capacità inutilizzata totale dei produttori cinesi ha ampiamente superato la domanda mondiale, del 47,5 % per la precisione, e la supererà del 42,9 % nel 2016.
- (92) Diverse parti hanno affermato che la domanda interna cinese è aumentata negli ultimi anni, raggiungendo il 50 % della produzione di moduli solari cinesi nel primo trimestre del 2016. La Cina conterebbe circa 20 GW di nuovi impianti all'anno per ogni anno fino al 2020. Come è stato già detto e ulteriormente sviluppato ai considerando da 186 a 195, la capacità in eccesso dei produttori esportatori cinesi sarebbe in grado di soddisfare l'intera domanda mondiale in futuro, compresi tutti i mercati in rapida crescita come la Cina stessa, l'India, il Giappone, l'America del Sud, considerati nel loro insieme.
- (93) Due parti interessate hanno messo in dubbio i dati relativi alla capacità della RPC e al consumo globale utilizzati dalla Commissione. Una parte interessata ha affermato che sarà necessaria ulteriore capacità per soddisfare la crescente domanda di impianti solari nella RPC e in altri paesi nel prossimo futuro. Secondo tale parte, la Commissione non ha fornito argomentazioni valide a favore della tesi secondo cui il presunto eccesso di capacità della RPC sarebbe destinato al mercato dell'Unione.

⁽²⁰⁾ Bloomberg New Energy Finance («BNEF») «Solar manufacturer capacity league table»; data di accesso: 28.10.2016.

⁽²¹⁾ Global Market Outlook For Solar Power, 2016 — 2020, Solar Power Europe, pag. 18.



- (94) Queste osservazioni sono riprese ai considerando da 190 a 191.

3.3.3. Conclusioni sul rischio di persistenza del dumping

- (95) Vista la significativa capacità di produzione inutilizzata stimata per la RPC nonché l'attrattiva del mercato dell'Unione in termini di dimensioni e di prezzi di vendita, in particolare in rapporto al livello dei prezzi delle esportazioni cinesi verso i paesi terzi, e viste le precedenti pratiche di elusione, la Commissione ha concluso che è molto probabile che l'abrogazione delle misure antidumping comporti un aumento significativo delle importazioni in dumping di celle e moduli solari dalla RPC verso l'Unione.

4. PREGIUDIZIO

4.1. Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

- (96) Il prodotto simile è stato fabbricato da oltre 100 produttori dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Essi costituiscono «l'industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.
- (97) Per determinare la produzione totale dell'Unione durante il PIR sono state utilizzate tutte le informazioni disponibili sull'industria dell'Unione, dal momento che non erano disponibili informazioni pubbliche esaustive sulla produzione. Tra le informazioni disponibili vi erano: i dati macroeconomici forniti dal richiedente e raccolti per suo conto da Europressdienst, una società di consulenza indipendente, le risposte all'accertamento della situazione delle parti interessate presentate nella fase di preapertura e le risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.
- (98) Su tale base, la produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame è stata stimata a circa 3 409 MW per i moduli e 1 270 MW per le celle.

4.2. Determinazione del mercato pertinente dell'Unione

- (99) Una parte dell'industria dell'Unione è integrata verticalmente e, per quanto riguarda la produzione di celle, una parte sostanziale della produzione dell'industria dell'Unione era destinata all'uso vincolato (96 %). Il mercato libero è quindi molto marginale per le celle. In seguito alla divulgazione delle conclusioni, una parte interessata ha contestato l'ultima affermazione sostenendo che il mercato libero costituiva una parte rilevante dell'intero mercato delle celle (stimato a 3 409 MW, cfr. tabella 1b). La Commissione ha accettato questa correzione in quanto il mercato vincolato nell'Unione rappresentava in effetti solo il 31,8 % del consumo totale di celle. Ciò non modifica però la conclusione secondo cui una parte sostanziale della produzione di celle dell'industria dell'Unione era destinata all'uso vincolato e non ha alcuna incidenza sull'analisi del pregiudizio e dell'interesse dell'Unione. Il mercato libero delle celle è in effetti approvvigionato soprattutto dalle importazioni, anziché dalle vendite dei produttori di celle dell'Unione, per il fatto che la maggior parte dei produttori di celle è uscita dal mercato nel corso degli ultimi anni.
- (100) Per stabilire se l'industria dell'Unione abbia continuato a subire un pregiudizio e per determinare il consumo e i vari indicatori economici relativi alla situazione dell'industria dell'Unione, la Commissione ha esaminato se e in quale misura l'utilizzo successivo della produzione dell'industria dell'Unione del prodotto simile («uso vincolato») dovesse essere preso in considerazione nell'analisi.
- (101) La Commissione ha analizzato i seguenti indicatori economici con riferimento all'attività complessiva (compreso l'uso vincolato dell'industria): consumo, volume delle vendite, produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, crescita, investimenti, scorte, occupazione, produttività, flusso di cassa, utile sul capitale investito, capacità di ottenere capitale ed entità del margine di dumping. Per tali indicatori la Commissione ha constatato, in linea con l'inchiesta iniziale, che la produzione destinata all'uso vincolato ha risentito anch'essa della concorrenza delle importazioni dal paese interessato. Le celle destinate all'uso vincolato sono state utilizzate come componente principale per la fabbricazione di moduli. Di conseguenza la concorrenza diretta delle importazioni




di moduli dal paese interessato, a cui sono sottoposti i produttori di moduli dell'Unione, ha anche esercitato una pressione indiretta sul prezzo delle vendite vincolate e/o sui costi di produzione delle celle utilizzate in tali moduli. Le importazioni di celle dalla RPC hanno altresì aumentato la pressione sui produttori di moduli che utilizzano la produzione vincolata di celle. Essi dovevano subire la concorrenza non solo dei moduli assemblati in paesi terzi a partire da celle cinesi, ma anche dei moduli assemblati nell'Unione a partire da celle cinesi importate.

- (102) Di conseguenza, a differenza di altri casi ⁽²²⁾ in cui una distinzione tra mercato vincolato e mercato libero era pertinente per l'analisi del pregiudizio in quanto i prodotti destinati all'uso vincolato non erano risultati esposti alla concorrenza diretta delle importazioni, la Commissione ha stabilito che, nel caso in esame, per la maggior parte degli indicatori economici non era giustificata alcuna distinzione tra mercato vincolato e mercato libero.
- (103) Per quanto riguarda la redditività, la Commissione ha tuttavia esaminato unicamente le vendite sul mercato libero. I prezzi sul mercato vincolato sono stati stabiliti in funzione delle diverse politiche dei prezzi (prezzi di trasferimento a prezzo virtuale di mercato, trasferimento in base ai costi effettivi ecc.) e quindi non sempre riflettevano i prezzi di libera concorrenza e non potevano essere presi in considerazione nella fase di valutazione di tale indicatore.
- (104) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, diverse parti hanno affermato che la situazione dell'industria UE delle celle avrebbe dovuto essere valutata separatamente per il mercato vincolato e per il mercato libero. Esse hanno innanzi tutto sostenuto che la Commissione non è riuscita a fornire un'adeguata motivazione del modo in cui il mercato vincolato ha risentito anch'esso della concorrenza delle importazioni dalla RPC. In secondo luogo una parte interessata ha affermato che, dal momento che la Commissione ha ritenuto che i prezzi sul mercato vincolato non fossero attendibili per valutare la redditività, è del pari inesatto trarre la conclusione che essi sono stati sottoposti a pressioni a causa delle importazioni di moduli. In terzo luogo un'analisi comune dei due mercati è in contraddizione con il fatto che il consumo di celle è diminuito in misura inferiore rispetto al consumo di moduli durante il periodo in esame. Ciò significa verosimilmente che non sussisterebbe alcun nesso diretto tra l'importazione di moduli e l'importazione di celle e tra il calo delle importazioni di celle e i prezzi delle celle esposti alle regole del mercato libero.
- (105) Innanzi tutto, contrariamente alle dichiarazioni delle parti, la Commissione ha fornito ai considerando 101 e 102 una motivazione dettagliata del modo in cui il mercato vincolato ha risentito anch'esso della concorrenza delle importazioni dalla RPC. Poiché la cella è la componente principale per la produzione di un modulo, le importazioni di moduli dalla RPC esercitano una pressione indiretta sul prezzo delle vendite vincolate di celle quando il prezzo di trasferimento è basato su un prezzo virtuale di mercato. In alternativa, nel caso in cui il trasferimento è basato sui costi effettivi, le celle importate esercitano una pressione sulle società, che si vedono costrette a migliorare l'efficienza della loro produzione. In secondo luogo, anche se i prezzi sul mercato vincolato non sono attendibili per valutare la redditività, la Commissione ha ritenuto l'evoluzione di tali prezzi un fattore pertinente per valutare se il mercato vincolato abbia subito la concorrenza delle importazioni provenienti dalla RPC. In terzo luogo la Commissione non ha affermato che vi sia un nesso diretto tra le importazioni di moduli e l'importazione di celle. Essa ha bensì osservato che l'uso vincolato di celle è soggetto anche alla concorrenza diretta delle importazioni di celle e alla concorrenza indiretta delle importazioni di moduli, in quanto le celle vincolate sono utilizzate per la produzione di moduli. Infine la parte interessata non è riuscita a dimostrare l'inesistenza di un nesso tra i prezzi delle celle sul mercato libero e il calo delle importazioni di celle. In effetti, come risulta evidente dalla tabella 8b, i prezzi delle vendite dell'industria UE delle celle sono aumentati allorché le importazioni di celle dalla Cina sono diminuite sia in termini di volume che di quota di mercato tra il 2014, quando le misure hanno iniziato ad essere pienamente efficaci, e il PIR. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.
- (106) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, il governo della RPC ha sostenuto che un'analisi comune del mercato vincolato e del mercato libero delle celle in realtà elimina un'analisi del mercato libero, che rappresenta solo il 4 % della produzione totale di celle dell'Unione. La Commissione avrebbe dunque omesso di esaminare la situazione dell'industria nazionale nel suo insieme e pertanto non ottempera agli obblighi di «obiettività» di cui all'articolo 3, paragrafo 1, dell'accordo antidumping.
- (107) La Commissione non è riuscita a capire in che modo l'analisi comune del mercato vincolato e del mercato libero delle celle annullasse un'analisi del mercato libero. La Commissione ha in effetti analizzato una serie di indicatori di pregiudizio quali la redditività, i prezzi delle vendite e l'utile sul capitale investito, unicamente per il mercato libero. In aggiunta essa ha analizzato cumulativamente un certo numero di indicatori anche nei casi in cui è stata effettuata un'analisi separata del mercato vincolato e di quello non vincolato ⁽²³⁾. Tali indicatori sono spesso: la produzione, la capacità, l'utilizzo degli impianti, gli investimenti, l'utile sul capitale investito, l'occupazione, la

⁽²²⁾ Cfr. tra l'altro il regolamento di esecuzione (UE) 2016/113 della Commissione, del 28 gennaio 2016, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di barre per cemento armato in acciaio ad alta resistenza originarie della Repubblica popolare cinese (G.U. L 23 del 29.1.2016, pag. 16), considerando da 52 a 56.

⁽²³⁾ Cfr., ad esempio, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/113 citato alla nota 22.



produttività, le scorte e il costo del lavoro. Da ultimo ma non da meno, gli indicatori di pregiudizio dei produttori di celle dell'Unione che vendevano esclusivamente sul mercato libero hanno fatto registrare lo stesso andamento: di conseguenza le conclusioni raggiunte per l'intera industria UE delle celle si applicano anche a questi ultimi. Il governo della RPC ha insistito sul fatto che, conformemente alla giurisprudenza dell'OMC, in caso di mercato vincolato per una parte del prodotto oggetto dell'inchiesta occorre effettuare un'analisi comparativa. La Commissione ha ritenuto che questa prescrizione, se applicabile al caso di specie, estremamente specifico, era in ogni caso rispettata. Per la parte della produzione di celle dell'Unione venduta sul mercato vincolato, il pregiudizio è stato stabilito in base alla pressione indiretta sui prezzi al livello dei moduli fabbricati a partire da tali celle. Per la parte della produzione di celle dell'Unione venduta sul mercato libero, gli indicatori di pregiudizio sono stati valutati anch'essi separatamente e indicano le stesse tendenze evidenziate per la parte vincolata del mercato (per il fatto che questa rappresenta il 96 % della produzione dell'Unione, i risultati sono pressoché identici a quelli della valutazione cumulativa). Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

- (108) Il governo della RPC ha sostenuto inoltre che l'affermazione secondo cui i fabbricanti di moduli dell'Unione sono in concorrenza con i moduli assemblati in paesi terzi a partire da celle cinesi estende illegittimamente il campo di applicazione dell'inchiesta. Tali moduli sono stati però inclusi nel campo di applicazione dell'inchiesta sin dall'inizio poiché le celle conferiscono l'origine ai moduli ⁽²⁴⁾. Quest'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (109) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, un'altra parte ha affermato che l'analisi della redditività sulla base del 4 % della produzione di celle dell'Unione non è rappresentativa per una valutazione accurata della necessità di mantenere i dazi. La Commissione ha osservato che solo la redditività è stata valutata esclusivamente sulla base delle vendite di celle ad acquirenti indipendenti per le ragioni di cui al considerando 103. Ai fini della valutazione della situazione dell'industria dell'Unione, tutti gli altri indicatori sono stati invece analizzati tenendo conto sia del mercato vincolato che del mercato libero di celle. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
- (110) Durante il PIR la società Jabil ha assemblato moduli per conto di altre aziende in qualità di fabbricante a contratto. Per questo servizio di assemblaggio le altre società hanno versato un corrispettivo. Esse hanno inoltre assunto la piena responsabilità contrattuale delle vendite dei moduli assemblati da Jabil. Le entrate comunicate da Jabil non derivavano quindi dalla vendita di moduli, bensì dai corrispettivi di servizio. La Commissione ha pertanto deciso di distinguere i dati relativi agli utili di Jabil dai dati relativi agli utili del resto dell'industria di moduli dell'Unione [cfr. considerando 160 e 161]. Per i rimanenti indicatori di pregiudizio, le attività di assemblaggio effettuate da Jabil per i produttori di moduli che non hanno collaborato non hanno potuto essere verificate e quindi non sono state prese in considerazione.
- (111) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, una parte interessata ha chiesto ulteriori chiarimenti su quali dati di Jabil fossero stati presi in considerazione o esclusi e perché. Per tutti gli indicatori di pregiudizio ad eccezione della redditività, la Commissione ha tenuto in considerazione tutti i dati forniti da Jabil relativi ai produttori di moduli dell'Unione che hanno collaborato. Sono stati presi in considerazione solo questi dati in quanto potevano essere verificati, mentre il resto è stato ignorato in considerazione del particolare modello aziendale di Jabil e del fatto che i prezzi di vendita finali non hanno potuto essere verificati.

4.3. Consumo dell'Unione

- (112) La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione sulla base del volume totale delle importazioni del prodotto in esame e del volume totale delle vendite del prodotto simile nell'Unione, comprese quelle destinate all'uso vincolato. Il totale delle vendite dell'industria dell'Unione si è basato sulle informazioni fornite da Europressedienst, corrette, se del caso, con i dati provenienti dalle risposte all'accertamento della situazione delle parti interessate presentate nella fase di preapertura e con le risposte verificate al questionario delle società inserite nel campione. Come indicato al considerando 116, i dati sulle importazioni erano basati sul Comext e sui dati trasmessi alla Commissione dagli Stati membri in conformità all'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base («banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6»). I dati relativi al consumo sono stati sottoposti a un controllo incrociato con altre fonti ⁽²⁵⁾.

⁽²⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1357/2013 della Commissione, del 17 dicembre 2013, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GUL 341 del 18.12.2013, pag. 47).

⁽²⁵⁾ Bloomberg New Energy Finance, Global PV Demand, 18 febbraio 2016, Global Market Outlook Solar Power Europe, luglio 2016; IHS, The Price of Solar, Benchmarking PV Module Manufacturing COST, giugno 2016; PV Status Report 2016, ottobre 2016, uno studio del Centro comune di ricerca disponibile al seguente indirizzo: <https://setis.ec.europa.eu/sites/default/files/reports/Perspectives%20on%20future%20large-scale%20manufacturing%20of%20PV%20in%20Europe.pdf>, data di accesso: 12.12.2016.



(113) Il consumo dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 1a

Consumo di moduli dell'Unione (in MW)

	2012	2013	2014	PIR
Mercato complessivo	16 324	10 580	7 292	7 191
Indice (2012 = 100)	100	65	45	44

Fonte: Europressdienst, risposte all'accertamento della situazione, risposte verificate al questionario, Comext e banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

Tabella 1b

Consumo di celle dell'Unione (in MW)

	2012	2013	2014	PIR
Mercato complessivo	4 604	4 449	3 262	3 409
Indice (2012 = 100)	100	97	71	74

Fonte: Europressdienst, risposte all'accertamento della situazione, risposte verificate al questionario, Comext e banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

(114) Nel complesso il consumo dell'Unione è diminuito notevolmente tra il 2012 e il PIR. Per quanto riguarda i moduli, il consumo dell'Unione è diminuito del 56 %. Dopo il forte calo del 35 % tra il 2012 e il 2013, il consumo è però rimasto piuttosto stabile nel 2014 e durante il PIR.

(115) Per quanto riguarda le celle, il consumo è diminuito in misura leggermente inferiore, ossia del 26 % durante il periodo in esame. Il calo del consumo si è verificato principalmente fra il 2013 e il 2014, quando si è registrato un crollo del 26 %. Il consumo ha però ripreso terreno durante il PIR, quando è aumentato del 4,5 % rispetto al 2014.

4.4. Importazioni dal paese interessato

(116) I volumi e i valori delle importazioni sono stati basati su diverse fonti. Per il 2012 e parte del 2013 sono stati ricavati sulla base dei dati forniti dal richiedente e raccolti per suo conto da Europressdienst: all'epoca i moduli e le celle erano importati nell'Unione nell'ambito di voci doganali relative ad altri prodotti non rientranti nella presente inchiesta, e i dati di Eurostat non potevano quindi essere utilizzati. È stato possibile utilizzarli a partire da quando è stata introdotta la registrazione delle importazioni di moduli e celle il 6 marzo 2013 ⁽²⁶⁾. Di conseguenza, per il resto del 2013, per il 2014 e per il PIR la Commissione ha basato le sue conclusioni sulla banca dati Comext ⁽²⁷⁾ e sulla banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

⁽²⁶⁾ Regolamento (UE) n. 182/2013 della Commissione, del 1° marzo 2013, che dispone la registrazione delle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti chiave (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GUL 61 del 5.3.2013, pag. 2).

⁽²⁷⁾ Comext è la banca dati delle statistiche del commercio estero gestita da Eurostat.



4.4.1. *Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato*

(117) Le importazioni nell'Unione dal paese interessato hanno avuto il seguente andamento:

Tabella 2a

Importazioni di moduli dalla RPC (in MW) e quota di mercato ⁽²⁸⁾

	2012	2013	2014	PIR
Volumi delle importazioni dalla RPC	10 786	5 198	2 845	2 917
<i>Indice</i>	100	48	26	27
Quota di mercato (%)	66	49	39	41
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	74	59	61

Fonte: Comext e banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

Tabella 2b

Importazioni di celle dalla RPC (in MW) e quota di mercato

	2012	2013	2014	PIR
Volumi delle importazioni dalla RPC	333	386	613	548
<i>Indice</i>	100	116	184	165
Quota di mercato (%)	7	9	19	16
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	120	260	223

Fonte: Comext e banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

- (118) Durante il periodo in esame i volumi delle importazioni di moduli dalla RPC sono diminuiti del 73 %, con una corrispondente diminuzione del 39 % della quota di mercato, che è passata dal 66 % nel 2012 al 41 % durante il PIR. Dopo che le misure in vigore sono state istituite nel 2013, le importazioni di moduli sono tuttavia scese del 45 % tra il 2013 e il 2014, mentre il consumo è diminuito del 31 %.
- (119) Per quanto riguarda le celle, i volumi delle importazioni sono aumentati del 65 % nel periodo in esame, il che ha determinato un aumento molto più marcato della quota di mercato del 123 % (dal 7 % nel 2012 al 16 % durante il PIR), nel contesto di un mercato in contrazione. Al contempo, tra il 2013 e il 2014 le importazioni di celle sono aumentate del 59 %, provocando un aumento della quota di mercato di 10 punti percentuali. Anche se l'aumento non si è protratto durante il PIR, il livello delle importazioni è rimasto molto più elevato durante il PIR che nel 2012 e nel 2013.

4.4.2. *Prezzi delle importazioni dal paese interessato*

(120) La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni in base al Comext e alla banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

⁽²⁸⁾ Tutte le tabelle da 1 a 11 contengono cifre arrotondate. Gli indici e le percentuali sono basati sui dati effettivi e possono differire se espressi sulla base di cifre arrotondate.



(121) Il prezzo medio delle importazioni nell'Unione dal paese interessato ha registrato il seguente andamento:

Tabella 3a

Prezzi all'importazione dei moduli (in EUR/kW)

	2012	2013	2014	PIR
Prezzi all'importazione dalla RPC	700	520	553	544
Indice (2012 = 100)	100	74	79	78

Fonte: Comext e banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

Tabella 3b

Prezzi all'importazione delle celle (in EUR/kW)

	2012	2013	2014	PIR
Prezzi all'importazione dalla RPC	500	350	282	286
Indice (2012 = 100)	100	70	56	57

Fonte: Comext e banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

(122) Durante il periodo in esame il prezzo medio all'importazione dalla RPC è sceso del 22 % per i moduli e del 43 % per le celle. Per i moduli, il prezzo all'importazione è diminuito nel 2012 e nel 2013 e poi, quando le misure sono entrate in vigore, è aumentato del 6,3 % tra il 2013 e il 2014. È nuovamente diminuito leggermente, dell'1,6 %, tra il 2014 e il PIR. Per le celle, il prezzo all'importazione è diminuito del 43 % nel periodo in esame e del 30 % tra il 2012 e il 2013, per poi scendere ulteriormente tra il 2013 e il 2014, quando ha registrato un calo del 19,4 %. È però aumentato leggermente, dell'1,4 %, tra il 2014 e il PIR.

(123) Come indicato nella sezione 3.2.3, quasi tutti i produttori esportatori che vendevano i moduli e le celle dalla Cina all'Unione durante il PIR erano soggetti ad impegni sui prezzi, e i loro prezzi all'esportazione nell'UE erano determinati da impegni che fissavano un prezzo minimo all'importazione. Solo l'1,6 % del volume dei moduli e lo 0,6 % delle celle è stato importato a un prezzo diverso dal prezzo minimo all'importazione⁽²⁹⁾. Non è stato quindi possibile considerare questi prezzi all'esportazione come un indicatore pertinente per stabilire quale sarebbe la politica dei prezzi dei produttori esportatori in assenza di misure.

(124) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, diverse parti interessate hanno sostenuto che per stabilire la sottoquotazione si sarebbe dovuto utilizzare il prezzo all'esportazione verso l'UE; su questa base tali parti hanno calcolato che non vi è stata sottoquotazione. È vero che sulla base dei prezzi all'esportazione verso l'UE non c'è sottoquotazione per i moduli e che la sottoquotazione per le celle è molto marginale. La Commissione ha tuttavia ritenuto che l'assenza di una sottoquotazione, dovuta al rispetto del prezzo minimo all'importazione, non fosse l'indicatore determinante per l'analisi dell'attuale situazione dell'industria dell'Unione. Come indicato al considerando 170, la Commissione ha stabilito che l'industria dell'Unione ha continuato a subire il pregiudizio degli effetti delle precedenti pratiche di dumping accertato nell'inchiesta precedente, nonché delle pratiche di elusione di cui al considerando 4, e non ha avuto tempo sufficiente per riprendersi.

⁽²⁹⁾ Quest'ultimo non si basava sul margine di dumping.



4.4.3. Prezzi delle importazioni da altri paesi

- (125) Anche il prezzo medio delle importazioni nell'Unione dai paesi terzi è stato basato sul Comext e sui dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6 e ha registrato il seguente andamento:

Tabella 4a

Moduli — Importazioni da paesi terzi

	2012	2013	2014	PIR
Volume (in MW)	1 395	1 382	2 049	1 808
Indice (2012 = 100)	100	99	147	130
Quota di mercato (%)	9	13	28	25
Indice (2012 = 100)	100	153	329	290
Prezzo medio (in EUR/kW)	700	520	547	550
Indice (2012 = 100)	100	74	78	79

Fonte: Comext e banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

Tabella 4b

Celle — Importazioni da paesi terzi

	2012	2013	2014	PIR
Volume (in MW)	3 227	3 334	1 580	1 725
Indice (2012 = 100)	100	103	49	53
Quota di mercato (%)	70	75	48	51
Indice (2012 = 100)	100	107	69	72
Prezzo medio (in EUR/kW)	500	350	289	275
Indice (2012 = 100)	100	70	58	55

Fonte: Comext e banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

- (126) Durante il periodo in esame le importazioni da paesi terzi verso l'Unione sono aumentate del 30 % per i moduli. L'aumento maggiore si è registrato tra il 2013 e il 2014, quando i volumi sono aumentati del 48 %. La loro quota di mercato è aumentata notevolmente, passando dal 9 % nel 2012 al 25 % durante il PIR. Anche in questo caso, la variazione più importante si è verificata tra il 2013 e il 2014, quando la quota di mercato è aumentata dal 13 % al 28 %. Taiwan, Malaysia e Singapore sono stati i maggiori esportatori dopo la RPC. Va osservato che le importazioni da Taiwan e dalla Malaysia possono essere state oggetto di elusione [cfr. considerando 4].
- (127) Per quanto riguarda le celle, le importazioni da paesi terzi sono diminuite del 47 % nel periodo in esame. Il calo maggiore (- 52 %) si è verificato tra il 2013 e il 2014; si è poi registrato un aumento del 9 % tra il 2014 e il PIR. Ne è risultata una contrazione della quota di mercato, che è passata dal 70 % del 2012 al 51 % del PIR. Tra il 2013 e il 2014 la quota si è ridotta dal 75 % al 48 % ed è poi leggermente aumentata di tre punti percentuali durante il PIR. Per quanto riguarda le celle, Taiwan e la Malaysia sono stati maggiori paesi esportatori, seguiti dalla RPC e dagli USA. Va osservato che le importazioni da Taiwan e dalla Malaysia possono essere state oggetto di elusione [cfr. considerando 4].



- (128) I prezzi medi all'esportazione da paesi terzi sono diminuiti in maniera significativa durante il periodo in esame sia per i moduli che per le celle, in linea con i prezzi cinesi e dell'Unione. Durante il periodo in esame essi sono diminuiti del 21 % per i moduli e del 45 % per le celle. Anche in questo caso i prezzi possono essere stati influenzati da pratiche di elusione [cfr. considerando 4].

4.5. Situazione economica dell'industria dell'Unione

4.5.1. Osservazioni generali

- (129) In conformità all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato tutti i fattori e indicatori economici in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione durante il periodo in esame.
- (130) Ai fini dell'analisi del pregiudizio la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati pervenuti dal richiedente, sottoposti a controlli incrociati con le risposte all'accertamento della situazione inviate da un certo numero di produttori dell'Unione nella fase di preapertura e con le risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inseriti nel campione.
- (131) Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e capacità di ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.
- (132) Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.

4.5.2. Indicatori macroeconomici

4.5.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

- (133) Nel periodo in esame la produzione totale, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 5a

Moduli — Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

	2012	2013	2014	PIR
Volume di produzione (in MW)	4 604	4 449	3 262	3 409
<i>Indice</i>	100	97	71	74
Capacità produttiva (in MW)	8 624	7 907	7 391	6 467
<i>Indice</i>	100	92	86	75
Utilizzo degli impianti (%)	53	56	44	53
<i>Indice</i>	100	105	83	99

Fonte: Europressdienst, risposte all'accertamento della situazione, risposte verificate al questionario.



Tabella 5b

Celle — Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

	2012	2013	2014	PIR
Volume di produzione (in MW)	1 066	734	1 096	1 270
<i>Indice</i>	100	69	103	119
Capacità produttiva (in MW)	2 384	1 844	1 778	1 811
<i>Indice</i>	100	77	75	76
Utilizzo degli impianti (%)	45	40	62	70
<i>Indice</i>	100	89	138	157

Fonte: Europressedienst, risposte all'accertamento della situazione, risposte verificate al questionario.

- (134) La produzione complessiva di moduli dell'Unione è diminuita del 26 % durante il periodo in esame, ma ha registrato un aumento del 4,5 % tra il 2014 e il PIR. A fronte del calo del consumo, la capacità produttiva ha seguito l'andamento decrescente della produzione e si è a sua volta ridotta del 25 % nel periodo in esame. Il tasso di utilizzo degli impianti è quindi rimasto stabile tra l'inizio e la fine del periodo in esame, raggiungendo il 53 % durante il PIR. Si è registrato tuttavia un importante aumento di 9 punti percentuali di tale fattore tra il 2014 e il PIR (ossia un aumento del 19 %). Va osservato che i produttori di moduli dell'Unione inseriti nel campione avevano un tasso di utilizzo degli impianti molto più elevato durante il periodo in esame, che ha raggiunto l'85 % durante il PIR, registrando un aumento del 39 % rispetto al 2012 (61 %).
- (135) La produzione di celle dell'Unione è aumentata del 19 % durante il periodo in esame. Benché la produzione sia calata del 31 % tra il 2012 e il 2013, essa è aumentata del 49 % tra il 2013 e il 2014 e di un ulteriore 15 % tra il 2014 e il PIR. Ciò ha coinciso con l'istituzione delle misure antidumping nel dicembre 2013, mentre il consumo è diminuito costantemente nel periodo compreso tra il 2012 e il 2014, aumentando tra il 2014 e il PIR. Al tempo stesso, la capacità produttiva è diminuita del 24 % durante il periodo in esame, il che ha portato a un significativo aumento dell'utilizzo degli impianti, dal 45 % nel 2012 al 70 % durante il PIR. Analogamente ai produttori di moduli, anche i produttori di celle inseriti nel campione avevano un tasso di utilizzo degli impianti molto più elevato di quello dell'industria dell'Unione nel suo complesso (86 %), rimasto stabile durante il periodo in esame.
- (136) In conclusione, l'industria dell'Unione ha diminuito la sua capacità in risposta a un calo dei consumi. Al tempo stesso, si è registrato un aumento della sua produzione durante il PIR rispetto al 2014, che ha ulteriormente migliorato il tasso di utilizzo degli impianti.

4.5.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato

- (137) Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 6

Moduli — Volume delle vendite e quota di mercato

	2012	2013	2014	PIR
Volume totale delle vendite (mercato vincolato e mercato libero) nell'Unione (in MW)	4 143	4 000	2 398	2 465
<i>Indice</i>	100	97	58	60



	2012	2013	2014	PIR
Quota di mercato (%)	25	38	32	35
Indice	100	149	128	140

Fonte: Europressdienst, risposte all'accertamento della situazione, risposte verificate al questionario.

Tabella 6b

Celle — Volume delle vendite e quota di mercato

	2012	2013	2014	PIR
Volume totale delle vendite (mercato vincolato e mercato libero) nell'Unione (in MW)	1 045	729	1 069	1 136
Indice	100	70	102	109
Quota di mercato (%)	23	16	33	33
Indice	100	72	144	147

Fonte: Europressdienst, risposte all'accertamento della situazione, risposte verificate al questionario.

- (138) Nel periodo in esame, i volumi delle vendite di moduli sono scesi del 40 %. Tuttavia, nel contesto di un calo del consumo del 56 %, ciò si è tradotto in un aumento significativo della quota di mercato del 40 % durante il periodo in esame, che ha raggiunto il 35 % durante il PIR.
- (139) Per quanto riguarda le celle, i volumi delle vendite dell'industria dell'Unione sono aumentati del 9 % durante il periodo in esame. Ciò ha comportato un aumento della quota di mercato dal 23 % nel 2012 al 33 % durante il PIR, mentre il consumo è diminuito in misura molto inferiore rispetto ai moduli, ossia del 26 %.
- (140) Nel contesto di un consumo in calo e dell'entrata in vigore delle misure antidumping, l'industria dell'Unione è riuscita ad aumentare la sua quota di mercato sia per i moduli che per le celle.

4.5.2.3. Occupazione e produttività

- (141) Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 7a

Moduli — Occupazione e produttività

	2012	2013	2014	PIR
Numero di dipendenti	17 321	13 918	6 506	6 303
Indice	100	80	38	36



	2012	2013	2014	PIR
Produttività (in kW/dipendente)	266	320	501	541
Indice	100	120	189	203

Fonte: Europressdienst, risposte all'accertamento della situazione, risposte verificate al questionario.

Tabella 7b

Celle — Occupazione e produttività

	2012	2013	2014	PIR
Numero di dipendenti	2 876	1 511	1 846	1 770
Indice	100	53	64	62
Produttività (in kW/dipendente)	371	486	594	717
Indice	100	131	160	194

Fonte: Europressdienst, risposte all'accertamento della situazione, risposte verificate al questionario.


- (142) L'occupazione è diminuita tra il 2012 e il PIR rispettivamente del 64 % per i moduli e del 38 % per le celle. Il calo più significativo (– 53 %) del numero di dipendenti per i moduli si è verificato tra il 2013 e il 2014, in misura molto maggiore rispetto al calo della produzione durante lo stesso periodo (– 27 %). Per le celle, il numero dei dipendenti è aumentato del 22 % tra il 2013 e il 2014, un aumento di molto inferiore a quello della produzione (+ 49 %) nello stesso periodo. Ciò ha portato a un significativo aumento della produttività sia per i moduli che per le celle, rispettivamente del 103 % e del 94 % durante il periodo in esame. Tra il 2013 e il 2014 l'aumento della produttività è stato del 57 % per i moduli e del 22 % per le celle.
- (143) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, una parte interessata ha contestato le conclusioni della Commissione relative al numero di dipendenti occupati nell'industria dell'Unione e ha affermato che vi era stato un doppio conteggio degli addetti alla fabbricazione di moduli e di celle della società più grande, SolarWorld. I dati relativi ai dipendenti di SolarWorld e di tutte le altre società incluse nel campione sono stati debitamente verificati e si è fatto in modo che i dipendenti non fossero conteggiati due volte nel caso delle imprese verticalmente integrate. Questa argomentazione è stata pertanto respinta.

4.5.2.4. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

- (144) Come spiegato nella sezione 3.2.3, durante il periodo dell'inchiesta di riesame i prezzi all'esportazione dei produttori esportatori verso l'Unione sono stati influenzati dagli impegni e quindi non sono sufficientemente attendibili per potere essere utilizzati ai fini della determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure antidumping.
- (145) L'analisi degli indicatori di pregiudizio mostra tuttavia che le misure in vigore hanno avuto un impatto positivo sull'industria dell'Unione che è ritenuta essere in una fase di ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.

4.5.3. Indicatori microeconomici

- (146) Solo tre produttori di celle sono stati inseriti nel campione, due dei quali sono membri di EU ProSun. Essi hanno collaborato all'introduzione della domanda, che conteneva dati di entrambi i produttori. Di conseguenza tutti i valori relativi agli indicatori microeconomici per le celle che possono essere direttamente attribuiti al terzo produttore, non membro di EU ProSun, sono forniti sotto forma di intervalli allo scopo di tutelare la riservatezza di questo produttore dell'Unione che ha collaborato all'inchiesta.



4.5.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

- (147) Nel periodo in esame la media dei prezzi unitari di vendita dei produttori dell'Unione inseriti nel campione, praticati ad acquirenti indipendenti dell'Unione, ha registrato il seguente andamento:

Tabella 8a

Moduli — Prezzi di vendita nell'Unione

	2012	2013	2014	PIR
Prezzo di vendita medio nell'Unione sul mercato libero (in EUR/kW)	790	651	618	593
<i>Indice</i>	100	82	78	75
Costo unitario di produzione (in EUR/kW)	1 112	813	648	627
<i>Indice</i>	100	73	58	56

Fonte: risposte verificate al questionario.

Tabella 8b

Celle — Prezzi di vendita nell'Unione

	2012	2013	2014	PIR
Prezzo di vendita medio nell'Unione sul mercato libero (in EUR/kW)	378-418	307-339	239-264	258-284
<i>Indice</i>	100	81	63	68
Costo unitario di produzione (in EUR/kW)	587-648	402-444	347-384	338-373
<i>Indice</i>	100	69	59	58

Fonte: risposte verificate al questionario.

- (148) La tabella che precede mostra l'evoluzione del prezzo di vendita unitario nel mercato libero dell'Unione rispetto al costo di produzione corrispondente. Durante il periodo in esame i prezzi di vendita sono diminuiti in modo significativo, vale a dire del 25 % per i moduli e del 32 % per le celle. Mentre per i moduli i prezzi di vendita hanno registrato un calo costante nell'intero periodo in esame, per le celle essi sono aumentati di 5 punti percentuali tra il 2014 e il PIR. Le vendite di celle sul mercato libero hanno totalizzato meno del 5 % della produzione complessiva dei produttori inseriti nel campione, e un produttore ha venduto grandi quantitativi a prezzi molto bassi in previsione della chiusura della sua attività nell'UE. Da questo indicatore non potevano quindi essere tratte conclusioni significative. Le celle destinate a un consumo vincolato sono state trasferite tra alcuni produttori inseriti nel campione o consegnate per la produzione di moduli con una metodologia diversa (prezzi di trasferimento al prezzo virtuale di mercato, trasferimento sulla base dei costi effettivi ecc.). Per questo motivo non è stato possibile trarre conclusioni significative neppure dall'evoluzione dei prezzi dell'uso vincolato.
- (149) Durante il periodo in esame il costo unitario di produzione è bruscamente diminuito, del 46 % per i moduli e del 42 % per le celle.



- (150) I prezzi di vendita dei moduli sono stati, in media, più bassi del costo unitario di produzione, ma la differenza è andata riducendosi durante tutto il periodo in esame, in particolare dopo l'istituzione delle misure nel 2013. Mentre nel 2012 il prezzo di vendita arrivava solo al 71 % del costo unitario di produzione dei moduli, esso ha raggiunto l'80 % nel 2013, il 94 % nel 2014 e il 94,5 % nel PIR. La differenza fra il prezzo di vendita e il costo di produzione è quindi diminuita considerevolmente, di 14 punti percentuali tra il 2013 e il PIR.
- (151) Per le celle il prezzo di vendita è stato pari al 60 %-67 % del costo unitario di produzione nel 2012, al 72 %-80 % nel 2013, al 65 %-72 % nel 2014 e al 72-79 % nel PIR. Tuttavia, come già detto, per il 2014 e per il PIR la tendenza è stata fortemente influenzata dai prezzi eccezionalmente bassi di un produttore dell'Unione. Per le altre due società inserite nel campione, la tendenza è stata del 75-80 % nel 2014 e dell'81-86 % nel PIR, ampiamente in linea con quella rilevata per i moduli.
- (152) Nel complesso, l'industria ha iniziato a riprendersi dalle precedenti pratiche di dumping, ma ha anche compiuto maggiori sforzi per recuperare la competitività, in particolare aumentando la produttività della manodopera dell'industria dell'Unione, come indicato al considerando 141, con conseguenti aumenti di produttività e un migliore utilizzo degli impianti.

4.5.3.2. Costo del lavoro

- (153) Nel periodo in esame, il costo medio del lavoro dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Moduli — Costo medio del lavoro per dipendente

	2012	2013	2014	PIR
Costo medio del lavoro per dipendente (in EUR)	32 918	38 245	36 577	38 343
Indice	100	116	111	116

Fonte: risposte verificate al questionario.

Tabella 9b

Celle — Costo medio del lavoro per dipendente

	2012	2013	2014	PIR
Costo medio del lavoro per dipendente (in EUR)	41 289-45 590	45 002-49 689	45 188-49 895	47 825-52 807
Indice	100	109	109	116

Fonte: risposte verificate al questionario.

- (154) Tra il 2012 e il PIR i costi medi del lavoro per dipendente sono aumentati del 16 % sia per i moduli che per le celle. Tali aumenti sono stati causati principalmente dalle indennità di licenziamento connesse ad una razionalizzazione del numero dipendenti e all'inflazione salariale.



4.5.3.3. Scorte

- (155) Nel periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha avuto il seguente andamento:

Tabella 10a

Moduli — Scorte

	2012	2013	2014	PIR
Scorte finali (in kW)	186 533	114 792	196 944	191 207
<i>Indice</i>	100	62	106	103
Scorte finali in percentuale della produzione (%)	33	13	13	11
<i>Indice</i>	100	40	38	34

Fonte: risposte verificate al questionario.

Tabella 10b

Celle — Scorte

	2012	2013	2014	PIR
Scorte finali (in MW)	53 029 — 58 553	90 079 — 99 462	99 999 — 110 415	135 492 — 149 606
<i>Indice</i>	100	170	189	256
Scorte finali in percentuale della produzione (%)	18	23	12	14
<i>Indice</i>	100	125	68	80

Fonte: risposte verificate al questionario.

- (156) Durante il periodo in esame le scorte sono aumentate leggermente per i moduli (3 %) e in misura significativa per le celle (156 %). Tuttavia, sia per i moduli che per le celle le scorte sono diminuite in percentuale della produzione totale, rispettivamente del 66 % e del 20 %.
- (157) Le scorte non possono essere considerate un indicatore di pregiudizio pertinente nel settore in questione dato che la produzione e le vendite si basano principalmente sugli ordinativi e i produttori tendono quindi ad avere scorte limitate.

4.5.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

- (158) Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 11a

Moduli — Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

	2012	2013	2014	PIR
Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti compresa Jabil (in % del fatturato delle vendite) (1)	- 24,4/- 29,5	- 24,4/- 29,5	- 6,8/- 8,2	- 7,7/- 9,3
<i>Indice</i>	100	100	361/298	319/264



	2012	2013	2014	PIR
Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti esclusa Jabil (in % del fatturato delle vendite)	- 32,7	- 27,2	- 8,7	- 9,5
<i>Indice</i>	100	120	376	344
Flusso di cassa (in EUR)	- 129 864 423	- 69 402 391	- 18 231 488	- 145 258 620
<i>Indice</i>	100	187	712	89
Investimenti (in EUR)	24 134 924	12 407 723	17 333 494	24 565 553
<i>Indice</i>	100	51	72	102
Utile sul capitale investito (%)	- 6	- 10	- 3	- 2
<i>Indice</i>	100	55	193	258

(¹) I dati effettivi hanno dovuto essere presentati sotto forma di intervalli di valori per evitare che altre società inserite nel campione possano dedurre l'utile realizzato da Jabil.
Fonte: risposte verificate al questionario

Tabella 11b


Celle — Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

	2012	2013	2014	PIR
Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)	- 37,7/- 41,6	- 7,2/- 7,9	- 26,6/- 29,3	- 36,8/- 40,7
<i>Indice</i>	100	527	142	102
Flusso di cassa (in EUR)	- 41 934 911 - - 46 303 131	- 17 537 454 - - 19 364 273	- 12 414 052 - - 13 707 182	- 29 027 946 - - 32 051 690
<i>Indice</i>	100	239	338	144
Investimenti (in EUR)	29 435 820 - 32 502 051	26 074 619 - 28 790 726	7 001 485 - 7 730 807	11 429 509 - 12 620 083
<i>Indice</i>	100	89	24	39
Utile sul capitale investito (%)	- 6,0/- 6,7	- 2,5/- 2,7	- 24,6/- 27,2	- 31,8/- 35,1
<i>Indice</i>	100	246	25	19

Fonte: risposte verificate al questionario




- (159) La Commissione ha determinato la redditività dei produttori dell'Unione inseriti nel campione esprimendo il profitto netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione, in percentuale del fatturato di tali vendite.
- (160) Come indicato al considerando 110, una delle società inserite nel campione, Jabil, è un operatore di assemblaggio e non è coinvolta nell'attività di vendita di moduli. Ha avuto un andamento diverso in termini di redditività. È stata remunerativa durante tutto il periodo in esame e ha aumentato la sua redditività durante il PIR, raggiungendo il 5-15 %. Jabil ha tuttavia realizzato i profitti sulla base del corrispettivo riscosso presso i clienti per il servizio di assemblaggio e non sulla base delle vendite di moduli. Inoltre non ha dovuto sostenere le spese correlate alla vendita dei moduli, come le spese di commercializzazione (ha sostenuto solo i costi per il reperimento di nuovi fabbricanti a contratto). È anche caratterizzata da una struttura dei costi diversa da quella presentata da un tipico produttore di moduli, pienamente responsabile della produzione e delle vendite del proprio prodotto. A titolo di esempio, Jabil presentava un capitale di esercizio, costi di magazzino, conti attivi e passivi e costi di ricerca e sviluppo più bassi.
- (161) La Commissione ha osservato che il dato sulla redditività riportato nella prima colonna della tabella 11a riuniva dati provenienti da due diversi gruppi. Da un lato comprendeva i produttori di moduli, che fabbricano il prodotto e lo vendono. Dall'altro comprendeva anche la società Jabil inserita nel campione, che si limitava ad assemblare i moduli. Al fine di avere una visione realistica della situazione di tale industria, la Commissione ha deciso di differenziare i due gruppi nella sua ulteriore analisi. Ha quindi aggiunto una seconda colonna alla tabella 11a, così da rendere più attendibile la valutazione della redditività dell'industria di moduli dell'Unione.
- (162) I produttori inseriti nel campione, esclusa Jabil, erano in perdita durante il periodo in esame. Nello stesso lasso di tempo le perdite sono però diminuite del 244 %, scendendo di 5,5 punti percentuali nel 2013 rispetto al 2012. Ciò ha coinciso con l'entrata in vigore delle misure (le misure provvisorie sono entrate in vigore il 6 giugno 2013). Le perdite sono diminuite in misura più significativa, ossia di 18,5 punti percentuali, fra il 2013 e il 2014, quando gli effetti delle misure hanno interessato l'intero anno. Durante il PIR le perdite sono leggermente aumentate di 0,8 punti percentuali. Questa situazione è stata tuttavia influenzata principalmente dalle perdite subite da un produttore dell'Unione che ha successivamente deciso di cessare la produzione. Al tempo stesso, tutti gli altri produttori dell'Unione inseriti nel campione hanno continuato a registrare una diminuzione delle perdite durante il PIR rispetto al 2014.
- (163) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, alcune parti hanno contestato l'esclusione di Jabil dai dati relativi agli utili del resto dell'industria di moduli dell'Unione. Esse hanno sostenuto che Jabil costituiva un raro esempio di produttore redditizio e che l'esclusione è incoerente con la decisione di accettare un produttore del paese di riferimento che utilizza un contratto in conto lavorazione per fare assemblare a un'altra società i moduli che vende. La Commissione, contrariamente a quanto sostengono tali parti, non ha escluso Jabil dall'analisi della redditività. Essa ha bensì fornito due serie separate di dati per poter disporre di un'analisi di sensibilità più significativa. Tali serie di dati dimostrano che, anche includendo Jabil, l'industria dell'Unione è, in media e complessivamente, in perdita. Esse rivelano inoltre profonde disparità tra i diversi produttori dell'Unione in funzione del modello aziendale, come esposto ai considerando 110 e 160. Tale argomentazione deve quindi essere respinta. La Commissione osserva inoltre che, in ogni caso, non esiste alcuna incoerenza di impostazione per quanto riguarda il produttore del paese di riferimento e l'industria dell'Unione. Il produttore del paese di riferimento è più simile agli acquirenti di Jabil che al modello aziendale di Jabil. Infatti, mentre il produttore del paese di riferimento si assume la piena responsabilità delle vendite dei moduli assemblati da un'altra società, Jabil è un operatore di assemblaggio che percepisce dai suoi acquirenti un corrispettivo per la prestazione in conto lavorazione in relazione al servizio di assemblaggio fornito. È per questo motivo che la Commissione si è concentrata, per l'analisi del pregiudizio, sulle operazioni tra Jabil e altri produttori dell'Unione che si trovano nella stessa situazione del produttore del paese di riferimento [cfr. considerando 52].
- (164) Per i produttori di celle, le perdite sono diminuite del 2 % nel periodo in esame. Esse sono diminuite di 31,9 punti percentuali tra il 2012 e il 2013, ma poi aumentate di 20,3 punti percentuali tra il 2013 e il 2014 e di 10,7 punti percentuali tra il 2014 e il PIR. Per le celle tuttavia la redditività è stata influenzata da due eventi straordinari. Da un lato, uno dei produttori inseriti nel campione è entrato nel mercato durante il periodo in esame, ma ha modificato le modalità di rendicontazione di alcuni dei suoi costi di produzione durante gli ultimi anni del periodo in esame, con la conseguenza di perdite ingenti. Dall'altro, i prezzi di vendita erano straordinariamente bassi e un altro produttore del campione ha registrato forti perdite durante il PIR, mentre stava cessando la produzione. Per contro, nel periodo in esame il terzo produttore del campione ha costantemente ridotto le perdite.



- (165) Il flusso di cassa netto è la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. Analogamente alla redditività, anch'esso ha registrato una tendenza negativa tra il 2012 e il PIR. Per i moduli, il flusso di cassa netto è diminuito dell'11 % durante il periodo in esame, mentre per le celle è diminuito del 44 % nello stesso periodo. Le fluttuazioni del flusso di cassa verificatesi nel 2014 sia per i moduli che per le celle sono state influenzate da eventi straordinari che hanno riguardato un grande produttore dell'Unione. Da un lato, questo produttore ha rilevato uno stabilimento esistente a un prezzo di acquisto basso e, dall'altro, ha ristrutturato il proprio debito. Nel 2015 ha continuato a effettuare notevoli rimborsi dei propri prestiti, che hanno determinato un flusso di cassa negativo derivante dall'attività di finanziamento. Va osservato che questo produttore ha comunicato un flusso di cassa positivo derivante dalle attività operative e un significativo miglioramento del risultato operativo rispetto al 2014. Due altri produttori di moduli dell'Unione hanno registrato un flusso di cassa positivo e in miglioramento nel PIR, mentre gli altri due produttori di celle hanno evidenziato un flusso di cassa negativo ma in miglioramento.
- (166) Per quanto riguarda gli investimenti, le tabelle che precedono indicano che l'industria dell'Unione ha aumentato gli investimenti del 2 % per i moduli tra il 2012 e il PIR. Gli investimenti sono aumentati del 40 % tra il 2013 e il 2014 e del 98 % tra il 2013 e il PIR.
- (167) Gli investimenti complessivi per le celle sono diminuiti del 61 % tra il 2012 e il PIR. La tendenza generale negli investimenti per le celle è stata ancora una volta influenzata dalla decisione di un produttore dell'Unione inserito nel campione di interrompere la produzione. Allo stesso tempo gli investimenti degli altri due produttori del campione sono quadruplicati tra il 2014 e il PIR.
- (168) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, diverse parti interessate hanno sottolineato che gli investimenti in celle sono diminuiti durante il periodo in esame e non sono stati influenzati positivamente dall'istituzione delle misure. In primo luogo, benché ciò valga effettivamente per tutto il campione, come indicato al considerando precedente, questa tendenza è stata influenzata dalla decisione di un produttore dell'Unione inserito nel campione di cessare la produzione. Tale produttore aveva investimenti significativi all'inizio del periodo, ma quasi nessuno al termine di tale periodo. In secondo luogo, un altro produttore inserito nel campione ha effettuato investimenti in capitale di avviamento nel 2013, iniziativa in linea con l'aumento globale degli investimenti nel corso di tale anno. In terzo luogo, dopo che l'entrata in vigore delle misure ha iniziato a incidere sulla redditività delle società, gli investimenti di tutto il campione sono aumentati tra il 2014 e il PIR, come avvenuto per i due produttori del campione che sono rimasti sul mercato, i quali hanno quadruplicato i loro investimenti nel corso di tale periodo. Di conseguenza l'argomentazione secondo cui gli investimenti non sono stati positivamente influenzati dall'istituzione delle misure è stata respinta.
- (169) L'utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Questo fattore è rimasto negativo nel corso di tutto il periodo in esame a causa delle perdite nette subite dall'industria dell'Unione. Per i moduli l'utile sul capitale investito è migliorato di 4 punti percentuali nel periodo in esame, ma è salito in modo significativo nel 2014 e nel PIR rispetto al 2013, rispettivamente di 7 e 8 punti percentuali. Per le celle si è deteriorato di 25,8-28,4 punti percentuali nel periodo in esame.


4.5.4. Conclusioni relative al pregiudizio

- (170) In termini generali, l'industria dell'Unione ha continuato a subire il pregiudizio nel periodo in esame, dati il breve periodo intercorso dall'istituzione delle misure iniziali e l'entità del dumping e il livello di pregiudizio constatati nel corso dell'inchiesta precedente. Anche le pratiche di elusione emerse, come indicato al considerando 4, hanno contribuito alla persistenza del pregiudizio. L'industria dell'Unione ha tuttavia iniziato gradualmente a riprendersi a partire dalla metà del 2013 (le misure provvisorie sono entrate in vigore il 6 giugno 2013) e in particolare durante il 2014 (il primo anno completo con le misure antidumping in vigore) e nel PIR.
- (171) Una serie di indicatori di pregiudizio ha effettivamente registrato un andamento positivo. Per quanto riguarda i moduli, l'industria dell'Unione ha aumentato del 2,8 % le vendite di moduli dell'Unione; di conseguenza la sua quota di mercato è cresciuta del 9,4 % tra il 2014 e il PIR. Nello stesso periodo l'industria dell'Unione ha aumentato il proprio uso vincolato e le vendite di celle nell'Unione del 6,3 %, mantenendo una quota di mercato del 33 %. Oltre a ciò, nello stesso periodo l'industria dell'Unione ha migliorato il tasso di utilizzo degli impianti di 9 punti percentuali per i moduli e di 8 punti percentuali per le celle mediante l'aumento della produzione e la riduzione della capacità esistente. Essa ha inoltre conseguito notevoli aumenti di produttività, che hanno permesso di ridurre il divario tra i prezzi di vendita e i costi di produzione medi. Inoltre la precedente sottoquotazione dei prezzi dovuta alle esportazioni cinesi era cessata poiché era necessario che si conformassero al prezzo minimo all'importazione (assenza di sottoquotazione per i moduli e sottoquotazione solo marginale per le celle durante il PIR). Di conseguenza, sebbene l'industria dell'Unione sia stata comunque in perdita durante il PIR, le perdite si sono considerevolmente ridotte per i moduli rispetto al 2012 e al 2013. Per quanto riguarda le celle,



invece, le perdite non sono diminuite per l'industria dell'Unione poiché, come spiegato al considerando 165, sono state influenzate da eventi straordinari verificatisi per due dei produttori inseriti nel campione. Dal canto suo, il terzo produttore del campione ha però ridotto le perdite durante il PIR e ha quindi seguito lo stesso andamento osservato per i moduli.

- (172) L'industria dell'Unione ha anche incrementato gli investimenti sia per i moduli che per le celle, rispettivamente del 41 % e del 63 %, tra il 2014 e il PIR.
- (173) Nonostante gli sforzi compiuti e tutte le tendenze positive che ne sono conseguite, l'industria dell'Unione non è riuscita a riprendersi dagli effetti delle precedenti pratiche di dumping degli esportatori cinesi. Come già indicato, i fabbricanti sia di moduli che di celle erano in perdita durante il PIR e registravano flussi di cassa e un utile sul capitale investito negativi. Inoltre, nonostante il fatto che i volumi di importazione delle esportazioni cinesi fossero diminuiti per i moduli, la loro quota di mercato era ancora superiore a quella dei produttori dell'Unione. Per quanto riguarda le celle, durante il PIR le importazioni sono aumentate in misura significativa in termini di volume (+ 65 %) rispetto al 2012, con un incremento della quota di mercato. Le importazioni cinesi di celle hanno esercitato una pressione indiretta anche sul mercato dei moduli dei produttori vincolati, che quindi non ha potuto espandersi ulteriormente. Le importazioni dalla Cina hanno quindi continuato ad entrare nel mercato dell'Unione in volumi significativi e a prezzi inferiori ai costi di produzione dell'industria dell'Unione.
- (174) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, diverse parti hanno sostenuto che la Commissione ha omesso di valutare gli effetti sull'industria dell'Unione delle importazioni di moduli da paesi terzi effettuate in grandi volumi e a prezzi inferiori a quelli delle esportazioni cinesi.
- (175) La Commissione ha riconosciuto che l'impatto delle importazioni di moduli da paesi terzi costituisce un fattore importante per valutare la situazione dell'industria dell'Unione. Tuttavia tali importazioni erano molto meno importanti di quelle cinesi: la quota di mercato delle prime era del 25 % (compresi i moduli che in realtà erano cinesi, ma che rientravano nell'ambito di pratiche di elusione), mentre quella delle seconde era del 41 % durante il PIR (e, considerata l'elusione, in realtà più elevata). Inoltre la quota di mercato delle importazioni da paesi terzi è scesa del 10 % tra il 2014 e il PIR, mentre la quota delle importazioni cinesi è aumentata del 4,9 % nel corso dello stesso periodo. Questi due elementi dimostrano l'incidenza molto più rilevante delle importazioni dalla Cina sull'industria dell'Unione rispetto a quello delle importazioni da paesi terzi. A ciò si aggiunge il fatto che i prezzi dei moduli provenienti da paesi terzi non erano inferiori a quelli delle esportazioni cinesi. Come evidenziato nella tabella 4a, il prezzo medio ponderato di tutte le importazioni provenienti da paesi terzi è stato di 550 EUR/kW nel PIR, valore che superava il prezzo medio all'esportazione dalla RPC (544 EUR/kW). Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.
- (176) Per quanto riguarda le celle, varie parti hanno sostenuto che il pregiudizio è stato causato da importazioni da paesi terzi perché la redditività è diminuita durante il PIR rispetto al 2014 e ciò a causa della diminuzione delle importazioni dalla RPC e del contemporaneo aumento delle importazioni da paesi terzi.
- (177) In primo luogo, come indicato al considerando 164, l'aumento delle perdite durante il PIR per i produttori inseriti nel campione è stato influenzato da eventi straordinari verificatisi per due dei produttori di celle dell'Unione, mentre il terzo (e principale) produttore aveva registrato un aumento della redditività durante il PIR rispetto al 2014. In secondo luogo, anche se le importazioni dalla Cina sono diminuite di 3 punti percentuali tra il 2014 e il PIR, esse sono aumentate di 7 punti percentuali tra il 2013 e il PIR, nonostante l'entrata in vigore delle misure. Le importazioni dalla Cina hanno quindi continuato ad avere un impatto importante sull'industria dell'Unione. In terzo luogo, per quanto riguarda le importazioni da paesi terzi, esse sono sì aumentate di 2 punti percentuali tra il 2014 e il PIR, ma sono diminuite di 24 punti percentuali tra il 2013 e il PIR. Il loro impatto sull'industria dell'Unione è pertanto in realtà diminuito nel periodo successivo all'istituzione delle misure. Di conseguenza l'argomentazione secondo cui il pregiudizio è stato causato da importazioni da paesi terzi è stata respinta.
- (178) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, il governo della RPC ha sostenuto che alcuni indicatori di pregiudizio sono migliorati solo durante il PIR e non immediatamente dopo l'istituzione delle misure. Non vi sarebbe di conseguenza un nesso chiaro tra l'istituzione delle misure e le varie tendenze positive.



- (179) La Commissione ha riconosciuto che alcuni indicatori di pregiudizio, ad esempio la quota di mercato, la produzione e l'utilizzo degli impianti per il settore dei moduli, sono migliorati solo durante il PIR, e non nel 2014. Data però l'entità del dumping e del pregiudizio accertati nell'inchiesta precedente, è stato necessario un certo periodo di tempo per invertire le tendenze negative evidenti nell'intero settore. Ciò può essere spiegato dal fatto che, al momento dell'istituzione delle misure iniziali, l'industria dell'Unione era in una fase di consolidamento in cui molti produttori erano già in stato di fallimento o quasi fallimento ma si sono ritirati dal mercato solo nel corso del 2014. Ciò ha avuto un impatto importante su tutti i macroindicatori, che comprendevano anche tali società. Va inoltre osservato che una serie di indicatori, quali la quota di mercato, la produzione, l'utilizzo degli impianti e la capacità di produzione, che presentavano una tendenza negativa al livello dell'intera industria dell'Unione, hanno mostrato un andamento positivo già nel 2014 per i produttori dell'Unione sia di moduli che di celle inclusi nel campione. Questa argomentazione è stata pertanto respinta.
- (180) Varie parti interessate hanno sostenuto che l'industria dell'Unione è in buone condizioni e si è pienamente ripresa dal pregiudizio precedente. In seguito alla divulgazione delle conclusioni, le parti hanno reiterato queste argomentazioni. In particolare, i dati dei bilanci di SolarWorld e Jabil, di gran lunga i maggiori produttori di moduli dell'Unione, dimostrerebbero che le loro attività nell'Unione erano cresciute negli ultimi anni e che esse avevano incrementato il volume di produzione, la capacità, l'utilizzo degli impianti, le vendite all'esportazione e la produttività, mentre il costo di produzione e le scorte erano diminuiti.
- (181) I produttori dell'Unione inseriti nel campione (compresi Jabil e SolarWorld) hanno aumentato i loro volumi di produzione, la capacità, l'utilizzo degli impianti, le vendite all'esportazione e la produttività e diminuito i costi di produzione e le scorte nel 2014 e durante il PIR. L'affermazione secondo cui l'industria si è pienamente ripresa dal pregiudizio precedente contraddice però i risultati dell'inchiesta, che si fondano su dati reali e verificati dei produttori dell'Unione inseriti nel campione. In particolare, molti indicatori microeconomici si basano unicamente sulle vendite ad acquirenti indipendenti nell'Unione (ad esempio la redditività, il flusso di cassa e l'utile sul capitale investito). Alcune delle società inserite nel campione, inoltre, hanno una produzione importante al di fuori dell'Unione, parametro non incluso negli indicatori microeconomici. I documenti finanziari disponibili al pubblico riguardano tutte le attività delle società interessate e spesso forniscono informazioni sui conti consolidati di interi gruppi. Le conclusioni sulla situazione economica dell'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base non sono state quindi fondate su documenti finanziari disponibili al pubblico, bensì sulle informazioni più dettagliate e verificate fornite nell'ambito dell'inchiesta riguardanti unicamente la situazione nell'Unione. Le conclusioni sulla situazione dell'industria dell'Unione sono state inoltre basate su dati provenienti da tutti i produttori dell'Unione inseriti nel campione e non solo da SolarWorld e Jabil. Per quanto riguarda Jabil, infine, come già spiegato tale società si limitava ad assemblare i moduli, ma non si assumeva la piena responsabilità contrattuale della loro vendita. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (182) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, una parte interessata ha affermato che la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione gli effetti degli investimenti su larga scala effettuati da SolarWorld. Questi avrebbero avuto ripercussioni negative sulla società e sul settore nel suo insieme, data l'importante quota di SolarWorld nella produzione dell'industria dell'Unione.
- (183) In primo luogo, gli investimenti cui fa riferimento la parte sono stati effettuati nel 2015 e hanno riguardato non solo le celle e i moduli ma anche altre produzioni nell'UE, come i wafer⁽³⁰⁾. Pertanto, tali investimenti avevano solo ripercussioni parziali sulla valutazione della redditività dell'attività della società relativa ai moduli e alle celle. In secondo luogo, come sottolineato da altre parti, il gruppo SolarWorld ha ottenuto risultati positivi nel 2016⁽³¹⁾ nelle attività sia europee che non europee. Ciò non sembra far supporre, in questa fase, che gli investimenti già effettuati abbiano inciso negativamente sulla società. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

4.6. Rischio di persistenza del pregiudizio

- (184) Per valutare il rischio di persistenza del pregiudizio qualora le misure nei confronti della RPC venissero lasciate scadere, la potenziale incidenza delle importazioni cinesi sul mercato dell'Unione e sull'industria dell'Unione è stata analizzata a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

⁽³⁰⁾ Cfr. relazione annuale del gruppo SolarWorld per il 2015, consultabile all'indirizzo: http://www.solarworld.de/fileadmin/sites/sw/ir/pdf/finanzberichte/annual_report_2015_web.pdf, pag. 58.

⁽³¹⁾ Annuncio consolidato trimestrale Q3 2016, SolarWorld <http://www.solarworld.de/fileadmin/sites/sw/ir/pdf/finanzberichte/2016/solarworld-q3-2016-web-en.pdf>, pagg. 8-9.



- (185) Come dimostrato nella sezione 4.5, l'industria dell'Unione ha continuato a subire il pregiudizio durante il PIR. Come indicato nella sezione 3.3, vi è il rischio di persistenza del dumping qualora le misure fossero lasciate scadere. È stato inoltre accertato che i produttori esportatori vendevano a prezzi di dumping verso paesi terzi e verso l'Unione e che in caso di scadenza delle misure accederebbero al mercato dell'Unione a prezzi ancora più bassi rispetto a quelli di vendita attualmente praticati verso l'Unione.

4.6.1. *Capacità inutilizzata, flussi commerciali e attrattiva del mercato dell'Unione; politica dei prezzi dei produttori esportatori nella RPC*

- (186) La capacità produttiva cinese di moduli è stimata a 96,3 GW/anno per il 2015 e le proiezioni indicano un aumento a 108 GW/anno nel 2016 ⁽³²⁾. Al tempo stesso, la domanda mondiale è stata stimata a 50,6 GW nel 2015 e si prevede che salirà a 61,7 GW ⁽³³⁾ nel 2016 (68,7 GW secondo un'altra fonte ⁽³⁴⁾). La Commissione ha pertanto concluso che la capacità inutilizzata totale dei produttori cinesi ha quindi ampiamente superato (del 47,5 %) la domanda mondiale nel 2015 e la supererà anche nel 2016, del 42,9 % o del 36 % a seconda della fonte. Un'altra fonte ancora ha determinato che la domanda mondiale totale era di 58 GW nel 2015 ⁽³⁵⁾: l'eccesso di capacità dei produttori cinesi per il 2015 sarebbe in questo caso del 39,8 %.
- (187) Anche se non fosse installata nuova capacità in Cina in futuro, la capacità esistente supererebbe ancora notevolmente la domanda globale annua prevista di impianti solari. Nell'ipotesi più probabile (il cosiddetto «scenario intermedio») la domanda dovrebbe arrivare a 97 GW ⁽³⁶⁾ o 95 GW ⁽³⁷⁾ nel 2020, e sarebbe completamente soddisfatta dalla capacità cinese esistente. Inoltre, la capacità produttiva di moduli solari cinesi è cresciuta costantemente nel corso degli ultimi 10 anni. È più che raddoppiata ad esempio tra il 2012 e il 2015 (da 43,8 GW ⁽³⁸⁾ nel 2012 a 96,3 GW nel 2015). Secondo Bloomberg New Energy Finance («BNEF»), nel solo 2016 è annunciata o in fase di realizzazione una capacità aggiuntiva di 2 GW in Cina. Nessun elemento porta inoltre a supporre che la capacità cinese cesserà di espandersi nel prossimo futuro, visto che si è incessantemente ampliata almeno negli ultimi cinque anni. Anche nell'ipotesi meno probabile (il cosiddetto «scenario alto») di un aumento della domanda globale annua a 120 GW ⁽³⁹⁾ nel 2020, i produttori cinesi da soli sarebbero probabilmente comunque in grado di soddisfare la domanda nella sua totalità, poiché basterebbe che espandessero le loro capacità a un ritmo molto inferiore rispetto a quello registrato in passato (per esempio solo dell'11,3 % in 4 anni).
- (188) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, diverse parti interessate hanno messo in dubbio i dati relativi alla capacità della RPC e al consumo globale utilizzati dalla Commissione. Esse hanno affermato che Solar Power Europe non era una fonte sufficientemente attendibile poiché prende in considerazione solo i moduli già collegati alla rete, mentre IHS e BNEF forniscono una prospettiva più precisa in quanto indicano i moduli acquistati per gli impianti.
- (189) La Commissione ha tuttavia già analizzato nei precedenti i dati e le proiezioni provenienti da IHS, e i dati di BNEF non sono sostanzialmente diversi da quelli di IHS ⁽⁴⁰⁾. Di fatto le stime di BNEF e di IHS corrispondono in tutto e per tutto per il 2016 (68,7 GW per lo scenario prudente e 70,7 GW per lo scenario ottimistico) e per il 2017 (rispettivamente 72,9 e 77,5 GW), mentre differiscono in misura trascurabile per il 2018 (BNEF: 83 GW; IHS: 82 GW) ⁽⁴¹⁾, l'ultimo anno per il quale BNEF dispone di una stima. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
- (190) Le stesse parti hanno inoltre contestato il valore totale della capacità inutilizzata stabilito dalla Commissione. In particolare una parte interessata ha affermato che essa era di 70 GW nel 2016. Tale parte non ha però fornito

⁽³²⁾ Bloomberg New Energy Finance («BNEF») «Solar manufacturer capacity league table»; data di accesso: 28.10.2016.

⁽³³⁾ Global Market Outlook For Solar Power, 2016 — 2020, Solar Power Europe, luglio 2016, pag. 18.

⁽³⁴⁾ BNEF, Q4 2016 PV Market Outlook, 30 novembre 2016.

⁽³⁵⁾ IHS, The Price of Solar, Benchmarking PV Module Manufacturing COST, giugno 2016, pag. 23. La differenza sembra dovuta al fatto che IHS include tutti i moduli stoccati nei depositi, consegnati o installati. Global Market Outlook tiene invece conto solo dei moduli installati che già producono energia elettrica.

⁽³⁶⁾ Global Market Outlook For Solar Power, 2016 — 2020, Solar Power Europe, luglio 2016, pag. 18.


⁽³⁷⁾ IHS, The Price of Solar, Benchmarking PV Module Manufacturing COST, giugno 2016, pag. 23. Nella sua ultima relazione (IHS, PV Demand Tracker Q4 2016, 9 dicembre 2016) IHS ha proposto la stessa stima di Solar Power Europe di 97 GW per il 2020.

⁽³⁸⁾ Bloomberg New Energy Finance («BNEF») «Solar manufacturer capacity league table»; data di accesso: 28.10.2016.

⁽³⁹⁾ Global Market Outlook For Solar Power, 2016 — 2020, Solar Power Europe, luglio 2016, pag. 18.

⁽⁴⁰⁾ Cfr. note 34, 36, 37, 38, 40 relative a IHS e a SPE.

⁽⁴¹⁾ BNEF, Q4 2016 PV Market Outlook, 30 novembre 2016 e IHS, PV Demand Tracker Q4 2016, 9 dicembre 2016.



una fonte di informazione o indicato la metodologia sulla base della quale ha calcolato tale cifra. Anche se tale dato fosse corretto, la capacità inutilizzata stimata sarebbe comunque sufficiente per soddisfare l'intera domanda globale anche nel caso della stima più ottimistica per il 2016 (70,7 GW)⁽⁴²⁾. Nessuna delle altre parti ha fornito una stima o fatto riferimento a uno studio o a una relazione che suggerisca che la capacità inutilizzata stabilita dalla Commissione debba essere ridotta. Tale argomentazione non modifica pertanto le conclusioni di cui sopra.

- (191) Diverse parti interessate hanno commentato, prima e dopo la comunicazione delle conclusioni, che le società di primo livello hanno un eccesso di capacità più ridotto rispetto alle altre società di secondo e di terzo livello. Secondo BNEF, nella RPC le società di primo livello hanno una capacità produttiva stimata di moduli di 46 GW nel 2016, che è effettivamente inferiore alla capacità totale delle società di secondo e di terzo livello nel loro insieme, stimata a 62 GW⁽⁴³⁾. Sono però attive sul mercato mondiale società di tutti i livelli. Per quanto riguarda l'Unione, dopo l'istituzione delle misure attualmente in vigore non esportavano solo le società di primo livello, ma anche quelle di secondo e di terzo livello, anche se in quantitativi minori (e con una quota del totale delle importazioni cinesi stimata al 13,6 % nel 2014). La Commissione ha pertanto ritenuto che per stabilire la capacità inutilizzata di cui dispone la Cina dovrebbe essere presa in considerazione la capacità di tutti i tipi di produttori esportatori cinesi.
- (192) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, una parte interessata ha contestato la conclusione secondo cui l'eccesso di capacità di tutti i tipi di produttori esportatori dovrebbe essere preso in considerazione per determinare la capacità inutilizzata di cui dispone la Cina.
- (193) La Commissione ha precisato che la capacità disponibile per le società di primo livello rappresentava già il 90 % del consumo mondiale complessivo per il 2015 (stimato a 50,6 GW). Inoltre, il fatto che le società di secondo e di terzo livello abbiano esportato nell'UE, anche se a volumi ridotti, dimostra che esse sono attive sul mercato dell'Unione e non limitano le loro vendite al solo mercato cinese o ad altri. Infine le importazioni delle società di secondo e di terzo livello potrebbero aumentare significativamente a seguito delle recenti revocche di impegni di società prevalentemente di primo livello. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (194) Diverse parti hanno argomentato, sia prima che dopo la divulgazione delle conclusioni, che le capacità in eccesso della Cina sono state ampiamente sovrastimate, poiché la domanda di impianti solari era costantemente aumentata a livello mondiale. La domanda globale annuale era effettivamente aumentata del 25 % tra il 2014 e il 2015 (da 40,3 GW a 50,6 GW)⁽⁴⁴⁾. Come già detto, tuttavia, la sovraccapacità stimata dei produttori cinesi supera del 47,5 % la domanda attuale. Pertanto, anche nello scenario di aumento della domanda mondiale più ottimistico, i produttori cinesi molto probabilmente disporrebbero comunque di una capacità inutilizzata sufficiente per soddisfare tale domanda. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
- (195) Per quanto riguarda le celle, la capacità esistente dei produttori esportatori cinesi è stimata a 76,6 GW nel 2016, un aumento del 12 % rispetto al 2015 (68 GW)⁽⁴⁵⁾. Dal momento che la domanda mondiale di celle corrisponde all'incirca alla domanda mondiale di moduli, i produttori esportatori cinesi hanno avuto un eccesso di capacità di celle del 25,6 % nel 2015 e del 19,5 % nel 2016. Inoltre, nel 2016 la Cina disponeva del 72,8 % della capacità globale esistente di celle e superava quindi notevolmente tutti gli altri paesi terzi. La Cina distanzia notevolmente i quattro altri maggiori paesi terzi con capacità disponibili (Taiwan: 11 GW; Malaysia: 4 GW; Corea: 2,7 GW; Giappone: 1,9 GW). Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che la Cina ha una notevole sovraccapacità di produzione anche per quanto riguarda le celle.

4.6.2. Attrattiva del mercato dell'Unione


- (196) Diverse parti hanno affermato che il mercato dell'Unione non esercita più alcuna attrattiva per i produttori cinesi. Tali parti hanno affermato che la produzione cinese di celle e di moduli si rivolgerebbe piuttosto ai mercati asiatici in rapida espansione quali Giappone e India. La domanda interna cinese è inoltre aumentata negli ultimi anni e ha raggiunto il 50 % della produzione di moduli solari cinesi nel primo trimestre del 2016. Si ipotizza che entro il 2020 la Cina abbia impianti per circa 20 GW per ogni anno. Nel contesto di un crescente numero di impianti solari in Cina, in India e in altri mercati del Sud Est asiatico, la produzione di moduli solari cinesi sarebbe quindi principalmente destinata a soddisfare la crescente domanda in questi mercati.

⁽⁴²⁾ BNEF, Q4 2016 PV Market Outlook, 30 novembre 2016.

⁽⁴³⁾ Bloomberg New Energy Finance, «Solar manufacturer capacity league table»; data di accesso: 28.10.2016.

⁽⁴⁴⁾ Global Market Outlook For Solar Power, 2016 — 2020, Solar Power Europe, luglio 2016.

⁽⁴⁵⁾ Bloomberg New Energy Finance («BNEF») «Solar manufacturer capacity league table», consultato il 28.10.2016.



- (197) È vero che il mercato dell'Unione non è più così importante come in passato, quando rappresentava fino al 60 % della capacità installata globale annua (nel 2012). Non è altresì prevedibile inoltre che l'Unione figuri tra i mercati in rapida espansione. Le previsioni di crescita del mercato dell'Unione sono alquanto modeste rispetto al resto del mondo. Secondo lo scenario intermedio di Solar Power Europe, il consumo europeo annuo di energia solare dovrebbe crescere da 8,2 GW a quasi 15 GW nel 2020 ⁽⁴⁶⁾. Le stime di Solar Power Europe includono però anche paesi non appartenenti all'UE (Turchia, Svizzera ecc.); la previsione di crescita per i 28 Stati membri dell'Unione è ancora meno ottimistica (circa 11,6 GW ⁽⁴⁷⁾ per il 2020). L'Unione continua comunque ad essere un mercato importante, che rappresenta il 14 % del totale del mercato mondiale, e si prevede che la sua quota di mercato a livello globale continuerà ad essere importante in futuro. Tre Stati membri (Regno Unito, Germania e Francia) erano tra i primi dieci mercati di moduli solari nel 2015. Come già ricordato, inoltre, l'eccesso di capacità dei produttori esportatori cinesi potrebbe soddisfare l'intera domanda mondiale in futuro, compresi tutti i mercati in rapida crescita come la Cina stessa, l'India, il Giappone e l'America del Sud considerati nel loro insieme. Da ultimo, ma non meno importante, l'istituzione e il rafforzamento delle misure di difesa commerciale, tra l'altro, in Canada e negli Stati Uniti ha ridotto l'attrattiva di tali mercati, rendendo invece più interessante il mercato dell'Unione in caso di scadenza delle misure.
- (198) Nonostante l'istituzione delle misure antidumping e compensative nel 2013, i produttori esportatori cinesi sono ancora molto interessati al mercato dell'Unione, interesse dimostrato dal fatto che vi hanno mantenuto una posizione forte. Come indicato nella sezione 4.4, le importazioni di moduli e celle dalla Cina detenevano una quota di mercato rispettivamente del 41 % e del 16 % durante il PIR e sono riuscite a mantenere (e addirittura incrementare nel caso delle celle) la posizione di mercato rispetto alle importazioni da paesi terzi. Il volume e la quota di mercato delle importazioni di moduli dalla Cina sono molto più importanti di quelli delle importazioni dai paesi terzi, che cumulativamente rappresentavano solo il 25 %. Per quanto riguarda le celle, nel PIR la quota di mercato dei paesi terzi era del 51 %: essa ha subito pertanto una diminuzione significativa (- 32 %) rispetto al 2013, quando era del 75 %. Inoltre, nonostante il fatto che le misure siano entrate in vigore nel 2013, le importazioni cinesi di celle sono aumentate del 77,8 % tra il 2013 e il PIR. Come dimostrato dall'inchiesta antielusione del 2015, inoltre, alcuni produttori cinesi tentavano di evitare le misure eludendole per il tramite di Taiwan e la Malaysia, i principali paesi terzi per importazioni.
- (199) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, diverse parti interessate hanno contestato la conclusione secondo cui il mercato dell'Unione rimane un mercato attrattivo per i produttori esportatori cinesi. Una delle parti ha osservato che le previsioni di crescita del mercato dell'Unione nel suo insieme dovrebbero essere ridotte sulla base di un calo del 18 % dei nuovi impianti nell'Unione nei primi 9 mesi del 2016 rispetto all'anno precedente, e questo determina una stima piuttosto pessimistica di 7,1 GW della domanda dell'Unione nel 2016. Ne risultano inoltre previsioni pessimistiche della domanda dell'Unione fino al 2020. Tale parte ha inoltre affermato che i tre principali mercati dell'Unione (Regno Unito, Germania e Francia) perderebbero ulteriormente la loro attrattiva in futuro.
- (200) Una stima della domanda totale dell'Unione di 7,1 GW, come indicato dalla parte interessata, è di fatto un risultato piuttosto positivo per il 2016, poiché è sostanzialmente in linea con la stima iniziale di Solar Power Europe per lo scenario intermedio del 2016 (7,3 GW) ⁽⁴⁸⁾. La stima, fornita dalla parte, secondo cui la domanda dell'Unione continuerà ad allinearsi allo scenario minimo da qui al 2020 non è sostenuta dai dati da essa forniti. In ogni caso, anche se la domanda seguisse il peggior scenario possibile e la quota del mercato dell'Unione nel mercato mondiale scendesse, il mercato dell'Unione non sarebbe necessariamente poco interessante per le esportazioni cinesi, dato che resterebbero valide tutte le altre considerazioni di cui sopra. Sebbene la quota relativa della domanda mondiale possa ridursi, il mercato dell'Unione rimane interessante per le esportazioni cinesi. Non si verificherebbero altrimenti le pratiche di elusione rilevate ancora oggi in recenti indagini relative alla Malaysia e a Taiwan.
- (201) Per quanto riguarda l'affermazione secondo cui la Cina potrebbe installare impianti solari per una capacità di 20 GW all'anno fino al 2020, l'indagine della Commissione ha accertato che la RPC non sarebbe in grado di mantenere questo obiettivo elevato. Gli analisti di mercato affermano che questo obiettivo cinese sarà ridimensionato a causa della mancanza di infrastrutture di rete, di un mercato sostanzialmente eccedentario e di un disavanzo del fondo di sovvenzione per le energie rinnovabili ⁽⁴⁹⁾. I cicli di espansione e contrazione del mercato cinese del fotovoltaico sono ulteriormente illustrati al considerando 356.

⁽⁴⁶⁾ Global Market Outlook For Solar Power, 2016 — 2020, Solar Power Europe, luglio 2016, pag. 30.

⁽⁴⁷⁾ Global Market Outlook For Solar Power, 2016 — 2020, Solar Power Europe, luglio 2016.

⁽⁴⁸⁾ Global Market Outlook For Solar Power, 2016 — 2020, Solar Power Europe, luglio 2016.

⁽⁴⁹⁾ Q3 2016 PV Market Outlook, Solar power — not everyone needs it right now, 1° settembre 2016, pag. 17.



- (202) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, una parte ha citato un comunicato stampa dell'amministrazione nazionale cinese dell'energia in cui si annuncia che, in base al piano di sviluppo dell'energia solare per i prossimi cinque anni, entro il 2020 è previsto l'impianto di almeno 105 GW di capacità fotovoltaica. La parte ha affermato che ciò comporterebbe un ulteriore aumento della domanda in Cina.
- (203) L'obiettivo di 105 GW di capacità installata cumulativa è piuttosto basso e secondo BNEF ⁽⁶⁰⁾ sarà raggiunto già nel 2017. Questo obiettivo basso è pertanto irrilevante, in quanto fa supporre che non sia prevista una crescita dopo il 2017, contrariamente a quanto evidenziato dalle previsioni secondo cui il mercato cinese dovrebbe invece crescere. La Commissione ha già analizzato al considerando 201 uno scenario di crescita del mercato cinese, anche se inferiore ai 20 GW annui fino al 2020. Questa argomentazione è stata pertanto respinta.
- (204) La Commissione ha anche valutato se le importazioni cinesi possano entrare nell'Unione a prezzi inferiori a quelli attuali dell'Unione qualora le misure venissero lasciate scadere.
- (205) Quasi tutti i produttori esportatori che vendevano i moduli e le celle dalla Cina all'Unione durante il PIR erano soggetti ad impegni sui prezzi, e i loro prezzi all'esportazione nell'UE erano determinati da impegni che fissavano un prezzo minimo all'importazione. Non è stato quindi possibile considerare questi prezzi all'esportazione come un indicatore pertinente per stabilire quale sarebbe la politica dei prezzi dei produttori esportatori in assenza di misure.
- (206) Di conseguenza sono stati invece utilizzati i prezzi praticati verso paesi terzi dai produttori esportatori inseriti nel campione. È emerso che durante il PIR le esportazioni verso paesi terzi dei produttori esportatori inseriti nel campione sono state effettuate a prezzi inferiori a quelli dei produttori dell'Unione inseriti nel campione, in media del 2,2 % per le celle e del 5,6 %-9,2 % per i moduli. I dati indicano la sottoquotazione media per ciascun produttore esportatore (il margine più basso tra le società e il margine più elevato tra le società). Per le celle è disponibile un solo margine di sottoquotazione, ossia il margine di sottoquotazione medio dell'unico produttore esportatore inserito nel campione che esporta celle nell'Unione.
- (207) Una delle parti ha chiesto una ripartizione della media ponderata del prezzo per i quattro paesi esportatori in esame (Cile, India, Giappone e Singapore) per poter formulare osservazioni sulle conclusioni relative alla sottoquotazione. Ai fini del calcolo della sottoquotazione non si è tenuto conto della media ponderata del prezzo per ciascun paese terzo, ma della media ponderata del prezzo all'esportazione di tutti e quattro i paesi nel loro complesso, affinché fossero rispecchiati correttamente i quantitativi e i prezzi ai quali sono state effettuate tali esportazioni. La richiesta è stata pertanto respinta.
- (208) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, una parte interessata ha sostenuto che i produttori esportatori non sarebbero incentivati ad aumentare le loro vendite verso l'Unione qualora le misure venissero lasciate scadere. La Commissione non ha trovato convincente tale ipotesi. Come dimostrato dai margini di sottoquotazione accertati, i produttori esportatori potrebbero aumentare i volumi di vendita verso l'Unione qualora le misure venissero lasciate scadere. In effetti, dal momento che i loro prezzi nell'Unione sarebbero inferiori ai prezzi dei produttori dell'Unione, è ragionevole attendersi che le esportazioni cinesi cercherebbero di ottenere una maggiore quota di mercato nell'Unione. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (209) La Commissione ha pertanto concluso che le importazioni cinesi entrerebbero nell'Unione a prezzi inferiori agli attuali prezzi dell'industria dell'Unione e aumenterebbero verosimilmente i volumi di vendita e la quota di mercato se le misure fossero lasciate scadere.

4.6.3. Conclusioni sul rischio di persistenza del pregiudizio

- (210) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che vi è una notevole capacità inutilizzata nella RPC per quanto riguarda sia i moduli che le celle. Il mercato dell'Unione rimane interessante in termini di dimensioni e di prezzo di vendita, soprattutto in confronto al livello dei prezzi delle esportazioni della RPC verso paesi terzi, come dimostrato anche dalle precedenti pratiche di elusione. La Commissione ha di conseguenza stabilito che vi è un forte rischio che l'abrogazione delle misure antidumping comporti la persistenza del dumping, con il conseguente persistere del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

⁽⁶⁰⁾ Q4 2016 PV Market Outlook, Solar Power, 30 novembre 2016, pag. 19.




4.7. Causalità

- (211) Diverse parti interessate hanno inoltre sostenuto, sia prima che dopo la divulgazione delle conclusioni, che se la Commissione dovesse constatare che l'industria dell'Unione versa ancora in una situazione di pregiudizio, quest'ultimo è causato da vari altri fattori che cumulativamente determinano la totalità del pregiudizio:
- i) l'abolizione dei regimi di incentivi da parte di numerosi Stati membri;
 - ii) il fatto che l'industria dell'Unione non ha ancora raggiunto le economie di scala che otterrebbe dotandosi di una capacità di parecchi GW, in modo da guadagnare in sostenibilità economica e avere un impatto sul mercato globale;
 - iii) le importazioni provenienti da altri paesi, dato che i loro prezzi erano più bassi del 25 % rispetto ai prezzi delle importazioni cinesi;
 - iv) i prezzi dei moduli dei produttori dell'Unione, costantemente più bassi rispetto ai prezzi all'importazione dei produttori cinesi.
- (212) Per quanto riguarda la prima argomentazione, la Commissione ha riconosciuto, come indicato nella sezione 5.3.2, che le modifiche e, in alcuni Stati membri, la sospensione o la cessazione dei regimi di sostegno hanno condotto a un declino del consumo dell'Unione nel periodo 2012-2014, dopo il picco verificatosi nel 2011. Questo calo considerevole del consumo rende più difficile la crescita per l'industria dell'Unione. La Commissione ha tuttavia riscontrato nella precedente inchiesta che l'industria dell'Unione è stata costretta a diminuire i prezzi soprattutto a causa della pressione esercitata dalle importazioni in dumping e non a causa di cambiamenti nei regimi di sostegno ⁽⁵¹⁾. L'afflusso di prodotti cinesi oggetto di dumping è stata pertanto la causa principale del pregiudizio subito nel corso dell'inchiesta precedente. Inoltre, nonostante il calo del consumo del 56 % tra il 2012 e il PIR, l'industria dell'Unione ha aumentato la sua quota di mercato per i moduli e le celle rispettivamente del 40 % e del 47 %. L'industria dell'Unione ha inoltre cominciato ad aumentare i propri volumi di vendita tra il 2014 e il PIR, allorché si è concretizzato l'effetto protettivo delle misure, come indicato al considerando 171. L'industria ha anche ridotto in maniera significativa i suoi costi (cfr. tabelle 8a e 8b) e migliorato l'utilizzo degli impianti. Nonostante il calo del consumo e date le misure in vigore, l'industria dell'Unione ha quindi iniziato a riprendersi dal pregiudizio subito in passato. L'argomentazione è stata quindi respinta.
- (213) Per quanto riguarda la seconda argomentazione, la capacità dell'industria dell'Unione non è senz'altro paragonabile a quella raggiunta dai produttori esportatori cinesi in anni recenti. In primo luogo, le società cinesi hanno raggiunto un livello massiccio di produzione e una capacità di produzione (in eccesso) in un periodo in cui hanno conquistato un certo numero di mercati in tutto il mondo, in parte grazie ai prezzi di dumping, come accertato non solo dalla Commissione, ma anche dalle autorità statunitensi e canadesi. Per contrasto, l'afflusso di ingenti volumi di importazioni in dumping ha avuto esattamente l'effetto contrario sui produttori esposti a tali pratiche sleali. La Commissione ha stabilito nella precedente inchiesta ⁽⁵²⁾ che nel 2010 l'industria dell'Unione ha ricavato un profitto del 10 % nel contesto di una capacità esistente analoga (6 983 MW nel 2010 e 6 467 MW nel PIR). Le massicce importazioni di prodotti cinesi in dumping hanno causato il calo drastico della redditività dell'industria dell'Unione, che le ha impedito di fatto di realizzare nuovi investimenti per ottenere economie di scala. L'effetto protettivo delle misure ha consentito all'industria dell'Unione di consolidare e di ridurre significativamente i suoi costi nel 2014 e durante il PIR e ha permesso all'industria dell'Unione di avviarsi sulla buona strada per beneficiare dei vantaggi derivanti dalle economie di scala. In seguito alla divulgazione delle conclusioni, una parte interessata ha contestato questa affermazione. Tale parte ha sostenuto che gli investimenti sono diminuiti dopo l'istituzione delle misure e non hanno permesso di realizzare economie di scala. Contrariamente a quest'affermazione, gli investimenti sono di fatto aumentati durante il PIR sia per i moduli che per le celle rispetto agli anni precedenti. Anche tale argomentazione è stata pertanto respinta.
- (214) Per quanto riguarda la terza affermazione, la Commissione ha stabilito (cfr. tabelle 4a e 4b) che i prezzi medi all'importazione dalla Cina erano lievemente più elevati per le celle e lievemente inferiori per i moduli rispetto alla corrispondente media dei prezzi all'importazione da paesi terzi. Per le celle i prezzi delle importazioni cinesi superavano del 4 % i prezzi all'importazione da paesi terzi, mentre per i moduli essi erano inferiori dell'1 %. Tale argomentazione era quindi oggettivamente errata ed è stata pertanto respinta. L'affermazione secondo cui le importazioni da paesi terzi rendono inefficaci le misure è esaminata ai considerando 324 e 325.

⁽⁵¹⁾ Regolamento (UE) n. 513/2013 della Commissione (GU L 152 del 5.6.2013, pag. 5), considerando 180, e regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013, considerando da 245 a 247.

⁽⁵²⁾ Cfr. tabelle 4a e 10a del regolamento (UE) n. 513/2013.




- (215) Per quanto riguarda la quarta argomentazione, dall'inchiesta è emerso che per i moduli i prezzi medi all'importazione dalla Cina sono rimasti costantemente inferiori ai prezzi medi delle vendite nell'UE dei produttori dell'Unione. Ad esempio, durante il PIR il prezzo medio all'importazione dalla Cina era di 544 EUR/kW⁽⁵³⁾, mentre la media dell'Unione era di 593 EUR/kW. Anche questa argomentazione era quindi oggettivamente errata ed è stata pertanto respinta. Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che l'industria dell'Unione ha continuato a subire un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.
- (216) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, una parte interessata ha affermato che il pregiudizio è causato dalle misure, che determinano un aumento dei costi delle celle per i produttori di moduli non integrati verticalmente. Tuttavia, come indicato nella sezione 6.4.1, i fabbricanti di moduli hanno accesso a celle a basso prezzo provenienti da paesi terzi e non risentivano di una mancanza di tali celle. Questa argomentazione è stata pertanto respinta.

5. INTERESSE DELL'UNIONE

5.1. Interesse dell'industria dell'Unione

- (217) La presente sezione si concentra sull'interesse dei fabbricanti di moduli dell'Unione. L'interesse dei fabbricanti di celle dell'Unione è analizzato nella sezione 6 — riesame intermedio parziale.
- (218) I produttori noti di moduli sono più di 100. L'industria dell'Unione è rappresentata dall'associazione EU ProSun, il richiedente. EU ProSun rappresenta 31 produttori di wafer, celle e moduli dell'Unione.
- (219) Grazie al mantenimento delle misure l'industria dell'Unione riuscirà a conservare l'aumento della sua quota di mercato nell'Unione e a riprendersi dal pregiudizio notevole. Come indicato al considerando 137, la quota di mercato dell'industria dell'Unione è aumentata dal 25 % nel 2012 al 35 % nel PIR. Come stabilito nella sezione 4.6, tenuto conto dei prezzi di vendita dei moduli cinesi verso paesi terzi e delle elevate capacità inutilizzate nella RPC, i moduli cinesi entreranno nell'Unione a prezzi inferiori al prezzo minimo all'importazione e in volumi più importanti in caso di scadenza delle misure. La proroga delle misure proteggerebbe pertanto l'industria dell'Unione da una pressione intensa e sleale sui prezzi che sarebbe altrimenti esercitata dalle importazioni cinesi.
- (220) Se le misure non vengono prorogate, i cospicui investimenti in ricerca e sviluppo e in capitale che sono stati effettuati dai fabbricanti di moduli dell'Unione potrebbero essere vanificati poiché non possono essere facilmente trasferiti ad un uso produttivo in altri settori. In caso di fallimento dei produttori di moduli dell'Unione, la maggior parte delle 6 300 persone coinvolte nella produzione di moduli perderà il posto di lavoro. Tale personale è in larga misura composto da lavoratori altamente qualificati. Il mantenimento delle misure consentirà invece all'industria dell'Unione di disporre di più tempo per riprendersi completamente dagli effetti delle precedenti pratiche di dumping.
- (221) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, una parte ha invitato la Commissione a individuare i fabbricanti di celle e di moduli che non sostengono le misure. La Commissione ha chiarito che nessuna delle parti che si è presentata come parte dell'industria dell'Unione si è manifestata o dichiarata contraria alle misure. La stessa parte ha chiesto alla Commissione di depennare i fabbricanti di wafer dell'Unione dall'elenco delle 31 imprese rappresentate da EU ProSun. La Commissione ha chiarito che EU ProSun rappresentava 29 fabbricanti di celle e di moduli dell'Unione.
- (222) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, diverse parti hanno contestato la tesi che le misure fossero nell'interesse dell'industria dell'Unione. Queste parti hanno contestato anche che i prodotti cinesi oggetto di dumping abbiano esercitato una pressione sui prezzi dell'industria dell'Unione. Le parti hanno inoltre sostenuto che la Commissione era mossa dall'obiettivo di preservare la quota di mercato dell'industria dell'Unione e che la Commissione proteggeva una piccola parte dell'industria solare a spese dell'intera catena di valore dell'energia solare.
- (223) La Commissione ha ricordato che, a norma del regolamento di base, le misure commerciali hanno lo scopo di difendere l'industria dell'Unione da un notevole pregiudizio causato dal dumping, a condizione che ciò sia nell'interesse dell'Unione. Nel presente riesame in previsione della scadenza, essa ha riscontrato un rischio di dumping e

⁽⁵³⁾ Un prezzo molto simile è stato stabilito sulla base della media ponderata del prezzo all'esportazione verso l'UE dai produttori esportatori inseriti nel campione.



di persistenza del pregiudizio in caso di scadenza delle misure. La Commissione ha inoltre constatato che il mercato di moduli solari dell'Unione si è contratto per diverse ragioni non collegate all'istituzione delle misure, come concluso al considerando 270. Pertanto, l'aumento della quota di mercato dell'industria dell'Unione è l'indicatore chiave da cui risulta che le misure sono state efficaci.

- (224) La Commissione ha pertanto concluso che il mantenimento delle misure sui moduli è chiaramente nell'interesse dell'industria dell'Unione.

5.2. Interesse degli importatori indipendenti e dell'industria a valle e a monte

5.2.1. Osservazioni preliminari

- (225) Un numero significativo di società a monte e a valle dell'Unione, individualmente o tramite le rispettive associazioni, ha chiesto la revoca delle misure per motivi di interesse dell'Unione. Tali società sostengono che le misure producono conseguenze negative impreviste per la stragrande maggioranza dei posti di lavoro del settore europeo dell'energia solare. Esse hanno affermato che le misure causano l'aumento del prezzo degli impianti solari, con un effetto frenante sulla domanda e con tutte le conseguenze negative sull'occupazione a valle e a monte. A loro avviso sarebbero colpiti negativamente anche i più ampi obiettivi delle politiche in materia di cambiamento climatico e di promozione delle energie rinnovabili. Tali società hanno inoltre fatto riferimento a un cambiamento di circostanze rispetto all'epoca in cui le misure definitive sono state adottate nel dicembre 2013, soprattutto l'abbandono dei regimi di sostegno a prezzi fissi (ad esempio le tariffe o i premi di riacquisto) a favore delle gare d'appalto, la realizzazione della parità di rete per l'energia prodotta dagli impianti solari in alcune regioni dell'Unione o per determinati gruppi di clienti e la ratifica da parte dell'UE dell'accordo di Parigi dell'UNFCCC sulla lotta ai cambiamenti climatici nell'ottobre 2016. Alcune parti hanno infine sostenuto che la fabbricazione di moduli nell'Unione non è sufficiente per soddisfare la domanda dell'Unione, che le misure hanno perso la loro efficacia a causa dell'aumento delle esportazioni da paesi terzi e che le misure sono andate prevalentemente a vantaggio degli esportatori dei paesi terzi.

5.2.2. Importatori indipendenti

- (226) Due importatori indipendenti di moduli si sono manifestati e hanno fornito risposte al questionario che sono state in seguito verificate, come indicato al considerando 28. Questi importatori indipendenti hanno anche trasmesso diverse osservazioni aggiuntive in cui illustrano le loro opinioni sul motivo per cui le misure dovrebbero essere abrogate. Gli importatori di pannelli solari risentono di una scarsa redditività. Essi hanno inoltre fornito un elenco di altri importatori e grossisti che hanno dichiarato fallimento o ridotto in modo significativo il numero dei propri dipendenti da quando è stata disposta la registrazione dei moduli solari cinesi nel marzo 2013. Alcune di queste società hanno individuato nell'istituzione delle misure sui moduli solari cinesi la principale causa del loro stato di insolvenza, ad esempio Gehrlicher. Gli importatori indipendenti affermano che le misure comportano un aumento del prezzo dell'energia solare e deprimono la domanda.
- (227) Gli importatori indipendenti hanno anche sostenuto che l'impegno sui prezzi legato al prezzo minimo all'importazione crea detrimento a loro e ad altre imprese a valle attive sui mercati internazionali, come le società di progettazione, appalto e costruzione, in quanto limita la possibilità di acquistare moduli dai produttori cinesi leader di primo livello. L'impegno non consente vendite parallele del prodotto oggetto dell'inchiesta nell'Unione e al di fuori dell'Unione. Gli esportatori cinesi non possono pertanto fornire moduli a importatori indipendenti che sono attivi anche sui mercati al di fuori dell'Unione (ad esempio in Svizzera o negli Stati Uniti) se fanno parte del portafoglio all'ingrosso degli importatori indipendenti nell'Unione. A quanto si afferma, questo sarebbe un notevole svantaggio per la partecipazione di queste società in qualità di grossisti e responsabili di progetto a un mercato fotovoltaico in crescita a livello mondiale.
- (228) Gli importatori indipendenti hanno inoltre sostenuto che le misure, nella loro forma attuale, comportano un aggravio notevole del rischio d'impresa e degli oneri amministrativi. A loro parere le procedure amministrative aggiuntive, come il rilascio di un certificato da parte della Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e di prodotti elettronici («CCCME») e i controlli approfonditi delle autorità doganali dell'Unione allungano i tempi complessivi che intercorrono tra l'ordine e la consegna di 7-11 settimane.




- (229) La Commissione ha accertato che anche dopo l'istituzione delle misure la quota di mercato di moduli cinesi sul mercato dell'Unione è rimasta relativamente elevata. Anche se la quota di mercato dei moduli cinesi nell'Unione è scesa dal 66 % registrato nel 2012, essa è comunque rimasta al livello elevato del 41 % durante il PIR. La Cina è rimasta quindi il principale venditore di moduli nell'Unione, al di sopra dell'industria dell'Unione, che deteneva una quota di mercato del 35 % durante il PIR. Inoltre, gli importatori indipendenti erano liberi di rifornirsi di moduli solari da paesi terzi. Gli importatori che hanno collaborato hanno sostituito almeno in parte i moduli cinesi con quelli di paesi terzi. Operando in qualità di grossisti e integratori di sistemi ⁽⁵⁴⁾, gli importatori che hanno collaborato hanno venduto anche i moduli dell'industria dell'Unione, e hanno perciò beneficiato sia dell'aumento della quota di mercato delle importazioni dal resto del mondo che dell'aumento della quota di mercato dell'industria dell'Unione. Di conseguenza, i risultati più deboli degli importatori che hanno collaborato devono essere attribuiti parzialmente al calo della domanda dell'Unione che è seguito al ciclo di espansione e contrazione attraversato dall'industria dell'energia solare dell'Unione, come illustrato più in dettaglio nella sezione 5.3.2.
- (230) Il divieto di vendite parallele è stato introdotto per evitare accordi compensativi che potrebbero compromettere l'impegno. Le procedure amministrative supplementari per le importazioni cinesi sono state introdotte per migliorare il monitoraggio delle misure ed evitare qualsiasi forma di elusione che potrebbe compromettere l'impegno.
- (231) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, diverse parti hanno sostenuto che la Commissione ha ignorato l'interesse degli importatori. Secondo tali parti le misure hanno fatto crescere i prezzi a cui i prodotti solari potevano essere acquistati. Gli importatori sono stati quindi colpiti da una diminuzione della domanda.
- (232) La Commissione ha osservato che l'obiettivo principale delle misure è ripristinare il livello non pregiudizievole del prezzo del prodotto che è stato riscontrato in dumping. Ciò comporta logicamente un aumento del prezzo del prodotto oggetto di dumping. I prodotti cinesi oggetto di dumping detenevano una quota di mercato molto elevata nell'Unione prima dell'istituzione delle misure. La loro quota di mercato è diminuita dopo che sono state istituite le misure. Tuttavia, come dettagliatamente illustrato nella sezione 5.3, la Commissione ha accertato che tale aumento dei prezzi, derivante dal fatto che è stato ripristinato il livello non pregiudizievole del prezzo, ha avuto un impatto soltanto limitato sulla domanda globale dell'Unione. La Commissione ha pertanto concluso che gli importatori indipendenti sono stati colpiti solo marginalmente dal calo della domanda causato dalle misure.

5.2.3. Industria a valle

- (233) Più di 140 società a valle si sono registrate come parti interessate. Le società a valle sono installatori di pannelli solari, società di progettazione, appalto e costruzione, società di funzionamento e manutenzione e società attive nel finanziamento di progetti. Benché le società si siano in gran parte limitate a registrarsi come parti interessate senza dare seguito alla procedura, circa 30 società hanno fornito argomentazioni più circostanziate in opposizione alle misure. Tre società di progettazione, appalto e costruzione hanno trasmesso una risposta al questionario. Più di 400 imprese a valle di tutti gli Stati membri hanno inoltre sottoscritto una lettera aperta in cui veniva chiesta l'abrogazione delle misure.
- (234) Più di 30 associazioni paneuropee e nazionali che rappresentano società del settore dell'energia solare hanno inviato lettere di opposizione alle misure. Tra loro figura la European Association of Electrical Contractors (AIE), che dichiara di rappresentare gli interessi degli installatori dell'Unione a livello europeo. Le associazioni più attive sono state SPE e SAFE. SAFE è un'associazione specifica di 50 società tedesche, mentre SPE dichiara di essere l'associazione più rappresentativa dell'industria dell'energia solare in Europa con oltre 100 membri europei, di cui più di 80 a favore della sua posizione per l'abrogazione delle misure sia sui moduli che sulle celle.
- (235) EU ProSun ha precisato che diverse grandi associazioni nazionali per l'energia solare mantenevano una posizione neutra nei confronti delle misure, anche se alcune di loro sono membri della SPE. È il caso della tedesca Bundesverband Solarwirtschaft (BSW), la principale associazione europea del settore, della British Photovoltaic Association (BPVA), del Syndicat des Energies Renouvelables (SER) francese e dell'italiana ANIE Rinnovabili (comparto dell'energia rinnovabile di Confindustria). EU ProSun dichiara inoltre di avere il sostegno di 150 installatori europei. Nessun installatore si è tuttavia manifestato apertamente a sostegno delle misure. La Confederazione europea dei sindacati e il sindacato europeo IndustriALL hanno inviato una lettera congiunta a sostegno delle misure. Un'associazione tedesca di consumatori di energia (Bund der Energieverbraucher) ha inviato una lettera a favore delle misure, nella misura in cui queste consentono un risparmio sui costi derivante dagli sviluppi tecnologici.

⁽⁵⁴⁾ Gli integratori di sistemi sono società che mettono insieme le componenti di un impianto solare come i moduli e gli invertitori, si occupano del montaggio e del magazzino e vendono il tutto come struttura unica agli utenti finali.



- (236) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, EU ProSun ha contestato l'affermazione secondo cui non si era manifestato apertamente alcun installatore a sostegno delle misure. EU ProSun ha fatto riferimento a una lettera inviata da 150 installatori che sostenevano le misure e a una lettera firmata da due membri del Fachpartnerbeirat der Solar World AG, entrambe inviate nel mese di ottobre 2016. La Commissione ha osservato che, avendo i 150 installatori chiesto l'anonimato, essa non ha potuto ritenere che si fossero manifestati apertamente a sostegno delle misure. La Commissione ha anche osservato che il Fachpartnerbeirat der Solar World AG dichiarava di rappresentare oltre 800 installatori, ma i nomi di tali installatori non sono stati forniti. La Commissione ha tuttavia accertato che i due installatori firmatari di una lettera aperta a nome del Fachpartnerbeirat der Solar World AG si sono manifestati apertamente a favore delle misure.
- (237) Le parti che si opponevano alle misure per motivi di interesse dell'Unione hanno affermato che le società a valle rappresentano oltre l'80 % dei posti di lavoro e del valore aggiunto europeo nella catena del valore dell'energia solare. Esse hanno sottolineato il numero molto superiore di posti di lavoro che creano rispetto ai fabbricanti di celle e di moduli nell'Unione. SPE ha presentato una relazione redatta da Ernst & Young in cui si legge che il settore a valle occupa più di 110 000 persone. Nella relazione non è però illustrato il metodo di calcolo da cui deriva questo alto numero di dipendenti. Un'altra parte ha indicato che il settore a valle impiega circa 65 000 persone, ipotizzando circa 7 ETP/MW/anno. Neppure tale parte ha però circostanziato la sua ipotesi.
- (238) Sulla base dell'analisi di alcuni progetti rappresentativi dei settori a terra, commerciale e residenziale, la Commissione ha rilevato che il numero di posti di lavoro coinvolti nel settore a valle non supera le 50 000 unità. Questo dato si basa sull'ipotesi che l'installazione completa (ossia comprendente lo sviluppo del progetto e del sito, la distribuzione, la logistica, l'installazione effettiva e le spese generali per tutte queste attività) richieda in media 5,2 ETP/MW/anno⁽⁵⁵⁾, mentre il funzionamento e la manutenzione richiedono circa 0,08 ETP/MW/anno. Ciononostante, dato che la fabbricazione di celle e di moduli annovera circa 8 000 posti di lavoro, l'affermazione secondo cui il settore a valle genera numero molto superiore di posti di lavoro rispetto alla produzione di celle e di moduli è corretta.
- (239) Dall'indagine della Commissione è inoltre emerso che i posti di lavoro dell'industria a valle del fotovoltaico sono in maggioranza concentrati nell'installazione dei moduli da tetto residenziali e commerciali e nel montaggio a terra. Generalmente per queste attività non è necessario un investimento notevole di capitale specifico per gli impianti solari: molti strumenti, ad esempio gru, escavatori, perforatori ecc., possono essere utilizzati anche per altre opere edili. Benché alcuni installatori si dedichino esclusivamente al settore del solare e siano in grado di svolgere mansioni ad altissimo valore aggiunto, molti altri svolgono anche attività diverse nel settore dell'edilizia o dell'energia o possono facilmente riorientarsi su questi settori senza grandi ripercussioni sulle entrate. Una parte interessata ha affermato che molti installatori sono recentemente passati al settore edilizio a causa dei margini ridotti degli impianti solari e dei margini in aumento nella costruzione di edifici in Germania. La sopravvivenza o il benessere economico di molti installatori non dipende quindi dal solo settore del solare.
- (240) In parte questo vale anche per la maggioranza delle società di progettazione, appalto e costruzione che si sono manifestate nel corso dell'inchiesta. Queste sono in maggioranza coinvolte anche nello sviluppo di altre fonti rinnovabili di energia o sono grandi società di costruzione che gestiscono grandi progetti nel settore dell'edilizia generale. L'incidenza delle misure sulle entrate e sui posti di lavoro delle società a valle dipende dall'impatto delle misure sulla domanda, che è trattato nella sezione 5.3.
- (241) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, diverse parti hanno contestato la considerazione della Commissione secondo cui nella relazione di E&Y non era spiegato il metodo utilizzato per il calcolo dei dipendenti nel settore solare a valle. Solar Power Europe ha fornito alcune informazioni aggiuntive su tale metodo. Anche dopo la ricezione delle informazioni aggiuntive la Commissione ha continuato a ritenere che il metodo fosse poco chiaro; in particolare, né la relazione né le informazioni aggiuntive indicavano quante persone fossero occupate nell'installazione di un progetto solare rappresentativo in ciascun segmento chiave.

⁽⁵⁵⁾ Un ETP annuo corrisponde a 1 680 ore di lavoro. Una media ETP/MW annua dipende dal numero di progetti portati a termine ogni anno in ciascuno dei tre segmenti principali (da tetto commerciali, da tetto residenziali e montati a terra). Per l'installazione completa (ossia comprendente lo sviluppo del progetto e del sito, la distribuzione, la logistica, l'installazione effettiva e le spese generali relative a tutte queste attività), la Commissione parte da un valore di 8,6 ETP/MW per i progetti residenziali, 3,7 ETP/MW per quelli commerciali e 4 ETP/MW per quelli montati a terra.



- (242) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, alcune parti hanno sostenuto che la Commissione ha sottovalutato il numero di posti di lavoro coinvolti nel settore a valle dell'Unione. Tali parti hanno trasmesso altre relazioni in cui il numero di posti di lavoro è stimato a 120 250 ⁽⁵⁶⁾ nell'Unione europea nel 2014 («Euroserver») e 31 600 in Germania nel 2015 (GWS/DIW/DLR) ⁽⁵⁷⁾.
- (243) La Commissione ha osservato che la relazione GWS/DIW/DLR riguardava il totale dei dipendenti dell'intera catena di valore dell'energia solare. I 31 600 posti di lavoro indicati in tale relazione comprendono pertanto anche il settore a monte e quello della fabbricazione celle e moduli. Si ritiene che il settore a monte tedesco impieghi diverse migliaia di persone — la sola Wacker ha dichiarato di disporre di circa 3 000 posti di lavoro. Anche i produttori di attrezzature per la fabbricazione nel settore solare e i produttori di altre attrezzature per impianti hanno dichiarato di impiegare qualche migliaio di persone. Questi posti di lavoro subiscono solo in parte le ripercussioni delle vendite nell'Unione, in quanto le società a monte esportano la maggior parte della produzione al di fuori dell'Unione.
- (244) Circa 10 000 persone sarebbero inoltre occupate in attività di funzionamento e manutenzione. Nella relazione queste attività non sono definite. La Commissione presume che si tratti di tutte le attività necessarie per garantire un buon esercizio degli impianti solari esistenti, quali i servizi di pulizia dei pannelli, le riparazioni, la gestione dei centri di spedizione ecc. Tali posti di lavoro sono calcolati sulla base della capacità di energia solare esistente cumulativa, che in Germania è di quasi 40 GW ⁽⁵⁸⁾. Di conseguenza i 10 000 posti di lavoro già esistenti nel settore delle attività di funzionamento e manutenzione possono essere colpiti dalle misure in procinto di essere istituite solo nella misura in cui queste impediscano la sostituzione degli impianti obsoleti. Considerando però il ciclo medio di vita di vent'anni e la data di installazione relativamente recente degli impianti, la maggior parte di tali posti di lavoro sarebbe colpita solo se le misure restassero in vigore per un periodo superiore a quello proposto nel presente regolamento. Il numero delle persone impiegate nel settore a valle in Germania che potrebbero essere interessate dalle misure è quindi notevolmente inferiore a 31 600 persone.
- (245) La relazione Euroserver non opera alcuna distinzione tra posti di lavoro a monte, a valle e nel settore della fabbricazione. Inoltre, il dato relativo all'occupazione nel settore del solare in Germania indicato in tale relazione è lo stesso di quello riportato nello studio GWS/DIW/DLR per il 2014. La Commissione ha pertanto ritenuto che il numero delle persone impiegate nel settore a valle dell'Unione che potrebbero essere eventualmente interessate dalle misure sia quindi molto inferiore a 120 250.
- (246) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, diverse parti hanno contestato la conclusione della Commissione secondo cui è più facile il trasferimento di posti di lavoro dall'installazione di moduli al settore dell'edilizia generale che il trasferimento dalla fabbricazione di moduli ad altri settori. Nessuna delle parti ha tuttavia fornito alcun dato preciso sulla percentuale di posti di lavoro del settore delle installazioni di pannelli effettuate da imprese dell'edilizia generale (opere sotterranee e interventi paesaggistici per gli impianti montati a terra e rafforzamento della struttura portante per gli impianti da tetto).
- (247) La Commissione ha già convenuto che il settore a valle occupa un numero significativamente maggiore di persone rispetto a quello della fabbricazione di moduli. Essa ha inoltre osservato che molti posti di lavoro del settore a valle richiedono competenze specifiche che rendono difficile il trasferimento ad altri settori. Ha anche però concluso che l'impatto delle misure sulla domanda è il principale fattore che incide sui posti di lavoro nell'industria a valle. Il numero di dipendenti in termini assoluti e il problema della difficoltà del trasferimento ad altri settori sono questioni prive di rilevanza in questo senso. Come ampiamente discusso nella sezione 5.3, la Commissione ha constatato che le misure hanno avuto un impatto solo limitato sulla domanda di moduli solari e, di conseguenza, un impatto limitato anche sull'occupazione a valle.

5.2.4. Industria a monte

- (248) Gli operatori a monte producono materie prime come il polisilicio e i wafer, le attrezzature per la fabbricazione di celle e di moduli e le componenti per il bilanciamento del sistema, come gli invertitori, lo stoccaggio, il

⁽⁵⁶⁾ Euroserver: The state of renewable energy in Europe 2015, pag. 128.

⁽⁵⁷⁾ GWS, DIW, DLR et. al: Bruttobeschäftigung durch erneuerbare Energien in Deutschland und verringerte fossile Brennstoffimporte durch erneuerbare Energien und Energieeffizienz, pag. 8.

⁽⁵⁸⁾ Global Market Outlook For Solar Power, 2016 — 2020, Solar Power Europe, pag. 16.




montaggio ecc. Da un lato, Solar World, che è anche il principale produttore di wafer dell'Unione, appoggia le misure. Anche un altro produttore di wafer dell'Unione si è manifestato a favore delle misure. Dall'altro, altre otto società a monte dell'Unione che si sono manifestate si sono dichiarate contrarie alle misure. Questi operatori a monte si sono però manifestati per la maggior parte in una fase avanzata o non hanno fornito una risposta al questionario. Solo il produttore di polisilicio, Wacker Chemie AG («Wacker»), ha risposto al questionario ed è stato sottoposto a verifica come indicato al considerando 28.

- (249) Gli operatori a monte che hanno chiesto l'abrogazione delle misure hanno ribadito l'argomentazione secondo cui le misure deprimono la domanda mediante un aumento dei prezzi, il che incide negativamente sull'intera catena del valore dell'energia solare. Numerose società hanno sostenuto che a causa del calo della domanda subiscono una riduzione del fatturato e dei profitti e perdono posti di lavoro, e non hanno risorse adeguate per investire nella ricerca e nello sviluppo. Dal momento però che tali società hanno inviato le osservazioni in ritardo e non hanno risposto ai questionari, la loro situazione non ha potuto essere verificata. La Commissione ha stimato che l'industria a monte può impiegare diverse migliaia di persone.
- (250) Il produttore di polisilicio sottoposto a verifica conta oltre 2 000 posti di lavoro diretti e 1 000 indiretti nell'Unione. Esso dispone inoltre di un ampio bilancio diretto per la ricerca e lo sviluppo, superiore a 17 milioni di EUR, relativo alla produzione di materie prime per l'energia solare. Sebbene il fatturato e il tasso di occupazione di Wacker siano rimasti stabili nel periodo in esame, Wacker si è opposta con vigore alle misure, sostenendo che queste hanno un impatto negativo sulle relazioni commerciali con la RPC. La RPC è di gran lunga il maggior produttore di wafer e celle solari: il fatturato e migliaia di posti di lavoro del produttore di polisilicio dipendono quindi da un accesso illimitato al mercato cinese, che si sta riducendo. Wacker e varie altre parti hanno sostenuto che nel tutelare un settore inefficiente, ossia quello della fabbricazione di moduli e celle solari, le misure causano gravi danni ai settori in cui l'Europa ha ancora un vantaggio competitivo.
- (251) La federazione tedesca di aziende costruttrici di macchine e impianti (VDMA) ha inviato una lettera in cui chiede di riesaminare il livello del prezzo minimo all'importazione, sottolineando che i costi di produzione nel settore del solare calano continuamente. La VDMA ha affermato che i produttori di celle e di moduli solari avevano seguito una curva di apprendimento solare storica del 21 %, sostenendo inoltre che i produttori tedeschi di apparecchiature fotovoltaiche sono stati determinanti per una tale riduzione dei costi. Secondo le stime i fabbricanti di apparecchiature impiegano diverse migliaia di persone e contribuiscono in modo fondamentale alla ricerca e allo sviluppo nel settore del solare.
- (252) Varie parti hanno affermato che la Commissione non ha debitamente valutato l'interesse degli operatori a monte a fronte dell'interesse dell'industria dell'Unione. La Commissione ha ribadito che un solo operatore a monte, Wacker, ha inviato una risposta completa al questionario ed ha potuto essere verificato. Gli interessi di questa società sono stati presi in considerazione per l'analisi di cui al considerando 250. Diversi altri operatori a monte si sono manifestati soltanto in una fase molto avanzata con osservazioni brevi. La Commissione non ha potuto verificare adeguatamente l'impatto delle misure sugli altri operatori a monte. In ogni caso, la Commissione ha constatato che le misure hanno avuto un impatto solo limitato sulla domanda di moduli solari e, di conseguenza, sulle vendite e sulla redditività di altri operatori a monte.

5.2.5. Conclusione sull'interesse degli importatori indipendenti e dell'industria a valle e a monte

- (253) La Commissione ha accolto l'argomentazione di base degli importatori indipendenti e dell'industria a valle e a monte secondo cui l'abrogazione delle misure può essere vantaggiosa per il fatturato e per il numero di posti di lavoro in queste industrie. Si può pertanto concludere che la proroga delle misure non è nel loro interesse. Allo stesso tempo, tuttavia, la Commissione ha accertato che l'impatto delle misure e la probabile incidenza di una loro abrogazione su questi operatori economici e sui nuovi impianti nell'Unione erano stati ampiamente sopravvalutati nella maggior parte delle osservazioni presentate dalle società che si opponevano alle misure, come discusso più in dettaglio nella sezione 5.3. Per quanto riguarda i presunti oneri amministrativi derivanti dall'impegno, potrebbe essere aperto un riesame intermedio sulla forma delle misure per tutelare meglio gli interessi degli importatori indipendenti e degli operatori a valle.
- (254) Varie parti hanno commentato che la Commissione non ha preso in considerazione l'interesse dei consumatori. La Commissione ha ritenuto che il loro interesse ad avere prezzi più bassi coincidesse con gli interessi degli utilizzatori a valle esaminati nella sezione 5.2.3. La Commissione non ha pertanto effettuato un'analisi distinta per i consumatori.




- (255) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, SAFE ha trasmesso una presentazione più dettagliata in cui è analizzato l'impatto delle misure sui consumatori di energia elettrica tedeschi. Nello studio SAFE si conclude che l'abrogazione delle misure potrebbe far risparmiare ai consumatori di energia elettrica tedeschi circa 570 milioni di EUR l'anno nell'ipotesi che i moduli possano essere acquistati a 0,40-0,45 EUR/W e che si raggiunga un obiettivo annuale di 2 500 MW. Anche Wacker ha sostenuto che l'abrogazione delle misure potrebbe far risparmiare ai consumatori 1 miliardo di EUR all'anno. Questa cifra è stata calcolata confrontando due differenze: quella tra il prezzo minimo all'importazione e il prezzo dei moduli solari considerato in passato (0,42 EUR/W), e quella tra il prezzo minimo all'importazione e il prezzo previsto nel 2017 (0,32 EUR/W).
- (256) La Commissione ha rilevato che i calcoli di cui sopra si basano su ipotesi troppo semplicistiche. In primo luogo, il prezzo minimo all'importazione era dotato di un meccanismo di adeguamento. Per la maggior parte del periodo in esame, il divario tra il prezzo minimo all'importazione e un prezzo medio globale di acquisto di un modulo non è stato così ampio. Un divario maggiore tra i due prezzi si è rilevato solo nel 2016. Tale divario è stato colmato almeno in parte con l'ultimo adeguamento del prezzo minimo all'importazione, entrato in vigore all'inizio del 2017. Per evitare un'eccessiva differenza tra il prezzo minimo all'importazione e il prezzo medio globale di acquisto di un modulo in futuro e ridurre ulteriormente l'impatto delle misure sui consumatori, la Commissione intende avviare un riesame intermedio relativo alla forma e al livello del prezzo minimo all'importazione. Va osservato che non è possibile, nel quadro del presente riesame in previsione della scadenza, modificare il livello delle misure, in quanto per tale modifica è necessario un riesame intermedio.
- (257) In secondo luogo, i prezzi utilizzati dalle parti nei loro calcoli si riferiscono ai moduli in silicio policristallino della gamma di qualità inferiore. Gran parte dei moduli venduti nell'Unione sono invece ad alto rendimento e in silicio mono e policristallino. I loro prezzi sono notevolmente più elevati e quindi il divario tra il prezzo minimo all'importazione, che si applica senza distinzione a tutti i moduli, e il prezzo di acquisto effettivo era ancora più ridotto.
- (258) La Commissione ha pertanto ritenuto che le misure abbiano avuto solo un impatto molto limitato sulle finanze dei consumatori e sulla diffusione dell'energia solare.
- (259) Varie parti hanno anche sostenuto che il prezzo minimo all'importazione, che ha determinato un aumento del prezzo dei moduli, è la causa del mancato raggiungimento degli obiettivi annuali di diffusione dell'energia solare in Germania. La Commissione non ha trovato convincente questo nesso monocausale. Il divario tra il prezzo minimo all'importazione e un prezzo medio di vendita era inferiore a quanto ipotizzato dalle parti e le misure non hanno influenzato in modo significativo la domanda. Di conseguenza, la Commissione ha anche concluso che il prezzo minimo all'importazione non ha avuto un impatto significativo sul mancato conseguimento degli obiettivi di diffusione dell'energia solare.

5.3. Impatto delle misure sulla domanda di impianti solari

5.3.1. Osservazioni preliminari

- (260) Quasi tutte le parti che si sono manifestate contro le misure hanno affermato che queste causano l'aumento del prezzo degli impianti solari nuovi e deprimono la domanda di moduli solari, facendo crescere il costo dell'energia solare per il consumatore. Benché alcune parti abbiano ammesso che il declino degli impianti solari nell'Unione è legato anche alle modifiche e, in alcuni Stati membri, alla sospensione o alla cessazione dei regimi di sostegno, secondo loro le misure gonfiano artificialmente i prezzi e rallentano ancora di più la diffusione dell'energia solare. Esse hanno affermato che i recenti cambiamenti nelle politiche del settore, come l'introduzione di gare d'appalto per i nuovi impianti solari, aggravano il danno causato dall'aumento dei prezzi dei moduli dovuto alle misure in vigore. A loro parere, l'abrogazione delle misure consentirebbe una riduzione dei costi dell'energia solare nell'Unione a beneficio dei consumatori finali, stimolando la domanda di pannelli solari e riducendo in generale i costi dell'erogazione dell'energia pulita.
- (261) La Commissione ha individuato tre segmenti all'interno del mercato dell'energia solare dell'Unione:
- grandi sistemi (o parchi) solari su scala industriale, che sono generalmente montati a terra, hanno una capacità installata superiore a 1 MW e sono di norma collegati a una rete di trasmissione ad alta tensione a cui inviano l'energia elettrica che generano;



- sistemi (o impianti) solari commerciali, generalmente montati sul tetto di un edificio dell'utente. L'utilizzatore è un soggetto commerciale (ad esempio un supermercato o un magazzino) e il sistema è collegato ad una rete di distribuzione a bassa tensione. Gli impianti commerciali possono essere utilizzati per l'autoconsumo o per inviare energia elettrica alla rete;
- sistemi (o impianti) solari residenziali, che sono generalmente montati sul tetto delle abitazioni private e che di norma hanno una capacità non superiore a 10 kW. Gli impianti residenziali sono generalmente collegati a una rete di distribuzione a bassa tensione e possono essere utilizzati per l'autoconsumo o per inviare energia elettrica alla rete.

(262) La Commissione ha ritenuto che durante il PIR e negli anni precedenti la domanda in tutti e tre i segmenti sia stata trainata dai regimi di sostegno, come indicato nella sezione 5.3.2. La Commissione ha inoltre ritenuto che alla fine del PIR e nell'anno 2016 abbiano avuto luogo importanti cambiamenti e che la domanda nei tre segmenti sia stata sempre più trainata da forze distinte. La domanda di grandi parchi solari su scala industriale è sempre più trainata dalle gare d'appalto, come indicato nella sezione 5.3.3, e forse in misura molto ridotta dalla parità di rete. La domanda di impianti residenziali e commerciali è sempre più determinata dal raggiungimento della parità di rete al dettaglio al lordo e al netto delle tasse, come illustrato nella sezione 5.3.4.


5.3.2. *Impatto delle modifiche e, in alcuni Stati membri, della sospensione o della cessazione dei regimi di sostegno*

- (263) Gli oppositori delle misure sostenevano che il prezzo minimo all'importazione aveva impedito ai prodotti fotovoltaici di seguire la curva di apprendimento dei costi, e il livello degli aiuti di Stato era tarato su tale curva. Questo squilibrio tra la riduzione degli aiuti di Stato e la stagnazione dei prezzi ha comportato, a loro avviso, il calo della domanda di pannelli solari nell'Unione. A loro avviso le aspettative della Commissione espresse nel regolamento originario, in base alle quali nel tempo i regimi di sostegno sarebbero stati adeguati in linea con l'andamento dei prezzi per i progetti ⁽⁵⁹⁾, non si sono concretizzate. Di conseguenza, tutte le società a monte e a valle sono gravemente colpite dalla contrazione del mercato dell'Unione. Secondo loro questa constatazione è suffragata tra l'altro da uno studio del ministero tedesco dell'Economia e dell'Energia («BMWi») ⁽⁶⁰⁾.
- (264) Le parti in questione hanno affermato che benché il prezzo minimo all'importazione sia rimasto pressoché stabile dal 2013, l'industria dell'energia solare ha continuato a raggiungere la curva di apprendimento del 21 % ⁽⁶¹⁾. Ciò significa che ad ogni raddoppio della capacità di energia solare cumulativa installata il costo di produzione scende del 21 %. La capacità solare cumulativa globale nel 2013 era di circa 130 GW e si prevede che raggiungerà 290 GW alla fine del 2016. Essa è quindi a questo punto raddoppiata e il costo di produzione previsto è sceso del 21 %. Le parti hanno affermato che a un determinato momento nel corso del 2016 il prezzo minimo all'importazione era del 30 % superiore al prezzo di contrattuale di vendita a livello mondiale, come riferito da PV Insights e da altre fonti. Secondo loro il consumatore europeo è stato quindi di fatto escluso dai vantaggi del calo mondiale del costo di produzione.
- (265) Alla luce di queste argomentazioni, la Commissione ha ammesso che l'industria dell'energia solare evidenzia una curva di apprendimento ripida e che il costo di produzione dell'energia solare è sceso. Per questo motivo l'impegno legato al prezzo minimo all'importazione è stato dotato di un meccanismo di adeguamento basato sui prezzi indicati da una delle agenzie di analisi di mercato, Bloomberg. In un mercato competitivo i prezzi dovrebbero rispecchiare il calo dei costi di produzione. L'indice dei prezzi utilizzato dalla Commissione ha invece registrato solo variazioni marginali. Ciò solleva la questione, che non è stata analizzata dalla Commissione nella presente inchiesta, se l'indice Bloomberg rifletta ancora adeguatamente l'evoluzione dei prezzi sul mercato mondiale. Poiché la presente inchiesta è un riesame in previsione della scadenza, che non può modificare il livello o la forma delle misure, non è stato necessario esaminare ulteriormente la questione.
- (266) Se le parti interessate ritengono che vi sia un modo migliore per far corrispondere il livello delle misure alla curva di apprendimento dell'industria dell'energia solare e alla conseguente evoluzione dei prezzi sul mercato mondiale, esse possono chiedere che sia aperto un riesame intermedio. Analizzando lo studio del citato ministero tedesco, la Commissione ha desunto che il principale motivo che ha impedito di raggiungere l'obiettivo di 2 500 MW di nuovi impianti in Germania nel 2014 è stato il costante calo dei tassi di remunerazione, associato

⁽⁵⁹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio, considerando 394.

⁽⁶⁰⁾ Marktanalyse Photovoltaik-Dachanlagen, Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, 2014, pag. 7.

⁽⁶¹⁾ La curva di apprendimento del 21 % per il 2015 è stata confermata nel numero di marzo 2016 di International Technology Roadmap for Photovoltaic (ITRPV): Results 2015.



alla stagnazione dei prezzi degli impianti. Dallo studio è inoltre emerso che i prezzi sul mercato dell'energia solare non riflettevano necessariamente i relativi costi di produzione, ma erano determinati da notevoli eccessi di capacità globali. La Commissione ha accertato che i prezzi all'ingrosso dell'energia solare erano in fase di stagnazione non solo nell'Unione, ma in tutto il mondo. I prezzi mondiali dei moduli solari denominati in euro sono in effetti addirittura aumentati nella seconda metà del 2014, come riferito da molte agenzie di analisi di mercato come PV Insights ⁽⁶²⁾ e BNEF ⁽⁶³⁾.

- (267) La Commissione ha inoltre accertato che i regimi di sostegno erano di livello elevato in alcuni Stati membri negli anni precedenti le misure, essendo stati adeguati al livello dei prezzi dell'Unione e dei prezzi delle importazioni da altri paesi terzi, come il Giappone, Taiwan o gli Stati Uniti. Alcuni dei sistemi di sostegno non erano concepiti per far fronte al massiccio afflusso di moduli cinesi a prezzi di dumping, e un tale afflusso ha causato un picco di installazioni negli anni precedenti le misure. Gli impianti solari hanno raggiunto un livello massimo nel 2011, e all'epoca gli obiettivi di diffusione del fotovoltaico sono stati largamente superati in alcuni Stati membri. Dalla relazione sui progressi nelle energie rinnovabili della Commissione di giugno 2015 si evince che, a livello tecnologico, il settore fotovoltaico (ovvero l'energia solare) ha già raggiunto i livelli di dispiegamento inizialmente previsti per il 2020 già nel 2013 ⁽⁶⁴⁾. In alcuni Stati membri, ciò ha causato una pressione economica impreveduta sui regimi di sostegno. La risposta politica è stata una diminuzione del livello di sostegno, o in alcuni casi una sospensione e/o una modifica del regime di sostegno. Tali modifiche sono state necessarie anche per gli impianti già installati, per cui altrimenti il sostegno avrebbe comportato un'eccessiva compensazione degli investitori ⁽⁶⁵⁾.
- (268) L'evoluzione del mercato del solare nel Regno Unito nel periodo 2014-2016 è un'ulteriore dimostrazione del fatto che il livello dei regimi di sostegno è stato il principale motore della domanda nell'Unione. Fintantoché sono state disponibili tariffe di riacquisto elevate il mercato è stato in espansione, anche se erano in vigore le misure di difesa commerciale. Dopo che le tariffe di riacquisto sono state eliminate all'inizio del 2016, il volume delle nuove installazioni è crollato. Ciò è riconosciuto anche nel Global Outlook di SPE: «In ritardo rispetto all'Europa, anche il recente boom del fotovoltaico nel Regno Unito è stato principalmente trainato dagli incentivi concessi agli impianti su scala industriale, abrogati nel marzo 2016» ⁽⁶⁶⁾.
- (269) Le relazioni delle agenzie di analisi di mercato citano per lo più la riduzione dei regimi di sostegno e l'incertezza normativa come ragioni principali della stagnazione della domanda di energia solare nell'Unione, ma raramente fanno riferimento alle misure. I Global Market Outlook di Solar Power Europe indicano come causa principale del calo dei mercati europei del fotovoltaico anche la riduzione degli incentivi, le incertezze sull'evoluzione del mercato e i tagli nei regimi di sostegno per gli impianti esistenti, finalizzati a evitare un'eccessiva compensazione. Ad esempio, in merito alla situazione della Germania il Global Outlook 2015 di SPE afferma: «Seconda nel 2014, la Germania ha installato meno di 2 GW (1,9 GW), volume al di sotto dell'obiettivo ufficiale di 2,5 GW. Il leader mondiale del fotovoltaico [ossia la Germania] era sotto pressione per ridurre i costi del regime di sostegno, con nuove regolamentazioni che hanno portato a una riduzione del mercato del 75 % nell'arco di due anni (da 7,6 GW a 1,9 GW)» ⁽⁶⁷⁾.
- (270) La Commissione ha osservato che vi era stato un picco della domanda di impianti solari negli anni dal 2010 al 2013, determinato in alcuni Stati membri da uno squilibrio tra le tariffe di riacquisto, fissate al livello di un prezzo equo dei moduli, e il livello generale dei prezzi, definito dai moduli cinesi oggetto di dumping sleale. Il calo della domanda nel 2013 e negli anni successivi è stato una conseguenza inevitabile di un picco delle installazioni negli anni precedenti. Il calo significativo del consumo e dell'installazione di moduli solari era già iniziato nel 2012, anno che ha coinciso con una riduzione significativa delle tariffe di riacquisto in alcuni Stati membri. Negli anni compresi tra il 2014 e il PIR, la domanda dell'Unione era in aumento solo nel Regno Unito, lo Stato membro che in quel periodo aveva i regimi di sostegno più interessanti. La Commissione ha pertanto accertato che i regimi di sostegno sono stati il principale motore della domanda durante il PIR e negli anni precedenti. È dunque possibile concludere che gli importatori indipendenti e l'industria a monte e a valle sono stati colpiti in misura significativa dal crollo del consumo dell'Unione, che non è collegato all'istituzione delle misure.

⁽⁶²⁾ <http://pvinsights.com/>


⁽⁶³⁾ Bloomberg New Energy Finance, Solar Spot Price Index.

⁽⁶⁴⁾ Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Relazione sui progressi compiuti nel campo delle energie rinnovabili, COM(2015) 293 final, pag. 13.

⁽⁶⁵⁾ Cfr., per la Repubblica ceca, la decisione della Commissione SA.40171 del 28 novembre 2016.

⁽⁶⁶⁾ Global Market Outlook For Solar Power, 2016 — 2020, Solar Power Europe, pag. 28 e pag. 5.

⁽⁶⁷⁾ Global Market Outlook For Solar Power, 2015 — 2019, Solar Power Europe, pag. 18.



5.3.3. Impatto delle misure sui grandi impianti solari su scala industriale


- (271) In base alle nuove norme dell'Unione sugli aiuti di Stato ⁽⁶⁸⁾, entro l'inizio del 2017 i regimi di sostegno devono essere «basati sul mercato» per tutti i grandi impianti di oltre 1 MW ⁽⁶⁹⁾, tranne nei casi in cui i regimi di sostegno siano stati autorizzati prima dell'entrata in vigore delle nuove norme. In tal caso, essi possono rimanere immutati fino alla fine del periodo di autorizzazione ⁽⁷⁰⁾. I meccanismi basati sul mercato sono i certificati verdi e le gare d'appalto.
- (272) Uno dei meccanismi basati sul mercato imposti dalle nuove norme in materia di aiuti di Stato sono le gare d'appalto. Nell'ambito di questo meccanismo i governi indicano un'asta per un determinato quantitativo di capacità da installare. In base alle norme dell'Unione sugli aiuti di Stato le gare d'appalto sono in linea di principio tecnologicamente neutre ma possono anche essere specifiche, ad esempio quando ciò sia indispensabile per garantire la necessaria diversificazione delle fonti energetiche.
- (273) I realizzatori di parchi solari presentano offerte con il prezzo minimo che accettano di ricevere per l'energia elettrica che intendono immettere nella rete per la durata del ciclo di vita del parco solare.
- (274) Gli oppositori delle misure sostengono che con il nuovo sistema di gare d'appalto sensibile al prezzo, il prezzo minimo all'importazione avrà un impatto sempre più negativo sulla diffusione dell'energia solare, poiché fa aumentare il prezzo dei moduli, che sono l'elemento principale dell'impianto solare. Secondo queste parti, le gare d'appalto sulla base della capacità abbinate all'abrogazione delle misure potrebbero portare a considerevoli risparmi. Più gli impianti solari diventeranno economici, più forte potrà essere l'interesse dei governi a installarli, in quanto i risparmi in termini di costi si rifletteranno direttamente sul prezzo finale dell'energia elettrica. Grazie alla riduzione del prezzo degli impianti solari sarà inoltre più facile per gli Stati membri realizzare gli obiettivi di diffusione delle energie rinnovabili.
- (275) Tali parti hanno citato come esempio la Germania. Esse affermano che sono già state indette alcune aste pilota che sono riuscite ad abbassare il prezzo medio a 7,25 centesimi di EUR/kWh nell'agosto 2016. SPE e SAFE hanno presentato un'analisi da cui emerge che la soppressione del prezzo minimo all'importazione potrebbe portare, tramite le gare d'appalto, a un potenziale calo del prezzo del sistema del 10 % per gli impianti fotovoltaici su scala industriale nell'Unione. L'impatto negativo delle misure sull'esito delle gare d'appalto è riconosciuto anche nel più recente Global Market Outlook di SPE ⁽⁷¹⁾. Un'altra parte ha sostenuto che, vista l'attuale tendenza al ribasso sui mercati mondiali, in caso di abrogazione delle misure il prezzo dell'energia solare può scendere in Germania a 5 centesimi di EUR/kWh; la parte non ha però presentato prove a sostegno di questa asserzione.
- (276) Le parti che si oppongono alle misure hanno sostenuto che in alcune giurisdizioni, in particolare nel Regno Unito, il solare era costretto a competere con altre fonti di energia rinnovabile, come ad esempio l'energia eolica terrestre. Poiché all'energia eolica non si applicano misure commerciali, il solare non è stato in grado di competere con l'eolico, e pochissimi progetti fotovoltaici sono riusciti a farsi strada con queste aste. Alcune parti hanno sostenuto che anche la Germania sta valutando l'introduzione di gare d'appalto tecnologicamente neutre; questo tipo di gare acuisce ancora di più lo svantaggio del rincaro dei prezzi causato dalle misure, dato che determina l'insuccesso del solare nelle gare d'appalto nei confronti di altre rinnovabili, in particolare l'eolico.
- (277) Le parti favorevoli alle misure hanno commentato che le gare d'appalto e gli obiettivi generali in materia di impianti sono stati introdotti proprio per consentire ai governi di controllare il livello di diffusione dell'energia solare e per evitare i cicli di espansione e contrazione delle installazioni verificatisi in passato.
- (278) La Commissione ha limitato la sua analisi dei regimi di sostegno per i grandi impianti solari su scala industriale a Germania, Francia e Regno Unito. Questa scelta è giustificata dal fatto che durante il PIR questi paesi rappresentavano circa l'80 % dei nuovi impianti solari installati annualmente nell'Unione. Risultava pertanto opportuno osservare gli sviluppi in questi tre Stati membri per avere un'indicazione della situazione nell'Unione nel suo complesso.

⁽⁶⁸⁾ Comunicazione della Commissione: Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 (GU C 200 del 28.6.2014, pag. 1), sezioni 3.3.2.1 e 3.3.2.4.

⁽⁶⁹⁾ Gli Stati membri possono optare per una soglia inferiore o per l'eliminazione della soglia.

⁽⁷⁰⁾ Comunicazione della Commissione: Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 (GU C 200 del 28.6.2014, pag. 1), punto 250. Tali norme non si applicano inoltre ai regimi di sostegno che non costituiscono aiuti di Stato. La Commissione non è però a conoscenza di casi di regimi di sostegno ideati dagli Stati membri in modo tale da non costituire aiuto di Stato.

⁽⁷¹⁾ Global Market Outlook For Solar Power, 2016 — 2020, Solar Power Europe, pag. 8 e pag. 37.



- (279) L'analisi è basata sulle informazioni presentate da tutte le parti interessate, su quelle raccolte dalla Commissione nel corso dell'inchiesta e su quelle presentate dagli Stati membri alla Commissione nell'ambito del controllo degli aiuti di Stato.
- (280) Germania e Francia hanno già fissato gli obiettivi per il prossimo triennio. Per il periodo 2017-2019 la Francia prevede due cicli annuali di gare da 500 MW ciascuna nel settore dell'energia solare. Ciò corrisponde a un volume complessivo di nuovi impianti pari a 1 000 MW. La Germania intende organizzare gare per un volume annuo di energia solare di 600 MW a partire dal 2017 almeno al fine del 2020.
- (281) Il Regno Unito non organizza gare d'appalto tecnologicamente specifiche per l'energia solare. Nel febbraio 2015 si è svolta una gara multitecnologica in cui i moduli solari erano in concorrenza con altre tecnologie per l'aggiudicazione di contratti differenziali («CfD»). Per il momento non sono previste nuove gare d'appalto nel Regno Unito, in quanto il governo è del parere che l'energia eolica terrestre e solare su scala industriale sia in grado di competere con altre fonti di energia elettrica senza regimi di sostegno.
- (282) Per la Germania e la Francia le misure non possono avere un impatto sulla domanda di moduli solari su scala industriale perché per l'energia solare sono previste gare d'appalto «riservate» e la capacità è fissa. L'unica differenza è un leggero aumento dei prezzi per i consumatori finali che devono coprire i costi della gara tramite le tasse o le tariffe.
- (283) Per il Regno Unito, dato che i bandi di gara sono tecnologicamente neutri e che non sono comunque previste nuove gare d'appalto, l'analisi è diversa. In questo caso l'energia solare è in concorrenza sul mercato con tutte le altre forme di energia. Le misure non hanno tuttavia ridotto la competitività dell'energia solare. Nell'asta del febbraio 2015 è stato comunque aggiudicato all'energia solare il 18,5 % di una capacità complessiva di 2,1 GW. Questa gara dimostra che, nonostante le misure in vigore, l'energia solare è in grado di competere con successo in una gara non tecnologicamente specifica ⁽⁷²⁾. Tutt'al più esse possono aver leggermente diminuito il peso dell'energia solare nei risultati delle gare, nel senso che l'energia solare avrebbe potuto aggiudicarsi una quota maggiore nelle gare d'appalto tecnologicamente neutre se non fossero state in vigore le misure. Infine, la Commissione ha ritenuto che se le misure fossero abrogate e i moduli solari acquistati a prezzi di dumping, le gare d'appalto multitecnologiche conferirebbero un vantaggio indebito ai moduli solari rispetto ad altre fonti rinnovabili di energia. Le misure, pertanto, non collocano l'energia solare in una situazione di svantaggio competitivo, ma si limitano a ristabilire condizioni di parità tra tutte le tecnologie.
- (284) La Commissione ha concluso che non esisteva alcun legame fra il calo dei prezzi per kWh e l'aumento della domanda di energia solare. Nello specifico la Germania, la Francia e il Regno Unito non hanno innalzato gli obiettivi di diffusione dell'energia solare perché i responsabili dei progetti presentavano offerte più basse nelle aste di capacità. Piuttosto, le gare sono state principalmente indette dagli Stati membri per controllare il livello di diffusione dell'energia solare. Ciò è stato anche riconosciuto da SPE nel suo Global Outlook 2015: «Analogamente, le gare d'appalto mono o multitecnologiche sono di nuovo in aumento in Francia, nel Regno Unito e in Germania, con l'idea di controllare meglio l'evoluzione del mercato fotovoltaico nei settori connessi» ⁽⁷³⁾.
- (285) SPE ha sostenuto che la Commissione ha dato una visione incompleta e addirittura inesatta della posizione che aveva espresso in merito all'impatto delle misure sulle gare d'appalto. La Commissione ha confermato che SPE ha sostenuto, nel Global Market Outlook 2016 e in diverse altre comunicazioni, che il prezzo minimo all'importazione aveva avuto ripercussioni negative sull'esito delle gare. La Commissione non concorda con tale tesi, come indicato sopra. Allo stesso tempo, la Commissione ha rilevato che nel Global Market Outlook 2016-2020 Solar Power Europe continuava a ritenere che le gare d'appalto potessero essere utilizzate dai governi per controllare o addirittura limitare la diffusione dell'energia solare: «I responsabili politici spesso preferiscono vedere gli impianti fotovoltaici sui tetti, dove l'energia solare non è in concorrenza con altre tecnologie per le energie rinnovabili e, diversamente

⁽⁷²⁾ Tale risultato è stato confermato anche nei Paesi Bassi nell'ambito del programma SDE+, dove nel periodo 2013-2015 il 55 % circa di tutte le offerte basate sull'energia solare ha beneficiato di un sostegno.

⁽⁷³⁾ Global Market Outlook For Solar Power, 2015 — 2019, Solar Power Europe, pag. 22.



delle centrali fotovoltaiche montate a terra, non è in concorrenza con altri utilizzi. Ciò avviene in particolare nei paesi europei, dove in alcuni casi gli impianti fotovoltaici montati a terra sono stati limitati in dimensione (in Germania, per esempio, fino a 10 MW) e anche in volume mediante l'indizione di gare d'appalto. ⁽⁷⁴⁾»

5.3.4. Impatto delle misure sul conseguimento della parità di rete per l'energia solare

- (286) Il termine «parità di rete» denota il momento in cui una tecnologia che si sta sviluppando produce energia elettrica allo stesso costo delle tecnologie convenzionali. La parità di rete può essere di due tipi. La parità di rete all'ingrosso si verifica quando un sistema a energia solare (generalmente un impianto di grandi dimensioni su scala industriale collegato alla rete di trasmissione o di distribuzione) riesce a produrre energia ad un costo normalizzato della produzione di energia (LCOE) ⁽⁷⁵⁾ inferiore al prezzo del potere d'acquisto dal mercato all'ingrosso, dove tutti i maggiori produttori (generalmente convenzionali) sono in concorrenza tra loro. A livello di ingrosso l'energia è venduta a clienti industriali molto grandi e a fornitori di servizi pubblici che la distribuiscono alle abitazioni e ad altri utenti finali minori. La parità di rete al dettaglio si verifica quando un sistema a energia solare (generalmente montato sul tetto di un utente) riesce a produrre energia a un LCOE inferiore al costo dei prezzi al dettaglio dell'energia elettrica (comprensivamente di tutte le tariffe di trasmissione e di distribuzione, della maggiorazione per il servizio e delle tasse).
- (287) La Commissione ha analizzato dapprima la situazione della parità di rete all'ingrosso e successivamente quella della parità di rete al dettaglio.
- (288) Parità di rete all'ingrosso. Gli oppositori delle misure hanno commentato che qualora le misure fossero rimosse i grandi impianti solari potrebbero raggiungere la parità di rete all'ingrosso nelle regioni dell'Unione con un maggiore irraggiamento solare come la Spagna. In base a un piano aziendale presentato da uno dei membri di SAFE, tali impianti potrebbero raggiungere il LCOE di 3,8 centesimi di EUR/kWh nella regione spagnola di Cadice se i moduli fossero acquistati a 0,35 EUR/W. Questa parte riteneva che in assenza dei dazi sarebbe riuscita a ottenere il prezzo al modulo di 0,35 EUR/W dai produttori cinesi di primo livello tramite un'operazione a volumi elevati, per il progetto realizzato all'inizio del 2017. Essa sosteneva che con un LCOE così basso l'energia solare non solo realizza la parità di rete rispetto ad altre fonti di energia convenzionali, ma sarebbe imbattibile nel prossimo futuro rispetto ad altri metodi di produzione di energia elettrica. Questo vantaggio in termini di costi, unito ad altri fattori favorevoli dei paesi dell'Europa meridionale (buone connessioni alla rete, ambiente politico ed economico stabile e valuta forte e liquida) dà loro un'ottima opportunità di diventare i nuovi leader europei nella produzione di energia. Secondo queste parti, tutto ciò è ostacolato dalle misure.
- (289) La Commissione ha osservato che la regione spagnola di Cadice gode di uno dei migliori irraggiamenti solari dell'Unione (prevalenza di ore di sole all'anno), circostanza che permette di massimizzare la produzione di energia per modulo. Dato che l'irraggiamento solare è di gran lunga inferiore nella maggior parte dell'Unione, è da vedere quando il conseguimento della parità di rete all'ingrosso potrà essere riprodotto in altri mercati, anche se il governo britannico sembra presumere che ciò possa avvenire in tempi brevi. La Commissione ha anche rilevato che sussistono notevoli differenze di prezzo all'ingrosso nei vari Stati membri: la parità di rete all'ingrosso è dunque raggiunta a prezzi diversi nei diversi Stati membri.
- (290) La Commissione è dell'opinione che nel prossimo futuro la parità di rete all'ingrosso non sarà raggiunta in maniera diffusa nell'Unione, anche in assenza delle misure.
- (291) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, diverse parti interessate hanno contestato la conclusione della Commissione secondo cui nel prossimo futuro la parità di rete all'ingrosso non sarà raggiunta in maniera diffusa nell'Unione anche in caso di scadenza delle misure commerciali. Tali parti hanno fatto riferimento a una relazione di sei pagine del Becquerel Institute in cui si esamina la parità di rete all'ingrosso potenziale in undici Stati membri. La relazione è stata finanziata dalle tre parti dell'inchiesta che si oppongono alle misure.

⁽⁷⁴⁾ Global Market Outlook For Solar Power, 2015 — 2019, Solar Power Europe, pag. 23.

⁽⁷⁵⁾ Il LCOE è il parametro principale del costo dell'energia elettrica prodotta da un cespite per la generazione di energia. Si calcola sommando tutti i costi previsti dell'intero ciclo di vita di un impianto (compresi i costi di costruzione e finanziamento, i combustibili, la manutenzione, le tasse, le assicurazioni e gli incentivi) e dividendo il totale per l'energia prodotta prevista dell'intero ciclo di vita del sistema (in kWh). Tutte le stime dei costi e dei benefici sono adeguate rispetto all'inflazione e attualizzate.



- (292) La Commissione ha rilevato che altre fonti sono meno ottimistiche del Becquerel Institute relativamente al LCOE e, di conseguenza, ai tempi di conseguimento della parità di rete da parte dell'energia solare in Europa. La relazione dettagliata di BNEF ⁽⁷⁶⁾, ad esempio, prevede intervalli di LCOE molto più elevati per i mercati più importanti come la Francia, la Germania, l'Italia e il Regno Unito. Le differenze sono indicate nella tabella seguente:

Stato membro	Intervallo EUR/MWh LCOE BNEF ⁽¹⁾		Intervallo EUR/MWh LCOE Becquerel	
	Basso	Alto	Basso	Alto
Francia	58	105	34	53
Germania	66	107	46	54
Italia	65	99	36	58
Regno Unito	77	117	49	60

(1) Conversione da USD al tasso di 0,94462.


- (293) Becquerel presupponeva spese in conto capitale («CAPEX») di 0,726 EUR/W senza differenziazioni tra gli Stati membri. BNEF presupponeva spese CAPEX molto più elevate e differenziate per gli Stati membri: Francia 0,99 EUR/W, Germania 0,9-0,94 EUR/W, Italia 0,76-0,99 EUR/W e Regno Unito 0,9-0,94 EUR/W. La differenza poteva essere giustificata in parte dal fatto che Becquerel partiva dai prezzi dei moduli in assenza delle misure. Sembra improbabile che le spese CAPEX possano essere così basse, soprattutto dato che secondo BNEF tali spese sono comunque più basse nell'Unione che in altri paesi in cui non si applicano misure di difesa commerciale, ad esempio 1,04 EUR/W per la Turchia e 1,14 EUR/W per gli Emirati Arabi Uniti.
- (294) Becquerel e BNEF propongono pertanto previsioni divergenti. Discordano quanto al momento in cui la costruzione di centrali solari su scala industriale sarà definitivamente meno costosa dell'esercizio di una centrale esistente alimentata da fonti fossili. Per la Francia Becquerel ipotizza che ciò sia già avvenuto; per il Regno Unito e la Germania Becquerel presuppone che ciò avverrà rispettivamente nel 2018 e nel 2020. BNEF presuppone invece che l'energia solare su scala industriale diventerà definitivamente meno costosa di centrali elettriche a combustibili fossili solo tra il 2025 e il 2030 per i tre Stati membri ⁽⁷⁷⁾. Secondo BNEF quindi le centrali solari su scala industriale saranno costruite su scala più ampia solo dopo il 2025 nella maggior parte dell'Unione ⁽⁷⁸⁾.
- (295) Infine, la relazione Becquerel conclude: «L'energia elettrica da fotovoltaico potrebbe diventare concorrenziale in molti dei principali mercati europei entro il 2019 e nella maggior parte dei paesi europei [...] entro i prossimi cinque anni». Ciò significa che la maggior parte degli Stati membri, tra cui la Germania, potrebbe raggiungere la parità di rete solo alla scadenza prevista delle misure nel 2019, anche nel caso discutibile in cui le ipotesi formulate e le conclusioni della relazione Becquerel si dimostrino nel frattempo corrette.
- (296) SPE ha presentato due relazioni di Deutsche Bank ⁽⁷⁹⁾ che a suo avviso contrastavano con la posizione della Commissione secondo cui la parità di rete all'ingrosso non sarebbe raggiunta nel prossimo futuro. La Commissione ha osservato che le due relazioni si riferivano però alla parità di rete al dettaglio e non all'ingrosso, come confermato non solo dal testo ma anche dagli elevati costi LCOE raffrontati con i costi LCOE dell'energia solare. Come spiegato nei prossimi considerando, la Commissione non ha negato che la parità di rete al dettaglio sia già stata raggiunta in alcune regioni dell'Unione.
- (297) Parità di rete al dettaglio. Le parti che si opponevano alle misure hanno altresì dichiarato che gli impianti solari da tetto hanno già raggiunto la parità di rete al dettaglio (ossia sono diventati economicamente sostenibili) anche senza sovvenzioni, negli Stati membri in cui i prezzi al dettaglio dell'energia elettrica sono elevati come la Germania. Per illustrare questo punto una delle parti ha citato l'esempio di un centro commerciale. Il centro ha un'ampia zona sul tetto dove possono essere installati i pannelli e ha bisogno di energia durante il giorno per lo svolgimento della sua attività principale. Il fabbisogno energetico coincide quindi con il picco della produzione

⁽⁷⁶⁾ H2 2016 EMEA LCOE Outlook, ottobre 2016, pag. 2.

⁽⁷⁷⁾ BNEF, New Energy Outlook 2016, pag. 28.

⁽⁷⁸⁾ Idem pag. 23 e 2017 Germany Power Market Outlook, 10 gennaio 2017, pag. 9.

⁽⁷⁹⁾ Deutsche Bank 2015 Solar Outlook: accelerating investment and cost competitiveness, 13 gennaio 2015 e Deutsche Bank, Markets research, Industry Solar, 27 febbraio 2015.




dell'energia solare. In Germania il prezzo che dev'essere pagato per un kWh è attualmente di circa 20 centesimi di EUR/kWh, mentre il LCOE di un impianto solare da tetto è di circa 10 centesimi di EUR/kWh. L'installazione di pannelli può pertanto portare a considerevoli risparmi sulle spese di elettricità, soprattutto per i clienti che consumano grossi quantitativi di energia durante il giorno. Così non è stato durante l'inchiesta iniziale, quando l'energia elettrica prodotta dal fotovoltaico aveva sempre bisogno di sovvenzioni per essere economicamente sostenibile. In una situazione in cui le sovvenzioni non sono più pertinenti, è il prezzo finale dei moduli a influenzare la decisione del cliente di installare un impianto solare, e attualmente questo prezzo è reso più elevato dalle misure.

- (298) La Commissione ha esaminato più approfonditamente il mercato della parità di rete al dettaglio in Germania perché le parti hanno ampiamente commentato in merito nel corso dell'indagine.
- (299) È necessario distinguere tra gli impianti per l'autoconsumo e gli impianti che inviano energia elettrica alla rete.
- (300) La Commissione concorda sul fatto che il conseguimento della parità di rete per l'energia solare è una circostanza particolarmente auspicabile, in quanto aiuta a contrastare il cambiamento climatico e a ridurre la bolletta elettrica dei consumatori. Essa ha rilevato che l'eliminazione delle misure ridurrebbe il prezzo dei pannelli solari, determinando di conseguenza un aumento del numero di luoghi in cui può essere raggiunta la parità di rete.
- (301) Allo stesso tempo la Commissione ha constatato che durante il PIR gli investimenti in impianti da tetto commerciali e residenziali per l'autoconsumo, che non beneficiano di regimi di sostegno, sono stati frenati dall'incertezza normativa sulla possibile inclusione di tali impianti nella tassa per il finanziamento del regime di sostegno tedesco (sovrattassa EEG). A seguito di una modifica normativa proposta dalla Germania per conformarsi alla legislazione dell'Unione sugli aiuti di Stato, in Germania chiunque utilizzi per l'autoconsumo l'energia delle proprie fonti rinnovabili (i cosiddetti «prosumatori») è tenuto a versare una tassa di oltre 2 centesimi di EUR/kWh. Se un progetto ha un LCOE di 10 centesimi di EUR/kWh, la tassa da sola provoca quindi un rincaro del 20 % dell'energia elettrica generata ⁽⁸⁰⁾.
- (302) La Commissione punta a diminuire l'incertezza normativa per il futuro. Nel quadro della proposta relativa all'assetto del mercato dell'energia elettrica e della direttiva sulle energie rinnovabili, i consumatori di energia rinnovabile autoprodotta sono autorizzati a ricorrere all'autoconsumo senza essere soggetti a procedure sproporzionate e a oneri non commisurati ai costi ⁽⁸¹⁾. Alcune relazioni di analisti di mercato sottolineano inoltre il fatto che le modifiche alla regolamentazione hanno un impatto sulla domanda. In una delle più recenti relazioni BNEF si legge che il settore del solare commerciale e residenziale tedesco su piccola scala è in declino da quando sono state introdotte le degressioni mensili [della tariffa di riacquisto] e la sovrattassa sull'autoconsumo ⁽⁸²⁾. Alla luce di tutti gli elementi, l'esempio di realizzazione della parità dei prezzi al dettaglio di cui sopra dimostra che i moduli solari sono già in grado di produrre energia elettrica a un livello molto inferiore rispetto al prezzo di fornitura al dettaglio in Germania. Si può prevedere che, quando la legislazione dell'Unione avrà raggiunto la necessaria certezza normativa, la domanda non basata sui regimi di sostegno potrà riprendersi. È probabile che questa domanda sia più sensibile al livello dei prezzi dei pannelli solari e possa pertanto essere più sensibile anche alle misure.
- (303) Per gli impianti che alimentano la rete, la domanda è determinata principalmente dai regimi di sostegno, che possono continuare a essere utilizzati senza gare d'appalto per impianti fino a 1 MW. A un dato livello di sostegno la domanda è leggermente più elevata in assenza delle misure. Al tempo stesso, per motivi di bilancio la maggior parte degli Stati membri ha ridotto notevolmente il sostegno, e questa domanda si sta di conseguenza riducendo a prescindere dalle misure.
- (304) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, SPE ha affermato che la Commissione ha erroneamente tratto le conclusioni relative all'impatto sull'incertezza normativa e sulla sovrattassa EEG basandosi solo sulla situazione tedesca. La Commissione ha ribadito che condizioni negative simili esistevano in molti Stati membri. La stessa

⁽⁸⁰⁾ Anche la Spagna applica una sovrattassa sull'energia generata dai pannelli solari. Sebbene la sovrattassa spagnola abbia caratteristiche molto diverse da quella tedesca, entrambe hanno un effetto deterrente sulla domanda di energia solare.

⁽⁸¹⁾ Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione), COM (2016)767 final, articolo 21, paragrafo 1, lettera a).

⁽⁸²⁾ Q3 2016 European Policy Outlook, BNEF, 4 agosto 2016, pag. 8.



osservazione è formulata da SpA nell'ultimo Global Market Outlook 2016-2020 per la Spagna: «[...] il governo spagnolo [...] ha ostacolato il mercato emergente dell'autoconsumo con una tassa sull'energia solare e con sanzioni elevate per i prosumatori non dichiarati»⁽⁸³⁾ e «Il destino dell'energia solare in Spagna è simile a quello di diversi altri mercati che impongono tariffe di riacquisto elevate: Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca e Grecia. I mercati dell'energia solare in Slovacchia e Slovenia si sono quasi completamente arenati»⁽⁸⁴⁾; e inoltre: «Anche alcuni dei mercati più sviluppati di impianti fotovoltaici da tetto si trovano in difficoltà nel passaggio da mercati a tariffa di riacquisto o a misurazione del consumo netto a sistemi di autoconsumo, benché l'energia solare sia in molti casi meno costosa dell'energia elettrica al dettaglio. L'imposizione di ostacoli agli impianti fotovoltaici da tetto in alcuni paesi europei (tasse sull'autoconsumo di energia solare, ostacoli alla vendita dell'energia in eccesso o obbligo di vendere a prezzi all'ingrosso) e i continui dibattiti sull'introduzione di ulteriori limitazioni hanno dissuaso molti potenziali acquirenti dall'investire in un proprio impianto solare»⁽⁸⁵⁾. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.

5.3.5. Conclusioni sull'impatto delle misure sulla domanda

- (305) Per quanto riguarda l'impatto delle misure sulla domanda, in seguito a un'analisi approfondita la Commissione ha rilevato che è importante distinguere tra i diversi settori e i diversi tipi di domanda.
- (306) Domanda correlata ai regimi di sostegno. Nel caso dei regimi di sostegno tecnologicamente specifici le misure non hanno un impatto sulla domanda. Nel caso dei regimi di sostegno tecnologicamente neutri le misure riducono le possibilità di vincita dell'energia solare. Anche nel caso di queste gare d'appalto, tuttavia, la Commissione osserva che l'energia solare si è aggiudicata una notevole quota di mercato, il che dimostra che anche con le misure in vigore essa è in grado di competere per progetti su scala industriale.
- (307) Parità di rete all'ingrosso. Nella fase attuale e nel prossimo futuro la parità di rete all'ingrosso potrà essere eventualmente raggiunta solo nei luoghi che presentano condizioni ideali, anche se i prezzi dei pannelli solari fossero ridotti in seguito alla revoca delle misure. Va ribadito che la crescita della domanda prevedibile in assenza delle misure è bassa e dipende tra l'altro dal livello del prezzo all'ingrosso nei diversi Stati membri.
- (308) Parità di rete al dettaglio. La parità di rete al dettaglio è attualmente raggiunta dagli impianti commerciali negli Stati membri che hanno prezzi al dettaglio elevati come la Germania, anche se l'irraggiamento solare non è abbondante. I principali fattori trainanti sono le tasse, i canoni della rete e le sovrattasse per i regimi di sostegno. Le nuove norme dell'assetto del mercato dell'energia presentate dalla Commissione il 1° dicembre 2016⁽⁸⁶⁾ e le nuove norme per una transizione verso l'energia pulita che ponga al centro i consumatori, proposte dalla Commissione il 30 novembre 2016⁽⁸⁷⁾, costituiscono un passo importante verso il conseguimento di un ambiente stabile e favorevole alla crescita. Dopo che i legislatori avranno approvato la proposta della Commissione, la domanda di impianti commerciali per l'autoconsumo dovrebbe recuperare terreno. In questo caso, per gli impianti commerciali l'abrogazione delle misure potrebbe avere un'incidenza più importante, dal momento che non vi è un limite alla domanda nella forma di un quantitativo limitato di produzione che i regimi di sostegno devono finanziare e che non vi è concorrenza da parte di altre fonti di energia, contrariamente a quanto accade per la parità di rete all'ingrosso. Per quanto riguarda gli impianti residenziali, per il conseguimento della parità di rete al dettaglio saranno necessari tempi più lunghi, poiché tali impianti dovranno essere muniti di costosi dispositivi di stoccaggio per essere idonei all'autoconsumo per la maggior parte degli utilizzatori⁽⁸⁸⁾.
- (309) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, diverse parti interessate hanno contestato la constatazione secondo cui le misure hanno avuto solo un impatto limitato sulla domanda di moduli. Tali parti hanno affermato che gli investimenti sono trainati dal tasso di rendimento atteso e quindi minore è il prezzo dei moduli solari, maggiori sono l'utile sul capitale investito e le probabilità di realizzazione.
- (310) La Commissione ribadisce di essere sempre stata d'accordo che il prezzo influisce sulla domanda. A suo parere tuttavia altri fattori esercitano attualmente un impatto molto più forte sulla domanda che un aumento

⁽⁸³⁾ Solar Power Europe, Global Market Outlook 2016-2020, pag. 25.


⁽⁸⁴⁾ Ibidem, pag. 26.

⁽⁸⁵⁾ Ibidem, pag. 23.

⁽⁸⁶⁾ <https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-publishes-new-market-design-rules-proposal>

⁽⁸⁷⁾ <https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centred-clean-energy-transition>

⁽⁸⁸⁾ Un utente residenziale medio trascorre molte ore della giornata fuori casa e non può consumare la maggior parte dell'energia elettrica generata dall'impianto da tetto se non stoccandola.



relativamente modesto del prezzo dei moduli causato dal prezzo minimo all'importazione. Questi fattori sono da un lato l'incertezza normativa, ma dall'altro le azioni intenzionali intraprese dai governi per tenere sotto controllo il livello di diffusione dell'energia solare. Tra queste azioni vi sono la fissazione di obiettivi annuali complessivi di impianto, l'introduzione di gare d'appalto sulla base della capacità e l'imposizione di tasse sull'autoconsumo.

- (311) La Commissione ha anche ammesso che in alcuni casi, come ad esempio nelle gare d'appalto tecnologicamente neutre, il prezzo minimo all'importazione può avere un impatto più significativo sulla domanda di energia solare. La Commissione ha al tempo stesso osservato che se il prezzo minimo all'importazione non eliminasse gli effetti del dumping, l'energia solare avrebbe un vantaggio competitivo iniquo rispetto ad altre fonti di energia rinnovabili. La Commissione ha inoltre osservato che l'energia solare ha avuto un discreto successo nelle gare d'appalto tecnologicamente neutre anche in presenza di un prezzo minimo all'importazione, che si limita a ripristinare le condizioni di concorrenza paritarie.
- (312) Infine la Commissione ha individuato ulteriori elementi di prova del fatto che, nel prossimo futuro, i governi potranno adottare ulteriori azioni volte a controllare la diffusione dell'energia solare, come ad esempio l'introduzione di tariffe per l'uso della rete maggiormente commisurate ai costi degli impianti solari. BNEF parte dal seguente presupposto: «Molte autorità di regolamentazione europee risponderanno al calo dei costi dell'energia solare a partire dal 2018 costringendo gli utilizzatori di pannelli solari al pagamento di costi fissi per il collegamento alla rete, in modo che acquistando un impianto fotovoltaico possano risparmiare solo sulla parte variabile del prezzo dell'energia elettrica. La nostra ipotesi si basa sulle stime della struttura dei costi della rete di ciascun paese. Questo riduce il margine di risparmio sulla bolletta elettrica del 30 % circa del prezzo dell'energia elettrica nella maggior parte dei paesi dell'UE. Se così non fosse, le installazioni potrebbero essere di più ma i costi di rete non sono coperti»⁽⁸⁹⁾.
- (313) Tali argomentazioni sono state pertanto respinte e la Commissione ha continuato a ritenere che le misure abbiano solo un impatto molto limitato sulla domanda di energia solare in Europa.

5.4. Altre argomentazioni


- (314) Gran parte delle parti interessate che si oppongono alle misure hanno affermato che queste esercitano un impatto negativo sul raggiungimento degli obiettivi legati ai cambiamenti climatici. L'argomentazione è stata sostenuta anche da cinque ONG ambientali. Tali parti interessate hanno ribadito che l'Unione e gli Stati membri si sono impegnati a ridurre le emissioni di gas serra e a prevenire i cambiamenti climatici attraverso una serie di decisioni e accordi, più recentemente l'accordo di Parigi. L'Unione ha fissato l'obiettivo giuridicamente vincolante di aumentare la quota di energie rinnovabili nel consumo di energia finale al 20 %⁽⁹⁰⁾. La Commissione ha altresì definito il quadro politico per l'obiettivo del 27 % entro il 2030. Questo nuovo e ambizioso obiettivo è stato adottato nel 2014, dopo l'istituzione delle misure definitive. L'accordo di Parigi sulla lotta ai cambiamenti climatici nell'ambito della convenzione UNFCCC, il primo accordo universale giuridicamente vincolante sul clima, è stato ratificato dall'Unione europea nell'ottobre 2016 dopo l'approvazione ad ampia maggioranza del Parlamento europeo. Il passaggio a forme di approvvigionamento energetico a bassa incidenza di carbonio costituisce l'elemento principale di questo strumento e l'energia solare resta una delle fonti energetiche più promettenti per il raggiungimento degli obiettivi ambientali.
- (315) Le parti che si oppongono alle misure hanno sostenuto che queste rendono più difficile il raggiungimento degli obiettivi climatici in quanto rallentano la diffusione dell'energia solare. Esse hanno sostenuto che il ripristino dei prezzi di mercato globali per il fotovoltaico consentirà all'Unione di decarbonizzare più rapidamente la produzione di energia. Le parti hanno sottolineato inoltre l'incoerenza tra la politica climatica e la politica commerciale dell'Unione. Mentre la prima promuove e sovvenziona le fonti energetiche rinnovabili, la seconda ne aumenta il prezzo condizionandone la disponibilità.
- (316) La Commissione concorda che la ratifica dell'accordo di Parigi dell'UNFCCC sulla lotta ai cambiamenti climatici rappresenta un caposaldo molto importante nella promozione della cooperazione mondiale per la riduzione dei cambiamenti climatici. L'energia solare è una delle principali fonti di energia per conseguire gli obiettivi in materia di clima. Allo stesso tempo, la Commissione ha accertato che la domanda dell'Unione di impianti solari nel prossimo futuro sarà influenzata solo in misura limitata dalle misure (cfr. sezione 5.3). La situazione cambierà solo nel momento in cui la parità di rete al dettaglio diventerà un'importante fonte della domanda. L'eliminazione delle misure nella fase attuale non contribuirà quindi di molto al raggiungimento degli obiettivi ambientali.

⁽⁸⁹⁾ BNEF, New Energy Outlook 2016, pag. 17.

⁽⁹⁰⁾ Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).



- (317) EU ProSun ha avanzato numerose altre osservazioni in una lettera aperta di risposta alla posizione delle ONG che richiedono l'abrogazione delle misure per motivi ambientali. EU ProSun ha sostenuto che considerando la filiera dell'energia solare nel suo complesso, i pannelli fabbricati nell'Unione possono portare a un'impronta di carbonio più bassa. I moduli prodotti nell'Unione non devono essere trasportati su lunghe distanze. Grazie agli standard di produzione e ai requisiti ambientali dell'Unione da un lato, e ai maggiori costi dell'energia dall'altro, l'industria del solare dell'Unione ha ridotto in modo sistematico il suo consumo di energia rispetto ai produttori cinesi. Ciò è particolarmente importante se si considera che la produzione di moduli solari e le loro materie prime sono attività ad alta intensità energetica. EU ProSun ha sottolineato altresì che vi è un certo grado di contraddizione tra il fatto che alcune ONG sottoscrivano una lettera di richiesta di abrogazione delle misure per motivi di interesse dell'Unione, ossia anche nel caso in cui si accertino pratiche commerciali sleali, e la recente dichiarazione di uno dei loro dirigenti che invita a fare di più per garantire scambi commerciali più equi e rispettosi dell'ambiente.
- (318) La Commissione ha concluso che le misure esercitano solo un impatto limitato sul raggiungimento degli obiettivi climatici a breve termine dell'Unione.
- (319) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, diverse parti hanno contestato l'affermazione secondo cui i prodotti fotovoltaici importati hanno un'impronta di carbonio più elevata di quelli fabbricati nell'Unione. Le parti in questione hanno affermato che la produzione di silicio policristallino e di wafer ha rappresentato la quota maggiore della domanda di energia primaria, pertanto l'origine del silicio policristallino e dei wafer è fondamentale. Tali parti hanno inoltre rilevato che la produzione di energia elettrica ha un'impronta di carbonio diversa nei vari Stati membri. Poiché la produzione di moduli e le relative materie prime sono caratterizzati da un alto consumo di energia, è importante sapere in quale Stato membro sono stati fabbricati i moduli e le relative componenti.
- (320) La Commissione non ha potuto analizzare queste affermazioni in maniera approfondita nel breve lasso di tempo successivo alla divulgazione delle conclusioni. Essa ha precisato di aver solo fornito dati di EU ProSun e non ha mai sostenuto che l'energia solare importata sia caratterizzata da una maggiore impronta di carbonio. A prescindere dall'impronta di carbonio dei moduli dell'Unione e di quelli cinesi, la Commissione ha invece ribadito la principale conclusione che le misure avevano avuto solo un impatto molto limitato sulla domanda di energia solare fino ad allora. Di conseguenza, la Commissione ha concluso che le misure non avevano un impatto significativo sul conseguimento degli obiettivi ambientali.
- (321) Alcune delle parti che invocano l'abrogazione delle misure hanno affermato che non vi erano sufficienti capacità produttive nell'Unione per soddisfare la sua domanda di moduli e che le misure non si sono dimostrate utili per aumentare significativamente le capacità manifatturiere dei produttori di celle e moduli dell'Unione. Secondo le stime di tali parti interessate, la domanda dell'Unione è stata inferiore a 8 GW e la produzione di moduli dell'Unione inferiore a 4 GW. Ciò significa, presumibilmente, che almeno metà dei moduli deve comunque essere importata. Queste parti interessate hanno sostenuto che l'aspettativa della Commissione europea, espressa nel regolamento originario, secondo la quale nel medio termine è ragionevole supporre che l'industria dell'Unione accrescerà le proprie capacità di produzione per coprire la domanda, consentendo di ottenere migliori economie di scala che a loro volta permetterebbero di abbassare ulteriormente i prezzi, non si è, di fatto, materializzata.
- (322) La Commissione ha riscontrato che, benché la produzione di moduli dell'Unione sia inferiore alla sua domanda, i moduli nell'Unione non sono mai scarseggiati. L'impegno sui prezzi legato al prezzo minimo all'importazione ha permesso di importare moduli dalla Cina a prezzi equi. Sebbene si sia registrato un lieve aumento delle importazioni dal resto del mondo, l'industria dell'Unione è riuscita ad aumentare la propria quota di mercato nell'UE dal 25 % al 35 % tra il 2012 e il PIR. Pertanto, le misure hanno permesso all'industria dell'Unione di accrescere la produzione e le vendite in linea con le dimensioni del mercato dell'Unione e di far fronte a una parte più grande della domanda. Come evidenziato alla sezione 5.3.2, il consumo dell'Unione è drasticamente diminuito a causa della riduzione dei regimi di sostegno, che ha reso più ardua la crescita dell'industria dell'Unione. Ciononostante, l'industria dell'Unione è riuscita a consolidarsi ulteriormente e a conseguire notevoli riduzioni dei costi. Inoltre, l'Unione presenta una significativa capacità di produzione di moduli inutilizzata che potrebbe essere nuovamente resa operativa in caso di aumento della domanda. La Commissione ha ritenuto pertanto che le misure non causino un'insufficienza dell'offerta di moduli nel mercato dell'Unione e che siano state efficaci nell'ampliare la produzione dell'Unione in linea con le dimensioni del suo mercato.
- (323) Le parti che si oppongono alle misure hanno sostenuto che le capacità di produzione dei moduli al di fuori della Cina stanno crescendo molto rapidamente. Esse hanno fatto riferimento a diverse relazioni di analisti di mercato, secondo le quali la capacità di produzione complessiva in altri paesi asiatici è in rapido aumento: ha raggiunto 7 GW nel 2015 e si prevede salirà a 10 GW nel 2016. Ciò si prevede superi la domanda dell'Unione, stimata dalle parti a circa 8 GW. Un volume significativo di queste nuove capacità è stato installato da società cinesi.



Inoltre, numerose grandi società cinesi hanno volontariamente deciso di non ottemperare all'impegno per poter rifornire il mercato dall'Unione dal di fuori della RPC. Le parti hanno asserito che di conseguenza un volume crescente di moduli a basso costo potrebbe essere esportato verso l'Unione da paesi terzi, anche se le misure restassero in vigore. Le parti interessate che si oppongono alle misure hanno pertanto sostenuto che l'aspettativa espressa dalla Commissione nel regolamento originario che altri paesi terzi non dirigerebbero in maniera considerevole le loro esportazioni verso il mercato dell'Unione ⁽⁹¹⁾ non si è materializzata.


- (324) Dall'inchiesta della Commissione è emerso che la quota di mercato delle importazioni dalla RPC verso l'Unione è scesa dal 66 % nel 2012 al 41 % nel PIR, mentre la quota di mercato delle importazioni dal resto del mondo, esclusa la RPC (principalmente da Taiwan, Malaysia, Corea e Singapore) è aumentata dal 9 % al 25 %. La quota di mercato dei produttori dell'Unione nell'Unione è aumentata dal 25 % nel 2012 al 35 % nel PIR. Le importazioni dai paesi terzi non hanno dunque impedito all'industria dell'Unione di recuperare una significativa quota di mercato nell'Unione.
- (325) La Commissione ha anche riscontrato che, sebbene le capacità di produzione di moduli nel Sud Est asiatico stiano crescendo rapidamente, esse rappresentano ancora una minima parte delle capacità cinesi ⁽⁹²⁾. Gli stabilimenti del Sud Est asiatico vendono volumi elevati anche al mercato statunitense ed ad altri paesi che hanno istituito misure commerciali sui moduli cinesi come l'India e il Canada. Anche le installazioni di impianti solari del Sud Est asiatico dovrebbero crescere, di conseguenza si prevede che parte dei volumi sia venduta nella regione. La Commissione ha pertanto concluso che le capacità di produzione di moduli nel Sud Est asiatico sono insufficienti a soddisfare una percentuale significativa della domanda dell'Unione e a rendere le misure inefficaci. Le misure mirano in ogni caso a garantire che le importazioni di moduli e celle solari dalla RPC avvengano a prezzi equi e non a prezzi di dumping, e il fatto che l'industria dell'Unione potrebbe essere esposta alla concorrenza di altri paesi non rende le misure inefficaci.
- (326) Una parte interessata ha sostenuto che l'evoluzione delle quote di mercato dimostra che le misure sono andate prevalentemente a vantaggio degli importatori da paesi terzi. La parte ha affermato che la situazione è simile al caso relativo al salmone d'allevamento dell'Atlantico ⁽⁹³⁾, nell'ambito del quale la Commissione ha posto fine alle misure poiché queste avrebbero comportato un considerevole trasferimento netto di ricchezza al di fuori dell'Unione e il trasferimento di ricchezza verso fornitori di paesi terzi sarebbe stato di gran lunga superiore a qualsiasi vantaggio derivante per l'industria dell'Unione dall'istituzione delle misure.
- (327) Come già detto, l'industria dell'Unione è riuscita ad aumentare la propria quota di mercato nell'UE dal 25 % al 35 % tra il 2012 e il PIR. Ciò significa che i paesi terzi non hanno acquisito la maggioranza della quota di mercato precedentemente detenuta dai produttori cinesi. Oltre a ciò, la Commissione ritiene che la situazione dell'industria dell'Unione nel caso relativo al salmone d'allevamento dell'Atlantico era molto diversa: in quel caso la quota di mercato dell'industria dell'Unione era di gran lunga inferiore ed è aumentata solo dal 2,7 % nel 1998 al 4,3 % nel 2001. In quel caso, la quota di mercato molto bassa dell'industria dell'Unione era uno dei motivi fondamentali per cui imporre le misure avrebbe comportato un considerevole trasferimento netto di ricchezza al di fuori dell'Unione nel momento in cui il mercato decidesse di adeguare i prezzi al rialzo ⁽⁹⁴⁾. Nel presente caso, la Commissione ha ritenuto che le misure abbiano conferito un vantaggio significativo all'industria dell'Unione. Pertanto, il caso relativo al salmone d'allevamento dell'Atlantico non può fungere da precedente.
- (328) Le parti che si oppongono alle misure sostengono che i produttori dell'Unione non hanno comunicato alcun piano credibile di ampliamento della propria capacità. Solar World, il più grande produttore dell'Unione, al contrario, ha recentemente licenziato numerose centinaia di lavoratori a tempo determinato dei suoi stabilimenti europei e ha sottoscritto accordi OEM per la fabbricazione di pannelli solari in Thailandia. Le parti che si oppongono alle misure hanno sostenuto che si tratta di un'altra prova a dimostrazione del fatto che una produzione di moduli solari di successo può avvenire solo in grandi stabilimenti di produzione, quali quelli asiatici.
- (329) Solar World ha risposto di aver sottoscritto accordi OEM a tempo determinato per coprire picchi nella domanda globale alla fine del 2015 e nella prima metà del 2016. Solar World ha sostenuto che le incertezze relative all'esito dell'inchiesta in corso hanno causato un aumento dei tassi di interesse sui suoi investimenti di capitale da parte degli investitori finanziari. Per questo motivo è stato assennato dal punto di vista economico decidere di

⁽⁹¹⁾ Regolamento originario definitivo, considerando 336.

⁽⁹²⁾ Bloomberg New Energy Finance («BNEF») «Solar manufacturer capacity league table»; data di accesso: 28.10.2016.

⁽⁹³⁾ Regolamento (CE) n. 930/2003 del Consiglio (GU L 133 del 29.5.2003, pag. 1), considerando 224.

⁽⁹⁴⁾ Ibidem.



posticipare la decisione relativa all'ampliamento, ad alta intensità di capitale, delle sue capacità produttive alla conclusione della presente inchiesta e di utilizzare invece le capacità di subappaltatori disponibili per un periodo di tempo determinato. Solar World ha altresì indicato che tutti i moduli realizzati dal partner OEM al di fuori dell'Unione sono stati spediti al di fuori dell'Unione.

- (330) Gli analisti di mercato hanno confermato che la prima metà del 2016 è stato un periodo di espansione e la seconda metà del 2016 un periodo di bassa domanda, con un conseguente crollo dei prezzi a causa di un'eccedenza di moduli⁽⁹⁵⁾. In questo contesto la decisione di Solar World di licenziare personale impiegato a tempo determinato può essere considerata una decisione difficile, che è stata tuttavia giustificata dalle circostanze di mercato. Solar World ha altresì ridotto i volumi realizzati da subappaltatori nella misura in cui ciò è stato contrattualmente possibile.
- (331) In considerazione delle incertezze e di un recente ciclo di espansione e contrazione, la Commissione ha ritenuto pertanto che fosse pienamente giustificata la decisione di un fabbricante dell'Unione di posticipare l'ampliamento della propria capacità e fare affidamento, invece, sulle capacità di produzione disponibili dei subappaltatori, e che tale decisione non dimostrasse che la produzione nell'Unione era divenuta insostenibile.


5.5. Conclusioni sull'interesse dell'Unione

- (332) Nel ponderare e bilanciare interessi contrastanti, la Commissione ha analizzato se gli effetti negativi sugli importatori indipendenti e sulle industrie a monte e a valle, nonché altri effetti analizzati sopra, fossero sproporzionati se paragonati all'effetto positivo che il prodotto oggetto del riesame genera sui produttori dell'Unione. Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, 3ª frase del regolamento di base, è stata presa in particolare considerazione l'esigenza di eliminare gli effetti del dumping in termini di distorsioni degli scambi e di ripristinare una concorrenza effettiva.
- (333) La considerazione fondamentale è stata valutare il probabile impatto della continuazione delle misure sul futuro della domanda dell'Unione di moduli solari. Se le misure riducessero notevolmente la domanda, si potrebbe sostenere che la protezione di un'industria dell'Unione relativamente ridotta potrebbe ripercuotersi in modo sproporzionato sulle industrie a monte e a valle notevolmente più grandi. Tuttavia, come concluso al considerando 313, le misure hanno avuto solo un impatto limitato sulla domanda dell'Unione di moduli solari. Questa situazione non cambierà probabilmente prima dell'adozione e dell'attuazione da parte degli Stati membri della nuova direttiva sulle energie rinnovabili. Rispetto a questa conclusione, l'argomentazione sull'impatto dell'occupazione è stata posta in prospettiva. L'abrogazione delle misure potrebbe forse contribuire a creare qualche nuovo posto di lavoro, ma potrebbe anche mettere immediatamente a rischio i posti di lavoro attualmente esistenti nell'industria delle celle e dei moduli solari dell'Unione (circa 8 000). Un mero confronto numerico tra i posti di lavoro attuali nell'industria dell'Unione e i posti di lavoro esistenti nell'industria a valle (circa 50 000) o a monte (circa 5 000 — 10 000) non era quindi appropriato.
- (334) Poiché le politiche di sostegno alle energie rinnovabili dovevano essere riformate a seguito dell'entrata in vigore della nuova normativa dell'Unione in materia di aiuti di Stato, e visto che tali politiche dovranno probabilmente subire ulteriori modifiche successivamente all'adozione della proposta della Commissione per una direttiva sulle energie rinnovabili da parte dei colegislatori, non è possibile prendere posizione in merito all'interesse dell'Unione per un periodo superiore a 18 mesi. Alcuni risultati suggeriscono che le misure potrebbero avere un maggiore impatto sulla domanda in futuro, dopo che la modifica delle politiche di sostegno alle rinnovabili sarà completata, la posizione fiscale dell'autoconsumo chiarita e la parità di rete realizzata in una parte più ampia dell'Europa e per determinati gruppi di consumatori. Come indicato ai considerando 302 e 308, le nuove norme dell'assetto del mercato dell'energia proposte dalla Commissione il 1º dicembre 2016⁽⁹⁶⁾ e le nuove norme per una transizione verso l'energia pulita che ponga al centro i consumatori, proposte dalla Commissione il 30 novembre 2016⁽⁹⁷⁾, costituiscono un passo importante verso il conseguimento di un ambiente stabile e favorevole alla crescita. La Commissione ha pertanto deciso di limitare la proroga delle misure a 18 mesi.
- (335) In seguito alla divulgazione delle conclusioni aggiuntive di cui al considerando 30, la Commissione ha ricevuto tre diverse serie di osservazioni. In generale, i produttori dell'UE hanno chiesto alla Commissione di mantenere la durata iniziale di 24 mesi sostenendo che cui la proposta contenuta in tali divulgazioni di ridurre la durata normale da 5 a 2 anni aveva già assicurato un giusto equilibrio degli interessi. Alcune delle parti interessate che rappresentano l'industria a valle e a monte hanno accolto con favore la riduzione a 18 mesi, mentre altre si sono

⁽⁹⁵⁾ Q4 2016 Global Market Outlook, Preparing for a tough year ahead, BNEF, 30 novembre 2016 e Q3 2016 PV Market Outlook, Solar power — not everyone needs it right now, BNEF, 1º settembre 2016.

⁽⁹⁶⁾ <https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-publishes-new-market-design-rules-proposal>

⁽⁹⁷⁾ <https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centred-clean-energy-transition>



espresse a favore della cessazione completa delle misure. Il governo cinese si è rammaricato del fatto che la Commissione intendesse mantenere le misure, anche solo per 18 mesi. Così come alcune parti interessate dell'industria a monte e a valle, anche il governo ha criticato il fatto che l'immediata cessazione delle misure non sia più stata menzionata in seguito, nel testo del progetto di atto di esecuzione.

La Commissione ha osservato che le misure potrebbero avere un maggior impatto sulla domanda in futuro, dopo che la modifica delle politiche di sostegno alle energie rinnovabili sarà completata, la posizione fiscale dell'autoconsumo chiarita e la parità di rete realizzata in una parte più ampia dell'Europa. Ne consegue che le misure dovrebbero essere eccezionalmente prorogate per 18 mesi, dopodiché sarebbero lasciate scadere in conformità alle norme applicabili del regolamento di base. La Commissione ha ritenuto, in base agli elementi di prova a disposizione in questa fase, che nel valutare i probabili effetti negativi sull'industria a monte e a valle e sui consumatori a fronte dei benefici che l'industria dell'Unione trarrebbe dalle misure, 18 mesi costituiscono un adeguato compromesso tra gli interessi in gioco.

- (336) Inoltre, nel riesame degli interessi degli importatori indipendenti, la Commissione ha ricevuto reclami relativi agli oneri amministrativi a loro carico, mentre i produttori dell'Unione hanno denunciato il persistere di pratiche di elusione. Tali questioni possono essere affrontate nell'ambito di un riesame intermedio sulla forma delle misure. Infine, la Commissione ha appreso che il meccanismo di adeguamento del prezzo minimo all'importazione non segue la ripida curva di apprendimento del settore⁽⁹⁸⁾. L'attuale sistema di adeguamento può aver pertanto precluso ai consumatori europei la possibilità di beneficiare dei miglioramenti globali in termini di efficienza, e tale circostanza potrebbe indurre a rivedere la questione. Ciò può avvenire nell'ambito di un riesame intermedio che valuti un meccanismo di adeguamento che possa essere associato ad un'altra forma della misura.
- (337) Nel complesso la Commissione ha concluso che non esistono ragioni valide per l'abrogazione delle misure per motivi di interesse dell'Unione. Essa è tuttavia giunta anche alla conclusione che sia appropriato condurre un riesame ex officio sulle questioni individuate al considerando 336.

6. RIESAME INTERMEDIO PARZIALE VOLTO A VERIFICARE SE IL MANTENIMENTO DELLE MISURE ATTUALMENTE IN VIGORE SULLE CELLE SIA NELL'INTERESSE DELL'UNIONE

6.1. Osservazioni preliminari

- (338) Come indicato al considerando 7, la Commissione ha aperto di propria iniziativa un'inchiesta di riesame intermedio parziale (il «riesame intermedio»), volto a verificare se il mantenimento delle misure attualmente in vigore sulle celle sia nell'interesse dell'Unione.
- (339) Il riesame è stato aperto in quanto vi erano elementi di prova prima facie attestanti che erano cambiate le circostanze in base alle quali le misure iniziali sono state istituite. In particolare, in seguito a un processo di ristrutturazione e consolidamento dell'industria dell'Unione, un numero significativo di produttori di celle aveva cessato la produzione. Il grosso delle capacità residue di produzione di celle nell'Unione sembra essere in gran parte destinato all'uso vincolato per la produzione di moduli. Di conseguenza, le vendite di celle dell'industria dell'Unione a utilizzatori indipendenti sono state alquanto limitate in termini di quantità, mentre i produttori di moduli non verticalmente integrati dipendevano dalle celle provenienti da fornitori al di fuori dell'Unione. Pertanto, la Commissione ha ritenuto prudente esaminare se il mantenimento delle misure sulle celle fosse ancora nell'interesse dell'Unione.


6.2. Interesse dei produttori di celle

- (340) Vi sono 12 produttori di celle nell'Unione noti alla Commissione. L'industria dell'Unione è stata rappresentata dall'associazione EU ProSun, richiedente nell'inchiesta di riesame in previsione della scadenza relativa alle misure antidumping esistenti. EU ProSun ha rappresentato quattro produttori dell'Unione. Altri due produttori di celle hanno espressamente sostenuto la posizione di EU ProSun. EU ProSun ha altresì rappresentato Solar World in qualità di produttore a monte di wafer e un altro produttore di wafer dell'UE.

⁽⁹⁸⁾ In base a varie fonti l'industria dell'energia solare raggiunge la curva di apprendimento del 21 %. Ciò significa che ad ogni raddoppio della capacità di produzione di energia solare il costo di produzione dei moduli scende del 21 %. La capacità solare cumulativa globale nel 2013 era di circa 130 GW e si prevede che raggiungerà 290 GW alla fine del 2016; essa è quindi a questo punto raddoppiata e il costo di produzione è sceso del 21 %.



- (341) Durante l'inchiesta iniziale la Commissione ha accertato che un afflusso massiccio di celle e moduli solari cinesi oggetto di dumping ed esportati verso l'Unione aveva contribuito al fallimento di numerosi produttori di celle dell'Unione. L'istituzione delle misure ha permesso ai produttori dell'Unione restanti di riprendere, consolidare e stabilizzare la produzione di celle. In particolare, i mezzi di produzione e i dipendenti di uno dei maggiori fabbricanti di celle dell'Unione, Bosch Solar Energy, sono rimasti operativi fino all'acquisizione da parte di Solar World nel 2014.
- (342) Se le misure sulle celle venissero abrogate, si verificherebbero nuovamente le esportazioni di celle cinesi a prezzi in dumping in grandi quantità, che causerebbero un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione e avrebbero conseguenze estremamente negative per l'industria di celle dell'Unione. Ingenti investimenti di capitale in attrezzature sofisticate per la produzione sarebbero vanificati. Vi è il rischio che almeno 1 700 lavoratori altamente qualificati perdano il proprio posto di lavoro. La Commissione è stata altresì informata dell'intenzione di alcune società dell'Unione di ripristinare circa 300 MW di capacità, qualora le misure venissero mantenute.
- (343) Il declino dell'industria della produzione di celle dell'Unione avrebbe inoltre ripercussioni negative sulle attività di ricerca e sviluppo dell'Unione. La cella è la componente principale di un modulo e gran parte delle attività di ricerca e sviluppo condotte lungo la catena del valore del solare è incentrata sulle celle. Se venissero rimosse le misure relative alle celle, gli investimenti europei in ricerca e sviluppo rallenterebbero e il know-how finora maturato andrebbe perso o dovrebbe essere trasferito a paesi terzi. Vi è pertanto il rischio che l'esclusione delle celle consolidi la dipendenza dei produttori di moduli dell'Unione dalle importazioni di celle.
- (344) L'abrogazione delle misure relative alle celle potrebbe altresì compromettere le misure sui moduli. Essa darebbe ai produttori cinesi la possibilità di esportare celle a prezzi sleali e integrarle in moduli tramite le loro filiali o fabbricanti a contratto situati nell'Unione. Le catene di montaggio dei moduli possono essere predisposte in tempi relativamente brevi, come dimostrato dalla rapida realizzazione di capacità di produzione di moduli nel Sud Est asiatico [cfr. considerando 323]. EU ProSun ha sostenuto che un tale scenario si era già verificato negli USA tra il 2012 e il 2014, quando le misure sui moduli non sono state efficaci. La situazione è cambiata solo quando è stata estesa alle celle la definizione iniziale del prodotto.
- (345) Il mantenimento delle misure sulle celle è pertanto chiaramente nell'interesse dei produttori di celle dell'Unione e può altresì conferire alcuni vantaggi ai produttori di moduli dell'Unione.
- (346) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, Jabil ha contestato la conclusione della Commissione secondo cui la revoca delle misure relative alle celle permetterebbe ai produttori cinesi di esportare le celle a prezzi sleali e di assemblarle in moduli tramite le loro filiali o tramite fabbricanti a contratto situati nell'Unione. In risposta all'argomentazione di Jabil, la Commissione ha ribadito di aver accertato il rischio di persistenza del dumping e del pregiudizio in caso di abrogazione delle misure. La Commissione ha anche spiegato che i fabbricanti a contratto come Jabil presentano un modello aziendale e una struttura dei costi molto diversi rispetto al resto dell'industria dell'Unione. In particolare tali fabbricanti operano con risorse generali molto più ridotte, poiché non hanno le stesse responsabilità per la vendita e la commercializzazione dei loro prodotti nonché per la ricerca e lo sviluppo, come indicato ai considerando 110 e 160. Pertanto, se la Commissione abrogasse le misure relative alle celle nell'interesse dei produttori di moduli dell'Unione, niente impedirebbe a un fabbricante a contratto di assemblare moduli a partire da celle cinesi oggetto di dumping. In effetti un fabbricante a contratto non è neppure tenuto a conoscere il prezzo reale di una cella, in quanto generalmente il suo modello aziendale consiste nel far pagare un corrispettivo per la prestazione in conto lavorazione a un'altra società che fornisce i fattori produttivi e assume la piena responsabilità della vendita del prodotto. La Commissione continua pertanto a ritenere che la cessazione delle misure relative alle celle rischia di portare a prezzi sleali per i moduli, che potrebbero essere assemblati nell'Unione a partire da celle cinesi oggetto di dumping tramite imprese collegate o fabbricanti a contratto.
- (347) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, SPE ha affermato che non vi è alcun nesso causale tra le importazioni di celle dalla RPC e le vendite di celle fabbricate nell'Unione; a suo parere l'industria dell'Unione doveva far fronte alla concorrenza dei paesi terzi. La stessa parte interessata ha sostenuto che le misure non hanno protetto gli investimenti nell'industria delle celle e che il personale operante in tale industria non rischia di perdere il lavoro in caso di scadenza delle misure. Tale parte ha inoltre affermato che il mercato vincolato delle celle non era stato colpito dalle importazioni di celle cinesi.
- (348) La Commissione ha effettuato un'ulteriore analisi dell'impatto delle vendite di celle da paesi terzi, come illustrato al considerando 176, e ha ribadito che le vendite da paesi terzi non hanno causato pregiudizio. Essa ha inoltre analizzato ulteriormente l'impatto delle misure sugli investimenti nell'industria di celle dell'Unione, come indicato al considerando 168, e riaffermato che le misure hanno un impatto positivo sugli investimenti. Essa ha inoltre



riscontrato un'incidenza delle importazioni cinesi sul mercato vincolato delle celle dell'Unione, come indicato al considerando 105. Data la scarsa redditività attuale dell'industria di celle dell'Unione, la Commissione ha continuato a ritenere che il personale operante nell'industria di celle dell'Unione rischierebbe di perdere il lavoro se le misure venissero lasciate scadere.

6.3. Interesse degli importatori indipendenti di celle

- (349) Durante il PIR non si è manifestato alcun importatore indipendente di celle. Le celle vengono importate tramite produttori di moduli dell'Unione o importatori collegati dei produttori cinesi.


6.4. Interesse dell'industria a valle — Produttori di moduli

- (350) Sette produttori europei di moduli si sono manifestati richiedendo l'esclusione delle celle dalla misura. Alcune di queste società sostengono la posizione di EU ProSun relativamente al mantenimento delle misure sui moduli. Alcune società a monte e a valle hanno trasmesso osservazioni contrarie alle misure specificamente sulle celle; gran parte delle società a monte e a valle si è però concentrata sulle ragioni e sugli effetti dell'abrogazione delle misure relative ai moduli.
- (351) Le parti a favore dell'abrogazione delle misure sulle celle hanno richiamato l'attenzione sul fatto che pressoché tutte le celle prodotte nell'Unione vengono utilizzate internamente da società integrate verticalmente. Per questo motivo, i produttori di moduli non verticalmente integrati, che rappresentano oltre il 65 % della produzione di moduli dell'Unione, dipendono dalle importazioni di celle. Queste parti hanno affermato che pressoché tutte le importazioni di celle verso l'Unione sono soggette o alle misure o a controlli doganali approfonditi imposti dalle misure antielusione applicate alle celle provenienti dalla Malaysia o da Taiwan⁽⁹⁹⁾. Ciò comporta un onere amministrativo e finanziario aggiuntivo a carico dei fabbricanti di moduli non verticalmente integrati. Le parti interessate che si oppongono alle misure sulle celle hanno inoltre sostenuto che le misure sulle celle sono state inefficaci, in quanto non sono state in grado di portare nuove capacità nell'Unione. Le parti interessate ritengono che le misure aumentano altresì il prezzo del prodotto finale, ossia i moduli, esercitando un impatto negativo sulla domanda, sui clienti e sugli obiettivi di politica ambientale più ampi dell'Unione europea.

6.4.1. Scarsità di approvvigionamento di celle nell'Unione

- (352) Le parti interessate che richiedono l'abrogazione delle misure sulle celle hanno affermato che non vi è disponibilità di celle prodotte nell'UE sul mercato dell'Unione. Vi sono solamente alcuni produttori di celle nell'Unione e pressoché tutti fra loro usano le celle internamente, vendendone solo pochissimi pezzi a terzi. I piccoli volumi venduti sono di solito di qualità inferiore. In base alla sua inchiesta, la Commissione ha concordato sul fatto che le celle vendute dall'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione soddisfano meno del 5 % della domanda dei produttori di moduli non verticalmente integrati dell'Unione.
- (353) Le parti sostengono altresì che anche se sul mercato libero fossero vendute più celle dell'Unione, la capacità e la produzione di celle dell'Unione sarebbero di gran lunga insufficienti per soddisfare la domanda totale dell'Unione e ancor meno adeguate per soddisfare la domanda totale di moduli. La Commissione ha accertato che durante il PIR la produzione di celle registrata nell'Unione è stata pari a 1 270 MW, ossia poteva soddisfare il 37 % della domanda totale di celle dell'Unione, stimata a 3 409 MW. La capacità di produzione di celle dell'Unione poteva soddisfare all'incirca il 18 % della domanda totale di moduli dell'Unione (all'incirca 7 200 MW durante il PIR).
- (354) Numerose parti hanno sostenuto che le misure sulle celle vanno a vantaggio di un'unica società, Solar World, creando una situazione di svantaggio concorrenziale per la maggior parte dei produttori di moduli non verticalmente integrati rispetto a detta società. Solar World ha rappresentato oltre il 70 % dell'intera produzione di celle dell'Unione durante il PIR. Solar World non vende celle sul mercato libero, se non quelle che ritiene non soddisfino i suoi standard elevati. Queste parti interessate hanno sostenuto che le importazioni da paesi terzi costituiscono l'unico modo a loro disposizione per rifornirsi di celle. Se le misure sulle celle non venissero abrogate, tali società si troverebbero in una situazione di svantaggio competitivo rispetto al produttore di celle in posizione dominante nell'Unione.

⁽⁹⁹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/185.




- (355) Come evidenziato in precedenza, la Commissione ha riscontrato che la produzione di celle dell'Unione ha rappresentato il 35 % della domanda di celle nell'UE e che questa percentuale è aumentata dal 23 % registrato nel 2012. Ciò significa che una percentuale consistente del fabbisogno di celle dell'UE può essere soddisfatta da celle fabbricate nell'Unione, indipendentemente se siano vendute per un uso vincolato o meno. La Commissione ha altresì ricordato che il costo medio di produzione delle celle nell'Unione è stato al di sopra del prezzo contrattuale di vendita medio cinese e taiwanese (come riferito da PV Insights). Ciò significa che i produttori di moduli non verticalmente integrati dell'Unione potevano acquistare le celle da fornitori esterni all'UE a prezzi simili o addirittura inferiori. Tale conclusione è valida anche tenendo conto del fatto che le celle prodotte nell'Unione da produttori verticalmente integrati sono celle di elevata efficienza e alta qualità, e dunque più costose. Le misure non conferiscono, pertanto, un vantaggio competitivo ai produttori di celle e di moduli verticalmente integrati rispetto ai fabbricanti non verticalmente integrati.
- (356) La Commissione ha osservato altresì che l'unico periodo in cui i fabbricanti di moduli non verticalmente integrati dell'Unione hanno avuto difficoltà con l'approvvigionamento delle celle, è coinciso con un'impennata eccezionale della domanda alla fine del 2015 e all'inizio del 2016 nella RPC. In tale periodo la domanda cinese di energia solare ha raggiunto un picco di 22 GW ⁽¹⁰⁰⁾. L'obiettivo cinese relativo agli impianti solari è stato supportato da generosi regimi di remunerazione che hanno provocato un temporaneo picco delle installazioni. Persino le consistenti sovraccapacità produttive di celle cinesi sono state temporaneamente insufficienti a soddisfare questa insolita impennata della domanda. Alcuni fabbricanti di moduli cinesi hanno in via eccezionale dovuto ricorrere alle importazioni di celle dall'estero, il che ha causato una carenza temporanea di celle a livello globale e un aumento dei prezzi delle celle. I prezzi contrattuali di vendita delle celle indicati da PV Insights si sono attestati al di sopra del prezzo minimo all'importazione nel periodo caratterizzato dalla scarsità delle celle, ossia tra novembre 2015 e marzo 2016. Pertanto, anche se le misure non erano in vigore i produttori di moduli dell'UE avrebbero dovuto avere difficoltà simili con l'approvvigionamento di celle, in quanto per un periodo di tempo relativamente breve la RPC è stata caratterizzata da questa singolare scarsità di celle.
- (357) Questo periodo di domanda particolarmente alta di celle è altresì coinciso, in parte, con l'inchiesta antielusione della Commissione, relativa alle celle e ai moduli provenienti dalla Malaysia e da Taiwan. La registrazione di celle e moduli, di applicazione dalla data di apertura dell'inchiesta antielusione, ovvero maggio 2015, ha causato alcune difficoltà di approvvigionamento aggiuntive ai produttori di moduli dell'Unione. I produttori di moduli hanno attraversato un periodo di incertezza, poiché non sapevano se i loro fornitori di Taiwan o della Malaysia fossero produttori autentici e potessero ottenere un'esenzione dai dazi. A febbraio 2016, infine, oltre 20 produttori di celle malesi e taiwanesi che hanno collaborato all'inchiesta sono stati accertati come produttori autentici. L'incertezza temporanea sull'approvvigionamento è dunque venuta meno.
- (358) La Commissione ha altresì accertato l'infondatezza dell'argomentazione secondo cui le misure sulle celle proteggevano una sola società, Solar World. Come indicato al considerando 340, altri cinque produttori di celle si sono espressi chiaramente a favore del mantenimento delle misure sulle celle. La Commissione è a conoscenza del fatto che nell'Unione vi sono oltre 10 produttori di celle. La motivazione principale per la quale un unico produttore attualmente rappresenta oltre il 70 % di tutte le celle prodotte nell'Unione sta nel fatto che molti altri produttori di celle sono usciti dal mercato, in quanto non più in grado di contrastare la concorrenza sleale dei prodotti cinesi oggetto di dumping. Mentre gran parte di questi produttori è uscita dal mercato, nel 2014 Solar World ha rilevato una delle maggiori società di produzione di celle dell'Unione. Il produttore in questione stava uscendo dal mercato e se non fosse avvenuta l'acquisizione, oltre 500 lavoratori altamente qualificati avrebbero perso il posto di lavoro. Solar World ha affermato che in assenza delle misure non solo non sarebbe riuscita ad acquisire l'altra società e salvare i posti di lavoro, ma le sue stesse strutture per la produzione di celle avrebbero già dichiarato fallimento.
- (359) Pertanto, gli assemblatori di moduli non verticalmente integrati dell'Unione non devono affrontare una scarsità di approvvigionamenti, né si trovano in una situazione di svantaggio concorrenziale rispetto ai fornitori verticalmente integrati. Di conseguenza, i consumatori di moduli dell'Unione non subiscono ripercussioni negative per il fatto che la produzione di celle dell'Unione riesce a soddisfare solo una percentuale relativamente ridotta del consumo di moduli.

6.4.2. *Oneri amministrativi causati dalle misure*

- (360) Le parti interessate che hanno chiesto l'abrogazione delle misure relative alle celle hanno sostenuto che tali misure comportano un notevole aggravio di rischi, capitale circolante e oneri amministrativi a carico dei produttori di moduli importatori non verticalmente integrati. Questo è il risultato dell'ottemperanza alle complesse procedure dell'impegno. Alcuni produttori di moduli hanno sostenuto che la situazione si è esacerbata dopo l'apertura

⁽¹⁰⁰⁾ Q3 2016 PV Market Outlook, Solar power — not everyone needs it right now, BNEF, 1° settembre 2016, pag. 1.



dell'inchiesta antielusione nei confronti di Taiwan e della Malaysia. I produttori non verticalmente integrati sono soggetti a rigidi controlli dei documenti in fase di sdoganamento delle merci, anche se importano da società che hanno diritto all'esenzione. Essi hanno denunciato il fatto che, in alcuni casi, vi sono state numerose settimane di ritardo a causa di semplici lacune procedurali nella documentazione, quali la mancanza di un timbro o di una firma al posto giusto. Le celle cinesi importate nell'ambito dell'impegno sono soggette ad analoghi rigidi controlli e a procedure amministrative onerose. Secondo questi produttori, dunque, quasi il 100 % delle importazioni di celle verso l'Unione è soggetto a controlli rigorosi da parte delle autorità doganali, che spesso comportano ritardi nella spedizione, ulteriore lavoro amministrativo e un maggiore fabbisogno di capitale circolante. Ciò li pone in una situazione di ulteriore svantaggio concorrenziale non solo rispetto ai produttori del resto del mondo, ma anche rispetto al maggiore fabbricante europeo di moduli verticalmente integrato.

- (361) La Commissione ha ricordato che sono occorsi provvedimenti aggiuntivi per migliorare il monitoraggio delle misure ed evitare ogni possibile forma di elusione e compensazione incrociata che potrebbe compromettere l'impegno. Altre soluzioni in grado di proteggere in modo efficace l'industria dell'Unione ed evitare l'elusione dei moduli cinesi possono essere l'oggetto di un riesame intermedio. Sono necessari maggiori controlli da parte delle autorità doganali degli Stati membri per proteggere in modo efficace l'industria dell'Unione dall'afflusso di prodotti a prezzi sleali.

6.4.3. *Impatto delle misure relative alle celle sui prezzi dei moduli e sulla domanda*

- (362) Numerose parti che richiedono l'abrogazione delle misure sulle celle hanno affermato che queste aumentano il costo della componente fondamentale dei moduli solari e, di conseguenza, il prezzo dei nuovi impianti solari, con un effetto freno sulla domanda di moduli solari. Alcune parti hanno sostenuto che dopo il PIR, nella seconda metà del 2016, i prezzi contrattuali di vendita medi globali sono diminuiti in modo significativo al di sotto del prezzo minimo all'importazione, gravando ancora di più sui fabbricanti di moduli non verticalmente integrati dell'Unione.
- (363) La Commissione ha riscontrato che un prezzo contrattuale di vendita medio globale delle celle, come riferito da PV Insights, si è attestato a un valore vicino al prezzo minimo all'importazione per gran parte del periodo di validità delle misure. Se si assume pertanto il prezzo contrattuale di vendita quale parametro di riferimento, le misure non hanno aumentato in modo significativo il prezzo della componente fondamentale dei moduli.
- (364) La Commissione ha riscontrato che i prezzi contrattuali di vendita globali sono diminuiti notevolmente nella seconda metà del 2016, in quanto il settore solare ha attraversato un ciclo di espansione e contrazione, come illustrato al considerando 356. Durante il quarto trimestre del 2016 i prezzi delle celle si sono stabilizzati e hanno persino iniziato a salire di nuovo, un andamento prevedibile quando si attraversa un ciclo di espansione e contrazione. Ciononostante, se tiene conto dell'effetto della curva di apprendimento del settore solare, il nuovo prezzo a più lungo termine delle celle solari sarà probabilmente fissato al di sotto del livello che era prevalentemente registrato prima del ciclo di espansione e contrazione. Come evidenziato al considerando 265, l'indice dei prezzi, che la Commissione ha utilizzato per adeguare il prezzo minimo all'importazione, non ha riflettuto appieno tali diminuzioni del costo della produzione di celle e moduli solari per la maggior parte del 2016. Nell'ambito di un riesame intermedio si potrà valutare un modo migliore per far corrispondere il livello delle misure alla curva di apprendimento dell'industria del solare.
- (365) L'impatto delle misure sulla domanda di energia solare nell'Unione è stato analizzato approfonditamente alla sezione 5.3. La Commissione ha accertato la presenza di numerosi altri fattori che influenzano la domanda di moduli molto di più di quanto non la influenzino le misure. Tali considerazioni si applicano anche alle celle, essendo queste la componente fondamentale dei moduli.
- (366) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, SPE ha sostenuto che, per la maggior parte del tempo in cui le misure erano in vigore, il prezzo medio globale di acquisto per le celle non si era avvicinato al prezzo minimo all'importazione. Tale parte ha suffragato questa dichiarazione con un articolo tratto dal numero di novembre 2016 di PV-Magazine ⁽¹⁰¹⁾ e con dati provenienti da Energy Trend PV ⁽¹⁰²⁾.
- (367) Il prezzo minimo all'importazione ha seguito da vicino i prezzi globali delle celle denominati in euro a partire da dicembre 2013, quando sono state istituite le misure, fino a settembre 2015, quando si è concluso il PIR, come riferito da PV Insights. La Commissione ha osservato inoltre che nel 2016, al di fuori del periodo in esame, il

⁽¹⁰¹⁾ PvXchange module price index November 2016: Red light, green light.

⁽¹⁰²⁾ Energy Trend PV, Cell prices, aggiornato al 4 gennaio 2017.



prezzo minimo all'importazione si è temporaneamente sganciato dai prezzi globali di acquisto. Sia l'articolo menzionato che i dati forniti si riferivano all'andamento dei prezzi al di fuori del periodo in esame. La Commissione ha pertanto ribadito che le misure relative alle celle hanno avuto un impatto solo molto limitato sui produttori non integrati di moduli.

6.5. Conclusioni sull'esame intermedio

- (368) La Commissione ha concluso che non esistono ragioni valide per l'abrogazione delle misure relative alle celle per motivi di interesse dell'Unione. In particolare, essa ha accertato che le misure erano efficaci nel mantenere, e in qualche misura, ripristinare la produzione di celle nell'Unione. Le celle fabbricate nell'Unione coprono una percentuale significativa della domanda di celle dell'Unione. Vi è la probabilità che l'abrogazione delle misure sulle celle causi il crollo dell'industria della produzione di celle dell'Unione, nonché la perdita di posti di lavoro altamente qualificati e il vanificarsi delle attività di ricerca e sviluppo correlate. La Commissione ha altresì considerato che le misure sulle celle non attribuiscono un vantaggio competitivo ai produttori di moduli dell'Unione verticalmente integrati nei confronti dei fabbricanti non verticalmente integrati. I produttori di moduli non verticalmente integrati possono accedere a rifornimenti sufficienti di celle al di fuori della Cina a prezzi non superiori di quelli che verrebbero applicati internamente dai fabbricanti integrati verticalmente.
- (369) Inoltre, nel riesame degli interessi dei produttori di moduli non verticalmente integrati, la Commissione ha ricevuto numerosi reclami relativi agli oneri amministrativi a loro carico, mentre i produttori dell'Unione hanno denunciato il persistere di pratiche di elusione. Tali questioni possono essere affrontate nell'ambito di un riesame intermedio sulla forma delle misure.
- (370) Infine, la Commissione ha osservato che per la maggior parte del 2016 il meccanismo di adeguamento del prezzo minimo all'importazione non ha seguito la ripida curva di apprendimento del settore per le celle. L'attuale sistema di adeguamento preclude pertanto ai fabbricanti di moduli europei la possibilità di beneficiare dei miglioramenti globali in termini di efficienza, e tale circostanza potrebbe indurre a rivedere la questione. Ciò può avvenire nell'ambito di un riesame intermedio che valuti un meccanismo di adeguamento che possa essere associato ad un'altra forma della misura.
- (371) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, diverse parti hanno anche sostenuto che il riesame intermedio proposto avrebbe richiesto troppo tempo per tutelare gli interessi dei produttori non integrati di moduli. La Commissione ha osservato che dopo la divulgazione delle conclusioni, vale a dire all'inizio del 2017, il prezzo minimo all'importazione è notevolmente sceso, determinando una notevole riduzione del divario tra il prezzo minimo all'importazione e il prezzo medio globale di vendita. Inoltre, la Commissione intende completare il riesame intermedio entro il 2017.

7. MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

- (372) Dalle conclusioni tratte in merito al rischio di persistenza di pratiche di dumping e del pregiudizio, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, consegue che dovrebbero essere mantenute le misure antidumping applicabili alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle), originari o provenienti dalla RPC, istituite con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013.
- (373) Come illustrato alla sezione 5.3, le misure potrebbero avere un maggior impatto sulla domanda in futuro, dopo che la modifica delle politiche di sostegno alle rinnovabili sarà completata, la posizione fiscale dell'autoconsumo chiarita e la parità di rete realizzata in una parte più ampia dell'Europa. Ne consegue che le misure dovrebbero essere eccezionalmente prorogate per 18 mesi, dopodiché sarebbero lasciate scadere in conformità alle norme applicabili del regolamento di base. La Commissione ha ritenuto, in base agli elementi di prova a disposizione in questa fase, che nel valutare i probabili effetti negativi sull'industria a monte e a valle e sui consumatori a fronte dei benefici che l'industria dell'Unione trarrebbe dalle misure, 18 mesi costituiscono un adeguato compromesso tra gli interessi in gioco.
- (374) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, EU ProSun ha contestato questo ragionamento, sostenendo che le misure dovrebbero essere prorogate per un periodo di cinque anni. Essa ha considerato che l'incertezza normativa che deprime la domanda di energia solare non sarà probabilmente eliminata nel prossimo futuro. Solo una proroga di cinque anni consentirebbe di creare la stabilità necessaria per promuovere il protrarsi della ripresa dell'industria dell'Unione mediante la creazione di un migliore contesto per gli investimenti. La Commissione ha ribadito che il settore dell'energia solare dell'Unione stava attraversando una profonda fase di transizione, con il



graduale abbandono di uno strumento di sostegno tradizionale (tariffa di riacquisto) a favore di gare d'appalto per i grandi impianti su scala industriale e dell'autoconsumo per gli impianti commerciali e, in misura minore, residenziali. A suo parere, questa transizione potrebbe manifestare effetti quantificabili in diversi Stati membri già entro 18 mesi. La Commissione prevede in particolare che saranno indette in questo periodo numerose gare d'appalto sulla base della capacità e che aumenterà la diffusione dell'energia solare trainata dalla parità di rete al dettaglio. La Commissione continua a ritenere opportuno prorogare le misure per soli 18 mesi.

- (375) I produttori esportatori della Malaysia e di Taiwan esentati dall'applicazione delle misure, prorogate dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/185, saranno esentati anche dall'applicazione delle misure istituite dal presente regolamento.
- (376) In considerazione delle conclusioni secondo le quali non sussistono ragioni valide per abrogare le misure sulle celle per motivi di interesse dell'Unione, il riesame intermedio parziale aperto a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base dovrebbe essere chiuso.

8. FORMA DELLE MISURE

- (377) L'impegno accettato dalla Commissione con la decisione di esecuzione 2013/707/UE, modificata da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1998 ⁽¹⁰³⁾, continua a trovare applicazione per tutta la durata delle misure definitive istituite dal presente regolamento. Gli esportatori a cui si applica l'impegno sono riportati in elenco nell'allegato di detta decisione.
- (378) Tuttavia, come evidenziato ai considerando 336 e 337, nonché ai considerando 369 e 370, è altresì opportuno condurre un riesame intermedio *ex officio* sulla forma della misura e i meccanismi di adeguamento correlati.
- (379) Il comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base non ha espresso alcun parere e la maggioranza semplice dei suoi membri si è opposta al progetto di regolamento di esecuzione della Commissione. La Commissione ha presentato una versione modificata del progetto di regolamento di esecuzione della Commissione al comitato di appello.
- (380) Il comitato di appello non ha espresso alcun parere,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e di celle del tipo utilizzato nei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino (lo spessore delle celle non è superiore a 400 micrometri), attualmente classificati ai codici NC ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 ed ex 8541 40 90 (codici TARIC 8501 31 00 81, 8501 31 00 89, 8501 32 00 41, 8501 32 00 49, 8501 33 00 61, 8501 33 00 69, 8501 34 00 41, 8501 34 00 49, 8501 61 20 41, 8501 61 20 49, 8501 61 80 41, 8501 61 80 49, 8501 62 00 61, 8501 62 00 69, 8501 63 00 41, 8501 63 00 49, 8501 64 00 41, 8501 64 00 49, 8541 40 90 21, 8541 40 90 29, 8541 40 90 31 e 8541 40 90 39) e originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese, a meno che non siano in transito ai sensi dell'articolo V del GATT.

Dalla definizione del prodotto in esame sono esclusi i seguenti tipi di prodotto:

— caricatori solari, composti da meno di sei celle, portatili e destinati ad alimentare apparecchi elettrici o a ricaricare batterie;

⁽¹⁰³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1998 della Commissione, del 15 novembre 2016, che revoca l'accettazione dell'impegno per cinque produttori esportatori stabilita dalla decisione di esecuzione 2013/707/UE, relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive (GU L 308 del 16.11.2016, pag. 8).



- prodotti fotovoltaici a film sottile,
- prodotti fotovoltaici in silicio cristallino che vengono integrati in modo permanente in apparecchi elettrici non destinati a produrre elettricità i quali consumano l'elettricità generata dalle suddette celle fotovoltaiche in silicio cristallino in essi integrate,
- moduli o pannelli con una tensione di uscita uguale o inferiore a 50 V CC e potenza di uscita uguale o inferiore a 50 W esclusivamente per impiego diretto come caricabatterie nei sistemi con le stesse caratteristiche di tensione e di potenza.

2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti descritti nel paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate è la seguente:

Società	Aliquota del dazio (%)	Codice aggiuntivo TARIC
Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd Trina Solar (Changzhou) Science & Technology Co. Ltd Changzhou Youze Technology Co. Ltd Trina Solar Energy (Shanghai) Co. Ltd Yancheng Trina Solar Energy Technology Co. Ltd	44,7	B791
Delsolar (Wujiang) Ltd	64,9	B792
Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd	46,7	B793
LDK Solar Hi-Tech (Hefei) Co. Ltd	46,7	B927
JingAo Solar Co. Ltd Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd Hefei JA Solar Technology Co. Ltd Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd	51,5	B794
Jinko Solar Co.Ltd Jinko Solar Import and Export Co. Ltd ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD	41,2	B845
Jinzhong Yangguang Energy Co. Ltd Jinzhong Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd Jinzhong Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd Jinzhong Rixin Silicon Materials Co. Ltd Jinzhong Youhua Silicon Materials Co. Ltd	27,3	B795
RENESOLA ZHEJIANG LTD RENESOLA JIANGSU LTD	43,1	B921



Società	Aliquota del dazio (%)	Codice addizionale TARIC
Wuxi Suntech Power Co. Ltd Suntech Power Co. Ltd Wuxi Sunshine Power Co. Ltd Luoyang Suntech Power Co. Ltd Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd	41,4	B796
Yingli Energy (China) Co. Ltd Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd	35,5	B797
Altre società che hanno collaborato all'inchiesta antidumping (fatta eccezione per le società soggette al dazio residuo nel parallelo regolamento di esecuzione antisovvenzioni (UE) 2017/366 della Commissione ⁽¹⁾) (allegato I)	41,3	
Altre società che hanno collaborato all'inchiesta antidumping, soggette al dazio residuo nel parallelo regolamento di esecuzione antisovvenzioni (UE) 2017/366 (allegato II)	36,2	
Tutte le altre società	53,4	B999

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 della Commissione, del 1º marzo 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio e che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del medesimo regolamento (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

3. Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

4. Qualora un nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione elementi sufficienti a dimostrare che:

- nel periodo compreso tra il 1º luglio 2011 e il 30 giugno 2012 («periodo dell'inchiesta iniziale») non ha esportato nell'Unione i prodotti di cui al paragrafo 1,
- non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della Repubblica popolare cinese soggetti alle misure antidumping istituite dal presente regolamento,
- ha effettivamente esportato nell'Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell'inchiesta su cui si basano le misure o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare una quantità rilevante nell'Unione,

la Commissione può modificare il paragrafo 2 aggiungendo il nuovo produttore esportatore all'elenco delle società che hanno collaborato non inserite nel campione soggette a un dazio medio ponderato non superiore al 41,3 %.



Articolo 2

1. Le importazioni dichiarate per l'immissione in libera pratica dei prodotti attualmente classificati al codice NC ex 8541 40 90 (codici TARIC 8541 40 90 21, 8541 40 90 29, 8541 40 90 31 e 8541 40 90 39), fatturate dalle società i cui impegni sono stati accettati dalla Commissione e i cui nominativi figurano nell'elenco di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2013/707/UE, e successive modifiche, sono esenti dal dazio antidumping istituito dall'articolo 1, a condizione che:

- a) una società il cui nome figura nell'elenco di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2013/707/UE, e successive modifiche, abbia prodotto, spedito e fatturato i prodotti di cui sopra, direttamente o attraverso la sua società collegata, anch'essa iscritta nell'elenco di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2013/707/UE, alle società nell'Unione a esse collegate operanti come importatori che procedano all'immissione delle merci in libera pratica nell'Unione oppure al primo acquirente indipendente operante come importatore che proceda all'immissione delle merci in libera pratica nell'Unione e
- b) tali importazioni siano corredate di una fattura corrispondente all'impegno, ossia di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni e la dichiarazione di cui all'allegato III del presente regolamento;
- c) tali importazioni siano corredate di un certificato d'impegno per l'esportazione a norma dell'allegato IV del presente regolamento;
- d) le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione della fattura corrispondente all'impegno.

2. All'atto dell'accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica sorge un'obbligazione doganale:

- a) ogniqualvolta sia accertata, relativamente alle importazioni di cui al paragrafo 1, l'inosservanza di una o più delle condizioni elencate in tale paragrafo o
- b) laddove la Commissione revochi l'accettazione dell'impegno, a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1036, con un regolamento o una decisione che si riferisca a operazioni particolari e dichiarati invalide le pertinenti fatture corrispondenti all'impegno.

Articolo 3

Le società i cui impegni sono stati accettati dalla Commissione e i cui nominativi figurano nell'elenco di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2013/707/UE, e successive modifiche, e che sono soggette a determinate condizioni ivi specificate emettono inoltre una fattura per le operazioni che non beneficiano di un'esenzione dai dazi antidumping. Tale fattura è una fattura commerciale contenente almeno gli elementi di cui all'allegato V del presente regolamento.

Articolo 4

1. Il dazio antidumping definitivo applicabile a «tutte le altre società», istituito dall'articolo 1, paragrafo 2, è esteso alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan, attualmente classificati ai codici NC ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 ed ex 8541 40 90 (codici TARIC 8501 31 00 82, 8501 31 00 83, 8501 32 00 42, 8501 32 00 43, 8501 33 00 62, 8501 33 00 63, 8501 34 00 42, 8501 34 00 43, 8501 61 20 42, 8501 61 20 43, 8501 61 80 42, 8501 61 80 43, 8501 62 00 62, 8501 62 00 63, 8501 63 00 42, 8501 63 00 43, 8501 64 00 42, 8501 64 00 43, 8541 40 90 22, 8541 40 90 23, 8541 40 90 32, 8541 40 90 33) ad eccezione di quelli fabbricati dalle società sottoelencate:

Paese	Società	Codice aggiuntivo TARIC
Malaysia	AUO — SunPower Sdn. Bhd.	C073
	Flextronics Shah Alam Sdn. Bhd.	C074
	Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.	C075
	Panasonic Energy Malaysia Sdn. Bhd.	C076
	TS Solartech Sdn. Bhd.	C077



Paese	Società	Codice aggiuntivo TARIC
Taiwan	ANJI Technology Co., Ltd	C058
	AU Optronics Corporation	C059
	Big Sun Energy Technology Inc.	C078
	EEPV Corp.	C079
	E-TON Solar Tech. Co., Ltd	C080
	Gintech Energy Corporation	C081
	Gintung Energy Corporation	C082
	Inventec Energy Corporation	C083
	Inventec Solar Energy Corporation	C084
	LOF Solar Corp.	C085
	Ming Hwei Energy Co., Ltd	C086
	Motech Industries, Inc.	C087
	Neo Solar Power Corporation	C088
	Perfect Source Technology Corp.	C089
	Ritek Corporation	C090
	Sino-American Silicon Products Inc.	C091
	Solartech Energy Corp.	C092
	Sunengine Corporation Ltd	C093
	Topcell Solar International Co., Ltd	C094
TSEC Corporation	C095	
Win Win Precision Technology Co., Ltd	C096	

2. L'applicazione delle esenzioni concesse alle società specificamente menzionate al paragrafo 1 del presente articolo o autorizzate dalla Commissione in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, è soggetta alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida emessa dal produttore o dallo speditore, recante una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che l'ha emessa, identificato dal suo nome e dalla sua funzione. Nel caso delle celle fotovoltaiche in silicio cristallino, tale dichiarazione deve essere redatta come segue: «Il sottoscritto certifica che le celle fotovoltaiche in silicio cristallino (volume) vendute per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura sono state fabbricate da (nome e indirizzo della società) (codice aggiuntivo TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura



sono complete ed esatte.» Nel caso dei moduli fotovoltaici in silicio cristallino, tale dichiarazione deve essere redatta come segue: «Il sottoscritto certifica che i moduli fotovoltaici in silicio cristallino (volume) venduti per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura sono stati fabbricati

- i) da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato); OPPURE
- ii) da una parte terza in subappalto per (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato) (barrare, a seconda del caso, una delle due opzioni precedenti)

con le celle fotovoltaiche in silicio cristallino fabbricate da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC [da aggiungere se il paese interessato è soggetto alle misure iniziali o alle misure antielusione in vigore]) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.» Qualora tale fattura non sia presentata e/o nella summenzionata dichiarazione non vengano forniti uno o entrambi i codici addizionali TARIC, si applica l'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società» e nella dichiarazione doganale si richiede la dichiarazione del codice addizionale TARIC B999.

3. Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 5

Il riesame intermedio parziale aperto a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036, delle misure antidumping applicabili alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari Repubblica popolare cinese o da essa provenienti ⁽¹⁰⁴⁾ è chiuso.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Esso resta in vigore per un periodo di 18 mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁰⁴⁾ Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping e compensative applicabili alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari della Repubblica popolare cinese o da essa provenienti (GU C 405 del 5.12.2015, pag. 33).



ALLEGATO I

Nome della società	Codice aggiuntivo TARIC
Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd	B801
Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd	B802
Canadian Solar Manufacturing (Changshu) Inc. Canadian Solar Manufacturing (Luoyang) Inc. CSI Cells Co. Ltd CSI Solar Power (China) Inc.	B805
Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd	B807
CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD	B808
CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd	B809
Chint Solar (Zhejiang) Co. Ltd	B810
ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd	B811
ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD	B812
CNPV Dongying Solar Power Co. Ltd	B813
CSG PVtech Co. Ltd	B814
DCWATT POWER Co. Ltd	B815
Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd	B816
EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD	B817
Zhejiang Era Solar Technology Co., Ltd	B818
ET Energy Co. Ltd ET Solar Industry Limited	B819
GD Solar Co. Ltd	B820
Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd	B822
Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd	B824



Nome della società	Codice aggiuntivo TARIC
Hangzhou Zhejiang University Sunny Energy Science and Technology Co. Ltd Zhejiang Jinbest Energy Science and Technology Co. Ltd	B825
Hanwha SolarOne Co. Ltd	B929
Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd	B826
Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd	B827
HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD	B828
Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd	B829
Jetion Solar (China) Co. Ltd Junfeng Solar (Jiangsu) Co. Ltd Jetion Solar (Jiangyin) Co. Ltd	B830
Jiangsu Green Power PV Co. Ltd	B831
Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd	B832
Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd	B833
Jiangsu Runda PV Co. Ltd	B834
Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd	B835
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd	B836
Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd	B837
Jiangsu Sinski PV Co. Ltd	B838
Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd	B839
Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd	B840
Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd	B841
Jiangyin Hareon Power Co. Ltd Taicang Hareon Solar Co. Ltd Hareon Solar Technology Co. Ltd Hefei Hareon Solar Technology Co. Ltd Jiangyin Xinhui Solar Energy Co. Ltd Altusvia Energy (Taicang) Co, Ltd	B842
Jinggong P-D Shaoxing Solar Energy Tech Co. Ltd	B844
Juli New Energy Co. Ltd	B846
Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd	B847



Nome della società	Codice aggiuntivo TARIC
Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan)	B849
GCL Solar Power (Suzhou) Limited GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd GCL Solar System (Suzhou) Limited GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd Konca Solar Cell Co. Ltd Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd GCL System Integration Technology Co., Ltd	B850
Lightway Green New Energy Co. Ltd Lightway Green New Energy (Zhuozhou) Co. Ltd	B851
Motech (Suzhou) Renewable Energy Co. Ltd	B852
Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd	B853
LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD NICE SUN PV CO. LTD	B854
Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd	B857
Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd	B858
Ningbo Osda Solar Co. Ltd	B859
Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd	B860
Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd	B861
Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd	B862
Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd	B863
Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd	B864
Perlight Solar Co. Ltd	B865
Phono Solar Technology Co. Ltd Sumec Hardware & Tools Co. Ltd	B866
RISEN ENERGY CO. LTD	B868
SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD	B869
SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY Science & TECHNOLOGY CO. LTD	B870
BYD(Shangluo)Industrial Co. Ltd Shanghai BYD Co. Ltd	B871



Nome della società	Codice aggiuntivo TARIC
Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd	B872
Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd	B873
Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD	B875
Jiangsu ST-Solar Co. Ltd Shanghai ST-Solar Co. Ltd	B876
Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd	B877
Shenzhen Sacred Industry Co. Ltd	B878
Leshan Topray Cell Co. Ltd Shanxi Topray Solar Co. Ltd Shenzhen Topray Solar Co. Ltd	B880
Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd Sopray Energy Co. Ltd	B881
Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD	B882
TDG Holding Co. Ltd	B884
Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd	B885
Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd	B886
Winsun New Energy Co. Ltd	B887
Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd	B889
Wuxi Saijing Solar Co. Ltd	B890
Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd	B892
China Machinery Engineering Wuxi Co. Ltd Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd	B893
Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation Xian Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd	B896



Nome della società	Codice aggiuntivo TARIC
Wuxi LONGi Silicon Materials Co. Ltd Xian LONGi Silicon Materials Corp.	B897
LERRI Solar Technology (Zhejiang) Co. Ltd	B898
Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd	B899
Yuhuan Sinosola Science & Technology Co. Ltd	B900
Yunnan Tianda Photovoltaic Co. Ltd	B901
Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd	B902
Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd	B904
Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd	B905
Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd	B906
Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd	B907
Zhejiang Koly Energy Co. Ltd	B908
Zhejiang Longbai Photovoltaic Tech Co. Ltd	B909
Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd	B910
Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd	B911
Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd	B912
Zhejiang SOCO Technology Co. Ltd	B913
Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd	B914
Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd	B916
Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd	B917
Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd WANXIANG IMPORT & EXPORT CO LTD	B918
Zhejiang Xiongtai Photovoltaic Technology Co. Ltd	B919
ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD	B920
Zhongli Talesun Solar Co. Ltd	B922
ZNSHINE PV-TECH CO. LTD	B923
Zytech Engineering Technology Co. Ltd	B924



ALLEGATO II

Nome della società	Codice aggiuntionale TARIC
Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd	B798
Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd	B799
Anhui Chaoqun Power Co. Ltd	B800
Anhui Titan PV Co. Ltd	B803
TBEA SOLAR CO. LTD Xian SunOasis (Prime) Company Limited XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT	B804
Changzhou NESL Solartech Co. Ltd	B806
Dotec Electric Co. Ltd	B928
Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd.	B821
GS PV Holdings Group	B823
Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd	B843
King-PV Technology Co. Ltd	B848
Ningbo Best Solar Energy Technology Co. Ltd	B855
Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co. Ltd	B856
Qingdao Jiao Yang Lamping Co. Ltd	B867
SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD	B874
Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd	B879
SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD	B883
Worldwide Energy and Manufacturing USA Co. Ltd	B888
Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd	B891
Wuxi UT Solar Technology Co. Ltd	B894
Xiamen Sona Energy Co. Ltd	B895
Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd	B903
Zhejiang Yutai Photovoltaic Material Co. Ltd	B930
Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd	B915



ALLEGATO III

Nella fattura commerciale relativa alle vendite nell'Unione europea di merci assoggettate all'impegno vanno indicate le seguenti informazioni:

1. L'intestazione «FATTURA COMMERCIALE CHE ACCOMPAGNA MERCI ASSOGGETTATE A UN IMPEGNO».
2. La ragione sociale della società che emette la fattura commerciale.
3. Il numero della fattura commerciale.
4. La data di emissione della fattura commerciale.
5. Il codice addizionale TARIC con il quale le merci figuranti sulla fattura devono essere sdoganate alla frontiera dell'Unione europea.
6. Una descrizione precisa e semplice delle merci e:
 - il numero di codice del prodotto (NCP),
 - le specifiche tecniche dell'NCP,
 - il numero di codice del prodotto della società (CPS),
 - il codice NC,
 - il quantitativo (indicato in unità espresse in watt).
7. La descrizione delle condizioni di vendita, comprendente:
 - il prezzo unitario (in watt),
 - le condizioni di pagamento applicabili,
 - i termini di consegna applicabili,
 - sconti e riduzioni complessivi.
8. La ragione sociale della società operante come importatore alla quale la società ha rilasciato direttamente la fattura.
9. Il nome del responsabile della società che ha emesso la fattura commerciale, seguito dalla seguente dichiarazione firmata:

«Il sottoscritto certifica che la vendita per l'esportazione diretta nell'Unione europea delle merci di cui alla presente fattura è effettuata nell'ambito e alle condizioni dell'impegno offerto da [SOCIETÀ] e accettato dalla Commissione europea con la decisione di esecuzione 2013/707/UE. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»




ALLEGATO IV

Certificato d'impegno per l'esportazione

Nel certificato d'impegno per l'esportazione emesso dalla CCCME per ciascuna fattura commerciale relativa alle vendite nell'Unione europea di merci assoggettate all'impegno vanno indicate le seguenti informazioni:

1. Il nome, l'indirizzo, i numeri di fax e di telefono della Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e prodotti elettronici (CCCME).
2. La ragione sociale della società di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2013/707/UE che rilascia la fattura commerciale.
3. Il numero della fattura commerciale.
4. La data di emissione della fattura commerciale.
5. Il codice addizionale TARIC con il quale le merci che figurano sulla fattura devono essere sdoganate alla frontiera dell'Unione europea.
6. La descrizione esatta delle merci, comprendente:
 - (1) il numero di codice del prodotto (NCP),
 - (2) le specifiche tecniche delle merci, il numero di codice del prodotto della società (CPS) (ove opportuno),
 - (3) il codice NC.
7. L'esatta quantità in unità esportate, espressa in watt.
8. Il numero e la data di scadenza (tre mesi a decorrere dalla data del rilascio) del certificato.
9. Il nome del funzionario responsabile della CCCME che ha emesso il certificato, seguito dalla seguente dichiarazione firmata:

«Il sottoscritto certifica che il presente certificato viene rilasciato per l'esportazione diretta nell'Unione europea delle merci di cui alla fattura commerciale che accompagna le vendite assoggettate all'impegno e che il suo rilascio avviene nell'ambito e alle condizioni dell'impegno offerto dalla [società] e accettato dalla Commissione europea con la decisione di esecuzione 2013/707/UE. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nel presente certificato sono esatte e che le quantità di cui al certificato stesso non superano il massimale concordato per l'impegno.»
10. Data.
11. Firma e sigillo della CCCME.



ALLEGATO V

Nella fattura commerciale relativa alle vendite nell'Unione europea di merci assoggettate ai dazi antidumping vanno indicate le seguenti informazioni:

1. L'intestazione «FATTURA COMMERCIALE CHE ACCOMPAGNA MERCI SOGGETTE A DAZI ANTIDUMPING E COMPENSATIVI».
2. La ragione sociale della società che emette la fattura commerciale.
3. Il numero della fattura commerciale.
4. La data di emissione della fattura commerciale.
5. Il codice addizionale TARIC con il quale le merci figuranti sulla fattura devono essere sdoganate alla frontiera dell'Unione europea.
6. Una descrizione precisa e semplice delle merci e:
 - il numero di codice del prodotto (NCP),
 - le specifiche tecniche dell'NCP,
 - il numero di codice del prodotto della società (CPS),
 - il codice NC,
 - il quantitativo (indicato in unità espresse in watt).
7. La descrizione delle condizioni di vendita, comprendente:
 - il prezzo unitario (in watt),
 - le condizioni di pagamento applicabili,
 - i termini di consegna applicabili,
 - sconti e riduzioni complessivi.
8. Il nome e la firma del responsabile della società che ha emesso la fattura commerciale.

17CE0955



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/368 DELLA COMMISSIONE**del 2 marzo 2017****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.


*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale**Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	EG	235,2
	IL	149,3
	MA	90,0
	TR	92,9
	ZZ	141,9
0707 00 05	MA	79,2
	TR	177,0
	ZZ	128,1
0709 91 00	EG	97,7
	ZZ	97,7
0709 93 10	MA	51,8
	TR	151,2
	ZZ	101,5
0805 10 22, 0805 10 24, 0805 10 28	EG	45,0
	IL	72,5
	MA	48,3
	TN	49,2
	TR	73,7
	ZZ	57,7
	ZZ	57,7
0805 50 10	EG	74,7
	TR	77,0
	ZZ	75,9
0808 10 80	CN	116,5
	US	128,5
	ZZ	122,5
0808 30 90	CL	225,3
	CN	88,7
	ZA	115,2
	ZZ	143,1
	ZZ	143,1

(¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/369 DEL CONSIGLIO

del 27 febbraio 2017

che sottopone a misure di controllo il metil-2-[[1-(cicloesilmetil)-1H-indolo-3-carbonil]ammino]-3,3-dimetilbutanoato (MDMB-CHMICA)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2005/387/GAI del Consiglio, del 10 maggio 2005, relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,


visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione 2005/387/GAI del Consiglio, il Comitato scientifico integrato dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, riunito in sessione straordinaria, ha redatto una relazione di valutazione dei rischi connessi con la nuova sostanza psicoattiva metil-2-[[1-(cicloesilmetil)-1H-indolo-3-carbonil]ammino]-3,3-dimetilbutanoato (MDMB-CHMICA), che è stata successivamente trasmessa alla Commissione e al Consiglio il 28 luglio 2016.
- (2) La sostanza MDMB-CHMICA è classificata come un agonista sintetico dei recettori cannabinoidi. Gli agonisti sintetici dei recettori cannabinoidi, noti anche sotto il nome di cannabinoidi sintetici, sono un gruppo di sostanze chimicamente varie funzionalmente simili al Δ^9 -tetraidrocannabinolo (Δ^9 -THC), il maggiore principio psicoattivo della cannabis. L' Δ^9 -THC e i cannabinoidi sintetici naftalen-1-il(1-pentil-1H-indol-3-il)metanone (JWH-018) e 1-(5-fluoropentil)-1H-indol-3-il)-(naftalen-1-il)-metanone (AM-2201) sono recettori cannabinoidi controllati ai sensi della convenzione delle Nazioni Unite del 1971 sulle sostanze psicotrope.
- (3) La forte potenza della sostanza MDMB-CHMICA e le quantità altamente variabili del composto nei prodotti «legal high» (sostanze psicoattive legali) provocano un alto rischio di tossicità acuta.
- (4) La sostanza MDMB-CHMICA è comparsa sul mercato europeo della droga almeno dall'agosto 2014 ed è stata individuata in 23 Stati membri. È venduta tipicamente come uno dei prodotti commercializzati con il nome «legal high» nei negozi specializzati («head shops») e su Internet, come sostituto «legale» della cannabis. Le informazioni disponibili indicano che la polvere sfusa della MDMB-CHMICA è prodotta da aziende chimiche site in Cina e viene poi importata nell'Unione dove viene lavorata e confezionata come miscela commerciale da fumare, oppure venduta come polvere. Non vi sono indicazioni della produzione di MDMB-CHMICA nell'Unione.
- (5) La MDMB-CHMICA si assume generalmente fumando una miscela vegetale che può essere un prodotto «legal high» commerciale pronto all'uso, oppure, meno comunemente, preparata dal consumatore stesso. Solitamente i prodotti commerciali non indicano se contengono MDMB-CHMICA o un altro agonista sintetico dei recettori cannabinoidi. Pertanto, molte persone esposte alla MDMB-CHMICA possono non essere consapevoli del fatto che stanno consumando tale sostanza. Tali consumatori possono inoltre essere inconsapevoli della dose che stanno assumendo. Il processo di lavorazione può anche portare a una distribuzione ineguale della sostanza nel materiale vegetale: alcuni prodotti contengono pertanto «hot pockets» (parti) in cui il cannabinoide è altamente concentrato, cosa che aumenta il rischio di tossicità acuta e di intossicazione diffusa.

⁽¹⁾ GUL 127 del 20.5.2005, pag. 32.

⁽²⁾ Parere del 14 febbraio 2017 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).



- (6) I dati disponibili indicano che la MDMA-CHIMICA è assunta dai consumatori di cannabis, dagli «psiconauti» e dalle persone regolarmente oggetto di controlli antidroga, anche nelle carceri.
- (7) Anche se non vi sono specifiche informazioni sui possibili effetti della MDMA-CHIMICA sull'ambiente sociale diretto o sulla società in generale, diverse relazioni hanno indicato che l'uso di questa sostanza può provocare atti di violenza e aggressioni. Inoltre, il rilevamento di MDMA-CHIMICA in casi di sospetta guida sotto l'effetto di droghe indica più ampi rischi potenziali per la sicurezza pubblica.
- (8) Otto Stati membri hanno riferito che è stato accertato un totale di 28 casi di decesso e 25 casi di intossicazione acuta legati alla MDMA-CHIMICA. Se tale sostanza dovesse diventare più ampiamente disponibile e utilizzata, le conseguenze a livello di sanità individuale e pubblica potrebbero essere considerevoli.
- (9) Si dispone di informazioni limitate che suggeriscono il potenziale coinvolgimento della criminalità organizzata nella produzione, nella distribuzione, nel traffico e nella fornitura di MDMA-CHIMICA nell'Unione.
- (10) MDMA-CHIMICA non rientra nell'elenco delle sostanze sottoposte a controllo ai sensi della convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961 né della convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971. Figura tuttavia fra le sostanze per cui è previsto un esame in occasione del 38° Comitato di esperti dell'OMS sulla farmacodipendenza, che formula raccomandazioni alla Commissione ONU sugli stupefacenti in merito alle misure di controllo che ritiene appropriate.
- (11) MDMA-CHIMICA non ha alcun uso terapeutico umano o veterinario accertato o riconosciuto. A parte il suo utilizzo in materiali di riferimento analitici e nella ricerca scientifica che ne studia le proprietà chimiche, farmacologiche e tossicologiche a seguito della sua comparsa sul mercato della droga, nessun altro elemento indica che sia usata ad altri fini.
- (12) La relazione di valutazione dei rischi rileva che esistono poche prove scientifiche riguardanti la sostanza MDMA-CHIMICA e indica che sarebbero necessarie ulteriori ricerche. Tuttavia, le prove e le informazioni disponibili sui rischi sociali e sanitari rappresentati da questa sostanza forniscono motivi sufficienti per sottoporla a misure di controllo in tutta l'Unione.
- (13) Poiché dieci Stati membri controllano la MDMA-CHIMICA in base alla loro legislazione nazionale conformemente agli obblighi di cui alla convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971, e altri cinque Stati membri la controllano mediante altre misure legislative, sottoporre la sostanza a misure di controllo in tutta l'Unione potrebbe evitare ostacoli alla cooperazione transfrontaliera tra autorità di polizia e giudiziarie e contribuire a proteggere i cittadini dai rischi rappresentati dalla disponibilità e dal consumo della stessa.
- (14) La decisione 2005/387/GAI conferisce le competenze di esecuzione del Consiglio al fine di dare una risposta rapida e basata sulla competenza a livello dell'Unione per l'emergere di nuove sostanze psicoattive rilevate e segnalate dagli Stati membri, sottoponendo tali sostanze a misure di controllo in tutta l'Unione. Poiché sono state soddisfatte le condizioni e la procedura per attivare l'esercizio di tali competenze di esecuzione, una decisione di attuazione dovrebbe essere adottata al fine di mettere MDMA-CHIMICA sotto controllo in tutta l'Unione.
- (15) La Danimarca è vincolata dalla decisione 2005/387/GAI e partecipa pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione che attua la decisione 2005/387/GAI.
- (16) L'Irlanda è vincolata dalla decisione 2005/387/GAI e partecipa pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione che attua la decisione 2005/387/GAI.
- (17) Il Regno Unito non è vincolato dalla decisione 2005/387/GAI e non partecipa pertanto all'adozione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2005/387/GAI, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La nuova sostanza psicoattiva metil-2-[[1-(cicloesilmetil)-1H-indolo-3- carbonil]ammino]-3,3-dimetilbutanoato (MDMA-CHIMICA) è sottoposta a misure di controllo in tutta l'Unione.



Articolo 2

Il prima possibile, ma al più tardi entro il 4 marzo 2018, gli Stati membri adottano le misure necessarie in base al loro diritto interno al fine di assoggettare la nuova sostanza psicoattiva di cui all'articolo 1 a misure di controllo e alle sanzioni penali previste dalla legislazione nazionale, conformemente agli obblighi di cui alla convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971.

Articolo 3


La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

La presente decisione si applica conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2017

Per il Consiglio
Il presidente
K. MIZZI

17CE0957



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/370 DELLA COMMISSIONE

del 1º marzo 2017

che modifica la decisione di esecuzione 2014/909/UE prorogando il periodo di applicazione di alcune misure di protezione e modificando l'elenco di zone soggette a misure di protezione relative al piccolo coleottero dell'alveare in Italia

[notificata con il numero C(2017) 1321]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione 2014/909/UE della Commissione ⁽³⁾ stabilisce alcune misure di protezione a seguito delle notifiche effettuate dall'Italia in relazione alla presenza del piccolo coleottero dell'alveare (*Aethina tumida*) nelle regioni Calabria e Sicilia. Essa si applica fino al 31 marzo 2017.
- (2) Il 18 gennaio 2017 l'Italia ha notificato alla Commissione i risultati delle ispezioni e delle indagini epidemiologiche effettuate a norma della decisione di esecuzione 2014/909/UE, nonché gli esiti della sorveglianza attiva per quanto riguarda la presenza del piccolo coleottero dell'alveare nelle regioni italiane interessate. Nello specifico, dopo un caso isolato nel novembre del 2014, causato dallo spostamento di alveari dalla Calabria ma rapidamente identificato, non sono state rilevate altre infestazioni in Sicilia. L'Italia ha deciso pertanto di eliminare la zona di protezione precedentemente istituita in Sicilia, mantenendo tuttavia la sorveglianza tanto nella precedente zona di protezione quanto nel resto della regione.
- (3) Le norme internazionali stabilite dall'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) raccomandano di effettuare cinque indagini annuali in seguito alla comparsa dei focolai prima di dichiarare l'indennità di un territorio. Alla fine del 2016 l'Italia ha già completato con buoni risultati due indagini annuali sulla Sicilia e si è impegnata a proseguire le indagini e a comunicare alla Commissione i relativi risultati nonché ogni eventuale cambiamento della situazione epidemiologica.
- (4) Sulla base inoltre della pertinente conclusione della missione di informazione del 13-17 giugno 2016 condotta dalla Commissione sulla salute delle api in Italia si può concludere che l'unica infestazione introdotta in Sicilia è stata efficacemente eradicata. La sorveglianza tuttora in atto in questa zona fornisce ulteriori garanzie al riguardo e contribuisce al riconoscimento dell'indennità del territorio a livello internazionale al momento opportuno.
- (5) Dal 2014 tuttavia sono state rilevate nuove infestazioni in Calabria, nello specifico 41 infestazioni nel 2016.
- (6) È quindi opportuno rimuovere la Sicilia dall'elenco delle zone soggette a misure di protezione a norma della decisione di esecuzione 2014/909/UE. Occorre tuttavia prorogare per la Calabria l'applicazione delle misure di protezione previste in tale decisione.
- (7) Il periodo di applicabilità e le misure in vigore dovrebbero essere riesaminati in qualsiasi momento alla luce di nuove informazioni sulla situazione epidemiologica nelle regioni italiane interessate.

⁽¹⁾ GUL 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽²⁾ GUL 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽³⁾ Decisione di esecuzione 2014/909/UE della Commissione, del 12 dicembre 2014, relativa ad alcune misure di protezione a seguito della presenza confermata del piccolo coleottero dell'alveare in Italia (GUL 359 del 16.12.2014, pag. 161).



- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2014/909/UE.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 4 della decisione di esecuzione 2014/909/UE è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

La presente decisione si applica fino al 31 marzo 2019.»

Articolo 2

La riga «Regione Sicilia: l'intera regione» è soppressa dalla tabella di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/909/UE.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1º marzo 2017

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

17CE0958



RETTIFICHE

Retifica del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 84 del 31 marzo 2016)

1. Pagina 39, articolo 14, paragrafo 1, lettera c), punto i), secondo trattino:

anziché:

«... per quanto riguarda le attività elencate all'articolo 61, all'articolo 65, paragrafo 1, lettere a), b), e), f), e i), all'articolo 70, paragrafo 1, agli articoli 79 e 80, all'articolo 81, paragrafi 1 e 2, e ...»

leggasi:

«... per quanto riguarda le attività elencate all'articolo 61, all'articolo 65, paragrafo 1, lettere a), b), e), f), e i), all'articolo 70, paragrafo 1, agli articoli 79, 80, 81 e 82, e ...».

2. Pagina 103, articolo 149, paragrafo 1, lettera b):

anziché:

«b) le prescrizioni di cui agli atti delegati adottati a norma dell'articolo 125, paragrafo 2, dell'articolo 131, paragrafo 1, dell'articolo 135, dell'articolo 136, paragrafo 2, dell'articolo 137, paragrafo 2, dell'articolo 138, paragrafo 4, dell'articolo 139, paragrafo 4, e dell'articolo 140;»

leggasi:

«b) le prescrizioni di cui agli atti delegati adottati a norma dell'articolo 125, paragrafo 2, dell'articolo 131, paragrafo 1, dell'articolo 135, dell'articolo 136, paragrafo 2, dell'articolo 137, paragrafo 2, dell'articolo 138, paragrafo 3 e dell'articolo 139, paragrafo 4, e dell'articolo 140;».

3. Pagina 134, articolo 209, titolo:

anziché:

«Obbligo per gli operatori di garantire che gli altri animali acquatici siano accompagnati da un certificato sanitario e competenze di esecuzione»

leggasi:

«Obbligo per gli operatori di garantire che gli altri animali acquatici siano accompagnati da un certificato sanitario.»

4. Pagina 138, articolo 219, paragrafo 1), lettera a):

anziché:

«... e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 211 e dell'articolo 214, paragrafo 2;»

leggasi:

«... e alle norme adottate ai sensi degli articoli 211 e 214;».

5. Pagina 138, articolo 219, paragrafo 1, lettera b):

anziché:

«... qualora siano mossi da una zona soggetta a restrizioni come previsto all'articolo 208, paragrafo 2, lettera a);»

leggasi:

«... qualora siano mossi da una zona soggetta a restrizioni come previsto all'articolo 208, paragrafo 2;».

6. Pagina 140, articolo 223, paragrafo 1, lettera b), punto i):

anziché:

«... all'articolo 61, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 62, paragrafo 1, all'articolo 63, paragrafo 1, all'articolo 65, paragrafo 1, lettera c),...»

leggasi:

«... all'articolo 61, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), all'articolo 65, paragrafo 1, ...».



7. Pagina 164, articolo 264, paragrafo 3):

anziché:

«3. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 5, all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 14, paragrafo 3, ..., all'articolo 42, paragrafo 6, all'articolo 47, all'articolo 48, paragrafo 3, ... all'articolo 109, paragrafo 2, agli articoli 118 e 119, all'articolo 122, paragrafi 1 e 2, all'articolo 131, paragrafo 1, all'articolo 129, paragrafo 2, all'articolo 132, paragrafo 2, all'articolo 135, all'articolo 136, paragrafo 2, all'articolo 137, all'articolo 138, paragrafo 3, all'articolo 139, paragrafo 4, ...all'articolo 151, paragrafo 3, all'articolo 152, paragrafo 2, all'articolo 156, paragrafo 1, all'articolo 160, paragrafi e 2, all'articolo 161, paragrafo 6, all'articolo 162, paragrafi 3 e 4, all'articolo 163, paragrafo 5, all'articolo 164, paragrafo 2, all'articolo 165, paragrafo 3, all'articolo 166, paragrafo 3, all'articolo 167, paragrafo 5, all'articolo 168, paragrafo 3, all'articolo 164, paragrafo 4, all'articolo 176, paragrafo 3, all'articolo 181, paragrafo 2, all'articolo 185, paragrafo 5, all'articolo 184, paragrafo 1, all'articolo 189, paragrafo 1, all'articolo 197, paragrafo 3, all'articolo 200, paragrafo 3, all'articolo 201, paragrafo 3, all'articolo 202, paragrafo 2, all'articolo 203, paragrafo 2, all'articolo 204, paragrafo 3, all'articolo 205, paragrafo 2, all'articolo 211, paragrafo 1, all'articolo 213, paragrafo 1, all'articolo 214, all'articolo 216, paragrafo 4, all'articolo 218, paragrafo 3, all'articolo 221, paragrafi 1 e 3, all'articolo 223, paragrafo 5, all'articolo 224, paragrafo 3, all'articolo 228, paragrafo 1, all'articolo 230, paragrafo 3, all'articolo 234, paragrafo 1, all'articolo 237, paragrafo 4, all'articolo 239, paragrafo 1, all'articolo 240, paragrafo 2, all'articolo 241, paragrafo 2, all'articolo 242, paragrafo 2, all'articolo 245, paragrafo 4, all'articolo 252, paragrafo 1, all'articolo 254,, all'articolo 262, all'articolo 271, paragrafo 2 e all'articolo 272, paragrafo 2, all'articolo 279, paragrafo 2 e all'articolo 280, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 20 aprile 2016...»

leggasi:

«3. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 5, all'articolo 5, paragrafi 2 e 4, all'articolo 14, paragrafo 3, ... all'articolo 42, paragrafo 6, all'articolo 47, paragrafo 1, all'articolo 48, paragrafo 3, ... all'articolo 109, paragrafo 2, all'articolo 118, paragrafi 1 e 2, all'articolo 119, paragrafo 1, all'articolo 122, paragrafo 1, all'articolo 125, paragrafo 2, all'articolo 131, paragrafo 1, all'articolo 132, paragrafo 2, all'articolo 135, all'articolo 136, paragrafo 2, all'articolo 137, paragrafo 2, all'articolo 138, paragrafo 3, ... all'articolo 151, paragrafo 3, all'articolo 154, paragrafo 1, all'articolo 156, paragrafo 1, all'articolo 160, paragrafi 1 e 2, all'articolo 161, paragrafo 6, all'articolo 162, paragrafi 3 e 4, all'articolo 163, paragrafo 5, all'articolo 164, paragrafo 2, all'articolo 165, paragrafo 3, all'articolo 166, paragrafo 3, all'articolo 167, paragrafo 5, all'articolo 168, paragrafo 3, all'articolo 169, paragrafo 5, all'articolo 176, paragrafo 4, all'articolo 181, paragrafo 2, all'articolo 185, paragrafo 5, all'articolo 189, paragrafo 1, all'articolo 192, paragrafo 2, all'articolo 197, paragrafo 3, all'articolo 200, paragrafo 3, all'articolo 201, paragrafo 3, all'articolo 202, paragrafo 3, all'articolo 203, paragrafo 2, all'articolo 204, paragrafo 3, all'articolo 205, paragrafo 2, all'articolo 211, paragrafo 1, all'articolo 213, paragrafo 1, all'articolo 214, all'articolo 216, paragrafo 4, all'articolo 218, paragrafo 3, all'articolo 221, paragrafo 1, all'articolo 222, paragrafo 3, all'articolo 223, paragrafo 6, all'articolo 224, paragrafo 3, all'articolo 228, paragrafo 1, all'articolo 230, paragrafo 3, all'articolo 234, paragrafo 2, all'articolo 237, paragrafo 4, all'articolo 239, paragrafo 2, all'articolo 240, paragrafo 2, all'articolo 241, paragrafo 2, all'articolo 242, paragrafo 2, all'articolo 245, paragrafo 3, all'articolo 246, paragrafo 3, all'articolo 249, paragrafo 3, all'articolo 252, paragrafo 1, all'articolo 254, all'articolo 263, all'articolo 271, paragrafo 2 e all'articolo 272, paragrafo 2, all'articolo 279, paragrafo 2 e all'articolo 280, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 20 aprile 2016.»

8. Pagina 167, articolo 271, paragrafo 2, secondo comma:

anziché:

«... nonché degli atti di esecuzione di cui all'articolo 118 del presente regolamento.»

leggasi:

«... nonché degli atti di esecuzione di cui all'articolo 120 del presente regolamento.»


9. Pagina 168, articolo 274:

anziché:

«... la Commissione adotta gli atti delegati di cui ... all'articolo 122, paragrafo 1, lettera a), ... all'articolo 239, paragrafo 1»

leggasi:

«... la Commissione adotta gli atti delegati di cui ... all'articolo 122, paragrafo 1, ... all'articolo 239, paragrafo 2, e ...».



Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei televisori

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 314 del 30 novembre 2010)

Pagina 70, allegato III:

anziché: «g) consumo di energia in modo stand-by e/o spento, o entrambi, misurato conformemente alla procedura di cui all'allegato VII;»

leggasi: «g) consumo di energia in modo stand-by e spento, entrambi misurati conformemente alla procedura di cui all'allegato VII;».

Pagina 77, allegato V:

anziché: «**Classe di efficienza energetica**

— **Freccia:** larghezza: 26 mm, altezza: 8 mm, 100 % nero.»

leggasi: «**Classe di efficienza energetica**

— **Freccia:** larghezza: 16 mm, altezza: 8 mm, 100 % nero;».

17CE0960

VITTORIA ORLANDO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GUE-034) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.




GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)** - annuale € **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)** - semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)** - annuale € **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)** - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



€ 22,00

* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 7 0 5 0 4 *

